
AGGIORNAMENTO
ALMA SICUREZZA
AGGIORNAMENTO
Giornata di Studio Gratuita
Operatori Polizia Locale
Pescara – 29 Ottobre 2026
La Polizia Ambientale
Abbandono dei rifiuti: art. 192 d.lgs. 152/2006
e regime sanzionatorio
A cura del Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente - Comandante Polizia Locale
Contatti : giannetta.domenico@libero.it – 333/3052645




ALMA SICUREZZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
2




2026
100% GDPR
100% A.I.ACT
ALMA SICUREZZA
ALMA HUB
Formazione Professionale per la Pubblica Sicurezza
CORSO FORMATIVO GRATUITO CON RILASCIO DI ATTESTATO
L'ABBANDONO DEI RIFIUTI: ART. 192 D.LGS. 152/2006 E REGIME SANZIONATORIO
Divieto, obbligo di rimozione, illeciti amministrativi e penali, accertamento da parte della Polizia Locale dopo il D.L. 116/2025 convertito nella L. 147/2025
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2026
Pescara (PE)
Sala d'Annunzio presso AURUM
Largo Gardone Riviera, 65126 Pescara (PE)
Ore 9.00 | Inizio lavori
ISCRIVITI ORA
INTRO E SALUTI
RELATORE
INFO GENERALI
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI
ALMA SICUREZZA SRL
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
3




2026
100% GDPR
100% A.I.ACT
ALMA SICUREZZA
CORSO FORMATIVO GRATUITO CON RILASCIO DI ATTESTATO
L'ABBANDONO DEI RIFIUTI: ART. 192 D.LGS. 152/2006 E REGIME SANZIONATORIO
Divieto, obbligo di rimozione, illeciti amministrativi e penali, accertamento da parte della Polizia Locale dopo il D.L. 116/2025 convertito nella L. 147/2025
Il corso approfondirà la disciplina dell'abbandono dei rifiuti, dalle responsabilità e dagli obblighi di rimozione alle importanti novità introdotte dalla Legge 147/2025.
Particolare attenzione sarà dedicata al nuovo regime sanzionatorio, alle competenze e alle procedure operative della Polizia Locale, all'accertamento degli illeciti anche tramite sistemi di videosorveglianza e alla corretta gestione delle immagini nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati.
La formazione sarà completata dall'analisi di casi pratici e schemi di atti, per tradurre il quadro normativo in strumenti concretamente utilizzabili nell'attività quotidiana.
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2026
Pescara (PE)
Sala d'Annunzio presso AURUM
Largo Gardone Riviera, 65126 Pescara (PE)
Ore 9.00 | Inizio lavori
ISCRIVITI ORA
INTRO E SALUTI
RELATORE
INFO GENERALI
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI
ALMA SICUREZZA SRL
INFORMAZIONI SULL'EVENTO
Saluti e Intro: Saluti Istituzionali
Relatore: Comandante Domenico Giannetta
Dove: Sala d'Annunzio presso AURUM
Indirizzo: Largo Gardone Riviera, 65126 Pescara (PE)
Quando: giovedì 29 ottobre 2026
Orario: dalle ore 8.30 alle ore 13.00
SCARICA PDF PROGRAMMA
SOLD OUT
RELATORE
DOMENICO GIANNETTA
Dirigente Comandante Polizia Locale di Sulmona, docente universitario a contratto, formatore presso le Scuole Regionali di Polizia Locale di Campania, Abruzzo, Marche e Puglia, con esperienza nella formazione istituzionale e nella sicurezza urbana.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
4




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
TROVIAMO
LE MIGLIORI SOLUZIONI
POLIZIA LOCALE
Nome e Cognome Relatore
Qualifica Professionale
ALMA PL
5



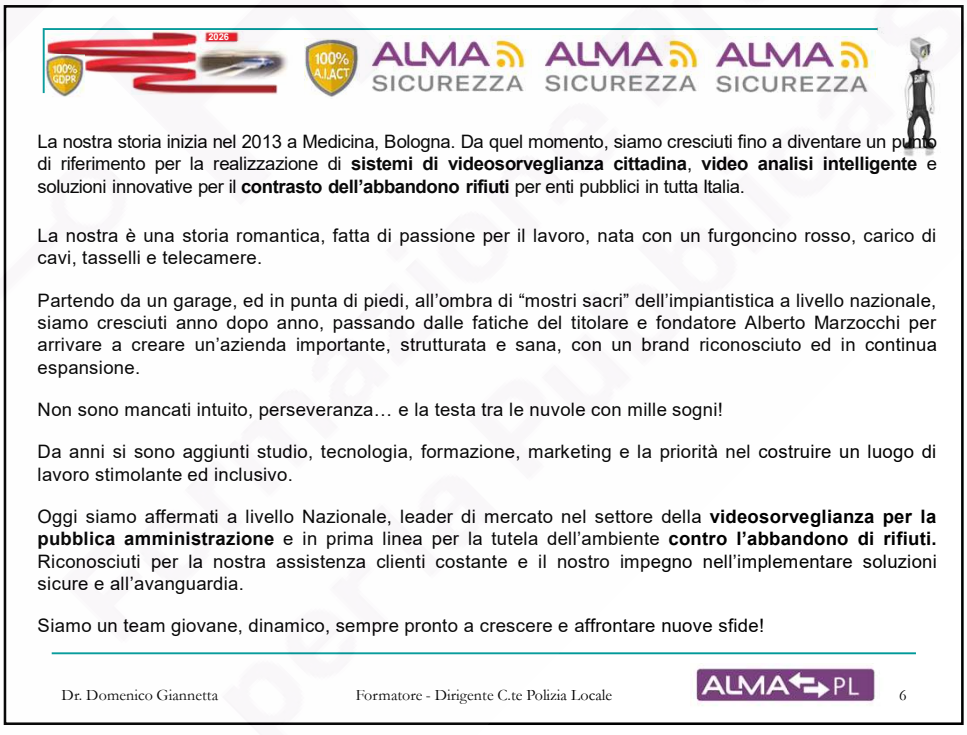
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
La nostra storia inizia nel 2013 a Medicina, Bologna. Da quel momento, siamo cresciuti fino a diventare un punto di riferimento per la realizzazione di **sistemi di videosorveglianza cittadina**, **video analisi intelligente** e soluzioni innovative per il **contrasto dell'abbandono rifiuti** per enti pubblici in tutta Italia.
La nostra è una storia romantica, fatta di passione per il lavoro, nata con un furgoncino rosso, carico di cavi, tasselli e telecamere.
Partendo da un garage, ed in punta di piedi, all'ombra di "mostri sacri" dell'impiantistica a livello nazionale, siamo cresciuti anno dopo anno, passando dalle fatiche del titolare e fondatore Alberto Marzocchi per arrivare a creare un'azienda importante, strutturata e sana, con un brand riconosciuto ed in continua espansione.
Non sono mancati intuito, perseveranza… e la testa tra le nuvole con mille sogni!
Da anni si sono aggiunti studio, tecnologia, formazione, marketing e la priorità nel costruire un luogo di lavoro stimolante ed inclusivo.
Oggi siamo affermati a livello Nazionale, leader di mercato nel settore della **videosorveglianza per la pubblica amministrazione** e in prima linea per la tutela dell'ambiente **contro l'abbandono di rifiuti.** Riconosciuti per la nostra assistenza clienti costante e il nostro impegno nell'implementare soluzioni sicure e all'avanguardia.
Siamo un team giovane, dinamico, sempre pronto a crescere e affrontare nuove sfide!
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
6




ALMA SICUREZZA
CORSO FORMATIVO GRATUITO CON RILASCIO DI ATTESTATO
L'ABBANDONO DEI RIFIUTI: ART. 192 D.LGS. 152/2006 E REGIME SANZIONATORIO
Divieto, obbligo di rimozione, illeciti amministrativi e penali, accertamento da parte della Polizia Locale dopo il D.L. 116/2025 convertito nella L. 147/2025
GIOVEDÌ | 29 | OTTOBRE 2026
Pescara (PE)
Sala d'Annunzio presso AURUM
Largo Gardone Riviera, 65126 Pescara (PE)
Ore 9.00 | Inizio lavori
ISCRIVITI ORA
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI
NUOVA MULTIVIDEO TRAPPOLA
VIDEO ANALISI Easy
Per trasformare un impianto passivo in uno strumento investigativo intelligente,
VIDEO CITY
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
7




La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
ha modificato sostanzialmente il riparto delle funzioni legislative, regolamentari e amministrative tra Stato e regioni
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
8







Art. 117 – Carta Costituzionale

1. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza, sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e **profilassi internazionale**;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.



3. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; **tutela della salute;** alimentazione; ordinamento sportivo; **protezione civile**; **governo del territorio**; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; *[armonizzazione dei bilanci pubblici e]* coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; **valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;** casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 11



Art. 117 Carta Costituzionale

4. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 12



Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, **sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.**

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 13



La Tutela dell'Ambiente è un concetto la cui importanza, quando la Costituzione fu scritta, sfuggì ai nostri Padri costituenti, infatti in essa non vi è un espresso riferimento al diritto all'ambiente, si possono però individuare, nella costituzione tre articoli che creano un collegamento con il concetto di ambiente.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 14



- **Art. 2**. La Repubblica riconosce e garantisce **i diritti inviolabili dell'uomo**, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
- **Art. 9.** La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. **Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico** della Nazione.
- **Art. 32.** La Repubblica **tutela la salute** come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, …

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 15



La legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022 ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione, ha riconosciuto un espresso rilievo alla tutela dell'ambiente, sia nella **parte dedicata ai Principi fondamentali**, sia tra le **previsioni della cosiddetta Costituzione economica**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 16




ALMA SICUREZZA
Costituzione italiana - Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni
La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali
(in evidenza la parte aggiunta dall'emendamento approvato in data 19.05.2021 in Commissione Senato)
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
17




ALMA SICUREZZA
Costituzione Italiana – Articolo 41
1. L'iniziativa economica privata è libera.
2. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno **alla salute, all'ambiente**, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali **e ambientali.**
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
18



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Riferimenti Normativi

Decreto legislativo

3 Aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale





Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 19



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

PARTE PRIMA - Disposizioni comuni e principi generali (Artt. 1-3 sexies)
PARTE SECONDA - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) (Artt. 4-52)
PARTE TERZA - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche (Artt. 53-176)
PARTE QUARTA - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (Artt. 177-266)
PARTE QUINTA - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (Artt. 267-298)
PARTE QUINTA BIS - Disposizioni per particolari istallazioni (Art. 298 bis)
PARTE SESTA - Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente (Artt. 298 bis-318)
PARTE SESTA BIS - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale (Artt. 318 bis-318 octies)
ALLEGATI

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 20



Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, entrato in vigore il 29 aprile 2006, è stato oggetto di numerosi interventi normativi che ne hanno modificato e integrato le disposizioni. Nel periodo 2017–2026, tali interventi hanno interessato diversi ambiti della disciplina ambientale e sono riconducibili sia al recepimento della normativa europea sia a riforme e misure nazionali.
Il numero complessivo dei provvedimenti che hanno inciso sul decreto deve essere determinato attraverso un censimento sistematico delle fonti normative, secondo criteri di conteggio espliciti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 21





Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 22



2002–2004 | Rottami ferrosi – caso Terni

- **2002:** il D.L. n. 138/2002, convertito nella legge n. 178/2002, ha introdotto una definizione di rifiuto che poteva escludere residui destinati al riutilizzo.
- **11 novembre 2004:** la Corte di giustizia UE, causa C-457/02 (*Niselli*), ha chiarito l'incompatibilità di tale esclusione generalizzata con la normativa europea.

Precisazione: la sentenza *Niselli* non ha inflitto una sanzione pecuniaria all'Italia.

Residui ferrosi delle acciaierie di Terni

- Il problema: distinguere i rottami metallici recuperabili dai rifiuti soggetti alla normativa ambientale.
- La giurisprudenza europea (*sentenza Niselli*, Corte di giustizia UE, causa C-457/02, 2004) ha chiarito che la possibilità di recuperare un materiale non basta, da sola, a escluderne la qualifica di rifiuto.

Riferimento normativo: artt. 183, 184, 184-bis e 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 23







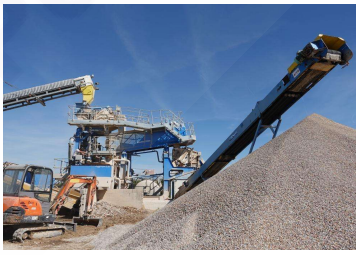

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 24



2001–2002 | Terre e rocce da scavo

- Le leggi n. 93/2001 e n. 443/2001 hanno escluso dalla disciplina dei rifiuti determinate terre e rocce destinate al riutilizzo.

18 dicembre 2007: la Corte di giustizia UE, causa C-194/05, ha condannato l'Italia per violazione della direttiva europea sui rifiuti.

Macerie da demolizione

- Il problema: stabilire quando i rifiuti inerti possono essere recuperati e trasformati in **aggregati utilizzabili**.
- Il D.M. 152/2022 ha disciplinato la cessazione della qualifica di rifiuto per determinati inerti; è stato sostituito dal D.M. 127/2024, in vigore dal 26 settembre 2024.

Obiettivo: promuovere il recupero dei materiali nel rispetto dei requisiti ambientali e tecnici.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 25



Costo Economico o Valore Economico



Bene qualificato come rifiuto
comportare costi di raccolta, trasporto, trattamento, recupero o smaltimento

Bene utilizzabile come prodotto o materia prima
ha un valore commerciale, perché può essere venduto, riutilizzato o impiegato in un processo produttivo

Materiale recuperabile
può passare da rifiuto a prodotto soltanto se ricorrono le condizioni previste dalla normativa applicabile, ad esempio quelle sulla cessazione della qualifica di rifiuto (*End of Waste*, art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006)

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 26




ALMA SICUREZZA
LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 9/10/2023, N. 137, RECANTE LA CONVERSIONE DEL D.L. 10/08/2023, N. 105
HELP!
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
27




ALMA SICUREZZA
Il decreto-legge n. 105 del 2023, recante "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione", è stato convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 137.
Con la nuova legge 137/2023, entrata in vigore il 10 ottobre 2023, vengono introdotte alcune **novità in materia ambientale, segno della sempre maggiore sensibilità del legislatore verso questo importante settore.**
Nello specifico, gli articoli che interessano la disciplina ambientale sono rispettivamente il 6, 6-bis e 6-ter.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
28



Art. 6, legge 137/2023 (Modifiche all'articolo 423-bis del codice penale)

L'art. 6, modificato in sede referente, introduce una serie di modifiche al reato di incendio boschivo, previsto dall'art. 423-bis [1] c.p..

In particolare, l'art. 423-bis c.p. viene modificato:

- estendendo la fattispecie al fine di punire anche chi cagiona un incendio su zone di interfaccia urbano-rurali;
- innalzando la pena edittale minima per l'ipotesi di incendio doloso, prevista dal primo comma, da quattro anni a sei anni di reclusione;
- innalzando la pena edittale minima per l'ipotesi di incendio colposo, prevista dal secondo comma, da uno a due anni di reclusione;
- inserendo un nuovo comma all'art. 423-bis c.p., al fine di introdurre un'ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale dell'ipotesi dolosa, con un aumento di pena da un terzo alla metà, per avere commesso il fatto «con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi o al fine di trarne profitto per sé o per altri».

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 29



Inoltre, il comma 1-bis, inserito a seguito dell'esame in sede referente, modificando l'art. 423-ter c.p., **ha aggiunto, quale pena accessoria, anche l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione – salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio – per la durata di cinque anni.**

Conseguentemente, il comma 1-ter, ugualmente aggiunto in sede referente, elimina il riferimento al reato di incendio boschivo dall'elenco dei reati (di cui all'art. 32-quater) per cui è prevista, in via generale, la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la PA.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 30



CODICE PENALE - TITOLO VI - DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA
CAPO I - DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA

Art. 423-bis. Incendio boschivo (1) (4) (2)

Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagioni un incendio su boschi, selve , foreste o zone di interfaccia urbano-rurale ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da sei a dieci anni (5).

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da due a cinque anni (8).

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento (6).

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi (9).

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi (3).

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti (7).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 4 agosto 2000, n. 220 (Gazz. Uff. 7 agosto 2000, n. 183), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 6 ottobre 2000, n. 275 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2000, n. 235). Successivamente l'art. 11, L. 21 novembre 2000, n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, ha nuovamente disposto l'inserimento nel codice penale dell'art. 423-bis con la medesima formulazione di quello precedentemente aggiunto dal D.L. n. 220 del 2000.
(2) A coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo I del Libro I del Codice delle leggi antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi di quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011.
(3) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2021, n. 155, a decorrere dal 9 novembre 2021.
(4) Nel presente articolo l'art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 8 settembre 2021, n. 120, aveva aggiunto un comma, dopo il quarto, a decorrere dal 10 settembre 2021, che così disponeva «Quando il delitto di cui al primo comma è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incedi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni.». Successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 8 novembre 2021, n. 155).
(5) Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a-bis), D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2021, n. 155, a decorrere dal 9 novembre 2021. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, a decorrere dal 10 ottobre 2023.
(6) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a-ter), D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2021, n. 155, a decorrere dal 9 novembre 2021.
(7) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2021, n. 155, a decorrere dal 10 settembre 2021.
(8) Comma così modificato, a decorrere dall'11 agosto 2023, dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.
(9) Comma inserito, a decorrere dall'11 agosto 2023 dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 31



Articolo 6-bis legge137/2023 (Modifica all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

L'art. 6-bis, inserito in sede referente, modifica l'articolo 30 della legge n. 157 del 1992, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", inserendovi al comma 1 la lettera c-bis), al fine di **punire la condotta di chi abbatte, cattura o detiene orsi bruni marsicani.**

Trattasi di reato di natura contravvenzionale, che prevede quale sanzione penale quella dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e, congiuntamente, quella dell'ammenda da 4.000 a 10.000 euro.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 32



Legge 11/02/1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Art. 30 Sanzioni penali (68) - In vigore dal 10 ottobre 2023
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 (da euro 929 a euro 2.582) per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18;
b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 (da euro 774 a euro 2.065) per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2;
c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 (da euro 1.032 a euro 6.197) per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
c-bis) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus); (65)
d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 (da euro 464 a euro 1.549) per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 (da euro 774 a euro 2.065) per chi esercita l'uccellagione;
f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 (euro 516) per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 (euro 3.098) per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 (euro 1.549) per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami; (66)
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 (euro 2.065) per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 (da euro 516 a euro 2.065) per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gliarticoli 624,625 e626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi. (67)
4. Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.
(65) Lettera inserita dall'art. 6-bis, comma 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.
(66) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.
(67) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 32 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione.
(68) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 33



Il sacchetto di rifiuti lasciato in violazione all'art. 192, comma 1, del d.lgs. 152/2006



- Sanzione Amministrativa – Art. 255 se abbandonato dal soggetto persona fisica
- Sanzione Penale – Art. 256 se abbandonato dal soggetto persona giuridica
- Ordinanza di Rimozione – Art. 255 Sanzione Penale

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 34



Articolo 6-ter legge 137/2023 (Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 08/06/2001, n. 231)

L'art. 6-ter, anch'esso introdotto in sede referente, apporta modifiche – per quello che qui interessa – sia al d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente), **al fine di trasformare in reato contravvenzionale l'illecito amministrativo di abbandono di rifiuti di cui all'art. 255 del d.lgs. 152/2006**; **sia al codice penale, per inasprire il trattamento sanzionatorio in materia di delitti contro l'ambiente.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 35



Sulle modifiche al d.lgs. 152/2006
Il comma 1 dell'articolo 6-ter ha modificato l'articolo 255 del d.lgs. 152/2006, rubricato "Abbandono di rifiuti", prevedendone la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale, punito ora con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

Pertanto, a seguito dell'intervento normativo si passa dalla sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro alla previsione della pena dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

La disposizione in esame mantiene inalterata la fattispecie già prevista dall'art. 255.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 36



La modifica sostanziale e procedurale sulla nuova disciplina sanzionatoria penale in materia di abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti, introdotta dall'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge n. 105/2023, che **eleva a reato condotte di privati cittadini nulla di più che incivili, andrà di sicuro ad ingolfare ulteriormente le udienze penali.**

Eventualità che potrà essere in parte scongiurata solo se le polizie giudiziarie, responsabilmente e legittimamente, applicheranno le procedure estintive di cui agli articoli 318-bis e successivi, del D.Lgs. n. 152/2006.

Non è scontato, tuttavia, che la sopra citata procedura estintiva possa anche in questo caso sortire l'effetto sperato, atteso l'obbligo per il trasgressore di pagare, ai sensi dell'articolo 318-quater, una somma non irrisoria, pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita dall'articolo 255, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006:

- € 2.500,00 nel caso di rifiuti non pericolosi;
- € 5.000,00 nel caso di rifiuti pericolosi.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 37



Sulle modifiche al codice penale

Il comma 3 dell'articolo 6-ter, poi, introduce modifiche al codice penale.

La lett. a) del comma 3 è intervenuto sull'art. 240-bis, primo comma, c.p. (Confisca in casi particolari), al fine di ampliare la lista dei reati per i quali consentire tale confisca.

Art. 240-bis. Confisca in casi particolari (1).
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter, 517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, **nonché dagli articoli 452-bis, 452-ter,** 452-quater, **452-sexies,** 452-octies, primo comma, **452-quaterdecies,** 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 640, secondo comma, numero 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi (2).
Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.
(1) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, a decorrere dal 6 aprile 2018.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15/12/2021, dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 25/02/2022, n. 13, a decorrere dal 26 febbraio 2022, dall'art. 1, comma 1, lett. a), L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23/03/2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022, e dall'art. 28-bis, comma 1, lett. a), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, a decorrere dal 29/03/2022. A norma dell'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 25/2022, che ha abrogato il suddetto D.L. n. 13/2022, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso D.L. n. 13/2022. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 6-ter, comma 3, lett. a), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, a decorrere dal 10/10/2023.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 38



Nello specifico, l'estensione di interesse è stata operata per le seguenti fattispecie penali:

- l'inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- la morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.;
- il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 39



La lett. b) del comma 3 ha modificato il comma 2 del reato di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p., in particolare:

- prevedendo la circostanza aggravante a effetto speciale con aumento della pena da un terzo alla metà per il caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette;
- aggiungendo una ulteriore circostanza aggravante a effetto speciale, con aumento della pena da un terzo a due terzi per il caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 40



La lett. c) del comma 3, infine, **ha interessato il reato di disastro ambientale di cui all'art. 452-quater c.p.,** al fine di trasformare in circostanza aggravante a effetto speciale, con aumento della pena da un terzo alla metà, l'aver prodotto il disastro in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 41



Art. 452-bis. Inquinamento ambientale (2) (3)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi (4).

(1) Il titolo VI-bis, comprendente gli artt. da 452-bis a 452-terdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa L. n. 68/2015.

(2) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa L. n. 68/2015.

(3) La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 32-quater c.p.).
Vedi, anche, l'art. 25-undecies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(4) Comma così sostituito dall'art. 6-ter, comma 3, lett. b), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, a decorrere dal 10 ottobre 2023.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 42



Art. 452-ter - Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (1)

Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.
Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. 68/2015.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 43



Art. 452-sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. 68/2015.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 44



Art. 452-quaterdecies - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (1).

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

(1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 45





Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 46



La legge 22/01/2024 n. 22
ha **introdotto nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale,** composto da 17 nuovi articoli, con i quali sono puniti, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, **il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio e l'autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali.**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 47



In particolare, **l'articolo 518-duodecies c.p. disciplina il reato di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.**
Il **primo comma** dell'articolo punisce, con la **reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui.**
La condotta è a forma libera e la sua descrizione riprende la formulazione dell'art. 635 (che punisce il reato di danneggiamento), con l'aggiunta del riferimento alla non fruibilità del bene. **L'oggetto materiale del reato comprende l'intero patrimonio culturale, comprensivo dei beni culturali e di quelli paesaggistici.**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 48



Esso riguarda, inoltre, non solo i beni "altrui", ovvero di proprietà di terzi, ma anche i beni "propri" dell'autore del reato.

Il secondo comma dell'articolo 518-duodecies c.p. **introduce una fattispecie autonoma e meno grave di danneggiamento, applicabile infatti fuori dei casi previsti al primo comma** (stante la espressa clausola di riserva) e punita meno severamente (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 1.500 a euro 10.000).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 49



La condotta è integrata dal deturpamento o imbrattamento di tali beni, ovvero dalla destinazione dei beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità. Tali condotte, a ben vedere, anticipano la tutela penale a un momento antecedente alla vera e propria lesione dell'integrità del bene, **configurando un reato di pericolo. L'ultimo comma** dell'art. 518-duodecies subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al ripristino dello stato dei luoghi o alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo non determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Trattasi di previsione che subordina la concessione del beneficio all'imposizione di specifici obblighi ripristinatori, secondo una scelta legislativa già adottata per altre fattispecie di reato e, in particolare, per il danneggiamento aggravato (ultimo comma dell'articolo 635 c.p..) e il deturpamento e imbrattamento aggravato (ultimo comma dell'articolo 639 c.p.).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 50



Ai sensi dell'articolo 635 c.p., primo comma, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui. Il fatto costitutivo del danneggiamento deve essere accompagnato dalla violenza alla persona o dalla minaccia.

Il secondo comma dell'articolo 635 c.p. punisce con la medesima pena coloro che distruggono, disperdono, deteriorano o rendono, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

- ✓ edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625 (si tratta di cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza);
- ✓ opere destinate all'irrigazione;
- ✓ piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
- ✓ attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Il terzo comma prevede un'ipotesi aggravata della fattispecie che ricorre quando il danneggiamento è commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico. In tali casi è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 51



Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità) ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 52



L'art. 639 c.p. infine punisce il deturpamento o l'imbrattamento di cose mobili con la multa fino a € 103. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 300 a € 1.000. L'interesse protetto dall'art. 639 c.p. - residuale e di chiusura rispetto al danneggiamento comune per espressa dichiarazione del legislatore, che ha inserito la clausola di sussidiarietà «fuori dai casi preveduti dall'art. 635» - è l'inviolabilità dei beni mobili o immobili estesa al fatto estetico e rilevante anche sotto il profilo patrimoniale. La condotta lesiva consiste nel deturpare, cioè nel rendere la cosa brutta, disarmonica, deforme, ovvero nell'imbrattare, cioè nell'insudiciarla, insozzarla, sporcarla. La condotta deve limitarsi quindi a una semplice alterazione rispettivamente dell'estetica e della nettezza della cosa, facilmente e completamente eliminabile, senza quindi pregiudicare per un tempo giuridicamente apprezzabile utilizzabilità o il pregio della stessa. Qualora il deturpamento o l'imbrattamento incidano sulla funzionalità della cosa, risulterà invece integrata la fattispecie di danneggiamento. La giurisprudenza, ribadita la natura sussidiaria della fattispecie in esame rispetto a quella di danneggiamento, condivide l'assunto secondo il quale non è configurabile il delitto di danneggiamento, ma il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui nell'ipotesi in cui il bene sia stato insudiciato, sporcato o insozzato sotto l'aspetto dell'estetica o della nettezza, senza che lo stesso nulla abbia perduto della sua integrità o funzionalità, tanto che un semplice intervento superficiale sia idoneo a ripristinarlo nel suo aspetto e nel suo valore anche quando la ripulitura abbia richiesto una ritinteggiatura completa e per quanto costoso sia risultato l'intervento di restauro (Si veda per tutte Cass. pen. Sez. V Sentenza n. 38574 del 2014).

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 53



La legge 22/01/2024 n. 22 si compone di quattro articoli.

Nel dettaglio i commi 1 e 2 dell'articolo 1 puniscono rispettivamente:

- **con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui;**
- **con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 40.000 chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico.**

Sono fatte salve le sanzioni penali applicabili a fronte di tali condotte criminose.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 54



LEGGE 22 gennaio 2024, n. 6. — Art. 1

IPOTESI DI INFRAZIONE	SANZIONI PREVISTE	PAGAMENTO ENTRO 30 GIORNI	SANZIONI PENALI
ART. 1 - Comma 1	Sanzione amm.va da € 20.000,00 a € 60.000,00	€ 20.000,00	Ferme le sanzioni penali

Contestazione

distruggeva, disperdeva, deteriorava o rendeva in tutto o in parte inservibili o, ove previsto non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui

IPOTESI DI INFRAZIONE	SANZIONI PREVISTE	PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI	SANZIONI PENALI
ART. 1 - Comma 2	Sanzione amm.va da € 10.000,00 a € 40.000,00	€ 13.333,00	Ferme le sanzioni penali

Contestazione

deturpava o imbrattava beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destinava i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 55



Il comma 3 prevede che **l'organo competente a ricevere il rapporto con il quale viene accertata la violazione e irrogare le introducendo sanzioni amministrative è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione.**

La disposizione inoltre precisa che **il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni debba essere notificato al trasgressore entro 120 giorni dal giorno in cui il fatto è commesso.**

Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà (comma 5). **Ai sensi del comma 6 per tutto quanto non espressamente indicato è applicabile la legge 24/11/1981, n. 689.**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 56



In base alla legge n. 689 del 1981, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria avviene secondo il seguente procedimento:

- ✓accertamento, contestazione-notifica al trasgressore;
- ✓pagamento in misura ridotta o inoltro di memoria difensiva all'autorità amministrativa: archiviazione o
- ✓emanazione di ordinanza ingiunzione di pagamento da parte dell'autorità amministrativa;
- ✓eventuale opposizione all'ordinanza ingiunzione davanti all'autorità giudiziaria (giudice di pace o tribunale);
- ✓accoglimento dell'opposizione, anche parziale, o rigetto (sentenza ricorribile per cassazione);
- ✓eventuale esecuzione forzata per la riscossione delle somme.

Dal punto di vista procedimentale, occorre innanzitutto che essa sia accertata dagli organi di controllo competenti o dalla polizia giudiziaria (art. 13).
La violazione deve essere immediatamente contestata o comunque notificata al trasgressore entro 90 giorni (art. 14), entro i successivi 60 giorni l'autore può conciliare pagando una somma ridotta pari alla terza parte del massimo previsto o pari al doppio del minimo (cd. oblazione o pagamento in misura ridotta, art. 16). In caso contrario, egli può, entro 30 giorni, presentare scritti difensivi all'autorità competente; quest'ultima, dopo aver esaminato i documenti e le eventuali memorie presentate, se ritiene sussistere la violazione contestata determina l'ammontare della sanzione con ordinanza motivata e ne ingiunge il pagamento (cd. ordinanza-ingiunzione, art. 18).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 57



Entro 30 giorni dalla sua notificazione l'interessato può presentare opposizione all'ordinanza ingiunzione (che, salvo eccezioni, non sospende il pagamento), inoltrando ricorso all'autorità giudiziaria competente (artt. 22, 22-bis). In base all'art. 6 del decreto-legislativo 150/2011, l'autorità giudiziaria competente sulla citata opposizione è il giudice di pace a meno che, per il valore della controversia (sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro) o per la materia trattata (tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro; previdenza e assistenza obbligatoria; tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; igiene degli alimenti e delle bevande; materia valutaria; antiriciclaggio), non sussista la competenza del tribunale. L'esecuzione dell'ingiunzione non viene sospesa e il giudizio che con esso si instaura si può concludere o con un'ordinanza di convalida del provvedimento o con sentenza di annullamento o modifica del provvedimento. Il giudice ha piena facoltà sull'atto, potendo o annullarlo o modificarlo, sia per vizi di legittimità che di merito. In caso di condizioni economiche disagiate del trasgressore, l'autorità che ha applicato la sanzione può concedere la rateazione del pagamento (art. 26) Decorso il termine fissato dall'ordinanza ingiunzione, in assenza del pagamento, l'autorità che ha emesso il provvedimento procede alla riscossione delle somme dovute con esecuzione forzata in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (art. 27). Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di 5 anni dal giorno della commessa violazione (art. 28).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 58



I proventi di tali sanzioni amministrative pecuniarie sono versati – secondo quanto precisato dal comma 4 - ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni. L'individuazione delle modalità di destinazione e di gestione dei proventi delle sanzioni amministrative è rimessa ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi di concerto con il Ministro della cultura.

Il comma 7 specifica che nel caso in cui per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria ovvero una sanzione penale:

- ✓ l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;
- ✓ l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.



Il comma 8 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 2 modifica l'art. 518-duodecies c.p. al fine di circoscrivere la fattispecie (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici), nella parte in cui punisce la condotta di chi rende il bene non fruibile, all'ipotesi in cui la fruibilità sia prevista (analogamente a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della proposta in commento).

L'articolo 3 modifica il terzo comma dell'articolo 635 del codice penale, prevedendo per la fattispecie prevista dal medesimo comma (danneggiamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico) anche con la pena pecuniaria della multa fino a 10 mila euro, in aggiunta alla già prevista pena della reclusione da uno a cinque anni.

L'articolo 4 infine modifica l'articolo 639 del codice penale:

- ✓ elevando "fino a euro 309" la multa comminabile ai sensi del primo comma;
- ✓ introducendo una fattispecie aggravata (sanzionata con pene raddoppiate) a carico di chi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ✓ prevedendo specifiche sanzioni – reclusione da 1 a 6 mesi o multa da 300 a 1.000 euro – per coloro che deturpano o imbrattano teche, custodie e altre strutture adibite alla esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.




ALMA SICUREZZA
Definizione di rifiuto
Classificazione dei rifiuti
Codice CER
Abbandono – Deposito incontrollato e
Discarica
HELP!
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
61




ALMA SICUREZZA
Economia circolare
è un termine che definisce un sistema economico pensato per potersi rigenerare da solo garantendo dunque anche la sua ecosostenibilità. Secondo la definizione che ne dà la Ellen MacArthur Foundation, in un'economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
62



L'economia circolare è un modello di produzione e consumo attento alla riduzione degli sprechi delle risorse naturali e consistente in condivisione, riutilizzo, riparazione e riciclo di materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile.

Una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto, laddove possibile, vengono reintrodotti nel ciclo economico e possono essere continuamente riutilizzati all'interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 63



I principi dell'economia circolare contrastano con il tradizionale modello economico lineare, fondato su uno schema opposto: **estrarre, produrre, utilizzare e gettare.**

Tale modello, sensibile a mere ragioni di gettito e di prelievo, dipende dalla disponibilità di grandi quantità di materiali ed energia facilmente reperibili e a basso prezzo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 64



L'incentivazione dell'economia circolare si fonda su due capisaldi:

- **la riduzione della quantità di rifiuti da gestire**, raggiungibile sia attraverso misure di prevenzione da applicare non solo durante il processo produttivo, ma già in sede di progettazione dei beni, sia selezionando con attenzione quegli scarti di lavorazione che possono essere qualificati come sottoprodotti e dunque idonei alla commercializzazione;
- **la diffusione, tramite il riciclaggio e le operazioni di recupero, dei procedimenti e dei trattamenti volti alla cessazione della qualifica di rifiuto.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 65



1.1
LA NORMATIVA EUROPEA

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 66



I PRINCIPI

PRIMA della produzione

PRECAUZIONE - evitare di produrre rifiuti che possano causare un danno irreversibile sia alla salute dei cittadini che all'ambiente.

PREVENZIONE - i soggetti implicati nella gestione integrata devono produrre il rifiuto in modo da limitarne la quantità e la pericolosità.

RIDUZIONE in volume dei rifiuti al fine di agevolarne le attività di gestione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 67



I PRINCIPI

DOPO la produzione

Massima recuperabilità:
deve essere recuperata, ovvero reintrodotta nei cicli economici di produzione e di consumo, la massima quota di rifiuto prodotto.

Minima pericolosità:
la pericolosità del rifiuto deve essere ridotta al minimo. I rifiuti non devono essere pericolosi al termine della gestione integrata.

Prossimità:
il rifiuto deve essere recuperato, al limite smaltito vicino al luogo in cui è stato prodotto.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 68



La Direttiva Quadro el Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98 CE

- **Non si parla più solo di rifiuto a valle ma si guarda il prodotto.**
- Spazio quindi al concetto di **ECO-DESIGN.**
- Il principio "**CHI INQUINA PAGA**" è il principio guida della politica europea sui rifiuti.
- Concetto della "**SOCIETA' DEL RICICLO**": i prodotti nascono già per essere riciclati / recuperati al massimo livello.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 69



ART. 179 - Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti - In vigore dal 26 settembre 2020

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 70



ART. 182 - Smaltimento dei rifiuti

1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'art. 181 (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti). A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 71



Definizione

Art. 183, comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 152/2006

a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 72




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
73




SI
SI
Rientrano nella definizione di rifiuto ?
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
74



ART. 214-bis (Sgombero della neve)

1. Le attività di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini della lettera a) del comma 1 dell'articolo 183.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 75





Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 76



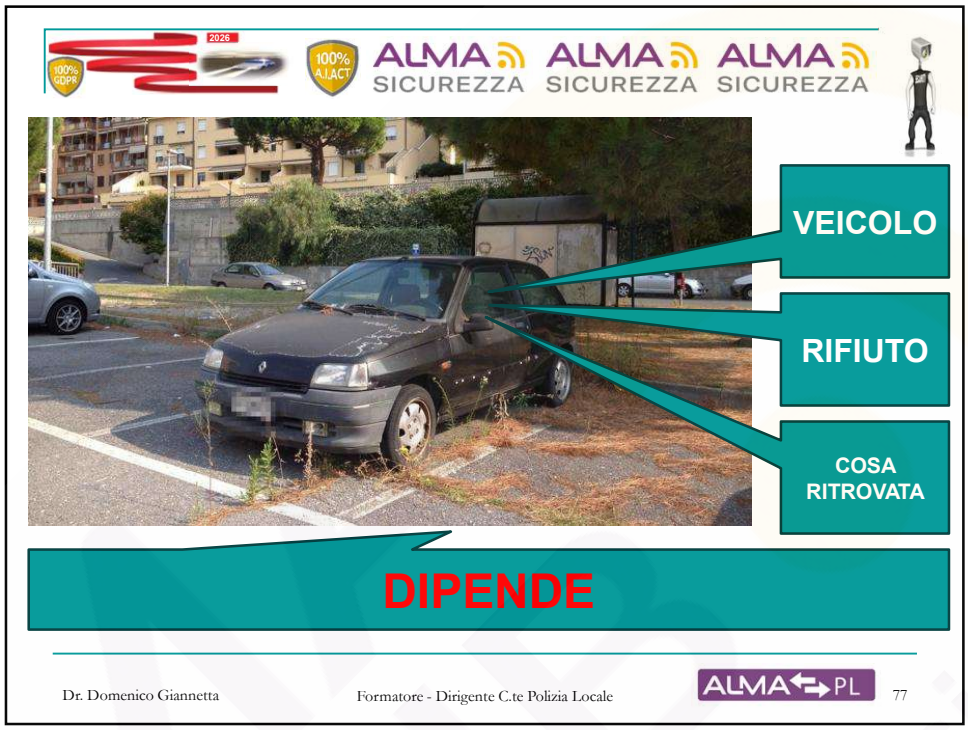
ALMA SICUREZZA
VEICOLO
RIFIUTO
COSA RITROVATA
DIPENDE
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
77




ALMA SICUREZZA
D.Lgs. 152/2006 – Le definizioni
SICUREZZA
SVILUPPO
SE



ART. 183 - Definizioni
In vigore dal 26 settembre 2020

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

b-bis) «rifiuto non pericoloso»: rifiuto non contemplato dalla lettera b);

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 79



b-ter) «rifiuti urbani»:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 80



E’ stata eliminata la possibilità per il Comune di assimilazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 184, comma 2 lett. b) «i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g)» «l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'*articolo 195*, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'*articolo 184*, comma 2, lettere c) e d)»

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 81



2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 82



Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'*articolo 2135 del codice civile*.

Frazione	*Descrizione*	*EER*
RIFIUTI ORGANICI	*Rifiuti biodegradabili di cucine e mense*	*200108*
	Rifiuti biodegradabili	*200201*
	Rifiuti dei mercati	*200302*
CARTA E CARTONE	*Imballaggi in carta e cartone*	*150101*
	Carta e cartone	*200101*
PLASTICA	*Imballaggi in plastica*	*150102*
	Plastica	*200139*
LEGNO	*Imballaggi in legno*	*150103*
	*Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137**	*200138*
METALLO	*Imballaggi metallici*	*150104*
	Metallo	*200140*
IMBALLAGGI COMPOSITI	*Imballaggi materiali compositi*	*150105*
MULTIMATERIALE	*Imballaggi in materiali misti*	*150106*
VETRO	*Imballaggi in vetro*	*150107*
	Vetro	*200102*
TESSILE	*Imballaggi in materia tessile*	*150109*
	Abbigliamento	*200110*
	Prodotti tessili	*200111*
TONER	*Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317**	*080318*
INGOMBRANTI	*Rifiuti ingombranti*	*200307*
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	*Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	*200128*
DETERGENTI	*Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129**	*200130*
ALTRI RIFIUTI	*Altri rifiuti non biodegradabili*	*200203*
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	*Rifiuti urbani indifferenziati*	*200301*

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 83



Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 84



14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'*articolo 2135 del codice civile*.
Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 85



3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 86



5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 87



b-quater) «rifiuti da costruzione e demolizione» i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 88



d) «rifiuti organici»: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;





d-bis) «rifiuti alimentari»: tutti gli alimenti di cui all'*articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio* che sono diventati rifiuti;

Art. - 2 Definizione di «alimento»

Ai fini del presente regolamento si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/ CEE e 98/83/CE. Non sono compresi: a) i mangimi; 2002R0178 — IT — 28.04.2006 — 002.001 — 10 (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/2001 della Commissione (GU L 205 del 31.7.2001, pag. 16). ▼B b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; c) i vegetali prima della raccolta; d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE (1) e 92/73/CEE (2); e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio (3); f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio (4); g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971; h) residui e contaminanti.



e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 91

f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 92

g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
g-bis) «regime di responsabilità estesa del produttore»: le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;
h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 93



m) «prevenzione»: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 94



n) «gestione dei rifiuti»: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;



Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale



o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 96



q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 97



t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

t-bis) «recupero di materia»: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;

u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 98



u-bis) «riempimento»: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;
v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 99



z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 - Parte Quarta - Allegato B - Operazioni di smaltimento
D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).
D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).
D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).
D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).
D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D10 Incenerimento a terra.
D11 Incenerimento in mare. (1753)
D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera).
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12. (1754)
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.
D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 100



aa) «stoccaggio»: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) «deposito temporaneo prima della raccolta»: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'art. 185-bis;

cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'*articolo 184-ter*, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;



dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) «compost»: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;

ff) «digestato da rifiuti»: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;



gg) **«emissioni»:** le emissioni in atmosfera di cui all'*articolo 268*, comma 1, lettera b);
hh) **«scarichi idrici»:** le immissioni di acque reflue di cui all'*articolo 74*, comma 1, lettera ff);
ii) **«inquinamento atmosferico»:** ogni modifica atmosferica di cui all'*articolo 268*, comma 1, lettera a);
ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; (730)
nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori tecniche disponibili quali definite all'*articolo 5*, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 103



gg) **«emissioni»:** le emissioni in atmosfera di cui all'*articolo 268*, comma 1, lettera b);
hh) **«scarichi idrici»:** le immissioni di acque reflue di cui all'*articolo 74*, comma 1, lettera ff);
ii) **«inquinamento atmosferico»:** ogni modifica atmosferica di cui all'*articolo 268*, comma 1, lettera a);
ll) **«gestione integrata dei rifiuti»:** il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

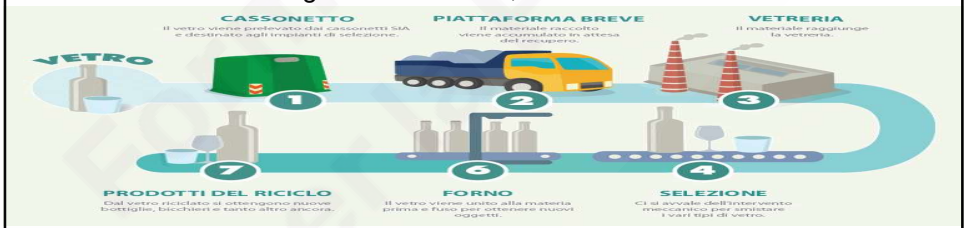

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 104



oo) «spazzamento delle strade»: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 105



pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 106



qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2;

qq-bis) «compostaggio di comunità»: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

qq-ter) «compostaggio»: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 107



CLASSIFICAZIONE – ART. 184

I rifiuti si suddividono in funzione

della loro origine		della loro pericolosità
Rifiuti Urbani	Eccetto i rifiuti domestici anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile	Rifiuti pericolosi
Rifiuti speciali		Rifiuti non pericolosi

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 108



Art. 184 - Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, **secondo l'origine**, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, **secondo le caratteristiche di pericolosità**, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 109



2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)

b-ter) «rifiuti urbani»:
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 110



3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lett. b-ter);

i) i veicoli fuori uso.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 111



ART. 184-bis (Sottoprodotto) - In vigore dal 26 settembre 2020

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturale dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

[2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 presente decreto.]

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 112



Un esempio di sottoprodotto sono **i liquami qualora si tratti di residui organici che vengono utilizzati come fertilizzanti** dei terreni nel contesto di una pratica legale di spargimento su terreni ben identificati e se lo stoccaggio è limitato alle esigenze di queste operazioni.

I residui di lavorazione di pietra e marmi

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 113





Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 114



In realtà, **dice la Cassazione**, **il richiamo all'art. 184-bis sui sottoprodotti** ***«è esclusivamente riferito ai materiali provenienti dalle sole attività di scavo, come emerge dal tenore letterale della disposizione e dal richiamo, prima della modifica ad opera del d.lgs. n. 205/2010, all'art. 186, che riguardava le terre e rocce da scavo»;*** **e non ai materiali da demolizione.**

Peraltro, aggiunge**, « la collocazione dei materiali derivanti da attività di demolizione nel novero dei sottoprodotti si porrebbe dunque in evidente contrasto con quanto stabilito dall'art. 184, che li qualifica espressamente come rifiuti ».**

Ma, soprattutto, ed è questo l'argomento nuovo e più rilevante, per escludere che si tratti di sottoprodotto occorre ricordare che essi devono **«trarre origine da un processo di produzione …».**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 115



E quindi, per dirla come la suprema Corte, **«la dizione dell'art. 184, comma 1, lett. a) lascia chiaramente intendere che il sottoprodotto deve «trarre origine», quindi provenire direttamente, da un «processo di produzione», dunque da un'attività chiaramente finalizzata alla realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali** (sebbene una simile descrizione non possa ritenersi esaustiva, in considerazione delle molteplici possibilità offerte dalla tecnologia)».

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 116



Di conseguenza, «la demolizione di un edificio, che può avvenire per motivi diversi, non è finalizzata alla produzione di alcunché, bensì all'eliminazione dell'edificio medesimo, né può assumere rilevanza, come già ritenuto da questa Corte, il fatto che la demolizione sia finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio, che non può essere considerato il prodotto finale della demolizione, in quanto tale attività non costituisce il prodromo di una costruzione, che può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni …».

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 117



La conclusione, a questo punto, è chiarissima ed obbligata:

I materiali da demolizione non possono mai essere considerati sottoprodotti, a prescindere dal loro reimpiego, anche se è certo. Sono sempre dei rifiuti e tali restano sino a che, eventualmente, saranno oggetto di un processo di recupero.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 118



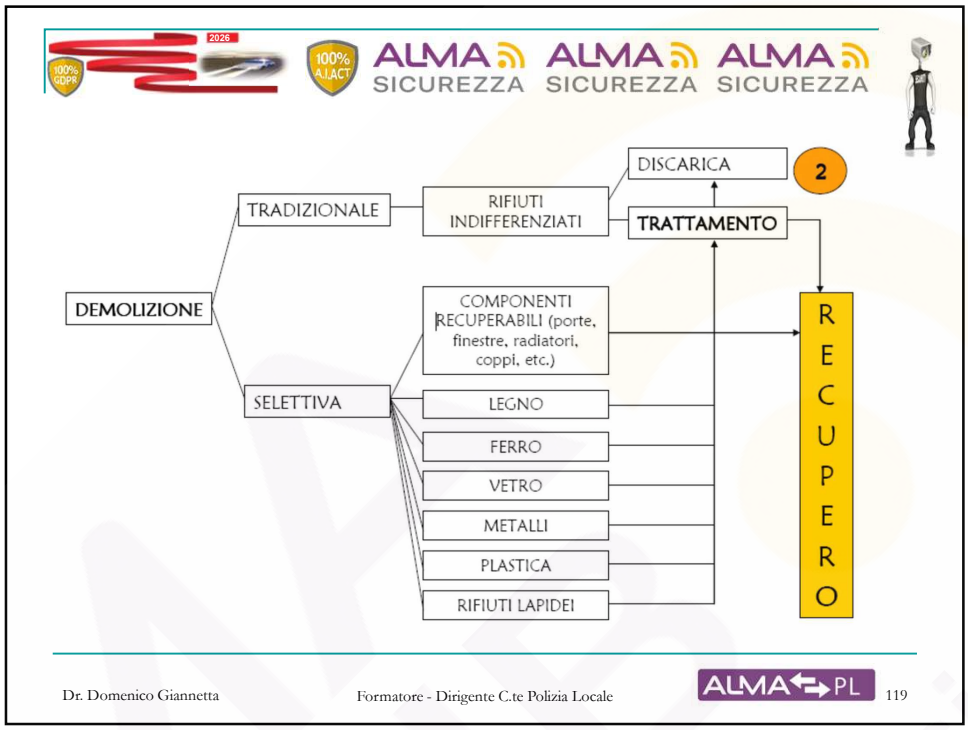
ALMA SICUREZZA
DEMOLIZIONE
TRADIZIONALE
SELETTIVA
RIFIUTI INDIFFERENZIATI
DISCARICA
2
TRATTAMENTO
COMPONENTI RECUPERABILI (porte, finestre, radiatori, coppi, etc.)
LEGNO
FERRO
VETRO
METALLI
PLASTICA
RIFIUTI LAPIDEI
RECUPERO
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
119




ALMA SICUREZZA
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Rifiuti da costruzione e demolizione:
il regolamento per il recupero e riutilizzo
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
120



Le tappe normative da ricordare

2006 - D.Lgs. 152/2006 - Il Testo unico disciplina la classificazione e la gestione dei rifiuti. Gli articoli 184-bis e 184-ter costituiscono i riferimenti per il sottoprodotto e la cessazione della qualifica di rifiuto.

2020 - D.Lgs. 116/2020 - Interviene sulla disciplina dei rifiuti, anche in attuazione delle direttive europee del pacchetto sull'economia circolare.

2022 - D.M. 27 settembre 2022, n. 152 - Introduce criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti minerali.

2024 - D.M. 28 giugno 2024, n. 127 - Sostituisce il precedente regolamento e ridefinisce i criteri per ottenere aggregati recuperati da determinate tipologie di rifiuti inerti. È entrato in vigore il 26 settembre 2024.



Decreto 28 giugno 2024, n. 127, recante "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006"

Vengono dettati i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto da costruzione e demolizione ed il riutilizzo come aggregato recuperato.



Il provvedimento stabilisce, quindi, i criteri specifici in base ai quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione (e gli altri rifiuti inerti di origine minerale), dovendo essere recuperati, **cessano di essere qualificati come rifiuti** per entrare, così, in un nuovo ciclo produttivo per la realizzazione di altre opere di ingegneria civile.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 123



Ma cosa sono i rifiuti inerti?

L'articolo 184-ter, comma 3 lettera b del Testo Unico dell'ambiente (dlgs n. 152/2006) definisce rifiuti inerti:

I rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo.

In pratica, per rifiuti inerti si intendono gli scarti prodotti durante i lavori di costruzione e/o demolizione che NON subiscono nessuna variazione nel tempo e NON rappresentano alcun rischio per l'ambiente o per la nostra salute (a differenza di un rifiuto organico).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 124



Parliamo, quindi, di rifiuti ma non del tutto inutili in quanto possono essere riciclati e riutilizzati nuovamente nel settore delle costruzioni.

Ma attenzione, sebbene inerti, devono essere raccolti, smaltiti e riciclati facendo riferimento a ben precise procedure, differenti rispetto a quelle per i rifiuti urbani.

Non a caso, infatti, il Testo unico per l'ambiente li considera appartenenti alla categoria dei "rifiuti speciali"; questo comporta che la raccolta, lo smaltimento e il riutilizzo deve avvenire nel rispetto di norme precise.



Ma a cosa sono nello specifico i rifiuti inerti?

Nella categoria dei rifiuti inerti rientrano i seguenti materiali:

- sabbia;
- ghiaia;
- argilla espansa;
- vermiculite e perlite;
- conglomerati cementizi;
- calcinacci;
- macerie;
- conglomerati bituminosi;
- cemento;
- mattoni;
- mattonelle;
- ceramiche;
- intonaci;
- residui di lavorazione non pericolosi che provengono da azioni di demolizione o da cantieri edili.



Come avviene lo smaltimento dei rifiuti inerti?

Lo smaltimento dei rifiuti inerti può avvenire solo conferendo gli stessi presso apposite discariche adatte al loro recepimento e/o a siti specializzati nel loro recupero, per essere poi reimmessi come nuove materie prime.

La responsabilità dello smaltimento dei rifiuti edili ricade sul produttore delle macerie successivamente alle operazioni di demolizione; lo smaltimento dei rifiuti inerti effettuato in modo non corretto è perseguibile penalmente.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 127



Il regolamento, che si compone di 9 articoli e 3 allegati, stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, si legge alla fine del comma 1, dell'articolo 1, che "in via preferenziale, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva".

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 128



Secondo quanto previsto dall'art. 3, i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale **cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero:**

- **è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1;**
- **è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2.**



Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato, secondo quanto stabilito dall'art. 5, **è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).** Inoltre, **è tenuto ad attestare il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto mediante dichiarazione di conformità, da redigere utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3.**



Il rispetto dei criteri è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello allegato, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto che deve essere inviata all'autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 131



Inoltre, **il produttore di aggregato recuperato deve conservare** presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale:

- **copia della dichiarazione**, anche in formato elettronico, a disposizione delle autorità di controllo in caso di richiesta,
- **per cinque anni, un campione di aggregato recuperato prelevato,** alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 932-1.

Inoltre, il regolamento prevede che le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4 (relative alla conservazione del campione), non si applicano alle imprese:

- registrate Emas, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
- in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 132



Ai fini dell'adeguamento ai criteri previsti dal regolamento, il provvedimento stabilisce che il produttore dell'aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, deve presentare all'autorità competente:

- un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o
- un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione "Unica" o "AIA" già concessa.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 133



a) Rifiuti ammissibili

Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, e gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati.

Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.

Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato

1. Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione (Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti) 170101 Cemento 170102 Mattoni 170103 Mattonelle e ceramiche 170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica 170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507 170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902 e 170903
2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti) 010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 010409 Scarti di sabbia e argilla 010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407 010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico 101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti oda sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso 101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) 101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310 120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto 191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti) 200301 Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 134



4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 - Parte Quarta - Allegato I - Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale,
o
- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;
H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
,,,

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 135



5. **L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.** L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183.

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 136



LINEE GUIDA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Il Ministero della Transizione Ecologica con Decreto Direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 ha approvato le linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del **sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) n. 105 del 18 maggio 2021,** in attuazione dell'art. 184, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ne è stato dato avviso con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 21 agosto 2021.
Il citato decreto direttoriale e la delibera SNPA sono stati pubblicati sul rito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

- Decreto Direttoriale n. 47 del 09/08/2021
- Delibera SNPA n. 105 del 18/05/2021 - Linee Guida

Indicazioni operative ed esempi utili ai fini dell'individuazione del codice e per la valutazione della pericolosità dei rifiuti

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 137



5. **L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.** L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 138



5-bis. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 139



5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:
a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati;
b) il munizionamento utilizzato;
c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili.
5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso è esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 140



5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività devono concludersi entro centottanta giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010.

5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.



5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 **e** l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216.



ART. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)
In vigore dal 26 settembre 2020

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 143



Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.)

Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) è stato introdotto dalla comunità europea con la *Decisione 2000/532/CE.*

Esso contiene un elenco esaustivo delle tipologie di rifiuti che possono essere prodotti.

I rifiuti sono catalogati in 20 capitoli principalmente in base al settore industriale di provenienza.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 144



Capitoli dell'elenco

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
07 Rifiuti dei processi chimici organici
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
09 Rifiuti dell'industria fotografica
10 Rifiuti provenienti da processi termici
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, voci 05 e 12)
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati)
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da cure sanitarie)
19 Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 145



Il Codice C.E.R.

primi due numeri	→	categoria o attività che genera i rifiuti
secondi due numeri	→	processo produttivo che genera il rifiuto
terzi numeri	→	identificano il singolo rifiuto

Codice:
XX YY ZZ

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 146



Quali sono i codici CER?

codici CER sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie (es. 03 01 01 scarti di corteccia e sughero), volte ad identificare un rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da cui è originato. Il primo gruppo identifica il capitolo, mentre il secondo usualmente il processo produttivo.

Che cos'è il codice EER?

L'acronimo **EER** sta per Elenco Europeo Rifiuti, un catalogo dove sono identificati tramite un **codice** tutti i rifiuti. L'Elenco Europeo Rifiuti – **EER** – è stato istituito con la decisione 2000/532/CE e successive modificazioni. In vigore dal 1.1.2002 è **riprodotto anche nell'Allegato D alla Parte Quarta del D.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 147



Codici CER ed EER: qual è la differenza?

I due acronimi stanno per
Codice Europeo Rifiuti
ed
Elenco Europeo Rifiuti

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 148



EER

L'acronimo **EER** sta per **Elenco Europeo Rifiuti**, un **catalogo** dove sono identificati tramite un codice tutti i rifiuti.

L'Elenco Europeo Rifiuti – EER – è stato istituito con la decisione 2000/532/CE e successive modificazioni.

In vigore dal 1.1.2002 è riprodotto anche nell'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 (TUA).

L'ultima modifica all'elenco è avvenuta con una rettifica del 2018 alla Decisione 2014/955/UE che a sua volta aveva modificato l'Elenco.

Questo catalogo contiene un elenco tramite il quale è possibile identificare tutte le tipologie di rifiuti, siano essi urbani, speciali o pericolosi. Ogni singolo rifiuto è identificato attraverso un codice numerico univoco, il CER.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 149



L'elenco Europeo Rifiuti (EER) è un catalogo contenente la lista di Codici CER che identificano i singoli rifiuti.

E' comunque corretto e sia nei formulari che nei registri di carico e scarico è riportato semplicemente il termine "Codice" nello spazio dove dev'essere inserita la sequenza numerica.

Il termine più diffuso con cui identificare il singolo rifiuto rimane CER anche se manca una perfetta omogeneità nell'uso della nomenclatura. Ciò non dovrebbe comunque creare problemi per quanto riguarda la corretta compilazione del registro carico e scarico, del Formulario e quindi del MUD.

L'unica importante accortezza da usare è assicurarsi che l'**elenco** dal quale si consultano i Codici CER sia **quello più aggiornato** per non riportare descrizioni errate e non incorrere in **sanzioni**.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 150



Che cos'è il codice EER?

Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 116/2020, il codice utilizzato per identificare il rifiuto prendeva il nome di codice C.E.R. (CER), acronimo derivante da "catalogo Europeo dei Rifiuti".

Il **codice EER** è il codice utilizzato per classificare un rifiuto sia pericoloso che non pericoloso all'interno del **Elenco Europeo dei Rifiuti (EER).**

Il codice EER è un numero composta da 3 coppie di 2 cifre e al termine viene aggiunto il simbolo * (asterisco) nel caso in cui il rifiuto sia considerato pericoloso.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 151



D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 - Norme in materia ambientale
Allegati alla Parte Quarta - Allegato D - Elenco dei rifiuti - Classificazione dei rifiuti - In vigore dal 1 giugno 2021 - Capitoli dell'elenco

Allegato sostituito dall'art. 39, comma 5, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 e modificato dall'art. 3, comma 6, D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28, e dall' art. 13, comma 5, lett. b-bis), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi il comma 5-bis del medesimo art. 13, D.L. n. 91/2014. Successivamente, il presente allegato è stato modificato dall'art. 9, comma 1, D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123. Successivamente ancora**, il presente allegato è stato sostituito dall'art. 8, comma 2, D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Infine, il presente allegato è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, lett. m), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 152



Quali tipi di codici EER esistono?

Esistono due macrocategorie di codici EER:

Codici EER assoluti (Es. 150111*) – Se il rifiuto è classificato pericoloso assoluto (pericoloso all'origine) nell'elenco Europeo dei Rifiuti (EER con asterisco non associato a uno più EER non pericolosi) è da considerarsi automaticamente rifiuto pericoloso nel momento in cui diventa rifiuto.
Per tali rifiuti non è, dunque, richiesta alcuna analisi essendo essi automaticamente classificati come rifiuti pericolosi. Tuttavia la caratterizzazione analitica può essere necessaria per attribuire correttamente le caratteristiche di pericolo.

Codici EER a specchio (Es. 150202* – 150203) – Ai fini della classificazione del rifiuto come pericoloso, solo nel caso di voci speculari si fa riferimento a concentrazioni limite di sostanze pericolose nel rifiuto. In questo caso un rifiuto è identificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni limite.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 153



Prendiamo in esame il codice EER 15 01 11* che è così composto:

La prima coppia (XX), definita Classe, identifica il settore di attività da cui deriva il rifiuto:
15 – RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI).

La seconda coppia (YY), definita Sottoclasse, identifica il processo produttivo di provenienza del rifiuto:
01 – IMBALLAGGI (COMPRESI I RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA).

La terza coppia (ZZ), definita Categoria, indica il nome o la descrizione del rifiuto:
11 – IMBALLAGGI METALLICI CONTENENTI MATRICI SOLIDE POROSE PERICOLOSE (AD ESEMPIO AMIANTO), COMPRESI I CONTENITORI A PRESSIONE VUOTI.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 154



Il Codice E.E.R.

01 00 00 Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava

02 00 00 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquacoltura

03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili

04 00 00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile

05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

06 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici

07 00 00 Rifiuti da processi chimici organici

08 00 00 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per stampa

09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica

10 00 00 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici



Il Codice E.E.R.

11 00 00 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa

12 00 00 Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli, e plastica

13 00 00 Oli esausti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00)

14 00 00 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00)

15 00 00 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel Catalogo

17 00 00 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)

18 00 00 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura)

19 00 00 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua

20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata



Esempi di Codici C.E.R.

15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01 imballaggi di carta e cartone
15 01 02 imballaggi di plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi di vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02



20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 02 02 terra e roccia
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
20 03 Altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
20 03 02 rifiuti dei mercati
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 04 fanghi delle fosse settiche
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07 rifiuti ingombranti
20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti.



160000 - RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL'ELENCO

160100 VEICOLI FUORI USO APPARTENENTI A DIVERSI MODI DI TRASPORTO (COMPRESE LE MACCHINE MOBILI NON STRADALI) E RIFIUTI PRODOTTI DALLO SMANTELLAMENTO DI VEICOLI FUORI USO E DALLA MANUTENZIONE
160103 pneumatici fuori uso
160104* veicoli fuori uso
160106 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
160107* filtri dell'olio
160108* componenti contenenti mercurio
160109* componenti contenenti PCB
160110* componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
160111* pastiglie per freni, contenenti amianto
160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160113* liquidi per freni
160114* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160116 serbatoi per gas liquido
160117 metalli ferrosi
160118 metalli non ferrosi
160119 plastica
160120 vetro
160121* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
160122 componenti non specificati altrimenti
160199 rifiuti non specificati altrimenti

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 159



Rifiuto Speciale – Pericoloso
Codice CER 160104* veicoli fuori uso



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 160



Rifiuto Speciale – Non Pericoloso
Codice CER 160106 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti



La Giurisprudenza su questo argomento si è espressa nel seguente modo:

«Affinché un veicolo dismesso possa considerarsi rifiuto pericoloso è necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altri componenti pericolosi. La natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessità di particolari accorgimenti quando risulti anche soltanto per le modalità di gestione, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzato alla rimozione dei liquidi e delle altre componenti pericoloso»

Sentenza Cass. n. 11030 del 16.03.2015

Veicoli fuori uso - Abbandono o deposito, da parte di privato, di veicolo fuori uso che costituisce rifiuto non pericoloso
NORMA VIOLATACA art. 231 comma 1 e comma 2 e art. 255 comma 1
ARRESTO E/O AMMENDA non previsto -- 1.500,00÷18.000,00 € - DEFLAZIONE 4.500,00 €
PARTICOLARI ADEMPIMENTI : informativa all'AG - sospensione della patente di guida da 4 a 6 mesi - confisca del mezzo di trasporto - ripristino dello stato dei luoghi
Abbandonava o depositava un veicolo fuori uso o un rimorchio che costituisce rifiuto non pericoloso (codice EER 16.01.06), di categoria differente rispetto alla M1, N1, L2e o L4e, omettendo di consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. Nello specifico veniva accertato che il veicolo di marca ..., modello ..., targato ..., telaio ... (come risulta dagli accertamenti telematici) era di proprietà del sig. ... (dati anagrafici) individuandolo pertanto quale trasgressore. Le condizioni di non pericolosità venivano accertate in quanto ... (descrivere elementi oggettivi che consentono di desumere la messa in sicurezza/bonifica del veicolo).

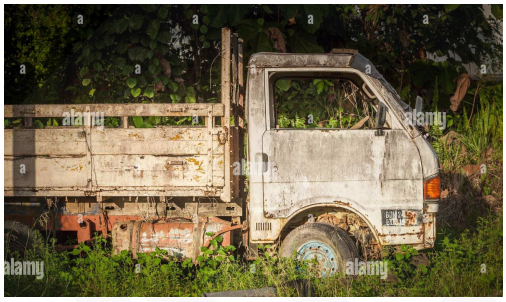


Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 163



Esercizio attività di gestione rifiuti pericolosi in assenza di titolo autorizzativo
NORMA VIOLATACA art. 208 e art. 256 c. 1 secondo periodo
RECLUSIONE E/O MULTA da 1 anno a 5 anni (*) -- non prevista
PARTICOLARI ADEMPIMENTI - informativa all'AG - arresto in flagranza facoltativo o arresto in flagranza differita facoltativo - sospensione della patente di guida da 3 a 9 mesi - confisca del mezzo di trasporto - sospensione dall'Albo dell'autotrasporto da 15 giorni a 2 mesi –
TESTO - Esercitava l'attività di ... (descrivere se raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione) di rifiuti pericolosi, con un impianto di smaltimento e di recupero di rifiuti, che risultava privo della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 164



La Classificazione di Rifiuto Pericoloso

Sono definiti Rifiuti Pericolosi quei rifiuti elencati nella decisione 2000/532/CE che istituisce il Catalogo Europeo dei Rifiuti.

Art. 184 (Classificazione dei rifiuti) comma 5:
Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui :

- all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto.

L'individuazione dei rifiuti pericolosi effettuata anche sulla base degli allegati D – G – H - I

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 165



La Classificazione di Rifiuto Pericoloso

L'individuazione dei rifiuti pericolosi effettuata sulla base degli allegati D, G, H, I del decreto (definiti nella direttiva 1991/689/CE) definisce due modalità di caratterizzazione:

1. In base all'origine del rifiuto o dal ciclo produttivo (Elenco Allegato D: Codice EER *)
2. In relazione alla concentrazione delle sostanze pericolose presenti (Voce speculare)

Ad ogni rifiuto pericoloso (*) è associato una voce «speculare» che definisce la stessa tipologia di rifiuto non pericoloso in relazione alla presenza o meno di sostanze pericolose.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 166



Ad ogni rifiuto corrisponde una **voce speculare**, codice di sei cifre per il rifiuto non pericoloso e di sei cifre contrassegnato con asterisco per quello pericoloso, in funzione della concentrazione di sostanze pericolose da determinarsi mediante una verifica analitica

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 167



Il decreto del Ministero dell'Ambiente 188 del 22 settembre 2020, contiene il Regolamento sui criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell'art.184-ter del d.lgs.152/2006.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 168



Criteri per la cessazione della qualifica

I rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano **conformi ai requisiti tecnici** di cui all'allegato 1.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 169



Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

Il rispetto dei criteri di cui all'art. 3 comma 1 è attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 e inviata, con una delle modalità di cui all'art. 65 del CAD all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Il produttore di carta e cartone recuperati conserva la dichiarazione di conformità presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, **mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano**.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 170



DISCIPLINE PARTICOLARI

- RIFIUTI DA ESTRAZIONE
- RAEE (RIFIUTI ELETTRICI ELETTRONICI) (art. 217 e D.Lgs. 151/05)
- SANITARI (art. 227, DPR 254/03)
- VEICOLI FUORI USO (art. 231, DM 460/99 e DLgs. 209/03)
- PRODOTTI CONTENENTI AMIANTO (art. 217, DM 248/04)
- PNEUMATICI FUORI USO (art. 228)
- RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI (Dlgs. 182/03)
- OLII ESAUSTI (DLgs. 95/92 + art. 236)
- BATTERIE AL PIOMBO E RIFIUTI PIOMBOSI (art. 235)
- OLII E GRASSI ALIMENTARI (art. 233)
- FANGHI DA DEPURAZIONE recuperati in agricoltura (D.lgs. 99/92)
- PCB
- PILE E BATTERIE
- IMBALLAGGI (art. 217 e segg.)
- POLIETILENE

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 171



ABBANDONO ... (art. 192)

CONDOTTA:
indica il disfarsi definitivamente di rifiuti depositandoli sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali o sotterranee

CARATTERISTICHE:
quantità limitate
condotta occasionale e non sistematica
in aree pubbliche o private

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 172



...DEPOSITO INCONTROLLATO

CONDOTTA:
provvisorietà delle condizioni di accumulo a rischio di pericolosità per l'ambiente

CARATTERISTICHE:
precarietà delle condizioni
temporaneità dell'accumulo nel sito
continuità e quantità non limitate

Quindi il deposito aziendale gestito in contrasto con le norme tecniche specifiche (es. fuori dai limiti quantitativi/temporali previsti – art. ...)

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 173



DISCARICA

"area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo"

Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 174



DISCARICA

- accumulo ripetitivo nello stesso luogo
- eterogeneità dell'ammasso dei materiali
- organizzazione, anche rudimentale, di persone e cose diretta al funzionamento della discarica
- definitività dell'abbandono
- in base a consistenza ed allo stato di conservazione dei rifiuti
- degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi
- indipendente dal quantitativo di rifiuti presenti - anche condotte isolate possono integrare l'ipotesi di discarica nel caso in cui le azioni siano idonee a trasformare il luogo in sito destinato alla ricezione ed al conferimento definitivo di rifiuti, con pericolo per l'ambiente circostante
- fini di lucro

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 175



COSA RILEVARE

Descrivere l'area: ubicazione, ampiezza, condizioni, perimetrazione, possibilità di accesso, cartellonistica, identificazione catastale, vincoli, proprietari…

Descrivere i rifiuti: tipologia, quantità, sistemi di contenimento, etichette, modalità di distribuzione…

Descrivere stato dei luoghi: condizioni del terreno, presenza di resti di combustione, macchine e/attrezzature presenti, vegetazione…

Fotografare: le foto restano e mostrano anche ciò che non si è visto al momento…

Identificare persone: "chi sta facendo cosa…"

Contraddittorio: sentire i titolari di diritti sul fondo…

Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale



PROCEDURA

ABBANDONO // DEPOSITO INCONTROLLATO

PERSONA FISICA	PERSONA GIURIDICA
Violazione art. 192 commi 1 o 2	Violazione art. 192 commi 1 o 2
Sanzione Penale	Sanzione Penale
Art. 255 comma 1	Art. 256 comma 2
Trasgressori: • autore/i della/e violazione/i • in solido proprietario e titolari di diritti reali di godimento	Trasgressori: • autore/i della/e violazione/i • in solido proprietario e titolari di diritti reali di godimento
Ordinanza sindacale (dirigente) per rimozione rifiuti	Ordinanza sindacale (dirigente) per rimozione rifiuti
Sanzione penale speciale per inottemperanza a ordinanza Art. 255 comma 3	Sanzione penale speciale per inottemperanza a ordinanza Art. 255 comma 3

Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale



PROCEDURA

DISCARICA

Sanzione sempre penale
Art. 256 comma 3
Sequestro penale - preventivo e/o probatorio (⇒ confisca)

Se attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti (delitto) anche
Art. 260 comma 1

Fattispecie particolare: rientra nella definizione di discarica il deposito presso il produttore oltre il limiti del deposito temporaneo

Trasgressori:
autore/i della violazione (chiunque realizza o gestisce)
Reato commissivo

Attivazione procedura di messa in sicurezza entro 24 ore ex Art. 242 (Comunicazione evento a Comune, Provincia, Regione, Prefettura)

Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale



ILLECITO PENALE

Art. 192, comma 1, in relazione all'art. 255, comma 1, del D.lgs. 03/04/2006 n. 152 perché, quale persona fisica abbandonava in modo incontrollato rifiuti non pericolosi proveniente dalla civile abitazione (C.E.R.____), in luogo pubblico

Sanzione penale prevista dall'art. 255, comma 1, del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 ammenda da 1.500 euro a 18.000 euro.

Autorità Competente: Procura della Repubblica presso il Tribunale

Oblazione ammessa ex art.162 bis C.P..

Possibilità di applicazione della procedura di estinzione del reato con prescrizione art. 318 bis D.lgs. n. 152/2006.
Polizia Giudiziaria Prescrizione : Rimozione dei rifiuti dall'area pubblica
CNR – Verifica ottemperanza prescrizione
Ammissione al pagamento : ¼ del massimo € 18.000 = € 4.500
Sospensione patente di guida da 4 a 6 mesi – confisca del mezzo di trasporto – ripristino dello stato dei luoghi
Proventi devono essere introitati dallo Stato, e il pagamento è da eseguirsi attraverso il modello F23 … ??????????????????????????????????????

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 179



ILLECITO PENALE

Art. 192, comma 1, in relazione all'art. 255, comma 1.1 del D.lgs. 03/04/2006 n. 152 perché, quale titolare / legale rappresentante della ditta/omonima ditta individuale di pulizie abbandonava in modo incontrollato rifiuti non pericolosi proveniente da lavorazioni di pulizie (C.E.R.____), in luogo pubblico

Sanzione penale prevista dall'art. 255, comma 1.1, del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 arresto da 6 mesi ad 2 anni o ammenda da euro 3.000 a euro 27.000.

Autorità Competente: Procura della Repubblica presso il Tribunale

Oblazione ammessa ex art.162 bis C.P..

Possibilità di applicazione della procedura di estinzione del reato con prescrizione art. 318 bis D.lgs. n. 152/2006.
Polizia Giudiziaria Prescrizione : Rimozione dei rifiuti dall'area pubblica
CNR – Verifica ottemperanza prescrizione
Ammissione al pagamento : ¼ del massimo € 27.000 = € 6.750
Sospensione patente di guida da 4 a 6 mesi – confisca del mezzo di trasporto – ripristino dello stato dei luoghi
Proventi devono essere introitati dallo Stato, e il pagamento è da eseguirsi attraverso il modello F23 … ??????????????????????????????????????

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 180



Procedura deflattiva per contravvenzioni ambientali

L'art. 318-bis e seguenti del d.lgs. n. 152/2006 prevede la procedura «deflattiva» in materia di contravvenzioni ambientali mediante prescrizioni, attivabile dagli organi di polizia.

Per i rifiuti non pericolosi proveniente da lavorazioni di pulizie tale procedura è quasi sempre attivabile, laddove, tuttavia, la P.G. dovesse non attivarla e il soggetto responsabile del reato, dimostrando che non vi è stato alcun danno ambientale e di aver ripristinato lo stato dei luoghi, chiede di essere ammesso alla procedura in argomento, può la P.G. tenerne conto aderendo alla richiesta? Oppure unica possibilità è procedere con l'art. 162-bis CP? In tal caso l'A.G. può ammettere il richiedente alla procedura «deflattiva»?

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 181



La procedura di cui agli artt. 318-bis e seguenti del d.lgs. n. 152/2006 consta di due fasi distinte che possono essere attivate dalla polizia giudiziaria a seguito di un accertamento di illecito contravvenzionale sanzionato dal TUA.

Compete alla polizia giudiziaria la valutazione che non ci sia un danno ambientale.

La procedura deflattiva ha natura facoltativa e non costituisce obbligo per la polizia giudiziaria (ciò deriva dall'interpretazione letterale del comma 3 dell'art. 318-ter del TUA ove si legge: *"Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose"*), tesi consolidata in giurisprudenza (come, per altro, confermato di recente dalla sentenza Cass. pen., sez. 3, n. 7286 del 2.3.2022).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 182



L'art. 318-ter, comma 1, TUA consente alla PG di impartire *"al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario"*, senza fissare un termine.

Resta fermo il fatto che la valutazione sia posta in capo all'organo accertatore e non all'indagato (da prediligere tuttavia, e ove possibile, un confronto dialettico teso a favorire la remissione di condotte antigiuridiche).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 183



Qualora la PG valuti congrua l'attivazione della procedura deflattiva dopo aver trasmesso la comunicazione notizia di reato all'AG, si suggerisce di condividerne con essa l'opportunità dell'eventuale attivazione.

Qualora la PG, per qualsiasi ragione, abbia a fare valutazioni differenti rispetto a quanto richiesto dall'indagato (valutazioni che non sono sindacabili né debbono essere formalizzate), questi potrà attivarsi presso l'AG per estinguere il reato attraverso l'oblazione della contravvenzione di cui agli artt. 162 o 162-bis CP.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 184



A chi spetta l'incasso delle somme ?

Per quanto riguarda la tematica dell'incasso provvisorio delle somme di cui all'art. 318 quater, comma 2, gli orientamenti espressi, al fine di garantire una gestione efficace della procedura estintiva delle contravvenzioni, sono riconducibili a **due principali filoni di soluzioni operative:**

1. **una prima posizione**, maggioritaria, individua in ciascun organo / ente accertatore il soggetto titolato ad incassare le somme in oggetto;
2. **una seconda posizione** ritiene che l'incasso debba essere effettuato dall'Erario tramite l'utilizzo del modello F 23, in analogia a quanto avviene nell'oblazione giudiziale di cui all'art. 162 bis c.p. *L'indicazione dell'incasso da parte degli Enti di amministrazione attiva competenti per le tematiche ambientali, infatti, è divenuta una posizione del tutto residuale.*

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 185



Alcune Procure aderenti al primo filone, negli atti di indirizzo di recente emanazione, hanno optato per la soluzione operativa che individua le ARPA quali enti di riscossione delle sanzioni pecuniarie relative a verbali di prescrizioni emessi anche da altri organi di vigilanza :

Protocollo d'intesa siglato il 18/06/16 tra la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bologna e gli Enti di controllo operanti sul territorio di competenza,, il Protocollo d'intesa siglato il 23/03/17 tra la Procura presso il Tribunale di Lamezia Terme e ARPACAL e l'Accordo siglato il 31/05/2017 tra la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma e la Regione Lazio, nel quale tale soluzione è indicata fra quelle possibili.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 186



D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.

ART. 318-quater (Verifica dell'adempimento) (1979) - In vigore dal 30 giugno 2022
1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, **destinata all'entrata del bilancio dello Stato,** unitamente alla somma dovuta ai sensi dell'articolo 318-ter, comma 4-bis. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell'estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell'articolo 318-ter, comma 4-bis, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell'asseverazione tecnica. Gli importi di cui all'articolo 318-ter, comma 4-bis, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti. (1980)
3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.
(1979) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 9, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha aggiunto l'intera Parte sesta-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.
(1980) Comma così sostituito dall'art. 26-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 187







Nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 08/08/2025 è stato pubblicato il
decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116
Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi
in vigore dal 9 agosto 2025
Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 3 ottobre 2025, n. 147
in vigore dal 8 ottobre 2025

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 189



Le linee essenziali della riforma possono così sintetizzarsi:

a) **creazione di nuove norme incriminatrici** e generalizzato **aumento delle sanzioni** (amministrative e penali);
b) in particolare, **inasprimento delle pene nei casi in cui**:
   - ❖ dal fatto **derivi pericolo per la vita o per la incolumità delle persone** ovvero **pericolo di compromissione o deterioramento**:
     1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
     2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
   - ❖ il **fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati** ai sensi dell'art. 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze;
c) **aumento di sanzioni allorquando il fatto venga commesso mediante l'utilizzo di veicoli a motore;**
d) migliore **definizione del confine tra il d.lgs. 152/2006 ed il d.lgs. 285/1992**, attraverso l'esplicitazione delle condotte ricadenti nell'una o nell'altra disposizione normativa.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 190



Modifiche al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale

L'art. 1 del decreto-legge apporta modifiche al decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, in particolare mediante:

- modifica degli artt. 212, 255, 256, 256-bis, 258, 259;
- introduzione ex novo degli artt. 255-bis, 255-ter, 259-bis, 259-ter.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 191



Art. 212 del d.lgs. 152/2006 - Albo nazionale gestori ambientali

All'articolo 212 del d.lgs. 152/2006, rubricato Albo nazionale gestori ambientali, dopo il comma 19-bis è aggiunto il comma 19-ter.

Il nuovo comma prevede che, **fermo restando il reato di cui all'art. 256 TUA, all'impresa che esercita l'autotrasporto di cose (cioè rifiuti) per conto terzi senza essere iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attività di trasporto sono applicate le sanzioni della sospensione e, in caso di recidiva, la cancellazione dall'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto per conto di terzi.**

19-ter. Ferme restando le sanzioni previste per il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della presente parte nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 192



ART. 192 - Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, **in contraddittorio con i soggetti interessati**, dai soggetti preposti al controllo. **Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere**, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del d.lgs. 08/06/2001 n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 193



Ordinanza rimozione rifiuti: da chi deve essere firmata



- PRESIDENTE PROVINCIA
- SINDACO
- FUNZIONARIO

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 194



Consiglio di Stato Sentenza 6326/2029 del 20/10/2020: Compete al Sindaco ordinare la rimozione di rifiuti abbandonati

La questione della competenza ad adottare l'ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati e ripristino dello stato dei luoghi è stata già affrontata e risolta nel senso dell'appartenenza al Sindaco, evidenziando l'incompetenza del "Responsabile del settore" anche in caso di delega a suo favore.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 195



In proposito, l'art. 192, comma 3, del Decreto legislativo 152/2006 è da intendersi come norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Pertanto, in applicazione del principio di specialità, si deve affermare "**la competenza del Sindaco ad emanare le ordinanze in materia di rimozione di rifiuti, ex art. 14 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, anche successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti locali) e fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), che ha ribadito tale competenza** (Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2017, n. 4230)".

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 196



Tale indirizzo emerge, inoltre, anche dalla sentenza della Sezione V, 26 settembre 2013 n. 4773, nella quale viene affermato che "l'art. 14 del decreto Ronchi conferma la corretta individuazione nell'organo di vertice dell'amministrazione comunale quale soggetto competente ad adottare il provvedimento impugnato".

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 197



Articoli 255, 255-bis, 255-ter

La riforma dell'art. 255, anche con riferimento al successivo art. 256, ha subito una vera e propria *scomposizione*, con l'aggiunta di due nuovi articoli, il 255-bis ed il 255-ter.

Di fondamentale importanza appare dunque, tra gli altri, l'intervento sull'art. 255, che era stato di recente già modificato dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137.

Tale norma (rubricata genericamente come *"abbandono di rifiuti"*) puniva l'abbandono di rifiuti (nelle forme dell'*abbandono*, del *deposito* e della *immissione in acque*) con la sola pena pecuniaria dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, prevenendo poi l'aumento sino al doppio nel caso in cui il rifiuto fosse *pericoloso*.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 198



Con il decreto legge 116/2025 il Legislatore ha inteso effettuare una tripartizione delle condotte, prevedendo:

- **in primo luogo**, l'abbandono di *rifiuti non pericolosi* (art. 255);
- **in secondo luogo**, l'abbandono di *rifiuti non pericolosi in casi particolari*, allorquando dal fatto derivi pericolo per la vita o l'incolumità delle persone **ovvero** il pericolo di compromissione o deterioramento di acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, **ovvero ancora** qualora il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze (art. 255-bis, di nuova introduzione);
- **in terzo luogo**, l'abbandono di *rifiuti pericolosi* (art. 255-ter).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 199



La differenza tra rifiuto *non pericoloso* e rifiuto *pericoloso*

La definizione di questi due concetti viene offerta dall'art. 183 del decreto legislativo 152/2006, secondo cui:

- **per rifiuto si intende (art. 183)** "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi";
- **per rifiuto pericoloso si intende (art. 184)** "rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto", **ovvero** esplosivo, comburente, facilmente infiammabile, infiammabile, irritante, nocivo, tossico, cancerogeno, corrosivo, infettivo, tossico per la riproduzione, mutageno; ed altresì rifiuti che (a contatto con l'acqua, l'aria o un acido) sprigionano un gas tossico o molto tossico; sensibilizzanti, ecotossico, rifiuto suscettibile, dopo l'eliminazione, a dare origine ad altra sostanza.

Ai sensi dell'art. 184, comma 3 , del d.lgs. 03/04/2006, n. 152 sono "rifiuti pericolosi" quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del d.lgs. 03/04/2006, n. 152, rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti (All. D) sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le esclusioni di cui all'art. 20 della direttiva 2008/98/CE.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 200



Nel primo caso (*si disfi*) il fatto appare sostanzialmente oggettivo. L'agente (produttore o chiunque ne abbia il possesso) infatti si libera materialmente della sostanza o dell'oggetto in questione e pertanto l'azione e la conseguenza sono chiare: lo cede a terzi o lo avvia a trattamento oppure è quello che capita quando lo abbandona materialmente. In sostanza, è fatta la sua volontà di perderne il possesso.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 201



Il secondo caso (*abbia l'intenzione di disfarsi*), appare di più incerta delimitazione e interpretazione. In linea di massima, l'agente manifesta la volontà, espressa o desumibile, di liberarsi del bene stesso, considerandolo non più utile. Non è necessario quindi che il bene sia effettivamente scartato o gettato via; è sufficiente che il detentore manifesti, anche in modo implicito, la sua intenzione di non volerlo più mantenere nella propria disponibilità.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 202



Il terzo caso (*abbia l'obbligo di disfarsi*), non può che derivare da una fonte legislativa o regolamentare o anche da un provvedimento della Pubblica Amministrazione.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 203



Con il decreto-legge 116/2025 viene introdotta dunque una sorta di *terza categoria* (i *rifiuti non pericolosi in casi particolari*); in realtà si tratta dei medesimi *rifiuti non pericolosi* che però vengono affrontati con sanzioni più gravi nel caso si verifichino determinate conseguenze:

- per l'abbandono di *rifiuti non pericolosi* (art. 255), viene ora prevista una pena pecuniaria più severa rispetto alla precedente formulazione, sia nel minimo che nel massimo (ammenda da 1.500 a 18.000 euro);
- per l'abbandono di *rifiuti non pericolosi in casi particolari* (nuovo art. 255-bis) viene prevista la reclusione da sei mesi a cinque anni;
- per l'abbandono di *rifiuti pericolosi* (nuovo art. 255-ter) viene prevista la reclusione da uno a cinque anni, con un ulteriore incremento di pena (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) laddove si verifichino quelle condizioni di pericolo previste nell'art. 255-bis;

ciascuno degli articoli prevede poi un **incremento di pena nel caso** in cui l'attività di *abbandono* sia svolta non dal soggetto *privato* ("*Chiunque…*"), ma nell'esercizio di un'attività di impresa ("*I titolari di imprese e i responsabili di enti…*"), sanzionando dunque quella condotta che era prevista dall'art. 256, comma 2 (che è stato abrogato).

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 204



Novità da segnalare riguarda il **rapporto tra Testo unico ambiente e Codice della Strada,** con particolare riferimento all'art. 15 del Codice della Strada.

Fino a questo momento su tutte le strade era vietato (tra l'altro):
1) *"depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze"* (art. 15, lettera "f"), violazione punita con la sanzione amministrativa da € 26 a € 102;
2) *"insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento"* (art. 15, lett. f-bis), violazione punita con la sanzione amministrativa da € 216 a € 866.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 205



Con il decreto-legge n. 116/2025 vi è stata una profonda modifica delle due norme, dal momento che ora (ferme restando le sanzioni, che restano invariate):

- **l'art. 15, lettera "f"** prevede che su tutte le strade e loro pertinenze è vietato *"fuori dai casi di cui all'art. 20, insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti"*;
- **l'art. 15, lettera "f-bis"** prevede che su tutte le strade e loro pertinenze è vietato *"fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255 bis e 256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del d.lgs. 03/04/2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento"*.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 206



In sostanza, dunque:

- **ai sensi dell'art. 15, lett. f) del Codice della Strada**, tutto ciò che è *rifiuto* ricade sotto la previsione del Testo Unico Ambiente, mentre nel Codice della strada rientra solo ciò che non è *rifiuto*;
- **ai sensi dell'art. 15, lett. f-bis del Codice della Strada**, è punito con la sanzione amministrativa (da € 216 a € 866) chi deposita o getta da veicoli in sosta o in movimento quei *rifiuti non pericolosi* di cui agli artt. 232-bis (ovvero *"mozziconi dei prodotti di fumo"*) e 232-ter (ovvero *"scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare"*) del TUA.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 207



Codice della Strada - Art. 15 Atti vietati - In vigore dal 9 agosto 2025

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) fuori dai casi di cui all'articolo 20, insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti;
f-bis) fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 ad euro.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 ad euro 102.
3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 216 ad euro 866.
3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 208



La modifica prevede espressamente che gettare un ***qualcosa*** dai veicoli (fermi o in movimento) costituisce illecito amministrativo punibile a norma del Codice della Strada solo nel caso in cui il *qualcosa* sia costituito da *mozziconi dei prodotti di fumo, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare,*

laddove qualunque altro oggetto che non ricade in tali categorie viene punito secondo le norme del Codice dell'Ambiente.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 209



Inoltre:

- **ai sensi dell'art. 255, comma 1-bis**, Codice dell'Ambiente, qualora gli oggetti appena elencati (*mozziconi dei prodotti di fumo, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare*) formino oggetto **non già di *lancio* dai veicoli**, bensì di *abbandono* o *deposito* per strada, si applica la sanzione amministrativa da 80 a 320 €;
- **ai sensi dell'art. 255, comma 1-ter**, Codice dell'Ambiente, l'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis non richiede necessariamente la **contestazione** immediata, ma può avvenire attraverso le immagini riprese dagli **impianti di video sorveglianza** posti fuori o all'interno dei centri abitati; in tali casi la competenza ad irrogare le sanzioni appartiene al Sindaco.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 210



Articolo 255 del d.lgs. 152/2006 (Abbandono di rifiuti *non pericolosi*)

All'articolo 255 del d.lgs. 152/2006, rubricato *Abbandono di rifiuti*, vengono apportate alcune modifiche:

- la **rubrica** è sostituita dalla seguente: «**Abbandono di rifiuti non pericolosi**»;
- al **comma 1** (che prevede come reato l'abbandono, il deposito incontrollato e l'immissione dei rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee) è previsto un **aumento della pena dell'ammenda sia nel minimo che nel massimo ed è prevista altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida se il fatto è commesso mediante l'utilizzo di veicoli a motore;**
- dopo il comma 1 è inserito il **comma 1.1, con cui viene introdotto nell'art. 255 un autonomo reato, qualora la condotta descritta al comma 1 sia stata posta in essere dai titolari di enti o imprese** (che sostituisce l'analoga previsione di cui all'art. 256, comma 2, TUA, che infatti viene contestualmente abrogato);
- il **comma 1-bis è sostituito da altra disposizione**, secondo cui - fuori dalle ipotesi dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 15, comma 1, lettera f-bis) del codice della strada, relativo all'insozzamento della strada, mediante getto di rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta o in movimento- l'abbandono o il deposito illegali di rifiuti di prodotti da fumo (art. 232-bis) e di rifiuti di piccolissime dimensioni (art. 232-ter) è punito con una sanzione pecuniaria più elevata (da 80 euro a 320 euro);
- dopo il comma 1-bis è **inserito il comma 1-ter**, che consente di procedere all'accertamento dell'illecito amministrativo su indicato senza la necessità della contestazione immediata dello stesso, mediante l'utilizzo delle immagini dei sistemi di video-sorveglianza e individua nel Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione l'organo competente ad applicare la relativa sanzione.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 211



Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152

Art. 255 – Abbandono di rifiuti non pericolosi - In vigore dal 8 ottobre 2025

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da 1.500 a 18.000 euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sez. II del d.lgs. 30/04/1992, n. 285.

1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da 6 mesi a 2 anni o con l'ammenda da 3.000 a 27.000 €.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 212



1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, **abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade** è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

1-bis. Fuori dai casi di cui all'art. 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 € a 320 €.

1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1.2 e 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 213



2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'art. 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550.

3. Chiunque **non ottempera all'ordinanza del Sindaco**, di cui all'art. 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'art. 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'art. 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 187, comma 3.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 214



Anci: contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti

Con una nota del **10 settembre 2025**, Anci Lombardia rende noto che **l'Anci nazionale ha sospeso, in Conferenza Unificata, il proprio parere in merito al decreto legge** che dispone misure urgenti sul contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica della Terra dei fuochi, **lamentando il fatto che la tutela penale non può assicurare ai Comuni un effettivo deterrente per combattere il degrado da abbandono e errato conferimento dei rifiuti nelle città,** per cui devono essere approvate le modifiche richieste dall'Associazione, finalizzate a **fornire maggiori strumenti ai Comuni, in grado di garantire effettività degli interventi; in particolare, l'Anci ha anche chiesto che sia ripristinata la sanzione amministrativa per quei casi che già sono stati derubricati a contravvenzioni, lasciando così la possibilità ai Comuni di intervenire attraverso i regolamenti comunali di igiene urbana, incamerando le risorse delle sanzioni amministrative in caso di conferimenti errato o non conforme ai regolamenti;** altre proposte dell'Associazione prevedono che **le ammende definite nel nuovo Testo Unico Ambientale siano destinate a Comuni e Città metropolitane per attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o di bonifica dei siti di abbandono**, nonché un aumento del periodo di sospensione della patente di guida e di fermo amministrativo per chi utilizza il mezzo per commettere reati di abbandono dei rifiuti.



Art. 262 - Competenza e giurisdizione

1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la **provincia** nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.



Art. 263 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni (IMBALLAGGI).

2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 261-bis sono versate all'entrata dei bilanci delle autorità competenti e sono destinate a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.

2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.



INDICAZIONI OPERATIVE PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA

All'accertamento di episodi di abbandono di rifiuti, che implicano la necessità di un pronto ripristino dello stato dei luoghi, è opportuno stabilire quali procedure seguire a seconda dei rifiuti rinvenuti.[7]

(A) In caso di rifiuti per i quali si ha fondato motivo di ritenere che siano pericolosi per l'incolumità pubblica sarà opportuno eseguire il sequestro e il trasferimento del materiale presso impianto idoneo per la custodia e/o lo smaltimento, anche al fine dei necessari accertamenti tecnici in aggiunta ai rilievi fotografici eseguiti.

(B) In caso di rifiuti ordinari (soprattutto se non sia individuato/individuabile il reo), al fine di garantire le esigenze probatorie legate alla consumazione del reato, appare sufficiente e preferibile redigere un verbale di accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p. corredato di fascicolo fotografico, con successivo avvio delle attività finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi, da parte del privato (se individuato) o da parte dell'Autorità comunale, evitando così il "congelamento" del rifiuto sino al provvedimento di dissequestro da parte dell'Autorità giudiziaria.



In entrambi i suddetti casi (A) e (B), se la segnalazione è scaturita da attività di video sorveglianza, le riprese andranno depositate su idoneo supporto informatico.
Come spesso ci ricordava il giudice Maurizio Santoloci, i rilievi fotografici (e se possibile in aggiunta i filmati) cristallizzano la realtà delle azioni e delle cose in modo incontestabile e dunque consentono di tradurre nel fascicolo del dibattimento le verità storiche reali in modo totale e completo. Nel dibattimento, nonostante il tempo trascorso dalla data del fatto, sarà disponibile quanto visto e accertato dalla polizia giudiziaria in loco. Ultimo, ma non meno importante, i rilievi fotografici inibiscono frodi processuali dovute al mutamento artificioso dello stato dei luoghi e delle cose nelle more del dibattimento e consentono di supplire a carenze di accertamento o testimoniali.
[Queste considerazioni ovviamente valgono anche e a maggior ragione per i reati più gravi, per es. le discariche abusive, trattati nelle pagine che seguono.]
Si raccomanda inoltre di stimare l'entità delle somme necessarie al ripristino dello stato dei luoghi e all'attività di trasporto del rifiuto, in quanto la successiva individuazione dell'autore dell'illecito consentirà un'azione di recupero in danno delle somme impiegate.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 219



IMBALLAGGI – Divieto di abbandono in violazione dell'art. 226, comma 2, TUA
Come già detto, l'art. 226₈ TUA al comma 2 vieta l'immissione di imballaggi terziari di qualsiasi natura nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 220



ART. 226 (Divieti) - In vigore dal 18 agosto 2015

1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4.

3. Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e riportati nell'allegato F alla parte quarta del presente decreto. Tali requisiti si presumono soddisfatti quando gli imballaggi siano conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o alle norme nazionali che abbiano recepito tali norme armonizzate e, in mancanza di queste, agli standard europei fissati dal Comitato europeo di normalizzazione. In mancanza delle norme armonizzate, i requisiti essenziali stabiliti nella direttiva 94/62/CE nonché quelli di cui all'allegato F alla parte quarta del presente decreto si presumono soddisfatti quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti norme nazionali, adottate ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva 94/62/CE. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono aggiornati i predetti standard, tenuto conto della comunicazione della Commissione europea 2005/C44/13. Sino all'emanazione del predetto decreto si applica l'Allegato F alla parte quarta del presente decreto.[1402] [1403]

4. È vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm) in peso. Per gli imballaggi in vetro si applica la decisione 2001/171/CE del 19 febbraio 2001 e per gli imballaggi in plastica si applica la decisione 1999/177/CE del 8 febbraio 1999.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono determinate, in conformità alle decisioni dell'Unione europea:[1402]

a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;

b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 221



Per comprendere appieno la portata della norma, occorre partire dalla definizione dei vari tipi di imballaggio previsti dall'art. 218, comma 1, del TUA: per "**imballaggio**" si intende il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. E specificamente:

(1) per **imballaggio primario** (o imballaggio per la vendita) si intende un imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore. In sostanza si tratta di un imballaggio che entra in contatto diretto con il prodotto stesso, con il compito di proteggere e conservare il prodotto stesso; per esempio: la bottiglia di vetro (per olio o bevande), la lattina (per la bibita o la birra), la scatola di cartone per la pasta, la confezione per i latticini, il sacchetto-contenitore per i cereali; e così via.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 222



(2) per **imballaggio secondario** (o imballaggio multiplo) si intende un imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche. Sostanzialmente, si tratta dell'imballaggio che in genere contiene e raggruppa più imballaggi primari. Nell'esempio di prima, costituisce imballaggio secondario la scatola di cartone che contiene le bottiglie di vino dello stesso tipo, oppure le confezioni di lattine e le scatole di cereali.

(3) per **imballaggio terziario** (o imballaggio per il trasporto) si intende un imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei. In sostanza, si tratta di imballaggio usato per trasportare un numero maggiore di merci in modo sicuro fino a destinazione. Sempre per rifarsi agli esempi di prima, costituisce imballaggio terziario la confezione grande che contiene un certo numero di scatole di cartone contenenti bottiglie di vino, pacchi di confezioni di lattine ecc.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 223



Riepilogando, con un esempio, il vino viene inserito all'interno delle bottiglie (imballaggio primario). Un certo numero di bottiglie vengono inserite all'interno di una scatola di cartone (imballaggio secondario), questa scatola viene caricata su un pallet e avvolta in un involucro termoretraibile e inviata al pulito di distribuzione (imballaggio terziario).

Così ricostruito il sistema degli imballaggi, è dunque vietato:

1) immettere nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani l'imballaggio terziario;

2) immettere nel ciclo dei rifiuti ordinari l'imballaggio secondario al di fuori dei canali della raccolta differenziata. In assenza di una raccolta differenziata, l'imballaggio secondario dovrà essere conferito necessariamente attraverso i centri di raccolta rifiuti.

Il contravventore, sia esso persona fisica o impresa o ente, è punito con l'ammenda da 1500 a 18000 euro.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 224




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Ricorso avverso Ordinanze
Giudice di Pace
Tribunale
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
225



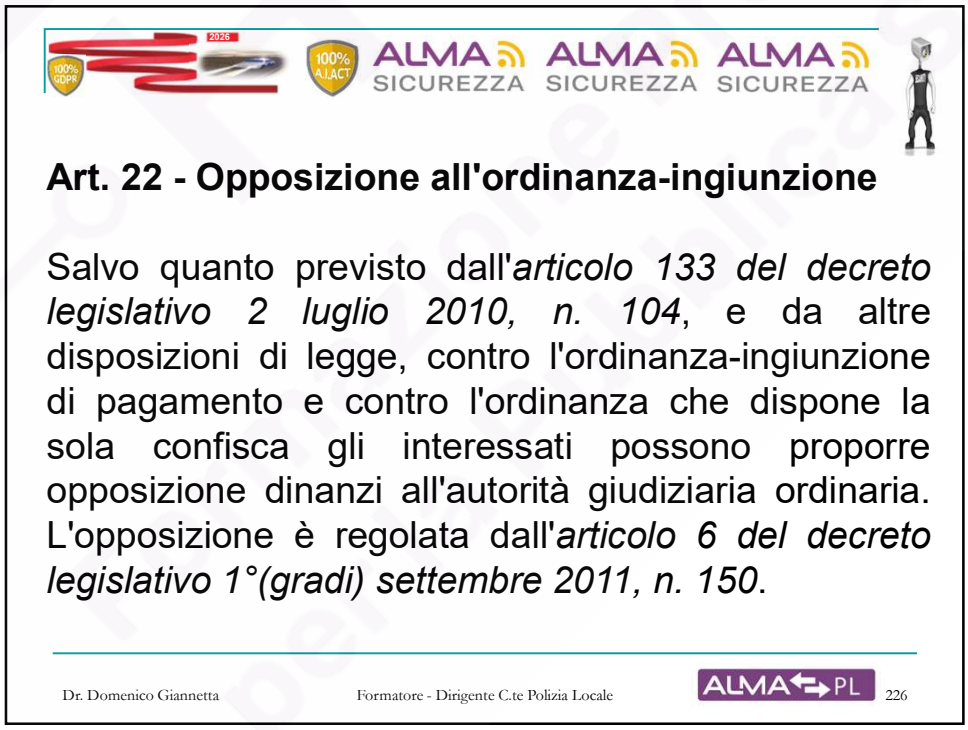
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Art. 22 - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
Salvo quanto previsto dall'*articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'*articolo 6 del decreto legislativo 1°(gradi) settembre 2011, n. 150*.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
226



D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 - Art. 6 - Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione

1. Le controversie previste dall'*articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 227



5. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal *regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736*, dalla *legge 15 dicembre 1990, n. 386* e dal *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*.
6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'*articolo 5*.
8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 228



9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'*articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'*articolo 208* del medesimo decreto.
10. Alla prima udienza, il giudice:
a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.



11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
13. Salvo quanto previsto dall'*articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.



Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento:

- il ricorso in opposizione può essere promosso unicamente contro l'ordinanza-ingiunzione (il verbale di contestazione non può essere oggetto di ricorso);
- la competenza è del Tribunale Ordinario (il Giudice di Pace non ha competenza in materia ambientale);
- il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.



- con la sentenza il Giudice può rigettare l'opposizione ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta;
- la sentenza è appellabile e ricorribile presso la Corte d'Appello ed in Cassazione.





Art. 15 Codice della Strada – comma 1 lett. f)
fuori dai casi di cui all'articolo 20, insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti

Art. 15 Codice della Strada – comma 3
Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 ad euro 102

Art. 15 Codice della Strada – comma 4
E' imposto obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 233





Art. 15, comma 1 lett. f-bis del Codice della Strada
In qualità di conducente e/o passeggero deposita o getta da veicoli in sosta o in movimento quei rifiuti non pericolosi di cui agli artt. 232-bis (ovvero "mozziconi dei prodotti di fumo") e 232-ter (ovvero "scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare")

Art. 15, comma 3-bis del Codice della Strada
Sanzione amministrativa da € 216 a € 866 – PMR 216 – Riduzione 30% entro 5 giorno € 151,20 – Oltre 60 gg € 433,00

Art. 15, comma 4 del Codice della Strada
E' imposto obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore

Ai sensi dell'art. 201 del CdS comma 5-quater : Le disposizioni del comma 5-ter si applicano altresì per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis). A tal fine possono essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 234





Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 – Art. 255, comma 1-bis

Abbandono o deposito di rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis (ovvero "mozziconi dei prodotti di fumo") e 232-ter (ovvero "scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare") del d.lgs. 03/04/2006, n. 152, **si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro** - **PMR** € 106,67 - Art. 16 legge 689/1981
Sanzioni accessorie: Ripristino dello stato dei luoghi
Il verbale deve essere inviato all'autorità competente, Sindaco ai sensi dell'art. 255 comma 1-ter.
L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 235



Il nuovo articolo 255 del Tua prevede:

Abbandono o deposito di rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Rifiuti di Prodotti da Fumo e Rifiuti di piccolissime dimensioni

Caso 1

- la sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 320 euro per l'abbandono o il deposito, su strade (come definite dall'articolo 2 del Cds) da parte di pedoni oppure fuori dalle strade con o senza l'uso di veicoli (in passato la sanzione andava da 30 a 150 euro)
- l'accertamento della violazione può avvenire senza contestazione immediata, attraverso le immagini degli impianti di videosorveglianza fuori o dentro i centri abitati;

Caso 2

- quando le stesse condotte vengono commesse su strade e loro pertinenze da veicoli in sosta o in movimento, si applica l'articolo 15 del Cds con sanzione amministrativa da 216 a 866 euro
- le telecamere devono essere installate lungo le strade e **l'accertamento deve essere effettuato direttamente nel momento in cui la violazione viene ripresa dagli impianti di videosorveglianza**, con l'acquisizione e conservazione di un filmato avente data e orario certificati in modo contestuale dall'operatore di polizia, **oppure deve risultare dalla visione delle registrazioni effettuate nelle ventiquattro ore precedenti al momento dell'accertamento**, quando l'orario di effettivo funzionamento è certificato conforme al tempo coordinato universale (UTC) (Art. 201 CdS comma 5-ter).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 236



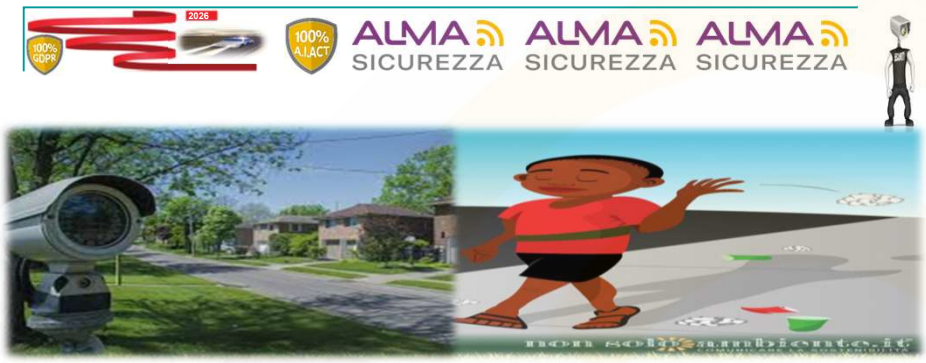

L'accertamento di tale violazione può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati

Per espressa indicazione del comma 5-ter dell'art. 201 del CdS, nel quale è previsto che agli impianti di videosorveglianza **non si applicano le disposizioni dell'art. 45 C.D.S.,** gli stessi **non sono soggetti ad approvazione o omologazione**. Tuttavia, al fine di garantire la massima trasparenza e di tutelare i diritti degli utenti stradali, **la norma impone di adottare adeguati metodi di verifica e certificazione, con particolare riferimento all'orario dell'accertamento**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 237



Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285
Art. 201 Notificazione delle violazioni

5-ter.

…

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalità di acquisizione e conservazione delle registrazioni delle violazioni accertate.

…

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 238





Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152
Art. 192 comma 1 o comma 2 e art. 255 comma 1

Ammenda limite edittale da 1.500,00 a 18.000,00 euro

Sanzioni accessorie:

- ripristino stato dei luoghi con ordinanza del sindaco
- sospensione patente di guida da 4 a 6 mesi se commesso con veicolo
- Confisca del veicolo (se commessa con esso)

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 239





In qualità di ..... abbandonava (o depositava) in modo incontrollato rifiuti classificabili come non pericolosi costituiti da ... (indicare composizione, quantitativo, ecc.). L'accertamento è avvenuto sulla strada (o sul terreno adiacente, sito in ...) nei pressi di ... (indicare esatta posizione del luogo in cui è accertato lo scarico o il deposito).(Eventuale finalizzato all'applicazione dell'istituto della deflazione). Si da atto che la persona responsabile dell'illecito ha provveduto immediatamente alla rimozione del rifiuto abbandonato e che ha ripristinato lo stato dei luoghi. (Eventualmente, se il fatto è commesso scaricando rifiuti dai veicoli).
Si dà atto che la violazione accertata è stata commessa alla guida di un veicolo e la patente del responsabile della violazione è stata ritirata e trasmessa al prefetto di ... per la sospensione cautelare ai sensi dell'art. 223 CDS. Il veicolo è stato sequestrato e affidato in custodia a... che lo custodirà presso ... .

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 240





Quando ciò è materialmente possibile (rifiuti non molto ingombranti senza inquinamento del suolo o altro danno ambientale), anche nell'immediatezza dell'accertamento del reato, l'autore dell'illecito può provvedere all'estinzione del reato stesso attraverso il corretto e completo ripristino dei luoghi in cui il rifiuto era stato abbondonato o depositato, secondo le prescrizioni impartite dall'organo di polizia. In tali casi si attiva la procedura deflattiva di cui all'art. 318-bis e segg. Codice dell'ambiente – Parte VI. Deflazione euro 18.000 / 4 = € 4.500

Quando risulta l'adempimento della prescrizione secondo le modalità e i tempi impartiti, l'organo accertatore ammette il contravventore al pagamento, in sede amministrativa, di una somma pari alla quarta parte del massimo previsto per l'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. La procedura deflattiva non è ammessa quando i rifiuti vengono abbandonati in siti contaminati o potenzialmente contaminati o creando particolari situazioni di pericolo. In tali casi ricorre il delitto di cui agli artt. 192 e 255-bis (reclusione da 6 mesi a 5 anni).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 241





Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152
Art. 192 comma 1 o comma 2 e art. 255 comma 1.1

I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2 **sono puniti con l'arresto da 6 mesi a 2 anni o con l'ammenda da 3.000 a 27.000 €.**

Sanzioni accessorie:

- ripristino stato dei luoghi con ordinanza del sindaco
- sospensione patente di guida da 4 a 6 mesi se commesso con veicolo
- Confisca del mezzo di trasporto

Possibile attivazione della procedura deflattiva di cui all'art. 318-bis e segg. Codice dell'ambiente – Parte VI.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 242







Decreto legislativo 25 settembre 2026 n. 186
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni

Titolo II
Disposizioni in materia di confisca

Art. 2. Modifiche al codice penale
Art. 3. Modifiche al codice di procedura penale
Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
Art. 5. Modifiche al codice civile
Art. 6. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 7. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Art. 8. Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 9. Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 244



È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16/10/2026, il D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 186 che attua la Direttiva (UE) 2024/1260 del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni

La **Direttiva europea definisce norme minime in materia di reperimento, identificazione, congelamento, confisca e gestione dei beni strumentali e dei proventi derivanti da attività criminose nell'ambito dei procedimenti penali.**
Con la pubblicazione di tale decreto - **in vigore dal 31 ottobre 2026** - vengono introdotte importanti novità che incidono anche sul D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente - T.U.A.).
Il decreto nasce per rafforzare gli strumenti di individuazione, sequestro e confisca dei beni derivanti da attività illecite o utilizzati per commettere reati, allineando l'ordinamento nazionale agli standard comunitari.
Sebbene il decreto tocchi diversi testi normativi (tra cui il Codice penale e il Codice antimafia), un'attenzione particolare è riservata ai delitti ambientali e alla filiera dei rifiuti, con l'intervento mirato su specifici articoli del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), che **estendono le misure di confisca a specifici reati relativi all'abbandono e alla gestione dei rifiuti.**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 245



Per quanto riguarda i reati ambientali, il provvedimento, all'articolo 8, introduce le seguenti modifiche al D.Lgs. n. 152/2006:

- Art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari) - Dopo il terzo comma è inserito il seguente: «4. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 2, consegue la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.»;
- Art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi) - Dopo il terzo comma è inserito il seguente: «4. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.»;
- Art. 259-bis (Aggravante dell'attività di impresa) - Dopo il primo comma è inserito il seguente: «2. Nei casi di cui al primo comma, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero, quando essa non è possibile, dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato.».

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 246



Per entrambe le fattispecie il decreto introduce un nuovo comma, che prevede, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, **la confisca delle cose utilizzate o destinate a commettere il reato.**

La misura può interessare, ad esempio, i veicoli impiegati per trasportare e abbandonare illecitamente i rifiuti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 247



Una novità riguarda l'art. 259-bis, relativo all'aggravante per i reati ambientali commessi nell'ambito di un'impresa o di un'attività organizzata.
La disposizione, già prevista dal Testo Unico Ambientale, stabilisce un aumento di un terzo delle pene per i reati contemplati dagli articoli:

- 256, relativo alle attività di gestione di rifiuti non autorizzate;
- 256-bis, relativo alla combustione illecita di rifiuti;
- 259, relativo alle spedizioni illegali di rifiuti.

Il D.Lgs. 186/2026 aggiunge un nuovo comma 2 che, nei casi disciplinati dall'articolo 259-bis, prevede la confisca dei beni costituenti il prodotto, il prezzo o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee all'illecito.
Quando la confisca diretta non è possibile, può essere disposta quella per equivalente, su altri beni nella disponibilità del condannato per un valore corrispondente.
Il D.Lgs. 186/2026 rafforza il sistema di contrasto ai reati ambientali affiancando alle sanzioni penali nuove misure di confisca.
L'intervento riguarda sia i beni utilizzati per commettere determinati reati sia i vantaggi economici ottenuti, ampliando gli strumenti per impedire che le attività illecite producano benefici patrimoniali.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 248



Art. 255-bis d.lgs. 152/2006 (Abbandono di rifiuti *non pericolosi in casi particolari*)

Dopo l'articolo 255 del d.lgs. 152/2006 è inserito il nuovo art. 255-bis rubricato *Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari*.

Da tale norma è possibile evidenziare quanto segue:

- al **comma 1**, **è previsto, come autonomo delitto - punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni - l'abbandono, il deposito o l'immissione in acque sotterranee o superficiali, di rifiuti non pericolosi, posti in essere da soggetti diversi dai titolari di imprese o responsabili di enti**, in violazione dell'art. 192, commi 1 e 2 (abbandono o deposito incontrollato), dell'art. 226, comma 2 (in materia di imballaggi), e dell'art. 231, commi 1 e 2 (in materia di demolizione di veicoli fuori uso), del medesimo d.lgs. n. 152/2006, **qualora:**
  - a) dal fatto derivi pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
  - b) il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240, lettere d) ed e), del TUA o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze;
- al **comma 2 è previsto un distinto analogo reato nel caso di abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti non pericolosi ovvero di immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee posto in essere dai titolari di imprese e dai responsabili di enti**, in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sanzionato con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi, qualora ricorra taluno dei casi di cui al comma 1 del medesimo nuovo art. 255-bis;
- al **comma 3-bis è prevista l'applicazione altresì della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi al conducente del veicolo, qualora l'abbandono o il deposito dei rifiuti avvenga mediante l'utilizzo di veicoli a motore.**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 249



Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152

Art. 255-bis - Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari - In vigore dal 31/10/2026

1. **Chiunque**, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, **abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:**

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. **I titolari di imprese e i responsabili di enti** che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, **abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.**

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 2, consegue la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 250



Riguardo alla fattispecie sub b) mette conto ricordare che le norme definitorie di sito contaminato e di sito potenzialmente contaminato sono contenute nell'art. 240, comma 1, lettere d) ed e), TUA:

- *sito potenzialmente contaminato*: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- *sito contaminato*: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del TUA sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati.

Il sito è definito *non contaminato* se in esso la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica (Art. 240 co. 1 lett. f) TUA).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 251



FATTO COMMESSO DA IMPRESA O ENTE

Il **comma 2** prevede una fattispecie soggettivamente qualificata punita con una pena più elevata se il reo è titolare di impresa o responsabile di un ente. **La pena comminata è la reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi**. Anche in questo caso, come per l'analoga formula contenuta nel comma 1.1 dell'art. 255, sembra trattarsi di fattispecie autonoma di reato e non di circostanza aggravante del comma 1.

SOSPENSIONE PATENTE DI GUIDA

Quando il delitto di cui all'art. 255-bis TUA è commesso facendo uso di un veicolo a motore, il giudice applica all'imputato conducente del veicolo la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 2 a 6 mesi. Si applica il ritiro immediato della patente ai sensi dell'art. 223 del codice della strada.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 252



Art. 255-ter del d.lgs. 152/2006 - Abbandono di rifiuti pericolosi

La novella inserisce nel D.lgs. 152/2006 il nuovo art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi), che **si presenta come speculare rispetto a quella di cui all'art. 255-bis, ma - diversamente da tale articolo, che si occupa dei rifiuti non pericolosi "in casi particolari"- tale norma nuova ha ad oggetto i rifiuti pericolosi.**

Conseguentemente detta norma prevede una sanzione più severa, mediante un innalzamento della pena minima, sia nell'ipotesi ordinaria (reato commesso da chiunque), sia nell'ipotesi del reato c.d. proprio (reato commesso dai titolari di imprese e dai responsabili di enti).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 253



ART. 255-ter - Abbandono di rifiuti pericolosi - In vigore dal 31 Ottobre 2026

1. **Chiunque**, in violazione delle disposizioni degli artt. 192, c. 1 e 2, 226, c. 2, e 231, c. 1 e 2, **abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.**

2. **La pena è della reclusione da un 1 anno e 6 mesi a 6 anni quando:**

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, c. 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un 1 a 5 anni e 6 mesi.

Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi.

4. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 254



Art. 256 del d.lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

La novella modifica l'articolo 256 del d.lgs. 152/2006. Invero:

- il **comma 1** è modificato, prevedendo come delitto - anziché come contravvenzione - le attività non autorizzate di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti; il delitto è dunque punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso di rifiuti non pericolosi, e con la reclusione da uno a cinque anni, nel caso di rifiuti pericolosi;
- coerentemente al comma 1 le lettere a) e b) sono abrogate;
- viene introdotto il **comma 1-bis**, che prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale, qualora:
  a) dal fatto derivi pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
  b) il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze;
- in presenza della suddetta circostanza aggravante, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, nel caso di rifiuti non pericolosi, e della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi, nel caso di rifiuti pericolosi;
- viene introdotto il **comma 1-ter**, il quale prevede che, nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi;
- viene introdotto il **comma 1-quater**, il quale prevede che alla sentenza di condanna o alla sentenza di applicazione pena emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato;
- come già precisato a proposito quando è stato analizzato l'art. 255-ter, il **comma 2** dell'art. 256 (che prevedeva come reato l'abbandono di rifiuti da parte dei titolari di imprese e dei responsabili di enti) è abrogato, coerentemente con l'inserimento del nuovo art. 255-ter che prevede detto reato;

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 255



- il **comma 3** dell'art. 256 è sostituito dal nuovo comma 3, il quale prevede che chiunque - fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattuordecies*, comma 1- realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni, nel caso di rifiuti non pericolosi, e con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi, nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- viene introdotto il **comma 3-bis**, il quale prevede che la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni, quando: dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze;
- inoltre, nei casi su indicati, qualora la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni;
- viene introdotto il **comma 3-ter**, il quale prevede che alla sentenza di condanna o alla sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;
- al **comma 4**, il riferimento, ivi previsto, ai commi 1, 2 e 3 -coerentemente con le norme introdotte- è sostituito dal riferimento ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis, inseriti dalla novella;
- nel **comma 5**, che prevede il reato di miscelazione indebita di rifiuti, il riferimento alla pena di cui al previgente comma 1, lettera b) (ora abrogato), è sostituito dalla previsione dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 256



Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - In vigore dal 9 agosto 2025

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, **chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni.**

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del CPP per taluno dei fatti di cui ai c. 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

[2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.]

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, c. 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Si applica la reclusione da un anno e 6 mesi a 5 anni e 6 mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 257



3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis, sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. [1635]

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 258



Art. 256-bis del d.lgs. 152/2006 - Combustione illecita di rifiuti

La novella modifica l'articolo 256-bis del d.lgs. 152/2006 che prevede il delitto di combustione illecita di rifiuti.

Invero:

- il **comma 2** (che finora prevedeva l'estensione delle pene di cui al comma 1 a chi teneva le condotte di cui agli artt. 255 - abbandono, 256 - gestione di rifiuti non autorizzata e 259 - traffico illecito di rifiuti) è sostituito da un nuovo secondo comma il quale prevede che le stesse pene di cui al primo comma si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, mentre nel caso in cui i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1 dell'art. 256-bis;
- coerentemente il **comma 3** è stato abrogato.
- viene introdotto il **comma 3-bis**, il quale prevede che la combustione di rifiuti è punita con la reclusione da tre a sei anni, nel caso di rifiuti non pericolosi, e con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni, nel caso di rifiuti pericolosi; quando:
  a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
  b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze;
- viene introdotto il **comma 3-ter**, il quale prevede che, se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà;
- a tal proposito deve evidenziarsi che la nozione giuridica di incendio non coincide necessariamente con l'accezione comune, intendendosi per incendio non un qualsiasi fuoco, bensì un fuoco di vaste dimensioni, che tende a propagarsi e che presenta difficoltà di spegnimento;
- al **comma 4**, coerentemente con le innovazioni apportate all'articolo, il riferimento al comma 1 è sostituite dal riferimento ai commi 1 e 3-bis;
- coerentemente con la modifica dell'art. 255, al **comma 6** viene soppresso il riferimento a detto articolo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 259



Art. 256-bis - Combustione illecita di rifiuti - In vigore dal 9 agosto 2025

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

[3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.]

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 260



Il comma 3-ter introduce una circostanza aggravante a effetto speciale delle fattispecie di cui al precedente comma 3-bis se viene cagionato un incendio. Si dunque riferimento ai fatti di combustione illecita qualificati dagli eventi particolari riportati e non alla semplice combustione illecita di rifiuti.

Il codice penale non fornisce una definizione precisa di cosa debba intendersi per incendio, per cui si fa riferimento alla prevalente giurisprudenza di legittimità che dà il concetto di incendio e lo distingue da quello di "fuoco", giacché non ogni fuoco è qualificabile "ab origine" come "incendio".



Occorre distinguere tra il concetto di "fuoco" e quello di "incendio", in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone.
ex multis Cassazione pen. sez. 1 n. 14263/2017 Rv. 269842 e sez. 4 n. 46402/2021 Rv. 282701

inoltre

Integra il delitto di combustione illecita di rifiuti di cui all'art. 256-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, avente natura di reato di pericolo, non solo la condotta di chi dà innesco al fuoco, ma anche quella di chi alimenta il fuoco originariamente acceso da altri, persistendo il pericolo anche per effetto della prosecuzione dell'incendio.
Cassazione sez. 2 pen. n. 24302/2022 Rv. 283515



Secondo le norme in discorso è integrato il delitto combustione illecita di rifiuti di cui all'art. 256-bis con la presa delle fiamme sui rifiuti, indipendentemente dalla propagazione del fenomeno (anche solo potenziale). Il reato, dunque, si configurerà anche nel caso di un rogo individuale, circoscritto e senza alcuna possibilità di diffusione nello spazio.

La condotta tipica prevista dal primo comma fa riferimento all'appiccamento del fuoco, ossia al "dare fuoco", dunque una condotta diretta a far "prendere" le fiamme ai rifiuti abbandonati.

Per il principio di specialità, l'art. 423 del codice penale non sarà più applicabile se il fatto è doloso, sarà invece ancora applicabile se il fatto è colposo.

Il fatto di cui al comma 3-ter può concorrere con il delitto di incendio boschivo ex art. 423-bis del codice penale poiché i beni tutelati dalle due norme sono diversi. L'art. 423-bis c.p. infatti tutela entità naturalistiche indispensabili alla vita.

Nel co. 4 l'aggravante a effetto comune è stata estesa anche al comma 3-bis in aggiunta al comma 1.



Art. 258 del d.lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

La novella modifica l'articolo 258 del d.lgs. 152/2006 rubricato Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

Invero:

- al **comma 2**, primo periodo - che sanziona come illecito amministrativo l'omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall'art. 190 TUA - sono aumentati gli importi minimo e massimo della sanzione, che passano da "duemila a diecimila euro" agli attuali "da quattromila a ventimila euro";
- viene introdotto il **comma 2-bis**, il quale prevede che all'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue: in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi;
- altresì, la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.
- al **comma 4** - il quale prevede come reato il trasporto di rifiuti pericolosi senza il relativo formulario ovvero con formulario recante dati incompleti o inesatti- viene fissata la pena della reclusione da uno a tre anni, in luogo del pregresso richiamo alla pena dell'articolo 483 c.p.;
- viene introdotto il **comma 4-bis**, il quale prevede che, nel caso di sentenza di condanna o di sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo (predisposizione ovvero uso di certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni), sia disposta la misura di sicurezza della confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.



Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
In vigore dal 9 agosto 2025

1. I soggetti di cui all'art. 189, c. 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25/01/1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 a 160 €.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'art. 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 4 mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del d.lgs. 30/04/1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da 1.040 a 6.200 € per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 a 12.400 € per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.



predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena della reclusione da uno a tre anni nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.
6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.



9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.[1654]
10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.
11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.
12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 267



Art. 259 del d.lgs. 152/2006 - Spedizione illegale di rifiuti

La novella modifica l'articolo 259 del d.lgs. 152/2006 (finora rubricato come Traffico illecito di rifiuti).
Invero:

- la rubrica è sostituita dalla seguente: «Spedizione illegale di rifiuti»;
- il **comma 1** - che prevedeva come reato contravvenzionale la spedizione di rifiuti integrante un traffico illecito - è sostituito da un nuovo comma 1, che prevede come delitto, punito con la reclusione da uno a cinque anni, il fatto di chi effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024;
- la pena è aumentata nel caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

La novella inserisce nel d.lgs. 152/2006, dopo l'articolo 259, gli artt. 259-bis e 259-ter.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 268



Art. 259 - Spedizione illegale di rifiuti - In vigore dal 8 ottobre 2025

1. Chiunque effettua una **spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale** ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, **è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.**
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 269



Art. 259-bis del d.lgs. 152/2006 - Aggravante dell'attività di impresa

Il nuovo art. 259-bis, rubricato Aggravante dell'attività di impresa, prevede che le pene previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 del d.lgs. 152/2006 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

La nuova norma prevede che il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa.

Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni amministrative previste dall'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 270



Art. 259-bis - Aggravante dell'attività di impresa
In vigore dal 31 Ottobre 2026

1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.
2. **Nei casi di cui al primo comma, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero, quando essa non è possibile, dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 271



Art. 259-ter del d.lgs. 152/2006 - Delitti colposi in materia di rifiuti – In vigore dal 9 agosto 2025

L'art. 259-ter, rubricato Delitti colposi in materia di rifiuti, introduce nel d.lgs. 152/06 le fattispecie colpose dei delitti di cui agli artt. 255-bis, 255-ter, 256, 259.

La norma di nuovo conio prevede che, se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 del d.lgs. 152/2006 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 272



Art. 259-ter - Delitti colposi in materia di rifiuti - In vigore dal 9 agosto 2025

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 273



Modifiche al codice penale

L'art. 2 del decreto legge apporta al codice penale alcune modificazioni, che riguardano:

- **l'articolo 131-bis, in tema di *esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*;**
- l'articolo 452-sexies, in tema di *traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*;
- l'articolo 452-quaterdecies, in tema di *attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 274



Art. 131-bis c.p. - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

L'articolo 131-bis c.p. è modificato, ampliando la platea dei reati che non possono essere considerati di particolare tenuità, inserendovi quelli di cui agli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis, e 259 del d.lgs. 152/06, come modificati o inseriti dal decreto-legge 116/2025.

Ciò avviene mediante l'inserimento - nel citato articolo - del numero **4-ter)**, nel quale sono per l'appunto elencati i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis, e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 275





Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 276



A seguito di un esposto accertiamo che in un'area pubblica su cui sono ubicati dei carrellati per la raccolta di carta e cartone e vetro una impresa di pulizie che effettuata la propria attività in un centro commerciale ha abbandonato, parte su suolo pubblico e parte nei relativi carrellati, diversi involucri (4 bustoni e 5 cartoni) contenenti rifiuti indifferenziati eterogenei tra cui dispositivi di protezione tipo guanti monouso in lattice, mascherine chirurgiche contenitori in plastica di disinfettanti carte e stracci utilizzati soprattutto per le pulizie e sanificazione dei locali commerciali nonché camici e tute monouso.

Sanzione Penale
Art. 192 - 255

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 277



D.Lgs. 152/2006 - Art. 255

1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, **in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti**, **abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade** è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro.

Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 278




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
279



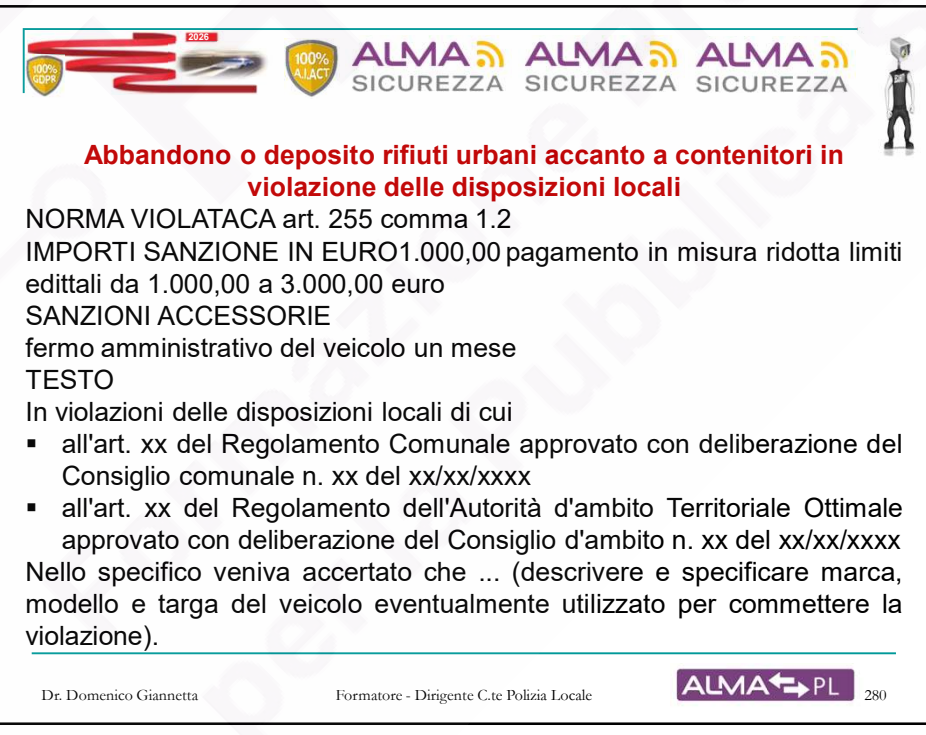
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Abbandono o deposito rifiuti urbani accanto a contenitori in violazione delle disposizioni locali
NORMA VIOLATACA art. 255 comma 1.2
IMPORTI SANZIONE IN EURO1.000,00 pagamento in misura ridotta limiti edittali da 1.000,00 a 3.000,00 euro
SANZIONI ACCESSORIE
fermo amministrativo del veicolo un mese
TESTO
In violazioni delle disposizioni locali di cui
all'art. xx del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. xx del xx/xx/xxxx
all'art. xx del Regolamento dell'Autorità d'ambito Territoriale Ottimale approvato con deliberazione del Consiglio d'ambito n. xx del xx/xx/xxxx
Nello specifico veniva accertato che ... (descrivere e specificare marca, modello e targa del veicolo eventualmente utilizzato per commettere la violazione).
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
280



Potere Regolamentare



- Posso prevedere modalità di conferimento diverse dai cassonetti
- Posso prevedere il conferimento delle cicche di sigarette spente in contenitori porta sigarette
- Posso prevedere orari di conferimento differenziati per zona o categorie di utenti

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 281





Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 282



Il caso: a seguito di specifici servizi di controllo si accerta che il Sig. Mario Rossi, **formalmente privato cittadino ma di fatto dedito all'attività di svuota cantina, aveva effettuato la pulizia di un locale adibito a laboratorio di analisi su commissione del proprietario dei locali.** Lo stesso pur non risultando iscritto presso l'albo gestori ambientali svolgeva di fatto l'attività di gestione illecita di rifiuti eterogenei di diversa natura e tra essi anche rifiuti sanitari pericolosi provenienti da laboratorio analisi, radiologico (solventi, reagenti, oli, mercurio, amianto, lampade fluorescenti, batterie). In effetti lo stesso dopo aver ripulito i locali effettuava la raccolta dei rifiuti, servendosi di autoveicolo furgonato intestato allo stesso, e li trasportava presso una zona isolata del centro cittadino dove ove veniva sorpreso ad abbandonarli su area pubblica.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 283



Il caso: a seguito di specifici servizi di controllo si accerta che il Sig. Mario Rossi, **formalmente privato cittadino** ma di fatto dedito all'attività di svuota cantina, aveva effettuato la pulizia di un locale adibito a laboratorio di analisi su commissione del proprietario dei locali. Lo stesso pur non risultando iscritto presso l'albo gestori ambientali svolgeva di fatto l'attività di gestione illecita di rifiuti eterogenei di diversa natura e tra essi anche rifiuti sanitari pericolosi provenienti da laboratorio analisi, radiologico (solventi, reagenti, oli, mercurio, amianto, lampade fluorescenti, batterie). In effetti lo stesso dopo aver ripulito i locali effettuava la raccolta dei rifiuti, servendosi di autoveicolo furgonato intestato allo stesso, e li trasportava presso una zona isolata del centro cittadino dove ove veniva sorpreso ad abbandonarli su area pubblica.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 284



Il primo punto da chiarire riguarda l'individuazione dei responsabili chiamati a rispondere degli illeciti che di seguito andranno analizzati ed in particolare la qualifica di produttore dei rifiuti.



Per "**produttore di rifiuti**" deve intendersi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f) del D.lgs. 152/2006, "*il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)*".
Quindi nel caso di specie possiamo rilevare a carico del proprietario del locale una vera e propria «posizione di garanzia» quale produttore del rifiuto (*soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione)* in relazione al corretto smaltimento.



Posizione che comporta la possibilità che il detentore del rifiuto possa essere chiamato a rispondere per non avere impedito il fatto illecito materialmente commesso da terzi in violazione della normativa sui rifiuti. Quindi nel caso di specie il committente aveva l' obbligo di impedire l' evento dannoso – reato di trasporto illecito ed abbandono dei rifiuti – commesso da soggetto terzo al quale lui stesso aveva affidato i rifiuti giusto ex **art. 40** cpv. cod. pen.).

Nel caso rappresentato quindi, Il produttore dei rifiuti (proprietario del locale) risponde del reato di illecita gestione raccolta e trasporto dei rifiuti a titolo di concorso col soggetto ricevente, privo della prescritta autorizzazione al trasporto e responsabile dell'abbandono degli stessi.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 287



Il secondo punto da considerare riguarda la Classificazione e la natura pericolosa degli stessi ***: (art. 2 DPR 254/2003)*** **Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo** - rifiuti provenienti da laboratorio analisi, radiologico (solventi, reagenti, oli, mercurio, amianto, lampade fluorescenti, batterie).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 288



1° Illecito Reato ipotizzati relativamente alla raccolta e al Trasporto:

ipotesi di reato D.lgs 152/2006 artt. 212 comma 5 e 256 comma1
Il reato di cui all'art. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D.Lgs. è configurabile nei confronti di chiunque svolga tali attività anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. Il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configuri anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall'art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che sanziona la continuità della attività illecita (Cass. Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011 – dep. 17/06/2011, D'Andrea).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 289



Ditta di fatto riferimento giurisprudenziale
Cassazione Penale – Sez. III – sentenza del 18 settembre 2013 n. 38364
Il reato di cui all'art. 256, comma secondo, del d.lgs. n. 152 del 2006 è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'ambito di una attività economica esercitata anche di fatto, indipendentemente da una qualificazione formale sua o dell'attività medesima, così dovendosi intendere il «titolare di impresa o responsabile di ente».

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 290



Produttore

Cassazione Penale – Sez. III – sentenza del 17 aprile 2003, n. 16016).

Il produttore-detentore di rifiuti speciali, qualora non provveda all'autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, può consegnarli ad altri soggetti, ma – in tal caso – ha l'obbligo di controllare che si tratti di soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento. Ove, tale doverosa verifica sia omessa, il produttore-detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto qualificato nella commissione del reato di attività non autorizzata di gestione dei rifiuti.

(Cassazione Penale – Sez. III – sentenza dell'11 luglio 2013, n. 29727).

Colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che gli stessi siano debitamente autorizzati allo svolgimento di dette attività, con la conseguenza che l'inosservanza di tale elementare regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 291



2° illecito Reato ipotizzato relativamente all'abbandono dei rifiuti

Ipotesi di reato D.lgs 152/2006 artt. 192 e 255 comma 1.1

L'art 192 del D.lgs 152/2006 vieta l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti prevedendo pene diverse a seconda che l'illecito sia commesso da privato cittadino o ditta. Nei casi di violazioni relative agli abbandoni dei rifiuti commesse da chi riveste una particolare qualifica giuridica, quale il titolare di impresa (imprenditore individuale), e/o rappresentante di un ente, (rappresentante di una persona giuridica) la tutela del bene è affidata al sistema punitivo penale, con la previsione di differenti sanzioni in ordine all'entità della pena, a seconda che il rifiuto venga classificato pericoloso (art. 255 ter comma 3) o non pericoloso (art. 255 comma 1.1).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 292



CASI PRATICI DI

"ABBANDONO"
"DEPOSITO INCONTROLLATO"
"DISCARICA"

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 293



La fattispecie dell'abbandono è caratterizzata dalla sua occasionalità (a tal punto che si potrebbe più correttamente definire come "abbandono o deposito non autorizzati ed occasionali di rifiuti") e dalla sua natura di reato di pericolo.

Per Cass. Pen. 23 maggio 2012, n. 19435, infatti, "l'offesa al bene giuridico protetto consiste in un nocumento potenziale dello stesso, che viene soltanto minacciato, e può parlarsi di "pericolo" quando, secondo un giudizio ex ante e secondo la migliore scienza ed esperienza, appare probabile che dalla condotta consegua l'evento lesivo".

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 294



Cass. Sez. III Pen. 16 dicembre 2015, n. 49590 - Franco, pres.; Ramacci, est.; Salzano, P.M. (dif.) - Madesani, ric. (Annulla senza rinvio App. Milano 18 settembre 2014)

Il deposito incontrollato di rifiuti, reato previsto e punito dall'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, presuppone, oltre all'episodicità ed alla quantità contenuta dei rifiuti, che lo contraddistingue (così come il mero abbandono) da altre condotte tipiche rinvenibili nella disciplina di settore, anche la previsione di una successiva fase di gestione del rifiuto, del quale costituisce il prodromo.



La Corte di Cassazione ha, con sentenza n. 30910/2014, individuato, quali validi indici ai fini dello svolgimento della diagnosi differenziale fra le ipotesi sopradescritte, i seguenti fattori:

- l'occasionalità o meno della condotta di abbandono e deposito del rifiuto – «essendo chiaro che la sistematica pluralità di azioni, fra loro di identico o comunque analogo contenuto, farà propendere per una forma di organizzazione della condotta, sintomo attendibile di una volontà gestoria e non esclusivamente dismissiva del rifiuto, mentre l'episodicità di esse, ancorché non rigorosamente intesa nel senso della assoluta unicità della condotta, dovrebbe indirizzare il giudizio sulla istantaneità della natura del reato posto in essere» –;
- la pertinenza, o meno, del rifiuto oggetto di rilascio all'eventuale circuito produttivo riferibile all'agente, nell'ipotesi in cui al medesimo sia imputabile lo svolgimento di una attività imprenditoriale;
- la reiterata adibizione di un unico sito, «eventualmente anche promiscuamente utilizzato al medesimo fine pure da altri soggetti, quale punto di rilascio dei rifiuti».



Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione si quindi discarica abusiva tutte le volte in cui per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività
(Cass. n. 957 del 2004; n. 25463 del 2004)

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 297



CASI PRATICI DI

"ABBANDONO"
"DEPOSITO INCONTROLLATO"
"DISCARICA"

Sanzioni amministrative	Sanzioni penali

PROCEDURA OPERATIVA

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 298








Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale


Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale




Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale




Formatore - Dirigente C.le Polizia Locale




Formatore - Dirigente C.le Polizia Locale




Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale




Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale



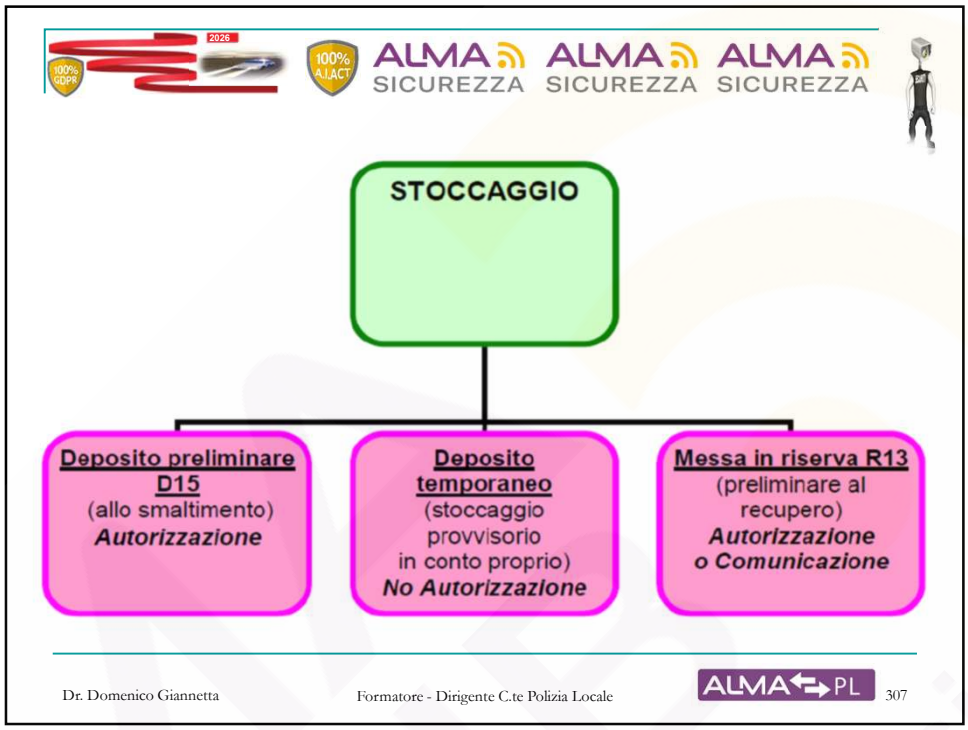
ALMA SICUREZZA
STOCCAGGIO
Deposito preliminare D15
(allo smaltimento)
Autorizzazione
Deposito temporaneo
(stoccaggio provvisorio in conto proprio)
No Autorizzazione
Messa in riserva R13
(preliminare al recupero)
Autorizzazione o Comunicazione
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
307



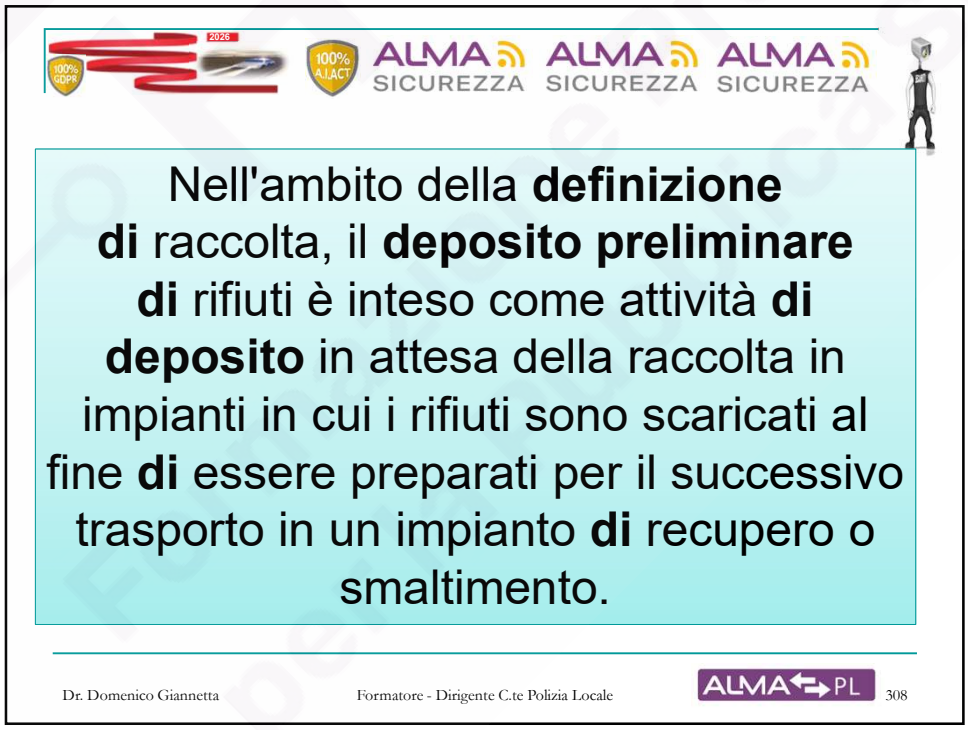
ALMA SICUREZZA
Nell'ambito della definizione di raccolta, il deposito preliminare di rifiuti è inteso come attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
308



Il deposito deve essere considerato **deposito preliminare**, se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento, **messa in riserva**, se il materiale è in attesa di una operazione di recupero; in entrambi i casi si tratta di forme di gestione che, in assenza di autorizzazione, sono sanzionate dal **comma 1 dell'art. 256**:

- con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- il deposito diventa **incontrollato o abbandono** (vietato dall'art. 192) quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero. Le sanzioni sono definite negli artt. 255 e 256 del D.L.vo 152/2006 ed è l'unica fattispecie **non inserita nell'elencazione tassativa dei reati presupposto** di cui all'art. 25-undecies, D.L.vo 231/2001 come integrato dal D.Lvo 7 luglio 2011, n. 121 e recentemente modificato dalla L. 22 maggio 2015, n. 68.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 309



Come deve essere effettuato il deposito temporaneo dei rifiuti?

Il **Deposito temporaneo** è inteso **come** il raggruppamento **dei rifiuti effettuato**, prima dello smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti.

Il **deposito temporaneo deve essere effettuato** per categorie omogenee **di rifiuti** che non possono **essere** miscelati/mischiati/accantonati in uno stesso contenitore.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 310



Ai sensi della **vigente normativa**, il **deposito temporaneo** consiste **nel** raggruppamento **di rifiuti** effettuato prima della raccolta **nel** luogo in cui gli stessi sono prodotti e costituisce un'ipotesi derogatoria ed eccezionale rispetto alle forme **di** stoccaggio **rifiuti** (**deposito** preliminare e messa in riserva).

Chi autorizza il deposito temporaneo dei rifiuti?
Il **deposito temporaneo** non richiede **autorizzazione**

A differenza **di deposito** preliminare e messa in riserva, il **deposito temporaneo dei rifiuti** presso il luogo dove sono stati prodotti non richiede un'**autorizzazione**. Ciò a condizione **del** rispetto **dei** limiti temporali o quantitativi posti dall'art. 183 sopra riportato.



ART. 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta)
In vigore dal 26 settembre 2020
1. **Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:**
a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.



2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:
a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando **il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi**. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 313



3. **Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 314



Cantiere edile e deposito temporaneo

Nei cantieri edili (luogo di produzione dei rifiuti) il deposito temporaneo è realizzato con l'impiego di un cassone mobile o accumulando il materiale in un'area specifica interna al cantiere.

Un deposito temporaneo effettuato al di fuori dell'area di cantiere o in violazione delle condizioni previste, fa venire meno i presupposti di un deposito temporaneo e configura un'attività illecita gestione di rifiuti (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti o perfino stoccaggio abusivo) per la quale è necessaria la prescritta autorizzazione.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 315



DEPOSITO TEMPORANEO
deve essere effettuato per categorie omogenee

LIMITI TEMPORALI
Avvio alle operazioni di recupero o smaltimento con **cadenza trimestrale** indipendentemente dalla quantità.

LIMITI QUANTITATIVI
Avvio alle operazioni di recupero o smaltimento quando raggiunge il quantitativo di **30 mc**
(di cui 10 mc pericolosi).
Se non supera il limite non può restare in deposito oltre 1 anno.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 316



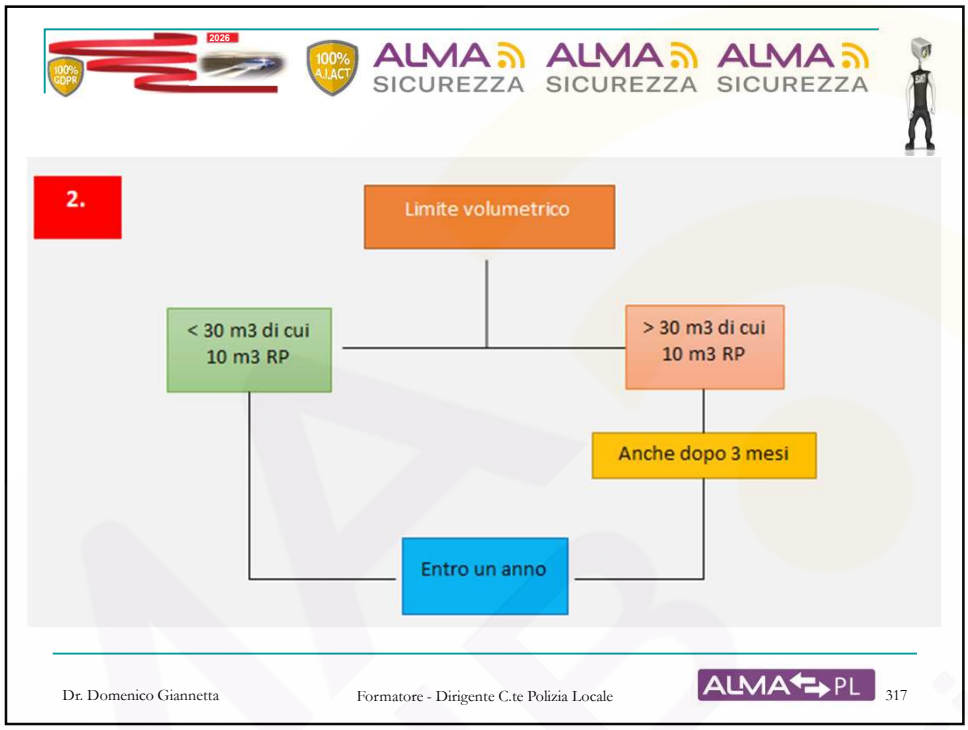
ALMA SICUREZZA
2.
Limite volumetrico
< 30 m3 di cui 10 m3 RP
> 30 m3 di cui 10 m3 RP
Anche dopo 3 mesi
Entro un anno
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
317



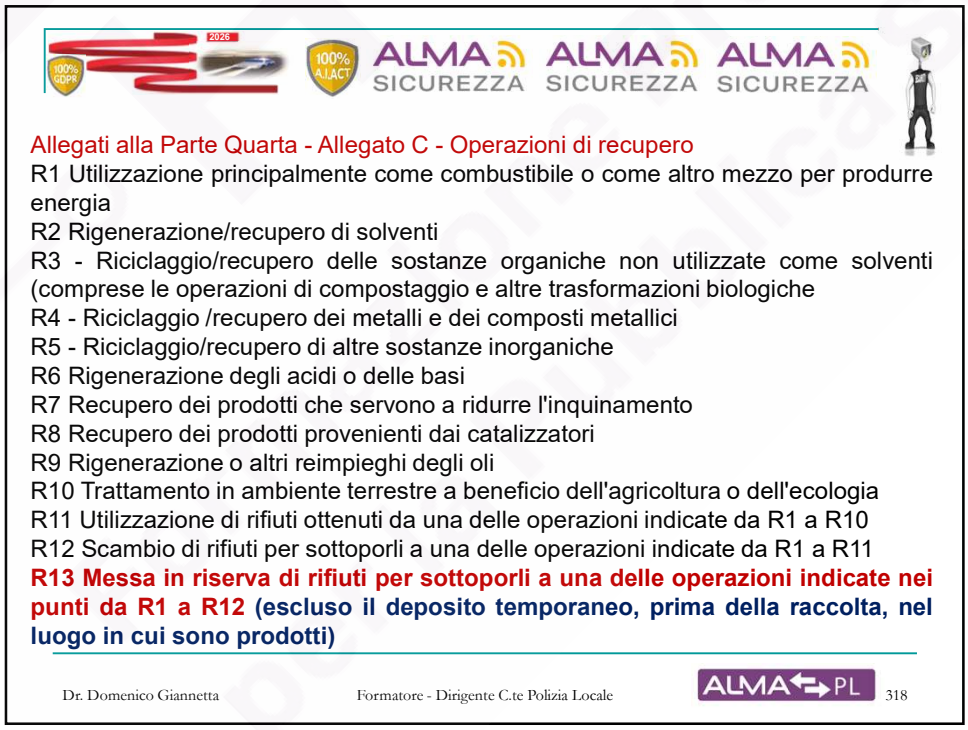
ALMA SICUREZZA
Allegati alla Parte Quarta - Allegato C - Operazioni di recupero
R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche
R4 - Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici
R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
318



Messa in riserva

La prassi di **rimuovere i materiali da singoli cantieri, soprattutto se di piccole dimensioni, e concentrarli in un sito diverso, come ad esempio un magazzino aziendale,** come ampiamente spiegato nel paragrafo precedente, non rientra nella fattispecie del deposito temporaneo **(non è attività ma gestione!)**

Qualora una ditta non possa rispettare le condizioni del deposito temporaneo, può richiedere alla Provincia l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di messa in riserva di rifiuti speciali.

La messa in riserva è un'operazione di recupero che si sostanzia in forma di stoccaggio di rifiuti avviati a recupero.

Questa operazione è **definita al punto R13 dell'Allegato C alla Parte Quarta del Codice Ambientale.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 319



Le operazioni di stoccaggio di rifiuti destinati a operazioni di recupero (messa in riserva) possono essere assoggettate a:

- **procedure semplificate** di recupero, di cui all'art. 216 T.U.A: le operazioni di messa in riserva di **rifiuti pericolosi** possono essere effettuate in procedura semplificata solo presso l'impianto in cui hanno luogo le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C.
- **procedura ordinaria di autorizzazione:** le operazioni di messa in riserva di **rifiuti pericolosi** effettuate presso il luogo in cui i rifiuti sono prodotti o presso i centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio o di recupero.

Le operazioni di messa in riserva, nel caso di rifiuti non pericolosi, possono essere effettuate in procedura semplificata anche nei **centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti di riciclaggio e recupero**.

In questo caso, però, le norme tecniche per il recupero in procedura semplificata devono stabilire le **caratteristiche impiantistiche** di tali centri, le **modalità di stoccaggio** e i **termini massimi** in cui i rifiuti devono essere avviati alle operazioni di recupero e riciclaggio.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 320




Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale




Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Abbandono dei Rifiuti

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152

Regolamento Comunale raccolta differenziata

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 323





D.Lgs. 03/04/2006 n. 152

Divieto Abbandono Rifiuti Art. 192

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 324





Regolamento Comunale Art. 7 D.Lgs. 267/2000

Raccolta differenziata Art. 7 TUEL Art. 198 TUA

Sanzione Art. 7 bis Tuel Art. 16 Legge 689/1981

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 325





Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 326



Norme di interesse

TUA	Codice Strada	Regolamento Comunale
Sanzione Amministrativa Proventi Provincia Ordinanza Rimozione Sindaco	Sanzione Amministrativa Proventi ente da cui dipende organo accertatore Ordinanza Rimozione ente proprietario della strada	Sanzione Amministrativa Proventi Comune Ordinanza funzionario responsabile del servizio

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 327



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Abbandono dei Rifiuti

Sanzione Accessoria del ripristino dello stato dei luoghi	Comune Provincia	Ente Proprietario della Strada

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 328



Con la Sentenza n. 3256 del 31 Maggio 2012 il Consiglio di Stato interviene in materia di riparto di competenza tra Comune e Provincia per ciò che attiene alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle piazzole di sosta in esse situate.

Il Consiglio di Stato nell'annullare la pronuncia del TAR Campania n. 4182/2011, afferma la totale competenza della Provincia nell'attività di manutenzione, gestione e nel caso di specie di pulizia delle piazzole di sosta della strada provinciale.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 329



Nel caso in argomento, il Comune di Morcone (BN) avendo accertato la presenza di rifiuti, tra l'altro molto dannosi e per l'ambiente e per la salute umana, ha ordinato alla Provincia di Benevento di provvedere alla rimozione degli stessi entro un termine di 60 giorni.

La Provincia, anziché ottemperare all'ordine, ha proposto ricorso al TAR, il quale ha accolto la richiesta dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, rilevando che "l'ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi implica in ogni caso l'accertamento di una responsabilità, quanto meno colposa del proprietario della strada, del tutto insussistente nel caso di specie …"

.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 330



Il Comune di Morcone (BN) ha proposto l'atto d'appello ed ha chiesto e ottenuto la riforma della sentenza di primo grado.

Il Consiglio di Stato, infatti, cassa la precedenza sentenza, considerando che ***"ai sensi dell'articolo 15 del Codice della strada, spetta agli enti proprietari provvedere alla loro manutenzione, gestione e pulizia, comprese le loro pertinenze e arredo, nonché attrezzature, impianti e servizi e, quindi, non limitatamente al solo nastro stradale, ma anche alle piazzole di sosta, onde siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione".***



A suo dire, non può affatto negarsi che l'Amministrazione Provinciale avrebbe dovuto adottare tutte le misure necessarie quanto meno ad eliminare i rifiuti, obbligo tra l'altro derivante dall'obbligo di custodia connesso alla proprietà/appartenenza della strada.

Con tale Sentenza il Consiglio di Stato afferma, quindi, che quando si tratta di rimuovere i rifiuti abbandonati da ignoti sulla piazzola di sosta della strada provinciale è l'ente proprietario dell'infrastruttura di collegamento a dover provvedere alla bonifica dei luoghi.



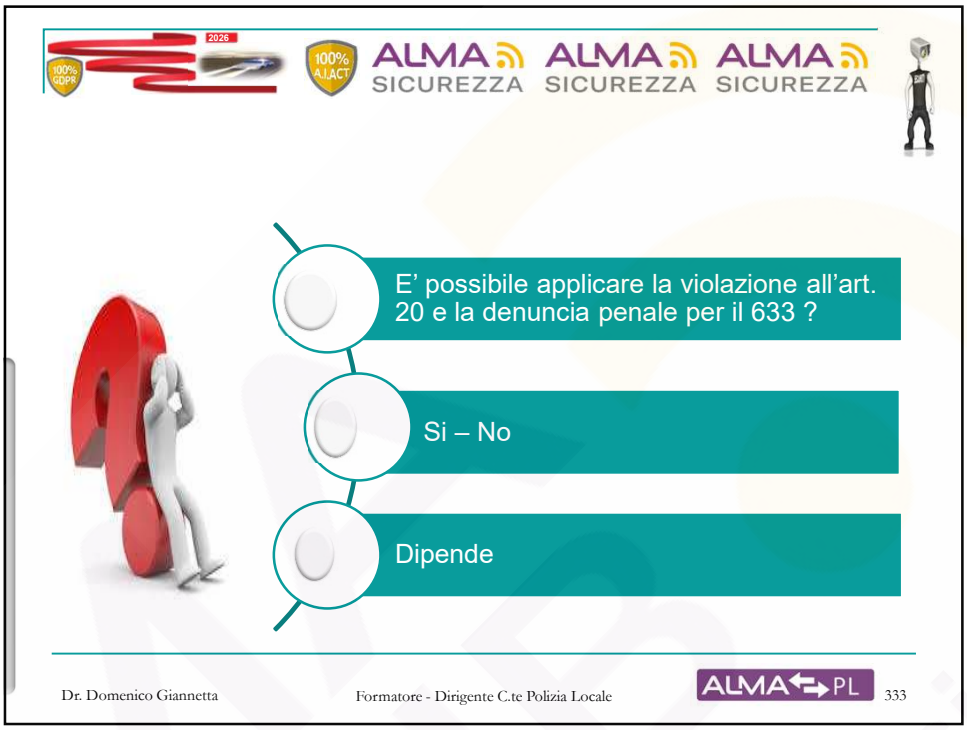
ALMA SICUREZZA
E' possibile applicare la violazione all'art. 20 e la denuncia penale per il 633 ?
Si – No
Dipende
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
333




ALMA SICUREZZA
In termini più tecnici non esiste, secondo la Cassazione (sentenza 6 agosto 2012, n. 31811), **un rapporto di specialità tra la norma incriminatrice di cui all'art. 633 c.p.** (invasione di terreni ed edifici) **e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 20** del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, (occupazione della sede stradale), **essendo diversa l'obbiettività giuridica delle due norme:**
➢ **la prima** è, infatti, posta a tutela del patrimonio
➢ **la seconda** garantisce la sicurezza della circolazione stradale
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
334



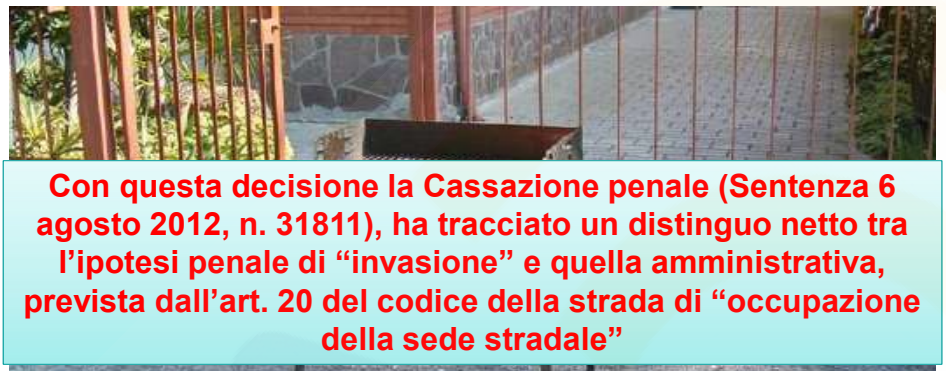

Con questa decisione la Cassazione penale (Sentenza 6 agosto 2012, n. 31811), ha tracciato un distinguo netto tra l'ipotesi penale di "invasione" e quella amministrativa, prevista dall'art. 20 del codice della strada di "occupazione della sede stradale"









1. Premessa

Com'è noto, l'art. 6 ter del decreto-legge 10.8.2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9.10.2023, n. 137, ha introdotto nell'art. 255, comma 1°, del decreto legislativo n. 152/2006 una nuova fattispecie di reato, trasformando in reato contravvenzionale - a far data dal 10 ottobre 2023 - il precedente illecito amministrativo dell'abbandono di rifiuti commesso da soggetti "non qualificati", ossia privati cittadini diversi dai titolari di imprese o dai responsabili di enti (questi ultimi, puniti anche prima della recente novella, ai sensi dell'art. 256, 2° co., T.U.A., in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti).

Sicché, secondo la normativa vigente, l'abbandono o il deposito di rifiuti ovvero la loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee sono sempre puniti con la sanzione penale. Più precisamente, se l'autore della violazione non è munito della qualifica soggettiva richiesta dall'art. 256, 2° co., T.U.A., si applicherà l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata sino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi (ai sensi del novellato art. 255, 1 ° co., T.U.A.). Ove la medesima condotta sia, invece, posta in essere dai titolari di imprese o dai responsabili di enti continueranno ad applicarsi le sanzioni più severe -contemplate dall'art. 256, 2° co., T.U.A. - dell'arresto da tre mesi a un anno Q dell'ammenda da 2.600 a 26.000 euro in caso di rifiuti non pericolosi ovvero dell'arresto da sei mesi a due anni !: dell'ammenda da 2.600 a 26.000 euro in caso di rifiuti pericolosi.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 337



2. Le disposizioni sanzionatorie speciali previste dal codice della strada

Il decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 contempla l'applicazione di sanzioni amministrative per il deposito di rifiuti sulle strade e loro pertinenze (art. 15, co. 1°, lett. f, e co. 3°) nonché per il getto di rifiuti dai veicoli in sosta o in movimento (art. 15, co. 1 °, lett. fbis, e co. 3° bis). Sicché, le condotte del privato cittadino di deposito o di getto di rifiuti sulle strade e loro pertinenze (come definite, rispettivamente, dagli artt. 2 e 24 del codice della strada), appaiono contestualmente riconducibili sia alla fattispecie di reato di cui all'art. 255, co. 1°, T.U.A., che alle fattispecie di illecito amministrativo sopra indicate.

Occorre, quindi, **chiarire se l'autore del fatto debba incorrere nell'applicazione di una doppia sanzione (penale e amministrativa)** ovvero **debba essere sanzionato una sola volta, in applicazione del principio del ne bis in idem (in forza del quale nessuno può essere sottoposto più volte ad una sanzione per il medesimo fatto);** in quest'ultimo caso, poi, va individuata la sanzione da applicarsi.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 338



3. Principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689/1981

La questione va risolta alla luce del principio di specialità di cui all'art. 9, co. 1°, della legge n. 689/1981, secondo il quale: «Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale».

In particolare, le disposizioni sanzionatorie del codice della strada appaiono speciali rispetto alla norma incriminatrice di cui all'art. 255, co. 1°, T.U.A., in considerazione degli elementi specializzanti costituiti dal luogo ove i rifiuti vengono depositati (le strade e le loro pertinenze come definite dal codice della strada) e/o dal mezzo dal quale sono gettati (i veicoli ex artt. 46 e seguenti del codice della strada).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 339



Dunque, **l'accertamento di simili condotte in capo al privato cittadino determinerà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada.**

La sanzione penale di cui all'art. 255, comma 1, TUA troverà applicazione **in tutti gli altri casi di abbandono o di deposito di rifiuti commessi dal privato cittadino, ossia quando tali condotte si svolgano, ad esempio, su aree o fondi ovvero su strade private diverse da quelle ex artt. 2 e 24 del codice della strada), anche se trattasi del luogo su di strade produzione del rifiuto** (cfr. Cass., sez. III, 24.1.2012, n. 7606, CED Cass. n. 252105)

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 340



4. Linee guida operative per la polizia giudiziaria

Nel caso in cui venga accertata una condotta illecita sanzionabile ai sensi dell'art. 15, lett. F) e f-bis) del codice della strada, l'organo accertatore trasmetterà la copia del relativo verbale di contestazione (contenente la descrizione del fatto e della sanzione applicata) alla procura della Repubblica di Foggia.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 341











Bidoni dei rifiuti utilizzati in modo non corretto?

Non è responsabile l'amministratore di Condominio

La vicenda, attinente al diritto condominiale e al diritto amministrativo, inizia con la sanzione irrogata da un Comune ad un amministratore di Condominio per l'erroneo utilizzo dei contenitori dei rifiuti differenziati.

Tale sanzione contestava la violazione di una delibera comunale, che sarebbe stata violata dall'amministratore in quanto, sotto la sua responsabilità, i bidoni sarebbero stati utilizzati in maniera non corretta.

Cass. civ., sez. II, ord., 24 ottobre 2023, n. 29427

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 344



La sanzione in questione veniva opposta in sede di Giudice di Pace e – a seguito del processo – veniva confermata.

Stesso esito di conferma si aveva a seguito del processo di appello, tenutosi presso il Tribunale.

La vicenda approdava quindi in Cassazione, a seguito del deposito di un ricorso incentrato su alcune fondamentali questioni di diritto. In primo luogo, secondo l'amministratore, egli non poteva essere considerato responsabile direttamente per la sanzione in quanto sarebbe mancato il presupposto stesso della sanzione amministrativa. In nessuna parte della delibera, vi era infatti scritto che i bidoni fossero di proprietà del condominio e pertanto non vi sarebbe stato un obbligo di custodia degli stessi da parte del condominio e tanto meno per l'amministratore.

Tale sanzione, quindi, sarebbe stata illegittimamente irrogata basandosi su una responsabilità oggettiva, per non avere il condominio e il suo amministratore impedito il fatto altrui dell'uso non corretto dei bidoni.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 345



Ordinanza della Cassazione, Sezione II Civile, 24.10.2023, n. 29427
La Cassazione bacchetta i comuni: i regolamenti sono subordinati alla legge

Una malattia contagiosa imperversa da anni tra i comuni: la "regolamentite"

E' quel morbo che spinge gli enti ad adottare regolamenti su tutto lo scibile umano, il cui sintomo più grave consiste nella convinzione che il regolamento possa essere utilizzato per creare regole che la legge non pone, per derogare alle norme, addirittura per introdurre sanzioni, prestazioni patrimoniali, termini e procedure inesistenti.



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 346



La forma meno grave è quella che aggredisce gli amministratori: non è, infatti, da pretendere che tutti loro abbiano percorsi formativi e lavorativi tali da maturare anticorpi, leggasi nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e conoscenza operativa del funzionamento delle istituzioni.
Molto più perniciosa, invece, è la **regolamentite che assale segretari comunali, dirigenti, funzionari ed apparati:** distrugge ogni difesa immunitaria, ogni conoscenza giuridica, tecnica, amministrativa e contabile e li induce compulsivamente a proporre, istruire, formare regolamenti su regolamenti, sempre più lontani dai binari, sempre più derogatori, sempre più in contrasto frontale con le leggi e, simmetricamente, a ritenere efficiente, efficace e manageriale il lavoro così prodotto.
Le cure sono molto difficili, perché sostanzialmente inesistenti. **Un tempo c'erano: si chiamavano "controlli preventivi di legittimità esterni".**
Ma, adesso, non esiste nessun presidio per scongiurare che la malattia si scateni, producendo regolamenti illegittimi in continuazione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 347



Può intervenire, molto in ritardo e di rado, solo quale palliativo: un giudice che accerti l'ovvio e disapplichi i regolamenti compulsivamente prodotti da chi, a causa della malattia, li abbia approvati con spregio di ogni regola giuridica volta a disciplinarli.
L'ordinanza della Cassazione, Sezione II Civile, 24.10.2023, n. 29427 è una delle rare cure, dei pochi rimedi contro il dilagare dei regolamenti assurdi e con ogni evidenza contrari a legge.
Un'ordinanza che andrebbe somministrata come terapia a chi abbia subìto, a causa della regolamentite, la distruzione delle cognizioni minime di diritto, allo scopo di ricostruire consapevolezza e conoscenza del sistema delle fonti e del funzionamento dell'ordinamento.
Occasione dell'intervento della Cassazione è l'applicazione all'amministratore di un condominio di sanzioni amministrative dovuto all'erroneo inserimento di rifiuti in cassonetti non corretti, sulla base del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 348



L'amministratore deve essersi chiesto cosa c'entri direttamente lui col conferimento dei rifiuti effettuato dai condomini. Infatti, non c'entra nulla. L'ordinanza lo chiarisce molto bene: "*questa Corte ha già avuto modo di precisare che:* ***l'amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all'art. 6, della l. n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale (Sez. 2 – , Sentenza n. 4561 del 14/02/2023, Rv. 666879 – 01)***".



La Cassazione avrebbe potuto limitare la propria decisione a questo solo aspetto. Ma, correttamente, **ha inteso andare ben oltre, indagando in primo luogo proprio la legittimità del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, sotto l'aspetto della fissazione del comportamento sanzionato e della determinazione della sanzione.**

L'ordinanza propone un'approfondita ricostruzione delle fonti, che per la verità si dovrebbe considerare patrimonio scontato dell'esperienza professionale di ogni apparato tecnico amministrativo dei comuni.



Gli ermellini ricordano:

"*L'art. 1 legge n. 689 del 1981, avendo recepito anche per le sanzioni amministrative il* ***principio di legalità****, impedisce che sanzioni siffatte possano essere direttamente comminate da disposizioni contenute in fonti normative subordinate, quale un regolamento comunale o un'ordinanza del sindaco*"; sì: esiste il principio di legalità, al quale deve conformarsi l'intera azione amministrativa e al quale debbono obbedire anche gli atti di normazione generale, regolamenti ed ordinanze, alle quali la legge inibisce la competenza ad introdurre sanzioni non disposte con legge, perché regolamento ed ordinanze sono "fonti normative subordinate". E, per chi avesse dubbi, basta riportare l'articolo 1, comma 1, della legge 681/1981, rubricato "*Principio di legalità*": "*Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative* ***se non in forza di una legge*** *che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione*";

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 351



"*È stato chiarito che il principio di legalità fissato dall'art. 1 della legge 24/11/1981, n. 689 si concreta in un* ***regime di "riserva assoluta" di legge****, ma l'efficacia di tale riserva – a differenza della riserva di legge assoluta prevista con riguardo all'illecito penale direttamente dall'art. 25 Cost. – non è di rango costituzionale in quanto la materia delle sanzioni amministrative sul piano costituzionale è riconducibile all'art. 23 Cost., che stabilisce solo una riserva di legge di natura relativa; essa opera sul piano della forza di legge ordinaria, con l'effetto che* ***senza una legge che deroghi al suddetto art. 1 non è possibile l'introduzione di sanzioni amministrative mediante fonti secondarie****, mentre questa possibilità ben può essere ammessa da una legge ordinaria, che la preveda in via generale o per singoli settori (Sez. 1, n. 12367 del 06/11/1999*". Un regolamento potrebbe disciplinare sanzioni amministrative solo se una legge demandasse a tale fonte tale competenza e nel rispetto degli ulteriori vincoli operativi previsti dalla legge.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 352



Spiega ancora l'ordinanza: "*Tutto ciò impone che a predeterminare i presupposti dell'esercizio del potere sanzionatorio sia l'organo legislativo (statale o regionale), il quale rappresenta l'intero corpo sociale, consentendo anche alle minoranze, nell'ambito di un procedimento pubblico e trasparente, la più ampia partecipazione al processo di formazione della legge (sent. n. 230 del 2012); mentre* ***tale esigenza non può ritenersi soddisfatta laddove questi presupposti siano nella loro sostanza fissati da un atto amministrativo****, sia pure ancora di carattere generale*".



E' vero che i comuni dispongono, per la gestione dei rifiuti, del potere regolamentare: tale fonte, all'epoca dei fatti, risalente al 2005, era l'art. 21 del lgs 22/1997.

Ma, osserva l'ordinanza, detta disposizione "*non contemplava la possibilità, né direttamente né indirettamente, nell'ambito della raccolta differenziata […] di introdurre una sanzione per la violazione dell'obbligo degli utenti o dell'amministratore del condominio di custodire, mantenere e utilizzare con le corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati i contenitori loro assegnati*".



Dunque, introdurre col regolamento sia la fattispecie sanzionata, sia la specifica sanzione, va in irrimediabile rotta di collisione col principio di legalità. Spiega ulteriormente la Cassazione: "*il rispetto del principio di tipicità e legalità nell'ambito dell'illecito amministrativo comporta che* ***la fattispecie dell'illecito e la relativa sanzione non possono essere introdotti direttamente da fonti normative secondarie****, pur ammettendosi che i precetti della legge, se sufficientemente individuati, possano essere integrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare (Sez. 2, n. 7371/2009)*".

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 355



Ma, la regolamentite ottenebra le menti e lascia ritenere che gli articoli 7 e 7-bis del d.lgs 267/2000 attribuiscano ai comuni un potere normativo che, pur secondario, sia comunque indipendente e pari ordinato alle leggi; in effetti, la regolamentite è lo strascico della gravissima epidemia di "indipendentite" che afflisse per lungo tempo operatori e dottrina all'indomani della sciagurata riforma del Titolo V della Costituzione, producendo le bislacche teorie del "policentrismo istituzionale", che convinsero i comuni di poter davvero coi regolamenti disciplinare tutto e il suo contrario, senza incontrare limite alcuno, non certo comunque nelle leggi.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 356



Ma, l'articolo 7 del Tuel, nel suo unico comma dispone: "*Nel **rispetto dei principi fissati dalla legge** e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni*". Viene ripetuto anche in questo caso il principio di legalità, pur posto nella supposizione che la legge disponga tendenzialmente, nelle materie di competenza dei comuni, prevalentemente principi e non disposizioni di dettaglio; ma, poiché una legge ordinaria (il Tuel) non può certo vincolare il Parlamento, sono frequentissime le leggi di dettaglio, che finiscono comunque per incidere sull'esercizio del potere regolamentare degli enti locali, circoscrivendolo ulteriormente.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 357



E l'articolo 7-bis attribuisce agli enti locali il potere di applicare sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti comunali, ma sulla base di due elementi, uno esplicito, l'altro implicito. Esplicitamente, l'articolo 7-bis, comma 1, precisa che il potere degli enti locali di stabilire sanzioni per violazioni ai regolamenti sia esercitabile "*Salvo diversa disposizione di legge*", perché il regolamento cede sempre alla legge; implicitamente, l'articolo 7-bis comunque sottintende che i comuni possono prevedere sanzioni per violazione dei propri regolamenti, sempre che detti regolamenti obbediscano al principio di legalità: quindi, se la legge non consente ai regolamenti di considerare una fattispecie come sanzionabile, l'articolo 7-bis non può essere applicato. Esso non è da intendere come "norma in bianco", attributiva ai comuni di un generalizzato potere di fissare la condotta e determinare la sanzione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 358



Da qui la conclusione della Cassazione: "*l'art. 7 del d.lgs. n.267 del 2000 prevede che il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto. Invece, come si è detto, il potere regolamentare attribuito dall'art. 21 non ricomprendeva né direttamente né indirettamente quello di prevedere in capo a soggetti privati, quali gli utenti e gli Corte di Cassazione – copia non ufficiale 11 di 12 amministratori di condominio, il più volte citato obbligo di custodia e corretto utilizzo dei contenitori in luoghi di proprietà privata*". Per altro, mentre l'articolo 7-bis del Tuel, comunque inapplicabile al caso di specie, indica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, il regolamento comunale "imputato" aveva persino introdotto, anzi inventato, una sanzione da 50 a 300 euro, ovviamente totalmente insostenibile sul piano della legittimità.

La Cassazione, quindi, disapplica il regolamento ed annulla tutte le determinazioni dirigenziali attuative e le connesse sanzioni.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 359



Sempre la Cassazione
Sezione II Civile con Sentenza n. 25905 del 30 settembre 2024

In materia di gestione dei rifiuti urbani, il Comune ha il potere di adottare regolamenti che disciplinano le modalità di raccolta differenziata e di comminare sanzioni amministrative per la loro violazione, in forza del combinato disposto degli artt. 21 D.Lgs. 22/1997, 192 e 182-bis D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e 7-bis D.Lgs. 267/2000



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 360



Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25905 del 30 settembre 2024

Tale potere sanzionatorio trova fondamento nella normativa primaria che attribuisce ai Comuni la gestione del servizio di raccolta rifiuti e il controllo sul rispetto delle relative prescrizioni, con facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie nei limiti previsti dall'art. 7-bis TUEL (da 25 a 500 euro).

In caso di violazione delle norme sulla raccolta differenziata all'interno di un condominio, sussiste la **responsabilità solidale dell'ente condominiale** con l'autore materiale dell'illecito, anche qualora quest'ultimo non sia stato identificato, in quanto i contenitori dei rifiuti sono collocati in spazi di proprietà condominiale e la mancata individuazione del trasgressore non può esonerare il condominio dalla responsabilità per il corretto conferimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento redatto dagli organi competenti fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo della violazione contestata. La solidarietà passiva del condominio risponde alla finalità general-preventiva perseguita dall'art. 9 Legge 689/1981 in materia di sanzioni amministrative.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 361








Formatore - Dirigente Cte Polizia Locale




Formatore - Dirigente Cte Polizia Locale

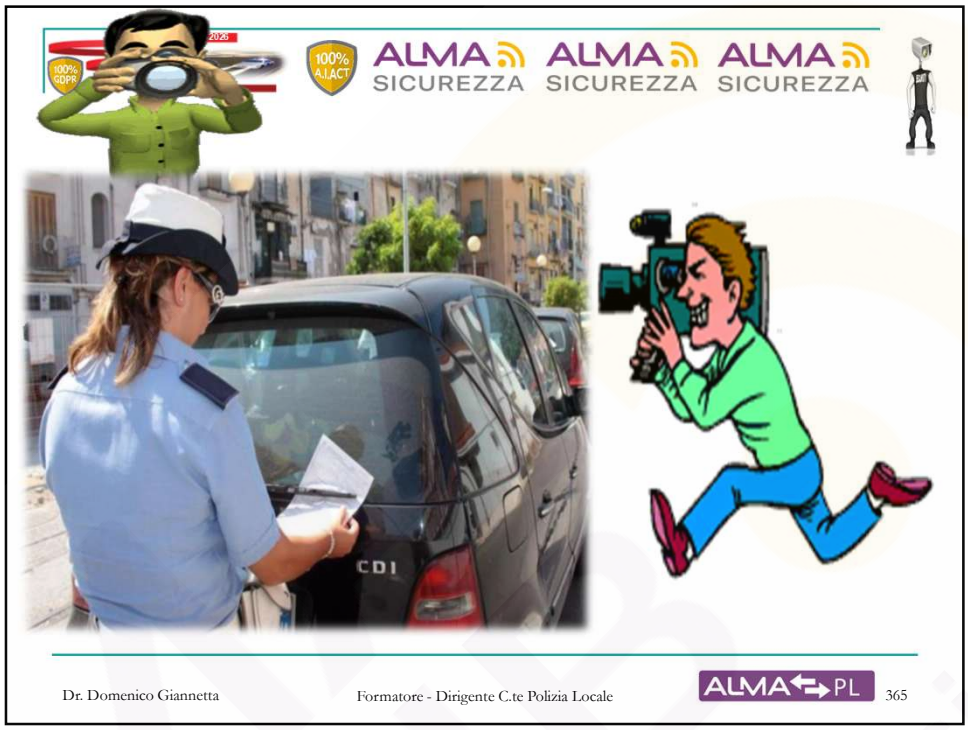
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
365




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
366



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Rifiuti, telecamere contro i furbetti dell'abbandono

Operai della Seab costretti a pulire e così per il Comune i costi lievitano Bianchi: ma gli occhi elettronici per la sicurezza cittadina saranno un'altra cosa

Rifiuti

04 aprile 2018





ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI






ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
369



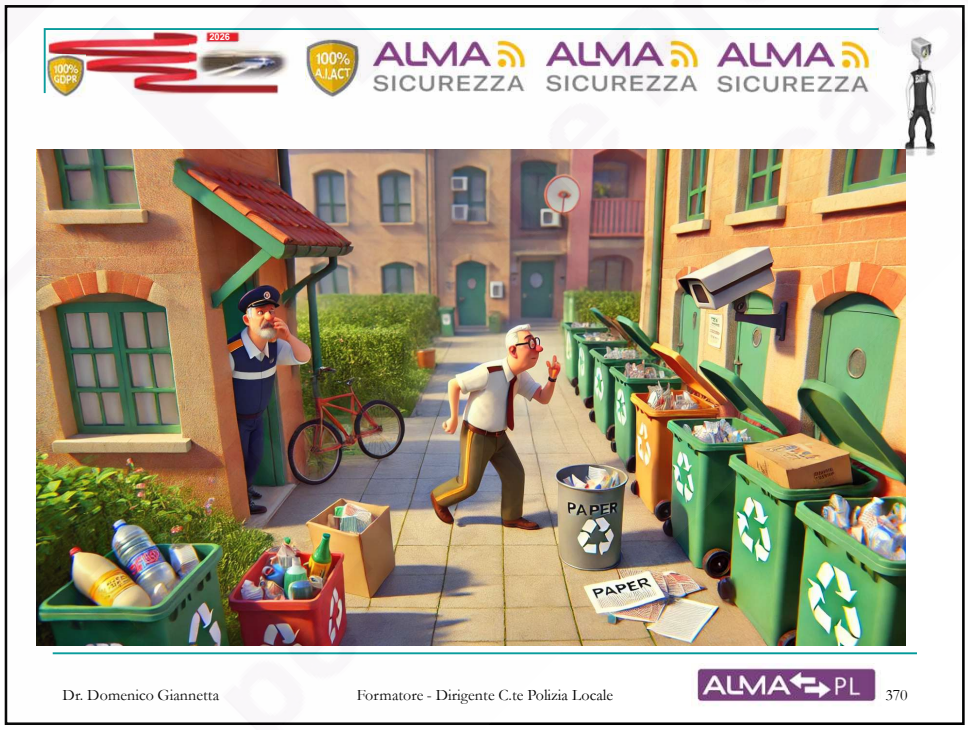
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
PAPER
PAPER
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
370



Controllo gestione rifiuti e privacy, Garante fissa paletti

L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per accertare l'uso di discariche abusive o monitorare il deposito dei rifiuti è lecito solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a sistemi di controllo alternativi. L'indicazione è contenuta nella relazione annuale del Garante della privacy (dati 2014), presentata a Roma il 23 giugno 2015, che sempre con riferimento ai rifiuti, segnala il ritorno di grande attualità della tematica relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito delle modalità di controllo delle procedure di raccolta differenziata.

L'Authority ricorda a tal proposito le prescrizioni già fornite con il provvedimento generale del 14 luglio 2005, secondo le quali "deve considerarsi in termini generali non proporzionata" la prescrizione che impone l'utilizzo di sacchetti trasparenti nella raccolta porta a porta. È invece lecita la fornitura agli utenti di sacchetti dotati di microchip, a condizione che la procedura consenta di delimitare l'identificabilità del conferente ai soli casi in cui sia stata accertata la mancata osservanza delle prescrizioni in ordine alla differenziazione

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 371



d) Ispezioni dei sacchetti.

Agli organi addetti al controllo è riconosciuta la possibilità di procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora per accertare le violazioni di rispettiva competenza (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689). **Tale facoltà deve essere esercitata selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile.** Risulterebbe, quindi, **invasiva la pratica di ispezioni generalizzate da parte del personale incaricato (agenti di polizia municipale; dipendenti di aziende municipalizzate), del contenuto dei sacchetti al fine di trovare elementi informativi in grado di identificare, presuntivamente, il conferente. Qualora siano utilizzati sacchetti dotati di microchip, di codici a barre o, eventualmente, di "RFID", non è quindi necessario procedere ad ispezioni al fine di individuare il conferente.** La modalità di accertamento descritta può poi rivelarsi lesiva di situazioni giuridicamente tutelate come la libertà e la segretezza della corrispondenza lasciata nei rifiuti. L´attività di ispezione non costituisce, peraltro, strumento di per sé risolutivo per accertare l´identità del soggetto produttore, dal momento che non sempre risulta agevole provare che il medesimo sacchetto, avente un contenuto difforme da quello per il quale il sacchetto è utilizzabile, provenga proprio dalla persona individuata mediante una ricerca di elementi presenti nel medesimo. Tale considerazione induce a ritenere che il trasgressore non dovrebbe essere individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata. Alle stesse conclusioni si deve pervenire nella diversa ipotesi in cui la violazione consista nel mancato rispetto dell´orario di conferimento;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 372



Quanto all'ispezione del contenuto, il Garante esclude i controlli generalizzati. L'apertura dei sacchetti è ammessa in forma selettiva e solo a due condizioni:

- che vi sia fondato motivo di ritenere violata la disciplina sulla differenziata;
- che il responsabile non sia identificabile in altro modo.

Ne discendono indicazioni operative per il personale accertatore:

- motivare, anche nel verbale, le ragioni dell'ispezione;
- verificare prima l'assenza di strumenti identificativi alternativi;
- limitare la presa visione ai soli documenti necessari a risalire al trasgressore, senza annotare né conservare ulteriori informazioni, specie se attinenti alla salute o alle convinzioni personali.



SERVIZIO PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI E IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

Prot. n. 10892 del 28/06/2010

Oggetto: Accertamento violazioni in materia di rifiuti e tutela della privacy.

Massima

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento del 14 luglio 2005, **ha ritenuto l'attività ispettiva dei sacchetti delle spazzature, compiuta dagli agenti di Polizia locale, lecita per i soli casi in cui vi sia ragione di ritenere che i rifiuti siano stati deposti violando le norme previste in materia di raccolta differenziata ed il soggetto produttore non sia in altro modo identificabile.**



Il Comune chiede di sapere se sia possibile per gli operatori della Polizia locale verificare, tramite l'apertura dei sacchetti delle spazzature, il rispetto del regolamento comunale in materia di raccolta differenziata al fine di individuare gli eventuali trasgressori, oppure se un tanto possa configurare una violazione delle norme sulla privacy.
Sull'argomento si è espresso il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento del 14 luglio 2005 con il quale ha inteso operare un bilanciamento tra la disciplina sulla raccolta differenziata (e l'esigenza di identificare i contravventori passibili di sanzioni amministrative) e il diritto degli interessati a non subire violazioni ingiustificate della propria sfera di riservatezza. In particolare l'organismo di garanzia rivolge particolare cura alla tutela dei c.d. dati sensibili[1], i quali potrebbero essere facilmente disvelati dall'apertura dei sacchetti delle immondizie e dal ritrovamento di materiale attinente la sfera sessuale o rivelante lo stato di salute, le convinzioni religiose o politiche dei soggetti produttori dei rifiuti.



[1] Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), per 'dati sensibili' si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.



Il Garante ha disposto che i soggetti preposti alla gestione [2] della raccolta differenziata, nel caso in cui vengano a trattare dati personali [3], devono conformare il proprio operato ai precetti contenuti nel Codice della Privacy, agendo nel rispetto del principio di necessità [4] e di proporzionalità [5] e sempre nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente [6].
Nella sua parte conclusiva, il documento contiene alcune indicazioni pratiche inerenti i sistemi di raccolta dei rifiuti e di esame di questi ultimi. In merito alla facoltà degli organi di controllo di ispezionare i sacchetti, il Garante ritiene tale pratica lecita, ancorché possa non essere risolutiva per l'individuazione di eventuali trasgressori [7]. Ne vieta, però, l'utilizzo generalizzato, consentendolo per quei casi in cui vi sia ragione di ritenere che i rifiuti siano stati deposti senza osservare le norme in materia di raccolta differenziata ed il soggetto non sia in altro modo identificabile [8].



[2] Ai sensi dell'art. 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per 'gestione' deve intendersi la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.
[3] Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 196/2003, per 'dato personale' si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
[4] Il principio di necessità prevede che i sistemi informativi e i programmi informatici siano configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (art. 3, D.Lgs. 196/2003).



[5] Si veda quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 196/2003.
[6] L'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 stabilisce, infatti, che qualunque trattamento di dati personali operato da soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
[7] Il Tribunale di Venezia, con sentenza 16 marzo 2004, n. 56, ha ritenuto che un'ingiunzione di pagamento ad un soggetto, individuato unicamente sulla scorta del ritrovamento di un documento da parte dell'addetto della nettezza urbana, fosse basata su mere congetture e non su sufficienti riscontri probatori.
[8] Il Garante, inoltre, stigmatizza la pratica di utilizzare sacchetti trasparenti nella raccolta 'porta a porta' (e non nei cassonetti dislocati in strada), in quanto lo ritiene non conforme al principio di proporzionalità, consentendo a chiunque passi nello spazio antistante l'abitazione di visionarne agevolmente il contenuto.



Comune di Recco (Genova) – Provvedimento del 4 giugno 2025

Sanzione per conferimento scorretto dei rifiuti e carenze nell'informativa privacy

Una cittadina, **sanzionata per aver conferito scorrettamente carta e plastica**, ha segnalato al Garante la mancanza di un'informativa adeguata sul trattamento dei dati personali raccolti attraverso il sistema di controllo. **Il Garante ha contestato al Comune violazioni degli artt. 5, 12 e 13 del GDPR, irrogando una sanzione di 5.000 euro.**
Principio da ricordare: la legittimità della sanzione amministrativa per violazione delle regole sui rifiuti è distinta dalla legittimità del trattamento dei dati personali utilizzati per accertarla.
Per la polizia locale, ciò significa che occorre predisporre un'informativa chiara, facilmente accessibile e completa, con le informazioni essenziali rese disponibili anche tramite cartelli sul luogo della ripresa.



Comune di Orte (Viterbo) – Provvedimento del 7 aprile 2022
Utilizzo di fototrappole per il controllo degli illeciti ambientali

Il Garante ha sanzionato il Comune di Orte per 20.000 euro, in relazione a carenze nella disciplina e nell'informativa del trattamento dei dati personali effettuato tramite fototrappole utilizzate per contrastare gli illeciti ambientali.

Principio da ricordare: l'esigenza di accertare gli illeciti ambientali non esonera il Comune dal rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Il trattamento deve essere fondato su una base giuridica adeguata, proporzionato alle finalità perseguite e accompagnato da informative conformi al GDPR.

Per la polizia locale, è fondamentale verificare preventivamente la conformità del sistema di videosorveglianza, la corretta collocazione della segnaletica e la disponibilità dell'informativa completa.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 381





Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 382



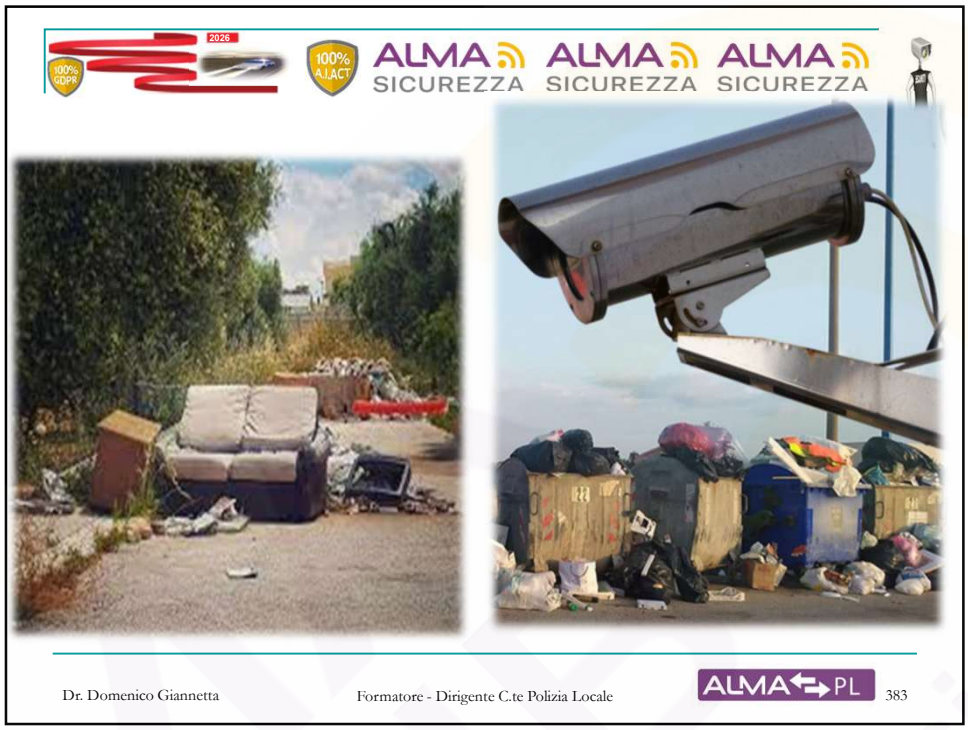
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
383




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZ
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
384



Per provare cosa comportamento cosa serve?



- Fototrappola
  riproduce una visione in un momento statico
- Video trappola
  riproduce una visione dinamica dell'accaduto
- Una cosa è accertare violazioni amministrative e altra cosa violazioni penali

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 385



Nel processo penale la responsabilità dell'imputato deve essere provata «oltre ogni ragionevole dubbio», mentre nel procedimento per l'applicazione di una sanzione amministrativa non opera, in linea generale, lo stesso standard probatorio previsto per la condanna penale.

In ambito penale: l'art. 533, comma 1, del Codice di procedura penale stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l'imputato risulta colpevole del reato oltre ogni ragionevole dubbio.

In ambito amministrativo: si applicano le regole del procedimento amministrativo sanzionatorio, in particolare la legge n. 689/1981, e le regole probatorie pertinenti al giudizio di opposizione. Non è previsto, in via generale, il medesimo standard formulato dall'art. 533 c.p.p.

La differenza fondamentale è che la condanna penale richiede un livello di certezza probatoria particolarmente elevato, tale da escludere ragionevoli dubbi sulla responsabilità dell'imputato.

Questo non significa che, in materia amministrativa, sia sufficiente una semplice supposizione. Anche una sanzione amministrativa deve fondarsi su fatti provati e su una corretta attribuzione della responsabilità.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 386



Videosorveglianza Mobile



- Qual è l'inquadramento giuridico di tale attività ?
- Necessita dell'informativa minima ?
- Se si, quale ?

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 387



Decalogo della Privacy

1. Tutela delle persone fisiche
2. GDPR – Reg. (UE) 2016/679 – D.lgs. 196/2003
3. Titolare – Contitolare – Responsabile – Designato – DPO – Responsabili Esterni
4. Analisi e valutazione dei rischi
5. Liceità del trattamento
6. Informativa e Consenso



7. Anonimizzazione e pseudonimizzazione
8. Diritti interessati – Registro del trattamento
9. Accountability e Garante della Privacy
10. Data Breach

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 388



GDPR 679/2016 - Articolo 26 - Contitolari del trattamento (C79)

1. **Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento.** Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.
2. L'accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.
3. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al paragrafo 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 389



VIDEOSORVEGLIANZA: LA SINTESI DEI PASSAGGI SALIENTI

1. **Valutazione della necessità del trattamento**
2. **Consultazione del DPO / RPD**
3. **Valutazione della proporzionalità**
4. **Individuazione delle basi giuridiche e legittimanti**
5. **Svolgimento di una DPIA – Art. 35 GDPR 679/2016** (Linee Guida wp 248-rev.01 in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679)
6. **Consultazione preventiva – Art. 36 GDPR 679/2016** (Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'art. 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio).
7. **Valutazione Impatto Diritti Fondamentali (FRIA)** (analisi strutturata volta a identificare e valutare gli effetti che una legge, una politica, un progetto o una decisione possono avere sui diritti fondamentali delle persone. L'AI Act dell'Unione Europea, entrato in vigore il 13 giugno 2024, ha reso la Fundamental Rights Impact Assessment (FRIA) un elemento chiave per garantire un utilizzo etico e sicuro dell'intelligenza artificiale)
8. **Applicazione dei principi ex art. 25 GDPR** – By Design e By default - Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita
9. **Individuazione dei criteri temporali di conservazione** (ex lege o ex titolare)
10. **Misure tecniche ed organizzative**
11. **Istruzioni, formazione procedure interne** (Accordo RSU / Aut Isp Lavoro)
12. **Informative**
13. **Procedure organizzative di conservazione, accesso e trasmissione**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 390



REGOLAMENTO (UE) 2024/1689 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2024

che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale)

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 391



L'AI Act è il primo quadro giuridico a livello mondiale per la regolamentazione dell'intelligenza artificiale (IA) nell'Unione Europea, volto a garantire un'IA sicura, trasparente e in linea con i diritti fondamentali. Introdotto dalla Commissione Europea nel 2021 e formalizzato con il Regolamento (UE) 2024/1689, **si basa su un approccio basato sul rischio, vietando le applicazioni inaccettabili, imponendo obblighi di trasparenza per quelle a rischio limitato e requisiti più stringenti per i sistemi ad alto rischio**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 392



La FRIA (Fundamental Rights Impact Assessment) è obbligatoria per tutti i sistemi di AI classificati come **"ad alto rischio"** ovvero quelli che possono avere un impatto significativo sui diritti e le libertà fondamentali delle persone (come il riconoscimento facciale, le decisioni automatizzate in ambito lavorativo e il credito sociale), costituendo una componente essenziale della più generale **valutazione di impatto (c.d. AIIA, Artificial Intelligence Impact Assessment)**. Per la prima volta, il quadro normativo offerto dalle Linee Guida AgID, attualmente in consultazione pubblica, sull'applicazione dei modelli AI nell'ambito della PA prevede che **anche i sistemi di IA a basso o nullo rischio** debbano essere sottoposti a un processo di valutazione, seppur semplificato, per verificare **potenziali conseguenze sui diritti fondamentali**.



A tal fine, le Linee Guida AgID prevedono uno **strumento di supporto** per le P.A. che dovranno effettuare la valutazione dell'impatto. Lo strumento prevede una *check list* che riassume i diversi aspetti da valutare (ad es. diritti fondamentali, robustezza tecnologica, governance dei dati, gestione del rischio, *accountability*).

A differenza della **Data Protection Impact Assessment (DPIA)**, che si concentra principalmente sulla protezione dei dati personali secondo il GDPR, la FRIA ha un **ambito molto più ampio**. L'obiettivo della FRIA è di **identificare, valutare e mitigare** i potenziali rischi derivanti dall'uso dell'AI, assicurando che lo sviluppo tecnologico sia conforme ai valori fondamentali dell'UE.



Aspetti chiave della FRIA (Fundamental Rights Impact Assessment)

- **Verifica della conformità legale** – Assicura l'aderenza alle normative nazionali, europee e internazionali in materia di diritti umani.
- **Identificazione dei diritti coinvolti** – Analizza quali diritti fondamentali potrebbero essere influenzati e pregiudicati dall'adozione di un sistema AI.
- **Valutazione dell'impatto** – Esamina se l'effetto sui diritti è positivo, negativo o neutro, con particolare attenzione a privacy, discriminazione, libertà di espressione e dignità umana.
- **Proporzionalità e necessità** – Verifica se eventuali restrizioni ai diritti fondamentali siano giustificate, proporzionate e indispensabili per raggiungere un obiettivo legittimo.
- **Misure di mitigazione** – Propone strategie per prevenire, ridurre o compensare gli impatti negativi sui diritti.
- **Monitoraggio e revisione** – Stabilisce meccanismi per controllare nel tempo gli effetti della decisione e aggiornare le misure di protezione dei diritti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 395



FRIA: cos'è la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (AI Act, art. 29)

Con l'entrata in vigore dell'**AI Act** dell'Unione Europea, le imprese che sviluppano, distribuiscono o utilizzano **sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio** devono effettuare una **Valutazione d'Impatto sui Diritti Fondamentali**, nota come **FRIA** (Fundamental Rights Impact Assessment).

Questa valutazione è concepita per analizzare **l'impatto dell'AI non solo sulla privacy, ma su un'ampia gamma di diritti tutelati dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE**, tra cui:

- Diritto alla non discriminazione
- Libertà di espressione
- Libertà di associazione
- Accesso al lavoro e ai servizi pubblici
- Diritto alla tutela giuridica effettiva

Lo scopo della FRIA è **anticipare e prevenire conseguenze negative sistemiche** che un sistema AI potrebbe generare sull'individuo o sulla collettività, andando oltre la dimensione puramente "privacy-centric" del GDPR.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 396



Quando è obbligatoria la FRIA (Fundamental Rights Impact Assessment)

Secondo l'**art. 29 dell'AI Act**, la FRIA è obbligatoria nei seguenti casi:

- Il sistema AI è classificato come **ad alto rischio** (es. sistemi di selezione del personale, scoring creditizio, riconoscimento facciale, gestione di infrastrutture critiche, giustizia predittiva, …)
- Il soggetto che implementa il sistema è **un ente pubblico o un soggetto privato che opera in settori sensibili**
- L'AI è utilizzata in **contesti che possono incidere direttamente su diritti fondamentali**, come il lavoro, l'istruzione, la sanità, la mobilità, la finanza

***Esempi concreti**:*

- *Un algoritmo usato per filtrare i candidati a un concorso pubblico*
- *Un sistema AI per analizzare comportamenti sospetti in ambito assicurativo*
- *Un'app di supporto alle decisioni cliniche basata su modelli predittivi*

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 397



Chi deve redigere la FRIA (Fundamental Rights Impact Assessment)

A differenza della DPIA, la **FRIA non è obbligatoriamente in capo al titolare del trattamento**, ma va predisposta:

- dal **deploying entity** (il soggetto che implementa il sistema AI nella pratica), in collaborazione con il **provider**, se necessario, coinvolgendo, nei limiti del possibile, **rappresentanti degli interessati**, esperti in etica e diritti umani, e altre figure rilevanti.

Obblighi documentali e collegamento con il ciclo di vita del sistema AI

La FRIA:

- deve essere redatta **prima del rilascio o della messa in uso del sistema**,
- va aggiornata in caso di **modifiche significative**,
- rientra tra gli obblighi di **trasparenza, auditabilità e governance etica** previsti dal nuovo quadro regolatorio.

Inoltre, è spesso integrata nel **Technical Documentation** richiesta dall'AI Act per la marcatura CE e la conformità.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 398



DPIA e FRIA: analogie, differenze e interazioni

La **DPIA** (Data Protection Impact Assessment) è prevista dal **GDPR** e ha come obiettivo principale la **valutazione del rischio per i dati personali**, in particolare rispetto a trattamenti automatizzati, su larga scala o con tecnologie intrusive.

La **FRIA** (Fundamental Rights Impact Assessment), introdotta dall'**AI Act**, ha un ambito più ampio: mira a **valutare gli impatti di un sistema AI su tutti i diritti fondamentali** della persona, andando oltre la sola privacy. È quindi più trasversale e include, ad esempio:

- Diritto alla non discriminazione (es. bias nei dataset)
- Diritto al lavoro e all'equità di accesso
- Libertà di espressione e informazione
- Libertà personale e integrità psico-fisica

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 399



Chi la fa e quando: titolare vs deploying entity

- La **DPIA** è in capo al **titolare del trattamento**, che deve consultare, se nominato, il DPO e valutare i rischi **prima dell'inizio del trattamento**.
- La **FRIA** è richiesta al **deploying entity**, cioè il soggetto che utilizza il sistema AI ad alto rischio. Deve essere condotta **prima della messa in servizio** del sistema, coinvolgendo stakeholder esterni e interni.

Entrambe sono **obbligatorie** nei rispettivi ambiti e, se ignorate, possono portare a gravi sanzioni.

Quando servono entrambe (e perché farle insieme)

In molti casi, soprattutto con sistemi AI usati per finalità decisionali (es. assunzioni, accesso al credito, sicurezza pubblica), è necessario redigere **sia la DPIA che la FRIA**:

- la DPIA copre il **trattamento dei dati personali** (finalità, base giuridica, sicurezza)
- la FRIA valuta **l'impatto etico, sociale e giuridico** del sistema AI nel suo complesso

Un esempio pratico: un'azienda che usa un algoritmo di scoring per valutare i candidati deve fare:

- la DPIA – perché tratta dati personali in modo automatizzato e su larga scala
- la FRIA – perché le decisioni impattano sul diritto al lavoro e possono generare discriminazioni

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 400



Approccio integrato: vantaggi e raccomandazioni

Integrare DPIA e FRIA in un'unica procedura coordinata permette di:

- **evitare duplicazioni** di analisi e documentazione
- **mappare correttamente le responsabilità** tra titolari, fornitori AI e DPO
- strutturare un modello di **governance unificata** tra privacy e diritti fondamentali

È consigliabile adottare modelli di **valutazione modulare**, in cui le sezioni comuni (descrizione sistema, attori coinvolti, rischi tecnici) siano condivise, mentre gli impatti privacy e fondamentali siano valutati in modo coordinato ma distinto.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 401



Come redigere una FRIA in modo conforme

La **Valutazione d'Impatto sui Diritti Fondamentali (FRIA)** è obbligatoria per tutti i sistemi di **intelligenza artificiale classificati come "ad alto rischio"** ai sensi dell'AI Act. Redigerla correttamente significa **identificare, valutare e mitigare** tutti i potenziali impatti negativi che l'uso dell'AI può avere sui diritti delle persone.

Mappatura degli impatti sui diritti fondamentali

Il primo passo è l'identificazione dei diritti potenzialmente toccati. Alcuni esempi ricorrenti:

- **Non discriminazione** – rischio di bias nei dati o negli output
- **Libertà di espressione** – filtri automatici su contenuti o linguaggio
- **Diritto al lavoro** – esclusione da selezione basata su sistemi di scoring
- **Privacy e protezione dati** – sorveglianza algoritmica, decisioni automatiche
- **Accesso equo a beni e servizi** – impatti sui soggetti vulnerabili

È utile procedere con una **griglia sistematica** per ciascun diritto rilevante, verificando:

- Come può essere influenzato dal sistema AI
- Se esistono rischi di lesione, anche indiretta
- Qual è la probabilità e la gravità dell'impatto

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 402



Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni

Una FRIA conforme non può essere condotta in isolamento. Il processo deve includere:

- **Funzioni interne**: legale, compliance, sviluppo, IT security
- **DPO**, se il trattamento include dati personali
- **Stakeholder esterni**: ad esempio, rappresentanti dei soggetti interessati (associazioni di utenti, sindacati), esperti etici, organizzazioni indipendenti

Il coinvolgimento può avvenire tramite consultazioni, interviste o workshop, e deve essere documentato.

Misure di mitigazione e sorveglianza umana

Una volta identificati i rischi, la FRIA deve proporre misure specifiche, tra cui:

- **Revisione dei dataset** (per evitare bias e distorsioni)
- **Controlli umani** nei processi decisionali automatizzati
- **Limitazioni d'uso** in determinati contesti o su specifici target
- **Audit e testing continui** sul funzionamento dell'algoritmo
- **Meccanismi di reclamo e trasparenza** per gli utenti

Tutte le misure devono essere proporzionate al rischio identificato e tecnicamente implementabili.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 403



Trasparenza, spiegabilità e auditabilità

L'AI Act impone che i sistemi ad alto rischio siano:

- **Spiegabili**: gli utenti devono poter comprendere come funzionano
- **Auditabili**: deve essere possibile effettuare controlli ex post
- **Documentati**: tutte le scelte progettuali, i dataset e gli esiti della valutazione devono essere tracciabili

Questo implica l'obbligo di redigere un documento FRIA **chiaro, motivato e accessibile**, da integrare nella documentazione tecnica generale del sistema.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 404



Integrazione operativa DPIA + FRIA: una metodologia unica

Nell'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, le aziende si trovano spesso a dover gestire **obblighi regolatori paralleli**, derivanti sia dal GDPR che dall'AI Act. Per evitare duplicazioni, incongruenze o vuoti di analisi, è raccomandabile impostare **una metodologia di valutazione congiunta**, che permetta di coordinare **DPIA e FRIA** all'interno di un unico processo documentale e decisionale.

Checklist coordinata: unificare i punti comuni

DPIA e FRIA, pur avendo finalità e ambiti distinti, condividono numerosi elementi strutturali. Ecco alcuni aspetti che possono (e dovrebbero) essere valutati in sinergia:

- **Descrizione del sistema AI** – Presente in **DPIA + FRIA**, coordinabile
- **Finalità del trattamento** – Presente in **DPIA + FRIA**, coordinabile
- **Analisi degli stakeholder coinvolti** – Presente in **DPIA + FRIA**, coordinabile
- **Valutazione dei rischi** – Presente in **Entrambe**, coordinabile, ma con focus distinti
- **Misure tecniche e organizzative** – Presente in **Entrambe**, coordinabile
- **Documentazione e aggiornamento** – Presente in **Entrambe**, coordinabile

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 405



Ruoli: chi è responsabile di cosa?

Per integrare correttamente DPIA e FRIA, è essenziale definire i ruoli:

- **Titolare del trattamento** – responsabile della DPIA
- **Deploying entity** – responsabile della FRIA
- **DPO** – coinvolto in entrambe le valutazioni (obbligatorio per la DPIA, raccomandato per la FRIA)
- **Fornitore del sistema AI** – supporto tecnico e documentale, utile per entrambi i processi
- **Esperti etici o giuridici** – raccomandati per la FRIA

Un approccio integrato implica una **governance multidisciplinare**, con il coordinamento del legale, del DPO e del responsabile AI/tech.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 406



Verso una governance unificata: Privacy + AI compliance

Integrare DPIA e FRIA è anche una leva strategica per costruire una **compliance orizzontale** su:

- **Privacy e protezione dei dati**
- **Trasparenza e non discriminazione**
- **Etica dell'AI e fiducia dell'utente**
- **Reputazione aziendale e accountability**

Un modello di governance integrata permette di:
- centralizzare i processi decisionali
- evitare colli di bottiglia in fase di sviluppo e rilascio dei prodotti
- favorire il dialogo tra reparti legali, tecnici e di business

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 407



Legge 23 settembre 2025 n. 132

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024

Art. 2, comma 1 lett. b) definizione di **dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 408



Art. 14. Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione

In vigore dal 10 ottobre 2025

1. **Le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.**

2. **L'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale.**

3. **Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.**

4. Le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Decreto legislativo 9 settembre 2026 n. 160

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale.



Il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160 è stato pubblicato nella G.U. n. 214 del 15 settembre 2026 ed è in vigore dal 30 settembre 2026

È il primo decreto attuativo della Legge 132/2025 e si divide in due parti: uso dell'IA nelle attività di polizia e nuovi profili di responsabilità.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 411



Si applica alla Polizia Locale



- SI
- NO
- DIPENDE

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 412



Titolo I – IA nelle attività di polizia (artt. 1-10)

Ambito soggettivo (art. 2, lett. o). Per «Forze di polizia» il decreto intende quelle di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

La Polizia Locale quindi non è destinataria diretta del Titolo I.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 413



Criteri d'uso (art. 3). I sistemi di IA hanno **funzione strumentale e di supporto alle relative attività di polizia**. Prima di usare un risultato in atti che incidono sugli interessati serve una revisione umana qualificata, svolta da personale individuato con procedure interne e documentata in modo tracciabile. Per i sistemi ad alto rischio vale la sorveglianza umana effettiva prevista dall'art. 14 AI Act.

Formazione (art. 6). I corsi sono obbligatori presso gli istituti di formazione delle Forze di polizia. I risultati minimi sono:

- comprensione del funzionamento dei sistemi;
- conoscenza di bias ed errori, con attenzione al riconoscimento biometrico e all'analisi predittiva;
- lettura critica degli output;
- profili giuridici (AI Act, GDPR, D.Lgs. 51/2018);
- cybersicurezza.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 414



Identificazione biometrica remota in tempo reale (artt. 8-9)

È consentita per finalità di prevenzione e per la ricerca di persone scomparse o di vittime di sequestro, tratta o sfruttamento sessuale.

Le condizioni sono:

- richiesta del questore o dei comandanti provinciali di CC e GdF al procuratore distrettuale;
- autorizzazione per non più di 15 giorni, prorogabile;
- banca dati costruita per il singolo utilizzo, non incrementale e senza scraping;
- valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA) e valutazione d'impatto privacy (DPIA) preventive;
- log non modificabili conservati per 5 anni;
- notifica al Garante.

Se queste condizioni non sono rispettate, il sistema va interrotto, i dati cancellati e i risultati sono inutilizzabili.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 415



Riconoscimento facciale a posteriori su videosorveglianza (art. 10)

Si applica dove la legge già consente impianti di videosorveglianza.

La ricerca mirata su un indiziato richiede l'autorizzazione del GIP. Il PM deve chiederla entro 48 ore dall'avvio e il GIP decide nelle 48 ore successive.

Non serve autorizzazione per la sola identificazione iniziale dopo il reato, basata su elementi oggettivi. In quel caso la responsabilità è dell'ufficiale di PS designato dal questore o dell'ufficiale di PG di cui all'art. 57, comma 1, lett. a) e b) c.p.p.

I dati si conservano 7 giorni.

È vietato ogni uso generalizzato o indiscriminato.

Il titolare del trattamento è il Ministero dell'interno – Dipartimento della P.S.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 416



Titolo II – Responsabilità penale e civile (artt. 11-20)

- **Art. 437-bis c.p. (nuovo)**

Punisce l'omessa adozione di misure di sicurezza o di sorveglianza umana su sistemi ad alto rischio, quando ne deriva pericolo per la vita o l'incolumità: reclusione da uno a cinque anni, da 2 a 8 anni se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato. È punita anche l'alterazione dei sistemi (da 2 a 6 anni, oppure da 3 a 10). La pena è ridotta per colpa grave. Risponde anche l'utilizzatore professionale che omette intenzionalmente la sorveglianza umana.

- **Art. 359-ter c.p.p. (nuovo)**

Riguarda l'identificazione biometrica in tempo reale nel procedimento penale, per i delitti dell'Allegato II AI Act puniti con almeno 4 anni nel massimo e per la ricerca di latitanti. Autorizza il GIP; in caso d'urgenza decide il PM con convalida, oppure la PG con richiesta entro 12 ore.

- **Art. 25-vicies D.Lgs. 231/2001 (nuovo)**

Per gli enti, sanzioni pecuniarie (600-1.000 quote per il 437-bis, 200-700 per il 612-quater) e interdittive.



Risarcimento del danno (artt. 16-20), applicabile a qualsiasi sistema di IA:

- il giudice può ordinare l'esibizione di log, documentazione sul risk management, documentazione tecnica e parametri di supervisione umana;
- se la parte non esibisce senza giustificato motivo, i fatti allegati possono essere ritenuti ammessi;
- se il danno deriva dalla violazione di obblighi AI Act, il nesso causale è presunto salvo prova contraria;
- la conformità o la certificazione del sistema non esclude di per sé la responsabilità;
- il danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore.

Transitorio (art. 21)

I sistemi già in uso, contrattualizzati o in sperimentazione vanno adeguati entro un anno, cioè entro il 30 settembre 2027. Restano da adottare i decreti attuativi previsti dagli artt. 5, 9 e 10.



Ricadute per la Polizia Locale

Piattaforme comunali di videosorveglianza (art. 10, comma 13)

Il decreto fa riferimento espresso agli enti locali. **Le componenti di IA installate su queste piattaforme sono concessi in comodato gratuito alla questura, che ne acquisisce la completa ed esclusiva disponibilità.** Questo incide direttamente sui patti per la sicurezza e sui ruoli privacy da definire.

Riconoscimento facciale a posteriori

L'esenzione dall'autorizzazione del GIP è riservata agli ufficiali di PG dell'art. 57, comma 1, lett. a) e b). Gli ufficiali di PL rientrano invece nell'art. 57, comma 3, in combinato con la Legge 65/1986. In via prudenziale, quindi, l'esenzione non sembra estendersi agli ufficiali di Polizia Locale.

Il Comune come utilizzatore di sistemi di IA

Il Comune resta esposto in due modi. Sul piano civile valgono gli artt. 16-20 (esibizione della documentazione, presunzione causale). Sul piano penale, il dirigente può rientrare tra gli «utilizzatori professionali» dell'art. 437-bis per i sistemi ad alto rischio.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 non si applica agli enti territoriali, ma si applica ai fornitori.

Formazione

L'art. 6 non vincola direttamente la PL. Restano però l'obbligo di alfabetizzazione IA dell'art. 4 AI Act e la necessità di una revisione umana documentata. Gli obiettivi formativi dell'art. 6 sono un buon riferimento per un percorso dedicato alla PL.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 419



Decreto legislativo 7 ottobre 2026 n. 179

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione.

Il **D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179** è il secondo decreto attuativo della Legge 132/2025. È stato pubblicato nella G.U. n. 234 dell'8 ottobre 2026, conta 54 articoli ed è entrato in vigore il 23 ottobre 2026.
Si occupa dei poteri delle Autorità nazionali e dell'uso dell'IA nella formazione.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 420



1. Autorità e vigilanza (Capo II)

- **AgID** è l'autorità nazionale di notifica: valuta, designa, notifica e controlla gli organismi di valutazione della conformità (art. 4).
- **ACN** è l'autorità di vigilanza del mercato sui sistemi di IA (art. 5) e il punto di contatto unico con l'Unione (art. 6).
- **Banca d'Italia, CONSOB e IVASS** vigilano sui sistemi ad alto rischio nei rispettivi settori.
- Il **Garante privacy** vigila nei limiti dell'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento.

Gli artt. 7-12 regolano il coordinamento tra le autorità e istituiscono un comitato di coordinamento.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 421



2. Sanzioni amministrative (art. 23)

- **Pratiche vietate:** fino a 35 milioni di euro o, se superiore, fino al 7% del fatturato mondiale annuo.
- **Violazioni degli obblighi AI Act:** fino a 15 milioni o al 3% del fatturato. La norma riguarda fornitori, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori e utilizzatori professionali.
- **Informazioni inesatte alle autorità:** fino a 7,5 milioni o all'1%.
- **Illecito nazionale aggiuntivo (comma 4).** Il decreto prevede un illecito non contemplato dall'art. 99 AI Act: fino a un milione di euro o allo 0,5% del fatturato per la violazione degli obblighi sulla valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (art. 27 AI Act) e sul diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali (art. 86 AI Act).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 422



3. Spazio di sperimentazione (art. 26)
L'articolo 26 istituisce lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, previsto dall'articolo 57 del regolamento, sotto la vigilanza diretta delle autorità nazionali.

4. Formazione e alfabetizzazione (artt. 36-51)
- Le norme riguardano uso dell'IA e formazione in scuola, università, pubblica amministrazione, lavoro, professioni, settore finanziario e formazione continua.
- Alla Scuola superiore della magistratura sono affidati percorsi formativi specifici sull'IA.
- **Ordini professionali.** La formazione iniziale e continua deve includere percorsi sull'IA, con un monte ore minimo. Consigli nazionali, Ordini e Collegi devono adeguare i regolamenti entro 6 mesi, cioè entro il 23 aprile 2027.
- **Scuola.** Per l'emergenza educativa sono previsti fino a 100 milioni di euro dal programma "PN Scuola e Competenze 2021-2027" (art. 37).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 423



5. Lavoro e sicurezza
- **Decisioni sul rapporto di lavoro (art. 41).** Le decisioni finali su assunzione, modifica e cessazione del rapporto, compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non possono basarsi unicamente su un trattamento automatizzato. Il lavoratore ha diritto a una motivazione intelligibile. Il licenziamento e le decisioni prese in violazione di queste regole sono nulli.
- **Salute e sicurezza (art. 42).** L'uso di sistemi di IA che incidono sull'organizzazione del lavoro o su decisioni rilevanti per la sicurezza è valutato nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro deve inoltre assicurare un'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici connessi all'uso dei sistemi di IA.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 424



6. Segreti commerciali (art. 52)

L'articolo modifica l'art. 98 del Codice della proprietà industriale. Se ricorrono le condizioni previste per i segreti commerciali, ne fanno parte anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici per l'addestramento dei sistemi di IA.

Profili di interesse per il Comune

Questi punti sono una lettura prudenziale, da verificare sul testo integrale.

- **FRIA.** Il Comune, come organismo di diritto pubblico che utilizza sistemi ad alto rischio, è tenuto alla valutazione d'impatto sui diritti fondamentali. La violazione ora ha una sanzione propria (art. 23, c. 4).
- **DVR.** L'art. 42 impone di aggiornare il documento di valutazione dei rischi quando si introducono strumenti di IA nell'organizzazione del lavoro, compresi gli uffici della Ripartizione.
- **Personale.** L'art. 41 tocca decisioni disciplinari e valutazioni delle prestazioni. La sua estensione al pubblico impiego andrà verificata sul testo e coordinata con il D.Lgs. 165/2001.



D.Lgs. 160/2026 (in vigore dal 30.09.2026): disciplina l'uso dell'IA da parte delle Forze di polizia ex art. 16 L. 121/1981. La Polizia Locale non è destinataria diretta.
Gli impianti comunali di videosorveglianza possono integrare l'IA, ma il riconoscimento facciale si attiva solo a posteriori e in relazione a un reato.
La ricerca mirata di un indiziato richiede l'autorizzazione del GIP. Ogni uso generalizzato è vietato e i dati si conservano 7 giorni.
Le componenti di IA sulle piattaforme comunali vanno in comodato gratuito alla Questura. Titolare del trattamento è il Ministero dell'interno.
Nessun output dell'IA può fondare da solo un atto lesivo: serve una revisione umana qualificata e documentata.
Il nuovo art. 437-bis c.p. punisce anche l'utilizzatore professionale che omette la sorveglianza umana su sistemi ad alto rischio.
In sede civile il giudice può ordinare l'esibizione di log e documentazione; se è violato l'AI Act, il nesso causale si presume.

D.Lgs. 179/2026 (in vigore dal 23.10.2026): attribuisce la vigilanza ad ACN e AgID e fissa le sanzioni anche a carico degli utilizzatori professionali.
È prevista una sanzione autonoma per l'omessa valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA) e per la violazione del diritto alla spiegazione delle decisioni. I sistemi di IA vanno inseriti nel DVR.
Adempimenti per il Comando: ricognizione dei sistemi in uso, FRIA/DPIA, procedura di revisione umana, aggiornamento dei patti con la Questura, formazione del personale.



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Chi è il Titolare ?



- Il Legale Rappresentante ?
  Il Sindaco ?
- Il Responsabile Incaricato ?
  Il Comandante della Polizia Locale ?
- La Persona Giuridica ?
  Il Comune ?

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 427



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Come precisato dalla **Corte di Cassazione con la sentenza n. 8184/2014, ai sensi dell'articolo 28, decreto legislativo n. 196/2003, il titolare del trattamento è la persona giuridica, non il legale rappresentante o l'amministratore,** e, come sottolineato con la sentenza n. 13657/2016, il codice della privacy deroga al principio della imputabilità personale della sanzione di cui alla legge n. 689/81, configurando, nello specifico regime sanzionatorio ivi dettato, un'autonoma responsabilità della persona giuridica.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 428



Tale responsabilità non può ritenersi oggettiva ma, analogamente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2000 in tema di responsabilità da reato degli enti, **va configurata come "colpa di organizzazione",** da intendersi, in senso normativo, **come rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione degli illeciti** (cfr. Cassaz. SS.UU. Penali n. 38343/14)

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 429



GDPR – Art. 29 - Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 430




ALMA SICUREZZA
LA FRASE PIÙ PERICOLOSA IN ASSOLUTO È:
"ABBIAMO SEMPRE FATTO COSÌ"
Grace Hopper
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
431




ALMA SICUREZZA
Il Decreto Legge 23/02/2009, n. 11 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori – convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2009, n. 38 all'art. 6, comma 7, ha previsto che «per la tutela della sicurezza urbana i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico»
Anche la legge n. 48/2017, di conversione del D.L. n. 14/2017, in materia di sicurezza urbana integrata, potenzia l'intervento degli enti territoriali e la collaborazione tra le forze di polizia statali e locali e riconosce l'utilità, al fine di contrastare la criminalità diffusa e predatoria, tutelare l'arredo urbano, il verde pubblico e i parchi cittadini, della videosorveglianza, incentivandone l'utilizzo anche da parte dei privati mediante misure fiscali.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
432



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Quali sono i termini di conservazione



- 24 ore elevabili a 72
- 7 giorni
- 6 mesi

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 433



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Il Decreto Legge 23/02/2009, n. 11 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori – convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2009, n. 38 all'art. 6, comma 8, **ha previsto che «*La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione*»**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 434




ALMA SICUREZZA
Occorre un Regolamento Comunale per la Gestione dei Sistemi di Videosorveglianza
SVILUPPO




ALMA SICUREZZA
Si ai sensi …
No ai sensi …
Dipende
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
436



D.Lgs. 30/06/2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri) - In vigore dal 8/12/2021

Comma 1. La **base giuridica** prevista dall'art. 6, **paragrafo 3**, lettera **b)**, del regolamento **è costituita** ~~esclusivamente~~ da una **norma di legge** o ~~nei casi previsti dalla legge~~ di **regolamento «o da atti amministrativi generali».**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 437







Sanzionato il Comune che utilizzava foto trappole contro gli abbandoni di rifiuti senza DPIA e cartelli a norma (provv.119 del 07/04/2022)

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 439



Prima di posizionare sistemi di videoripresa sulle strade **è opportuno** che il municipio **valuti preventivamente ed in maniera trasparente il corretto trattamento dei dati personali dotandosi di regolamento, informative e valutazione di impatto.**

In caso contrario basta infatti anche la semplice segnalazione di un cittadino per accendere i riflettori dell'Autorità e fare scattare sanzioni esemplari.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 440



Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con l'ordinanza ingiunzione n. 119 del 7 aprile 2022.

Un cittadino ha presentato reclamo al Garante ai sensi dell'art. 77 del Gdpr dopo aver verificato l'avvenuta installazione nel suo Comune di numerose telecamere in assenza di qualsiasi segnale e notizia.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 441



D.L. 14/2017 all'art. 9. Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

3. Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 442



D.lgs. 18/08/2000, n. 267

Articolo 7 - Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Articolo 7-bis Sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 443



D.lgs. 18/08/2000, n. 267

Articolo 50 Competenze del sindaco e del presidente della provincia

...

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

...

7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 444







ALMA SICUREZZA

Il quadro di riferimento è dato :

- il Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n, 196, come modificato dal recente D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, recante: *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.

In questa ottica di importantissima attenzione del legislatore, sia comunitario che nazionale, al tema della tutela dei dati personali, le garanzie dei cittadini nell'ambito del territorio comunale non possono che passare, quindi, necessariamente da un **apposito Regolamento comunale che disciplini dettagliatamente la videosorveglianza sul territorio dell'Ente locale.**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 446



Vale ricordare che solo recentemente è stata attuata nel nostro Paese la **direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016** con l'entrata in vigore del D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Non minore rilevanza deve essere riconosciuta al **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al* ***trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*** ".
Decreto legislativo 9 settembre 2026 n. 160 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 447



Un perfetto Regolamento comunale, in virtù della intensa disciplina normativa di primo grado, deve porre le basi utili a garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio urbano si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 448



In altre parole **la normativa comunale deve garantire che i sistemi informativi e i programmi informatici siano configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 449



Contro l'abbandono dei rifiuti i Comuni possono installare telecamere mobili **(fototrappole)** che comportano, però, una serie di problematiche ai fini della legittimità delle sanzioni elevate.

Accorgimenti



Accertamento Verbalizzazione

Tutela della privacy

- Asportazione dati dalle schede di memoria
- Estrapolazione dei fotogrammi
- Verbalizzazione dell'illecito
- Conservazione dei dati

I fotogrammi costituiscono : DATO PERSONALE

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 450



Tutela della privacy nell'uso delle fototrappole

Gli anglofoni le definiscono *Stealth Camera* o *Scout Camera* (letteralmente: macchina fotografica invisibile o macchina fotografica dell'esploratore); in italiano sono chiamate fototrappole. **Sono apparecchi che scattano foto o girano video, che possono essere trasmessi a distanza, grazie ad una rete GSM o un *wifi*. Il dispositivo si attiva, grazie ad un sensore, al passaggio di un corpo.** In origine, tale strumento veniva utilizzato per riprendere la fauna selvatica, senza essere invasiva nei suoi confronti, a fini di interesse scientifico, per riviste o documentari.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 451



Tutela della privacy nell'uso delle fototrappole

Nel tempo, tali dispositivi **si sono rivelati utili alle forze dell'ordine, per controllare ampie zone, spesso periferiche o semi-disabitate, anche in assenza o scarsità di personale a disposizione;** la contestuale trasmissione a distanza delle immagini e delle riprese, peraltro, potrebbe permettere di intervenire tempestivamente per accertare e contestare le infrazioni (per es. in materia di abbandono dei rifiuti), sventare furti, interrompere atti vandalici e danneggiamenti e assicurare i responsabili alla giustizia. Anche per finalità di deterrenza e prevenzione, l'utilità della fototrappola è innegabile, così come tutti i sistemi di videosorveglianza, fra i quali la *stealth cam* va annoverata.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 452



Tutela della privacy nell'uso delle fototrappole

Le normative recenti hanno attribuito specifici compiti ai Sindaci, in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana. A tali fini, l'art. 1 della Legge n. 38/2009, di conversione del D.L. n. 11/2009, **ha previsto che «*per la tutela della sicurezza urbana i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico*», con conservazione delle immagini per un periodo massimo di sette giorni (art. 6, commi 7 e 8).** Anche la legge n. 48/2017, di conversione del D.L. n. 14/2017, in materia di sicurezza urbana integrata, potenzia l'intervento degli enti territoriali e la collaborazione tra le forze di polizia statali e locali e riconosce l'utilità, al fine di contrastare la criminalità diffusa e predatoria, tutelare l'arredo urbano, il verde pubblico e i parchi cittadini, della videosorveglianza, incentivandone l'utilizzo anche da parte dei privati mediante misure fiscali.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 453



Tutela della privacy nell'uso delle fototrappole

Col provvedimento dell' 8 aprile 2010, il Garante della Privacy detta disposizioni relative alla videosorveglianza nella sicurezza urbana e nel deposito di rifiuti; **disposizioni che riguardano indubbiamente anche il fototrappolaggio, riconducibile alla categoria della videosorveglianza.**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 454



Garante della Privacy Circolare del 08 aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Un´analisi non esaustiva delle **principali applicazioni** dimostra che la videosorveglianza è utilizzata a fini molteplici, alcuni dei quali possono essere raggruppati nei seguenti **ambiti generali**:

1. **protezione e incolumità degli individui**, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all´ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
2. **protezione della proprietà**;
3. **rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici,** nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
4. **acquisizione di prove.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 455



Garante della Privacy Circolare del 08 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un´ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati. Naturalmente l´installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell´ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti norme dell´ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, sul controllo a distanza dei lavoratori, in materia di sicurezza presso stadi e impianti sportivi, o con riferimento a musei, biblioteche statali e archivi di Stato, in relazione ad impianti di ripresa sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali e, ancora, nell´ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e nell´ambito delle linee di trasporto urbano.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 456



Garante della Privacy Circolare del 08 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

In tale quadro, pertanto, è necessario che:

a) il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza sia fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per i soggetti pubblici da un lato (svolgimento di funzioni istituzionali: artt. 18-22 del Codice) e, dall´altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici (es. adempimento ad un obbligo di legge, provvedimento del Garante di c.d. "bilanciamento di interessi" -v., in proposito, punto 6.2.- o consenso libero ed espresso: artt. 23-27 del Codice). Si tratta di presupposti operanti in settori diversi e che sono pertanto richiamati separatamente nei successivi paragrafi del presente provvedimento relativi, rispettivamente, all´ambito pubblico e a quello privato;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 457



Garante della Privacy Circolare del 08 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

b) ciascun sistema informativo ed il relativo programma informatico vengano conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi (es., configurando il programma informatico in modo da consentire, per monitorare il traffico, solo riprese generali che escludano la possibilità di ingrandire le immagini e rendere identificabili le persone). Lo impone il principio di necessità, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l´utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice);

c) l´attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom), nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 458



Garante della Privacy Circolare del 08 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

3. ADEMPIMENTI APPLICABILI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

3.1. Informativa

Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso **modello semplificato di informativa "minima",** indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell´art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell´allegato n. 1 al presente provvedimento.

Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell´area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 459



Garante della Privacy Circolare del 08 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Il supporto con l´informativa:

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 460



Garante della Privacy Circolare del 08 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Il Garante ritiene auspicabile che l´informativa, resa in forma semplificata avvalendosi del predetto modello, poi rinvii a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13, comma 1, del Codice, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per gli utenti, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito). In ogni caso **il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un´informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall´art. 13 del Codice.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 461



Garante della Privacy Circolare del 08 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

3.1.1. Informativa e sicurezza

Talune disposizioni del Codice, tra le quali quella riguardante l´obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati, **non sono applicabili al trattamento di dati personali effettuato**, anche sotto forma di suoni e immagini, dal "Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell´ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento" (art. 53 del Codice).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 462



Garante della Privacy Circolare del 08 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Alla luce di tale previsione del Codice, i predetti titolari del trattamento di dati personali devono osservare i seguenti principi:

a) l´informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell´ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati;

b) il trattamento deve comunque essere effettuato in base ad espressa disposizione di legge che lo preveda specificamente.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 463



Garante della Privacy Circolare del 08 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

3.1.2. Ulteriori specificazioni: l´informativa eventuale nella videosorveglianza effettuata per finalità di tutela dell´ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati

Il Garante, al fine di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, ritiene fortemente auspicabile che l´informativa, benché non obbligatoria, laddove l´attività di videosorveglianza sia espletata ai sensi dell´art. 53 del Codice, sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

Ciò naturalmente all´esito di un prudente apprezzamento volto a verificare che l´informativa non ostacoli, ma anzi rafforzi, in concreto l´espletamento delle specifiche funzioni perseguite, tenuto anche conto che rendere palese l´utilizzo dei sistemi di videosorveglianza può, in molti casi, svolgere una efficace funzione di deterrenza.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 464



Garante della Privacy Circolare del 08 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

A tal fine i titolari del trattamento possono rendere nota la rilevazione di immagini tramite impianti di videosorveglianza attraverso forme anche semplificate di informativa, che evidenzino, mediante l´apposizione nella cartellonistica di riferimenti grafici, simboli, diciture, l´utilizzo di tali sistemi per finalità di tutela dell´ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. In ogni caso resta fermo che, anche se i titolari si avvalgono della facoltà di fornire l´informativa, resta salva la non applicazione delle restanti disposizioni del Codice tassativamente indicate dall´art. 53, comma 1, lett. a) e b). Va infine sottolineato che deve essere obbligatoriamente fornita un´idonea informativa in tutti i casi in cui, invece, i trattamenti di dati personali effettuati tramite l´utilizzo di sistemi di videosorveglianza dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e da altri soggetti pubblici non siano riconducibili a quelli espressamente previsti dall´art. 53 del Codice (es. utilizzo di sistemi di rilevazioni delle immagini per la contestazione delle violazioni del Codice della strada).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 465



Garante della Privacy Circolare del 08 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Principi generali

- **Informativa:** i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello (allegato n. 2), sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere installate a fini di tutela dell´ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l´utilizzo di cartelli che informino i cittadini.
- **Conservazione:** le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 466



Garante della Privacy Circolare del 08 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

3.1.3 Informativa da parte dei soggetti privati che effettuano collegamenti con le forze di polizia

I trattamenti di dati personali effettuati da soggetti privati tramite sistemi di videosorveglianza, direttamente collegati con le forze di polizia, esulano dall´ambito di applicazione dell´art. 53 del Codice. Pertanto, **l´attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati.** A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" - indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia- individuato ai sensi dell´art. 13, comma 3, del Codice e riportato in fac-simile nell´allegato n. 2 al presente provvedimento. Nell´ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati, tale collegamento deve essere reso noto.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 467



Garante della Privacy Circolare del 08 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Al predetto trattamento si applicano le prescrizioni contenute nel punto 4.6.

La violazione delle disposizioni riguardanti l´informativa di cui all´art. 13, consistente nella sua omissione o inidoneità (es. laddove non indichi comunque il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia), è punita con la sanzione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice.

Le diverse problematiche riguardanti le competenze attribuite ai comuni in materia di sicurezza urbana sono esaminate al punto 5.1.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 468



Garante della Privacy Circolare del 08 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy





Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 469



Garante della Privacy Circolare del 08 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

5.1. Sicurezza urbana

Recenti **disposizioni legislative in materia di sicurezza hanno attribuito ai sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza ed all´adozione di atti che sono loro attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché allo svolgimento delle funzioni affidati ad essi dalla legge in materia di sicurezza e di polizia giudiziaria.** Al fine di prevenire e contrastare determinati pericoli che minacciano l´incolumità pubblica e la sicurezza urbana, il sindaco può altresì adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell´ordinamento. Infine, il sindaco, quale ufficiale del Governo, concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali, nell´ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell´interno.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 470



Garante della Privacy Circolare del 08 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

5.1. Sicurezza urbana

…

Da tale quadro emerge che sussistono specifiche funzioni attribuite sia al sindaco, quale ufficiale del Governo, sia ai comuni, rispetto alle quali i medesimi soggetti possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di tutelare la sicurezza urbana. Non spetta a questa Autorità definire il concetto di sicurezza urbana e delimitarne l´ambito operativo rispetto a quelli di ordine e sicurezza pubblica; purtuttavia, resta inteso che**, nelle ipotesi in cui le attività di videosorveglianza siano assimilabili alla tutela della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati, trova applicazione l´art. 53 del Codice.**

In ogni caso, si ribadisce l´auspicio che, nelle predette ipotesi, l´informativa, benché non obbligatoria, venga comunque resa, specie laddove i comuni ritengano opportuno rendere noto alla cittadinanza l´adozione di misure e accorgimenti, quali l´installazione di sistemi di videosorveglianza, volti al controllo del territorio e alla protezione degli individui.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 471



Garante della Privacy Circolare del 08 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

5.2. Deposito dei rifiuti

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l´utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l´utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose **solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.**

Analogamente, l´utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito **se risultano inefficaci o inattuabili altre misure** nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, Legge 24 novembre 1981, n. 689).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 472




ALMA SICUREZZA
AREA
VIDEOSORVEGLIATA
La registrazione è effettuata da ..... per fini di .....
Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Esempio:
Identità del Titolare del trattamento:
Dettagli di contatto del Data Protection Officer (DPO/RPD) ove applicabile:
Finalità del trattamento dati personali nonché fonti normative per l'elaborazione:
Diritti dell'interessato:
Per tutti i dettagli su questo servizio di videosorveglianza, inclusi i tuoi diritti, consulta le informazioni complete fornite dal Titolare attraverso le opzioni riportate a sinistra.
Con quale cartello fornire l'informativa minima ?
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
473




ALMA SICUREZZA
Nuovo cartello per la videosorveglianza
Linee guida n. 3/2019 elaborate
dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati
(Edpb)
SICUREZZA
SVILUPPO



EDPB – Draft Linee Guida 3/2019 sulla videosorveglianza

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) ha adottato il 10/06/2019 le linee-guida sulla videosorveglianza che chiariscono in quali termini il regolamento generale sulla protezione dei dati si applichi al trattamento dei dati personali quando si utilizzano dispositivi video, e mirano a garantire l'applicazione coerente del GDPR in materia. Le linee-guida riguardano sia i dispositivi video tradizionali sia i dispositivi video intelligenti. Per quanto concerne questi ultimi, le linee-guida si concentrano sulle norme relative al trattamento di categorie particolari di dati. Altre tematiche affrontate nel documento riguardano, tra l'altro, la liceità del trattamento, l'applicabilità dei criteri di esclusione relativi ai trattamenti in ambito domestico e la divulgazione di filmati a terzi.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 475



Esempio:



Identità del Titolare del trattamento:

Dettagli di contatto del Data Protection Officer (DPO/RPD) ove applicabile:

Finalità del trattamento dati personali nonché fonti normative per l'elaborazione:

Diritti dell'interessato: *Sono i diversi diritti dell'interessato al trattamento nei confronti del Titolare, in particolare il diritto di accesso o cancellazione dei dati personali.*

Per tutti i dettagli su questo servizio di videosorveglianza, inclusi i tuoi diritti, consulta le informazioni complete fornite dal Titolare attraverso le opzioni riportate a sinistra.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 476



Nuovo cartello per la videosorveglianza. È inserito nelle linee guida n. 3/2019 elaborate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (Edpb), in corso di approvazione, dedicate alla disciplina del trattamento dei dati attraverso apparecchiature di videoripresa, alla luce del regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 477



Con riferimento alla procedura di Informativa agli interessati ai sensi dell'art.13 del GDPR, viene confermata la struttura a due livelli: informativa sintetica (cartello esposto al di fuori dei locali) e informativa completa (documenti di informativa da tenere in azienda/ufficio con le caratteristiche tecniche ed organizzative della videosorveglianza) quindi, prima un cartello e, poi, altre fonti per le informazioni ulteriori.

Il contenuto del cartello deve riportare le informazioni necessarie:

- ❖Lo scopo del trattamento
- ❖L'identità del titolare del trattamento
- ❖Menzione dei diritti previsti dal Gdpr ai sensi dell'art.15.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 478



Sono da inserire anche i dati di contatto del Dpo (la mail od il telefono del Data Protection Officer art. 37 GDPR in italiano Responsabile Protezione Dati) e un riferimento al legittimo interesse del titolare o di terze parti.

Bisogna inserire nel cartello anche un rinvio al secondo livello dell'informativa e a come ottenerlo l'interessato deve dedurre e comprendere chiaramente se si tratta di riprese senza conservazione (archiviazione) o se vi è trasmissione dei dati a terzi (archiviazione in cloud esterno).

L'informativa di secondo livello può essere facilmente disponibile, ad esempio, mediante fogli informativi allo sportello dell'ente o poster o affissioni presso la sede del Titolare del Trattamento.

Necessario ricordare che la mancata esposizione del cartello (informativa ridotta)comporta irrogazione di sanzione di stampo europeo piuttosto elevate.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 479



Comune di _____

Provincia di _____



Titolare del Trattamento : Comune di _____ (__)
Contatto del Data Protection Office (DPO/RPD) E-mail : dpo@comune.xxxxxxxx.xx.it
Finalità del trattamento e fonti normative : Il trattamento, sulla base della vigente normativa nazionale e locale, è eseguito dal Comando Polizia Municipale e dalle Forze dell'Ordine per fini di sicurezza urbana, salvaguardia ambientale, salvaguardia patrimonio comunale, ordine e sicurezza pubblica, esigenze di polizia o di giustizia
Diritti dell'interessato : I diritti dell'interessato sono stabiliti dagli articoli dall'11 al 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal 9 al 14 del D.Lgs. 51/2018
Per tutti i dettagli relativi a questo servizio di videosorveglianza, inclusi i diritti, è possibile consultare le informazioni fornite dal titolare e pubblicate sul sito web del Comune di _____ : www.comune.xxxxxxx.xx.it
Informativa protezione dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell'art. 11 del D.Lgs. 51/2018

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale




ALMA SICUREZZA
POLIZIA LOCALE
CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI E TUTELA AMBIENTALE
AREA VIDEOSORVEGLIATA
COMANDO DI POLIZIA LOCALE
100% GDPR
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
481




ALMA SICUREZZA
La Centrale Operativa
TAXES
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
482



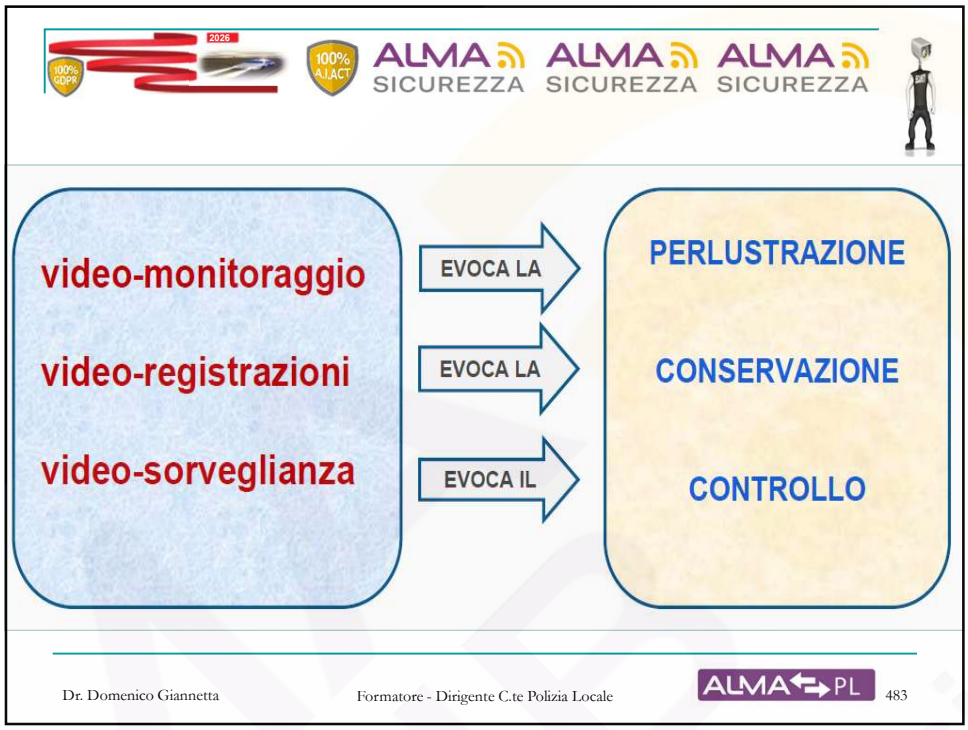
ALMA SICUREZZA
video-monitoraggio
video-registrazioni
video-sorveglianza
EVOCA LA
EVOCA LA
EVOCA IL
PERLUSTRAZIONE
CONSERVAZIONE
CONTROLLO
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
483




ALMA SICUREZZA
video-sorveglianza
EVOCA IL
CONTROLLO
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
484




ALMA SICUREZZA
video-registrazioni
EVOCA LA
CONSERVAZIONE
ANALOG FIXED CAMERA
ENCODER
ANALOG DOME CAMERA
ENCODER
IP DOME CAMERA
LICENSE PLATE RECOGNITION CAMERAS
TCP/IP NETWORK
TCP/IP NETWORK
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
485




ALMA SICUREZZA
video-monitoraggio
EVOCA LA
PERLUSTRAZIONE
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
486



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Facciamo delle Riflessioni



- Coma possiamo individuare un evento non conoscendo il momento preciso in cui è avvenuto
- Ho parcheggiato l'auto sabato alle 21:00 in Via Roma sono andato il lunedì alle ore 9:00 e ho travato un graffio
- C'è stata una rapina alle ore 12:00 e dobbiamo capire quali strade sono state percorse da una Mercedes di colore nero

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 487



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Ci sono delle variabili?



- Numero di telecamere da attenzionare (una telecamera – 100 telecamere)
- Tempo da attenzionare (15 minuti – 48 ore)
- Numero di eventi e auto (zona cittadina – zona isolata)

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 488



Non raggiungere l'obiettivo cosa comporta nell'immaginario comune?



- Il sistema non funziona
- La Polizia Locale non è in grado di garantire la sicurezza
- Tutto ciò che abbiamo fatto è vanificato e soprattutto abbiamo sprecato risorse finanziarie

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 489



Situazioni critiche



- L'immagine è sfocata non è abbastanza chiara
- Da una telecamera di contesto voglio risalire alla targa di un veicolo
- L'immagine è ripresa al buio e non si vede nulla

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 490



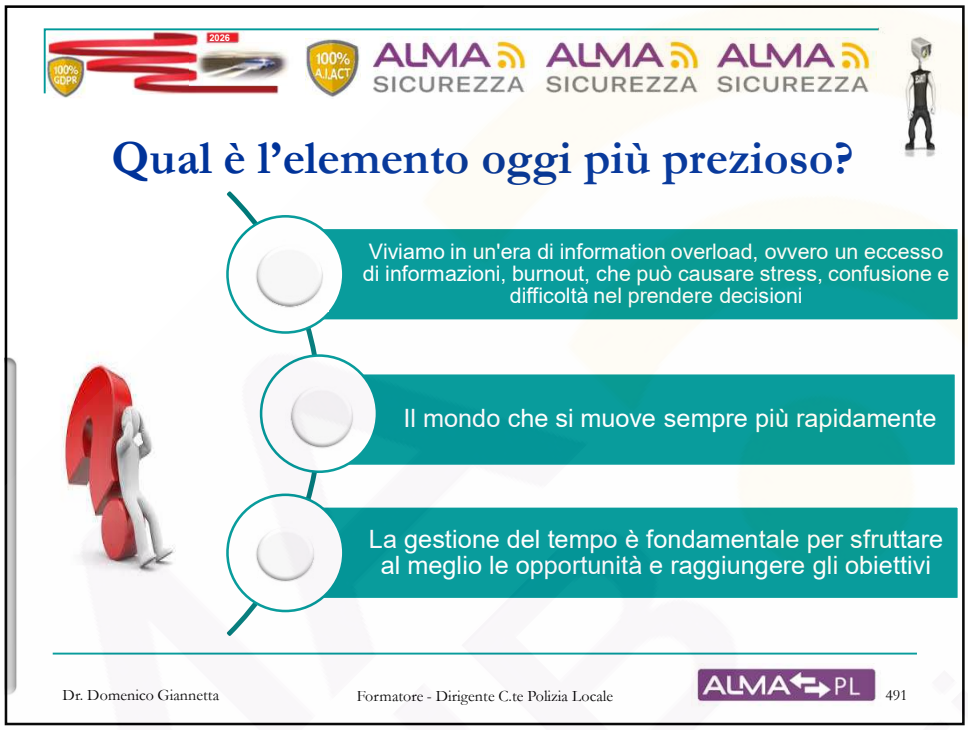
ALMA SICUREZZA
Qual è l'elemento oggi più prezioso?
Viviamo in un'era di information overload, ovvero un eccesso di informazioni, burnout, che può causare stress, confusione e difficoltà nel prendere decisioni
Il mondo che si muove sempre più rapidamente
La gestione del tempo è fondamentale per sfruttare al meglio le opportunità e raggiungere gli obiettivi
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
491




ALMA SICUREZZA
video-monitoraggio
video-registrazioni
video-sorveglianza
video-analisi
EVOCA
PERLUSTRAZIONE
CONSERVAZIONE
CONTROLLO
ANALIZZARE
Una tecnologia che, facendo uso di algoritmi, è in grado di analizzare in modo automatico i contenuti video per rilevare e determinare eventi temporali e spaziali
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
492




ALMA SICUREZZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
493



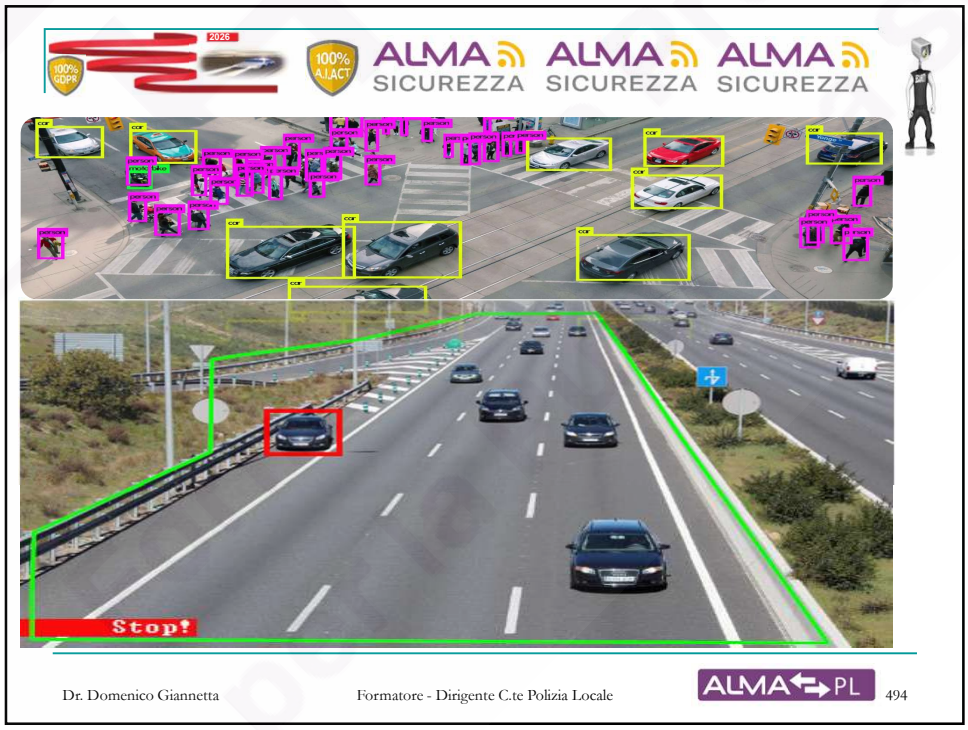
ALMA SICUREZZA
Stop!
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
494




ALMA SICUREZZA
VIDEO ANALISI
Soluzione di analisi video avanzato con I.A.
Nome e Cognome Relatore
Qualifica Professionale
ALMA PL
495




ALMA SICUREZZA
BODY CAM PLUS
Telecamere indossabili e veicolari conformi al GDPR
Nome e Cognome Relatore
Qualifica Professionale
ALMA PL
496



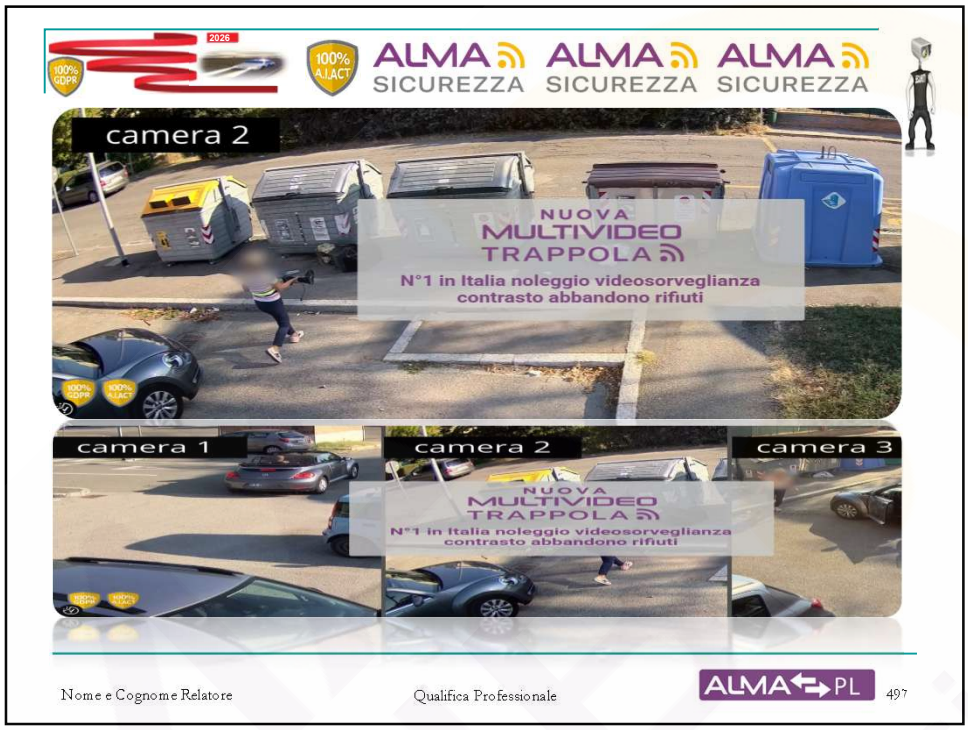
ALMA SICUREZZA
camera 2
NUOVA MULTIVIDEO TRAPPOLA
N°1 in Italia noleggio videosorveglianza contrasto abbandono rifiuti
camera 1
camera 2
camera 3
Nome e Cognome Relatore
Qualifica Professionale
ALMA PL
497




ALMA SICUREZZA
Nome e Cognome Relatore
Qualifica Professionale
ALMA PL
498




ALMA SICUREZZA
MULTIVIDEO TRAPPOLA
Nome e Cognome Relatore
Qualifica Professionale
ALMA PL
499




ALMA SICUREZZA
700+ POSTAZIONI
MULTIVIDEO TRAPPOLA
ATTIVATE
Nome e Cognome Relatore
Qualifica Professionale
ALMA PL
500




ALMA SICUREZZA
L'EVOLUZIONE DELLA FOTOTRAPPOLA CON A.I.
100% A.I.ACT
Nome e Cognome Relatore
Qualifica Professionale
ALMA PL
501




ALMA SICUREZZA
Programmi di gestione riducono di circa il 95% il tempo necessario per trovare filmati specifici
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
502




2026
100% GDPR
100% A.I.ACT
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
SCHOOL
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
503




2026
100% GDPR
100% A.I.ACT
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
HOSPITAL
AMBULANCE
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
504




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
505




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
TERRITORIO SOTTOPOSTO A VIDEOSORVEGLIANZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
506




ALMA SICUREZZA
LINEE GUIDA 3/2019 EDPB VIDEOSORVREGLIANZA
1
LICEITA' DEL TRATTAMENTO
2
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI
3
DIRITTI DELL' INTERESSATO
4
OBBLIGHI DI TRASPARENZA E INFORMAZIONE
5
CONSERVAZIONE
6
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
507




ALMA SICUREZZA
CENTRALE OPERATIVA
Cosa deve intendersi
Come si compone
Quali normative vanno applicate
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
508




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
509




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
510







La centrale operativa di vigilanza è uno strumento preventivo

Non è solo la **rapidità d'azione** a rendere la centrale operativa di vigilanza uno strumento di prevenzione efficace, ma anche la sua funzione di **verifica in tempo reale** di funzionamento degli impianti installati.

Con la centrale operativa di vigilanza, insomma, la **struttura è protetta costantemente**, senza buchi di copertura nemmeno momentanei.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 512



La **centrale operativa di vigilanza**, inoltre, **protegge beni e persone**.

Gli Operatori di Polizia sono monitorati e controllati per garantire incolumità e intervenire con un supporto in caso di problemi inaspettati.

Software gestionali, supporto satellitare, videosorveglianza intelligente garantiscono il massimo controllo e il più alto livello di sicurezza ottenibile.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 513



CENTRALE OPERATIVA



- Apparati di Videosorveglianza
- Apparati ZTL - APU
- Strumenti Radio

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 514



MINISTERO DELL'INTERNO

Disciplinare Tecnico Operativo Standard per la realizzazione e il funzionamento della Centrale Unica di Risposta e per la funzionalità del Servizio 112 NUE

Approvato nella Commissione Consultiva del 17 luglio 2018

Testo approvato nel corso della Commissione Consultiva del 17 luglio 2018

L'obiettivo del sistema descritto dal presente Disciplinare è quello di incrementare - in linea con la normativa comunitaria e nazionale - **l'efficacia nella gestione delle chiamate d'emergenza**, attraverso la **realizzazione di un funzionale punto di contatto ossia la CUR** (Centrale Unica di Risposta - Public Safety Answering Point di secondo livello o PSAP1) **tra l'utente e le Sale/Centrali Operative** (Public Safety Answering Point di secondo livello o PSAP2).

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 515





Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 516




ALMA SICUREZZA
Proteggere i dati personali e la privacy
DATI
PERSONALI
Cosa sono, diritti dell'individuo e protezione
GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
DATI
SENSIBILI
Quali sono e come si gestiscono
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
517




ALMA SICUREZZA
CENTRALE OPERATIVA
Disciplinare Tecnico
Procedure Operative
Formazione Personale
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
518



Con riferimento alle misure tecniche si può far riferimento a quanto disposto dall'art. 32 del GDPR distinguendo tra:

➢ **Sicurezza fisica:** una parte vitale della protezione dei dati e la prima linea di difesa, perché protegge le apparecchiature VSS da furti, atti vandalici, catastrofi naturali, catastrofi antropiche e danni accidentali (ad esempio, da sovratensioni elettriche, temperature estreme e caffè versato). Nel caso di sistemi analogici, la sicurezza fisica gioca il ruolo principale nella loro protezione.



➢ **Sicurezza del sistema e dei dati,** cioè la protezione contro interferenze intenzionali e non intenzionali con il normale funzionamento che può includere:

- Protezione dell'intera infrastruttura VSS (comprese le telecamere remote, il cablaggio e l'alimentazione) contro manomissioni fisiche e furti.
- Protezione trasmissione di filmati con canali di comunicazione sicuri contro le intercettazioni.
- Crittografia dei dati.
- Utilizzo di soluzioni basate su hardware e software come firewall, antivirus o sistemi di rilevamento delle intrusioni contro gli attacchi informatici.
- Rilevamento di guasti di componenti, software e interconnessioni.
- Mezzi per ripristinare la disponibilità e l'accesso al sistema in caso di incidente fisico o tecnico.

➢ **Controllo degli accessi** il quale assicura che solo le persone autorizzate possano accedere al sistema e ai dati, mentre ad altri è impedito l'accesso.







ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

La normativa vigente sulla protezione dei dati impone che, nel caso di un trattamento di dati, **l'interessato sia informato dell'esistenza, potenziale o in atto, del trattamento;** dunque, che veda un cartello, che legga una comunicazione, che possa interloquire con chi lo informi, presso un URP o attraverso una linea telefonica, e via enumerando.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 522



Tale obbligo si rinviene negli artt. 12, 13 e 14 del GDPR e negli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 51/2018 (attuazione della Direttiva 2016/680) e **costituisce un corollario del principio di trasparenza e correttezza del trattamento dei dati:** la persona interessata, infatti, deve essere informata di un'operazione che la riguarda e che potrebbe mettere in pericolo la sua privacy, al fine di consentirle l'esercizio dei diritti, che l'ordinamento le riconosce in proposito, e la **predisposizione di ogni precauzione finalizzata a proteggere la sua riservatezza, compresa la decisione di non entrare, per esempio, nel raggio di azione di una telecamera (come nel caso della videosorveglianza).**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 523



Che cosa comporta l'inottemperanza all'obbligo d'informativa?

Una sanzione pecuniaria al titolare del trattamento, stabilita nel suo massimale dall'art. 83 GDPR, ossia fino a venti milioni di euro o al 4% del fatturato di un'azienda.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 524



Chi deve applicare le sanzioni ?

Può un agente o un ufficiale di qualsiasi Corpo di polizia accertare un'infrazione amministrativa di questo genere ?

La risposta è negativa

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 525



L'art. 166 del D.Lgs. n. 196/2003 (cosiddetto Codice della Privacy) **afferma espressamente che l'organo competente a ricevere il rapporto ed erogare le sanzioni per la protezione dei dati personali è il Garante.**

Questo, per quanto concerne le sanzioni amministrative.

Per quelle penali, di cui all'art. 167 del D.Lgs. 196/2003, non ci sono particolari problemi: la notizia criminis, una volta acquisita, è trasmessa al Pubblico Ministero dagli organi di polizia giudiziaria.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 526



Il quesito è interessante, in quanto la Polizia Locale di un Comune del Torinese ha elevato un verbale all'esercente di un commercio al dettaglio, poiché l'uomo aveva installato una telecamera di videosorveglianza nel suo negozio, senza informare i clienti della presenza dell'apparecchiatura: mancava il cartello installato prima del raggio d'azione della telecamera. Tralasciando il fatto che il verbale in parola si riferiva ad una norma ormai abrogata (art. 13 Codice della Privacy), occorre evidenziare che l'atto è invalido perché viziato da incompetenza. Come detto sopra, solo il Garante può erogare le sanzioni amministrative in materia.

Le linee guida EDPB del Luglio 2019 delineano un nuovo tipo di cartello, a fondo blu con logo bianco, che deve indicare il titolare del trattamento e i suoi contatti, le finalità per cui è stata installata la telecamera di videosorveglianza e la base giuridica, i diritti dell'interessato e il periodo di conservazione delle immagini.

Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale



Dunque, che cosa bisogna fare, se s'installa un sistema di videosorveglianza, per evitare di incorrere in una violazione sanzionabile?

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 528



Innanzi tutto, tenendo conto dei **principii di necessità, finalità, minimizzazione e proporzionalità,** di cui all'art. 5 GDPR, **occorre domandarsi a quale fine si installa la videosorveglianza, se sia necessario e se non vi siano misure alternative ad essa, per raggiungere il predetto fine; in caso affermativo, infatti, andrebbero adottate le misure alternative,** se ed in quanto meno invasive per la riservatezza di clienti e passanti. Le linee guida del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati n. 3/2019 individuano il legittimo interesse, tra le principali basi giuridiche che consentono l'utilizzo della videosorveglianza; ma tale legittimo interesse deve essere reale, non fittizio o speculativo, e prevalere sui diritti e le libertà degli interessati.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 529



In secondo luogo, **come enuncia l'art. 35 GDPR, la videosorveglianza rientra tra i casi in cui la valutazione d'impatto sulla privacy (DPIA)** è necessaria, prima di procedere con il trattamento dei dati. **Se dalla valutazione d'impatto emerge un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e il titolare del trattamento ritiene di non poter attenuare tale rischio per costi e tecnologie, è opportuno consultare il Garante.**
La DPIA è un'operazione di una certa complessità, tuttavia, che necessita di un esperto.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 530



Esistono, inoltre, delle precauzioni da prendere, per predisporre un corretto trattamento dei dati; sono operazioni che qui citiamo a titolo esemplificativo, poichè non sono le uniche:

- **in ottemperanza al principio di accountability,** infatti, **il titolare del trattamento è obbligato a prendere tutte le misure possibili, per proteggere i dati in suo possesso;** tanto che, *in caso di data breach, al medesimo spetta l'onere di provare che la diffusione illegittima dei dati è imputabile a causa fortuita.*

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 531



Il titolare dell'impianto di videosorveglianza, dunque, sia esso un ente pubblico o privato, dovrà predisporre telecamere sprovviste di zoom e audio (per evitare un ampliamento del numero e delle dimensioni dei dati da registrare); **i dipendenti che visionano le immagini devono essere autorizzati a tale compito e possedere credenziali di autenticazione; se le immagini vengono trasmesse all'esterno, ad un ente, ad un'agenzia, bisogna predisporre anche un sistema di crittografia; i tempi di conservazione delle immagini non possono superare il periodo di 24 ore, estensibili a 48 nei giorni festivi, tranne che nei casi in cui è necessario conservarle per periodi superiori, come nelle ipotesi in cui le immagini servano per procedure giudiziali e stragiudiziali ai fini della tutela dell'attività dell'azienda o dell'ente (es. furto, incidenti, danneggiamenti etc.)**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 532



Il discorso sulla videosorveglianza varia significativamente nel caso dell' installazione di apparecchi sul posto di lavoro. **L'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, come novellato dal D. Lgs. n. 151/2015 (cd. Jobs Act), supera il precedente divieto assoluto di controllare a distanza l'attività dei lavoratori mediante impianti audiovisivi e altri strumenti e consente l'installazione solo "per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale", e previo accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza di questo, a seguito di autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del**

Se il controllo mira a tutelare i beni del patrimonio aziendale ovvero ad impedire la perpetrazione di comportamenti illeciti, non è necessario l'accordo sindacale nè l'informativa al lavoratore.

Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale



Dunque, è molto importante **osservare con scrupolo la normativa in materia di protezione dei dati, se non vogliamo incorrere in sanzioni molto pesanti, sia amministrative che penali,** cui potrebbero aggiungersi anche quelle civilistiche del risarcimento dei danni.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 534



CONTROLLI SANZIONI

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 535



Sanzioni Amministrative Pecuniarie

1. Procedimento
2. Indagine – Accertamenti- Verifiche
3. Avvio del Procedimento
4. 30 giorni per scritti difensivi e/o audizione
5. Ordinanza Ingiunzione con i criteri stabiliti dall'art. 83 del GDPR 679/2016
6. Pagamento in misura ridotta (50%)
7. 30 giorni per ricorso
8. Regolamento del Garante per la procedura
9. Rinvio alla Legge 689/1981 (artt. 1/9, 18/22 e 24/28)

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 536



Sistema sanzionatorio G.D.P.R. 679/2016

Fino a € 10.000.000,00 O 2% FATTURATO TOTALE ANNUO GLOBALE IN CASO DI VIOLAZIONE DEI SEGUENTI ARTT:

8 (consenso dei minori)
10 (trattamenti che non richiedono l'identificazione degli interessati)
23 (privacy by design e privacy by default)
24 (contitolarità del trattamento)
25 (nomina rappresentante del Titolare non stabilito nell'Unione Europea)
26 (Responsabili del trattamento)
27 (istruzioni e autorità del Titolare)
28 (documentazione relativa a ciascun trattamento di dati personali)
29 (cooperazione con l'autorità di vigilanza)
30 (sicurezza del trattamento)
31 (notificazione dei data breach all'autorità)
32 (comunicazione dei data breach agli interessati)
33 (DPIA – Data Protection Impact Assessment)
34 (consultazione preventiva dell'autorità di vigilanza)
35, 36 e 37 (designazione, posizione e compiti del DPO – Data Protection Officer)
39 e 39a (processi di certificazione)

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 537





Sanzioni Amministrative Pecuniarie

Entità

Fino a Euro 20.000.000, o per le Imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 538



Fino a € 20.000.000,00 o fino al 4% del fatturato totale annuo mondiale per le violazioni:

- in materia di principi base del trattamento
- condizioni per il consenso, diritti degli interessati
- trasferimento di dati personali all'estero
- mancata ottemperanza a un ordine o a una limitazione temporanea o definitiva del trattamento disposti dall'autorità di vigilanza

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 539



Sanzioni Penali

Art. 167 – Trattamento illecito di dati
Art. 167-bis - Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
Art. 167-ter - Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
Art. 168 - *Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante*
Art. 170 - *Inosservanza di provvedimenti del Garante*

Art. 171 - *Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori*
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 540



CONTROLLO A DISTANZA

Divieto di apparecchiature per controllo a distanza

Art. 4 Legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori

La durezza del divieto è mitigata dal 2° comma, che permette – con un iter obbligato - il controllo dettato da esigenze produttive, organizzative o di sicurezza (c."preterintenzionale")

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 541



Legge 300/1970 - Art. 4 - Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

1. **Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.** In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. **In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.**
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 542



Violazione art. 4 Legge 300/1970

Sanzione : ai sensi dell'art. 171 del D.Lgs. 196/2003 che fa riferimento all'art. 38 della Legge 300/1978 che prevede, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il contravventore è punito con l'arresto da 15 giorni a 1 anno o con ammenda da 154 a 1.549 euro.
Prescrizione : ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 124/2004 e dell'art. 20 del D.Lgs. 758/1994 di eliminare le violazioni riscontrate nel più breve tempo possibile con le seguenti modalità e i tempi _____
Dell'avvenuto adempimento dovrà essere comunicato allo scrivente

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 543



D.Lgs. 196/2003 - Art. 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori)

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 544



Legge 300/1970 - Art. 38 Disposizioni penali

Le violazioni degli artt. 2, 5,6, e 15, primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 (90) a lire 3.000.000 (90) o con l'arresto da 15 giorni ad un anno. (91)

Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del Codice penale.

(90) La misura dell'ammenda è stata così elevata ai sensi di quanto disposto dall'art. 113, terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della stessa legge.

(91) Comma così modificato dall'art. 179, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Peraltro, il citato art. 179, D.Lgs. n. 196/2003 è stato abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.



D.Lgs. 23/04/2004, n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della Legge 14/02/2003, n. 30

15. Prescrizione obbligatoria

1. Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e per gli effetti degli articoli 23 e 24 e 25, comma 1, dello stesso decreto.

2. L'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, trova applicazione anche nelle ipotesi di cui al comma 1.

3. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione.



D.Lgs. 19/12/1994, n. 758
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro

Art. 20 - Prescrizione

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 CPP.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 547



I termini suddetti sono prorogabili a richiesta del trasgressore nei casi e con le modalità previste dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 758/1994

Per la predetta violazione, ai sensi dell'art. 347 cpp verrà inviata comunicazione di reato alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 758/1994

Il contravventore, eliminando la violazione entro il termine sopra indicato, prorogabile a richiesta del contravventore, nei casi e con le modalità previste dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 758/1994 sarà ammesso al pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per ciascuna contravvenzione ai sensi dell'art. 21,comma 2, del D.Lgs. 758/1994.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 548



Il pagamento della somma sopra richiamata, di cui verrà indicato in separato atto emesso a seguito di verifica dell'eliminazione della violazione contestata estingue la contravvenzione con la conseguente richiesta di archiviazione del procedimento penale ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del D.Lgs. 758/1994.

A norma dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 758/1994 l'adempimento alla prescrizione oltre il termine stabilito, ovvero la eliminazione delle conseguenze della contravvenzione con modalità diverse da quelle prescritte sarà valutato dal Giudice ai fini dell'applicazione dell'art. 162 bis C.P..



Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 151/2015, dell'art. 38 della Legge 300/1970 e degli artt. 114 e 171 del D.Lgs. 196/2003 la sanzione è stabilita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nell'ammenda da € 154 a € 1.549 o arresto da 15 giorni a 1 anno.

Ufficio o Ente VAV
Causale PA
Estremi dell'atto del documento
Codice Tributo

- 741T Sanzione Amministrativa
- GAET Maggiorazioni
- 456T Imposta di bollo



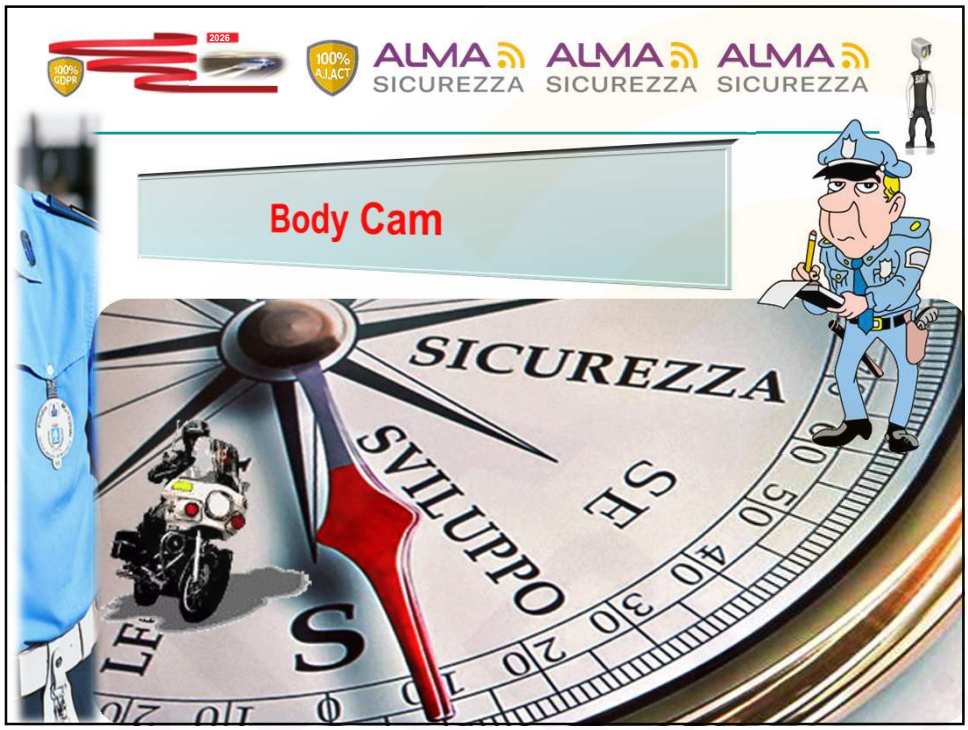



Il **Bodycam** è un dispositivo di registrazione audio, video o fotografico indossabile.
Ha una gamma di usi e design, di cui l'uso più noto è come parte dell'attrezzatura di polizia.
Altri usi includono uso sportivo per scopi sociali e ricreativi, nel commercio, nell'assistenza sanitaria, nell'uso militare, nel giornalismo, nella sorveglianza dei cittadini e nella sorveglianza segreta.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 552



Le body cam sono una delle forme di videosorveglianza espressamente prevista dalla vigente normativa sulla privacy e quindi, al di fuori dei casi di esclusione come nel caso di reparti specializzati che svolgano esclusivamente attività di controllo dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono illegali se adottate senza svolgere preventivamente all'acquisto e adozione valutazione d'impatto – DPIA (Data Privacy Impact Assessment) che dimostri la sussistenza dei requisiti di legge e in particolare del principio di proporzionalità e ottenga l'approvazione del Garante.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 553



Per i corpi di Polizia Locale che abbiano superficialmente adottato questi strumenti si espongono al rischio di sequestro e di sanzioni sino a 10 milioni di euro, importi in grado di determinare il dissesto finanziario per qualsiasi ente.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 554



Molti credendo immotivatamente che le body cam siano escluse dalla disciplina della videosorveglianza, che è un'attività espressamente e minuziosamente disciplinata dalle norme [art. 35 GDPR], senza eseguire preventivamente la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati - DPIA, senza dimostrare l'attuazione del principio di proporzionalità tra l'adozione di uno strumento così invasivo e le reali esigenze della polizia, espone l'amministrazione pubblica che ha adottato illegittimamente le body cam al sequestro degli strumenti e alla sanzione sino a dieci milioni di euro [art. 35 comma 1 e art. 83 comma 4 GDPR], una somma che, anche se applicata in misura ridotta, determina conseguenze devastanti per l'ente, per la parte politica e per i dirigenti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 555



Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Reg. UE/2016/679 GDPR, art. 83 (Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie) comma 4 "*In conformità del paragrafo 2 la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR o per le imprese fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente se superiore:*
a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8 11 da 25 a 39 42 e 43…omissis…".

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 556



Le body cam sono oggettivamente strumenti di registrazione audiovisiva e quindi, sul piano funzionale e strutturale, in nulla si distinguono da tutti gli altri sistemi usati per la videosorveglianza ossia la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico che è uno dei casi espressamente sottoposto agli obblighi di valutazione d'impatto sul trattamento dei dati personali - DPIA [art. 35 comma 3 del GDPR].

Reg. UE/2016/679 GDPR, art.35 comma 3 "*La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti: a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10; o c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.*"

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 557



Inoltre, come se non bastasse, **è una delle nuove tecnologie che sin dalla valutazione dell'implementazione deve essere attentamente valutato per i rischi sui diritti e le libertà delle persone fisiche [art. 35 comma 1 del GDPR].**

Reg. UE/2016/679 GDPR, art. 35 comma 1 "*Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, …*".

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 558



L'obbligo della Valutazione d'impatto - DPIA nei casi di videosorveglianza, comunque siano eseguiti, è stato ribadito anche dal Garante per la Protezione dei Dati Personali che con la delibera 11 ottobre 2018, n. 467 "*Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del regolamento (UE) n. 2016/679*", che ha attuato le indicazioni del WP29 del 2017 fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati (*European Data Protection Board – EDPB*) **nelle Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del 29 gennaio 2020.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 559



La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è una procedura, nota anche con l'acronimo DPIA (*Data Protection Impact Assessment*) o PIA (*Privacy Impact Assessment*), come si indicherà nel seguito, è prevista dall'articolo 35 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e ha lo scopo di descrivere un trattamento di dati per valutarne la necessità e la proporzionalità così come tutti gli altri principi fondamentali del GDPR.
Il processo di DPIA può riguardare un singolo trattamento anche più trattamenti che presentino analogie per natura, ambito, finalità e rischi.

Reg. UE/2016/679 GDPR, art.35 (Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati) c.1 "*…Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi…*".

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 560



Dalla descrizione del trattamento ne consegue la valutazione e quindi la predisposizione di idonee misure per affrontarlo.

La DPIA è uno strumento importante in termini di responsabilizzazione (*accountability*) in quanto aiuta il titolare a rispettare le prescrizioni normative ma attesta anche di aver adottato idonee misure per garantirne il rispetto.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 561



A quali condizioni solo legali le body cam

Preliminarmente all'acquisto delle body cam, anzi ancor prima che l'amministrazione bandisca le **procedure di gara** anche sotto mentite spoglie, come spesso vengono **artatamente definite le c.d. "sperimentazioni" sussiste l'obbligo di eseguire la Valutazione d'impatto-DPIA, in ossequio al principio della *privacy by design* (art. 25 comma 1 GDPR).**

Reg. UE/2016/679 GDPR, art.25 (Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita) comma 1 "*Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione nonché della natura dell'ambito di applicazione del contesto e delle finalità del trattamento come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate…omissis…".*

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 562



La valutazione deve essere preventiva e solo a margine di un favorevole processo di analisi che **escluda qualsiasi rischio per le libertà fondamentali dei cittadini e l'utilizzo improprio degli impianti di videosorveglianza** si può procedere con la decisione di procedere all'acquisto, all'installazione e all'impiego di qualsiasi sistema di videosorveglianza.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 563



Nella valutazione d'impatto sul trattamento dei dati - DPIA si deve attentamente considerare innanzitutto il rispetto dei principi fondamentali del trattamento dei dati personali e in particolare [art. 5 GDPR]:

- **Principio di trasparenza**, quindi tutti devono sapere, tra le altre cose, in che modo e per quanto tempo, con quali sistemi di sicurezza le immagini video saranno detenute dall'amministrazione e l'informativa deve essere completa, disponibile e ben visibile almeno sul sito dell'ente [art. 5 comma 1 del GDPR];

Reg. UE/2016/679 GDPR, art. 5 (Principi applicabili al trattamento di dati personali) c.1 a "*I dati personali sono: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»)*".

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 564



- Limitazione delle finalità, quindi si deve esplicitare perché, a che scopo sono registrate le immagini della body cam e per quale motivo si è scelto quel metodo invasivo, indicando tassativamente le finalità e le necessità, ad esempio per scopo di ordine pubblico [art. 5 comma 1 del GDPR];

Reg. UE/2016/679 GDPR, art.5 (Principi applicabili al trattamento di dati personali) c.1 b *"I dati personali sono: … omissis… b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);"*.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 565



- **Minimizzazione dei dati**, si deve accertare che la ripresa sia minima e limitata alle immagini e quindi alle informazioni che effettivamente servono [art. 5 comma 1 del GDPR];

Reg. UE/2016/679 GDPR, art.5 (Principi applicabili al trattamento di dati personali) c.1 c "*I dati personali sono: … omissis… c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);*".

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 566



❖ **Limitazione della conservazione**, che le immagini registrate siano mantenute per il tempo strettamente necessario alle finalità e che questo tempo sia adeguatamente [art. 5 comma 1 del GDPR];

Reg. UE/2016/679 GDPR, art.5 (Principi applicabili al trattamento di dati personali) c.1 c "*I dati personali sono: … omissis… e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»)*"

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 567



❖ **Sicurezza e riservatezza**, che le riprese audiovisive siano conservate garantendo la massima sicurezza mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali [art. 5 comma 1 del GDPR].

Reg. UE/2016/679 GDPR, art. 5 (Principi applicabili al trattamento di dati personali) c.1 c "*I dati personali sono: … omissis… f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).*".

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 568



La valutazione d'impatto-DPIA, dato il rischio che comunque sussiste devono essere inviate al garante che giudicherà, tra le altre cose, la sussistenza e la dimostrazione dei principi di:

- **Liceità**, accertando che le riprese siano necessarie per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, quindi si dovrà dimostrare, ad esempio, perché un pubblico ufficiale, la cui parola fa pubblica fede, abbia bisogno di documentare la propria attività con un mezzo così invasivo [art. 6 comma 1 del GDPR];

Reg. UE/2016/679 GDPR, art.6 (Liceità del trattamento) "1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;".

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 569



- **proporzionalità**, questo principio è stato ribadito dalle nuove Linee Guida del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), essendo già previsto dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), quindi si deve dimostrare che l'adozione delle body cam sia una scelta proporzionale alle necessità, tenendo conto non solo degli obiettivi della misura stessa, ma anche della necessità di proteggere i diritti e le libertà in generale e che quella finalità, a sua volta, non sia raggiungibile con altri mezzi, ragionevolmente applicabili nel contesto di riferimento.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 570



L'analisi contenuta nella valutazione d'impatto - DPIA deve essere attenta e approfondita, poiché non si deve credere che gli enti pubblici siano, in qualche modo, legibus solutibus e, quindi, data la finalità istituzionale dell'azione degli organismi pubblici, il fine giustifichi i mezzi e anche le azioni.

Legibus solutus è una locuzione latina, traducibile con la frase: "sciolto dalle leggi", attribuita al giurista romano Ulpiano. Si dice specialmente di soggetti che in regimi di tipo imperiale o monarchico non erano tenuti al vincolo di rispettare le leggi esistenti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 571



Ci si deve ricordare infatti che il Regolamento UE 2016/679 sulla privacy ha completamente sostituito il precedente quadro normativo sul trattamento dei dati personali e, come Regolamento europeo, **non solo non ha bisogno di alcuna conversione in legge da parte degli Stati membri** ma è addirittura sovraordinato rispetto le norme nazionali le quali non possono né variarlo né derogarlo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 572



La disciplina europea della privacy **non fa alcuna differenza negli obblighi e nelle sanzioni tra aziende private ed enti pubblici,** se non nel fatto che le prime sono sanzionate in maniera proporzionale al fatturato, e non consente alcuna deroga o giustificazione derivante da esigenze di bilancio o urgenze.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 573



Quindi l'omissione delle valutazioni preliminari e delle procedure di gestione del trattamento dei dati in generale per le riprese effettuate con le body cam determina, a carico degli enti pubblici così come dei soggetti privati, tra le altre cose, una sanzione sino a dieci milioni di euro (art. 35 comma 1 e art. 83 comma 4 GDPR), una somma che, anche se applicata in misura ridotta, determina conseguenze devastanti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 574



Quando le body cam sono lecite in via generale

Quanto detto sinora non si applica in tutti i casi in cui non si applica la normativa sulla privacy di cui al GDPR, in questi casi quindi l'adozione delle body cam è legittimo a prescindere:

- Attività di polizia giudiziaria [art. 2 comma 5 GDPR], che tuttavia non può essere preventiva ma solo repressiva e conseguente alla notizia di reato, quindi non è legittima la giustificazione che le body cam siano utilizzate per documentare eventuali reati;

> Reg. UE/2016/679 GDPR, art.2 (Ambito di applicazione materiale) c.2 "*Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali: …omissis… d) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.*".

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 575



- Attività di controllo dell'ordine della sicurezza pubblica [art. 2 comma 5 GDPR], in questi casi l'attività può essere anche preventiva ma deve essere limitata al contesto territoriale e al momento in cui sussistano rischi, ad esempio nel caso di tumulti in occasione di manifestazioni sportive, politiche, sindacali.

> Dette finalità devono essere predefinite sin dall'inizio e conformi alle norme, non si possono quindi considerare come eventuali.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 576



Le Body Cam nell'ambito delle forze di polizia

Con l'espressione **Body Cam** si fa riferimento ad una telecamera indossata dalle forze dell'ordine durante operazioni di tutela dell'ordine pubblico. Telecamere che potrebbero essere eccessivamente invasive. Questo è motivo per cui il Ministero degli Interni ha sviluppato un apposito progetto, che è stato sottoposto all'esame **al Garante della Privacy**.

L'Autorità ha avanzato una serie di osservazioni.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 577



Esaminiamo innanzitutto **l'architettura informatica** a cui queste telecamere si appoggiano e gli elementi afferenti alla **protezione dei dati**, che il parere dell'Autorità Garante ha messo in evidenza.

Occorre analizzare il funzionamento del sistema di telecamere.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 578



Body Cam delle forze dell'ordine: come funzionano

La soluzione tecnologica è basata sui seguenti elementi:

- le **video telecamere indossabili**,
- un **server centrale**, ubicato presso il centro informatico della polizia di Stato,
- i **totem multimediali** dislocati presso i reparti mobili e che contengono:
  - ✓ un personal computer,
  - ✓ software di gestione,
  - ✓ punti di ricarica delle telecamere e di scarico dei dati, con possibilità di archiviazione locale delle registrazioni,
- **postazioni di lavoro** presso i gabinetti di polizia scientifica.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 579



La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Un aspetto importante è legato al fatto che, data la criticità dell'applicazione, è indispensabile sviluppare la **valutazione di impatto (Data Protection Impact Assessment)** prevista dall'articolo 35 del **Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei Dati**.

Ricordiamo che:

- lo sviluppo di un documento conforme all'articolo 25 del Regolamento Europeo è **obbligatorio** per qualsiasi tipo di trattamento;
- lo sviluppo della valutazione di impatto è **necessario** solo per trattamenti che possono, anche potenzialmente, avere riflessi significativi sulla protezione e gestione dei dati.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 580



Le Body Cam e il parere Garante della Privacy

L'Autorità Garante ha dedicato ampio spazio alle modalità con cui vengono scaricate le registrazioni, a bordo delle telecamere; registrazioni che successivamente possono essere messe a disposizione della polizia scientifica per gli appropriati approfondimenti. (**Newsletter n. 481 – Garante Privacy**)

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 581



La conservazione dei dati

A questo punto si pone immediatamente in evidenza il tema legato alla **durata di archiviazione dei dati** e viene individuato **un termine di sei mesi di conservazione dei dati**; ciò salvo un'adeguata proroga dei termini, quando i dati personali sono inseriti in un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o in un procedimento penale in genere.

2.7. Durata della conservazione dei dati.
In relazione alle specifiche finalità perseguite con i trattamenti in esame, tenendo conto della composizione tra le esigenze di polizia e quelle contrapposte di tutela dei dati personali, **la DPIA individua in sei mesi il termine di conservazione dei dati personali acquisiti.** Detto termine si applica ai dati memorizzati nei NAS dei Reparti mobili e al suo spirare le registrazioni sono irreversibilmente cancellate con modalità automatica.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 582



Un fenomeno, che l'esperienza ha messo in evidenza, è la **accidentale attivazione della telecamera:**

- ❖ in mancanza dei requisiti di necessità di registrazione

oppure

- ❖ in previsione di eventi critici, che poi non si sono verificati.

Soggetti designati come amministratori di sistemi, a fronte di richiesta avanzata dall'ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio, cancellano tempestivamente queste registrazioni.

A questo proposito, gli ufficiali responsabili del servizio di ordine pubblico devono essere adeguatamente informati, mediante pubblicazione di apposite linee guida.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 583



La protezione delle registrazioni

Un elemento fondamentale per garantire la protezione delle video registrazioni riguarda **l'adozione di appropriate garanzie in fase di accesso.** Questo può avvenire sia in tempo quasi reale, quando le circostanze sul campo lo richiedano, oppure successivamente, per ricostruire gli eventi video registrati.

Ricordiamo inoltre che **gli operatori sul campo devono interrompere al più presto la registrazione, ove non vi siano più ragioni per mantenere attivata la telecamera.** Questo principio risponde alla più generale prescrizione di minimizzazione dei dati raccolti, in relazione alle esigenze per cui i dati stessi vengono catturati.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 584



Body Cam e utilizzo dei totem

Il Garante si raccomanda di modo particolare di fare **attenzione all'utilizzo dei totem, distaccati sul campo, per garantire che l'accesso a questi dati venga tutelato in maniera garantistica.**

Occorre quindi allestire un **log di sistema, che registri tutti gli accessi e le operazioni effettuate sui dati.**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 585



Copie di filmati e fotografie

L'autorità Garante ha inoltre raccomandato di **prestare massima attenzione all'effettuazione di copie dei filmati e di eventuali fotografie, adottando misure garantistiche; tali copie devono essere inviate solo a soggetti debitamente autorizzati e conservate con le stesse garanzie previste per le copie originali.**

In conclusione, **il Garante ha dato parere favorevole alla valutazione di impatto ed all'architettura generale proposta, precisando comunque tutt'una serie di elementi migliorativi, che il ministero si è impegnato ad adottare al più presto possibile.**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 586



Body cam: ok dal Garante Privacy, ma no al riconoscimento facciale dal Garante per la Privacy

Con due distinti pareri [doc. web 9690691 e n. 9690902] il Garante per la privacy ha dato via libera al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri all'uso delle body cam **per documentare situazioni critiche di ordine pubblico in occasione di eventi o manifestazioni.** Le due Forze di Polizia dovranno comunque recepire alcune indicazioni dell'Autorità relative all'implementazione delle **misure di sicurezza e al tracciamento degli accessi ai dati per rendere i trattamenti pienamente conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali trattati a fini di prevenzione e accertamento dei reati (Decreto legislativo n. 51/2018).**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 587



L'Autorità ha chiesto, in particolare, al Ministero di specificare che **il sistema che intende utilizzare non consente l'identificazione univoca o il riconoscimento facciale della persona (facial recognition), come già precisato nella documentazione trasmessa dall'Arma.** I due sistemi, sottoposti al Garante autonomamente, presentano notevoli analogie, non solo per quanto riguarda le finalità perseguite, ma anche dal punto di vista strutturale, ad eccezione delle differenze imputabili alle specifiche strutture organizzative delle due Forze di Polizia. Le videocamere indossabili in uso al personale dei reparti mobili incaricato potranno essere attivate solo in presenza di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine pubblico o di fatti di reato.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 588



Non è ammessa la registrazione continua delle immagini e tantomeno quella di episodi non critici.
I dati raccolti riguardano audio, video e foto delle persone riprese, data, ora della registrazione e coordinate Gps, che una volta scaricati dalle videocamere sono disponibili, con diversi livelli di accessibilità e sicurezza, per le successive attività di accertamento.
I due pareri resi dal Garante sulle due valutazioni di impatto presentate dal Ministero e dall'Arma tengono conto degli approfondimenti effettuati dagli uffici dell'Autorità.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 589



A differenza di quanto sostenuto dal Ministero e dall'Arma, **che pur avendo presentato la DPIA non ritenevano necessaria la consultazione preventiva dell'Autorità, il Garante ha affermato che in base al Decreto tale consultazione è dovuta, in quanto i rischi per le persone riprese possono essere anche molto elevati, spaziando dalla discriminazione alla sostituzione d'identità, al pregiudizio per la reputazione, all'ingiusta privazione di diritti e libertà.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 590



L'utilizzo delle body cam nel corso di manifestazioni pubbliche rende estremamente probabile il trattamento di dati che rivelino le opinioni politiche, sindacali, religiose o l'orientamento sessuale dei partecipanti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 591



Il Garante ha ritenuto tra l'altro **ragionevole il periodo di sei mesi di conservazione dei dati e rispettato il principio di privacy by default, essendo prevista la loro cancellazione automatica trascorso tale termine.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 592



L'Autorità infine ha raccomandato alle Amministrazioni di valutare la possibilità di condividere i documenti originali con tutti i soggetti autorizzati da remoto, senza il ricorso alla produzione di copie.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 593



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

DIPARTIMENTO AFFARI LEGALI
E DI GIUSTIZIA

U.T.G.
17. LUG. 2020
PREFETTURA PADOVA

Roma, 17 luglio 2020
Prot. 26976/139679

Alla Prefettura di Padova
PEC: protocollo.prefpd@pec.interno.it

OGGETTO: Impiego operativo di dispositivi di registrazione audio/video individuali (cd. Body-cam) da parte della Polizia locale.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 594



Con riferimento alla nota di codesta Prefettura n. 8762/2019/Area I, relativa alla materia in oggetto, con rammarico per il tempo intercorso dal ricevimento della nota stessa si comunica quanto segue.

La Polizia locale del Comune di Padova intenderebbe dotare alcuni suoi agenti di dispositivi di registrazione audio/video individuali, da utilizzare "*esclusivamente in contesti di polizia giudiziaria*", come indicato nella nota prefettizia che si risconta.

Peraltro, nell'allegata nota a firma del Comandante del Corpo della Polizia municipale, si prevede l'uso dei dispositivi in argomento anche per attività di prevenzione di reati, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, come indicato.

A tale proposito, codesta Prefettura chiede a questa Autorità un parere in merito alle modalità di legittimo utilizzo della predetta strumentazione.

In linea generale si ricorda che la nuova normativa in materia di protezione dei dati personali ha sostituito – o quantomeno fortemente limitato - il precedente regime "autorizzatorio" da parte del Garante con un sistema basato sulla responsabilizzazione del titolare (c.d. "accountability").

Nondimeno, questa Autorità è consapevole che per particolari tipologie di trattamento che presentino potenzialmente rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone fisiche, come per alcuni trattamenti effettuati per finalità di Polizia, il titolare possa avvertire l'esigenza di acquisire un parere da parte di questa Autorità, onde evitare di incorrere in violazioni della disciplina di settore.

Naturalmente, tale attività consultiva viene resa dal Garante tenendo conto delle risorse umane disponibili e del carico di lavoro prioritario, connesso ai procedimenti amministrativi e contenziosi che rientrano nelle ordinarie finalità istituzionali dell'Autorità.

Ciò premesso, in ordine alla liceità del trattamento, si ricorda che l'art. 5 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera*

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 595



circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio), prevede che tali tipi di trattamento devono essere necessari per l'esecuzione di un compito delle forze di polizia per le finalità di polizia e devono basarsi sul diritto dell'Unione europea o su disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che individuano i dati personali e le finalità del trattamento.

Tale disposizione è coerente con il principio stabilito nell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, ai sensi del quale non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio del diritto al rispetto della propria vita privata dei cittadini a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Ciò premesso, si rileva che, ai sensi e nei modi di cui all'art. 23 del d. lgs. 2018, n. 51, è necessaria una valutazione dell'impatto del trattamento effettuato tramite il sistema in argomento sulla protezione dei dati, in considerazione della circostanza che tale trattamento, per l'uso delle tecnologie attraverso cui è svolto, per la sua natura e per il contesto in cui si svolge, appare presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 596



Del resto, un eventuale parere di questa Autorità non può prescindere dalla valutazione di un documento formale che disciplini, in modo univoco, le finalità specifiche del trattamento ed relativo il fondamento giuridico, oltre alle modalità del trattamento stesso, quali, senza pretesa di completezza: specifico contesto di utilizzo; indicazione dell'evento che determina la necessità di attivazione del dispositivo; specificazione della catena di comando che dispone l'attivazione del dispositivo; soggetti autorizzati alla visione ed estrazione delle immagini videoregistrati; casi in cui può essere disposta la comunicazione a terzi delle immagini videoregistrate e individuazione preventiva di tali soggetti, durata della conservazione delle immagini a seconda della loro rilevanza; misure specifiche di sicurezza adottate per la conservazione e la verifica dei trattamenti effettuati sulle immagini da parte delle persone autorizzate; individuazione dei soggetti e delle procedure cui compete la valutazione della rilevanza delle immagini acquisite rispetto alle finalità del trattamento e le conseguenti decisioni in merito ai tempi di conservazione e alla cancellazione; somministrazione agli operatori di adeguata formazione, anche con riferimento agli aspetti relativi alla protezione dei dati personali, e istruzioni dettagliate in ordine alle modalità del sistema, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del d. lgs. 51/2018.



Appare, inoltre, necessaria una interlocuzione diretta con il titolare del trattamento, ossia il Comune di Padova, su cui incombono direttamente obblighi e responsabilità per il trattamento in argomento.

Nel rispetto di quanto sopra indicato, si resta a disposizione per ogni supporto si ritenga necessario.

IL DIRIGENTE
Dottor Luigi Cannada Bartoli

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del firmatario ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.







Per l'utilizzo delle body cam è necessario

- ✓ Predisporre un progetto evidenziando la necessità concreta per la sicurezza degli agenti bilanciandola con la compressione dei diritti dei soggetti ripresi – Reg UE 679/2016 – GDPR
- ✓ Approvare un disciplinare / regolamento di utilizzo
- ✓ Far validare il progetto e il disciplinare / regolamento dal DPO
- ✓ Formulare un accordo con le RSU ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori
- ✓ Effettuare la formazione degli agenti (aspetti di privacy – aspetti operativi – aspetti tecnologici)
- ✓ Predisporre dei protocolli operativi con body cam
- ✓ Curare gli aspetti di cybersecurity
- ✓ Formulare e condividere le regole di accesso / visione / estrazione

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 600



Progettazione e previsione di utilizzo

Chi li utilizzerà

- Personale esterno / interno
- Personale specializzato
- Particolari servizi / contesti

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 601



Con quali regole ?

- ✓ Rispetto del Reg UE 679/2016 – GDPR – D.Lgs. 196/2003
- ✓ Disciplinare / Regolamento di utilizzo (si attivano solo in casi specifici)
- ✓ Formazione del personale ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008
- ✓ Nessun agente o ufficiale potrà accedere ai files ma solo il responsabile appositamente individuato potrà accedere per estrarre le fonti di prova per la competente Autorità Giudiziaria e le operazioni saranno tracciate e non modificabili
- ✓ Uso per motivi di Polizia Giudiziaria
- ✓ Divieto di utilizzo per sanzionare
- ✓ Uso in operazioni di privazione della libertà previste dalla legge
- ✓ L'attivazione sarà comunicata a voce e sarà visibile il led di registrazione
- ✓ Dati protetti e conservati per sette giorni a disposizione dell'Autorità Giudiziaria

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 602



Quali sono gli obiettivi ?



- Ridurre l'aggressività
- Deflazionare i comportamenti violenti
- Garantire gli agenti e i cittadini

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 603



Esempi di disciplinare / regolamento

1. L'attivazione delle registrazioni avviene esclusivamente nelle circostanze operative specificate nei punti successivi, senza ulteriori margini di discrezionalità.

2. La videocamera operativa a bordo uomo/Body Cam è attivata su ordine del capo pattuglia/assegnatario qualora emergano elementi e/o indicatori circa "l'insorgere di una criticità per la sicurezza operativa degli operanti e/o per la sicurezza delle persone presenti nella scena dell'intervento":

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 604



2.1 - In luoghi pubblici o aperti al pubblico sul presupposto di cui al punto 2), al compimento delle "attività di controllo di polizia amministrativa/pubblica sicurezza/sicurezza urbana" (es. controllo e contestazione di violazioni amministrative al codice stradale, ispezioni di attività commerciali su suolo pubblico, accessi in esercizi pubblici o cantieri edilizi), senza alcuna possibilità di utilizzare il sistema per l'acquisizione e utilizzo delle registrazioni in funzione probatoria dell'accertamento di illeciti amministrativi;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 605



2.2) in luoghi pubblici o aperti al pubblico nonché in luoghi privati, nell'ambito di attività di polizia giudiziaria, in relazione al compimento delle "attività di polizia giudiziaria" e/o di attività di privazione della libertà previsti dalla normativa es. accompagnamento per identificazione (od altre misure es. arresto d'iniziativa in flagranza di reato, resistenza e fuga del sospettato di reato, perquisizioni e sequestri d'iniziativa o delegati, esecuzione di misura cautelare delegata dall'A.G., altre circostanze legittimanti l'uso di mezzi di coazione fisica), per l'utilizzo e acquisizione delle registrazioni quale indizio o fonte di prova dell'eventuale reato tentato o consumato come previsto dal codice di procedura penale (rif. artt. 187, 189, 234, 354 c.p.p.).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 606



3 - La videocamera operativa a bordo veicolo/Dash Cam è sempre attivata nel corso delle operazioni di "pattugliamento di controllo del territorio" per le finalità di sicurezza stradale; la visione di tale camera è quella esterna al parabrezza in relazione alla carreggiata con focus sui veicoli e targhe presenti nella circolazione, a tal fine potranno anche essere installati algoritmi di comparazione delle targhe visualizzate dalla videocamera con la banca dati dei veicoli oggetto di furto e/o sprovvisti di assicurazione obbligatoria, che mediante alert all'equipaggio consentiranno agli operanti di fermare il veicolo e procedere alle misure cautelari di legge sui veicoli in circolazione che costituiscono un potenziale pericolo;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 607



4 - Per le Body Cam, il capo pattuglia dà verbalmente all'interlocutore informativa sintetica dell'avvio della registrazione, mentre una luce led di colore rosso avvisa che il sistema sta registrando. Per le Dash Cam, sulla carrozzeria delle auto ove sono installate è apposta segnaletica recante la scritta "Veicolo dotato di sistema di videosorveglianza" e/o il simbolo grafico della VDS;

5 - Al termine delle circostanze che hanno legittimato l'attivazione, il capo pattuglia assegnatario, dispone la cessazione della registrazione delle Body Cam, salvo eventuale riattivazione nel caso di ulteriori condizioni legittimanti;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 608



C.P.P. - Art. 354. Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. **In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità.** Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di PG compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.



C.P.P. - Art. 189. Prove non disciplinate dalla legge

1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.



C.P.P. - Art. 234. Prova documentale

1. E' consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.

2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.

3. E' vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 611



Cosa si deve intendere per documento informatico?

L'art. 234, comma 1, C.P.P. indica che: «È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo».

Pertanto:

il documento informatico rientra tra il novero delle prove digitali, in qualsiasi forma si presenti e in relazione a qualsiasi contenuto;

nonché:

i dati di carattere informatico contenuti nel computer, in quanto rappresentativi, alla stregua della previsione normativa, di cose, rientranti tra le prove documentali

(Cass., Sez. III, n.37419, 5/7/2012, CED 253573–01)

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 612



La digital forensics (conosciuta anche come scienza digitale forense) è un ramo della scienza forense che comprende il recupero e l'indagine del materiale trovato nei dispositivi digitali, spesso in relazione a eventi di criminalità informatica.

Modalità di acquisizione

- Verbalizzare la richiesta ed acquisizione della fonte di prova video
- Verbalizzare le operazioni «ripetibili» ovvero su di una copia effettuate presso il Comando e verbalizzare la creazione della copia
- Verbalizzare le operazioni di consegna del verbale operazioni compiute del file acquisito e della «copia» su cui sono state effettuate le operazioni di analisi

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 613



Come rendere «non modificabili» i files acquisiti ?
ART. 354 C.P.P.

- ✓ Se si hanno competenze e strumenti informatici adeguati effettuare il CD dei files con impronta digitale e poi creare la copia e lavorare sulla copia
- ✓ Inserire i files acquisiti su CD / DVD non modificabili
- ✓ Acquisire il file su un supporto con verbale indicando nome files percorso, dimensione, ecc.
- ✓ Effettuare una copia su altro supporto ed inserire il primo supporto in busta chiusa e sigillata
- ✓ La non modificabilità si può certificare con adeguati strumenti informatici od adeguate procedure interne che garantiscano la parte sulla non modificabilità del file acquiisto in origine verbalizzando le operazioni

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 614




ALMA SICUREZZA
Quali sono gli errori frequenti degli operatori di Polizia ?
Utilizzo degli apparati senza base regolamentare
Utilizzo degli apparati senza tracciamento
Utilizzo degli apparati fuori dai casi previsti
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
615




ALMA SICUREZZA
Quali sono gli errori frequenti degli operatori di Polizia ?
Utilizzo degli in maniera indiscriminata
Estrazione dei dati di registrazione nei casi non previsti
Attivazione degli apparati senza informativa
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
616




ALMA SICUREZZA
Quali sono gli errori frequenti degli operatori di Polizia ?
Utilizzo degli apparati nei locali al chiuso per riprendere colloqui con colleghi
Utilizzo degli apparati per sanzioni al codice della strada
Utilizzo degli apparati in modalità non criptata
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
617




ALMA SICUREZZA
Quali sono gli errori frequenti degli operatori di Polizia ?
Estrazione e condivisione tra colleghi o sul web dei video
Mancata consegna dell'apparato a fine turno
Utilizzo dell'apparato non in dotazione al Comando
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
618




ALMA SICUREZZA
STOP
MODULISTICA
1. Regolamento
2. Delibera di Consiglio Comunale
3. Data Protection Impact Assessment
4. Parere DPO
5. Accordo RSU
6. Consultazione Preventiva del Garante - Art. 24 d.lgs. 51/2018
7. Autorizzazione
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
619


ALMA SICUREZZA
Sistemi di Videosorveglianza realizzati dai privati
SVILUPPO

D.L. 20/02/2017, n. 14
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città

Art. 7. Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte

1. Nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 3 e dei patti di cui all'articolo 5, possono essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 1, del DL 14/08/2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/10/2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati, ferma restando la finalità pubblica dell'intervento.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 621



1-bis. Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, gli accordi e i patti di cui al comma 1 possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomíni, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati.
A decorrere dall'anno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del periodo precedente.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 622




ALMA SICUREZZA
STOP
MODULISTICA
1. Regolamento
2. Delibera di Consiglio Comunale
3. Data Protection Impact Assessment
4. Parere DPO
5. Accordo / Patto
6. Convenzione
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
623




ALMA SICUREZZA
Social Netwok e
sanzioni disciplinari
SVILUPPO

Facebook, Twitter e gli altri Social Network sono entrati prepotentemente nella vita di tutti noi, pochi sanno però che **quello che viene "postato" e "condiviso" può essere oggetto di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro**, senza distinzione tra profilo "aperto" o "chiuso" (privato e/o solo per gli "amici" o "follower") **pertanto la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21 Costituzione) va bilanciata con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (artt. 2104 e 2105 cod civ).**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 625



Con il termine Social Network si fa riferimento a qualsiasi piattaforma web che consenta di creare un'identità sociale individuale e di poter gestire una propria rete sociale. L'ormai capillare diffusione di tali piattaforme, a cui si può accedere liberamente, richiedono una particolare attenzione nell'utilizzo e in ciò che viene condiviso, poiché come la giurisprudenza ha recentemente confermato, **il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari al lavoratore**.

Essendo una **materia strettamente legata ad un mondo in costante cambiamento, anche la giurisprudenza deve continuamente aggiornar**si per poter fornire interpretazioni ed orientamenti in linea con le diverse casistiche che si profilano.

Una ordinanza del T.A.R. della Lombardia, ha confermato il mese di sospensione comminato ad un lavoratore per aver «messo un *like*» su Facebook ad un contenuto ritenuto lesivo dell'immagine dell'amministrazione presso cui egli prestava servizio. Ordinanza n. 246 del 03/03/2016 – T.A.R. Lombardia

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 626



Articolo 21 – Costituzione Italiana

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [*cfr. art. 111 c.1*] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 627



Statuto dei lavoratori - Legge 20 maggio 1970, n. 300

Art. 1 - Libertà di opinione

I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.

Critica del lavoratore fondata? Licenziamento ingiustificato

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
Sentenza 9 maggio - 9 luglio 2019, n. 18410

La Cassazione ammette la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero entro i limiti della verità oggettiva dei fatti denunciati

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 628



La libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo, garantita a tutti dalla nostra Carta fondamentale all'**art. 21**, costituisce uno dei principi cardine di ogni democrazia che si rispetti, al punto da poter essere considerata unità di misura della democraticità di un ordinamento nazionale.

Come ogni diritto, tuttavia, **essa soggiace ai limiti di tutela e rispetto degli altri diritti e libertà di pari rango costituzionale e, pertanto, cessa là dove l'esercizio della libera manifestazione del pensiero leda qualcuno di tali diritti e libertà costituzionalmente apprezzabili, prime fra tutte il decoro e la dignità della persona umana.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 629



Quando, poi, la libera espressione del proprio pensiero si esplica nell'ambito del rapporto e dei luoghi di lavoro (**art. 1, Stat. Lav.**), e diventa critica mossa nei confronti delle scelte del datore di lavoro, la sua tutela sopporta non solo il limite del rispetto dei diritti della personalità, e dunque del decoro e della reputazione dell'impresa, a sua volta specificazioni della libertà di iniziativa economica, - che possono essere sacrificati solo se la critica persegue un interesse superiore collettivo - **ma anche quelli che dottrina e giurisprudenza hanno definito i c.d limiti interni al diritto di critica del lavoratore.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 630



Perché la critica del lavoratore nei confronti dell'impresa o di suoi rappresentanti o superiori gerarchici sia legittima deve avere ad oggetto fatti veri, che rispondano a criteri di veridicità ed oggettività riscontrabile, **nonché pertinenti, coerenti e funzionali allo scopo che la critica stessa persegue, astenendosi da accuse infondate e dai contorni meramente diffamatori** (c.d. principio della continenza sostanziale), e deve altresì essere esternata per il mezzo di forme verbali o scritte rispettose dei criteri della correttezza e civiltà, che non contengano, in particolare, espressioni denigratorie o scurrili che risultino offensive e ingiuriose (c.d. principio di continenza sostanziale).

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 631



Il superamento di tali limiti attraverso l'utilizzo di espressioni da parte del lavoratore che minano il c.d. minimo etico, attribuendo all'impresa o ai suoi rappresentanti qualità apertamente disonorevoli, **espressioni volgari ed infamanti o deformazioni tali da suscitare disprezzo e derisione, ovvero fatti penalmente rilevanti privi di un fondamento di verità, è stato più volte qualificata dalla giurisprudenza una condotta idonea a ledere il rapporto fiduciario posto necessariamente alla base del rapporto di lavoro e a porsi, dunque, come giusta causa di licenziamento del lavoratore autore della critica scorretta** (*ex plurimis* **Cass. Civ. sez. lav. 14527/2018**).

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 632



Su tali presupposti ed in loro adesione, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 18410 del 9 luglio 2019 (**testo in calce**), chiamata nuovamente a valutare il corretto esercizio del diritto di critica di una lavoratrice, nella specie esercitato attraverso la presentazione di una denuncia-querela nei confronti del proprio datore di lavoro per non aver questi dato attuazione ad un ordinanza cautelare del Giudice del lavoro al quale ella si era rivolta, ha escluso la legittimità del licenziamento irrogatole per aver la stessa lavoratrice rispettato, nelle modalità di denuncia della condotta della società, i principi di continenza sostanziale e formale, in particolare per aver agito nella consapevolezza di muovere al suo datore di lavoro un'accusa fondata.



In totale condivisione con il ragionamento deduttivo e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie fatto dalla Corte territoriale, la Suprema Corte ha osservato che, posto che l'ambito di accertamento devoluto al giudice di merito riguardasse la presenza o meno nella lavoratrice della consapevolezza di muovere un'accusa infondata, e quindi di danneggiare l'impresa, nel momento in cui sporgeva denuncia, le risultanze documentali, come l'assenza di prova da parte della società della sua conformazione al provvedimento giudiziale, indicano chiaramente che la società era a perfetta conoscenza del provvedimento cautelare e delle prescrizioni dettate dallo stesso, almeno nelle sue parti essenziali, e che pertanto era perfettamente in grado di dare seguito a quanto ad essa richiesto dallo stesso provvedimento, diversamente da quanto dalla stessa sostenuto.



A fronte di tale complessivo accertamento di merito, e della rispondenza della condotta della lavoratrice ai propri doveri di correttezza e fedeltà nel criticare la scelta dell'impresa datrice di non eseguire nei suoi confronti quanto ordinatole dall'Autorità Giudiziaria, **la Corte ha ritenuto congruo e ragionevole il giudizio espresso dai Giudici di merito circa l'insussistenza dell'addebito posto a fondamento del licenziamento irrogato alla lavoratrice, dichiarando inammissibile il ricorso – per non essersi confrontato con il *decisum* della sentenza gravata – e condannando la società ricorrente alla refusione delle spese processuali.**



Codice Civile - Art. 2104 - Diligenza del prestatore di lavoro

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Codice Civile - Art. 2105 - Obbligo di fedeltà

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.



MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022

È iniziato a Roma il processo per ciò che accadde a Roma il 27 luglio 2019 all'interno della caserma dei carabinieri di via dei Selci, quando Gabriel Natale Hjorth, il giovane americano che era stato arrestato assieme al suo amico Finnegan Lee Elder per l'omicidio del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, fu fotografato e ripreso in un **video** mentre era ammanettato e bendato. Il processo per il bendaggio è una diramazione del processo principale al termine del quale il 5 maggio 2021, in primo grado, i due ragazzi americani erano stati **condannati** all'ergastolo.





A comparire davanti al giudice monocratico (è il giudice che decide da solo, senza la collaborazione di altri colleghi) è il carabiniere Fabio Manganaro, individuato dalla procura di Roma come colui che bendò il giovane fermato: è accusato di abuso di autorità contro arrestati o detenuti. Un altro carabiniere, Silvio Pellegrini, accusato di aver diffuso in tre gruppi di WhatsApp la fotografia di Gabriele Natale Hjorth mentre era bendato, è stato rinviato a giudizio per violazione del segreto investigativo e abuso d'ufficio.

Durante il processo per l'omicidio di Cerciello Rega, Silvio Pellegrini, accusato di aver diffuso la fotografia, aveva detto che bendare Gabriel Natale Hjorth era stata «in quel preciso istante l'unica mossa possibile di contenimento. Era l'unico modo per calmarlo. Era agitato, indocile, al punto che ho preso anche qualche testata da lui». Pellegrini, che per la diffusione di quelle foto è indagato anche dalla procura militare, aveva poi detto che «il bendaggio è durato pochi minuti, poi la sciarpa è calata da sola sul collo e Natale si è calmato e gli hanno dato da bere».



Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, organismo del Consiglio d'Europa, ha condannato la pratica del blindfolding, il bendaggio, in quanto «trattamento inumano e degradante»

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 639



Da notizie di stampa è risultato che nelle prime ore del 20 marzo 2019 è avvenuto, all'interno del Commissariato di XX, l'episodio di violenta reazione autolesionistica da parte di un uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica, le cui immagini ed il cui video sono stati diffusi nei giorni seguenti all'accaduto su alcuni siti internet. Dal video suddetto si vede chiaramente il volto dell'uomo, mentre si procura lesioni al capo, e si sente scanditamente che, tra i lamenti disperati, dichiara di essere malato oncologico e di avere l'AIDS.

Garante Privacy
Provvedimento del 26 novembre 2020 [9522206]

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 640



al Ministero dell'Interno, titolare del trattamento, di pagare la somma di euro 60.000,00 (sessantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

INGIUNGE

al predetto titolare, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 60.000,00 (sessantamila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge n. 689/1981.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 641







Lavoro subordinato - Licenziamento per giusta causa - Registrazioni di conversazioni tra il dipendente e i colleghi di lavoro - Utilizzo a fini difensivi - Consenso dei presenti - Necessità - Esclusione - Legittimità della condotta - Sussiste.

L'utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell'imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall'altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio. Ne consegue che è legittima, e inidonea ad integrare un illecito disciplinare, la condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto. *Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 2/11/2021, n. 31204*

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 643



Lavoro - Licenziamento - Illegittimità - Reintegrazione del lavoratore - Registrazione di conversazioni effettuate sul posto di lavoro - Insaputa dei colleghi - Nessuna diffusione all'esterno - Esigenze di tutela dei propri diritti.

Non solo è illegittimo ma scatta anche la reintegra del dipendente licenziato, per grave violazione della privacy, per aver registrato, e filmato, delle conversazioni ad insaputa dei colleghi, senza averle mai diffuse all'esterno, ed al solo fine di precostituirsi degli elementi di difesa per salvaguardare la propria posizione in azienda.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 maggio 2018, n. 11322

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 644



Prova civile - Documentale (prova) - Riproduzioni meccaniche - Valore probatorio - Colloquio tra lavoratore e datore di lavoro - Registrazione ad opera del primo - Natura - Utilizzazione in giudizio - Ammissibilità - Illecito disciplinare - Esclusione - Fondamento.

La registrazione fonografica di un colloquio tra presenti, rientrando nel "genus" delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., ha natura di prova ammissibile nel processo civile, sicché **la sua effettuazione, operata dal lavoratore ed avente ad oggetto un colloquio con il proprio datore di lavoro, non integra illecito disciplinare.** Né tale condotta, comunque scriminata ex art. 51 cod. pen., in quanto esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale, può ritenersi lesiva del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, che concerne esclusivamente l'affidamento di quest'ultimo sulle capacità del dipendente di adempimento dell'obbligazione lavorativa.

• *Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 29/12/2014, n. 27424*

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 645



Licenziamento disciplinare - Illegittimità - Reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro - Conseguenze economiche - Detrazione dell'aliunde perceptum - Ricorso in cassazione - Motivi di ricorso - Travisamento di fatti - Inammissibilità - Accesso diretto al materiale probatorio - Operazione non consentita in sede di legittimità - Documento e prova documentale - Riproduzioni meccaniche - Registrazione fonografica - Valore probatorio - Illecito disciplinare - E' escluso - Esercizio del diritto di difesa - Giusta causa - Giustificato motivo - Insussistenza - Indennità previdenziali ricevute dal lavoratore - Detrazione del danno risarcibile dovuto dal datore - Possibilità - Esclusione - Fondamento.

Il dipendente può registrare le telefonate e le conversazioni effettuate con il proprio superiore se il suo scopo è quello di utilizzare le registrazioni per precostituirsi una prova a discarico per impugnare il licenziamento. Con questa affermazione la Cassazione ha affermato il carattere di prova in sede civile, nonché penale, della registrazione tra persone. L'iniziativa del dipendente non lede il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, in quanto egli è tenuto ad adempiere l'obbligazione lavorativa, ma non anche a non condividere i segreti non funzionali alle esigenze produttive o commerciali dell'impresa; e rientra nel raggio d'azione dell'articolo 51 del Cp che scrimina una tale condotta in nome dell'esercizio del diritto di difesa, che ha portata generale e vale anche per le attività svolte prima che la controversia sia stata instaurata.

• *Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 dicembre 2014, n. 27424*

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 646



Corte di Cassazione Ordinanza 24797/2024

Un dipendente può utilizzare le conversazioni di suoi colleghi, registrate a loro insaputa e senza il loro consenso, se questo utilizzo è funzionale alla tutela giudiziale di un proprio diritto.

Con questo principio, coerente con l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza, la Corte di cassazione (ordinanza 24797/2024) riafferma il primato della tutela dei mezzi di difesa rispetto alle esigenze di riservatezza dei terzi.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 647







ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

www.poliziamunicipale.it

Prefettura di Parma

www.poliziamunicipale.it

Ufficio Territoriale del Governo

Area 1^ - Ordine e Sicurezza Pubblica

Fasc. n. 1712/2017/Area 1^
All.ti n. 2

liziamunicipale.it

Ai Sigg. Sindaci
dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

Oggetto: videosorveglianza urbana – problematica relativa alla possibilità per la Polizia Municipale di un Comune di accedere alla visione diretta degli impianti di altri Comuni limitrofi.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 649



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

E' stata sollevata per le vie brevi da taluni Sindaci la questione relativa alla possibilità, per la Polizia Municipale di un Comune, di avere accesso alla visione diretta delle telecamere installate in territorio di altro Comune, con l'obiettivo di consentire forme di intervento preventivo nel caso in cui venga registrato il transito di veicoli sospetti da un territorio comunale all'altro.

A tal riguardo si ritiene che la questione possa essere ricondotta nell'ambito delle previsioni contenute nel "*Provvedimento in materia di videosorveglianza*" datato 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali, in particolare a pag. 16, nonché nelle "*Linee guida per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento del Garante privacy 8 aprile 2010*", predisposto dall'ANCI, in particolare alle pagg. 22 e 23.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 650



Dalle citate disposizioni sembra doversi evincere che anche l'attività di accesso alle immagini di impianti di videosorveglianza urbana debba essere contenuta entro i limiti territoriali di ciascun Ente, salvo che il Servizio di Polizia Municipale non sia inquadrato nel contesto di un'Unione di Comuni ovvero condiviso attraverso specifica convenzione.

Alla luce di quanto sopra, si è dell'avviso che i Comuni eventualmente interessati alla problematica debbano farsi carico di interpellare in proposito il predetto Garante per una verifica preliminare volta ad accertare le effettive possibilità di attuare quanto in oggetto.

Si allegano a ogni buon fine i citati documenti.

IL PREFETTO
(Forlani)

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 651







Filmati ripresi dalle fototrappole, il Garante privacy dice no alla pubblicazione sui social: i paletti



Il Garante Privacy ha sanzionato il Comune di Taranto e un'azienda in house che ha pubblicato sulle proprie pagine social video di cittadini che violavano la normativa sullo smaltimento dei rifiuti ripresi dalle fototrappole: dalla lettura delle ordinanze ingiunzione si evince che i due enti siano incorsi in una serie di violazioni dei principi su cui si fonda il GDPR.



Autorità Garante per la protezione dei dati personali **ha sanzionato AMIU Taranto S.p.A.** per aver **pubblicato sulle proprie pagine social video di cittadini che violavano la normativa sullo smaltimento dei rifiuti** ripresi dalle fototrappole.

Fra le varie motivazioni, spicca il fatto che **il trattamento dei dati personali era privo di una idonea base giuridica**. Per lo stesso fatto è stato anche sanzionato il Comune di Taranto, per non aver informato i cittadini della presenza delle fototrappole e non aver svolto una **DPIA sul trattamento**.



AMIU Taranto S.p.A., l'azienda in house del Comune di Taranto per l'igiene urbana, **sin dal 2012 ha installato,** affidandosi alla società ITS S.r.l., alcune fototrappole nei pressi dei cassonetti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Detto sistema di videosorveglianza è stato predisposto per poter perseguire al meglio i cittadini non rispettosi della normativa di settore: infatti, è indubbio che rende più facilmente identificabili i trasgressori, onde poter elevare i verbali per i loro comportamenti illeciti.



L'Autorità Garante, avviata l'attività ispettiva, ha rilevato che AMIU e il Comune di Taranto, destinatario di un'altra ordinanza ingiunzione resa contestualmente a quella nei confronti della municipalizzata, **non avessero rispettato la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, commettendo una serie di violazioni che hanno causato loro l'irrogazione di due sanzioni, rispettivamente di 200mila euro e 150mila euro.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 657



Secondo l'ordinanza ingiunzione dell'Autorità, l'installazione delle c.d. fototrappole non costituisce di per se stessa una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, dato che è finalizzata all'accertamento e alla contestazione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme regolamentari comunali sullo smaltimento dei rifiuti urbani. **Ciò che invece costituisce un illecito è la pubblicazione sulle pagine social della società in house dei video che ritraggono i trasgressori, anche se i loro volti sono stati opportunamente mascherati.**

Infatti, come si legge chiaramente nell'ordinanza in esame, la diffusione dei dati personali, riferiti o riferibili agli interessati, raccolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, può avvenire solamente se sia prevista da una norma di legge o, comunque, da un regolamento.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 658



AMIU, durante la fase istruttoria, non ha mai indicato quale sia questa normativa, e, quindi, il trattamento dei dati dei trasgressori è avvenuto in violazione dei principi di liceità, corretta e trasparenza, così come previsto dal combinato disposto di cui all'art. 6 par. 3 lett. B) del GDPR e dal comma 3 dell'art. 2-ter del Codice Privacy.

Dunque, l'azienda non poteva in alcun modo pubblicare le immagini del trasgressore sulla propria pagina Facebook, dato che **la loro ostensione indiscriminata non è prevista da alcuna normativa di specie.**



Ancora, secondo il Garante, **dagli atti pervenuti non risulterebbe che la diffusione sui social network delle immagini, qualificata come ulteriore trattamento di dati personali, non risulta compatibile con le finalità in base ai quali sono stati precedentemente raccolti e trattati, violando così il principio di limitazione della finalità.**

Per l'Autorità, infatti, bisogna procedere con estrema cautela alla diffusione dei dati personali sui social network, anche se per finalità dimostrative, educative e di deterrenza.



Dunque, chiarita l'illegittimità della pubblicazione dei video che ritraevano i trasgressori nell'atto di violare la normativa sui rifiuti, è opportuno soffermarsi sul fatto che **il Garante ha inteso rendere l'ordinanza ingiunzione anche perché il soggetto ritratto nel video oggetto della segnalazione poteva ben essere identificato da alcuni elementi rinvenibili nelle immagini registrate, nonostante il suo volto fosse stato mascherato.**

A tal proposito, **l'Autorità ha evidenziato che il GDPR tutela i dati personali riferiti o riferibili agli interessati, quindi anche se il soggetto è riconoscibile da altri elementi che non siano necessariamente il suo volto o il suo numero di targa. Nel caso di specie, la persona ritratta poteva ben essere identificata da altri fattori presenti nel video.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 661



Tra l'altro, l'AMIU non ha mai adottato alcuna procedura sul mascheramento dei volti, né autorizzato i propri dipendenti ad eseguire dette operazioni, senza nemmeno formarli adeguatamente.

Perciò, il personale eseguiva dette operazioni non solo senza gli opportuni permessi, ma anche sulla scorta della propria esperienza.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 662



I rapporti fra il Comune di Taranto, AMIU e ITS S.r.l.

Il Comune di Taranto aveva adottato il 28 marzo 2012 l'ordinanza sindacale con la quale ha conferito ad AMIU i poteri di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti, ma, sino al 14 gennaio 2022, non erano stati disciplinato in alcun modo **i ruoli privacy fra i due enti,** nonostante tale obbligo fosse previsto anche dalla normativa previgente.

Dunque, AMIU si è rivolta ad ITS (che, invece, è stata regolarmente designata come responsabile del trattamento), in totale autonomia, senza, cioè, avere un'autorizzazione scritta da parte del Comune, così previsto dal GDPR.

Dunque, **l'Autorità ha ritenuto di multare anche il Comune, proprio perché non aveva disciplinato le responsabilità in merito al trattamento dei dati personali con AMIU.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 663



La mancata nomina del DPO dell'AMIU

Secondo il Garante, AMIU Taranto S.p.A., esercitando una attività di natura sostanzialmente pubblica che comporta un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala, avrebbe dovuto nominare un proprio **responsabile per la protezione dei dati personali (RPD o DPO, Data Protection Officer)**.

Tale mancanza costituisce una violazione dell'art. 37 del GDPR e, pertanto, è stata inclusa nel computo della sanzione comminata all'azienda.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 664



Inesistenza dell'informativa sul trattamento dei dati personali

Altra motivazione sulla quale s'è basata la sanzione comminata al Comune, è il fatto che il civico ente, quale titolare del trattamento dei dati personali dei propri cittadini, non aveva installato nei pressi delle fototrappole i cartelli contenenti l'**informativa breve sul trattamento dei dati personali**, cartelli che, peraltro, avrebbero dovuto contenere anche le indicazioni per la consultazione di una informativa estesa.

Il Garante ha ricordato anche che nel caso in cui un Comune installi un sistema di videosorveglianza, ha l'obbligo di esporre una informativa breve sul trattamento dei dati, informativa che deve riportare anche le modalità per la consultazione dell'informativa dettagliata.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 665



Insussistenza della valutazione di impatto (DPIA)

Le recenti linee guida del Garante in materia di videosorveglianza prevedono espressamente l'obbligo per i comuni di svolgere la valutazione di impatto ove installino dei simili impianti.

Il Comune di Taranto, quale titolare, non ha svolto alcuna valutazione di impatto e, anche tale mancanza, è stata ritenuta grave ed ha concorso nella determinazione dell'importo della sanzione comminata all'ente.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 666







ALMA SICUREZZA

VIDEOSORVEGLIANZA & TELECAMERE FINTE – PERCHÉ NON È POSSIBILE UTILIZZARE DELLE TELECAMERE FINTE?

Il Provvedimento dell'8 aprile 2010 sulla videosorveglianza **si basa su quattro principi solidi e irremovibili, che giustificano l'utilizzo di riprese del personale e dei clienti laddove questo sia necessario e nel rispetto di particolari condizioni.**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 668



I principi previsti dal provvedimento sono:

- **Liceità,** ossia il principio in base a cui possono essere utilizzate le immagini raccolte laddove necessarie per rispondere a un obbligo di legge oppure per tutelare un interesse legittimo
- **Necessità**, in base a cui deve esserci un motivo sufficiente ed evidente che giustifichi l'utilizzo di videocamere di sorveglianza
- **Proporzionalità**, che garantisce che l'installazione delle telecamere avvenga laddove ritenuta una misura proporzionata agli scopi prefissi
- **Finalità**, per cui gli scopi perseguiti mediante l'installazione di videocamere devono essere determinati, espliciti e legittimi.

Le telecamere di sorveglianza possono essere installate laddove sia necessario per aumentare la sicurezza di un negozio, ufficio, stabile, cortile, ecc. e nel caso in cui dipendenti, clienti e passanti siano informati della loro presenza mediante informativa e apposita segnaletica.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 669



L'installazione di videocamere finte non risponde ai principi sopra citati. Se si installa un dispositivo finto significa che non sono presenti le condizioni per cui la videosorveglianza si rende necessaria per ragioni di sicurezza. E, di conseguenza, è superfluo e inutile installarla.

Inoltre, **accanto alle videocamere di sorveglianza finte, mancherebbe comunque la segnaletica obbligatoria per legge perché apporla significherebbe dichiarare il falso.**

E nel caso in cui nell'ipotetico raggio di azione della telecamera avvenisse un reato o un fatto criminale non sarebbero presenti riprese dell'evento, creando diversi problemi di responsabilità, anche derivata dall'affidamento dei terzi sulla presenza di un impianto di videosorveglianza reale e funzionante.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 670



I. Il GDPR non si applica nel caso di videoriprese relative a soggetti non identificabili, né direttamente né indirettamente.

ESEMPI PRATICI:

Non si applica se le **telecamere sono finte o se non sono collegate**.

N.B. È importante notare che anche nel caso di telecamere finte o non collegate si potranno presentare dei profili relativi alla tutela del lavoratore come sancito dallo Statuto dei lavoratori.

Non si applica, nel caso di **riprese da un'altitudine elevata**, se i dati non possono essere collegati ad una persona precisa;

Non si applica nel caso di **videocamere integrate nelle auto per il parcheggio** se queste sono settate in un modo tale da non riprendere informazioni relative a persone, come ad esempio le targhe o i passanti;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 671



Linee Guida 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso Videosorveglianza (Adottato dall'EDPB in assemblea plenaria il 10 Luglio 2019)

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Dati Personali

7. Il monitoraggio automatico sistematico di uno spazio specifico tramite mezzi ottici o audiovisivi, principalmente per finalità di protezione della proprietà o della vita e della salute dell'individuo, è diventato un significativo fenomeno dei nostri giorni. Questa attività comporta la raccolta e la conservazione di immagini o audiovisivi su tutte le persone che entrano nello spazio monitorato con la loro identificazione in base al loro aspetto o ad altri elementi specifici. L'identità di queste persone può essere individuata sulla base di questi dettagli. Tale monitoraggio consente inoltre ulteriori trattamenti dei dati personali per quanto riguarda la presenza e il comportamento delle persone in uno spazio determinato. Il potenziale rischio di uso improprio di questi dati aumenta in relazione alla dimensione dello spazio monitorato, nonché al numero di persone che frequentano tale spazio. Questo situazione è contemplata dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35, paragrafo 3, lettera c), che prevede come misura di protezione dei dati la valutazione d'impatto in caso di monitoraggio sistematico di un'area accessibile al pubblico su larga scala, come anche all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), che impone ai Titolari del trattamento di designare un Titolare della Protezione dei Dati se il trattamento per sua natura comporta un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 672



8. Tuttavia, il regolamento non si applica al trattamento di dati che non hanno alcun riferimento a una persona, ad esempio nel caso di individuo che non può essere direttamente o indirettamente identificato.

9.

Esempio: Il GDPR non è applicabile per le fotocamere false (ovvero qualsiasi fotocamera che non funziona come fotocamera e quindi non tratta alcun dato personale). ***Tuttavia, in alcuni Stati membri il caso potrebbe essere soggetto normative locali.***

Esempio: Le registrazioni effettuate da un'altezza elevata rientrano nell'ambito di applicazione del GDPR solo se i dati trattati possono essere correlati a una persona specifica.

Esempio: Una videocamera è integrata in un'automobile per fornire assistenza al parcheggio. Il GDPR non si applica se la fotocamera è costruita o regolato in modo tale da non raccogliere alcuna informazione relativa a persone fisiche (come targhe o informazioni che potrebbero identificare i passanti).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 673



Il Garante europeo e quello italiano si sono trovati ad analizzare la liceità della installazione di finte telecamere, ovvero la affissione di segnaletica in assenza di un sistema di video registrazione.

Hanno concluso per la illegittimità delle due fattispecie con conseguente possibile risarcimento del danno.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 674



Il GDPR regolamenta il trattamento dei dati personali.
Nel caso di finte telecamere o di telecamere vere ma non funzionanti, appare evidente che non vi è alcun trattamento giacché nessun dato viene acquisito.
Sul punto non vi sono dubbi, come chiarito dallo stesso garante nella propria sezione FAQ, dove alla domanda:
«Ci sono dei casi di video sorveglianza nei quali non si applica la normativa sul trattamento dei dati personali», l'ufficio risponde che la norma «non si applica, nel caso di fotocamere false o spente perché non c'è nessun trattamento di dati personali (fermi restando tutti gli obblighi comunque imposti dall'articolo 4 Statuto dei lavoratori)».



Installazione illegittima e non illecita
Nel suo provvedimento numero 1003484 il Garante ha però stabilito che **«l'installazione meramente dimostrativa o artefatta, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione». Ne consegue quindi che, seppur non vietate e quindi non illecite, le telecamere finte o non funzionanti sono comunque illegittime. Non soltanto possono generare un condizionamento dei movimenti di chi si ritiene sorvegliato, ma addirittura è possibile rilevare responsabilità in capo al soggetto che abbia deciso di installarle.**



Lo stesso dicasi in caso di affissione di cartelli indicanti la presenza di un sistema di video sorveglianza in realtà inesistente. In questo ultimo caso la possibilità di dimostrare l'incongruenza tra la segnalazione e la realtà è addirittura più elevata che nell'altro. Il rischio di una azione risarcitoria per falso affidamento è dietro l'angolo in entrambi i casi.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 677



E' consentito l'accesso agli atti

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 678



1. Documentale
2. Civico
3. Generalizzato

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 679



Legge 241/1990 - Art. 22. Definizioni e principi in materia di accesso

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 680



d) **per "documento amministrativo",** ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. ...

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 681



Tipologie di accesso

Accesso ai documenti amministrativi
- Accesso infraprocedimentale (art. 10)
- Accesso ai documenti (artt. 22 e ss.)

Accesso civico
- Ordinario (art. 5, comma 1, Dlgs 33/2013)
- generalizzato (art. 5, comma 2, Dlgs 33/2013)

Accesso privacy
- GDPR (art. 15 regolamento UE 2016/679)

Dlgs 30/04/1992, n. 285 – Codice della Strada
- Incidenti Stradali (Art. 11, comma 4)

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 682




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Bilanciamento degli interessi in campo
Privacy
Trattamento dati personali
Risarcimento del danno
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
683



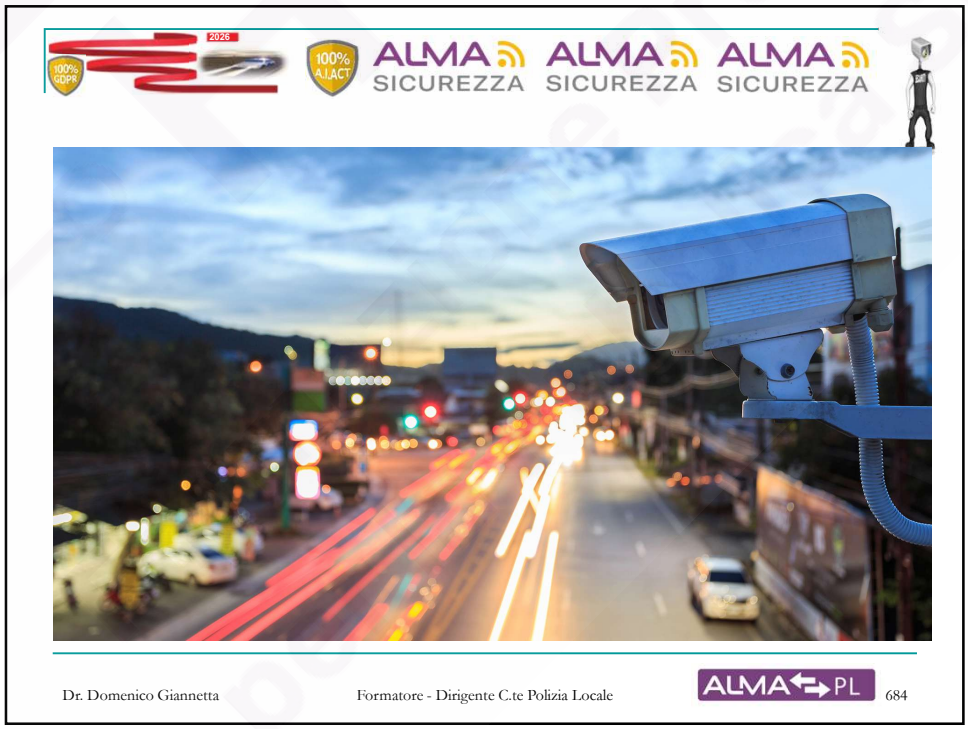
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
684



In alcuni incidenti di particolare complessità **spesso è stato decisivo l'utilizzo non solo di prove testimoniali, ma anche di filmati registrati grazie a videocamere di sorveglianza installate su negozi, banche, immobili, che sono stati prodotti come mezzi di prova nel giudizio riguardante l'accertamento delle responsabilità dell'evento. In sede giudiziale, le immagini registrate assumeranno il valore di prova documentale.** La registrazione, non è altro che un documento che ha nel file video il suo supporto materiale. A tal proposito, l'articolo 2712 del Codice civile disciplina le riproduzioni meccaniche di fatti o cose, stabilendo che: "*le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano **piena prova** dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime*".



Secondo l'art. 2712 del Codice civile, l'efficacia probatoria delle riproduzioni e rappresentazioni meccaniche, in ragione della loro formazione al di fuori del processo, è subordinata alla non contestazione dei fatti che tali riproduzioni tendono a provare da parte di colui contro il quale siano prodotte in giudizio. In termini pratici, la controparte, per non fare accettare come prova il video prodotto contro di lei, dovrà contestarne la rispondenza alla realtà dei fatti così come verificatisi. Nondimeno, tale disconoscimento dovrà essere dettagliato ed esplicito, indicando rigorosamente gli specifici elementi di fatto dimostranti non corrispondenza tra la realtà rappresentata nel video e quella reale.



La giurisprudenza sul punto, ha chiarito, che "*in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 del Codice civile, il "disconoscimento" che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova – e che va distinto dal "mancato riconoscimento", diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite – deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta*" (Cass. civ.n. 1033/2013).



Entrando in un caso pratico se la controparte non disconosce i contenuti registrati dalla *videocamera* nella prima udienza o nel primo scritto difensivo successivo alla produzione in giudizio degli stessi, **il video si ha per riconosciuto** ed il giudice dovrà tenerne conto nella **valutazione del quadro probatorio**.



In relazione alle prove, l'art. 116 del Codice di procedura civile distingue due tipi di prove:

- **la *prova legale***, che esercita un effetto vincolante nei confronti del giudice;
- ***la prova libera***, che è rimessa alla valutazione discrezionale ed al prudente apprezzamento del giudice, secondo il principio del libero convincimento.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 689



Da una attenta lettura dell'art. 2712 del Codice civile si desume che le riproduzioni dei video registrati in caso d'incidente, **sono dotati di efficacia di prova legale**, **se la controparte ne disconosce validamente il contenuto, tali riproduzioni non acquisteranno il valore probatorio privilegiato tipico delle prove legali, ma degraderanno a prove liberamente apprezzabili dal giudice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c..**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 690



Nel caso di contestazione, le registrazioni non saranno del tutto inutilizzabili, ma potranno assurgere ad **elemento di prova** che, unito alle altre risultanze processuali, potrà fondare il convincimento del giudice.

In corso di causa se una delle parti deduce ed eccepisce il disconoscimento, la parte che abbia prodotto il video potrà chiedere che un Consulente d'Ufficio esamini i *files* memorizzati dalle videocamere e che ne accerti l'autenticità e la veridicità.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 691



In definitiva utilizzare registrazioni video è di per sé lecito nel nostro ordinamento.

Quello che può costituire un atto illecito è l'utilizzo che si fa dei dati personali raccolti quando, ad esempio, le registrazioni siano condivise sui social network **senza oscurare le persone** riprese e le **targhe** inquadrate siano leggibili. Invece è del tutto lecito utilizzare tali dispositivi per precostituire una prova da usare in una causa, al fine di dimostrare di non aver causato l'incidente in cui si è rimasti coinvolti ed al fine di ascrivere alla controparte la responsabilità del sinistro.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 692



In caso di produzione in giudizio del video, esso si considererà **prova documentale** e, in mancanza di disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito della controparte, **avrà valore di prova legale**. Diversamente, in caso di contestazione, le registrazioni saranno liberamente apprezzabili dal giudice nella formazione del proprio convincimento.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 693



Bilanciamento degli interessi in campo



- E' possibile consegnare il video ad una delle parti ?
- Si - No
- Dipende

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 694



La legge **[Art. 22, co. 1, lett. b) L. n. 241/1990]** conferisce a ogni cittadino il diritto di **prendere visione ed estrarre copia** dei documenti in possesso della Pubblica Amministrazione, a condizione che abbia **«un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».** L'**incidente stradale** rientra in questi casi, quando ha provocato danni a persone o cose. Se l'amministrazione non risponde entro 30 giorni alla richiesta, l'accesso si intende respinto, e allora il richiedente per far valere le sue ragioni deve presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) competente per territorio.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 695



Nel caso dell'**accesso ai filmati delle telecamere di videosorveglianza** comunale, necessari per ricostruire un incidente stradale, una recente sentenza del Tar Puglia **[Tar Puglia, sent. n. 1579 del 02.11.2021]** ha affermato il diritto di un automobilista coinvolto nel sinistro ad averne copia. Il Comune aveva negato l'accesso, motivando il diniego in base al fatto che il regolamento comunale non prevedeva questa possibilità ed inoltre l'altro automobilista si era dichiarato contrario all'acquisizione dei dati.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 696



I giudici amministrativi hanno superato queste obiezioni, perché il **diritto di accesso** deve prevalere sulle indicazioni fornite dall'amministrazione comunale, che non hanno valore di legge, e tantomeno il conducente antagonista può opporsi ad una legittima richiesta di acquisizione di dati che lo riguardano. La sentenza – che puoi leggere in forma integrale al termine di questo articolo – si è occupata anche del profilo relativo all'instaurazione della causa: la richiesta di accesso era avvenuta prima dell'avvio della controversia. Secondo il Tar, neanche questo impedisce l'esercizio del diritto di accesso, in quanto la legge **[Art. 24, co. 7, Legge n. 241/1990]** dispone che «deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici», dunque anche in un momento anticipato rispetto a quello di esercizio dell'azione giudiziaria.



Anche quando viene riconosciuto il diritto di accesso del cittadino ai filmati di sorveglianza, deve essere garantita la **tutela della privacy**. La videosorveglianza, infatti, costituisce indubbiamente una forma di «trattamento dei dati personali» **[Art. 5 Reg. (UE) n. 2016/679]** e il rilascio delle immagini non deve pregiudicare la **riservatezza** dei soggetti che potrebbero essere stati ripresi anche solo occasionalmente, come i passanti o gli automobilisti non coinvolti nel sinistro.
Per questi motivi il titolare del trattamento (da individuarsi nel Comune o nell'organo di Pubblica Sicurezza che gestisce il sistema di videosorveglianza e registrazione) deve adottare le misure tecniche ed organizzative atte a preservare la riservatezza dei dati personali, ad esempio oscurando targhe e volti dei soggetti non rilevanti per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.



In generale, il titolare del trattamento deve dotarsi di un **regolamento di accesso** alle immagini e ai filmati (molti Comuni forniscono anche il modulo per richiederle) e stabilire i **tempi massimi di conservazione**, oltre i quali i dati saranno cancellati o sovrascritti. I filmati delle telecamere di videosorveglianza possono essere conservati soltanto per un breve periodo, che a seconda dei casi può variare da un minimo di 24 o 48 ore a un massimo di una o due settimane, salve richieste dell'autorità giudiziaria per la repressione di reati. Per i sistemi di videosorveglianza svolta in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte dei Comuni per la tutela della sicurezza urbana, la legge **[Art. 6, co. 8, D.L. n.11 del 23.02.2009]** dispone che «la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai **sette giorni** successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione».

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 699



Linee Guida 3/2019 EDPB

I Garanti Europei hanno precisato che quando le riprese video contengono dati personali di terzi (passanti, numeri di targa, ecc.) le riprese video non dovrebbero essere fornite.

Tuttavia, al fine di evitare che la misura possa rappresentare una lesione del diritto di accesso (quando ammessa dalla legge) le immagini possono essere consegnate previa mascheratura o altre tecniche idonee a non rendere visibili dati personali di terzi. (Vedi punto 94 cit. Linee Guida)

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 700



Punto 94 – Linee Guida 3/2019

Dato che un numero qualsiasi di soggetti interessati può essere registrato nella stessa sequenza di videosorveglianza, una proiezione provocherebbe un ulteriore trattamento dei dati personali di altri soggetti. Se l'interessato desidera ricevere una copia del materiale (articolo 15, paragrafo 3), ciò potrebbe pregiudicare i diritti e le libertà degli altri interessati. Per evitare tale effetto il responsabile del trattamento deve pertanto tenere conto del fatto che, a causa della natura intrusiva dei filmati, in alcuni casi il responsabile del trattamento non deve distribuire filmati in cui siano identificabili altri soggetti. La tutela dei diritti di terzi non deve tuttavia essere utilizzata come pretesto per impedire legittime rivendicazioni di accesso da parte di persone fisiche; in questi casi il responsabile del trattamento deve attuare misure tecniche per soddisfare la richiesta di accesso (ad esempio, la modifica delle immagini come il mascheramento o lo scrambling).

Articolo 11 (2) GDPR, il responsabile del trattamento non è in grado di identificare l'interessato



1. Il cittadino che esercita l'accesso alle immagini in seguito ad un sinistro stradale ha diritto affinché il Comune le salvi (qualora la richiesta sia stata avanzata prima della cancellazione.).
2. Sotto questo profilo il Comune deve dotarsi di un regolamento sulla videosorveglianza che contempli tutte le possibili richieste.
3. Generalmente le immagini restano a disposizione dell'A.G. e possono essere visionate dalla Compagnia Assicurativa.







ALMA SICUREZZA

Con sentenza 1579/2021 del 02/11/2021 il Tar Puglia ha affermato che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge 241/1990, il quale recita:
"*Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. …*",
è necessario che il comune consenta l'accesso alla visione di un filmato di sorveglianza relativo ad un incidente stradale da parte di uno degli attori coinvolti nello stesso.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 704



Il Comune aveva negato l'accesso al filmato.

Il TAR concede l'accesso perché la visione è strettamente correlata alla difesa degli interessi giuridici del ricorrente, essendo di intuitiva evidenza che soltanto l'accertamento della reale dinamica del sinistro consente di appurare in maniera certa le responsabilità dei soggetti in esso coinvolti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 705



Non può ritenersi infatti sufficiente a tal fine il rapporto redatto dalla Polizia Locale, in quanto esso risente della personale valutazione della dinamica del sinistro operata dai verbalizzanti, la quale potrebbe, in astratto, non essere strettamente aderente all'accadimento dei fatti.
Viceversa, la ricostruzione della dinamica del sinistro operata sulla base dei filmati di videosorveglianza esclude qualsiasi valutazione e, dunque, anche eventuali errori umani, in quanto fondata su dati certi e oggettivi.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 706



Alla stessa stregua, non colgono nel segno le obiezioni fondate sul locale Regolamento sugli impianti di sorveglianza, per la semplice e dirimente ragione che la fonte del diritto di accesso è la legge dello Stato (art. 22 ss. legge 241/90), da ritenersi prevalente – sulla base dei normali principi in tema di gerarchia delle fonti – sul Regolamento locale.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 707



Massima della Sentenza

Chi resta coinvolto in un sinistro ha diritto ad avere copia di eventuali filmati catturati dagli impianti di videosorveglianza comunale per valutare nelle sedi opportune tutte le responsabilità dei soggetti coinvolti. Il regolamento comunale o il contrario parere di un automobilista antagonista non possono limitare l'esercizio di questa opportunità difensiva che in ogni caso dovrà avvenire nel **pieno rispetto della tutela della riservatezza di tutti i soggetti coinvolti.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 708




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
709




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
I filmati delle telecamere tra diritto d'accesso e tutela della privacy
Il tema del diritto d'accesso documentale ai filmati è molto importante e non deve essere confuso ma sempre bilanciato con i diritti "data protection" degli interessati.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
710



Chi resta coinvolto in un sinistro ha diritto ad avere copia di eventuali filmati catturati dagli impianti di videosorveglianza comunale per valutare nelle sedi opportune tutte le responsabilità dei soggetti coinvolti.
E il regolamento comunale o il contrario parere di un automobilista antagonista non possono limitare l'esercizio di questa opportunità difensiva che in ogni caso dovrà avvenire nel pieno rispetto della tutela della riservatezza di tutti i soggetti coinvolti.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 711



GPDP | GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Verifica preliminare. Trattamento di dati personali connesso all'installazione di un sistema di rilevazione di immagini, della posizione geografica ed altre informazioni nello svolgimento di una attività di trasporto pubblico locale - 25 febbraio 2016 [4807812] – Provvedimento mr. 78 del 25/02/2016

«… ai sensi dell´articolo 17 del Codice prescrive che la società, quali misure necessarie, dovrà:
a. predisporre meccanismi di cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto per la conservazione dei dati (punti 3.2 e 3.3);
b. in caso di comunicazione a terzi dei dati raccolti in occasione di sinistri o di situazioni di emergenza, predisporre misure tecniche idonee a non consentire l´identificazione dei soggetti non coinvolti negli eventi (punto 4, lett. a);

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 712







ALMA SICUREZZA

La diffusione sul territorio di telecamere di **videosorveglianza, siano esse pubbliche o private, costituisce un fondamentale e innovativo strumento di indagine anche in materia di circolazione stradale.**

L'acquisizione, l'impiego e la diffusione dei filmati della videosorveglianza **necessita però il corretto bilanciamento dei principi di data protection** e di **accesso agli atti**, affinché sia consentito il loro pieno utilizzo in sede giudiziale, tanto civile quanto penale.

Questione particolarmente delicata è poi quella relativa alla richiesta da parte degli interessati, dei loro periti, assicuratori o avvocati difensori della copia degli atti, tra i quali i filmati integrali, acquisiti e utilizzati dalla Polizia per il rilievo dell'incidente stradale.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 714



Laddove il **filmato** **non riguardi** **fatti costituenti reato** – un file contenente un filmato della videosorveglianza in possesso della pubblica amministrazione, perché direttamente formati oppure perché acquisiti, anche presso privati, dall'organo di polizia stradale, rappresenti in ogni caso **un documento amministrativo come definito dall'articolo 22, comma 1, lettera d) della Legge 7 agosto 1990, n. 241.**

Gli stessi filmati, **in presenza di fatti di rilevanza penale**, siano essi stati acquisiti in regime di procedibilità d'ufficio ovvero a condizione di procedibilità già intervenuta, nonché laddove la stessa possa ancora intervenire (articolo 346 c.p.p.), **costituiscono fonte di prova da acquisire a norma dell'articolo 348 e seguenti del codice di procedura penale.**

In entrambi i casi occorre comprendere come far coesistere il diritto di accesso da parte degli interessati con i principi di tutela dei dati personali.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 715



Acquisizione e utilizzo di immagini di privati da parte della Polizia

L'articolo 55 c.p.p. obbliga la polizia giudiziaria, tra l'altro, a "compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale".

Inoltre, **l'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo 30 Aprile 1992, N. 285, individua la rilevazione degli incidenti stradali – di qualsiasi natura e esito – tra i servizi istituzionalmente svolti dagli organi di polizia stradale.**

È quindi evidente che la Polizia intervenuta sul luogo di un incidente è tenuta a svolgere ogni attività finalizzata alla ricostruzione dei fatti, inclusa la ricerca di impianti di videosorveglianza (pubblici e privati) e la conseguente acquisizione di filmati utili alle indagini.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 716



I dispositivi installati dai privati non potendo, di norma, riprendere la pubblica via, non dovrebbero aver ripreso direttamente la dinamica del sinistro a meno che si tratti di aree private o che l'incidente si sia verificato in aree direttamente prossime agli ingressi di esercizi commerciali, ma possono fornire indicazioni utili magari per l'identificazione di un veicolo o dei coinvolti datisi alla fuga, ma anche fornire dettagli comunque utili alla ricostruzione del sinistro.

In questi casi per prima cosa andrà acquisto il filmato di interesse. Tale operazione dovrà essere effettuata:

- mediante la **compilazione di apposito verbale di acquisizione** nel quale gli operanti avranno particolare cura nel verificare e verbalizzare eventuali possibili discrepanze e differenze nella data e nell'ora delle telecamere di cui si acquisisce i filmati e l'ora e la data effettiva.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 717



Il documento informatico così acquisito, ai fini probatori, andrà reso unico e immodificabile.

Per compiere tale operazione si potrà ricorrere agli algoritmi di hash, in particolare SHA1 e MD5, che sono largamente utilizzati nell'ambito dell'informatica forense per validare e in qualche modo "firmare" digitalmente i dati acquisiti, consentendo in ogni momento verificare che quanto repertato sia rimasto immutato nel tempo. Tale modalità di individuazione del documento originale può essere facilmente eseguita attraverso applicazioni anche freeware.

In alternativa, **qualora per gli operatori non fosse possibile ricorrere a tale sistema, dovranno avere almeno cura di acquisire il file del filmato, trasferendolo su un DVD non riscrivibile.** Sebbene meno idonea a certificare la genuinità del documento, tale accortezza, se debitamente documentata, consentirà comunque di attribuire al file del video una garanzia di immodificabilità che potrà essere fatta valere anche in sede di giudizio.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 718



Nel caso di file costituiti da video di immagini di impianti di videosorveglianza è opportuno procedere alla **redazione di apposito verbale delle operazioni compiute di analisi video, corredato da fotogrammi estrapolati dal filmato.**

Tale operazione consentirà di evidenziare all'Autorità Giudiziaria, ai consulenti e ai liquidatori, gli elementi salienti del video e soprattutto costituirà un separato verbale nel quale gli operanti daranno conto di aver visionato il filmato e di aver accertato elementi "probatori".

Qualora il file video dovesse così andare disperso o essere contestato nella sua utilizzabilità in sede di giudizio, tale verbale potrà essere valutato come fonte di prova (nella fase delle indagini preliminari), **assunto direttamente come prova** (nel dibattimento, qualora l'atto sia stato compiuto con i necessari criteri di irripetibilità), **ovvero come prova mediante esame testimoniale degli operanti che riferiranno su quanto visionato.**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 719



La redazione del verbale di analisi video permette anche, specie in caso di accertamenti di sola natura amministrativa, di preservare ulteriormente la riservatezza di terze persone e degli stessi coinvolti.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 720



Di fronte ad una richiesta di accesso agli atti, se come vedremo in seguito dovrà escludersi la consegna del filmato integrale, **potrà essere concesso almeno il solo verbale con i fotogrammi, ad esempio utili ad individuare i veicoli coinvolti e non l'intero filmato che inevitabilmente riporterà dati di terzi non coinvolti.**

A questo riguardo, vi è anche da considerare che **in molti casi vengono acquisiti filmati di durata più ampia rispetto a quanto necessario:** una volta visionati tali filmati e individuata la porzione effettivamente utile, in ossequio al principio di minimizzazione dei dati, sarà opportuno estrarre una copia del filmato limitato ai soli momenti salienti.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 721



- In caso di **incidenti con soli danni alle sole cose**, potrebbe essere appropriato inserire nel fascicolo del sinistro solo verbale di analisi video, corredato da fermo-immagine salienti e, eventualmente, la porzione di filmato effettivamente necessaria all'accertamento dei fatti.
- **Quanto inserito nel fascicolo sarà poi oggetto di rilascio di copia degli atti** agli interessati secondo le diverse procedure previste per i procedimenti penali e per quelli amministrativi.
- **Ogni operazione di analisi e elaborazione del filmato** (ad esempio la realizzazione di ingrandimenti o l'inserimento di filtri o altri algoritmi di miglioramento delle immagini), **dovrà essere debitamente documentata, al fine di permettere in qualsiasi momento di ricondurre il filmato ottenuto alle registrazioni originali.**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 722



Acquisizione e utilizzo di immagini dagli impianti di videosorveglianza da parte della Polizia

Nell'ambito della videosorveglianza, tuttavia, **la principale fonte di prova per la ricostruzione delle dinamiche degli incidenti stradale è fornita dalle telecamere comunali.** Le Polizie specie nei comuni dotati di un ampio sistema di videosorveglianza possono infatti avvalersi di una vasta copertura di riprese relative a strade, piazze e incroci che in molti casi forniscono al completa ripresa della fase culminante del sinistro, semplificando notevolmente le operazioni di ricostruzione della dinamica.
Per l'estrapolazione e l'utilizzo di tali filmati valgono le stesse indicazioni fornite per l'acquisizione e l'impiego delle riprese private.
In particolare, anche se le immagini sono già in possesso della Polizia, **è comunque necessario il verbale di acquisizione e di analisi video.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 723



Ai fini del rilascio di copie atti agli interessati si raccomanda, una volta analizzate le immagini formare dei file video che limitino le riprese alle sole fasi salienti dell'incidente.

Per i procedimenti di carattere esclusivamente amministrativo si suggerisce di formare il fascicolo dando atto che la ricostruzione è stata fondata anche sull'analisi delle immagini acquisite e allegando il verbale di analisi video.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 724



Il diritto di accesso ed il rilascio copie atti contenenti i filmati di videosorveglianza

Ipotesi di corretta procedura per il rilascio delle copie degli atti relativi ad incidenti stradali corredati da filmati di videosorveglianza.

La procedura è sostanzialmente la medesima sia che il filmato acquisito e utilizzato per il rilievo dell'incidente stradale provenga dagli impianti di videosorveglianza comunale, sia che provenga da impianti di proprietà e gestiti da soggetti privati.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 725



Differente invece sarà la procedura in base alla gravità del sinistro stradale e in particolare in base alla sussistenza o meno di un procedimento penale.

Per tutti i sinistri con danni a sole cose o con lesioni non superiori ai 40 giorni di prognosi per i quali non sia stata presentata querela, o che comunque non abbiano dato origine a procedimenti penali, la Polizia deterrà un fascicolo contenente la relazione dell'incidente stradale con la ricostruzione della dinamica, nonché ogni atto endoprocedimentale, compresi lo schizzo planimetrico, il fascicolo fotografico e, appunto, il verbale di acquisizione e analisi video del filmato di interessa con riportante eventuali frame dei momenti salienti del sinistro, oltre alle riprese stesse.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 726



Essendo il fascicolo così composto questo sarà consegnato ai richiedenti, a seguito della consueta richiesta ai sensi dell'articolo 11, comma 4, Decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285.

In tale contesto, il rilascio del filmato potrà avvenire esclusivamente qualora non sussistano le condizioni di violazione della riservatezza o rilevanti elaborazioni in capo alla pubblica amministrazione.

In ogni caso, i filmati dovranno essere prodotti alle autorità competenti, in caso di insorgenza di un successivo procedimento penale (a seguito di proposizione di querela), civile per il risarcimento danni o amministrativo in caso di ricorso alle possibili violazioni contestate alle parti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 727



Meno problematica è invece la questione relativa alla sussistenza fin da subito di un procedimento penale.
In questo caso oltre al verbale di acquisizione e di analisi video alla comunicazione di notizia di reato andrà anche allegato il video acquisito nella sua versione originale e completa senza successive manipolazioni.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 728



Il Comando provvederà quindi al rilascio dell'intero fascicolo, comprensivo dei filmati della videosorveglianza, a seguito di istanza dell'interessato, corredata dal nulla-osta rilasciato dalla competente Autorità Giudiziaria (secondo le direttive di ciascuna procura della Repubblica).

Qualora il Comando dovesse rilevare che il filmato acquisito, per durata, estensione o campo di ripresa, contenesse dati personali che comporterebbero la lesione del diritto alla riservatezza di terzi, potrebbe rappresentare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria, che potrebbe limitare il diritto di accesso o l'estrapolazione dal filmato originale delle sole immagini ritenute strettamente necessarie.

In ogni caso, è bene tenere conto che l'onere di evitare illecite diffusioni di dati personali, incombe in ogni caso sui soggetti coinvolti nel trattamento di dati.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 729



Va sempre considerata la possibilità, concessa dall'articolo 391-quater c.p.p., per il difensore dell'indagato, nell'ambito delle investigazioni difensive, di estrarre copia dei documenti (quindi anche i filmati della videosorveglianza) in possesso della Pubblica Amministrazione che li ha formati o li detiene stabilmente. Le spese per il rilascio sono a carico del difensore. In caso di rifiuto da parte della Pubblica Amministrazione, il difensore presenta richiesta al pubblico ministero, che la trasmette unitamente al proprio parere al giudice per le indagini preliminari.

Tale ipotesi opera nel caso di autonoma iniziativa di investigazione difensiva, diversamente, è giusto il caso di precisare che se si tratta di filmati già acquisiti agli atti del procedimento penale eventualmente incardinatosi, il rilascio seguirà le normali procedure previste per gli atti di indagine.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 730



Le richieste di accesso di privati cittadini a seguito di lamentati incidenti stradali

Il caso più complicato da un punto di vista di contemperamento del diritto di accesso e dei diritti dell'interessato in materia di privacy, ma di fatto molto frequente, è la richiesta di accesso alle immagini da parte di cittadini coinvolti in incidenti stradali che si presentano presso i Comandi di Polizia, anche a distanza di giorni, chiedendo di visionare e acquisire le immagini di videosorveglianza di loro interesse.
Da un lato, l'esigenza di consentire al richiedente di accedere agli atti secondo le previsioni dell'articolo 11, comma 4, Decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, e del Capo V della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, dall'altro la necessità di tutelare la riservatezza delle persone non coinvolte nei fatti. Ciò richiede quindi di disciplinare procedure atte a bilanciare tali interessi in gioco. Ad esempio, potrà essere prevista una procedura di mantenimento delle immagini, da mettere a disposizione delle autorità competenti entro un determinato termine (c.d. "blocco delle immagini").

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 731



anche un incidente stradale, anche il singolo cittadino potrà avanzare istanza affinché i filmati siano messi a sua disposizione, anche indirettamente. In particolare sarà almeno legittimato a richiedere la conservazione dei filmati (oltre i normali termini) in attesa che l'autorità presso cui verrà proposta la denuncia ovvero la querela, inoltri la richiesta di acquisizione delle registrazioni.
In particolare, in presenza di un fatto reato, il cittadino potrà entro un termine congruo (ad esempio 48 ore) richiedere la conservazione delle immagini in attesa che la forza di Polizia presso cui verrà proposta denuncia querela faccia apposita richiesta.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 732



Altra ipotesi, piuttosto ricorrente e molto controversa, è quella correlata ad incidenti di lieve entità, spesso con danni alle sole cose. In queste situazioni, il cittadino che ha subito il danneggiamento (accidentale) del proprio veicolo, ad esempio, chiede di poter estrarre i filmati anche relativi a lunghi periodi (spesso si tratta infatti di danni occorsi durante la sosta, ma non solo).
Proprio in questi casi occorre considerare il filmato come "documento amministrativo" a norma dell'articolo 22 della già citata Legge 241/90. In tale contesto le riprese devono essere messe a disposizione del richiedente legittimato, tuttavia è evidente che ciò non possa aver luogo quando si tratti di "documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza delle persone fisiche" (articolo 24, 5 comma 6, lettera d), Legge 241/90).



Analogamente, non possono essere oggetto di accesso agli atti, i documenti per i quali la pubblica amministrazione deve procedere ad una rilevante elaborazione di dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste (articolo 2, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica 12 Aprile 2006, N. 184). È quindi evidente che non può essere valutata positivamente la richiesta di un cittadino che, pur in presenza del legittimo interesse di risalire all'autore del danneggiamento involontario subito, richiede l'accesso ad una importante mole di registrazioni (ad esempio diverse ore), contenenti dati personali di terzi non coinvolti. Così come non può essere accolta l'istanza dell'interessato che richieda alla pubblica amministrazione che detiene i filmati, uno sforzo inammissibile in termini di elaborazione dei dati: ad esempio una impegnativa visione di filmati di lunga durata al fine di ricercare l'evento di interesse, o ancora, una considerevole elaborazione del filmato mediante l'offuscamento dei dati personali di altri. Così, per gli incidenti di lieve entità, che quindi non rappresentano un fatto reato, la procedura più idonea a contemperare tutti gli interessi in gioco, è quella che segue.



Per poter ovviare alla richiesta di accesso ai filmati da parte del cittadino, altrimenti non accoglibile, garantendo comunque all'interessato la possibilità di tutelare i propri interessi, occorrerà provvedere all'apertura da parte del Comando di un rilievo postumo dell'incidente stradale.
Così facendo si provvederà a svolgere tutte le attività esperibili, tipiche dell'infortunistica stradale, finalizzate a ricostruire i fatti e le discendenti responsabilità, tra le quali: l'eventuale sopralluogo sul campo del sinistro, la verifica dei danni patiti dai veicoli coinvolti, l'assunzione di dichiarazioni e informazioni da parte dei coinvolti e di eventuali testimoni.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 735



A tutto ciò andrà aggiunto come descritto nel paragrafo 2 il verbale di acquisizione delle immagini e il verbale di analisi video, con la creazione di un fascicolo di rilievo postumo di incidente stradale, che farà riferimento anche all'eventuale filmato delle telecamere di videosorveglianza e alle risultanze da esso acquisite che potranno essere utilizzate dagli agenti rilevatori per determinare la dinamica del sinistro stesso. A questo punto il fascicolo completo, comprensivo degli eventuali video, acquisiti con le indicazioni esposte nel paragrafo 1, potrà essere oggetto di una richiesta di accesso agli atti da parte degli interessati, e fatte le dovute valutazioni essere concesso ai richiedenti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 736



Infine si ritiene opportuno disciplinare tale facoltà all'interno del Regolamento Comunale sulla videosorveglianza, introducendo uno specifico articolato:
Art. xxx – Accesso ai filmati.
1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al designato del trattamento dei dati competente entro 3 giorni dall'evento.
3. Non è consentito fornire ai cittadini copia delle immagini, salvo il rispetto della legge 241/1990.
4. Per finalità di indagine, l'Autorità giudiziaria e la Polizia giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle immagini in formato digitale.
5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese individuate con apposita deliberazione di giunta comunale sulle tariffe di accesso ai documenti amministrativi.
7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal designato del trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.
9. Possono essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.



Verbale di acquisizione di documenti ed eventuale nomina di ausiliario di polizia giudiziaria

Anno __, giorno __ mese di __, alle ore __ , in __ , i sottoscritti Ufficiali/Agenti di P.G. __ in ordine ad attività di:
❑accertamento – Art. 13 Legge 689/81;
❑indagine di iniziativa – Artt. 348 e 354 c.p.p.;
❑indagine delegata dalla Procura della Repubblica di ___ in relazione al Procedimento n. ___/___ R.G.N.R.;
rendono atto di aver proceduto in data, ora e luogo di cui sopra, ad acquisire la sotto indicata documentazione informatica:
❑file informatico denominato "CH01_AABB00CC11.avi", relativo alle riprese effettuate dalla telecamera denominata "CH01" del sistema di videosorveglianza installato presso "___", relative al periodo compreso tra le ore ___ e le ore ___ del ___/___/_____.
Al compimento dell'atto è presente: ___, nato a ___ (___) il ___/___/___, residente a ___ (___) in ___, identificato a mezzo ___ N. ___, rilasciato/a il ___/___/___ da ___, in qualità di ___.
[eventuale] Necessitando, per l'esecuzione delle operazioni sopra indicate di specifiche competenze tecniche, si è proceduto a nominare quale ausiliario di polizia giudiziaria a norma dell'Art. 348 comma 4 c.p.p. - ___, nato a ___ (___) il ___/___/___, persona idonea, in qualità di ___ . lo stesso è stato avvisato dell'obbligo di eseguire l'incarico in questione, nonché di mantenere il segreto d'ufficio in ordine alle indagini in corso.
I suddetti documenti, consegnati dalla persona sopra generalizzata, vengono riversati su supporto di memorizzazione [indicare] ___, per essere riversati sull'archivio informatico del Comando. Durante le operazioni nulla è stato asportato o acquisito all'infuori della suddetta documentazione e non sono stati arrecati danni a persone o cose. Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte, a riprova delle operazioni compiute.

L'AUSILIARIO DI P.G. L'INTERVENUTO I VERBALIZZANTI



Annotazione relativa alle indagini compiute, in ordine ai fatti accaduti alle ore __ circa del giorno __/__/__ in località ___.

L'anno __, il giorno ___ del mese di __, alle ore __, in ___, presso gli Uffici del Comando di Polizia, il sottoscritto Ufficiale/Agente di Polizia Giudiziaria ___, effettivo al Corpo in intestazione, con riferimento a quanto in oggetto indicato, riferisce quanto segue:

- Come da separato verbale, in data ___/___/___, venivano acquisiti i filmati della videosorveglianza installata presso l'attività commerciale denominata "___". In particolare veniva acquisito il file denominato "CH01_AA00BB11.avi" relativo alle riprese effettuate dalla telecamera denominata "CH01", installata all'interno del citato locale, nel periodo compreso tra le ore ___ e le ore ___ del ___/___/____. Il file in questione risulta memorizzato sul supporto DVD-Rom, opportunamente etichettato.

Alle ore ___ odierne, negli Uffici del Comando in intestazione, si è proceduto all'individuazione del numero di hash relativo al file di cui trattasi, mediante l'applicazione "___". Il codice ottenuto è il seguente: ___.
Copia del file è stata quindi riversata nell'archivio informatico del Comando. Da una prima sommaria visione del filmato acquisito, permetteva di constatare quanto segue: Alle ore ___ del ___/___/___ (orario impresso sul filmato, di cui è stata accertata la corrispondenza all'ora effettiva / ovvero di cui si è accertata una latenza ___): ___. Considerato quanto sopra, si rendeva necessario procedere all'elaborazione del filmato al fine di poter ottenere un miglioramento al fine di [ad esempio] rendere riconoscibile il volto del soggetto ___. A tal fine, lo scrivente ha proceduto mediante il software " ___" versione ___, in disponibilità del Comando procedente alle seguenti operazioni:

- ❑ Ingrandimento con una percentuale ___, dell'area ___;
- ❑ Applicazione del filtro denominato "___", con l'impostazione dei seguenti parametri: ___;
- ❑ Ottimizzazione contrasto/luminosità con i seguenti parametri: ___;
- ❑ _____

Il filmato così elaborato consentiva quindi di poter accertare i tratti somatici/particolari dell'abbigliamento del soggetto ___.
Da tale filmato, venivano pertanto estrapolati n. ___ fotogrammi esplicativi che costituiscono fascicolo fotografico allegato alla presente.
Il filmato elaborato, denominato "ELAB.CH01_AA00BB11.avi" ed i fotogrammi estrapolati, unitamente a copia del filmato acquisito vengono riversati su supporto DVD-Rom identificato con ___, che viene allegato alla presente.
Quanto sopra, per dovere d'Ufficio, si annota ai fini del proseguimento delle indagini in corso.

L'UFFICIALE/AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Nominativo Dirigente C.te Polizia Locale



RICHIESTA DI ACCESSO DOCUMENTALE (art. 22 della legge n. 241/1990)

Spett.le Responsabile del Settore _____
del Comune di _____

Il sottoscritto ___, nato a ___ il ___ e residente a ___ prov. ___ in via ___ n. ___ e-mail ___ Pec ___ tel. ___
(barrare la casella corrispondente)
□ in proprio;
□ nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore dell'associazione/ente ___ con sede legale a ___ prov. ___ in via ___ n. ___ e-mail ____ Pec ___ tel. ___
ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge n. 241/90 e dell'art. 30 del Regolamento dell'Ente disciplinanti il diritto di accesso ai documenti detenuti dall'Ente,
□ personalmente
oppure
□ tramite il suo delegato ___, nato a ___ il ___ residente a ___ prov. ___ in via ___ n. ___

CHIEDE

di avere copia dei seguenti documenti amministrativi (indicare gli estremi del documento ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione): _____

DICHIARA

che la presente richiesta di accesso documentale è motivata dal seguente interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai suddetti documenti: _____

DICHIARA

- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- di essere a conoscenza della piena ed esclusiva responsabilità civile, amministrativa e penale per l'utilizzo corretto, legittimo e lecito dei dati, informazioni e documenti richiesti e comunque rilasciati;
- di garantire l'eventuale successivo trattamento dei dati ottenuti nel rispetto dei limiti e delle tutele derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- di voler ricevere quanto richiesto:

□ personalmente presso l'Ufficio competente, negli orari di ricevimento;
oppure
□ al proprio domicilio digitale (PEC / posta elettronica ordinaria) sopraindicato.
Si allega:

- copia del proprio documento d'identità (il documento non va trasmesso se la richiesta viene inoltrata dalla propria casella di posta elettronica certificata, oppure se è sottoscritta con firma digitale o, infine, se il sottoscritto è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi)
- i seguenti documenti: _____

firma (per esteso e leggibile)
Nominativo Dirigente C.te Polizia Locale



Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)

Il Comune di ___, in qualità di titolare, tratterà i dati personali, conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità correlate al procedimento avviato, in attuazione dei compiti di interesse pubblico perseguiti dal Comune di ___ conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e al regolamento comunale approvato con deliberazione ___, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di ___ o dei soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza verrà trasmessa anche al seguente Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di ___.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo nazionale, secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD).









È spesso sentita l'esigenza, da parte dei proprietari di abitazioni o locali facenti parte di stabili condominiali, di **garantire la propria sicurezza mediante l'installazione**, nelle aree comuni così come in quelle private, di **impianti di videosorveglianza**, sia a scopo preventivo che per evitare il ripetersi di episodi criminosi già accaduti.



Spazi condominiali

Per quanto riguarda gli spazi comuni, **l'art. 1122-ter del codice civile** consente che l'assemblea deliberi l'installazione di telecamere sulle parti comuni, a maggioranza qualificata, cioè con un numero di voti che rappresenti la **maggioranza degli intervenuti** e almeno la metà del valore dell'edificio. Tale disposizione deve essere coordinata con le indicazioni contenute nel documento varato dal **Garante della Privacy in data 8 aprile 2010**, che detta obblighi specifici in materia di videosorveglianza.



Tutela della Privacy

Tra le disposizioni contenute nel documento c'è l'obbligo di **segnalare, con appositi cartelli**, la presenza di telecamere collegate con le sale operative delle forze di polizia; l'obbligo di sottoporre alla **verifica del Garante**, prima della loro attivazione, i sistemi che presentino rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, come i sistemi tecnologicamente avanzati o "intelligenti"; l'obbligo di **limitare la conservazione delle immagini registrate a 24 ore**, salvo il caso di "attività rischiose" come le banche, per le quali è consentita la conservazione sino a 7 giorni.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 745



Autorità Garante

Inoltre, sempre secondo il Garante, le **telecamere condominiali** dovranno riprendere solo le aree comuni da controllare, evitando la ripresa di luoghi circostanti quali strade, altri edifici, edifici commerciali; ancora, i dati raccolti dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da consentirne **l'accesso solo alle persone autorizzate oppure al titolare o al responsabile del trattamento** dei dati, che potrà essere individuato nell'amministratore di condominio.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 746



Regole per l'installazione su proprietà individuale

In proposito l'Autorità Garante della Privacy, sul proprio sito web, ha pubblicato uno **schema nel quale vengono riassunte le regole** per l'installazione di videocamere su proprietà individuale, dunque in spazi non condominiali. In particolare, le **persone fisiche** possono, nell'ambito di attività di carattere personale o domestico, attivare sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni **senza alcuna autorizzazione e formalità**, alle seguenti condizioni:

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 747



1. le telecamere siano idonee a riprendere **solo aree di propria esclusiva pertinenza;**
2. vengano attivate misure tecniche per **oscurazione di immagini** in tutti i casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche aree di terzi;
3. nei casi in cui sulle aree riprese insista una **servitù di passaggio in capo a terzi**, sia acquisito formalmente (una tantum) il consenso del soggetto titolare di tale diritto;
4. **non siano oggetto di ripresa aree condominiali comuni** o di terzi;
5. non siano oggetto di ripresa **aree aperte al pubblico** (strade pubbliche o aree di pubblico passaggio);
6. **non** siano oggetto di **comunicazione a terzi o** di **diffusione** le immagini riprese.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 748







Sempre più frequentemente nella quotidiana attività dei comandi di Polizia Locale il personale si trova a dover affrontare **esposti, segnalazioni o denunce relative ad effettivi o presunti utilizzi illeciti di telecamere di videosorveglianza private installate dai cittadini a difesa della loro proprietà, abitazioni o attività commerciali** in alcuni casi anche interfacciate e connesse con possibili altri interlocutori quali per esempio le società di vigilanza privata che di fatto gestiscono e controllano per conto loro gli impianti.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 750



In altri casi, secondo quanto previsto già dai **Decreti Sicurezza del 2017** tali impianti sono realizzati e manotenuti dai privati che ne cedono il totale controllo alla Polizia Locale ed eventualmente condivisi mediante la sottoscrizione di patti per la sicurezza anche con le altre forze di polizia, andando così ad implementare le aree poste sotto videosorveglianza all'interno delle aree cittadine.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 751



Ma come comportarsi?
Quale è la disciplina in vigore?
Quali le sanzioni previste e le competenze in ambito di accertamento?
Quali sono i limiti operativi e i doveri istituzionali della Polizia Locale.

Da un punto di visto normativo occorre ricordare come anche **gli impianti di videosorveglianza privata rientrano, molto spesso anche se non sempre nell'attività di trattamento dati e conseguentemente gli interessati devono muoversi secondo i dettami del GDPR adottando tutte le misure richieste dal caso.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 752



Trattandosi poi di attività di natura esclusivamente privata tale attività non troverà applicazione la **Direttiva 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa**, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 753



Tale direttiva che in Italia è stata recepita con l'emanazione del **Decreto Legislativo 18 marzo 2018 n. 51** che introduce la regolamentazione delle protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati da parte delle autorità a fini di **prevenzione, investigazione e repressione di reati** e appunto non tocca direttamente i privati se non nella misura in cui gli impianti siano collegati e ceduti alle forze di polizia o allorquando i filmati siano acquisiti per indagini dai corpi di polizia giudiziaria.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 754



L'installazione di impianti di videosorveglianza da parte di privati.

Per prima cosa occorre ricordare che l'installazione di sistemi di videosorveglianza di un portone di ingresso di una civile abitazione o di un esercizio commerciale non trova attuazione la disciplina generale del Codice della Privacy, ma è opportuno sottolineare che al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenza illecite nella vita privata (art.615 bis c.p.), l'angolo della visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili pianerottoli scale garage comuni) o ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini o edifici.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 755



Specie poi per gli **esercizi commerciali andrà operata particolare attenzione ad evitare di riprendere porzioni di strada pubblica** in quanto tale attività risulterebbe illecita, non potendo il privato video controllare la pubblica via in quanto privo delle necessarie qualifiche finalità di legge che riserva tale compito alle sole forze di Polizia.

Infatti **per quanto concerne i privati la finalità unica è sempre solo quella della tutela della proprietà privata non potendo invece mai integrare per natura stessa del titolare del trattamento quelle di polizia e di sicurezza pubblica.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 756



Inoltre è opportuno ricordare che nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, la conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario e predeterminato a raggiungere la finalità perseguita **(massimo 72 ore).**
In questi casi **il sistema di videosorveglianza impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 757



Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata. A tal fine, si può utilizzare **il modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, individuato dall'apposito cartello previsto dalla legge che deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera,** anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 758



L'impianto normativo nazionale in materia trova riscontro anche in quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea, con la sentenza dell'11 dicembre 2014, resa nella causa C-212/13, secondo la quale la legge sulla privacy si applica anche agli impianti installati per proteggere la propria abitazione se riprendono la via pubblica.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 759



In questi casi deve essere bilanciato, però, l'interesse alla riservatezza con l'interesse alla tutela dei propri beni e della propria incolumità.
Con la **sentenza la Corte Ue**, in primo luogo, **ha chiarito che le riprese con la telecamera di famiglia rappresentano un trattamento di dati personali:** questo perché l'immagine di una persona registrata da una telecamera consente di identificare la persona interessata e costituisce un trattamento automatizzato.
In secondo luogo non è possibile considerare questo trattamento di dati come un trattamento effettuato da persone fisiche per scopi esclusivamente personali: una qualifica di questo tipo implicherebbe esclusione dell'applicazione della normativa sulla privacy.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 760



Pertanto l'esenzione prevista dalla Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 (relativa alla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati) rispetto al trattamento di dati effettuato da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico deve essere interpretata in modo restrittivo nel senso che una videosorveglianza che si estende allo spazio pubblico e che, di conseguenza, è diretta al di fuori della sfera privata della persona che tratta i dati non può essere considerata un'attività esclusivamente personale o domestica.

Fatta questa doverosa premessa proviamo quindi a esaminare le singole situazioni e ad indicare quali procedure di accertamento e eventuale sanzionamento i Comandi possono mettere in atto alla luce delle competenze riservate dalla legge e del sistema sanzionatorio profondamente mutato con l'introduzione del GDPR.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 761



Esercizio commerciale o residenza privata le cui telecamere riprendono anche parte di pubblica via.

Questa è una delle possibili situazioni di irregolarità più facilmente riscontrabili.

La ripresa della pubblica via da parte di un privato è ovviamente vietata in quanto non supportata dalle necessarie e finalità di legge.

Certamente gli esercizi commerciali possono installare impianti di videosorveglianza avendo cura di fornire ai cittadini mediante l'apposizione dei consueti cartelli la necessaria informativa in formato minimo ma dovranno avere particolare cura affinchè le telecamere stesse non riprendano porzioni di strada o pubblica via.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 762



Infatti non bisogna però dimenticare che secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea quarta sezione, C-212/13, 11 dicembre 2014 **l'utilizzo di un sistema di videosorveglianza, installato da un privato sulla sua abitazione per proteggere i beni, la salute e la vita dei proprietari dell'abitazione, se in grado di riprendere anche lo spazio pubblico, non costituisce più un trattamento dei dati effettuati per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale, e pertanto, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di dati personali.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 763



La ripresa infatti di luoghi pubblici diversi dall'ingresso delle attività commerciale o dell'abitazione privata può costituire un illecito trattamento di dati sanzionato secondo le previsioni normative degli artt. 83 e 84 GDPR con sanzioni amministrative pecuniarie piuttosto gravose.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 764



In particolare, l'art. 83 del GDPR distingue due gruppi di sanzioni amministrative.

Nel primo gruppo rientrano le violazioni cosiddette di minore gravità, per le quali sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie di importi fino a 10 milioni di euro o, per le imprese fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore, che riguardano in particolare le violazioni degli obblighi imposti tra gli altri al titolare ed al responsabile del trattamento (artt. 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43 GDPR).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 765



Nel secondo gruppo di sanzioni, rientrano le sanzioni più pesanti in considerazione della maggiore gravità delle fattispecie a cui sono ricondotte, che ammontano fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore che riguardano tra gli altri le violazioni dei principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9; e dei diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 766



In materia però, secondo il nuovo impianto sanzionatorio e di accertamento la Polizia Locale non ha competenza specifica che rimane invece in capo al Garante della Privacy ai suoi uffici e a specifici uffici delle forze di polizia all'uopo individuati formati e strutturati e con i quali sono stati sottoscritti specifici protocolli in materia.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 767



Infatti il GDPR individua nell'autorità nazionale di controllo l'organo competente ad irrogare le sanzioni che in Italia ai sensi dell'art. 15, co. 3 del d.lgs. 101/2018 **è il Garante per la protezione dei dati personali.**

Alla luce di questo nuovo e complesso impianto sanzionatorio nel nostro ordinamento, l'organo preposto ai controlli ed all'irrogazione di sanzioni amministrative è l'Autorità Garante per la protezione di dati personali, detto anche **Garante per la Privacy**, che è un'autorità indipendente, in forma collegiale, già prevista dalla Direttiva 95/46/CE.

Ma il Garante non è l'unico organo preposto ai controlli.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 768



I procedimenti sanzionatori, infatti, possono essere iniziati anche a seguito di accertamenti svolti dai **Corpi di Polizia dello Stato specializzati (Polizia Postale)** e in particolare dalla **Guardia di Finanza** (Nucleo Speciale Privacy), con cui è siglato protocollo operativo con l'Autorità Garante, non avendo quest'ultima personale di fatto sufficiente a gestire efficacemente tutte le violazioni segnalate.

In ogni caso al termine dell'attività istruttoria sarà lo stesso Garante **ad emanare un'ordinanza ingiunzione** con la quale verrà comminata la sanzione amministrativa.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 769



Ma allora cosa può fare la Polizia Locale e come deve comportarsi?

- Intervenire sul posto e verificare l'effettiva situazione.
- **Verificare** la presenza dei cartelli di area sottoposta a videosorveglianza costituenti informativa minima sul trattamento dati.
- **Prendere visione** dell'orientamento delle telecamere e se effettivamente le stesse dovessero inquadrare zone più o meno ampie della pubblica via con particolare riguardo ad esempio alla carreggiata stradale con eventuale possibilità pe le stesse di riprendere in modo chiaro le targhe dei veicoli intransito.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 770



- **Constatato** il fatto la soluzione più veloce e consigliabile di fronte soprattutto a interventi tecnici immediatamente eseguibili volti al riorientamento delle telecamere è quello di diffidare l'interessato anche solo verbalmente e di invitarlo ad un immediato adeguamento dell'impianto.
- **Di fronte a interventi tecnici** non immediatamente eseguibili la diffida con l'invito a sanare la situazione potenzialmente illecita potrebbe essere fatta anche in forma scritta.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 771



- **Nel caso in cui invece l'irregolarità** fosse in modo evidentemente macroscopica o che a seguito delle diffide scritte o verbale l'interessato non dovesse provvedere la Polizia Locale dovrebbe procedere con la redazione di specifico e apposito verbale di accertamento ex art. 13 Legge 689/81 con il quale andranno specificate la località interessata, gli eventuali esposti o segnalazioni che hanno dato il via al controllo, eventuali inviti o diffide alla regolarizzazione le generalità del proprietario dell'esercizio commerciale o dell'abitazione privata e se diverso del titolare del trattamento, l'indicazione se l'impianto di videosorveglianza è auto gestito o affidato a società di vigilanza privata e quale sa il campo di inquadratura delle telecamere specificando qual parti di pubblica via siano riprese.
- **Gli esiti degli accertamenti** con l'esposizione dei fatti andranno trasmessi via pec direttamente al Garante per la Privacy o in alternativa previo preventivi accordi con il Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza che ha sede a Roma o con i Comandi territorialmente competenti della Polizia Postale.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 772



Per quanto riguarda ulteriori eventuali profili di natura penale occorre ricordare che la **Corte di Cassazione, sez. V Penale, con la sentenza del 13 maggio 2019, n. 20527 ha stabilito che nel caso di telecamere installate dal privato finalizzate a proteggere la propria sicurezza che dovessero puntare sulla pubblica via nel caso in cui la loro presenza sia correttamente segnalata a norma di legge con i relativi cartelli tale fatto non costituisce però il reato di violenza privata di cui all'art 610 c.p.**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 773



Infine si rammenta che **l'utilizzo di telecamere all'interno di locali commerciali va segnalato mediante l'apposizione dei relativi avvisi anche all'esterno del negozio come ribadito dalla Corte di Cassazione che con la sentenza della sezione II civile n 13633 del 5 luglio 2016** che ha confermato che non è sufficiente l'affissione dei cartelli all'interno dei locali commerciali.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 774



L'interferenza illecita nella vita privata mediante telecamere di videosorveglianza.

Diverso è il caso in cui la Polizia Locale dovesse essere chiamata in causa per presunte violazioni rientranti nella fattispecie di reato di interferenza illecita nella vita privata.

Tale fattispecie si può configurare nelle situazioni in cui le telecamere di un privato orientate in modo da riprendere anche od esclusivamente la proprietà privata altrui.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 775



Il dispositivo dell'art. 615 bis c.p. così recita:

Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 776



In proposito occorre chiarire che **il richiamo esplicito all'art. 614 individua per la sussistenza del reato stesso solo l'abitazione o il luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi.**

Pertanto l'ipotesi di reato sarà valida anche per i pianerottoli, cortili, i giardini o i garage mentre dovranno essere escluse proprietà private diverse dalle abitazioni o dimore quali negozi uffici o luoghi di lavoro.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 777



La seconda precisazione porta ad osservare che **il reato in questione è un delitto e pertanto richiede come elemento soggettivo il dolo ovvero l'intenzionalità della condotta.** Non è pertanto sufficiente constatare l'errato orientamento dell'inquadratura di una telecamera privata che dovesse anche inquadrare l'abitazione o il cortile altrui, ma andrà ricercato il dolo ravvisabile meglio in casi ove le telecamere fossero intenzionalmente dirette sulla proprietà altrui in modo esclusivo, la mancata e voluta regolazione delle inquadrature anche a seguito di lamentela della parte offesa o diffida da parte dell'interessato, del suo legale o delle forze di polizia.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 778



Non risultano quindi perseguibili sotto il profilo penale in questione situazioni in cui un privato installa delle telecamere che inquadrano legittimamente la propria proprietà e in modo parziale non voluto ed accidentale quella altrui, salvo i casi in cui lo stesso avvisato e richiesto di porre rimedio alla questione non dovesse attivarsi in tal senso.

Infine condizione necessaria per la procedibilità del reato è la presentazione nei termini di legge, ricorrenti da quando la parte offesa è venuta a conoscenza della interferenza illecita, della prevista denuncia querela.

La competenza in merito al reato in questione è del Tribunale monocratico.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 779



Da un punto di vista operativo la Polizia Locale dovrà:

- Raccogliere la denuncia querela;
- Eseguire sopralluogo per accertare la situazione e lo stato dei luoghi redigendo eventuale verbale di sopraluogo;
- Identificare il presunto autore del reato;
- Esperire eventuale tentativo di conciliazione tra le parti, o prima della presentazione della querela da parte delle perdona offesa o in seguito raccogliendo così l'eventuale remissione ed accettazione della querela;
- Redigere verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore a carico dell'indagato;
- Raccogliere sue eventuali spontanee dichiarazioni
- Redigere annotazione di p.g. sull'attività di indagine svolta;
- Trasmettere la relativa CNR alla competente Procura della Repubblica

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 780



Le liti tra vicini per inquadrature che vanno oltre la proprietà dell'interessato.

Non di rado giungono ai Comandi di Polizia Locale anche segnalazioni, esposti o richieste di intervento relative a diatribe tra vicini o condomini relativo alla collocazione di telecamere che oltre a riprendere la proprietà dell'interessato entrano nella presunta sfera della proprietà altrui.

Si fa rifermento a situazioni di minore gravità quali ad esempio le telecamere che poste nel cortile condominiale a controllo di un'auto privata riprendono anche l'auto del vicino, telecamere poste all'ingresso di un'abitazione privata che inquadrano anche la tromba delle scale condominiali o situazioni analoghe.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 781



In questi casi se la videosorveglianza non interessa la pubblica via l'interessato non deve adempiere a particolari adempimenti in materia di trattamento dati e quindi non vi sono profili sanzionatori amministrativi per violazione del GDPR.

Infatti nei casi in cui l'installazione viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali non si applicherà la disciplina del Codice a patto che i dati e quindi le immagini non vengano comunicati in modo sistematico a terzi o diffusi.

Parimenti **quando l'angolatura delle telecamere non invade gli spazi della privata dimora come sopra specificato, e in mancanza dell'elemento soggettivo del dolo non vi sono gli estremi neanche per perseguire la condotta sotto il profilo penale.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 782



La situazione riveste unicamente questioni di carattere civilistico e di rapporti di vicinato e pertanto, fatta salva l'istituzionale compito della bonaria ricomposizione delle liti tra privati di cui all'art. 1 TULPS, si suggerisce di rimandare i cittadini ai propri legali per la gestione di un eventuale contenzioso unicamente di natura privata.
In materia di possibili contrasti tra vicini si ricorda che in materia di videosorveglianza caso particolare è rappresentato dai **videocitofoni** per i quali il garante ha precisato che questi sistemi sono ammessi per finalità identificative dei visitatori che si accingono ad entrare in luoghi privati. Queste apparecchiature che rilevano immagini e suoni senza registrazioni normalmente sono collocate sugli ingressi degli immobili normalmente in corrispondenza dei campanelli-citofoni per finalità di controllo delle persone che accedono all'edificio.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 783



Tuttavia la loro esistenza deve essere conosciuta e quindi comunicata attraverso un'informativa rilevabile in modo agevole (cartello nei casi in cui non sono utilizzabili per usi esclusivamente personali).
Per quanto riguarda la videosorveglianza invece interna ai condomini la norma di riferimento è **l'art. 7, Legge 11 dicembre 2012, n. 220** - Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, in vigore dal 17 giugno 2013 che ha introdotto nel Codice Civile **l'art. 1122-ter Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni** secondo il quale le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 784



Tale articolo è dedicato agli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni: le deliberazioni concernenti l´installazione sulle parti comuni dell´edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall´assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell´articolo 1136 c.c, quindi sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà **del valore dell'edificio**.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 785



Una volta ottenuta la maggioranza richiesta si dovranno comunque seguire gli adempimenti richiesti, mutuati dalle indicazioni del Garante nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010:

- Cartello informativo
- Tempi minimi stabiliti di conservazione delle riprese (al massimo 72 ore)
- Individuazione del personale che visiona le immagini tramite la nomina di responsabile ed incaricato(i) del trattamento.
- Verifica preliminare del Garante nei casi previsti dal Codice Privacy (ad es. a sistemi di video sorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento tramite incrocio o confronto delle immagini, con altri specifici dati personali).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 786



Verbale di sopralluogo e accertamento amministrativo da utilizzare per i controlli in materia e da inoltrare al Garante Privacy a titolo di segnalazione di possibili situazioni di irregolarità.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 787



www.gpdp.it/videosorveglianza gennaio 2022

GPDP GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Sistemi di VIDEOSORVEGLIANZA installati da PERSONE FISICHE



Le REGOLE da seguire

Le persone fisiche possono, nell'ambito di attività di carattere personale o domestico, attivare sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni senza alcuna autorizzazione e formalità, purché:

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 788




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
le telecamere siano idonee a riprendere SOLO aree di PROPRIA ESCLUSIVA PERTINENZA;
vengano attivate MISURE TECNICHE PER OSCURARE PORZIONI DI IMMAGINI in tutti i casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche AREE di TERZI;
nei casi in cui sulle aree riprese insista una SERVITÙ DI PASSAGGIO in capo a terzi, sia acquisito formalmente (una tantum) il CONSENSO del soggetto titolare di tale diritto;
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
789




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
NON siano oggetto di ripresa AREE CONDOMINIALI COMUNI o di TERZI;
NON siano oggetto di ripresa AREE APERTE AL PUBBLICO (strade pubbliche o aree di pubblico passaggio);
NON siano oggetto di COMUNICAZIONE A TERZI o di DIFFUSIONE le immagini riprese.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
790







Decreto legge 04/10/2018, n. 113 - Art. 21-bis.
In vigore dal 4 dicembre 2018

1. Ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente e il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al RD 773/1931.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 792



Allegato
Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici ai sensi dell'art. 21-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132



Nell'ambito del variegato settore delle imprese dei servizi, gli esercizi pubblici rappresentano un insieme di attività economiche accomunate, per i fini che qui interessano, dal fatto che esse offrono al pubblico una serie di servizi individuati dall'art. 86 del T.U.L.P.S. e dall'art. 174 del relativo regolamento esecutivo.

Si tratta di una macro-categoria che ricomprende il diversificato comparto dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, degli stabilimenti balneari, delle strutture ricettive, ivi comprese quelle che erogano servizi para-alberghieri, e del settore delle sale pubbliche dove si tengono giochi leciti.

A questi si aggiungono i locali dove vengono esercitate attività economiche miste: è il caso dei locali in cui vengono offerti al pubblico spettacoli o trattenimenti, congiuntamente alla possibilità di fruire di servizi di ristorazione o, comunque, di somministrazione di alimenti e bevande.



Tanto premesso, è in ogni caso possibile affermare che, se compete alla legislazione regionale disciplinare i requisiti e le condizioni in presenza dei quali la specifica attività economica può essere legittimamente esercitata senza recare pregiudizio ai soggetti, ai beni e agli interessi giuridici coinvolti, i profili di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica sono affidati in via esclusiva alla legislazione dello Stato (T.U.L.P.S.).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 795



In tal senso, gli accordi di livello provinciale dovranno prevedere che possono aderire alle intese collaborative in questione esclusivamente i titolari delle autorizzazioni e degli altri atti abilitanti alla conduzione degli esercizi pubblici, i quali:
a) non siano destinatari di misure di prevenzione, personali o patrimoniali, indipendentemente dal fatto che il Giudice abbia concesso o meno il beneficio di cui all'art. 67, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) non siano sottoposti al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, personale o patrimoniale, di cui al citato decreto legislativo n. 159/2011;
c) non risultino destinatari di un provvedimento in vigore che dispone il divieto di accesso agli esercizi pubblici di cui agli articoli 13 e 13-bis del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
d) non siano stati destinatari, in qualità di titolari della licenza o dell'atto abilitante alla conduzione di un esercizio pubblico, di provvedimenti di cui all'art. 100 T.U.L.P.S. nei trentasei mesi antecedenti alla data della stipula del protocollo di livello provinciale;
e) non siano destinatari di un provvedimento cautelare di chiusura dell'esercizio pubblico, disposto ai sensi dell'art. 79, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per aver consentito che il locale sia adibito a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) non siano stati destinatari di provvedimenti di sospensione o revoca delle licenze o degli altri atti abilitanti alla gestione di un esercizio pubblico, adottati a seguito di richiesta formulata dal Prefetto per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, ovvero ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 26/03/2001, n. 128, per finalità di prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di delitti concernenti armi o esplosivi.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 796



Tanto premesso, appare opportuno che gli accordi stipulati a livello provinciale prevedano l'impegno a carico degli operatori economici di:

Procedere all'installazione di sistemi di videosorveglianza

Detti impianti saranno gestiti dai titolari degli esercizi stessi tramite gli addetti ai servizi di controllo, ovvero affidati a istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza.

Tale impegno andrà calibrato in ragione della tipologia dell'esercizio pubblico, valutando, altresì, la possibilità di esonerare quelle attività che possono considerarsi «di vicinato» in base ai limiti dimensionali stabiliti dalle vigenti leggi regionali o, in assenza di queste ultime, dalle leggi dello Stato.

Di contro, non potranno essere esonerate le strutture dove vengono offerti al pubblico spettacoli e trattenimenti, nonché gli esercizi che sono autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. a gestire scommesse e altri giochi leciti.

I sistemi di videosorveglianza dovranno essere installati all'esterno dell'esercizio pubblico, assicurando la possibilità di riprendere le vie di accesso e le uscite di sicurezza del locale.

Potrà essere valorizzato, quale misura di prevenzione posta in essere dall'esercente, anche il collegamento dei predetti apparati, ove esistenti ed ove compatibili, con le piattaforme della videosorveglianza comunale.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 797



Si dovrà inoltre prevedere l'obbligo, a carico dell'esercente, di:

a) conservare i filmati ripresi dagli apparati di videosorveglianza per il **periodo massimo consentito dalle vigenti normative in materia di tutela dei dati personali e dai discendenti indirizzi impartiti dalla competente Autorità garante;**

b) manutenere e tenere in funzione i predetti apparati, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'acquisizione delle immagini e nella relativa messa a disposizione a favore delle Forze di polizia, allorché queste ne facciano richiesta per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

Garantire un'adeguata illuminazione delle aree in cui l'attività economica viene esercitata, anche in aggiunta all'illuminazione pubblica assicurata nelle aree immediatamente pertinenti al locale e fermo restando quanto già oggi previsto dall'art. 185 del regio decreto n. 635/1940

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 798



Assicurare il rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano ciascuna attività economica, nonché della disciplina, anche di natura fiscale, in materia di utilizzo del suolo pubblico

Rispettare le previsioni di legge sulla somministrazione e il consumo sul posto di alcolici nella fascia oraria dalle ore 24,00 alle ore 7,00

Assicurare il rispetto delle ordinanze sindacali in materia di esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande

Si tratta - come è ovvio - di un richiamo d'attenzione su un obbligo già previsto dall'art. 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, secondo cui, durante la fascia oraria dalle ore 24,00 alle ore 7,00, la somministrazione e il consumo sul posto di alcolici possono avvenire solo negli esercizi pubblici autorizzati ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e, comunque, esclusivamente all'interno dei locali dell'esercizio e delle relative pertinenze.

Definire le regole di comportamento da osservarsi nel locale e nelle immediate vicinanze, mediante l'adozione del «Codice di condotta» dell'avventore

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 799



Il documento, da affiggere in modo ben visibile all'interno del locale e da pubblicizzare anche sui siti web degli stessi esercizi, dovrà contenere una serie di misure tese a qualificare «l'avventore modello» e in particolare:

a) l'impegno a non introdurre armi improprie e, laddove non vi sia un giustificato motivo, strumenti atti ad offendere, ferma restando la disciplina sulle armi;

b) il divieto di utilizzare all'interno del locale strumenti in grado di nebulizzare sostanze irritanti al capsicum;

c) il divieto di introdurre nel locale sostanze stupefacenti;

d) il divieto di introdurre nel locale sostanze alcoliche che non siano state somministrate all'interno del medesimo locale;

e) l'impegno a non utilizzare in maniera impropria o comunque a danneggiare i dispositivi antincendi e, più in generale, gli arredi e le suppellettili presenti nel locale e nelle sue pertinenze;

f) l'obbligo a non impedire o rendere difficoltosa la fruibilità delle uscite di sicurezza;

g) l'impegno a non abbandonare nelle aree di pertinenza del locale e in quelle immediatamente circostanti residui, anche in vetro, delle consumazioni, e altri rifiuti in genere;

h) l'impegno a evitare comportamenti molesti o che possano disturbare la quiete pubblica.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 800



La misura potrà essere utilmente completata anche dalla previsione secondo cui la violazione delle predette regole da parte dell'avventore potrà integrare un motivo legittimo che consente all'esercente di rifiutare la prestazione richiesta, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 187 del regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 801



Ferme restando le misure di raccordo che potranno essere concordate a livello locale, è, comunque, necessario prevedere l'impegno a carico dell'esercente di segnalare tempestivamente alle Forze di polizia:

- ogni situazione che possa comportare un ingente afflusso di persone, determinato anche da iniziative di particolare richiamo;
- ogni circostanza che possa determinare turbative o riflessi negativi per l'ordine e la sicurezza pubblica.

E' necessario, altresì, assicurare ogni fattiva collaborazione con le Forze di polizia, soprattutto in occasione di particolari eventi che presentano accentuati profili di rischio, ovvero in presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose all'interno o nelle immediate adiacenze degli esercizi.

La capacità di gestire tali situazioni critiche e la loro tempestiva segnalazione alle Forze di polizia possono, peraltro, avere ricadute positive anche sul bene della sicurezza stradale.

Potrà essere valorizzata, ai fini dell'applicazione del citato art. 21-bis, anche la collaborazione operosa dei gestori con i Corpi di Polizia locale, che si svolga in un contesto diretto e coordinato dalle Autorità di pubblica sicurezza.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 802



Una specifica attenzione andrà, ad esempio, dedicata agli esercizi pubblici nei quali viene autorizzato dal Comune, ai sensi degli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti.

Per queste ipotesi, gli accordi dovranno prevedere l'impegno a carico degli esercenti di:

Incentivare l'impiego, per lo svolgimento dei servizi di controllo, delle figure previste dall'art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94

In direzione analoga, le intese potranno prevedere l'impegno ad implementare il ricorso a specifiche figure previste dalle singole normative regionali (referenti per la sicurezza che contribuiscono alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi).

In ogni caso, gli accordi in questione dovranno stabilire l'aliquota del personale addetto ai servizi di controllo non iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della cennata legge n. 94/2009, che non potrà comunque superare il 25% del totale del personale impiegato nei servizi in argomento.

Individuare un «referente della sicurezza per il locale»



Tale figura, il cui nominativo andrà tempestivamente comunicato alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, dovrà fungere da privilegiato punto di contatto con le Forze di polizia, soprattutto per l'adempimento degli oneri informativi «attivi» e «passivi».

Sotto il primo profilo, sarà cura del referente comunicare, tra l'altro, l'organizzazione di eventi particolari, in cui è previsto o prevedibile un rilevante afflusso di persone che può incidere sull'ordinario svolgimento dell'attività del locale.

Sotto il secondo profilo, gli organi di polizia potranno rivolgersi direttamente al referente per acquisire ogni elemento informativo di rilievo ai fini della prevenzione delle turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica e del contrasto dei reati.

Sempre nell'ottica di valorizzare quanto più possibile il flusso informativo tra gestori dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento e Forze di polizia, potrà essere utile dedicare un indirizzo PEC a questa tipologia di comunicazioni, avendo cura di indicarlo nei protocolli.

Nella medesima direzione, è auspicabile che i gestori - anche tramite le segnalazioni ad hoc dei referenti - agiscano quali «sentinelle» delle situazioni di «abusivismo», tenuto conto che la messa in atto di spettacoli o eventi non autorizzati, aggirando le procedure di vigilanza, è potenzialmente pericolosa per i fruitori e, al contempo, pregiudizievole per gli imprenditori rispettosi delle regole che la subiscono come concorrenza sleale.



MINISTERO DELL'INTERNO

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n. 36073 / Uff. II - Ord. e Sic. Pubb. n. 11019/1(4)
Roma, 28 aprile 2025

OGGETTO: **Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.**



L'art. 21-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, prevede che, **ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, possono essere individuate specifiche misure, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, mediante appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, cui i gestori medesimi si assoggettano con le modalità previste dagli stessi accordi.**

L'adesione agli accordi di cui al citato art. 21-bis e il loro puntuale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal Questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, tra i quali quelli di cui all'art. 100 del T.U.L.P.S., determinando l'applicazione di meccanismi premiali in favore degli esercenti "virtuosi".

La medesima norma stabilisce che i suddetti accordi sono adottati nel rispetto delle Linee guida nazionali approvate d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Unificata Stato-regioni, città e autonomie locali.



Il decreto di adozione delle predette Linee guida è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 25 gennaio 2025.
Risulta evidente dalla lettura della disposizione sopra richiamata che tale documento non ha una diretta efficacia operativa ma costituisce un atto di indirizzo, destinato ad essere declinato negli accordi provinciali che le SS.LL. potranno stipulare con le associazioni di categoria degli esercenti.
Queste ultime, a loro volta, non sono in alcun modo obbligate a sottoscrivere gli accordi in argomento, così come è assolutamente volontaria la partecipazione del singolo esercente all'accordo eventualmente siglato dall'associazione di categoria, sicché l'eventuale mancata adesione da parte dell'associazione o dell'operatore non implicherà alcuna conseguenza.



Il citato art. 21-bis del decreto-legge n. 113/2018 delinea, infatti, un sistema di collaborazione pubblico-privato secondo una logica analoga a quella delle intese già concluse dalle Prefetture con la categoria delle imprese di pubblico trattenimento - discendenti dall'Accordo Quadro del 21 giugno 2016 e dall'Intesa Programmatica sottoscritta il 12 luglio 2019 tra questo Ministero e la SILB-FIPE, l'Assointrattenimento e la FIEPET Confesercenti - estendendolo, al fine di favorire la più ampia partecipazione all'iniziativa, all'intera macro-categoria degli esercizi pubblici, così come individuati dagli artt. 86 del TULPS e 174 del relativo Regolamento esecutivo.
Tenuto conto, peraltro, che tale macro-categoria ricomprende esercizi anche molto diversi gli uni dagli altri, il modello delineato dal legislatore si presenta necessariamente come una struttura a geometria variabile, che va necessariamente adattata alla tipologia degli esercizi considerati.
Non solo. Le diverse misure previste in termini generali dalle Linee guida dovranno essere declinate negli accordi provinciali che saranno eventualmente sottoscritti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei contesti territoriali ove insistono gli esercizi considerati, al fine di renderle effettivamente coerenti con le esigenze di prevenzione rilevate in concreto.



Entrando nel merito delle singole misure che potranno essere inserite negli accordi con le predette associazioni di categoria, le Linee guida in commento recano un catalogo in parte ricognitivo di prescrizioni discendenti da specifiche previsioni di legge, la cui osservanza, pertanto, è già obbligatoria, a prescindere da un'eventuale intesa in tal senso.

È il caso, ad esempio, delle norme sulla somministrazione e il consumo di alcolici, sull'utilizzo degli apparecchi di intrattenimento, nonché di quelle dettate a tutela della clientela minorenne.

Per quanto riguarda invece le ulteriori azioni di prevenzione individuate nel documento, il principio di proporzionalità, cui deve sempre conformarsi l'azione amministrativa, impone di perseguire l'interesse pubblico con il minor sacrificio possibile per i soggetti privati. Ne discende che ciascun impegno andrà calibrato in ragione della natura e delle caratteristiche dell'esercizio considerato, valutando, altresì, la possibilità di esonerare talune attività in base ai limiti dimensionali fissati dalle norme vigenti o agli specifici servizi offerti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 809



Tra le misure indicate nelle Linee guida come potenzialmente riferibili a tutte le tipologie di esercizi pubblici eventualmente interessati, nei termini sopra chiariti, figura, innanzitutto, **l'installazione di sistemi di videosorveglianza che, come è ovvio, dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza.** In proposito, **è appena il caso di sottolineare che il posizionamento di tali apparati all'esterno del singolo esercizio deve assicurare esclusivamente l'inquadratura delle vie di accesso e di esodo dal locale, senza ricomprendere la strada pubblica sulla quale il medesimo locale si affaccia.**

Merita una precisazione anche la garanzia di un'adeguata illuminazione delle aree in cui l'attività economica viene esercitata, che non vale a sopperire la possibile carenza di illuminazione pubblica ma è rivolta agli eventuali spazi esterni del locale, quali, a titolo meramente esemplificativo, terrazzi, giardini, cortili o aree di parcheggio.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 810



Particolarmente significativa è la previsione del

"Codice di condotta" dell'avventore

da affiggere in modo ben visibile all'interno del locale e da pubblicizzare anche sugli eventuali siti web con l'obiettivo di promuovere il consapevole concorso dei clienti nella prevenzione di situazioni di illegalità. Fermo restando che non sussiste in capo al gestore che lo abbia adottato l'onere di verificare l'effettivo rispetto delle regole fissate nel documento, un'accertata inosservanza delle stesse potrà integrare il legittimo motivo che consente di rifiutare la prestazione richiesta, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 187 del Regolamento di esecuzione del TULPS.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 811



Passando al catalogo degli impegni previsti **per i soli esercizi ove si svolgono pubblici spettacoli o intrattenimenti, vale la pena evidenziare che l'impiego degli addetti alla sicurezza, nella percentuale indicata, riguarda i soli eventi rivolti ad un pubblico indistinto**, e non anche quelli privati organizzati in strutture ricettive o comunque destinati ai soli clienti delle stesse quale attività meramente complementare o accessoria rispetto a quella principale.

Infine, si ritiene di fare un cenno **all'auspicio che i gestori agiscano quali "sentinelle" delle "situazioni di abusivismo", potenzialmente pericolose per i fruitori e, al contempo, pregiudizievoli per gli imprenditori rispettosi delle regole che le subiscono come concorrenza sleale.** Anche in questo caso, come per l'adozione del "Codice di condotta" dell'avventore, l'indicazione contenuta nelle Linee guida non si traduce nella previsione di nuovi oneri a carico dei gestori, ma serve solo a promuovere, nei limiti del possibile, una maggiore consapevolezza delle situazioni di illegalità e a favorire il contributo di tutti nella relativa azione di prevenzione e contrasto.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 812



Tanto premesso sulla natura e le finalità del documento, si rimanda alle disposizioni di maggiore dettaglio dello stesso, con preghiera di voler assumere ogni iniziativa utile a informare e sensibilizzare il comparto sui benefici del modello di cooperazione delineato dal legislatore.
Nel promuoverne la diffusione sul territorio, le SS.LL. vorranno valutare l'opportunità di dare la precedenza alle categorie di operatori dei settori maggiormente esposti a situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, avuto riguardo anche allo specifico contesto locale.
Gli accordi - che non necessitano del previo nulla osta alla sottoscrizione - una volta conclusi dovranno essere trasmessi a questo Gabinetto e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e prevedere specifiche modalità di monitoraggio sulla loro attuazione e sui risultati effettivamente conseguiti, i cui esiti saranno comunicati alla fine di ogni anno ai medesimi Uffici centrali, insieme con la descrizione delle eventuali best practices messe in campo.



Nel rimarcare che quello in esame è uno strumento al quale questa Amministrazione attribuisce grande importanza, inserendosi nel solco dei rapporti di partenariato sempre più intensi con le associazioni rappresentative degli operatori economici - dai protocolli di legalità in materia di prevenzione amministrativa antimafia agli accordi di video allarme antirapina -, si confida nel consueto impegno per la migliore e più razionale attuazione dello stesso a livello provinciale.

IL CAPO DI GABINETTO
Sempreviva




ALMA SICUREZZA
E' possibile pubblicare immagini di soggetti che commettono delle violazioni amministrative e/o penali?
SICUREZZA
SVILUPPO




ALMA SICUREZZA
Le tre domande
Qual norma legittima il trattamento ?
Qual è lo scopo di tale trattamento ?
Quali sono le eventuali violazioni ?
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
816




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Partiamo da tre video
Salerno : deposito di rifiuti solidi urbani ?
Avellino : imbrattamento di beni pubblici ?
Atripalda : danneggiamento delle giostrine ?
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
817




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
818




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
LIRATV
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
819




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Irpinia News
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
820




ALMA SICUREZZA
DOMENICA 9 OTTOBRE 2022
Redazione@ItvonIine.News
ITV
Home
Cronaca
Politica
Attualità
Città
Cultura
Home > Primo piano > Irruzione all'Eliseo, ecco il video che incastra i tre ragazzi
Irruzione all'Eliseo, ecco il video che incastra i tre ragazzi
Di Emanuele Marinelli
Il 13 Set 2018
VIDEO
PRIMO PIANO
CRONACA
2018-09-12 23:16:36 Ex GIL - piazzale
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
821




ALMA SICUREZZA
Speciale Elezioni
Cronaca
Politica
Inchiesta
Economia
Lavoro
Cultura ed eventi
Musica
Curiosità
Avellino, vandali tornano in azione all'ex cinema Eliseo
Ennesima notte di vandalismo all'ex cinema Eliseo di Avellino: i vandali hanno distrutto i blocchi simil-cementi posti due settimane fa
Alessia Benincasa
24 Novembre 2021
43
Un minuto di lettura
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
822



Punti di vista



- Cittadino comune : apprezzamento per il coraggio, la tenacia la capacità politica di agire
- Cittadino medio : non è quello il ruolo e il metodo da utilizzare per educare trattandosi di illeciti
- L'Autorità Giudiziaria : art. 40, comma 2, non impedire un evento che si ha l'obbligo di impedire equivale a cagionarlo

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 823



Denunciare dove ??



- Il Pubblico Ufficiale è tenuto a denunciare fatti costituenti illeciti amministrativi e penali
- Facebook
- Polizia Amministrativa e Polizia Giudiziaria

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 824




ALMA SICUREZZA
GPDP GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Attenzione a quando pubblichi foto e filmati online
Quando pubblichi immagini online
Fai attenzione!
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
825




ALMA SICUREZZA
Garante Privacy sanziona il Comune di Orte (Viterbo) - Registro dei provvedimenti n. 119 del 7 aprile 2022
SVILUPPO



Sanzionato il Comune che utilizzava foto trappole contro gli abbandoni di rifiuti senza DPIA e cartelli a norma (provv.119 del 07/04/2022)

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 827



Prima di posizionare sistemi di videoripresa sulle strade **è opportuno** che il municipio **valuti preventivamente ed in maniera trasparente il corretto trattamento dei dati personali dotandosi di regolamento, informative e valutazione di impatto.**

In caso contrario basta infatti anche la semplice segnalazione di un cittadino per accendere i riflettori dell'Autorità e fare scattare sanzioni esemplari.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 828



Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con l'ordinanza ingiunzione n. 119 del 7 aprile 2022.

Un cittadino ha presentato reclamo al Garante ai sensi dell'art. 77 del Gdpr dopo aver verificato l'avvenuta installazione nel suo Comune di numerose telecamere in assenza di qualsiasi segnale e notizia.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 829



Il Comune di Orte (VT), per contrastare il fenomeno dell'abbandono illecito dei rifiuti, ha installato delle foto trappole senza che "*nessun documento in materia [sia] apparso pubblicato all'Albo Pretorio [del] Comune (utilizzo di foto trappole, segnaletica informativa, motivo della raccolta dei dati, gestione degli stessi, ecc…)*".

Uno dei soggetti ripreso "*…più volte […] [ha, inoltre,] presentato formale richiesta di accesso agli atti [ai sensi della l. 241/1990]*", avendo ottenuto dal Comune soltanto "*una copia fotostatica dell'offerta tecnica che la società fornitrice delle foto trappole ha consegnato al comune […] al momento dell'aggiudicazione dell'appalto*".

A seguito di ciò la persona che ha subito la videoregistrazione ha segnalato il fatto al Garante che ha agito.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 830



Il Garante ha svolto le indagini sul caso accertando che:

- "*la fornitura, attivazione e messa in opera di fototrappole, da utilizzare per la repressione dei reati di illecito smaltimento dei rifiuti, costituiva offerta migliorativa della ditta aggiudicataria del servizio di igiene urbana […]*", **quindi non è stata svolta preventivamente valutazione d'impatto-DPIA**;
- "*tale strumentazione risulta fornita e consegnata all'Ufficio competente. Purtuttavia, ai fini dell'attivazione degli stessi, interpellati gli uffici competenti, e precisamente i Responsabili del Servizio Ambiente e del Servizio Polizia Locale, gli stessi hanno riscontrato l'insussistenza di atti o provvedimenti prodromici all'avvio delle attività preventive e repressive*", **quindi hanno omesso, in particolare la Polizia locale, il dovere di accertare e sanzionare le violazioni amministrative**;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 831



- "…non risultano ancora adottati o approvati, ai fini dell'attivazione del servizio:…iniziative afferenti all'avvio effettivo del servizio e [a]lle garanzie correlate allo stesso (apposizione di cartelli informativi, stesura e apposizione di informative sul trattamento dei dati personali da rendere agli interessati, affidamento stesso di ruoli operativi in merito al trattamento dei dati in favore del soggetto fornitore del servizio di igiene urbana)…" **quindi mancano persino le tabelle a norma che delimitano l'area videosorvegliata**;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 832



In riscontro alla richiesta di informazioni da parte dell'Autorità centrale, **il Comune ha dichiarato che le videocamere posizionate nel centro abitato sono state fornite dalla ditta aggiudicataria del servizio di igiene urbana e l'installazione è avvenuta senza particolari formalità anche a causa dell'avvenuta decadenza dell'intero consiglio comunale che non è riuscito ad approvare tempestivamente il regolamento sulla videosorveglianza.** Molto interessante l'esito dell'attività istruttoria che si è conclusa con l'applicazione di una **pesante sanzione amministrativa di 20 mila euro.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 833



L'utilizzo di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici, specifica l'ordinanza, «è generalmente ammesso se esso è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito lo stesso. Il titolare del trattamento è tenuto, in ogni caso, a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di liceità, correttezza e trasparenza e limitazione della conservazione, in base ai quali i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato e conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 834



Sul titolare del trattamento, in quanto soggetto sul quale ricadono le decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali degli interessati, grava una responsabilità generale sui trattamenti posti in essere. In base al principio di responsabilizzazione, esso è, infatti, competente per il rispetto dei principi di protezione dei dati e deve essere in grado di comprovarlo. Ciò anche mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento». Ma tutte queste valutazioni, unitamente alla scelta delle necessarie misure tecniche ed organizzative adeguate ad attuare i principi di cui sopra, devono essere effettuate fin dalla progettazione dell'impianto e per impostazione predefinita.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 835



Ma tutte queste valutazioni, unitamente alla scelta delle necessarie misure tecniche ed organizzative adeguate ad attuare i principi di cui sopra, **devono essere effettuate fin dalla progettazione dell'impianto e per impostazione predefinita.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 836



Nel caso sottoposto all'esame del collegio **il Comune ha invece installato dispositivi di videosorveglianza senza assumere alcun provvedimento formale ed organizzativo necessariamente prodromico all'avvio del trattamento dei dati personali.**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 837



Il municipio infatti, specifica il provvedimento centrale, **«non avendo adottato alcun atto organizzativo** in relazione all'impiego dei predetti dispositivi video e non avendo assunto alcuna determinazione in materia di protezione dei dati personali prima di iniziare il trattamento dei dati personali in questione, **non ha conseguentemente adottato misure tecniche e organizzative adeguate** volte ad attuare in modo efficace i principi di base in materia di protezione dei dati e, nel corso dell'istruttoria, **non ha comprovato di aver rispettato gli stessi, agendo in maniera non conforme al principio di responsabilizzazione, in violazione dell'art. 5, par. 2 del Regolamento.**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 838



Non è stato, pertanto, assicurato, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia durante il trattamento stesso, che la protezione dei dati personali fosse integrata nel trattamento fin dalla sua progettazione e per impostazione predefinita durante l'intero ciclo di vita dei dati, incorporando nel trattamento le misure e le garanzie adeguate ad assicurare l'efficacia dei principi di protezione dei dati, dei diritti e delle libertà degli interessati e facendo in modo che venisse effettuato per impostazione predefinita solo il trattamento strettamente necessario per conseguire la specifica e lecita finalità,

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 839



anche con riguardo al periodo di conservazione dei dati, in tutte le fasi della progettazione delle attività di trattamento, compresi gli appalti, le gare di appalto, l'esternalizzazione, lo sviluppo, il supporto, la manutenzione, il collaudo, la conservazione, la cancellazione ecc. in violazione dell'art. 25 del Regolamento.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 840



Conseguentemente, **il Comune non ha nemmeno provveduto a individuare in maniera certa e documentata i tempi massimi di conservazione delle immagini riprese dai dispositivi video in questione, in violazione dell'art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento».**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 841



Nessuna informativa è stata apposta sul territorio municipale, conclude il severo documento, e sono pure errati i dati di contatto comunicati al Garante circa il responsabile della protezione dei dati. Il dpo, infatti, deve poter essere contattato direttamente, senza l'intermediazione degli uffici del titolare del trattamento.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 842



Infine, nessuna responsabilità può essere ascritta in questo caso al fornitore esterno dei sistemi di videosorveglianza visto che il soggetto privato in questo caso si è limitato a consegnare fisicamente i dispositivi senza interferire con il trattamento dei dati personali.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 843



A legislazione vigente

1) **mancato svolgimento della valutazione d'impatto-DPIA, violazione del principio di accountability.**
Che è sempre obbligatoria in tutti i casi di videosorveglianza comunque essa sia realizzata, sia con strumenti mobili (fototrappole, autovelox. telelaser, sistemi di controllo della regolarità della copertura assicurativa e dello svolgimento della revisione, ecc.) e sia con sistemi fissi (sistemi urbani di videosorveglianza, barriere ZTL, ecc.), come ribadiscono anche le Linee Guida 3/2019 EBDP.
Risulta pertanto accertata la violazione dell'art. 35 del Regolamento che obbliga i titolari a svolgere la valutazione di impatto prima di dare inizio al trattamento, anche considerando che tale strumento è idoneo a comprovare la responsabilizzazione (accountability) del titolare nei confronti del trattamento effettuato.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 844



2) **mancata informativa sul trattamento dei dati e tabella di preavviso area videosorvegliata a norma, anche per le zone dove sono ativefototrappole**.

Il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quelli di "*liceità, correttezza e trasparenza*", in base al quale i dati devono essere "*trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato*" (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).

"*Nel caso di specie, il Comune non ha, invece, adottato alcuna misura per fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati sottoposti alla videosorveglianza, non avendo né apposto cartelli contenenti un'informativa di primo livello in prossimità delle aree videosorvegliate né messo a disposizione un'informativa completa sul trattamento dei dati personali…*", nonostante la norma imponga cartelli con contenuto minimo e tipologia ben precisa, che anche per la dimensione e il posizionamento siano ben visibili, posti prima dell'area ripresa, anche da fototrappole.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 845



3) **mancata indicazione del RDP/DPO, sostituzione non possibile con il segretaio comunale**.

Con riguardo alla figura del RPD, la normativa in materia di protezione dei dati personali prevede che il titolare del trattamento debba comunicare i dati di contatto del RPD all'autorità di controllo (cfr. art. 37, par. 7, del Regolamento), il Comune ha comunicato al Garante, quali dati di contatto del proprio RPD, gli indirizzi "*segretariocomunale@comune.orte.vt.it*" e "comuneorte@pec.it", occorre evidenziare che tali dati non possono considerarsi idonei a consentire una comunicazione diretta tra l'Autorità e il RPD. Come, infatti, chiarito dal Garante, i titolari del trattamento devono "rendere disponibili, sia nei confronti del pubblico che dell'Autorità, una casella "istituzionale" ad hoc attribuita specificamente al solo RPD, evitando l'utilizzo di caselle che siano direttamente espressione del titolare del trattamento (ad esempio, perché richiamano l'"*amministrazione*", la "*segreteria*" o il "*protocollo*")"; peraltro, anche affinché sia "*effettivamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni …*".

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 846



Il Garante ha inflitto al Comune di Orte, in persona del legale rappresentante pro-tempore (Sindaco):

- di pagare la somma di **€ 20.000,00 (ventimila)** a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della l. n. 689/1981;
- di **conformare i trattamenti alle disposizioni del Regolamento**, adottando le misure correttive indicate dal Garante, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione con avviso che in difetto si applicherà una ulteriore sanzione;
- la **pubblicazione del provvedimento sul sito web del Garante** ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dall'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019;
- **l'**annotazione nel registro interno dell'Autorità delle violazioni e delle misure adottate ai sensi dell'art. 58, par. 2, del RGPD con il presente provvedimento, come previsto dall'art. 17 del Reg del Garante n. 1/2019.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 847







Filmati ripresi dalle fototrappole, il Garante privacy dice no alla pubblicazione sui social: i paletti

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 849



Il Garante Privacy ha sanzionato il Comune di Taranto e un'azienda in house che ha pubblicato sulle proprie pagine social video di cittadini che violavano la normativa sullo smaltimento dei rifiuti ripresi dalle fototrappole: dalla lettura delle ordinanze ingiunzione si evince che i due enti siano incorsi in una serie di violazioni dei principi su cui si fonda il GDPR.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 850



Autorità Garante per la protezione dei dati personali **ha sanzionato AMIU Taranto S.p.A.** per aver **pubblicato sulle proprie pagine social video di cittadini che violavano la normativa sullo smaltimento dei rifiuti** ripresi dalle fototrappole.

Fra le varie motivazioni, spicca il fatto che **il trattamento dei dati personali era privo di una idonea base giuridica**. Per lo stesso fatto è stato anche sanzionato il Comune di Taranto, per non aver informato i cittadini della presenza delle fototrappole e non aver svolto una **DPIA sul trattamento**.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 851



AMIU Taranto S.p.A., l'azienda in house del Comune di Taranto per l'igiene urbana, **sin dal 2012 ha installato,** affidandosi alla società ITS S.r.l., alcune fototrappole nei pressi dei cassonetti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Detto sistema di videosorveglianza è stato predisposto per poter perseguire al meglio i cittadini non rispettosi della normativa di settore: infatti, è indubbio che rende più facilmente identificabili i trasgressori, onde poter elevare i verbali per i loro comportamenti illeciti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 852



L'Autorità Garante, avviata l'attività ispettiva, ha rilevato che AMIU e il Comune di Taranto, destinatario di un'altra ordinanza ingiunzione resa contestualmente a quella nei confronti della municipalizzata, **non avessero rispettato la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, commettendo una serie di violazioni che hanno causato loro l'irrogazione di due sanzioni, rispettivamente di 200mila euro e 150mila euro.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 853



Secondo l'ordinanza ingiunzione dell'Autorità, l'installazione delle c.d. fototrappole non costituisce di per se stessa una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, dato che è finalizzata all'accertamento e alla contestazione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme regolamentari comunali sullo smaltimento dei rifiuti urbani. **Ciò che invece costituisce un illecito è la pubblicazione sulle pagine social della società in house dei video che ritraggono i trasgressori, anche se i loro volti sono stati opportunamente mascherati.**
Infatti, come si legge chiaramente nell'ordinanza in esame, la diffusione dei dati personali, riferiti o riferibili agli interessati, raccolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, può avvenire solamente se sia prevista da una norma di legge o, comunque, da un regolamento.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 854



AMIU, durante la fase istruttoria, non ha mai indicato quale sia questa normativa, e, quindi, il trattamento dei dati dei trasgressori è avvenuto in violazione dei principi di liceità, corretta e trasparenza, così come previsto dal combinato disposto di cui all'art. 6 par. 3 lett. B) del GDPR e dal comma 3 dell'art. 2-ter del Codice Privacy.

Dunque, l'azienda non poteva in alcun modo pubblicare le immagini del trasgressore sulla propria pagina Facebook, dato che **la loro ostensione indiscriminata non è prevista da alcuna normativa di specie.**



Ancora, secondo il Garante, **dagli atti pervenuti non risulterebbe che la diffusione sui social network delle immagini, qualificata come ulteriore trattamento di dati personali, non risulta compatibile con le finalità in base ai quali sono stati precedentemente raccolti e trattati, violando così il principio di limitazione della finalità.**

Per l'Autorità, infatti, bisogna procedere con estrema cautela alla diffusione dei dati personali sui social network, anche se per finalità dimostrative, educative e di deterrenza.



Dunque, chiarita l'illegittimità della pubblicazione dei video che ritraevano i trasgressori nell'atto di violare la normativa sui rifiuti, è opportuno soffermarsi sul fatto che **il Garante ha inteso rendere l'ordinanza ingiunzione anche perché il soggetto ritratto nel video oggetto della segnalazione poteva ben essere identificato da alcuni elementi rinvenibili nelle immagini registrate, nonostante il suo volto fosse stato mascherato.**

A tal proposito, **l'Autorità ha evidenziato che il GDPR tutela i dati personali riferiti o riferibili agli interessati, quindi anche se il soggetto è riconoscibile da altri elementi che non siano necessariamente il suo volto o il suo numero di targa. Nel caso di specie, la persona ritratta poteva ben essere identificata da altri fattori presenti nel video.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 857



Tra l'altro, l'AMIU non ha mai adottato alcuna procedura sul mascheramento dei volti, né autorizzato i propri dipendenti ad eseguire dette operazioni, senza nemmeno formarli adeguatamente.

Perciò, il personale eseguiva dette operazioni non solo senza gli opportuni permessi, ma anche sulla scorta della propria esperienza.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 858



I rapporti fra il Comune di Taranto, AMIU e ITS S.r.l.

Il Comune di Taranto aveva adottato il 28 marzo 2012 l'ordinanza sindacale con la quale ha conferito ad AMIU i poteri di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti, ma, sino al 14 gennaio 2022, non erano stati disciplinato in alcun modo **i ruoli privacy fra i due enti,** nonostante tale obbligo fosse previsto anche dalla normativa previgente.

Dunque, AMIU si è rivolta ad ITS (che, invece, è stata regolarmente designata come responsabile del trattamento), in totale autonomia, senza, cioè, avere un'autorizzazione scritta da parte del Comune, così previsto dal GDPR.

Dunque, **l'Autorità ha ritenuto di multare anche il Comune, proprio perché non aveva disciplinato le responsabilità in merito al trattamento dei dati personali con AMIU.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 859



La mancata nomina del DPO dell'AMIU

Secondo il Garante, AMIU Taranto S.p.A., esercitando una attività di natura sostanzialmente pubblica che comporta un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala, avrebbe dovuto nominare un proprio **responsabile per la protezione dei dati personali (RPD o DPO, Data Protection Officer)**.

Tale mancanza costituisce una violazione dell'art. 37 del GDPR e, pertanto, è stata inclusa nel computo della sanzione comminata all'azienda.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 860



Inesistenza dell'informativa sul trattamento dei dati personali

Altra motivazione sulla quale s'è basata la sanzione comminata al Comune, è il fatto che il civico ente, quale titolare del trattamento dei dati personali dei propri cittadini, non aveva installato nei pressi delle fototrappole i cartelli contenenti l'**informativa breve sul trattamento dei dati personali**, cartelli che, peraltro, avrebbero dovuto contenere anche le indicazioni per la consultazione di una informativa estesa.

Il Garante ha ricordato anche che nel caso in cui un Comune installi un sistema di videosorveglianza, ha l'obbligo di esporre una informativa breve sul trattamento dei dati, informativa che deve riportare anche le modalità per la consultazione dell'informativa dettagliata.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 861



Insussistenza della valutazione di impatto (DPIA)

Le recenti linee guida del Garante in materia di videosorveglianza prevedono espressamente l'obbligo per i comuni di svolgere la valutazione di impatto ove installino dei simili impianti.

Il Comune di Taranto, quale titolare, non ha svolto alcuna valutazione di impatto e, anche tale mancanza, è stata ritenuta grave ed ha concorso nella determinazione dell'importo della sanzione comminata all'ente.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 862







VIDEOSORVEGLIANZA & TELECAMERE FINTE – PERCHÉ NON È POSSIBILE UTILIZZARE DELLE TELECAMERE FINTE?

Il Provvedimento dell'8 aprile 2010 sulla videosorveglianza **si basa su quattro principi solidi e irremovibili, che giustificano l'utilizzo di riprese del personale e dei clienti laddove questo sia necessario e nel rispetto di particolari condizioni.**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 864



I principi previsti dal provvedimento sono:

- **Liceità,** ossia il principio in base a cui possono essere utilizzate le immagini raccolte laddove necessarie per rispondere a un obbligo di legge oppure per tutelare un interesse legittimo
- **Necessità**, in base a cui deve esserci un motivo sufficiente ed evidente che giustifichi l'utilizzo di videocamere di sorveglianza
- **Proporzionalità**, che garantisce che l'installazione delle telecamere avvenga laddove ritenuta una misura proporzionata agli scopi prefissi
- **Finalità**, per cui gli scopi perseguiti mediante l'installazione di videocamere devono essere determinati, espliciti e legittimi.

Le telecamere di sorveglianza possono essere installate laddove sia necessario per aumentare la sicurezza di un negozio, ufficio, stabile, cortile, ecc. e nel caso in cui dipendenti, clienti e passanti siano informati della loro presenza mediante informativa e apposita segnaletica.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 865



L'installazione di videocamere finte non risponde ai principi sopra citati. Se si installa un dispositivo finto significa che non sono presenti le condizioni per cui la videosorveglianza si rende necessaria per ragioni di sicurezza. E, di conseguenza, è superfluo e inutile installarla.

Inoltre, **accanto alle videocamere di sorveglianza finte, mancherebbe comunque la segnaletica obbligatoria per legge perché apporla significherebbe dichiarare il falso.**

E nel caso in cui nell'ipotetico raggio di azione della telecamera avvenisse un reato o un fatto criminale non sarebbero presenti riprese dell'evento, creando diversi problemi di responsabilità, anche derivata dall'affidamento dei terzi sulla presenza di un impianto di videosorveglianza reale e funzionante.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 866



I. Il GDPR non si applica nel caso di videoriprese relative a soggetti non identificabili, né direttamente né indirettamente.

ESEMPI PRATICI:

Non si applica se le **telecamere sono finte o se non sono collegate**.

N.B. È importante notare che anche nel caso di telecamere finte o non collegate si potranno presentare dei profili relativi alla tutela del lavoratore come sancito dallo Statuto dei lavoratori.

Non si applica, nel caso di **riprese da un'altitudine elevata**, se i dati non possono essere collegati ad una persona precisa;

Non si applica nel caso di **videocamere integrate nelle auto per il parcheggio** se queste sono settate in un modo tale da non riprendere informazioni relative a persone, come ad esempio le targhe o i passanti;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 867



Linee Guida 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso Videosorveglianza (Adottato dall'EDPB in assemblea plenaria il 10 Luglio 2019)

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Dati Personali

7. Il monitoraggio automatico sistematico di uno spazio specifico tramite mezzi ottici o audiovisivi, principalmente per finalità di protezione della proprietà o della vita e della salute dell'individuo, è diventato un significativo fenomeno dei nostri giorni. Questa attività comporta la raccolta e la conservazione di immagini o audiovisivi su tutte le persone che entrano nello spazio monitorato con la loro identificazione in base al loro aspetto o ad altri elementi specifici. L'identità di queste persone può essere individuata sulla base di questi dettagli. Tale monitoraggio consente inoltre ulteriori trattamenti dei dati personali per quanto riguarda la presenza e il comportamento delle persone in uno spazio determinato. Il potenziale rischio di uso improprio di questi dati aumenta in relazione alla dimensione dello spazio monitorato, nonché al numero di persone che frequentano tale spazio. Questo situazione è contemplata dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35, paragrafo 3, lettera c), che prevede come misura di protezione dei dati la valutazione d'impatto in caso di monitoraggio sistematico di un'area accessibile al pubblico su larga scala, come anche all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), che impone ai Titolari del trattamento di designare un Titolare della Protezione dei Dati se il trattamento per sua natura comporta un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 868



8. Tuttavia, il regolamento non si applica al trattamento di dati che non hanno alcun riferimento a una persona, ad esempio nel caso di individuo che non può essere direttamente o indirettamente identificato.

9.

Esempio: Il GDPR non è applicabile per le fotocamere false (ovvero qualsiasi fotocamera che non funziona come fotocamera e quindi non tratta alcun dato personale). ***Tuttavia, in alcuni Stati membri il caso potrebbe essere soggetto normative locali.***

Esempio: Le registrazioni effettuate da un'altezza elevata rientrano nell'ambito di applicazione del GDPR solo se i dati trattati possono essere correlati a una persona specifica.

Esempio: Una videocamera è integrata in un'automobile per fornire assistenza al parcheggio. Il GDPR non si applica se la fotocamera è costruita o regolato in modo tale da non raccogliere alcuna informazione relativa a persone fisiche (come targhe o informazioni che potrebbero identificare i passanti).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 869



Il Garante europeo e quello italiano si sono trovati ad analizzare la liceità della installazione di finte telecamere, ovvero la affissione di segnaletica in assenza di un sistema di video registrazione.

Hanno concluso per la illegittimità delle due fattispecie con conseguente possibile risarcimento del danno.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 870



Il GDPR regolamenta il trattamento dei dati personali.
Nel caso di finte telecamere o di telecamere vere ma non funzionanti, appare evidente che non vi è alcun trattamento giacché nessun dato viene acquisito.
Sul punto non vi sono dubbi, come chiarito dallo stesso garante nella propria sezione FAQ, dove alla domanda:
«Ci sono dei casi di video sorveglianza nei quali non si applica la normativa sul trattamento dei dati personali», l'ufficio risponde che la norma «non si applica, nel caso di fotocamere false o spente perché non c'è nessun trattamento di dati personali (fermi restando tutti gli obblighi comunque imposti dall'articolo 4 Statuto dei lavoratori)».



Installazione illegittima e non illecita
Nel suo provvedimento numero 1003484 il Garante ha però stabilito che **«l'installazione meramente dimostrativa o artefatta, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione». Ne consegue quindi che, seppur non vietate e quindi non illecite, le telecamere finte o non funzionanti sono comunque illegittime. Non soltanto possono generare un condizionamento dei movimenti di chi si ritiene sorvegliato, ma addirittura è possibile rilevare responsabilità in capo al soggetto che abbia deciso di installarle.**



Lo stesso dicasi in caso di affissione di cartelli indicanti la presenza di un sistema di video sorveglianza in realtà inesistente. In questo ultimo caso la possibilità di dimostrare l'incongruenza tra la segnalazione e la realtà è addirittura più elevata che nell'altro. Il rischio di una azione risarcitoria per falso affidamento è dietro l'angolo in entrambi i casi.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 873







Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 874



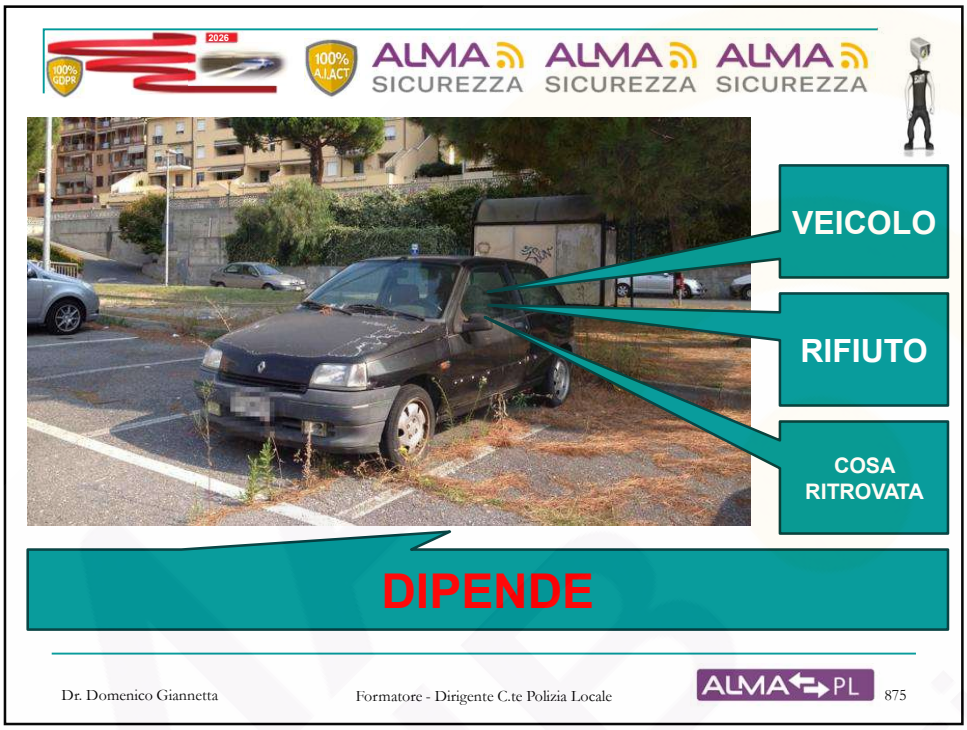





CASISTICHE	NORMA VIOLATA	NOTE
Veicolo sulla **STRADA** privo della copertura assicurativa	**Art. 193 CDS**	Procedura sanzionatoria ordinaria
Veicolo fermo o in movimento **IN AREA DIVERSA DALLA STRADA NON SOGGETTA A RESTRIZIONI** privo della copertura assicurativa	**Art. 122 comma 1 quarter primo periodo** in relazione art. 193 cds	Si applicano tutte le sanzioni principali e accessorie art. 193 cds eccetto la decurtazione punti
Veicolo privo di copertur a assicurativa **IN AREA PRIVATA SOGGETTA A RESTRIZIONI**	**Art. 122 comma 1 quarter secondo periodo** in relazione art. 193 c.2 e 3 cds	Si applicano solo le sanzioni pecuniarie art. 193 cds (senza decurtazione punti)
VEICOLI UTILIZZATO CON ASSICURAZIONE SOSPESA - In strada; - Fuori strada; - In aree private soggette a restrizioni N.B.: si fa riferimento all'effettivo **USO** del veicolo **(non alla fase della sosta)**	**Art. 122 comma 1 quarter terzo periodo** in relazione art. 193 cds	Si applicano tutte le sanzioni principali e accessorie art. 193 cds eccetto la decurtazione punti La sanzione pecuniaria prevista è aumentata della metà

N.B.: in caso di accertamento di veicolo sprovvisto della copertura assicurativa SI DEVONO consultare le banche dati a disposizione per verificare l'eventuale presenza di gravami o provvedimenti disposti dall'Autorità competente che vietano l'utilizzo del veicolo



D.M. 22/10/1999, n. 460 - Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile.

D.Lgs. 24/06/2003, n. 209 - Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152
Art. 231 (Veicoli fuori uso non disciplinati dal *d.lgs. 24/06/2003, n. 209*)
Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal *d.lgs. 24/06/2003, n. 209*, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli *articoli 208*, *209* e *210*. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
…

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 877



D.M. 22/10/1999, n. 460 - Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927 - 929 e 923 del codice civile.

Art. 923 - Cose suscettibili di occupazione
Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione.
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.
Art. 927 - Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco, del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Art. 928 - Pubblicazione del ritrovamento
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Art. 929 - Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 878



Il D.lgs 209/2003 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) possiamo definirlo come la normativa quadro in materia, esso si occupa della disciplina dei veicoli fuori uso, **prevedendo un apposito regime sanzionatorio,** limitatamente ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 (veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) ed N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5), di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 879



Il D.lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) si occupa in modo residuale dei veicoli fuori uso limitandosi a trattare quegli aspetti per i quali non trova applicazione il D.lgs 209/2003. **Nella Parte IV del T.U.A. l'art. 231 è dedicato ai veicoli fuori uso non disciplinati dal d.lgs. 24/06/2003, n. 209** (quindi si applica per tutte le fattispecie che riguardano i veicoli diversi, da quelli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e veicoli diversi da quelli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 880




ALMA SICUREZZA
CASO 1
Veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
881



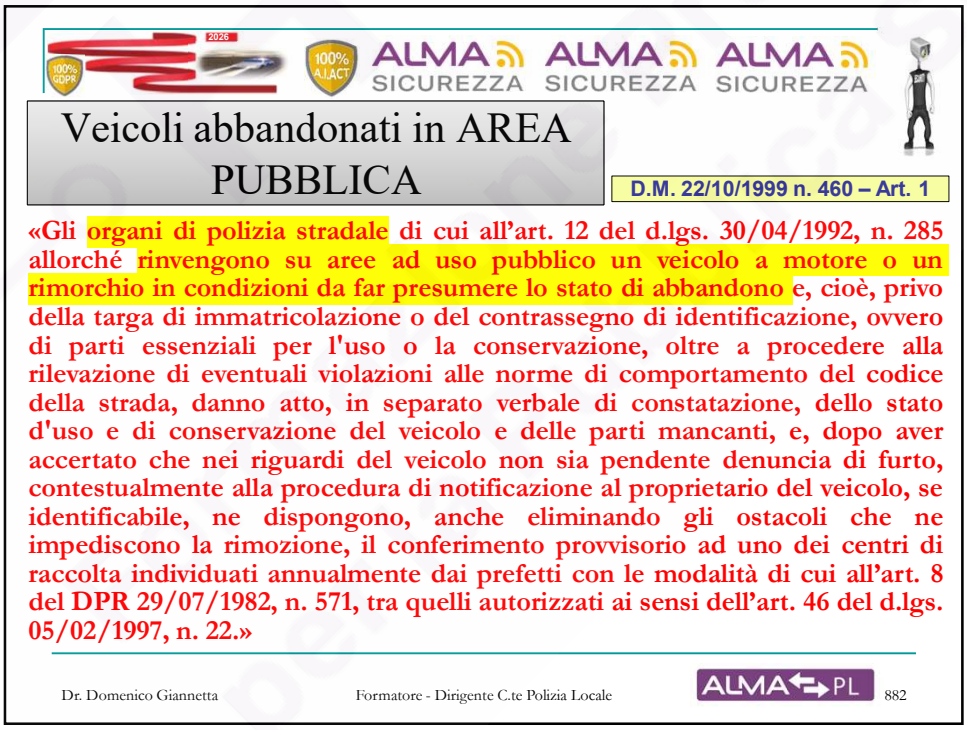
ALMA SICUREZZA
Veicoli abbandonati in AREA PUBBLICA
D.M. 22/10/1999 n. 460 – Art. 1
«Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30/04/1992, n. 285 allorché rinvengono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del codice della strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalità di cui all'art. 8 del DPR 29/07/1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 05/02/1997, n. 22.»
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
882



Veicoli rinvenuti in AREA PUBBLICA

il VEICOLO a motore
il rimorchio

D.M. 22/10/1999 n. 460

in condizioni da far presumere lo stato di abbandono

ORGANI DI POLIZIA STRADALE	STATO DI ABBANDONO	AREE AD USO PUBBLICO
art. 12 del CdS	presunzioni legali	Area ad uso pubblico Strada pubblica

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 883



Veicoli rinvenuti in AREA PUBBLICA

Organi di polizia stradale

Sono organi di polizia stradale (art. 12 CdS):

- Polizia stradale
- Carabinieri
- Guardia di Finanza
- Polizia Locale

→ Hanno potere certificativo della condizione di abbandono

→ Rimozione Conferimento

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 884



Veicoli rinvenuti in AREA PUBBLICA

Area ad uso pubblico

Il veicolo

deve essere rinvenuto

AREA ad USO PUBBLICO

(coincide con la definizione di strada pubblica o privata destinata alla circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali di cui all'art. 2 CdS)

STRADA PUBBLICA

(cioè qualsiasi spazio aperto alla circolazione veicolare, pedonale o animale)

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 885



Procedura operativa

Veicolo RINVENUTO

fasi

D.M. 22/10/1999 n. 460

1. Accertamento preventivo

Provenienza furtiva? Si può risalire al proprietario?

Interrogazione Banche Dati

Veicoli abbandonati in AREA ad uso PUBBLICO

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 886



Procedura operativa

potere certificativo degli organi di pol. strad.

fasi

1. Accertamento preventivo

Dare conto de:
- lo 'stato d'uso'
- la conservazione

del veicolo

2. Redazione verbale di constatazione

Notificare al proprietario

verbale di rinvenimento

con invito a rimuovere il veicolo

fotografie (da allegare)

(ev.) rilevazione violazioni al CdS

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 887



Procedura operativa

fasi

Nel caso il proprietario non sia identificabile ovvero se non ha ottemperato all'invito

Individuati dai Prefetti

3. Conferimento provvisorio

Centri di raccolta

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 888



- dalla avvenuta notifica del verbale di contestazione dello stato d'uso del mezzo

(nuova) Interrogazione Banche Dati

Trascorsi 60 giorni

- dalla pubblicazione all'albo pretorio del verbale di rinvenimento del veicolo stesso (in caso di non identificabilità del proprietario)

senza che il proprietario o altro avente diritto lo abbia reclamato

4. Presunzione *ope legis*

art. 923 c.c.

cosa ABBANDONATA

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 889



Procedura operativa

fasi

Cancellazione
Demolizione
(ev.) restituzione targhe/doc.

Centro di raccolta

nulla osta polizia operante

5. Integrazione status di «rifiuto»

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 890



DECRETA

Le ditte cui può essere affidata la custodia dei veicoli a motore sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo ai sensi degli artt. 213 e 214 del codice della strada, dell'art. 8 DPR 571/82 e dell'art. 394 DPR 495/92, per tutte le ipotesi diverse dall'art. 214 bis del codice della strada, sono quelle inserite nell'elenco Allegato "A" che fa parte integrante del presente decreto.



Modalità fissate nel D.P.R. n. 571/1982

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 891

D.P.R. 29/07/1982, n. 571 - Art. 8

Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, **il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, se riconosce che non è possibile o non conviene custodire il veicolo a motore o il natante presso uno degli uffici di cui al primo comma dell'articolo precedente, può disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti** e dai comandanti di porto capi di circondario qualora si tratti di natanti, ovvero può disporre che la stessa avvenga in luogo diverso nominando il custode ed informando il capo dell'ufficio ovvero il dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7.

I prefetti e i comandanti di porto capi di circondario **provvedono, annualmente, alla ricognizione dei soggetti di cui al comma precedente ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli a motore e dei natanti sottoposti a sequestro.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 892

Il trasporto del veicolo a motore al luogo di custodia deve essere eseguito secondo le prescrizioni del funzionario o agente che, in relazione alla natura della violazione, alle circostanze di tempo e di luogo, nonché alle esigenze di sicurezza della circolazione, può disporre anche la rimozione del mezzo sequestrato o l'accompagnamento con scorta, o l'obbligo di osservare itinerari prestabiliti. Il trasporto del natante è eseguito secondo le prescrizioni del pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e con l'eventuale ausilio degli ormeggiatori e del pilota del porto e sentito, se necessario, l'ente tecnico.

Nel processo verbale di consegna al custode, deve essere fatta descrizione del veicolo o del natante sequestrato, con indicazione dello stato d'uso. Il verbale deve, altresì, contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorità competente, nonché sulle sanzioni penali per chi trasgredisce ai doveri della custodia. La compilazione del suddetto verbale sostituisce l'adempimento di cui al primo comma del precedente art. 5.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 893





CASO 2

Veicolo in sosta da oltre 60 giorni in area vietata

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 894



Veicoli in SOSTA vietata PROLUNGATA

ipotesi (disgiunta e alternativa) in cui un veicolo può trasformarsi in Veicoli Fuori Uso

D.M. n. 460/1999 (art. 2)

gli organi di polizia

accertano

per oltre 60 giorni

la sosta di un veicolo/rimorchio su un'area ad uso pubblico in cui è fatto divieto

nel caso il veicolo sia considerato in stato di abbandono, tale ipotesi non potrà mai trovare applicazione

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 895



Ministero dell'interno D.M. 22/10/1999, n. 460 – Art. 2

1. **Gli organi di polizia** di cui al comma 1 dell'articolo 1, **allorché accertano, attraverso apposita verbalizzazione, il protrarsi per oltre sessanta giorni della sosta di un veicolo a motore o di un rimorchio su un'area ad uso pubblico in cui ne è fatto divieto ai sensi degli articoli 6, 7, 157, 158 e 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,** anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, ne dispongono, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 159 e 215 dello stesso decreto, il conferimento, per la temporanea custodia, ad uno dei centri di raccolta indicati nell'articolo 1, dopo aver verificato che nei riguardi del veicolo non risulta presentata denuncia di furto.

2. Delle circostanze del ritrovamento e dell'avvenuto conferimento, l'organo di polizia **riferisce al sindaco ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 927 e seguenti del codice civile.**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 896



3. **Il sindaco, oltre alla pubblicazione di cui all'articolo 928 del codice civile, dispone, ove il proprietario del veicolo o del rimorchio, quale risulta dai pubblici registri, sia identificabile, la notificazione allo stesso dell'invito a ritirarlo nel termine indicato nell'articolo 929 dello stesso codice, con l'esplicita avvertenza della perdita della proprietà in caso di omissione.** La restituzione è subordinata al pagamento delle spese di prelievo, di custodia e del procedimento.
4. Trascorso il termine indicato nell'articolo 929 del codice civile senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo previo versamento delle spese, il centro di raccolta procede alla rottamazione, salvo che il comune, in relazione alle condizioni d'uso del veicolo, non ne disponga la vendita. La cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è curata dal centro di raccolta con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 1.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli a motore o ai rimorchi rinvenuti su aree pubbliche destinate al parcheggio a pagamento, nel caso di sosta protratta per un periodo di sessanta giorni continuativi senza l'effettuazione del pagamento delle somme dovute in conformità alle tariffe.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 897



Procedura operativa

fasi

1. Conferimento previa Rimozione
2. Comunicazione al Sindaco

Scaduti i termini (art. 929 c.c.) Un anno dalla pubblicazione

3. Rottamazione → a cura del Centro di raccolta → 4. Cancellazione P.R.A.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 898



Veicoli in SOSTA PROLUNGATA a pagamento

ipotesi di **sosta vietata su aree 'a pagamento'**

un periodo continuativo superiore a 60 giorni

senza effettuazione del pagamento delle somme dovute

è necessario

morosità nel pagamento

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 899



Procedura operativa

fasi

1. Conferimento previa Rimozione → Centri di raccolta
2. Comunicazione al Sindaco → Circostanze ritrovamento Avvenuto conferimento

Scaduti i termini (art. 929 c.c.) → Pubblicazione ex art. 928 c.c.

3. Rottamazione — a cura del Centro di raccolta → Notificazione invito al ritiro

4. Cancellazione P.R.A.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 900



Veicoli abbandonati in AREA PRIVATA

Area diversa da quella ad uso pubblico

Non trova applicazione
il D.M. 22/10/1999 n. 460
ma …

D.Lgs. n. 209/2003 Gestione veicoli fuori uso	D. Lgs. n. 152/2006 Abbandono Rifiuti
Art. 13 comma 2 (*sanzioni*)	Art. 192 (*divieto di abbandono*)

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 901





CASO 3

Veicoli fuori uso M1

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 902



Il D.lgs 209/2003 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) possiamo definirlo come la normativa quadro in materia, esso si occupa della disciplina dei veicoli fuori uso, **prevedendo un apposito regime sanzionatorio,** limitatamente ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 (veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) ed N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5), di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 903



D.Lgs. 24/06/2003, n. 209 - 13. Sanzioni

1. Chiunque effettua attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali in violazione dell'articolo 6, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

2. Chiunque viola la disposizione dell'articolo 5, comma 1,è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

D.Lgs. 24/06/2003, n. 209 - Art. 5 - Raccolta

1. Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta oppure, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6.

1-bis. Il veicolo destinato alla demolizione e accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, è gestito dai predetti soggetti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del d.lgs. 3/4/2006, n. 152, conformemente all'art. 6, comma 8-bis, ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 904



D.lgs. 24/06/2003, n. 209 - 13. Sanzioni

…

3. In caso di **mancata consegna del certificato di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.** Nel caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti o non conformi a quanto stabilito nel presente decreto, si applicano le medesime sanzioni ridotte della metà.

4. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5, commi 8, 9, 10 e 11, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

5. Chiunque produce o immette sul mercato materiali o componenti di veicoli in violazione del divieto di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 905



6. In caso di violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.

7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica altresì la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.

8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e per la destinazione dei relativi proventi si applica quanto stabilito dagli articoli 55 e 55-*bis* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 906



Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e per la destinazione dei relativi proventi si applica quanto stabilito dagli artt. 262 e 263 del D.Lgs.152/06 (ex articoli 55 e 55-bis del D.Lgs.22/97).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 907



ART. 262 (Competenza e giurisdizione)

1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la **provincia** nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune.

2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 908



ART. 263 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni (IMBALLAGGI).

2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 261-bis sono versate all'entrata dei bilanci delle autorità competenti e sono destinate a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.

2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 909







CASO 5





Veicoli fuori uso diversi da M1e N1

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 910



Il D.lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) si occupa in modo residuale dei veicoli fuori uso limitandosi a trattare quegli aspetti per i quali non trova applicazione il D.lgs 209/2003. **Nella Parte IV del T.U.A. l'art. 231 è dedicato ai veicoli fuori uso non disciplinati dal d.lgs. 24/06/2003, n. 209** (quindi si applica per tutte le fattispecie che riguardano i veicoli diversi, da quelli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e veicoli diversi da quelli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 911



Il comportamento vietato dalla norma è quello della non consegna di un veicolo a motore o di un rimorchio, che il proprietario intenda demolire, ad un centro di raccolta o a un concessionario.
L'art. 231 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 152/2006 trova applicazione rispetto ai veicoli a motore e rimorchi con esclusione di quelli disciplinati dal D.lgs. n° 209/2003 (Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso).

In caso di abbandono o di demolizione senza consegna ad un centro di raccolta o ad un rivenditore dei veicoli o rimorchi previsti dal D.Lgs. n. 209/2003 continua ad applicarsi la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 5.000,00

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 912



Pertanto, i veicoli che formano oggetto della disciplina di cui all'art. 231 sono i seguenti:

- ✓ motoveicoli;
- ✓ veicoli per il trasporto di persone con più di otto posti a sedere oltre il conducente;
- ✓ veicoli per il trasporto di cose di massa superiore a 3,5 t;
- ✓ rimorchi;
- ✓ tricicli categoria L5;
- ✓ macchine agricole.

Ossia si tratta dei veicoli fuori uso non specificatamente disciplinati dal D.Lgs. n. 209/2003, che prende in considerazione:

- ✓ I veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente (veicoli Ml);
- ✓ Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate (veicoli N1)
- ✓ Veicoli a motore a tre ruote, con esclusione dei tricicli a motore.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 913



Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152
ART. 231 (Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)
In vigore dal 20 febbraio 2026

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso **deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210.** Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 914



3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 **rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22/10/1999, n. 460.

4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).



5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. **A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale restituisce la carta di circolazione e le targhe ad uno sportello telematico dell'automobilista** che provvede secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.



5-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177, del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o di quelli acquisiti per occupazione ai sensi del comma 3 del presente articolo, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque ne acquisisca la disponibilità per il suo tramite non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 917



5-ter. I comuni, le province e le città metropolitane o l'ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 3, ne attestano l'inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente procedente può provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. **In presenza di motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonché per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo stesso.**
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 918



7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.

[8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.] Comma abrogato dall'art. 48, comma 1, lett. d-bis), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4 del predetto d.lgs. 30/04/1992, n. 285.

10. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 919



11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.

12. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 11. Fino all'adozione di tale decreto, si applicano i requisiti relativi ai centri di raccolta e le modalità di trattamento dei veicoli di cui all'Allegato I del d.lgs. 24/06/2003, n. 209.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 920



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

ALTRI CASI

NON costituiscono 'rifiuto'

i veicoli

sottoposti a **SEQUESTRO**

d'EPOCA, di interesse STORICO o collezionistico o destinati ai musei

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 921



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA





CASO 6





Veicoli fuori uso diversi da M1e N1

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 922



Veicoli fuori uso - Abbandono o deposito, da parte di privato, di veicolo fuori uso che costituisce rifiuto non pericoloso

NORMA VIOLATACA art. 231 comma 1 e comma 2 e art. 255 comma 1
ARRESTO E/O AMMENDA non previsto -- 1.500,00÷18.000,00 €
DEFLAZIONE 4.500,00 €
PARTICOLARI ADEMPIMENTI

- informativa all'AG
- sospensione della patente di guida da 4 a 6 mesi
- confisca del mezzo di trasporto
- ripristino dello stato dei luoghi

TESTO - Abbandonava o depositava un veicolo fuori uso o un rimorchio che costituisce rifiuto non pericoloso (codice EER 16.01.06), di categoria differente rispetto alla M1, N1, L2e o L4e, omettendo di consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. Nello specifico veniva accertato che il veicolo di marca ..., modello ..., targato ..., telaio ... (come risulta dagli accertamenti telematici) era di proprietà del sig. ... (dati anagrafici) individuandolo pertanto quale trasgressore.
Le condizioni di non pericolosità venivano accertate in quanto ... (descrivere elementi oggettivi che consentono di desumere la messa in sicurezza/bonifica del veicolo).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 923





CASO 7





Veicoli fuori uso diversi da M1e N1

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 924



Veicoli fuori uso - Abbandono o deposito, da parte di privato, di veicolo fuori uso che costituisce rifiuto pericoloso

NORMA VIOLATACA art. 231 comma 1 e comma 2 e art. 255-ter comma 1
RECLUSIONE E/O MULTA da 1 anno a 5 anni -- non prevista
PARTICOLARI ADEMPIMENTI

- informativa all'AG
- arresto in flagranza facoltativo o arresto in flagranza differita facoltativo
- confisca del mezzo di trasporto
- ripristino dello stato dei luoghi

TESTO - Abbandonava o depositava un veicolo fuori uso o un rimorchio non bonificato che costituisce rifiuto pericoloso (codice EER 16.01.04*), di categoria differente rispetto alla M1, N1, L2e o L4e, omettendo di consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. Nello specifico veniva accertato che il veicolo di marca ..., modello ..., targato ..., telaio ... (come risulta dagli accertamenti telematici) era di proprietà del sig. ... (dati anagrafici) individuandolo pertanto quale trasgressore.
Le condizioni di pericolosità venivano accertate in quanto ... (descrivere elementi oggettivi che consentono di desumere che il veicolo non sia stato bonificato).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 925



Procedura operativa

Veicoli abbandonati in AREA PRIVATA

ABBANDONO DI RIFIUTI

(art. 192, comma 1, TUA)

conferimento a C. raccolta (per *demolizione* e successiva *radiazione*)

addebito spese ai soggetti

Segnalare l'illecito (al Comune)

(per) adozione Ordinanza

Profili responsabilità del proprietario del terreno? (art. 192, comma 3, TUA)

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 926



RESPONSABILITA' DEL PROPRIETARIO DEL FONDO

Imputabilità del fatto solo a titolo di dolo o colpa

Compartecipazione anche soltanto colposa di mancata vigilanza solo se vi è l'obbligo giuridico di impedire l'evento

⇓

Obbligatorio accertare in contraddittorio

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 927



Consiglio di Stato Sez. IV n. 7657 del 3 dicembre 2020

Presupposti per ordinare al proprietario del suolo la rimozione di rifiuti abbandonati emesso dal Comune

Ai fini della legittimità dell'ordine di rimozione di rifiuti abbandonati emesso dal Comune, ai sensi dell'art. 14, comma 3, d.lgs. 05/02/1997 n. 22 (e, oggi, dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 03/04/2006, n. 152), nei confronti del proprietario del suolo è necessario il previo accertamento a suo carico dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa nello sversamento dei rifiuti medesimi; in particolare, ove dello sversamento siano responsabili soggetti diversi dal proprietario, l'omessa recinzione del suolo non costituisce ex se un indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte di quest'ultimo, in quanto nel nostro sistema la recinzione è una facoltà (ossia un agere licere) del dominus, di modo che la scelta di non fruirne non può tradursi in un fatto colposo (art. 1127, comma 1, c.c.) ovvero in un onere di ordinaria diligenza (art. 1227, comma 2, c.c.), che circoscrive (recte, elide) il diritto al risarcimento del danno

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 928



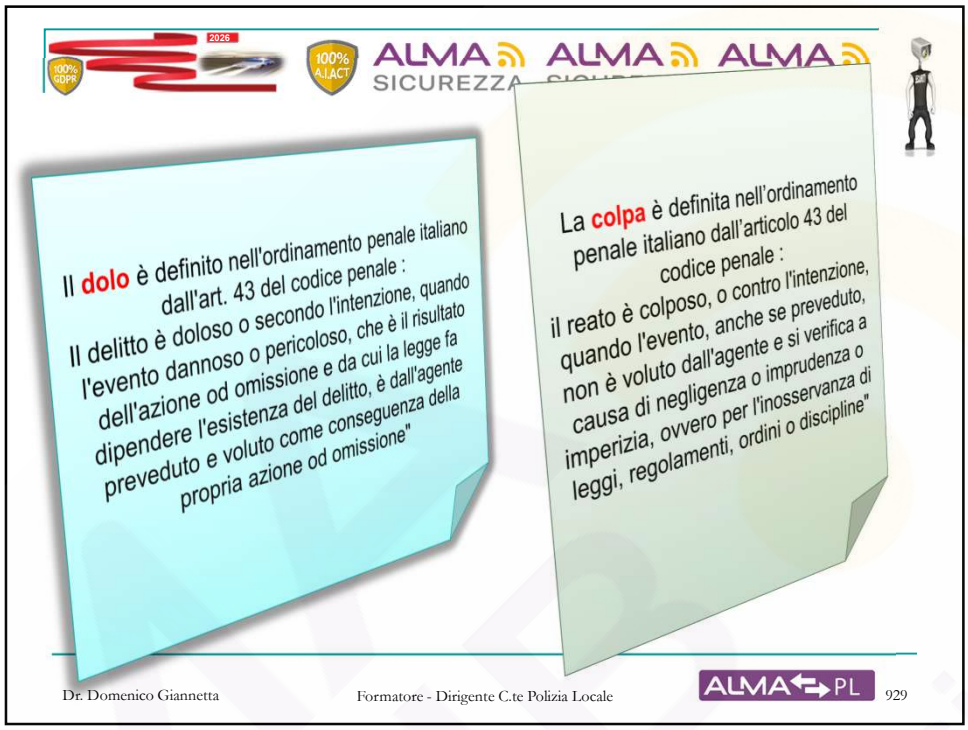
ALMA SICUREZZA
Il dolo è definito nell'ordinamento penale italiano dall'art. 43 del codice penale :
Il delitto è doloso o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione"
La colpa è definita nell'ordinamento penale italiano dall'articolo 43 del codice penale :
il reato è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline"
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
929




ALMA SICUREZZA
A chi compete la rimozione e lo smaltimento di rifiuti, se al proprietario non è possibile imputare la condotta a titolo di dolo o colpa, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006?
Nel caso in cui dall'istruttoria dovesse risultare che il proprietario del fondo non abbia alcuna responsabilità che possa legittimare l'ordine di rimozione ai sensi dell'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, secondo quanto ha stabilito anche il Consiglio di Stato, Sez. V. Sentenza 19 marzo 2009, n. 1612:
«l'onere economico della bonifica del fondo – comunque ovviamente necessaria – non potrà porsi a carico del proprietario, ma resterà per forza di cose socializzato».
Escluso che il proprietario debba, quindi, sopportare il costo della rimozione dei rifiuti, il Comune, in tale ipotesi, può e deve ordinare ai propri dipendenti (ovvero, affidando il servizio ad un un'impresa) di introdursi nella proprietà privata, al fine di prelevare i rifiuti, asportarli e provvedere alla ripulitura straordinaria del sito.
Una tale intromissione autoritativa extra ordinem può e deve essere attuata dal Comune, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000,nell'esercizio dei suoi specifici poteri a tutela dell'igiene, del decoro e della salute pubblica (TAR Umbria, 5 maggio 2005, n. 217).
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
930



Le responsabilità in capo al proprietario dell'area nel caso di abbandono di rifiuti

Pur non sussistendo l'obbligo in capo al proprietario del terreno, oggetto di abbandono di rifiuti, **di attivare un servizio di vigilanza a protezione del fondo per impedire l'accesso di ignoti sullo stesso, il proprietario medesimo deve impedire, o comunque rendere difficoltoso l'accesso sull'area, attraverso recinzioni, cancelli e cartelli che prevengano e vietino l'accesso stesso, nonché deve mantenere efficienti, nel tempo, le misure di protezione e prevenzione.**

Cons. Stato Sez. IV, Sent., (ud. 12 ottobre 2022) 28 novembre 2022, n. 10433



Il **Tar Campania Napoli, Sez. V, con sentenza del 15/03/2018, n. 1651**, sancisce **l'illegittimità di quell'ordinanza sindacale che ordini** (ad un consorzio di bonifica) **di provvedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti di varia tipologia, abbandonati da ignoti** (ordinanza adottata, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006).



Illegittimità conseguente al fatto che **essa è stata spiccata senza che l'Amministrazione avesse dato corso alla rituale comunicazione di avvio del procedimento, volta a consentirne un adeguato contraddittorio inerente la qualificazione della responsabilità** (richiesta dalla normativa, quanto meno, a titolo di colpa) del destinatario del provvedimento, in odine al "fatto" dell'incontrollato sversamento di rifiuti speciali e pericolosi lungo una strada consortile.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 933



Ordinanza di rimozione dei rifiuti da parte del Comune illegittima se manca il contraddittorio

Il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 6135 del 9 luglio 2024 interviene, ancora una volta, in relazione alla legittimità dell'ordinanza di rimozione di rifiuti adottata dal comune di Melfi.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 934



Viene giudicato illegittimo, da parte dei Giudici di Palazzo Spada, l'ordine del Sindaco di rimuovere rifiuti senza avere verificato effettivamente l'oggettivo abbandono degli stessi, attraverso un confronto con il destinatario del provvedimento.

Nel caso di specie i Giudici hanno riformato un precedente giudizio del Tar Basilicata (sentenza 425/2020) che aveva invece considerato positivamente l'atto ordinatorio. Il Sindaco aveva ordinato ad una azienda di rimuovere una serie di traversine ferroviarie contaminate (costituenti rifiuti pericolosi) che riteneva abbandonate.



L'azienda appellante faceva notare come in realtà, vista l'attività esercitata, **si trattava di semplice stoccaggio in attesa di effettuare un recupero "End of waste"** delle stesse al fine di una collocazione sul mercato. Il Comune, sostengono i Giudici, **"senza alcun preliminare approfondimento istruttorio in merito all'attività svolta ed alle caratteristiche del materiale"** e senza verifica della applicabilità della disciplina End of waste, "ha fatto diretta ed immediata applicazione del tradizionale strumento di lotta all'inquinamento da abbandono di rifiuto".

È mancato, concludono i Giudici, il necessario contraddittorio con il responsabile dell'abbandono, previsto dalla normativa (articolo 192, D.Lgs. n. 152/2006), che avrebbe consentito di chiarire gli aspetti connessi all'attività svolta dalla società e alle relative autorizzazioni (anche allo stoccaggio); sia sul piano della eventuale possibilità di qualificare il materiale "non in termini di mero rifiuto".



La norma applicata dal Comune (articolo 192, D. Lgs n. 152/2006) al comma 3 prescrive che **i controlli svolti dall'Amministrazione pubblica in merito all'abbandono di rifiuti debbano essere effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati, conseguentemente,** devono essere rispettate le regole che garantiscono la partecipazione dell'interessato all'istruttoria amministrativa, in dettaglio tale apporto partecipativo consente anche di svolgere un adeguato approfondimento istruttorio. **La partecipazione attraverso il contraddittorio avrebbe consentito di acquisire elementi concernenti la reale situazione concreta, al fine di valutare l'effettiva correttezza del ricorso al potere in questione.** Emerge che l'attività consentito il recupero delle traversine e che l'impresa non avrebbe avuto alcuna intenzione di abbandonare le traversine ma di stoccarle temporaneamente in attesa del riutilizzo da parte dell'acquirente.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 937



Con maggior precisione, i presupposti per l'End of waste sono i seguenti:
a) si deve trattare di prodotti diffusi, generalmente applicati in ambiti noti ed atti a svolgere funzioni conosciute e definite;
b) deve esistere un mercato o una domanda per il prodotto che ne impedisca l'abbandono;
c) devono essere soddisfatti i requisiti tecnici per gli scopi specifici di impiego; d) infine l'impiego del prodotto non deve avere impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
Nella specie tutte le condizioni sarebbero quindi state rispettate. I principi esplicitati dai Giudici di Palazzo Spada sono tratti dall'art. 184 ter del codice ambientale recante "Cessazione della qualifica di rifiuto" che riporto di seguito integralmente.
In materia penale la Suprema Corte, sulla cessazione della qualifica di rifiuto, ha riaffermato con la sentenza Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 30/11/2023) 18/12/2023, n. 50309, consolidando questo principio che, poiché le norme relative al c.d. "end of waste" sono norme aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, "l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione (Sez. 3, n. 27148 del 17/05/2023, Sez. 3, n. 38950 del 26/06/2017, Roncada, n. m.; Sez. 3, n. 56066 del 19/09/2017, Sacco, Rv. 272428 - 01; Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Fortunato, Rv. 263336 - 01; Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, Giaccari, Rv. 262129 - 01; Sez. 3, n. 17453 del 17/04/2012, Busè, Rv. 252385 01; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, n. m.; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504 - 01).
Tale giurisprudenza è una applicazione dell'indirizzo consolidato secondo cui (v. Sez. 3^, n. 20410 del 08/02/2018 Rv. 273221 - 01 Boccaccio) il principio di inversione dell'onere della prova "specificamente riferito al deposito temporaneo, è peraltro applicabile in tutti i casi in cui venga invocata, in tema di rifiuti, l'applicazione di disposizioni di favore che derogano ai principi generali".

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 938



Sanzioni

Abbandono dei veicoli fuori uso

Deposito su terreno privato

Discarica di veicoli fuori uso

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 939



illecito penale

D.lgs. 152/2066 - art. 255

Se l'abbandono riguarda **rifiuti pericolosi**, la pena è aumentata fino al doppio

è punito con ammenda da € 1.000 a € 10.000

Aggiornare SDI

VEICOLI FUORI USO

per gli altri veicoli

TUA

abbandona lo stesso

procede alla sua demolizione senza consegnarlo ad un Centro di raccolta

Il detentore del veicolo che

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 940



Attività di RACCOLTA e DEPOSITO senza autorizzazione (art. 208 ss. TUA)

Preventivo (art. 321 c.p.p.)
Penale (art. 354 c.p.p.)

DISCARICA Veicoli Fuori Uso

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA)

SEQUESTRO area

Ai fini della CONFISCA

procedibile d'ufficio

L'attività di raccolta di veicoli fuori uso e di rottamazione costituisce «gestione di RIFIUTI»

Aggiornare SDI

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 941



da parte di AUTOCARROZZERIA

Preventivo (art. 321 c.p.p.)
Penale (art. 354 c.p.p.)

DEPOSITO SU AREA PRIVATA

Abbandono / deposito incontrollato di rifiuti (art. 256 TUA)

SEQUESTRO area

Ai fini della CONFISCA

di parti di veicoli, motori, pneumatici fuori uso, veicoli fuori uso

Aggiornare SDI

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 942



Fattispecie penale

polizia giudiziaria

RIFIUTI

Atti da redigere

- Verbale di **identificazione**
- **Sommarie informazioni** (dalle persone in grado di riferire sui fatti e/o dalle persone indagate) o **spontanee dichiarazioni**
- Verbale di **elezione di domicilio** e **nomina difensore**
- Verbale di **sequestro**

Inviare all'A.G. per la convalida

- **Rilievi (fotografici)**
- Verbale di accertamento urgente sullo **stato dei luoghi**
- Verbale di **constatazione** di **violazione al TUA**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 943



polizia giudiziaria

Fattispecie penale

Atti da redigere

RIFIUTI



- **Comunicazione Notizia di Reato**
- Segnalazione

Inviare agli Enti interessati

Per la GdF ….

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 944



Flusso comunicazionale verso GdF

Circ. Ministero dell'interno
558/A/415.1/0/287943 del 5 febbraio 2016

Polizia Locale

Segnalazioni attività di servizio relative a determinate categorie di illeciti

CONDIVISIONE INFORMAZIONI

Una volta eseguiti, copia dei relativi provvedimenti cautelari e assimilabili (es. sequestro) previo n.o.A.G.

copia provvedimenti

art. 36 del **D.P.R.** 29 settembre **1973, n. 600**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 945



(Ufficio Scrivente)

OGGETTO: D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36. Fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie da comunicare alla Guardia di Finanza.

AL COMANDO PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA

= _____ =

1. In ottemperanza a quanto disposto con la circolare n. _____ in data _____ del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si comunicano le informazioni di seguito dettagliatamente riportate, aventi possibile rilevanza fiscale e acquisite nel corso (*alternativamente*):
   - di indagini di polizia giudiziaria, eseguite nell'ambito del procedimento penale n. _____ istruito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____;
   - delle attività eseguite nell'espletamento dei compiti di polizia amministrativa (*specificare le finalità e l'oggetto dell'azione ispettiva*).
2. In particolare, si rappresenta che al termine delle predette attività è emerso:
   (*descrizione sintetica, ma possibilmente circostanziata:*

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 946



D.P.R. 29/09/1973, n. 600
Art. 36 Comunicazione di violazioni tributarie

i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere **attività ispettive** o di **vigilanza** nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, *gli* ***organi di polizia giudiziaria*** *che*, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, *vengono a* ***conoscenza*** *di* ***fatti*** *che possono configurarsi come violazioni tributarie* ***devono comunicarli*** direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, *al Comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi*, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 947



PAGAMENTO ONERI ECONOMICI RIMOZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI

Impossibilità individuazione proprietario

oneri conseguenti alla:
- rimozione
- custodia
- radiazione/demolizione



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 948



GIURISPRUDENZA

Cassazione Penale

«I **costi** di rimozione, custodia, cancellazione dal pubblico registro automobilistico e demolizione dei veicoli abbandonati su strade pubbliche, **gravano sull'ente** proprietario (o concessionario) della strada sulla quale i veicoli sono stati rinvenuti, **salvo il diritto di rivalsa** nei confronti dei proprietari dei mezzi o dei responsabili dell'abbandono dei medesimi»

Corte Cass., 08 giugno 2011, n. 12529

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 949



Casi pratici e procedura operativa

Caso 1: il proprietario di veicolo apparentemente abbandonato in area privata sostiene che quest'ultimo non è da considerare *rifiuto* in quanto può, all'occorrenza, servire per prelevare pezzi di ricambio per riparare veicoli (ipotesi del sottoprodotto)

Va riconosciuto la qualifica di **rifiuto**

Cass. pen., Sez. III, 17-12-2013, n. 13007

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 950



Casi pratici e procedura operativa

Caso 2: il proprietario di veicolo apparentemente abbandonato in area privata sostiene che terzi hanno nel tempo compiuto atti di vandalismo tali da renderlo un *rifiuto*

Il proprietario deve comunque farsi carico di **custodire** e non abbandonare il proprio mezzo posizionato in area privata, evitando che assuma la qualifica di rifiuto (con il rischio di seria compromissione dell'ambiente)

Cons. St., parere n. 398 del 16/02/2022

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 951



Casi pratici e procedura operativa

Caso 3: rinvenimento di veicoli privi di targa e destinati alla demolizione, comprensivi di motore e quindi di parti meccaniche miste ad olio, con presenza di batterie al piombo esauste

Va riconosciuto la qualifica di **rifiuto pericoloso**

Cass. pen., Sez. III, 11-02-2016, n. 20149
Cass. pen., Sez. III, 23-04-2021, n. 15302

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 952



Casi pratici e procedura operativa

Caso 4: rinvenimentodi veicoli sottopostoa sequestro nell'ambito di procedimento penale o amministrativo

Tali veicoli sono vincolati alla disponibilità dell'A.G sino alla definizione del loro destino, salvo abbiano subito danni ingenti che ne consenta la radiazione

T.A.R. Campania, 02-03-2021, n. 537

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 953



Casi pratici e procedura operativa

Caso 5: trasportatore di carcasse di veicoli non bonificati provenienti da un Centro di raccolta, della cui *qualità* l'amministratore sostiene di non essere a conoscenza

Responsabile del reato ex art. 256 TUA (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), in concorso per l'omessa vigilanza, che in tema di rifiuti non attiene al profilo della consapevolezza e volontarietà

Cass. pen., Sez. III, 23-04-2021, n. 15302

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 954




ALMA SICUREZZA
Veicolo fuori uso abbandonato in area condominiale sottoposto a fermo fiscale
HELP!
HELP!
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
955



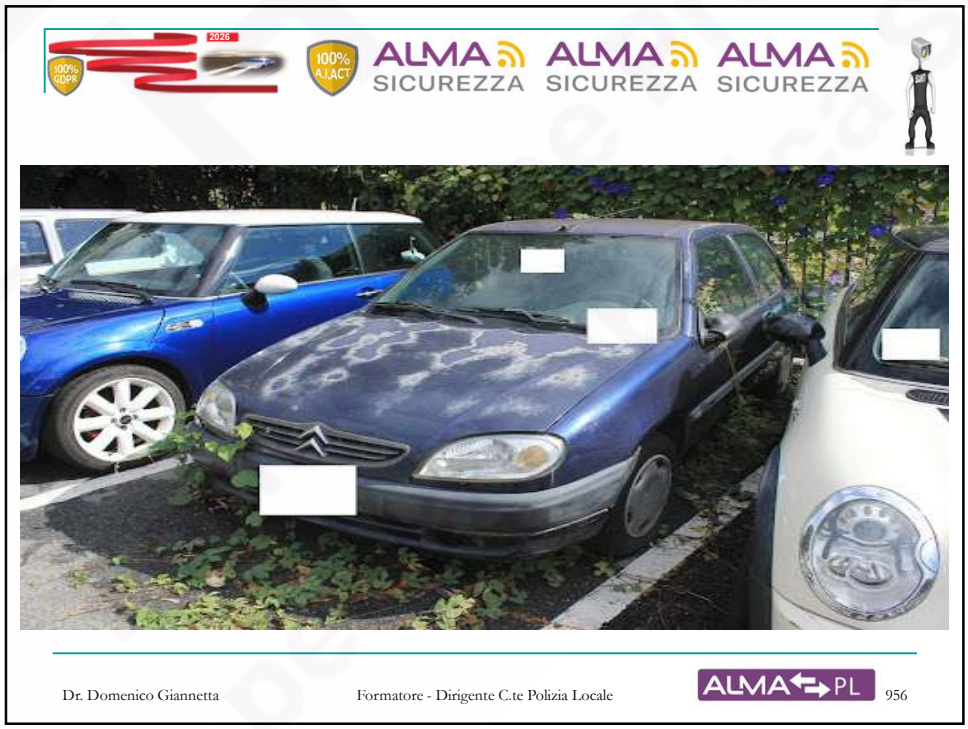
ALMA SICUREZZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
956



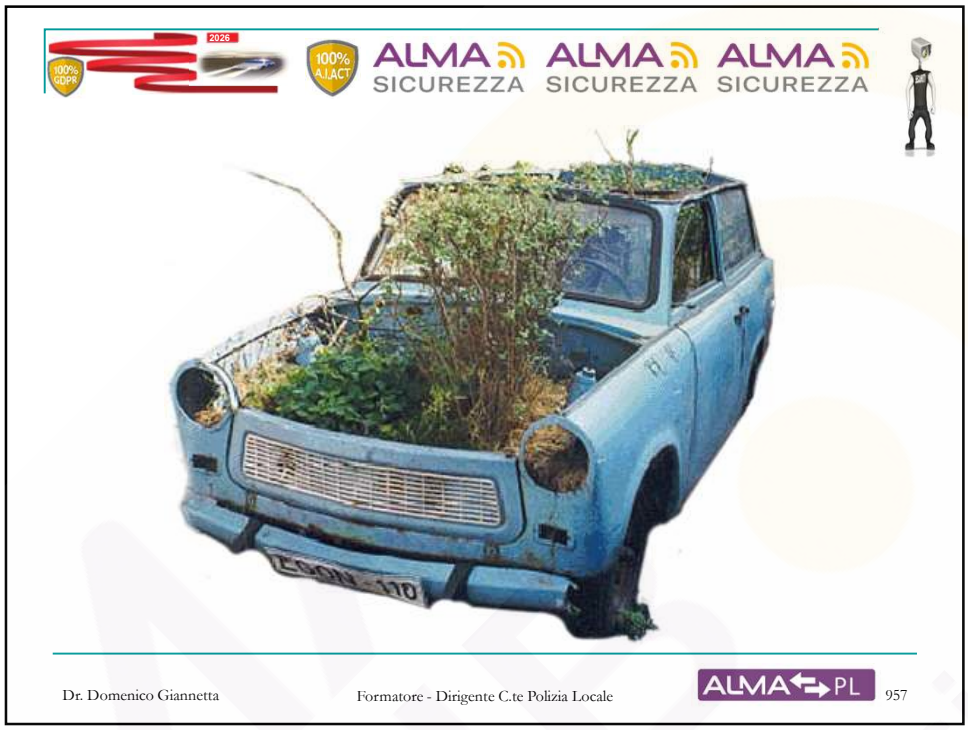
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
957




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALBERO MOTORE
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
958



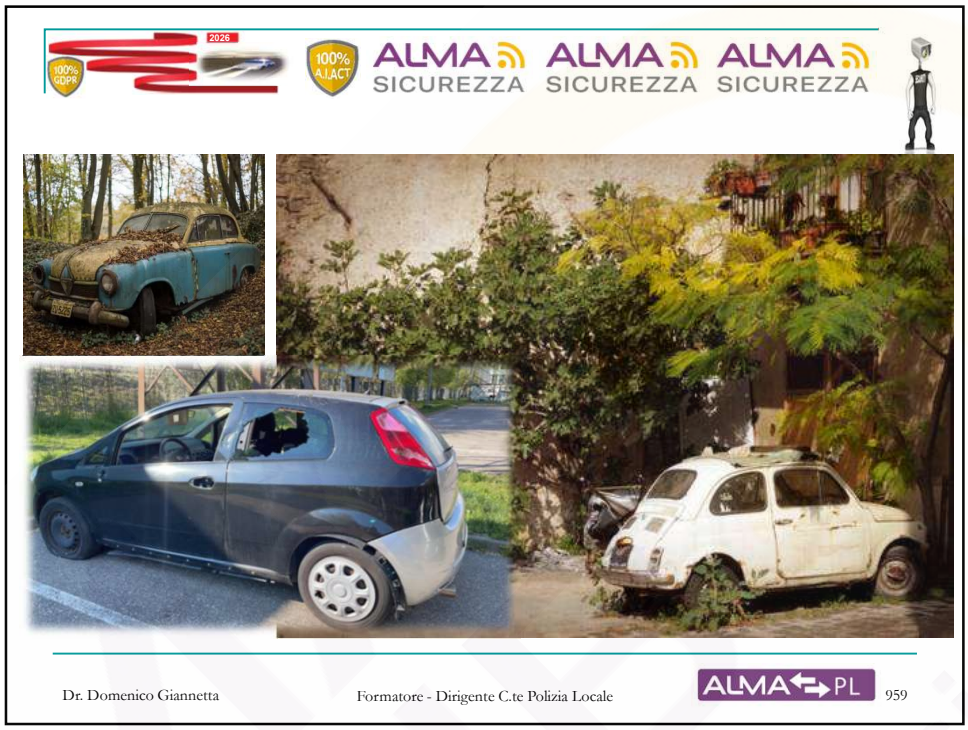
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
959



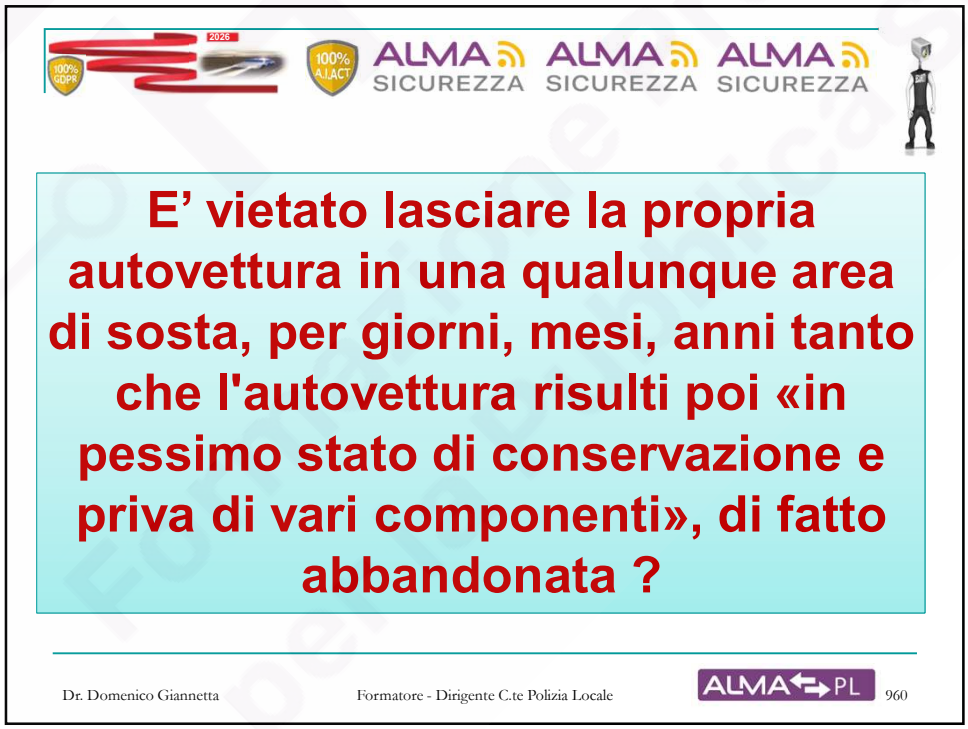
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
E' vietato lasciare la propria autovettura in una qualunque area di sosta, per giorni, mesi, anni tanto che l'autovettura risulti poi «in pessimo stato di conservazione e priva di vari componenti», di fatto abbandonata ?
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
960



Secondo il D.Lgs. n. 209/2003 e più precisamente l'art. 3, comma 2 lettera d), **un veicolo può classificarsi fuori uso,** quindi rifiuto ai sensi dell'art. 183 comma 1 let. a del D.lgs. 152/2006, quando ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.

Un'auto abbandonata viene considerata un rifiuto speciale pericoloso anche se è ancora dotata di targa

(Cassazione III sezione penale sentenza numero 6667 del 20 dicembre 2011, pubblicata il 20 febbraio 2012)

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 961



Cassazione Penale

« … è da considerarsi veicolo fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un Centro di raccolta, sia, infine, quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata»

Cass., Sez. III, 13 settembre 2017, n. 809

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 962



La Suprema Corte di cassazione sez. III con sentenza n. 11030 del 16 marzo 2015 individua, in maniera conforme rispetto alla pregressa e successiva giurisprudenza, le ipotesi in cui un veicolo può considerarsi fuori uso, ossia:

- quando il proprietario se ne disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene;
- veicolo ufficialmente privato della targa (anche prima della consegna al centro di raccolta);
- veicolo che risulti in evidente stato di abbandono, anche su area privata.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 963



I giudici nelle motivazioni della citata sentenza rilevano che **la condizione di rifiuto non può essere "del tutto esclusa" nemmeno con riferimento ai veicoli sottoposti a sequestro quando questi, per le modalità con cui sono detenuti, "siano da considerare obiettivamente destinati all'abbandono".**

Si tenga ancora presente che secondo altra pronuncia della Corte Suprema **rientrano nella nozione di rifiuti speciali i veicoli a motore, i rimorchi e loro parti e che a tal fine è necessario che si tratti di mezzi non più usabili come tali, anche se ancora non privi di valore economico.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 964



Quindi che si tratti di oggetti abbandonati o destinati all'abbandono, non nel senso di «res nullius» (cosa di nessuno), bensì in quello traslato - funzionale di cosa (o parte di cosa) non più idonea allo scopo per il quale era stata originariamente costruita

(Sez. 3, n. 4362 del 18/03/1991, Gallello, Rv. 186811)

Quindi si ritiene che la condizione di rifiuto, ossia di veicolo fuori uso, da parte di un'auto abbandonata non possa venir meno con la condizione di essere sottoposta a fermo amministrativo e detenuta in area condominiale.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 965



Gli spazi condominiali comuni

La seconda questione attiene all'uso di spazi condominiali per la sosta esclusiva da parte di uno specifico condomino che, nel caso di specie, detiene, su area in comune, addirittura un relitto ovvero un furgone arrugginito (M2 – avente più di 8 posti a sedere oltre al conducente), pieno di letame, foglie e sporcizia sottoposto a fermo amministrativo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 966



E’ considerata pacifica, in giurisprudenza, l'utilizzabilità a parcheggio del cortile comune, tra le cui destinazioni accessorie, oltre a quella principale di dare aria e luce alle varie unità immobiliari, "rientra quella di consentire ai condomini l'accesso a piedi o con veicoli alle loro proprietà, di cui il cortile costituisce un accessorio, nonché la sosta anche temporanea dei veicoli stessi, senza che tale uso possa ritenersi condizionato dall'eventuale più limitata forma di godimento del cortile comune praticata nel passato" (Cass. n. 13879/2010).



L’area sulla quale è detenuto il veicolo in questione è di proprietà del condominio, e come tutti i beni condominiali, il suo utilizzo è regolato dall’art. 1102 cod. civ. in base al quale ciascun condomino è libero di utilizzare gli spazi comuni – in quanto anche propri, in base ai millesimi – purché non ne alteri la destinazione e non impedisca anche agli altri condomini di farne «pari uso».



Bisogna a tal punto evidenziare, così come rappresentato in giurisprudenza, (Cass. sent. 21/05/1994, n. 4996; 9 dicembre 1988, n. 6673; 14 dicembre 1988, n. 6817; 16 febbraio 1977, n. 697; n. 23660/2016) che il parcheggio, da parte del condomino della propria autovettura per lunghi periodi di tempo su una porzione del cortile comune, costituisce abuso agli effetti dell'articolo 1102 del Codice civile, in quanto, impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà.



I cortili ed esplicitamente pure le stesse aree destinate a parcheggio, rispetto ai quali manchi un'espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio, rientrano tra le parti comuni dell'edificio condominiale, a norma dell'art. 1117 c.c. (Cass. 8 marzo 2017, n. 5831), e il loro utilizzo esclusivo a beneficio di alcuni soltanto dei condomini, fa venire meno la funzione dell'area comune. **Il cortile del condominio quindi non può essere usato come area di sosta permanente di veicoli fuori uso resi tali perché in evidente stato di abbandono anche se sottoposti a fermo fiscale.**



Nei casi di abusi commessi dai condomini sulle cose comuni, così come il caso rappresentato, i condomini possono esigere che l'Amministratore intervenga a tutela avendo lo stesso a disposizione sostanzialmente tre strumenti:

a) la sanzione condominiale;
b) il ricorso all'Autorità Amministrativa ovvero segnalare agli organi di controllo l'abuso commesso;
c) il ricorso all'Autorità Giudiziaria;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 971



Se l'Amministratore consente che si verifichino abusi condominiali senza intervenire, viene meno ai suoi compiti e può essere sostituito dall'assemblea condominiale. La decisione spetta comunque alla maggioranza dei condomini. Indipendentemente da ciò, qualunque condomino ha diritto di usare gli strumenti del ricorso all'Autorità Amministrativa e del ricorso all'Autorità Giudiziaria contro abusi condominiali.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 972



Il fermo fiscale del veicolo

In relazione al fatto che il proprietario asserisca che, sul veicolo lasciato in area condominiale, ci sia un fermo fiscale e di non avere i documenti per spostarlo è bene precisare quali siano le disposizioni che regolano la procedura del fermo amministrativo del Veicolo Abbandonato.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 973



Il fermo fiscale è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.), tramite i concessionari della riscossione, "bloccano" un bene mobile del debitore iscritto in pubblici registri (ad esempio autoveicoli) o dei coobbligati, al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse (può trattarsi di un credito di varia natura, ad esempio, un mancato pagamento IVA, IRPEF, Bollo auto, ICI, ecc.) oppure a sanzioni relative ad infrazioni al Codice della Strada.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 974



Il procedimento legato al fermo di un veicolo è disciplinato dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, intitolato "Riscossione Coattiva", e capo II, intitolato “Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati”. L’art. 3, al comma 41, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella Legge n. 248/2005, statuisce che il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. n. 503/1998.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 975



Il fermo fiscale comporta:

- divieto di circolazione per un determinato periodo;
- divieto di demolizione, esportazione o radiazione del veicolo;
- divieto di circolazione e radiazione, anche in caso di vendita del veicolo; o Eventuale vendita forzata del veicolo da parte di Equitalia, in caso di difetto di pagamento.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 976



Il veicolo sottoposto a fermo fiscale è soggetto al divieto di rottamazione e di vendita e quindi non può circolare, non può essere radiato dal PRA, esportato o rottamato, esso deve essere custodito in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ad esempio garage o cortile privato ecc..

Si precisa che non è possibile demolire un veicolo se è iscritto un fermo amministrativo anche se lo stesso è interessato dall'annotazione della sospensione del fermo amministrativo che è bene precisare consente la circolazione del veicolo, ma non consente l'esecuzione della pratica di radiazione per demolizione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 977



Il divieto di radiazione dei veicoli con fermo amministrativo, secondo quando riportato dall'ACI, non si applica nei seguenti casi:

1) il veicolo ha subito danni ingenti o è andato distrutto (per es. per incendio, incidente stradale, calamità naturale ecc.). Occorre allegare alla richiesta una dichiarazione di un'autorità pubblica competente attestante la non utilizzabilità del veicolo;
2) richiesta proveniente da altra Pubblica Amministrazione;
3) certificato di rottamazione con data antecedente all'iscrizione del fermo amministrativo;
4) nulla osta alla demolizione rilasciata dallo stesso Concessionario che ha iscritto il fermo amministrativo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 978



Il proprietario di un veicolo sottoposto a Fermo Fiscale per poter demolire la propria autovettura può scegliere di:

a) saldare completamente la propria posizione debitoria;
b) dimostrare che veicolo abbia subito danni ingenti o è andato distrutto (circolare ACI prot. 11454 del 16 settembre 2009);

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 979



La circolare n. 10649 del 01/09/09 della Direzione Centrale dei Servizi Delegati ACI-PRA di Roma, impartisce a tutti i PRA d'Italia, di **non dare seguito alle radiazioni di autoveicoli, se su di essi grava un Fermo Amministrativo.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 980



Circolare A.C.I. 16/9/2009 Prot. DSD/0011454/09

Si precisa che per **i veicoli soggetti a fermo fiscale,** che abbiano subito danni ingenti o siano addirittura andati distrutti (ad esempio, incendi, incidenti stradali, calamità naturali, ecc.), è possibile effettuare la radiazione, a condizione che alla richiesta di radiazione sia allegata una dichiarazione di un'Autorità competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo.

Parimenti possono essere accolte le richieste di radiazione di veicoli oggetto di gravame provenienti da una P.A. (Prefettura, Agenzia del Demanio, ecc.).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 981



Rottamazione di un veicolo con fermo fiscale: Risposta ACI del 27.12.22



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 982



Riscontro da parte dell'ACI al Comando di Polizia Locale di Mandello del Lario (Lecco)

OGGETTO: Richiesta chiarimenti su competenze. Circolare ACI n. DSD/0011454/09 del 16/09/2009.

Si fa riferimento alla pec del 20/12/2022 con la si chiedono chiarimenti in merito alla radiazione dei veicoli avviati alla demolizione, sui quali è iscritto un fermo amministrativo e per i quali è stato chiesto il rilascio di un'attestazione di inutilizzabilità del veicolo, come da lett. circ. ACI in oggetto richiamata.
Al riguardo è necessario, innanzitutto premettere che, a seguito di specifiche direttive da parte del MEF, dal 2009 non è possibile annotare al PRA la radiazione dei veicoli sui quali risulti iscritto un fermo amministrativo, se prima non viene effettuata la cancellazione di tale vincolo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 983



In considerazione, però, di particolari situazioni, il MEF ha ritenuto di derogare a tale regola generale nel caso di veicoli che per varie vicissitudini siano andati distrutti come ad es. nel caso di calamità naturali, incendi, incidenti stradali, ecc. In questi casi, per poter radiare il veicolo senza prima procedere alla cancellazione del fermo, deve essere allegata alla richiesta di radiazione una dichiarazione rilasciata dalle Autorità competenti nella quale venga attestato lo stato di inutilizzabilità del veicolo.
Per autorità competenti si intendono ovviamente le autorità che, a seconda dell'evento che ha determinato la distruzione del mezzo da radiare, hanno constatato l'evento e lo stato di inutilizzabilità che da esso ne è conseguito (ad es. Autorità di Polizia in caso di veicolo distrutto per calamità naturali o a seguito di incidente stradale, Vigili del Fuoco nel caso in cui il veicolo sia andato distrutto per incendio).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 984



Fattispecie diverse costituiscono i casi in cui vengono avviati alla rottamazione da parte delle Autorità di Polizia veicoli abbandonati sulla pubblica via secondo le modalità previste al DM n. 460/1999 o abbandonati su area privata e avviati alla demolizione con ordinanza del Sindaco ai sensi del Testo Unico Ambiente. In tal caso sarà sufficiente allegare alla richiesta di radiazione la relativa documentazione giustificativa (Ordinanza del sindaco, provvedimento o verbale delle Autorità di Polizia ecc.). Si precisa, inoltre che, la responsabilità di quanto viene attestato nella dichiarazione di inutilizzabilità ricade essenzialmente sull'Autorità che la rilascia che dovrà, quindi, valutare se ricorrono nel caso concreto i presupposti per il rilascio della dichiarazione in parola, non essendo il PRA chiamato a verificare né la veridicità né il merito di quanto attestato.
Infine è doveroso precisare che non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni sopra richiamate i veicoli che non sono andati distrutti a seguito di eventi traumatici ma che i proprietari devono avviare alla demolizione perché usurati o non più funzionanti.
Confidando di avere fornito i chiarimenti richiesti, si inviano cordiali saluti.
IL DIRIGENTE

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 985



Spesso in aree condominiali vengono rinvenute auto, gravate da fermo fiscale, in evidente stato di abbandono piene di rifiuti.
Con riferimento alla presenza di un relitto ovvero un furgone arrugginito, pieno di pezzi meccanici, foglie e sporcizia, abbandonato in area condominiale si ritiene che possano individuarsi profili di irregolarità alle disposizioni di cui al D.lgs. 209/2003 nonché al D.lgs. 152/2006 a seconda della tipologia di veicolo. Ad ogni buon conto l'amministratore del condominio, di propria iniziativa o a segnalazione dei condomini interessati potrà, in prima battuta, diffidare il proprietario del veicolo fuori uso abbandonato a rimuovere lo stesso a tutela dell' uso e della gestione degli spazi comuni nel caso di inadempimento l'amministratore dovrà attivare le procedure sanzionatorie previste, non ultimo la segnalazione agli organi di controllo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 986



A seguito della segnalazione da parte dell'amministratore ad un organo di controllo è bene precisare che gli stessi, in via generale, **non potranno applicare il D.M. 22/10/1999 n. 460** «Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile» se l'area in questione è un'area privata non soggetta ad uso pubblico. In tal caso **l'organo di controllo potrà avviare la procedura di rimozione in considerazione che l'art. 192 del D.lgs 152/2006 vieta l'abbandono e il deposito incontrollato del rifiuto essendo tale il veicolo fuori uso.** Di certo, a prescindere dalle violazioni che verranno applicate in base alle due diverse disposizioni (D.lgs. 209/2003 e/o D.lgs. 152/2006), gli organi di controllo dovranno **segnalare il fatto all'autorità Amministrativa (Sindaco) il quale dovrà emanare ai sensi dell'art. 192 citato l'ordinanza di rimozione e smaltimento del veicolo (M2).**



L'inottemperanza a tale disposizione comporterà la denuncia all'A.G. competente con conseguente sanzione di cui all'art 255 comma 3 del D.lgs. 152/2006 che prevede l'arresto fino ad un anno.
Il proprietario del veicolo fuori uso, in deroga alle disposizioni che vietano la radiazione delle auto sottoposte a fermo amministrativo, potrà anche prima dell'avvio della procedura coattiva di cui all'art 192, come previsto, dalla circolare n. 10649 del 01/09/09 della Direzione Centrale dei Servizi Delegati ACI-PRA di Roma, **richiedere una dichiarazione di all'Autorità competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo e così avviare a demolizione il proprio veicolo.**



- Richiesta di accertamento
- Contestazione della Violazione
- Emanazione Ordinanza
- Rilascio attestazione

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 989



OGGETTO: Certificazione di impossibilità alla circolazione. Chiarimenti.

In riferimento alla sua richiesta di certificazione sulla inutilizzabilità del veicolo **<.>**, con targa **<.>**, si rappresenta di non potervi dare seguito, poichè tale capacità certificativa non attiene alle competenze dalla Polizia Municipale, i cui poteri sono espressamente disciplinati per legge.

Ad abuntantiam, si chiarisce che, insistendo sul bene uno o più gravami per soddisfare una pretesa creditizia, è convinzione che l'unico soggetto legittimato ad esprimersi sia quello che ha provveduto ad iscrivere il gravame sul veicolo, posto che, dalla rottamazione del veicolo, potrebbe derivargli un pregiudizio, rispetto alla tutela che la legge pone a suo favore sul bene in questione. Tale soggetto, quindi, è l'unico idoneo a valutare, e decidere, se il valore residuo del bene sia ancora sufficiente a compensare il credito vantato, ovvero spostare l'aggressione su un bene diverso.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 990



Via,Roberto Bracco n. 20
80131 Napoli – NA
www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Agenzia Entrate Riscossione
Direzione Regionale
Produzione Regionale
Procedure Cautelari Immobiliari

Napoli, 17 Gennaio 2023

Spett.le

Pubblico Registro Automobilistico
VIA Baccanico 20/32, AVELLINO
83100 AVELLINO

e p.c Spett.le
Polizia Municipale
83042- Atripalda (AV)

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 991



Prot. N. del 17/01/2023

Oggetto: **Fermo amministrativo R.P. XXXX del XX/XX/XXXX, targa: XXXXXXX.**

Sul veicolo in oggetto la scrivente ha iscritto un provvedimento di fermo amministrativo in ragione della morosità nel pagamento delle imposte da parte del proprietario _____.
In ragione dello stato di degrado del mezzo, la Polizia Municipale di Atripalda ha formalizzato alla scrivente, con com. prot. 475/23, la richiesta di procedere alla rottamazione dello stesso.
Ora, posto che le attuali previsioni impediscono la cessazione della circolazione di veicoli interessati da fermo amministrativo (vedasi circolare ACI 10649 del 01/09/09) La scrivente con la presente emette specifica nota di **NULLA OSTA PER ROTTAMAZIONE** al fine di dar seguito alla formalità di cessazione della circolazione per rottamazione del veicolo in oggetto.

Tale ipotesi operativa nasce dal duplice interesse da parte della scrivente di garantire la vigenza dei vincoli iscritti sino alla cessazione della circolazione delibata e contestualmente evitare il rischio che il mezzo venga abbandonato diventando un ulteriore costo di gestione.

Grati per la collaborazione restiamo in attesa di Vs. cenno di riscontro e porgiamo i migliori saluti.

Firmato digitalmente da
_____
Procedure Cautelari e immobiliari

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 992



D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 di cui all'art. 192, comma 1, perché abbandonava su area privata rifiuti pericolosi costituiti da relitto del veicolo a motore M2

ART. 255 (Abbandono di rifiuti)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro.

Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione è aumentata fino al doppio.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 993



Il trasgressore è tenuto a procedere all'immediata rimozione e al conferimento del relitto ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 207 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di omissione, ne verrà data comunicazione al Sindaco del luogo della commessa violazione che, ai sensi dall'art. 192, comma 3, del citato decreto, disporrà con apposita ordinanza le operazioni necessarie ed il termine entro cui provvedere

Reato:
Violazione art. 255, comma 3, del d.lgs. 03/04/2006, n. 152, per inottemperanza all'ordinanza del Sindaco n. ___ del _____ di rimozione e conferimento di relitto ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli artt. 208, 209 e 210 del d.lgs. 03/04/2006, n. 152.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 994



Al Comando di Polizia Locale di

_____

Oggetto: Richiesta attestato per demolizione auto sottoposta a fermo fiscale.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ alla via _____ n. _____, proprietario del veicolo tipo _____ targato _____ marca _____, sottoposta a fermo fiscale e custodito dall'anno _____ presso l'area di proprietà privata sita in _____ alla via _____ al fine di procedere alla demolizione dello stesso e poter di conseguenza effettuare la relativa radiazione come previsto dalla Circolare A.C.I. prot. DSD/0011454/09 del 16 settembre 2009 relativa al "Divieto di radiazione per i veicoli gravati dal fermo fiscale"

C H I E D E

che venga rilasciato un attestato di non utilizzabilità del veicolo in considerazione dello stato in cui versa lo stesso essendo in evidente stato di abbandono e, a seguito del protratto deposito all'aperto e all' avversità atmosferiche, nonché per atti vandalici subiti, è fortemente ( ) danneggiato ( ) distrutto.
In relazione allo stato di abbandono è stata oggetto di violazione all'art. 192 del d.lgs. 152/2006 e ordinanza sindacale di rimozione per l'avvio a smaltimento.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 995



Comune di _____
Comando Polizia Locale

OGGETTO: Scheda di constatazione di non utilizzabilità del veicolo - Direzione Centrale dei Servizi Delegati ACI-PRA Circolare Prot. nr. 10649 del 01/09/2009 - Circolare Prot. DSD/0011454/09 del 16/09/2009 – Richiedente nato a il / / e residente in alla via n. .

In data alle ore in i sottoscritti , appartenti al Comando in intestazione, facendo seguito all'istanza posta dal richiedente in oggetto indicato relativa al rilascio di attestazione di non utilizzabilità del veicolo sotto indicato gravato da Fermo Fiscale da parte di ai fini della presentazione dell'istanza di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico danno atto di procedere alla presente verbalizzazione dopo aver effettuato ispezione dei luoghi e visonato il seguente veicolo:

Categoria:	Marca:	Modello:
Targa:	Telaio:	Colore:

Attestano

1. di aver rinvenuto lo stesso in in area pubblica _____ / privata di proprietà del sig. _____ nato a _____ il ___ / ___ / _____ e residente in _____ via _____ n._____.
2. che tale veicolo visibilmente presenta danni ingenti
3. provvisto / sprovvisto della targa anteriore e posteriore _____;
4. in evidente stato di abbandono con fermo sin dal mancante delle seguenti parti:
   - = Carrozzeria ;
   - = Motore ;
   - = Pneumatici ;
5. che il veicolo sopra indicato, in base al proprio stato d'uso e di conservazione è da considerarsi:
   - = utilizzabile / non più utilizzabile ;
   - = rifiuto da smaltire nelle forme previste dal d.lgs. 209/2003 e d.lgs. 152/2006.

Il presente verbale viene rilasciato ai sensi della Circolare Prot. nr. 10649 del 01/09/2009 - Circolare Prot. DSD/0011454/09 del 16/09/2009 della Direzione Centrale dei Servizi Delegati ACI-PRA ai fini della radiazione per i veicoli gravati dal fermo fiscale.

Gli Agenti Accertatori
_____

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 996



Comune di _____

Comando Polizia Locale

Prot. nr. _____ Lì, _____

OGGETTO: Attestato di non utilizzabilità del veicolo gravato da fermo fiscale e trovato in evidente stato di abbandono.

Il Responsabile del Settore

Vista la richiesta Prot. nr. presentata in data dal sig.
nato a _____ il _____ e residente _____ n. ____,
proprietaria del veicolo tipo _____ - targato _____ - marca _____ - modello _____,
sottoposto a fermo ammnistrativo e custodito dall'anno presso ;
Considerato che la citata richiesta è finalizzata al rilasciato di attestato relativo *"allo stato in cui versa il veicolo in questione essendo lo stesso in evidente stato di abbandono e, a seguito del protratto deposito all'aperto e all' avversità atmosferiche, nonché per atti vandalici subiti, è fortemente danneggiato e inutilizzabile e privo di valore commerciale"*;
Viste le Circolari A.C.I. Prot. nr. 10649 del 01/09/2009 e la successiva Prot. nr. DSD/0011454/09 del 16/09/2009, inerenti il divieto di radiazione per i veicoli gravati dal fermo fiscale, emesse per fornire alcune precisazioni di dettaglio rispetto alla possibilità di effettuare la radiazione per i veicoli gravati dal fermo fiscale a condizione che alla richiesta di radiazione sia allegata una dichiarazione di un'Autorità competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo;
Effettuati i relativi accertamenti e riscontri scheda di rilevazione Prot. nr. _____ del _____;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
Richiamato il Decreto Sindacale n. __/_____ – Prot. ____ del _____, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore - Area di Vigilanza e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

A T T E S T A

che il veicolo tipo _____ - targato _____ - marca _____ - modello _____, è stato trovato in evidente stato di abbandono e, a seguito del protratto deposito all'aperto e all'avversità atmosferiche, nonché per atti vandalici subiti, è fortemente danneggiato ed inutilizzabile.
Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge come previsto dalle circolari ACI Prot. nr. 10649 del 01/09/2009 e DSD/0011454/09 del 16/09/2009.
Si rilascia a richiesta di parte per gli usi consentiti dalla legge.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ai sensi della lett. c-bis del comma 2, dell'art. 74, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introdotta dall'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

Il Comandante

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 997



Corte di Cassazione, con sentenza n. 21153 del 16 luglio 2020

I veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento sono rifiuti ai sensi della voce «16 01» dell'allegato D alla parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dall'art. 184, comma 5, stesso decreto. **Solo le parti di autoveicoli risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza di cui al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, provenienti dai centri di raccolta autorizzati di cui al d.lgs. 209/2003, cit., costituiscono rifiuti trattabili per il recupero in regime semplificato** ai sensi del DM 05/02/1998, sub allegato 1-5.

A norma dell'art. 184-ter, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfi i criteri e le condizioni in esso previsti. L'art. 184-ter, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, richiama espressamente anche il d.lgs. 209/2003.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 998



Ne consegue che **solo le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza,** da parte di soggetto autorizzato e con il concorso delle condizioni di cui all'art. 184-ter, d.lgs. 152/2006, **cessano di essere rifiuti.**

Con tale motivazione la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21153 del 16 luglio 2020 ha rigettato il ricorso con cui si sosteneva l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 183, d.lgs. n. 152 del 2006 in relazione alla qualificazioni di rifiuto dei pezzi di ricambio avvenuta in assenza di un accertamento peritale, diretti alla propria officina per essere impiegati nell'attività di carrozziere e meccanico da lui legittimamente esercitata.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 999







Cosa si intende per rinuncia all'eredità?

La **rinuncia all'eredità è un atto con cui le persone che risultano eredi di un defunto affermano di non volerla accettare l'eredità**, ciò che normalmente avviene quando il defunto ha lasciato debiti (con banche, finanziarie, Fisco, privati etc.) superiori ai crediti (immobili, autovetture, conti correnti etc.).

Con la rinuncia all'eredità **si dichiara pertanto di non voler subentrare ai diritti e obblighi che aveva il de cuius**, ossia il soggetto che ha lasciato l'eredità al momento della sua morte.

Resta inteso che, una volta accettata l'eredità (anche tacitamente), non si potrà più rinunciare all'eredità.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1001



Quando si decade dal diritto di rinuncia?

Si decade infatti dal diritto di rinunciare all'eredità, e quindi si diventerà eredi puri e semplici rispondendo delle passività (debiti) oltre che dell'attivo ereditario, in due casi:

- Quando il chiamato all'eredità si trovi nel possesso dei beni ereditari ed entro nove mesi dall'apertura della successione ereditaria, o da quello in cui abbia avuto notizia della delazione dell'eredità, non abbia provveduto a fare l'inventario o non l'abbia neppure iniziato ottenendo una proroga per completarlo;
- Quando il chiamato all'eredità abbia sottratto o nascosto uno o più beni spettanti all'eredità.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1002



Entro quanto tempo va fatta la rinuncia all'eredità?

La rinuncia all'eredità deve essere fatta entro i seguenti termini:

- entro tre mesi dalla morte, se il chiamato all'eredità è nel possesso dei beni ereditari
- entro dieci anni dalla morte, se non si è nel possesso dei beni
- entro il termine stabilito dal giudice nel caso previsto dall'art. 481 c.c., ossia quando qualcuno ha interesse a sapere se il chiamato o i chiamati all'eredità intendono o meno accettarla

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1003



L'articolo 519 del Codice civile prevede che la rinuncia all'eredità possa farsi alternativamente in due modi:

- tramite dichiarazione ricevuta da un notaio
- tramite dichiarazione ricevuta dal cancellerie del Tribunale in cui si è aperta la successione, ossia dell'ultimo domicilio del defunto

In entrambi i casi, la dichiarazione di rinuncia all'eredità resa al notaio o al cancelliere del Tribunale verrà inserita nel registro delle successioni, affinché la dichiarazione venga resa pubblica ed opponibile a terzi

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1004



Sprovvisto di Assicurazione



- Sanzione art. 193, comma 1 e 2
- Sequestro su suolo pubblico quindi con prelievo e custodia – Art. 213 C.d.S.
- Soggetti non recuperabili per la notifica
  Pubblicazione all'Albo Pretorio
  (30 giorni di albo identico valore della notifica)

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1005



Condizioni necessarie



- Assenza di eredi o formale rinuncia all'eredità
- Veicolo senza copertura assicurativa con sequestro finalizzato alla confisca
- Veicolo che può restare nel posto in cui si trova fino all'intervento del Demanio

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1006



Persona deceduta senza eredi o con rinuncia all'eredità



- Sanzione art. 193, comma 1 e 2
- Il veicolo non viene prelevato perché su area privata … quindi effettuo delle ricerche sugli eredi
- Sequestro il veicolo su area privata accessibile

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1007



Codice della Strada — **Art. 193**

ART. 193
Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

IPOTESI DI INFRAZIONE	SANZIONI PREVISTE	PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI	DECURTAZIONE PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
ART. 193 - Commi 1 e 2 ***Veicolo sprovvisto della copertura assicurativa***	Sanzione amm.va da **€ 866,00** a **€ 3.464,00** Pagamento oltre 60 gg. **€ 1.732,00**	**€ 866,00** Pagamento ridotto del 30% **€ 606,20 (*)**	**5**	Sequestro amministrativo del veicolo

Contestazione

Circolava alla guida del predetto veicolo sprovvisto della prescritta copertura assicurativa; infatti dagli accertamenti esperiti risultava ___(*descrivere il motivo della mancanza*)___. Il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo, con ritiro immediato della carta di circolazione, e affidato in custodia a _____ con l'obbligo di custodirlo in _____ via _____ n. _____ senza facoltà d'uso.

Riferimenti operativi

(*) La sanzione è ridotta del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

1. *I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.*
2. *Nei casi di **recidiva** nella circolazione senza copertura assicurativa del veicolo (ossia quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 dell'art. 193 CdS per almeno due volte) la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (vedi la successiva ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 193, commi 1, 2 e 2-bis, CdS) e all'ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi.*
3. *Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha **durata annuale** o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, **si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato**, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e a **mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno** successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza (vedi art. 170-bis D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).*
4. *L'accertamento della mancanza della copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi*

OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1008



VERBALE DI DISSEQUESTRO E CONFERIMENTO ALL'AGENZIA DEL DEMANIO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ in _____ presso gli uffici del Comando di Polizia Locale _____, i sottoscritti _____ appartenenti al Comando in intestazione,

Visti:

- il Verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada n. _____ del _____ redatto ai sensi dell'art. 193, comma 2, del Codice della Strada nei confronti di _____, nato a _____ il _____, residente in _____ alla Via _____, in qualità di proprietario del veicolo tipo autovettura marca _____, modello _____, targa _____;
- il Verbale di sequestro amministrativo n. __ del ___ quale parte integrante dell'accertamento di violazione n. ___ del _____ redatto ai sensi dell'art. 213 del Codice della Strada;
- il certificato di morte del sig. _____ avvenuta in data _____ in _____;
- l'atto di rinuncia all'eredità emesso dal Tribunale Ordinario di _____ in data _____ avente R.G. n. _____ n. cron. _____ n. rep. _____;

Rilevata la necessità di procedere alla definitiva alienazione mediante rottamazione del veicolo _____ targato _____ ai sensi dell'art. 210, comma 4, del Codice della Strada il quale testualmente recita *"Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi";*

PROCEDONO AL DISSEQUESTRO E AL CONFERIMENTO DEL SOPRA CITATO VEICOLO PER LA ROTTAMAZIONE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO

Del che è verbale.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1009



All'AGENZIA del DEMANIO
_____
Pec: _____

Oggetto: Verbale di accertata violazione all'art. 193, comma 1 – 2 del Codice della Strada autoveicolo marca _____ targato _____.

Con la presente si comunica che personale di questo Comando di Polizia Locale ha proceduto all'accertamento della violazione per mancata copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 193, comma 1 – 2 del d.lgs. n. 285/1992 dell'autoveicolo marca _____ modello _____ targato _____ con conseguente sequestro del veicolo e contestuale dissequestro dello stesso ai sensi dell'art. 210, comma 4, del Codice della Strada.

Il proprietario del veicolo sopra indicato risulta essere il sig. _____, nato a _____, il _____ e residente in _____ alla via _____ deceduto in data _____ come da certificazione anagrafica del Comune di _____.
Gli eredi hanno rinunciato all'eredità come da atto notarile registrato presso il Tribunale di _____ R.G. n. ___ n. cron ___ n. rep ___.

Ai sensi del DPR 189/2001 la prativa è immediatamente esecutiva

Si trasmette, per quanto di competenza, la seguente documentazione:

- Verbale di accertamento di violazione n. ___ del _____;
- Verbale di sequestro;
- Verbale di dissequestro;
- Visura PRA;
- Certificato di morte del sig. _____;
- Rinuncia all'eredità;
- Fascicolo fotografico.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1010



Le competenze dell'Agenzia del Demanio si esplicitano solo ed esclusivamente nella gestione dei veicoli assoggettati a procedimenti amministrativi della CONFISCA e del DPR 189/2001, oltre al recente 215bis «Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, dissequestrati e confiscati».

La procedura dei deceduti, dunque, è assoggettata al DPR 189/2001, perché operiamo il dissequestro ai sensi dell'art. 210, comma 4, che ci fornisce lo strumento per applicare, appunto, la predetta procedura normativa.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1011



Per quanto invece il recupero del veicolo, premesso che l'organo di polizia stradale non si pone il problema in quanto sarà l'Agenzia del Demanio a farlo recuperare, i veicoli (dall'Agenzia) saranno gestiti con i demolitori in convenzione sull'intera regione.
Che poi questo gestore/demolitore possa coincidere oppure essere in convenzione con lo stesso gestore SIVES, a seconda dei casi, può essere vero o non vero (ma se vero una semplice coincidenza).
In sostanza non fa riferimento al Custode acquirente (fermo, sequestro o confisca) ma al demolitore DPR 189/2001 in quanto dissequestro (non gestito dal SIVES).

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1012



Anche col fermo amministrativo ora si può rottamare l'auto vecchia

Legge 26 gennaio 2026, n. 14

In vigore dal 20 febbraio 2026



Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1013

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026, la Legge 26 gennaio 2026, n. 14, recante "Modifiche al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo"

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
Art. 2. Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 3. Attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1014

Legge 26 gennaio 2026 n. 14

Art. 1. Modifiche al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 - In vigore dal 20 febbraio 2026

Dopo il comma 8 dell'art. 5 del d.lgs. 24/06/2003, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«8-bis. **Alla richiesta di cancellazione dal PRA** o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico di cui al comma 10 del presente articolo del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione ai sensi del comma 14 del presente articolo, **non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del DPR 29/09/1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 07/091998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo per il suo tramite non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1015



L'art. 86 del DPR n. 602/1973 disciplina il fermo amministrativo di beni mobili registrati (es. auto, moto) per mancato pagamento di tributi o sanzioni. Consente all'agente della riscossione di bloccare i veicoli del debitore, previo preavviso di 30 giorni, e inibisce la circolazione del mezzo.

Il Decreto del Ministro delle Finanze 7 settembre 1998, n. 503, regola le modalità e le procedure per il fermo amministrativo di veicoli a motore e autoscafi. Il decreto attua le disposizioni relative alla riscossione forzata in caso di mancato reperimento dei beni da parte del concessionario, introducendo vincoli alla circolazione e alla disposizione dei mezzi sottoposti a fermo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1016



Decreto Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Art. 86 - (Fermo di beni mobili registrati)

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

((2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione))

3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1017



8-ter. **I comuni, le province e le città metropolitane o l'ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 14, ne attestano l'inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente procedente può provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo** disposto ai sensi dell'articolo 86 del DPR 29/09/1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. **In presenza di motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonché per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo stesso».**

2. All'art. 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la cifra: «3.000» è sostituita dalla seguente: «10.000»;

b) al comma 2, la cifra: «1.000» è sostituita dalla seguente: «3.000».

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1018



Art. 2. Modifica al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - In vigore dal 20 febbraio 2026

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 231 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. **Alla richiesta di cancellazione dal PRA** o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento di cui al DPR 23/09/2022, n. 177, **del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o di quelli acquisiti per occupazione ai sensi del comma 3 del presente articolo, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo** disposto ai sensi dell'articolo 86 del DPR 29/09/1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 07/09/1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque ne acquisisca la disponibilità per il suo tramite non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.



5-ter. **I comuni, le province e le città metropolitane o l'ente proprietario della strada,** ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 3, **ne attestano l'inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente procedente può provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo** disposto ai sensi dell'articolo 86 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. **In presenza di motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonché per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo stesso».**



Art. 3. Attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione - In vigore dal 20 febbraio 2026

1. **Tra i servizi a domanda individuale di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, **è compreso quello inerente al rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione.**

2. **Il costo complessivo e le tariffe del servizio di cui al comma 1 del presente articolo sono determinati dai comuni ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 28/02/1983, n. 55**, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1021



3. **Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 8-ter, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e dall'articolo 231, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dalla presente legge**,

l'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso è rilasciata dal competente ufficio della polizia locale ovvero dall'ufficio individuato dall'ente proprietario della strada

4. Nel caso di veicoli sottoposti a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, alla richiesta di cancellazione del veicolo dal pubblico registro automobilistico o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile è allegata l'attestazione di inutilizzabilità del veicolo rilasciata ai sensi del presente articolo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1022




ALMA SICUREZZA
Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale - (art. 1, comma 9, Legge 22 maggio 2015, n. 68 - Disposizioni in materia di delitti contro
HELP!
HELP!
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1023



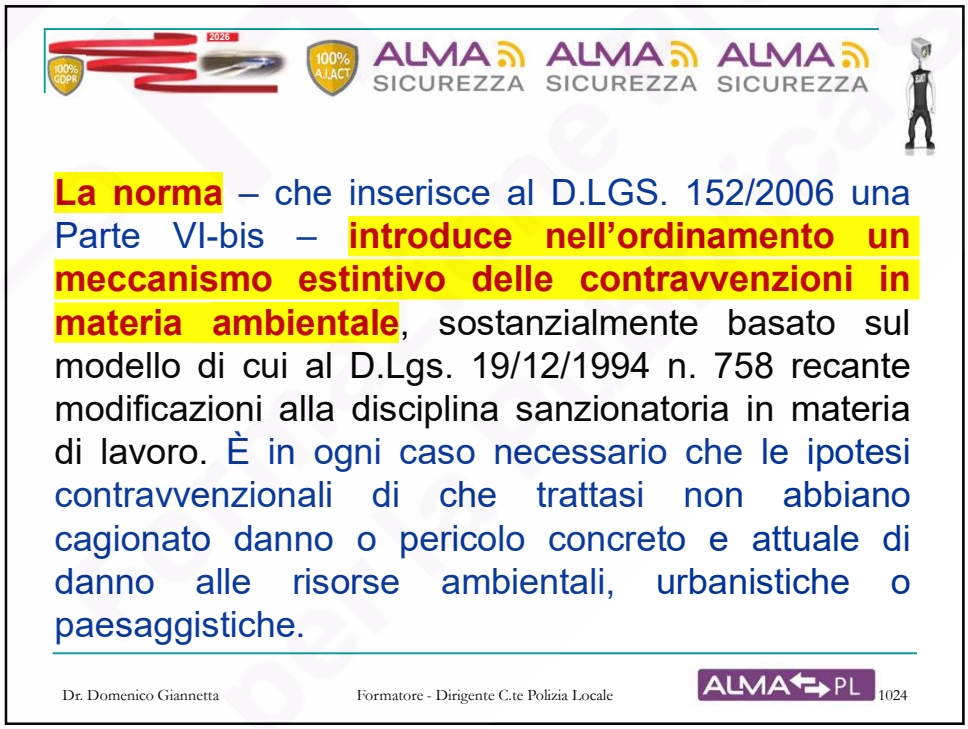
ALMA SICUREZZA
La norma – che inserisce al D.LGS. 152/2006 una Parte VI-bis – **introduce nell'ordinamento un meccanismo estintivo delle contravvenzioni in materia ambientale**, sostanzialmente basato sul modello di cui al D.Lgs. 19/12/1994 n. 758 recante modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. È in ogni caso necessario che le ipotesi contravvenzionali di che trattasi non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1024



Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
PARTE SESTA-BIS
Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale

ART. 318-bis (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto **che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1025



Il meccanismo consta di diversi passaggi sintetizzabili come segue:

1. **accertamento della violazione** ed **imposizione da parte dell'organo di vigilanza (polizia giudiziaria) di una prescrizione**, **asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia** trattata volta alla regolarizzazione, **fissando un termine massimo** (termine tecnico prorogabile una sola volta di sei mesi) per l'adempimento(art. 318-ter Codice dell'Ambiente);
2. **verifica dell'adempimento** (con **pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda**) ed **informazione da parte dell'organo di vigilanza al PM** competente (art. 318-quater);
3. **estinzione della contravvenzione a seguito dell'adempimento (e del pagamento) – archiviazione (art. 318-septies).**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1026



ART. 318-ter (Prescrizioni)

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, **l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 CPP, ovvero la polizia giudiziaria** impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, **il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.**

2. **Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.**

3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'art. 347 CPP.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1027



4-bis. **Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l'attività di asseverazione tecnica fornita dall'ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione** di cui al comma 1, quando diverso dall'organo di vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'*articolo 55 del codice di procedura penale* quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un'amministrazione statale.

(1864) Comma aggiunto dall'art. 26-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1028



ART. 318-quater (Verifica dell'adempimento)

1. **Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.**
2. **Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa**, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi dell'articolo 318-ter, comma 4-bis. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell'estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell'articolo 318-ter, comma 4-bis, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell'asseverazione tecnica. Gli importi di cui all'articolo 318-ter, comma 4-bis, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti.
3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1029



ART. 318-quinquies (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore)

1. **Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.**
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1030



ART. 318-sexies (Sospensione del procedimento penale)

1. **Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3**, del presente decreto.
2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.
3. **La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1031



ART. 318-septies (Estinzione del reato)

1. **La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.**
2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.
3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1032



Difficoltà ad applicare la presente disciplina con riferimento alle contravvenzioni, numerose nella materia ambientale, per cui è prevista la pena congiunta (arresto e ammenda) in caso di adempimento tardivo o difforme dal contenuto della prescrizione impartita in ragione del rinvio alla disciplina dell'oblazione ex art. 162 bis c.p..

Impossibilità di applicare la presente disciplina (che prevede, a seguito dell'intervenuta regolarizzazione, il pagamento di una somma pari ad un quarto dell'ammenda) con riferimento alle contravvenzioni sanzionate con il solo arresto.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1033



CP - Art. 162. Oblazione nelle contravvenzioni

Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Il pagamento estingue il reato.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1034



CP - Art. 162-bis. Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'art. 99, dall'art. 104 o dall'art. 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1035



Circolari Operative



Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1036



Legge 22 Maggio 2015 n. 68

La Legge 68/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", in vigore dal 29/05/2015, modifica:

1. Il **codice penale** con l'introduzione, dopo il TITOLO VI del libro secondo, del «TITOLO VI bis – DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE»
2. Il **decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152** con l'introduzione, dopo la parte sesta, della «PARTE SESTA – bis DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE».

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1037



Codice Penale - TITOLO SESTO – bis - Dei delitti contro l'ambiente

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1038



Art. 452-bis. Inquinamento ambientale (2) (3)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi (4).

(1) Il titolo VI-bis, comprendente gli artt. da 452-bis a 452-terdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa L. n. 68/2015.

(2) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa L. n. 68/2015.

(3) La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 32-quater c.p.).
Vedi, anche, l'art. 25-undecies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(4) Comma così sostituito dall'art. 6-ter, comma 3, lett. b), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, a decorrere dal 10 ottobre 2023.



Art. 452-ter - Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (1)

Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. 68/2015.



Art. 452-quater - Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1041



Art. 452-quinquies - Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1042



Art. 452-sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. 68/2015.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1043



Art. 452-septies - Impedimento del controllo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1044



Art. 452-octies - Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1045



Art. 452-novies - Aggravante ambientale

Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1046



Art. 452-decies - Ravvedimento operoso

Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1047



Art. 452-undecies - Confisca

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 CPP, per i delitti previsti dagli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del CP, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1048



Art. 452-duodecies - Ripristino dello stato dei luoghi

Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.



Art. 452-terdecies - Omessa bonifica

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.



Art. 452-quaterdecies - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (1).

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

(1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1051



La Legge 68/2015 - Cosa cambia?

La Legge 68/2015 introduce il procedimento di estinzione in via amministrativa delle contravvenzioni in materia ambientale (art.318 bis del TUA) mediante lo strumento della prescrizione:

le Agenzie Ambientali sono coinvolte in quanto

- Presenza di UPG con attività diretta di controllo ambientale
- Organo tecnico in materia ambientale a supporto di altri corpi di P.G.
- Organo tecnico con possibilità di ASSEVERARE le prescrizioni proposte da altri organi di P.G.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1052



Ambito di applicazione

La nuova disciplina sull'estinzione del reato in via amministrativa si applica ai soli reati contravvenzionali del TUA che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (art. 318 bis TUA), fatte salve alcune fattispecie di delitti:

- delitto di Combustione illecita di rifiuti di cui all'art. 256 bis del TUA
- delitto di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 del TUA
- L'art. 318-octies del TUA ne esclude l'applicazione ai procedimenti in corso.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1053



Esclusione dell'applicazione del procedimento

Non si applica il procedimento di estinzione del reato di cui all'art. 318 bis del TUA :

- In presenza di danno ambientale - *(Ai sensi dell'art. 300 del D.lgs. n. 152/2006: "È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima)*
- Oppure quando si ravvisi sussistere un pericolo concreto ed attuale di danno

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1054



La Prescrizione - Generalità

L'organo di vigilanza, *nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 c.p.p., ovvero la polizia giudiziaria (tutti i Corpi),* **nel caso:**

- ✓ *abbia accertato che sia stato posto in essere un comportamento illegittimo previsto e punito dal TUA quale reato contravvenzionale;*
- ✓ *e che non abbia provocato un danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.*

Impartisce al contravventore un'apposita prescrizione con la quale impone specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1055



La Prescrizione - Analogie

Il procedimento di cui agli artt. 318 bis e ss TUA è analogo a quello previsto dal Dlgs. 758/94 (artt. 20 – 24) in tema di violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il procedimento è anch'esso finalizzato ad eliminare la contravvenzione accertata con attribuzione all'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, del potere di fissare prescrizioni che, se osservate dal contravventore il quale provveda altresì al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, determinano l'estinzione del reato.
Tuttavia:

- ❖ Complessità intrinseca maggiore - Pluralità di soggetti coinvolti (NOE, CFS, Polizie Locali …);
- ❖ Sostanziali differenze procedimentali (accertamento del reato e prescrizione anche da parte di vigilanza non specializzata in materia ambientale, necessità di asseverazione della prescrizione, etc.);
- ❖ Novità che non trovano riscontro nella prassi e nell'interpretazione giurisprudenziale formatasi nell'ambito della sicurezza sul lavoro.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1056



La Prescrizione - Adempimenti successivi

- Copia della prescrizione asseverata è notificata a cura dell'UPG anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o a servizio del quale opera il contravventore.
- **L'UPG deve riferire al PM la notizia di reato relativa alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 c.p.p..**
- Il relativo procedimento è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato e fino alla verifica dell'adempimento della prescrizione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1057



Ambito di applicazione - Caratteristiche

- Deve essere fissato un termine (perentorio) per la regolarizzazione, termine che non può essere superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario all'adempimento della prescrizione.
- Il termine può essere prorogato a richiesta del contravventore una volta sola con provvedimento motivato.
- Non può essere concessa una proroga per un termine superiore a sei mesi.
- Il provvedimento motivato di proroga è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
- Qualora l'UPG non ritenga di attivare il procedimento di cui agli artt. 318 bis e seguenti del TUA, che è disciplina di favore in quanto potrebbe portare all'estinzione del reato, deve esplicitare le ragioni che hanno impedito di procedere ad impartire la prescrizione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1058



La Prescrizione – Verifica dell'adempimento

- **Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione** ai sensi dell'articolo 318-ter, l'UPG verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
- **Quando risulti l'adempimento della prescrizione**, l'UPG ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1059



La Prescrizione – Verifica dell'adempimento

- **Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione**, l'UPG comunica al Pubblico Ministero l'adempimento della prescrizione nonché il pagamento della somma stabilita.
- **Quando risulta l'inadempimento della prescrizione**, UPG ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1060



Ambito di applicazione - Il reato contravvenzionale

Tipologia dei reati ai quali si applica il procedimento

Reati contravvenzionali puniti:

- con sola ammenda
- con ammenda o arresto (in via alternativa)
- con ammenda e arresto (in via cumulativa), stante l'ampiezza del dettato normativo e l'assenza di espressi indirizzi contrari delle Procure
  (Unica condizione tassativa per escludere la procedura di regolarizzazione mediante prescrizione è "la presenza di danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette").

Esclusioni:

Sono invece esclusi i reati contravvenzionali puniti con la sola pena dell'arresto.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1061



I reati e le relative pene

Tipi di reato : delitti e contravvenzioni
Tipi di pene : principali ed accessorie





DELITTI

Ergastolo

Reclusione
Multa

CONTRAVVENZIONI

Arresto
Ammenda

ALMA PL



La Prescrizione Ambientale

Le Agenzie Ambientali, ma anche gli altri organi di P.G. nell'applicazione del nuovo istituto della prescrizione che comporta la possibilità di estinzione del reato, devono valutare la "non sussistenza" di situazioni di danno, o pericolo di danno concreto ed attuale, alle matrici ambientali interessate dalla condotta illecita.

La delicatezza e a volte la complessità di tale valutazione tecnica evidenzia l'opportunità di addivenire ad una applicazione sufficientemente omogenea delle prescrizioni in ambito regionale; omogeneità anche nelle prescrizioni tecniche che sono "pre-definite", per quanto possibile.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1063



La questione UPG - Art. 318-ter, D.Lgs. 152/06

Le ARPA che nell'ambito dei rispettivi ordinamenti operano con personale di vigilanza con qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria (UPG), rientrano tra i soggetti che ai sensi dell'art. 318-ter, del D.Lgs. 152/06, sono tenuti, sin dall'entrata in vigore della Legge n. 68/2015 (29.05.2015), a garantire l'applicazione della nuova procedura estintiva alle contravvenzioni accertate nell'esercizio delle relative funzioni di vigilanza da cui non derivi danno o pericolo di danno concreto e attuale alle risorse ambientali.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1064



La questione UPG - Art. 318-ter, D.Lgs. 152/06

Le Agenzie che nell'ambito dei rispettivi ordinamenti non dispongono di personale di vigilanza con qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria (UPG), pur non risultando direttamente coinvolte nella procedura di irrogazione ai contravventori delle prescrizioni di cui all'art. 318-ter :

- svolgono un ruolo essenziale in sede di segnalazione alle Procure di riferimento dei reati accertati nell'esercizio delle relative funzioni di vigilanza;
- individuano elementi e valutazioni utili a dare evidenza del verificarsi o meno di danno o pericolo di danno concreto e attuale alle risorse ambientali;
- assicurano supporto esperto al Pubblico ministero.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1065



Modifiche alla disciplina sanzionatoria di illeciti penali e amministrativi ambientali
Commento al Decreto Legge n. 36/2022 (DL PNRR 2), convertito con modificazioni dalla legge 79/2022

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1066



L'**articolo 26-*bis***, **introdotto con la legge di conversione n. 79 del 29 giugno 2022**, reca alcune importanti novità alla disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, con riferimento alle **prescrizioni da impartire al contravventore**, alla **verifica dell'adempimento** e all'**irrogazione della sanzione.** Il **comma 1 del citato articolo 26 bis**, propone novelle agli articoli 318-*ter* e 318-*quater* del codice ambientale.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1067



L'articolo 318-*ter* del codice ambientale riguarda le **prescrizioni da impartire al contravventore**. Si prevede che spetti all'organo accertatore impartire al contravventore le prescrizioni necessarie all'eliminazione della contravvenzione, fissando un termine per la regolarizzazione non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario; solo in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore sarà possibile una proroga del termine di adempimento, comunque non superiore a sei mesi. La norma precisa la necessità dell'asseverazione tecnica di tale prescrizione da parte dell'ente competente in materia, nonché la necessità che un'eventuale proroga di sei mesi sia concessa al contravventore solo per specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determino un ritardo nell'adempimento. Nell'ipotesi in cui il reo operi al servizio di un ente, si prevede un obbligo di notifica-comunicazione della prescrizione anche al rappresentante legale dell'ente stesso.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1068



Viene introdotto un nuovo comma 5 nel citato art. 318-*ter*, che demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **la determinazione degli importi posti a carico del contravventore a fronte dell'attività di asseverazione tecnica** fornita dall'ente specializzato competente nella materia, quando l'ente medesimo sia diverso dall'organo di vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nelle funzioni di polizia giudiziaria, quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile ad un'Amministrazione statale. Ai sensi del **comma 2 dell'articolo 26-*bis***, il citato decreto ministeriale deve essere adottato entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1069



L'art. 318-*quater* del codice ambientale riguarda la **verifica dell'adempimento e l'irrogazione della sanzione**, entro termini specificamente determinati, attraverso una scansionata serie di fasi procedimentali. Esso stabilisce che l'organo accertatore verifichi se la violazione sia stata eliminata, secondo quanto indicato dalla prescrizione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dalla prescrizione medesima. Il comma 2 dell'art. 318-*quater*stabilisce che quando la prescrizione risulti adempiuta, l'organo accertatore ammetta il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato. La somma è destinata all'entrata dello Stato, unitamente alle somme previste comma 5 dell'art. 318-*ter*. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato dalla prescrizione, l'organo accertatore comunica al PM l'adempimento della prescrizione, comunicando altresì il pagamento della somma eventualmente dovuta ai fini dell'estinzione del reato nonché di quella da corrispondere per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell'asseverazione tecnica, ai sensi del suddetto comma 5 dell'articolo 318-*ter*. Si prevede, inoltre, che questi ultimi importi, riscossi dall'ente accertatore, siano destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1070



Si evidenzia che la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale è stata introdotta, nel codice ambientale (Parte VI bis), dall'art. 1, comma 9, della legge 22 maggio 2015, n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".
Tale legge, oltre a confermare le contravvenzioni già previste dal Codice dell'ambiente:

- introduce nel codice penale un nuovo, autonomo Titolo, dedicato ai delitti contro l'ambiente, prevedendo disposizioni di coordinamento nello stesso codice e in leggi speciali;
- modifica il Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), in particolare introducendo una specifica disciplina per l'estinzione degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale;
- inasprisce le sanzioni irrogabili per alcuni illeciti previsti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1071



ACCESSO AGLI ATTI

E' esercitabile il diritto di accesso agli atti ?



SI

NO



Dipende

ALMA PL



Il diritto di accesso

Le prescrizioni impartite nell'ambito della procedura estintiva dei reati costituiscono informazioni ambientali, quindi in quanto tali potrebbero essere oggetto di richieste di accesso da parte di terzi.

L'orientamento è quello di non consentire l'accesso in difetto di nulla osta della Procura competente, in quanto:

- le prescrizioni costituiscano atti tipici di polizia giudiziaria;
- le prescrizioni sono coperte dall'obbligo di segreto ex art. 329 c.p.p.;
- le prescrizioni vengono trasmesse alla Procura o contestualmente alla notizia di reato oppure, nei casi di particolare complessità, successivamente alla comunicazione di notizia di reato;
- è pendente un procedimento penale, sia pure sospeso, e ai sensi dell'art. 318 quinquies, comma 3 del TUA, non è precluso il compimento degli atti urgenti di indagine preliminare da parte del Pubblico Ministero.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1073



Le Agenzie Ambientali - Ruolo

Anche se la norma non specifica sul punto, le Agenzie ambientali sono state individuate come uno degli Enti specializzati competenti ad asseverare tecnicamente le prescrizioni ambientali, sia quelle impartite direttamente (tramite propri Ufficiali di polizia giudiziaria, come nel caso di Arpa) sia per quelle proposte da altri organi di vigilanza.

ARPA svolge asseverazione tecnica sulle prescrizioni proposte da tutti gli organi di P.G. ai sensi della Legge 68/2015.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1074



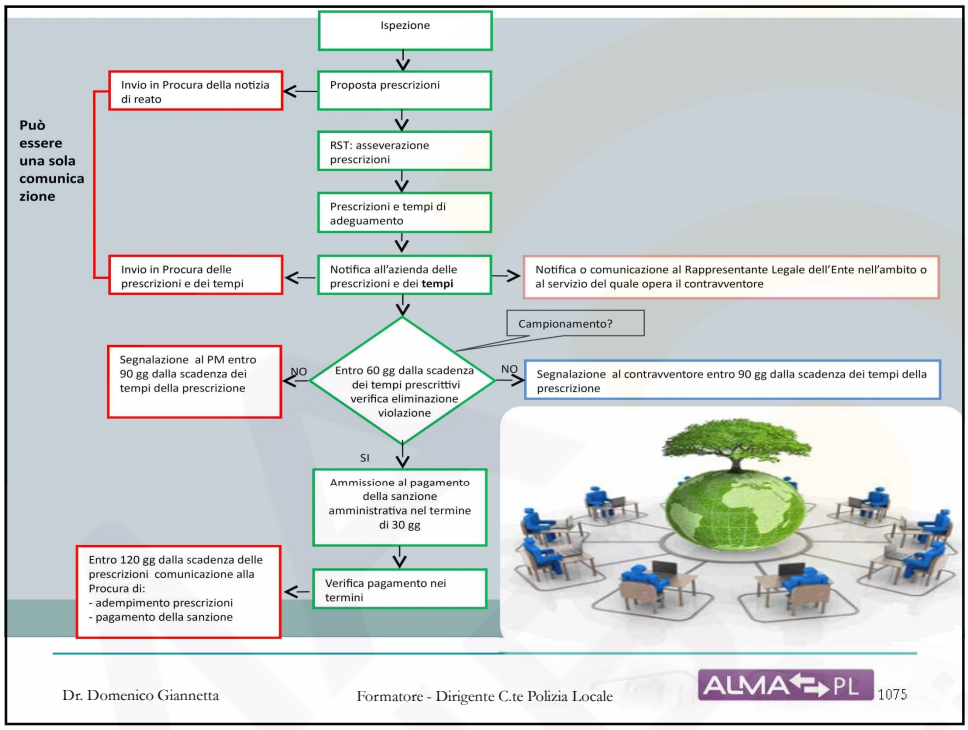



Acque reflue industriali	Sanzione	Casi	Prescrizioni
Art. 137 comma 1	Fuori dai casi sanzionati dall'art. 29 quattordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata,è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.	1° caso – nuovo scarico, che non ha mai ottenuto l'autorizzazione.	a) Sospendere lo scarico entro 48 ore. Se la sospensione implica il fermo dell'attività i reflui possono essere raccolti e smaltiti come rifiuti, previa classificazione da parte del produttore, nel rispetto della normativa. L'interessato dovrà conservare i formulari attestanti il corretto smaltimento. b) Presentare domanda di autorizzazione allo scarico – 30 giorni.
		2° caso – scarico industriale con autorizzazione scaduta (solo in caso non siano avvenute modifiche sostanziali all'attività che possano aver alterato le caratteristiche quali/quantitative dello scarico)	a) Entro 30 giorni eseguire e produrre autocontrollo allo scarico per verificare il rispetto dei limiti autorizzati nell'atto previgente. b) Presentare domanda di autorizzazione allo scarico – 30 giorni.

Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale



Le asseverazioni proposte ed asseverate

Prescrizioni tipo

EMISSIONI IN ATMOSFERA	RIFIUTI
• Rimessa in funzione dei sistemi di filtraggio delle emissioni; • Presentazione della domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera	•Inviare a corretto smaltimento i rifiuti gestiti tramite ditte autorizzate; • Iscrizione all'Albo del mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1077



CASO 1

Mancato rispetto di prescrizioni dell'atto autorizzativo (AUA) in materia di gestione di rifiuti non pericolosi

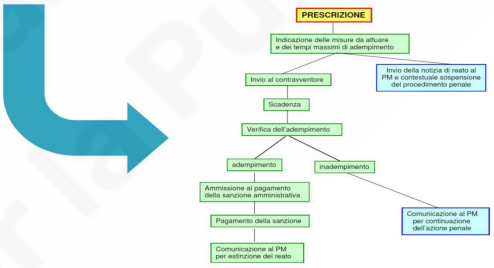

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1078



Procedura operativa - Inquadramento del reato

Violazioni

- Superati i quantitativi di messa in riserva istantanea massima di rifiuti;
- Non aver apposto cartellonistica indicante i CER sulle baie di stoccaggio dei rifiuti e in corrispondenza delle zone di stoccaggio delle MPS, come richiesto dalle prescrizioni dell'atto autorizzativo;
- I setti di separazione in calcestruzzo delle baie dedicate alle MPS non avevano una altezza idonea ad evitare la miscelazione degli stessi aggregati riciclati (grossolano, fine e intermedio). Per tale motivo le 3 tipologie di MPS da C&D non risultavano distinte e separate.

Sanzioni

- Sanzione penale prevista dall'art. 256 comma 4 D.lqs 152/06 e smi : arresto da quarantacinque giorni a sei mesi o ammenda da € 1.300 a € 13.000.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1079



Procedura operativa - Prescrizioni e termini per la regolarizzazione

Prescrizioni asseverate

1. Rientrare nei quantitativi autorizzati di messa in riserva istantanea massima R13, per quanto riguarda i rifiuti della tipologia 1, come previsto dall'atto autorizzativo e comprovarne il raggiungimento mediante valida documentazione;
2. Apporre idonea cartellonistica indicante i CER sulle baie di stoccaggio dei rifiuti e in corrispondenza delle zone di stoccaggio delle MPS, come richiesto dalle prescrizioni n. 1 e 2 del capitolo "gestione rifiuti" dell'atto autorizzativo.
3. I setti di separazione in calcestruzzo delle baie dedicate alle MPS dovranno avere una altezza idonea ad evitare la miscelazione degli stessi aggregati riciclati (grossolano, fine e intermedio), come richiesto dall'atto autorizzativo.

Termini per la regolarizzazione

Giorni 7 (sette) contestuali a far data dalla notifica del verbale

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1080



CASO 2
Attività di gestione di rifiuti non pericolosi in assenza di autorizzazione (AUA)

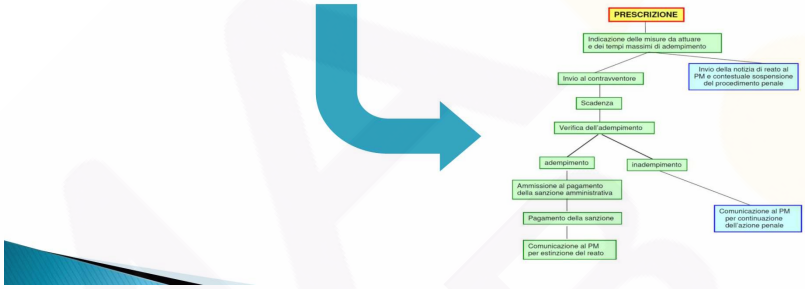

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1081



Procedura operativa - Inquadramento del reato

Violazioni

- Non sono state rispettate le norme e la procedura di conformità per i materiali inerti trattati ai sensi dell'art. 184 ter comma 1 lettera c) del percorso definito “End of Waste”; pertanto gli aggregati riciclati prodotti, non soddisfacendo i requisiti tecnici per gli scopi specifici e non rispettando la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti, sono da considerarsi ancora rifiuti. Per tale motivo si ravvisa da parte della società la vendita/utilizzo degli aggregati riciclati non aventi caratteristiche idonee.

Sanzioni

Sanzione penale prevista dall'art. 256 comma 1 lettera, D.lgs. n. 152/06 e smi: arresto da tre mesi a un anno o ammenda da € 2.600 € 26.000.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1082



Procedura operativa - Prescrizioni e termini per la regolarizzazione

Prescrizione asseverata

Interrompere immediatamente la produzione, la vendita e l'utilizzo degli aggregati riciclati, fintanto che non saranno rispettate le norme che disciplinano l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione ottenuti da operazioni di recupero e le procedure di conformità per i materiali inerti trattati, facenti capo al Regolamento 305/11. Tali norme “convivono” con quelle dell'art. 184 ter Dlgs 152/06, volte a stabilire i criteri dell’End of Waste", in particolare, ai sensi dell'art. 184 ter comma 1 lettera c), gli aggregati riciclati prodotti dovranno avere i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard applicabili ai prodotti.

Termini per la regolarizzazione

Giorni 7 (sette) a far data dalla notifica del verbale

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1083



CASO 3

Superamento di valori limite di emissione di uno scarico in fognatura in un’azienda soggetta ad AIA

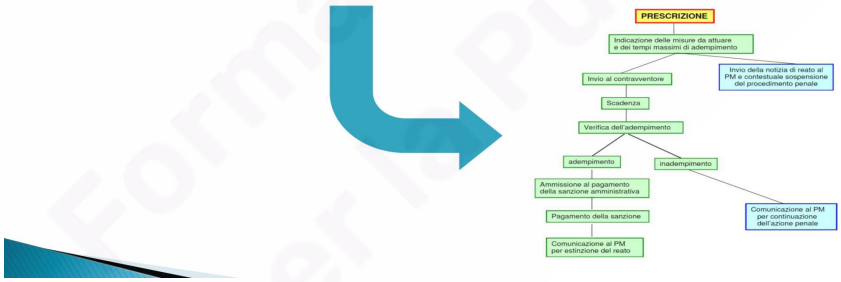

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1084



Procedura operativa
Inquadramento del reato

- **Violazione**
  - Superamento dei valori limite di emissione in pubblica fognatura
- **Sanzione**
  - Sanzione penale prevista dall'art. 29 quattordecies comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/06: ammenda da € 5000 a € 26000.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1085



Procedura operativa
Prescrizioni e termini per la regolarizzazione

- **Prescrizioni asseverate**
  1. Riportare il valore del parametro alluminio al di sotto del limite previsto dall'atto autorizzativo, effettuando idonee azioni correttive strutturali e/o di processo.
  2. Tenendo conto che la Ditta ha dichiarato con apposita comunicazione di aver sostituito il pH-metro presente nel sistema di trattamento in data O5/O6/2015, poiché ritenuto responsabile del superamento in quanto "non misurava adeguatamente" si chiede, al fine di esitare il ripetersi di situazioni di potenziale pericolo, di redigere ed applicare una procedura aziendale volta alla taratura, alla manutenzione ordinaria, e al controllo del PH-metro in questione. Tale procedura dovrà prevedere la rilevazione giornaliera del PH con registrazione dei dati su registro cartaceo, con fogli inamovibili, tenuto presso l"Azienda.
- **Termini per la regolarizzazione**
  - Giorni 45 (quarantacinque) a far data dalla notifica del verbale

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1086



CASO 4

Superamento dei volumi massimi ammessi per un deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi

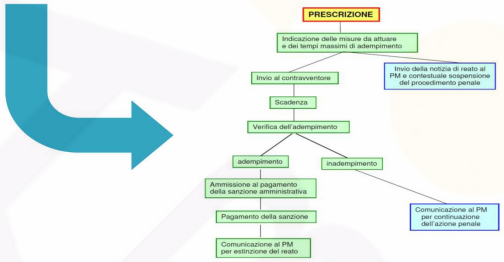

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1087



Procedura operativa

Inquadramento del reato

- **Violazione**
  - Art. 256 comma 1 lettera a) di cui al comma 2 per violazione dell'art.192 in riferimento all'Art. 183 lettere bb) punto 2 del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. per aver detenuto in deposito temporaneo (raggruppamento dei rifiuti prima di essere avviati al recupero o a smaltimento) un quantitativo complessivo di rifiuti non pericolosi di cui al codice CER 16 10 02 "soluzioni acquose di scarto diverse di quelle di cui alla voce 16 10 01", che superava i 30 metri cubi massimi ammessi in deposito.
  - In difformità allo stesso articolo di legge gli stessi rifiuti erano stati avviati allo smaltimento nel periodo da Gennaio ad Agosto 2015 non rispettando la cadenza trimestrale prevista. Nel periodo controllato gli stessi erano stati smaltiti solo in data 29.06.2015 e 30.06.2015.
  - Infine è stato rilevato che i suddetti rifiuti venivano detenuti in deposito con modalità che non garantivano condizioni di sicurezza ambientale (alcuni in contenitori rotti, non muniti di tappo di chiusura, con segni di imbrattamento all'esterno dei contenitori, non al riparo degli agenti atmosferici) tali da configurare un deposito incontrollato di rifiuti
- **Sanzione**
  - Arresto da tre mesi a un anno o un'ammenda da 2600 € a 26000 €.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1088



Procedura operativa

Prescrizioni e termini per la regolarizzazione

- **Prescrizioni asseverate**
  1. Provvedere ad avviare ad operazioni di recupero e/o smaltimento i rifiuti non pericolosi di cui al codice CER 16 10 02 “soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01” rinvenuti in deposito temporaneo incontrollato presso l'azienda rispettando quanto previsto dall'Art.183 lettere bb) “deposito temporaneo" punto 2 di cui al Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.
  2. Provvedere a fornire documentazione (formulari di identificazione dei rifiuti) attestante gli avvenuti avvii a recupero o smaltimento dei rifiuti di cui sopra presso impianti di destinazione autorizzati.
  3. Provvedere a garantire condizioni di sicurezza ambientali (contenitori integri, a tenuta, muniti di chiusura, identificati con apposita cartellonistica con indicazione del codice CER e detenuti al riparo dagli agenti atmosferici) per il deposito temporaneo dei rifiuti di cui sopra .
- **Termini per la regolarizzazione**
  - Giorni 60 (sessanta) a far data dalla notifica del verbale

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1089



Diagramma di flusso procedura ex art. 318-ter del D.Lgs 152/06

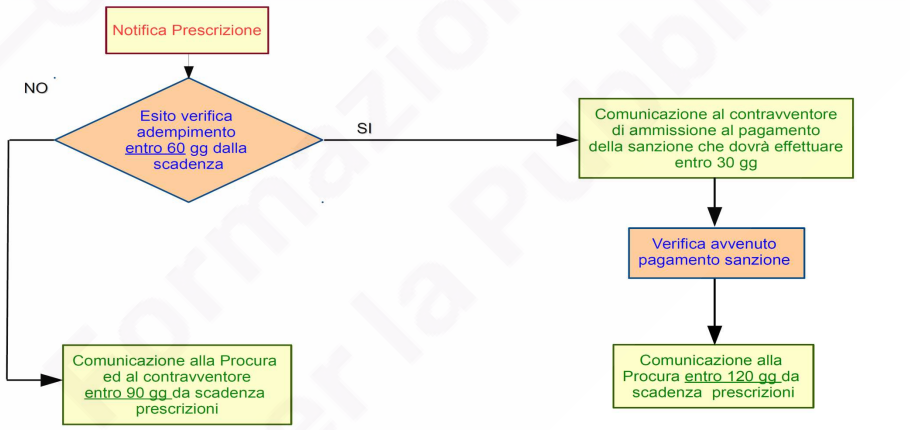

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1090




ALMA SICUREZZA
I materiali da demolizione rappresentano, da sempre, un problema nella gestione delle attività di controllo del territorio, spesso lo smaltimento di tali materiali nasconde l'esercizio di una vera e propria attività di smaltimento illecito di rifiuti.
I rifiuti edili sono fondamentalmente dei rifiuti pericolosi e quindi ...
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1091




ALMA SICUREZZA
Vecchi infissi, tegole, mattonelle, calcinacci, detriti di tufo, laterizi, ferro, vetro, legno e plastica, materiali pericolosi come lastre di eternit, barattoli di vernici, sono classificati come **residui da demolizione e costruzione.**
Spesso anziché essere conferiti in discariche o presso centri di recupero autorizzati, vengono scaricati ed abbandonati da camion nelle campagne, lungo le strade o addirittura nei fiumi e nei torrenti con evidenti rischi di tipo idrogeologico.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
PL
1092



L'obbiettivo è sempre lo stesso : abbattere i costi e le spese di gestione a danno della salute e dell'ambiente.

In Italia le stime ufficiali parlano di **circa 20 milioni di tonnellate di rifiuti da costruzione e demolizione** (cosiddetti rifiuti da C&D) prodotti ogni anno, anche se le quantità sarebbero di gran lunga più elevate.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1093



Questa tipologia di materiale rientra tra i rifiuti speciali. Essi ben si prestano ad essere selezionati e trattati attraverso un processo di riciclaggio e recupero, che ne consente il riutilizzo all'interno dello stesso settore edile.

Un comportamento virtuoso che auspica perfino una delibera del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005, ma poco applicata. Essa impone l'uso nei cantieri di opere pubbliche di materiale riciclato nella misura del 30%.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1094



I materiali da demolizione sono rifiuti

Per la Cassazione i materiali da costruzione e demolizione rientrano nel novero dei rifiuti in quanto oggettivamente destinati all'abbandono. Qualifica che possono perdere una volta sottoposti ad attività di recupero nel rispetto dei precisi adempimenti stabiliti dal D.Lgs. n. 152/2006, in mancanza dei quali vanno considerate cose di cui il detentore ha l'obbligo di disfarsi (*Sentenza 17823/2012*).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1095



I MATERIALI DA DEMOLIZIONE SONO RIFIUTI

L'articolo 184, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", come modificata dall'art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010, classifica i rifiuti da demolizione e costruzione quali "rifiuti speciali", come pure quelli derivanti dalle attività di scavo nei cantieri edili.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1096



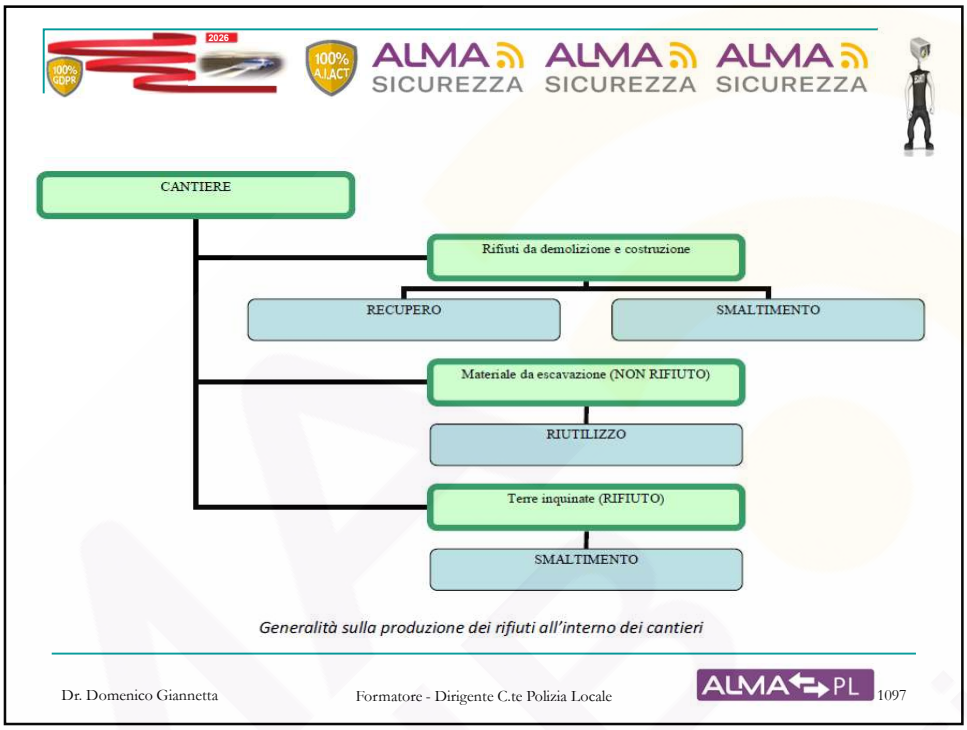



Chiaramente, le operazioni di demolizione di fabbricati preesistenti, avvengono in modo tale da determinarne la completa frantumazione. Qui si possono rinvenire **oltre ai tipici "*inerti*"** (quindi, mattoni, calcinacci, ecc.), **anche altre tipologie di rifiuti, idonei, questi ultimi, a cedere al suolo sostanze pericolose** (si pensi, ad esempio, alle fibre di amianto-cemento, presenti in buona parte di vecchi fabbricati).

Di contro, parte di questo materiale potrebbe essere recuperato per la realizzazione di nuove opere (pietre, mattoni integri, ecc.).

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1098



Chiaramente, il prodotto della demolizione tal quale, non può essere recuperato in sito, se non con le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006 :

- al più, potrà essere ammessa l'immediata cernita di prodotti da riutilizzare sul posto, senza contaminazione del suolo, risultando che il prodotto di scarto – dunque quello di cui il detentore ha l'obbligo di disfarsi – sarà da considerare il prodotto della demolizione e quindi rifiuto speciale.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1099



I materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita, che rientrano tra le operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi del Dlgs 152/2006 (Cassazione Penale Sez. III, sentenza 23049/2013).

Solo i privati cittadini possono conferire i rifiuti da costruzione e demolizione derivanti dalle attività di manutenzione ordinaria della proprie abitazioni alla piattaforma ecologica comunale, senza alcun obbligo di registro carico/scarico o formulario di identificazione dei rifiuti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1100



Si riporta in sintesi quanto stabilito dall'articolo 30 del "*Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili*" approvato dall'Autorità d'Ambito di Piacenza con delibera n. 14 del 21/12/2006 e successivamente modificato con delibere n. 2 del 23/01/2008 e n. 15 del 28/09/2011:

1. l'utente che conferisce i propri rifiuti non è tenuto ad alcun tipo di pagamento presso il centro di raccolta / stazione ecologica attrezzata di località Molino Suzzani;
2. il limite massimo giornaliero dei rifiuti da avviare a smaltimento per ogni utente presso il centro di raccolta, per i rifiuti, identificati nei seguenti codici CER, il limite è così definito:



il limite massimo giornaliero dei rifiuti da avviare a smaltimento per ogni utente presso il centro di raccolta, per i rifiuti, identificati nei seguenti codici CER, il limite è così definito:

Denominazione	Codice CER	Limite massimo giornaliero (mc)
Inerti da demolizione/costruzione	170904	0,30

N.B. tali rifiuti possono essere conferiti solo ed esclusivamente dalle utenze domestiche.
170904: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci:
170901: rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio;
170902: rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti
contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB);
170903: altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose.




ALMA SICUREZZA
La riforma dei reati stradali ad opera della legge 23 marzo 2016 n. 41
La Responsabilità dell'ente proprietario della strada
SVILUPPO
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1103



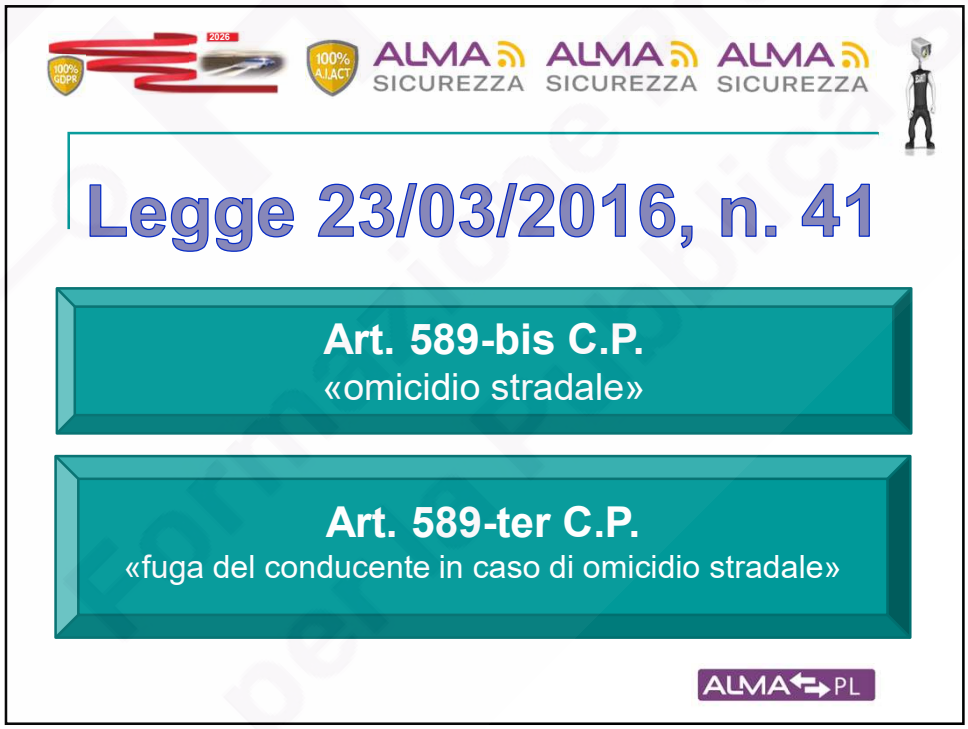
ALMA SICUREZZA
Legge 23/03/2016, n. 41
Art. 589-bis C.P.
«omicidio stradale»
Art. 589-ter C.P.
«fuga del conducente in caso di omicidio stradale»
ALMA PL



Legge 23/03/2016, n. 41

Art. 590-bis C.P.
«lesioni personali stradali gravi o gravissime»

Art. 590-ter C.P.
«fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali»



Legge 23/03/2016, n. 41

Art.590-quater C.P.
«computo delle circostanze»

Art. 590-quinquies C.P.
«definizioni di strade urbane e extraurbane»



Responsabilità Ente Proprietario della Strada

Art. 2043 C.C.
Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

Art. 2051 C.C.
Danno cagionato da cosa in custodia

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1107



Responsabilità Ente Proprietario della Strada

La circolare del Ministero dell'Interno del 25/03/2016, recante disposizioni operative sulla nuova legge sull'omicidio stradale, al paragrafo 1.1 prevede quanto segue:
« … ***il reato ricorre in tutti i casi di omicidio che si sono consumati sulle strade, anche se il responsabile non è conducente di veicolo.*** Infatti le norme del codice della strada (artt. 13 e 14 del nuovo codice della strada) disciplinano **anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione delle strade ».**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1108



Responsabilità Ente Proprietario della Strada

1.1 Omicidio stradale non aggravato

La fattispecie generica di omicidio colposo è costituita da quello commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale la cui pena rimane, come previsto dalla previgente normativa dell'art. 589 C.P., la **reclusione da due a sette anni**. Il reato può essere commesso da chiunque viola le norme che disciplinano la circolazione stradale, che sono costituite da quelle del Codice della Strada e delle relative disposizioni complementari. In virtù di tale previsione, il reato ricorre in tutti i casi di omicidio che si sono consumati sulle strade, come definite dall'art. 2 comma 1, C.d.S., anche se il responsabile non è un conducente di veicolo. Infatti, le norme del Codice della Strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1109



Responsabilità Ente Proprietario della Strada

La predetta affermazione, che non ci si aspetterebbe da un organo istituzionale come il Ministero dell'Interno, ha scatenato l'attivazione di tutte le associazioni di consumatori a partire dal CODACONS, che si sono dette felici che finalmente, sia codificata la **responsabilità penale anche in capo a sindaci e dirigenti che, con la loro condotta omissiva, consentono il verificarsi di incidenti sulle strade non manutenute.**
La prospettiva che d'ora innanzi le procure possano mettersi a perseguire gli amministratori locali anche tutte le volte che sulle strade si verificano eventi gravi o luttuosi (e che quindi possa almeno arrivare un avviso di garanzia, quando va bene) non è dunque da escludere, visto che questa è anche l'interpretazione del Ministero dell'Interno.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1110



Responsabilità Ente Proprietario della Strada

Appare ovvio che la **«Circolare»** nella ***gerarchia delle fonti*** lascia un po' il suo tempo, ma nelle nostre realtà, fatte di tante **criticità** economiche, organizzative strutturali di informazione, di strumentalizzazioni continue, una cosa del genere merita la giusta attenzione.

Probabilmente anche le compagnie di assicurazione, d'ora in avanti potrebbero riflettere sull'opportunità di continuare, e come, ad assicurare gli enti locali per determinati tipologie di sinistri o i dirigenti per determinate categorie di rischio. Con ovvie conseguenze.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1111



Responsabilità Ente Proprietario della Strada

TITOLO II

Della costruzione e tutela delle strade

Capo I

Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1112



- **Articolo 13**..... Norme per la costruzione e la gestione delle strade
- **Articolo 14**..... Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
- **Articolo 15**..... Atti vietati
- **Articolo 16**..... Fasce rispetto rettilineo aree visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati
- **Articolo 17**..... Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati
- **Articolo 18**..... Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati
- **Articolo 19**..... Distanze di sicurezza dalle strade
- **Articolo 20**..... Occupazione della sede stradale
- **Articolo 21**..... Opere, depositi e cantieri stradali
- **Articolo 22**..... Accessi e diramazioni
- **Articolo 23**..... Pubblicità sulle strade e sui veicoli
- **Articolo 24**..... Pertinenze delle strade
- **Articolo 25**..... Attraversamenti ed uso della sede stradale
- **Articolo 26**..... Competenza per le autorizzazioni e le concessioni
- **Articolo 27**..... Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
- **Articolo 28**..... Obblighi dei concessionari di determinati servizi
- **Articolo 29**..... Piantagioni e siepi
- **Articolo 30**..... Fabbricati, muri e opere di sostegno
- **Articolo 31**..... Manutenzione delle ripe
- **Articolo 32**..... Condotta delle acque
- **Articolo 33**..... Canali artificiali e manufatti sui medesimi
- **Articolo 34**..... Oneri supplementari mezzi d'opera peradeguamento infrastrutture stradali
- **Articolo 34-bis** ..... Decoro delle strade

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1113





Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1114




Incidenti stradali contro alberi:
sono tanti!
Ma chi è il vero colpevole?
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1115




30
1116




OGGI SPOSI
DOMENICO
&
SONIA
Oggi Sposi
OGGI SPOSI


CAPACI
PALERMO
CARINI
CENTRO COMMERCIALE


fotolia
INCROCI PERICOLOSO
immaginipensiericolori.blogspot.com







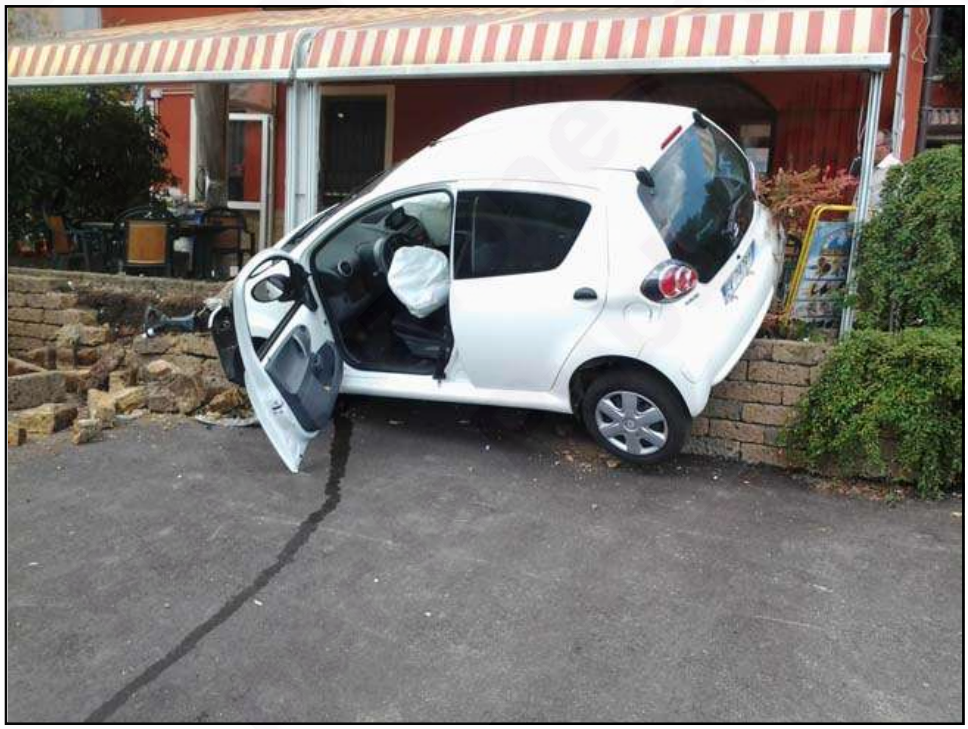














1127




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
STOP
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1128



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Responsabilità Ente Proprietario della Strada

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 luglio 2002

Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo

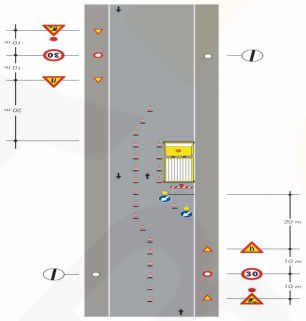

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1129








coop
Il Natale
Fiera di Scra
Shopping & Divertimento
dal 3 all'11 Dicembre
INGRESSO GRATUITO
1131




CAGLIA LAZZERI ASSOCIATI
SPAZIO LIBERO
600X300
TEL. 055/752885
CAGLIA LAZZERI ASSOCIATI
SPAZIO LIBERO
600X300
TEL. 055/752885
PUNTA AI TUOI PREMI
1132



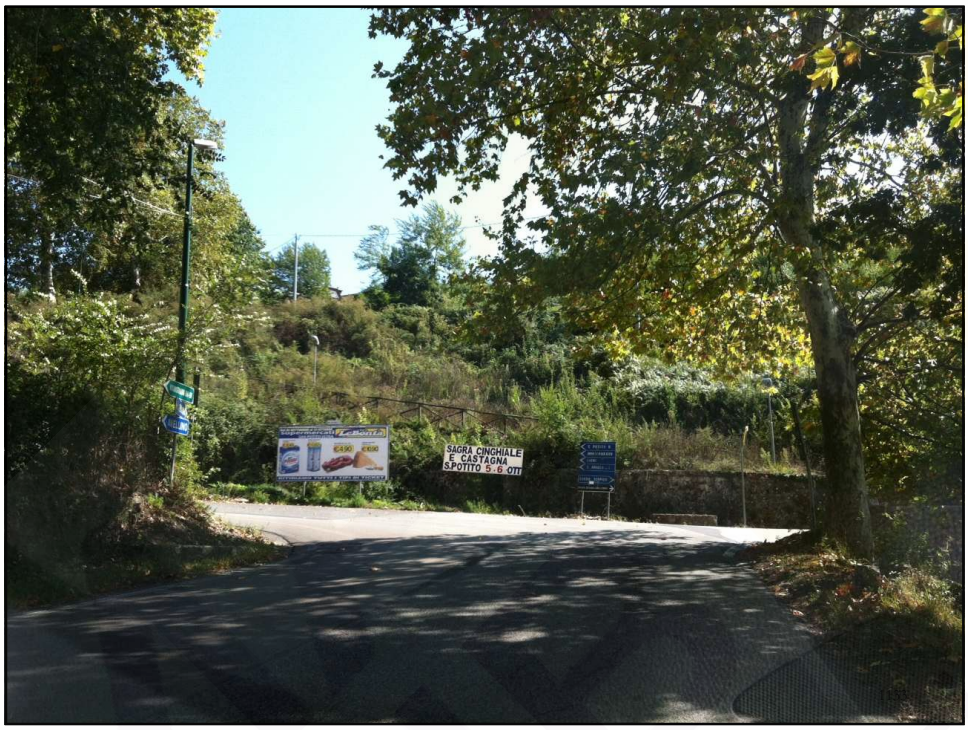
SAGRA CINGHIALE
E CASTAGNA
S.POTITO 5 - 6 OTT



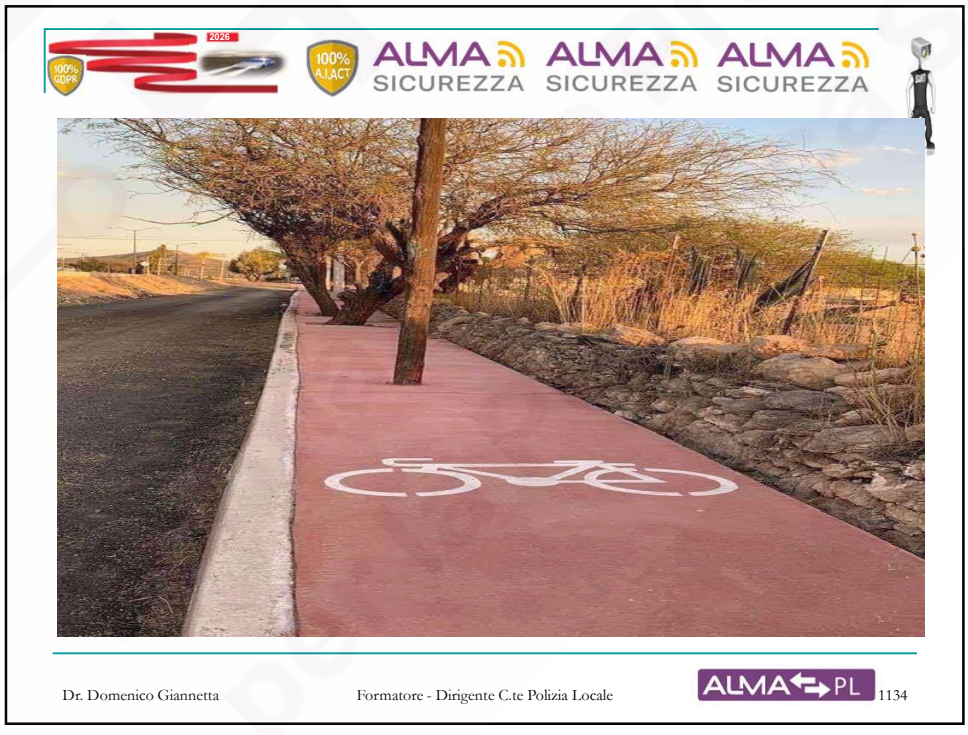
100% GDPR
100% A.I.ACT
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1134



Responsabilità Ente Proprietario della Strada

Ministero Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 05/11/2001 ha approvato le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade di cui al comma 1 dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

- Larghezza delle corsie
- Larghezza del marciapiede
- Regolazione della sosta
- Posizionamento dei sostegni della segnaletica stradale e arredo urbano
- Dossi
- Attraversamenti pedonali rialzati

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1135



Responsabilità Ente Proprietario della Strada

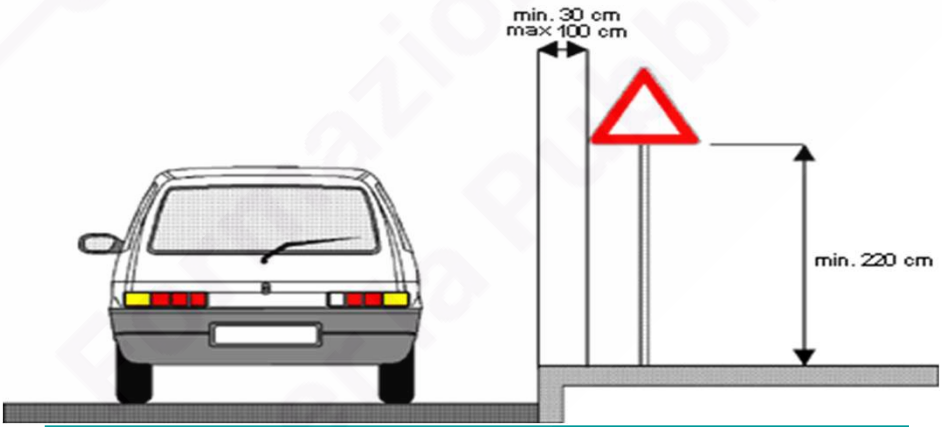

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1136



Danno da insidia stradale: responsabilità penale del Sindaco

Corte di Cassazione, IV sez. penale 23 settembre 2008, n. 36475

Danno da insidia o trabocchetto – Omessa manutenzione strade comunali – Inerzia sui controlli – Art. 590 cod.pen. – Lesioni personali colpose – Art. 110 cod. pen. – Responsabilità del Sindaco e del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di danno da insidia stradale il Sindaco, con delega assessoriale ai lavori pubblici, risponde, in concorso con il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, del reato di cui all'art. 590 cod. pen. (Lesioni personali colpose) per non aver attivato i necessari controlli sulla manutenzione delle strade. Infatti, la posizione di garanzia che il Sindaco e il responsabile dell'UTC assumono in considerazione del ruolo da essi svolto all'interno dell'amministrazione comunale, impone loro di vigilare nell'ambito delle rispettive competenze al fine di evitare ai cittadini situazioni di pericolo quali quelle derivanti da una non adeguata manutenzione delle strade e dalla inerzia nei controlli.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1137



Le "insidie stradali" e la responsabilità colposa dei dirigenti e degli amministratori pubblici locali: punti fermi e questioni ancora aperte nella giurisprudenza di legittimità

Nota a Cass. pen., sez. IV, 16.2.2011 (dep. 7.4.2011), Pres. Zecca, Est. Piccialli, ric. Oddone

Il dirigente dell'ufficio tecnico comunale, in qualità di addetto alla manutenzione della rete stradale del Comune stesso, risponde di lesioni colpose nel caso abbia omesso la necessaria manutenzione ordinaria del piano di calpestio del passaggio pedonale fra il marciapiede e l'attraversamento della carreggiata, così permettendo il permanere di una "bolla" di materiale bituminoso rialzata rispetto al piano di camminamento e pericolosa in quanto difficilmente visibile e non segnalata in alcun modo, tale da provocare la caduta della persona offesa.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1138



L'articolo 14 del C.d.s. individua tra i compiti degli enti la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1139





Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1140




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1141




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1142



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Il solito sinistro stradale, magari non grave, ma che provoca rifiuti sull'asfalto: vetri, plastiche e qualche volta lamiere, che soprattutto in caso di constatazione amichevole, restano puntualmente abbandonati sulla strada



- I residui del sinistro stradale sono rifiuti ?
- Chi è tenuto alla rimozione ?
- Responsabilità dell'Ente Proprietario della Strada ?

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1143



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Le Amministrazioni Comunali sono tenute per legge a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione ma, spesso, non dispongono delle risorse specializzate necessarie. **Per far fronte a tali esigenze, nasce il servizio di ripristino post incidente nella formula zero costi per le Amministrazioni.**

Le società operano in regime di «Concessione di Servizi» e riceve quale corrispettivo unicamente la gestione e lo sfruttamento economico del servizio, quindi, mai e in nessun caso l'Amministrazione è tenuta a pagare per l'esecuzione degli interventi di ripristino post-incidente.

I costi sono sostenuti dalle Compagnie assicurative dei soggetti civilmente responsabili e, qualora non sia identificato il veicolo responsabile dello sversamento, l'intervento di pulizia della strada è comunque garantito con costi a nostro carico per consentire il ripristino della sicurezza stradale, migliorando così anche l'immagine della Pubblica Amministrazione.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1144



I costi sono sostenuti dalle Compagnie assicurative dei soggetti civilmente responsabili e, **qualora non sia identificato il veicolo responsabile dello sversamento**, l'intervento di pulizia della strada è comunque garantito con **costi a carico delle società per consentire il ripristino della sicurezza stradale**, migliorando così anche l'immagine della Pubblica Amministrazione

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1145



Ripristino post – incidente stradale
Di quali attività stiamo parlando ?



- Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e matrici ambientali
- Ripristino delle infrastrutture stradali
  Ripristino post-incidente stradale rilevante
- Rimozione veicoli abbandonati
  Pronto Intervento

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1146



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA



Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e matrici ambientali a seguito di incidente

Al verificarsi di un sinistro **occorre intervenire per pulire/bonificare la porzione di strada imbrattata dai residui dell'incidente attraverso Centri Logistici Operativi (CLO) in grado di effettuare il ripristino post-incidente stradale in maniera rapida ed efficace.**
Le tipologie di intervento, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali post incidente stradale, consistono nella pulitura della piattaforma stradale con:

a) aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata
b) recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale
c) ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale

La tipologia d'intervento sub a) e sub b) sarà realizzata da SA anche nel caso di incidenti privi dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, l'onere economico relativo a tale intervento resterà a carico esclusivo di SA, che non potrà recuperare i costi dalle compagnie assicurative.

Le fasi del servizio di ripristino stradale

Giunti sul luogo del sinistro, i nostri operatori eseguono le operazioni necessarie al ripristino dello stato precedente e alla circolazione fluida e sicura attraverso un iter procedurale:

- **Delimitazione dell'area di intervento**
- **Valutazione dei rischi e rimozione di elementi pericolosi**
- **Rimozione rifiuti dalla piattaforma stradale**
- **Pulitura e lavaggio del manto stradale**
- **Rimozione del cantiere stradale**
- **Report finale e adempimenti burocratici**

Per garantire una copertura capillare su tutto il territorio nazionale, disponiamo di oltre 600 strutture operative convenzionate, tra cui CLO (Centri Logistici Operativi) e altre ditte specializzate nella bonifica di siti contaminati o nel ripristino delle pertinenze stradali.
Le strutture operative sono presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale e l'incidente viene preso in carico dal Centro logistico più vicino, assicurando tempestività di intervento, uno dei punti di forza della nostra realtà.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1147



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA



Ripristino infrastrutture stradali

Garantiamo il ripristino delle infrastrutture stradali attraverso la riparazione o la sostituzione di pertinenze e manufatti stradali danneggiati a seguito di incidenti stradali.

Queste includono:

- segnaletica verticale, lanterne semaforiche, guard-rail e dissuasori, muri e cancellate, pali illuminazione pubblica, barriere stradali, piste ciclabili, segnaletica, asfalto danneggiato, recinzioni e altri.

Il servizio non comporta alcun costo per gli Enti gestori delle strade, ma le spese per la riparazione o sostituzione vengono interamente anticipate da noi e richiesti successivamente alle Compagnie Assicurative (RCA) dei veicoli responsabili, con assunzione dei vari rischi correlati.

Le fasi del ripristino delle infrastrutture stradali

Giunti sul luogo del sinistro, i nostri operatori eseguono le operazioni necessarie al ripristino dello stato precedente e alla circolazione fluida e sicura attraverso un preciso iter procedurale:

- **delimitazione dell'area di intervento**
- **rimozione dei residui dalla piattaforma stradale**
- **pulitura e lavaggio**
- **aspirazione**
- **asciugatura**
- **rimozione del cantiere stradale**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1148



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Ripristino post-incidente stradale rilevante



Eseguiamo attività finalizzate a **ripristinare tempestivamente la condizione originale della strada e delle zone circostanti coinvolte in incidenti stradali di particolare rilevanza o con sversamenti importanti, per i quali non è sufficiente l'attività di ripristino espletata dai Centri Logistici Operativi**, ma è necessario rivolgersi a delle imprese specializzate.
Rientrano nei ripristini post-incidenti rilevanti le seguenti casistiche:

- gravi sversamenti
- dispersione di merci,
- dispersione di materie pericolose, infettanti o tossiche che richiedono la bonifica dell'area interessata.

Ogni ripristino viene da noi monitorato, coordinato e ispezionato, in modo da garantire la gestione efficiente di ogni fase operativa.

Le fasi del ripristino post-incidenti rilevanti
Arrivati presso il sito dell'incidente, i nostri operatori specializzati svolgono una serie di fasi operative al fine di riportare la zona alle condizioni precedenti all'evento e garantire la sicurezza e la fluidità del traffico:

- Realizzazione di una documentazione fotografica del luogo dell'incidente
- Delimitazione dell'area di intervento e protezione delle infrastrutture danneggiate
- Valutazione dei pericoli e rimozione degli elementi pericolosi
- Confinamento di eventuali liquidi inquinanti
- Eliminazione dei rifiuti dalla superficie stradale
- Pulizia e lavaggio dell'asfalto
- Verifica dell'efficacia dell'intervento
- Smantellamento del cantiere stradale
- Redazione di un rapporto finale e completamento delle pratiche amministrative
- Ripristino della viabilità e della sicurezza stradale

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1149



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Rimozione veicoli abbandonati



Offriamo un servizio di **rimozione dei veicoli abbandonati sulle aree pubbliche, che include il trasporto, la radiazione e la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), nonché la successiva demolizione dei veicoli a motore.**
Questo servizio garantisce la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti, evitando che veicoli in stato di abbandono possano rappresentare un pericolo per la circolazione stradale o per l'ambiente. Grazie alla competenza e all'esperienza del nostro personale, la rimozione dei veicoli abbandonati avviene in modo rapido e sicuro, senza arrecare danni alle strade o alle aree circostanti.

Per usufruire del servizio di rimozione dei veicoli abbandonati, è necessario sottoscrivere un atto aggiuntivo rispetto alla convenzione per il servizio di ripristino post-incidente.
Scegliere la nostra azienda per la rimozione dei veicoli abbandonati significa affidarsi a una realtà seria e competente, che si impegna quotidianamente per garantire la sicurezza delle strade e dei cittadini, contribuendo al benessere della comunità e al mantenimento di un ambiente pulito e sicuro.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1150







Pronto intervento

Agire tempestivamente per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e rimuovere eventuali materiali sversati sulla strada è fondamentale sia per ridurre l'impatto ambientale che per la sicurezza di chi circola su quel tratto.

La nostra azienda offre una vasta gamma di servizi di pronto intervento stradale ai proprietari e/o gestori di reti stradali, dall'individuazione di insidie sulla strada alla messa in sicurezza di pertinenze danneggiate a seguito di incidenti.

Tra i servizi di **pronto intervento stradale offerti dall'azienda vi è anche l'intervento per la segnalazione di buche e per la messa in sicurezza a seguito di caduta di materiali da edifici. Inoltre, forniamo supporto alla sicurezza a seguito di eventi calamitosi.**

Grazie alla distribuzione capillare di Centri Logistici Operativi (CLO) su tutta la rete stradale nazionale, la nostra azienda è in grado di garantire un immediato intervento in caso di incidenti stradali. Ci rivolgiamo infatti al CLO più vicino al luogo del sinistro non appena ricevuta la richiesta di intervento, assicurandoci che **gli operatori arrivino in loco entro massimo 30 minuti**.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1151







Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1152




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1153




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1154



TRASPORTO RIFIUTI



Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1155



L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

Albo nazionale gestori ambientali

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1156



Albo nazionale gestori ambientali

Art. 212. D.lgs. 152/2006.
È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1157



Art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006

1) I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti ;

2) i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno ;

non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che :

Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni

tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 241 del 1990:

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1158



MANCANZA ISCRIZIONE ALBO

Art. 212 e art. 256 comma 1 lett. b)
Effettuava attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione di rifiuti NON PERICOLOSI in mancanza della prescritta autorizzazione

Pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro

SEQUESTRO AUTOMEZZO

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1159



PRESCRIZIONI O ADEMPIMENTO SPONTANEO

SI → **AMMISSIONE ALLA SANZIONE**

NO → **RINVIO A GIUDIZIO**

SI → **ESTINZIONE DEL REATO** — *¼ di € 26.000*

NO

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1160



MANCANZA ISCRIZIONE ALBO

Art. 212 e art. 256 comma 1 lett. b) Effettuava attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione di rifiuti PERICOLOSI in mancanza della prescritta autorizzazione

Pena dell'arresto da tre mesi a un anno E con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro

SEQUESTRO AUTOMEZZO

CONFISCA E SMALTIMENTO

RINVIO A GIUDIZIO

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1161



ART. 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)
In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al terzo periodo, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1162



2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in:

a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1163



3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1164



4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:

a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3-bis, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva iscrizione degli operatori;
c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), comprensivi dei dati di cui all'articolo 193, comma 1, lettera d), relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;
d) le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189;
e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;
f) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1;
g) le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;
h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1165



5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3-bis del presente articolo; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.

6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di intervenute novità tecniche o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1166



6-bis. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con i decreti di cui ai commi 1 e 2, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.1034 7. Fino all'entrata in vigore dei modelli contenuti nel decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1167





Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1168



Necessaria la prova della responsabilità del Comune o della ASL ai fini del risarcimento

Potrebbe accadere che un cane randagio attraversi improvvisamente la strada e provochi un incidente stradale.

Ci si chiede **di chi sia la responsabilità in questi casi.** Viene immediatamente da pensare che la responsabilità sia degli enti pubblici che devono garantire l'incolumità della collettività anche da situazioni legati al randagismo.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1169



Quali sono questi ENTI?

Li possiamo individuare nell'ente proprietario della strada, che di norma è il **Comune**, mentre la **Asl**, competendo il servizio di **accalappiacani**, deve agire alla cura degli animali sul territorio, evitando il fenomeno del randagismo.

Tuttavia, per stabilire chi deve rifondere i danni patiti, se cioè deve essere il Comune o la Asl, **occorre verificare il contenuto delle norme ed in particolare la rispettiva legge regionale del territorio in cui si è verificato l'evento dannoso.**

È quest'ultima infatti, nella maggior parte dei casi, ad affidare alla Asl la gestione, la cura e la prevenzione del randagismo. In tale ipotesi, la **richiesta di risarcimento** va inoltrata alla Asl (ad esempio, è il caso della Puglia e della Calabria, trattati nelle sentenze della Cassazione). In caso di mancanza di una legge ad hoc, il risarcimento è a carico solo del Comune, secondo i principi sanciti dalla Suprema Corte.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1170



Tuttavia, la strada per il risarcimento prevede che:
«***La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall'art. 2052 c.c.,*** *sicché presuppone l'allegazione e la* ***prova****, da parte del danneggiato,* ***di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva****, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi.»*

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1171



Sono questi i principi ribaditi dalla **Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12897** dove si rimarca che **l'ente pubblico tenuto alla vigilanza sui cani randagi è il Comune, che esercita alcune delle funzioni in materia, per mezzo della Azienda Sanitaria Locale**, la quale è tenuta ad intervenire **ai fini di prevenzione del randagismo, in caso di segnalazioni da parte degli organi comunali di polizia o delle forze dell'ordine**.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1172



Nel fatto specifico, la Suprema Corte ha però rilevato **che il ricorrente non aveva fornito prova che vi fosse stata una effettiva richiesta, da parte del Comune e nei confronti della ASL, affinché controllasse il territorio comunale per procedere all'individuazione dei cani randagi. In tal caso l'ASL è sollevata dalla responsabilità.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1173



In particolare, in punto di diritto, ad avviso del Collegio, non è stato demolito il ragionamento effettuato dal Tribunale, che ha ritenuto, sulla base della normativa statale — legge n. 281 del 14/08/1991 — e regionale — in particolare della legge Regione Puglia n. 12 del 1995 e della precedente legge Regione Puglia n. 13 del 22/08/1989 — di riferimento, **che l'ente pubblico tenuto alla vigilanza sui cani randagi è il Comune,** che esercita alcune delle funzioni in materia per mezzo della Azienda Sanitaria Locale, la quale è tenuta ad intervenire, ai fini di prevenzione del randagismo, in caso di segnalazioni da parte degli organi comunali di polizia o delle forze dell'ordine, rilevando **che il ricorrente non aveva fornito prova che vi fosse stato una effettiva richiesta, da parte del Comune e nei confronti della ASL, affinché controllasse il territorio comunale per procedere all'individuazione dei cani randagi.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1174



«*La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge [ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991] il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre* ***non può ritenersi sufficiente,*** *a tal fine, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina, avendo quest'ultimo ad oggetto il mero controllo "numerico" degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo.*"

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1175



Ne deriva che **ci deve essere una conoscenza diretta circa l'esistenza del pericolo** e **non è sufficiente una mera responsabilità oggettiva.**
In altri termini, occorre ci sia un comportamento omissivo da parte della ASL e/o del Comune nel non essersi attivato nella rimozione del pericolo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1176



Dimostrazione del "caso fortuito"

La parte danneggiata dovrà comunque dimostrare che il fatto sia avvenuto per "caso fortuito", che non riguarderà semplicemente e direttamente il nesso di causa tra la concreta e specifica condotta dell'animale ed il danno causato da tale condotta, ma consisterà nel dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sfera di possibile controllo da parte del danneggiato.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1177



E' sufficiente la presenza di un cartello che indichi, ad esempio, la presenza di fauna selvatica per far cadere l'imprevedibilità, salvo dimostrare il contrario, ma sarà comunque onerato di dover dare prova di avere compiuto tutto il possibile per evitare il danno, in particolare di aver adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1178




ALMA SICUREZZA
Danni causati da buca stradale
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1179




ALMA SICUREZZA
Il gestore di una strada è responsabile per la **caduta in una buca stradale** da parte dei pedoni o dei veicoli.
La colpa si presume fino a prova contraria.
Tale prova è costituita dal cosiddetto "caso fortuito": il Comune proprietario del suolo deve cioè dimostrare che il danno si è verificato per una causa a lui non imputabile.
Non si tratta solo della scossa di terremoto improvvisa o della forte grandinata che non abbia garantito il tempo per un intervento riparatore. Anche la condotta del danneggiato, imprudente e negligente, può rientrare nel "caso fortuito". Si pensi all'automobilista che, pur dinanzi a una buca di grosse dimensioni, non abbia sterzato per evitarla.
Ecco allora tutto **ciò che c'è da sapere sulla caduta in una buca stradale e sul risarcimento** conseguente.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1180



Pedone che cade in una buca stradale

Al pedone che cade senza colpa nella buca stradale è dovuto il risarcimento. Ma che succede se il danno si verifica per una distrazione di quest'ultimo?

Se il pedone se ne va a spasso senza prestare la minima attenzione a dove mette i piedi, e dunque se non si avvede della presenza di un'anomalia ben visibile nella quale inciampa e cade, il Comune è responsabile? Ci sono due indirizzi interpretativi.

Secondo il primo, più rigoroso, in casi del genere, non è dovuto alcun risarcimento. E questo perché ciascun cittadino è chiamato a prestare la dovuta diligenza quando cammina, dovendo guardare dove mette i piedi.

Secondo un altro orientamento **[Cass. sent. n. 26524 del 20.11.2020]**, la disattenzione del danneggiato potrà solo incidere sull'**ammontare del risarcimento** non potendo il pedone distratto ottenere il risarcimento di quei danni che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1181



La Cassazione ha così affermato che la dimostrazione di un'**imprudente condotta del pedone** non è sufficiente ad escludere la colpa dell'ente custode della strada, se questo non abbia dimostrato «di aver fatto quanto in suo potere per rimuovere o ridurre l'incidenza della situazione di pericolo» **[Cass. sent. 6326/2019]**.

Quindi, nel caso di **caduta di pedone in una buca stradale**, non si può parlare di un caso fortuito – e quindi di assenza della responsabilità del Comune – solo accertando la condotta colposa della vittima. Per integrare il caso fortuito, la condotta deve presentare anche caratteri di **imprevedibilità ed eccezionalità**.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1182



Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più si allontana il **diritto al risarcimento del danno**.
E questo perché si può ritenere che il danno sia conseguenza del comportamento imprudente del cittadino **[Cass. ord. n. 29435 del 23.12.2020]**.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1183



La prova del danno
Chi cade in una buca stradale – sia con l'auto o mentre cammina – non può limitarsi a dimostrare l'esistenza dell'insidia e il successivo danno patito.
Ma deve anche **fornire la prova che tale danno è stato determinato dalla suddetta insidia, ossia che la caduta è stata dovuta alla buca e non ad altre ragioni (un paio di lacci slacciati, l'eccessiva velocità dell'auto, ecc.).**
Detto in termini tecnici, il danneggiato deve dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della cosa. Spetta invece all'amministrazione la **prova** del «**caso fortuito**», cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, imprevedibile ed eccezionale, che ha determinato il danno **[Cass. ord. n. 25018 del 9.11.2020]**.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1184



Ostacoli sulla strada e manutenzione

L'ente pubblico titolare dell'area di pubblico transito è responsabile per un improvviso ostacolo che abbia causato una situazione di **pericolo** e insidia, salvo dimostri che questa condizione era inevitabile perché, ad esempio, determinata da un fattore climatico, come un improvviso temporale, non risolvibile in tempo prima del sopraggiungere del conducente di un veicolo.

Un altro tipico caso è la **macchia d'olio** o la **caduta di un detrito** sulla strada. In questo caso, l'obbligo dell'amministrazione è recintare l'area fino al ripristino della stessa. Ma l'incidente verificatosi nell'immediatezza dell'episodio (ossia pochi minuti dopo la caduta dell'olio o del detrito) non è risarcibile e questo perché l'ente deve avere il tempo materiale per intervenire e mettere in sicurezza la strada.

Al tempo stesso, il custode è libero da responsabilità se la vittima è incorsa in un infortunio provocato da un'insidia che ben poteva essere avvistata ed evitata con l'utilizzo della diligenza e dell'ordinaria prudenza che è sempre richiesta a ogni utente della strada.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1185



La Pubblica Amministrazione proprietaria della rete stradale risponde del danno subito dall'utente in conseguenza di una caduta determinata dalla presenza di una buca sul marciapiedi, se ricoperta di fogliame, invisibile e non percepibile.

In questi casi, infatti, l'ostacolo rappresentato dall'esistenza di un **dislivello del marciapiede** costituisce un'anomalia conseguente ad un **difetto di manutenzione** non segnalato in alcun modo **[Trib. Roma, sent. 24.09.2019]**.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1186



La società Autostrade per l'Italia non deve risarcire i danni riportati da un autocarro in transito per l'impatto contro un albero caduto in autostrada a causa della pioggia e del forte vento. Infatti, l'albero era di grosse dimensioni, tanto da occupare la corsia di marcia e quella di emergenza, e nella zona era stato segnalato un vento forte. Per cui il conducente avrebbe dovuto tenere un comportamento più attento e prudente **[Cass. sent. 348 del 13.01.2020]**.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1187



La Cassazione **[Cass. sent. n. 348/2020]** ha altresì confermato l'**assenza di colpa** del custode per non avere tempestivamente rimosso un albero di grosse dimensioni, tanto da occupare la corsia di marcia e quella di emergenza, mentre nella zona era stato segnalato un vento forte, perché il conducente «avrebbe dovuto tenere un comportamento più attento e prudente che gli avrebbe evitato l'urto contro l'albero».

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1188




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Incidente provocato dal cassonetto: ne risponde il Comune con l'azienda appaltatrice del servizio
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1189




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
In tutti i comuni, e sono la maggior parte, dove la **raccolta dei rifiuti** si effettua non con il sistema porta a porta ma con quello "stradale", bisogna fare i conti con i cassonetti.
Le **isole ecologiche** sono spesso fonte di continue proteste da parte dei cittadini, specie quelli che se le ritrovano sotto casa, ma non infrequentemente diventano anche un problema per la circolazione, causando intralcio, problemi di visuale e quant'altro.
Ma di chi è la colpa se un contenitore delle immondizie provoca un incidente?
Secondo la Cassazione ne devono rispondere sia l'Amministrazione comunale sia l'azienda che ha in appalto il servizio di raccolta e smaltimento delle immondizie.
Gli Ermellini, III Sezione Civile, con la sentenza n. 15860/19, depositata il 13 giugno 2019, hanno definitivamente deliberato relativamente a una vicenda emblematica sul genere, anche per la sua gravità.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1190



Grave incidente a causa di un cassonetto ad un centauro

Nel 2000 un motociclista sardo citò in giudizio la società affidataria del servizio e il Comune di Nuoro chiedendone la condanna al **risarcimento dei gravi danni** che aveva subito tre anni prima a causa di un incidente: mentre procedeva sulla sua moto, alle 11 di sera, avendo incrociato un altro veicolo ed essendo la strada in questione stretta, era stato costretto ad accostare in prossimità del margine destro della carreggiata, ma qui aveva urtato la spalla e il braccio destri contro un **cassonetto** per la raccolta dei rifiuti ivi collocato, senza la prescritta segnaletica orizzontale, in posizione obliqua sulla striscia di margine della carreggiata e sporgente non meno di 40-50 centimetri sulla corsia di marcia impegnata.



In seguito all'urto, il centauro aveva perso il controllo del suo motoveicolo, era rovinato a terra ed aveva riportato **lesioni gravissime**.

Di qui la sua domanda risarcitoria nei confronti del Comune, quale ente proprietario della strada, responsabile della sua sicurezza, **manutenzione e custodia**, nonché titolare delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani, e della società concessionaria del Comune di Nuoro, all'epoca del sinistro, del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e che, pertanto, aveva la disponibilità diretta e la custodia dei cassonetti.



Il giudice condanna l'azienda che effettua il servizio di raccolta dei rifiuti

Il Comune di Nuoro si costituì eccependo preliminarmente la propria mancanza di legittimazione passiva e facendo valere i principi generali sulla **responsabilità dell'appaltatore, da ritenersi unico responsabile dei danni cagionati a terzi nel compimento del servizio.**

L'ente produsse il contratto di appalto che prevedeva che l'impresa avrebbe dovuto "rispondere direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento dei servizio, restando a suo complesso ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrice".

L'azienda a sua volta contestò la sussistenza del **nesso di causalità** tra i danni lamentati dal motociclista e il sinistro, negò fossero derivati da fatto e colpa imputabili ad essa o alle sue danti causa, o quanto meno in via esclusiva a queste ultime, sostenne che vi era stato il **concorso di colpa** nella causazione del sinistro del centauro, che non avrebbe rispettato i limiti di velocità, e contestò anche la somma richiesta a titolo di risarcimento.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1193



Ma il tribunale di Nuoro le diede torto: i giudici condannarono (esclusivamente) la società a risarcire il danneggiato con la somma di ben 367mila euro per il danno biologico e di 122mila per quello morale.

Secondo i giudici, **il posizionamento irregolare del cassonetto era da addebitare esclusivamente al personale dipendente della società appaltatrice del servizio pubblico,** che di tale fatto rispondeva ex art. 17 del **contratto di appalto**; nessuna responsabilità poteva essere ravvisata nei confronti del Comune ex art. 2051 del codice civile, non potendosi ritenere che avesse la custodia del cassonetto, e neppure ex art. 2043 cod. civ. , atteso che era previsto che il cassonetto dovesse essere posizionato in uno spazio sterrato apposito, oltre la sede stradale, per cui la sua presenza non doveva essere segnalata ex art. 68 reg. del Codice della Strada; neppure era concretamente concepibile una vigilanza del personale del Comune sul posizionamento dei cassonetti; nessun concorso di colpa, per eccesso di velocità, poteva essere ascritto al motociclista essendo risultato che i danni fisici lamentati erano compatibili con il tipo di urto.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1194



La Corte d'Appello e la Cassazione condannano anche il Comune custode della strada

La società ha quindi appellato la sentenza presso la Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, la quale ha parzialmente accolto il gravame riformando la precedente sentenza su due aspetti fondamentali: sostenne che il sinistro era avvenuto per responsabilità concorrente, ex art. 2043 cod. civ., sia del Comune di Nuoro, ritenuto responsabile per non aver ottemperato alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento in ordine alla sicurezza della circolazione stradale, sia della Spa (nella misura del 25% ciascuno), ma che vi avesse concorso anche il centauro per l'ulteriore 50%, rideterminando quindi il risarcimento in 313mila euro (alla data di quella sentenza) per il **danno non patrimoniale** e in 47mila euro per quello patrimoniale.

Contro quest'ultima sentenza, il Comune di Nuoro ha infine presentato ricorso per Cassazione, contro il quale hanno resistito sia il motociclista sia l'azienda appaltatrice del servizio.



La Suprema Corte ha respinto tutte le doglianze, confermando in buona sostanza il giudizio d'appello. "Per mera precisione – specifica soltanto la Suprema Corte – va, comunque, corretta, ex art. 384 u.c., cod. proc. civ., la motivazione della sentenza impugnata, dovendosi ritenere, sulla base di quanto accertato in fatto dai giudici del merito e alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, **sussistente la responsabilità non ex art.2043 cod. civ. bensì ex all'art. 2051 cod. civ., sia della società contro-ricorrente, appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e proprietaria e custode dei cassonetti, sia del Comune, ente proprietario e custode della strada, il quale ha contravvenuto peraltro alle norme del codice della strada (art. 14 e 25) e del relativo regolamento".**

Un monito alle **Amministrazioni comunali** ad avere particolare attenzione alla dislocazione e alla vigilanza su questo "elemento stradale", sia per la sicurezza degli utenti sella strada, sia per i propri bilanci.



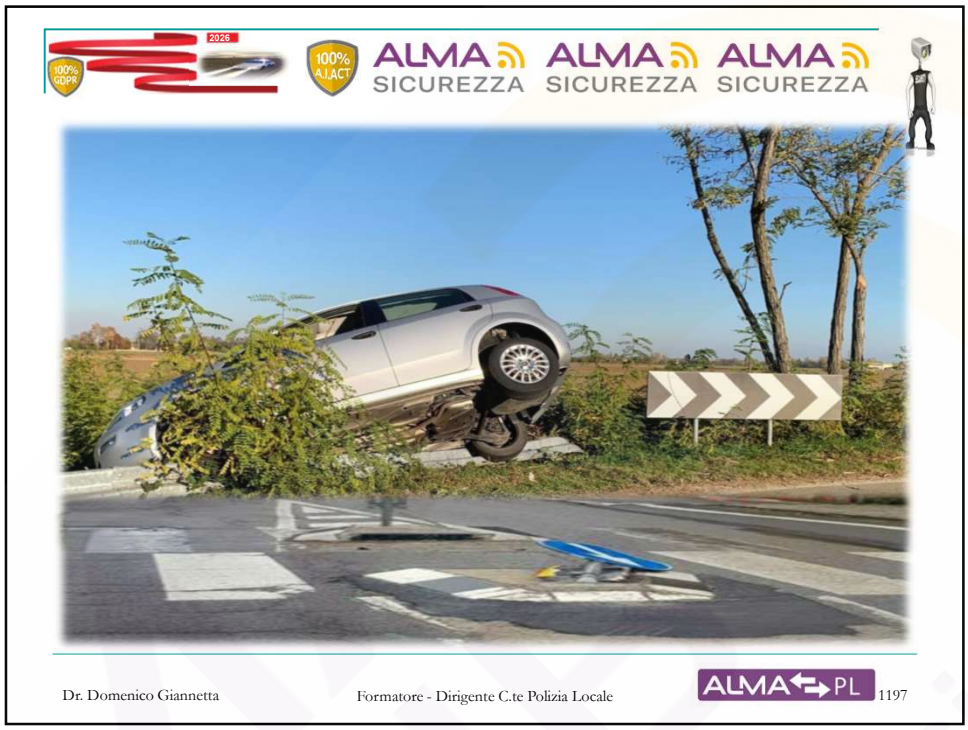
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1197



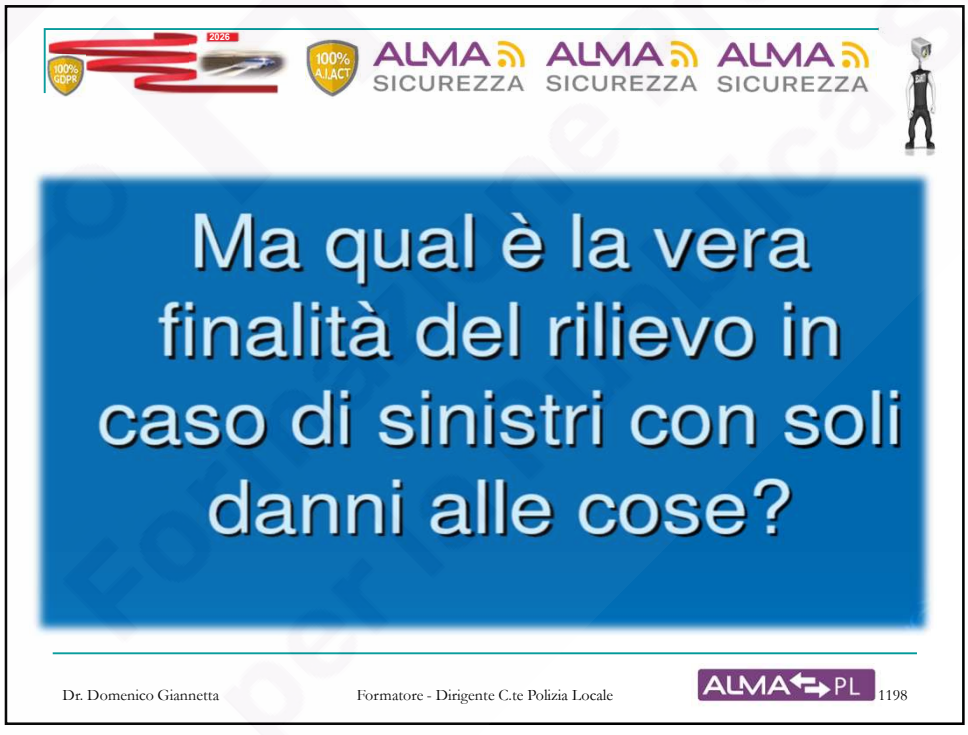
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Ma qual è la vera finalità del rilievo in caso di sinistri con soli danni alle cose?
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1198



RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE

ART. 2043 C.C.

RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO

"Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"

Fatto illecito

"Qualunque atto umano che, per dolo o colpa del suo autore, arrechi lesione di un diritto di un altro soggetto, determinando un danno ingiusto"

Danno ingiusto

Diminuzione del patrimonio di un soggetto in conseguenza di un fatto illecito



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Sussiste quindi l'obbligo dell'intervento per il rilievo del sinistro stradale … e in caso di rifiuto dell'intervento da parte delle parti coinvolte cosa fare ???

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1200




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Rinuncia ai rilievi
Si oppure NO
MODULISTICA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1201



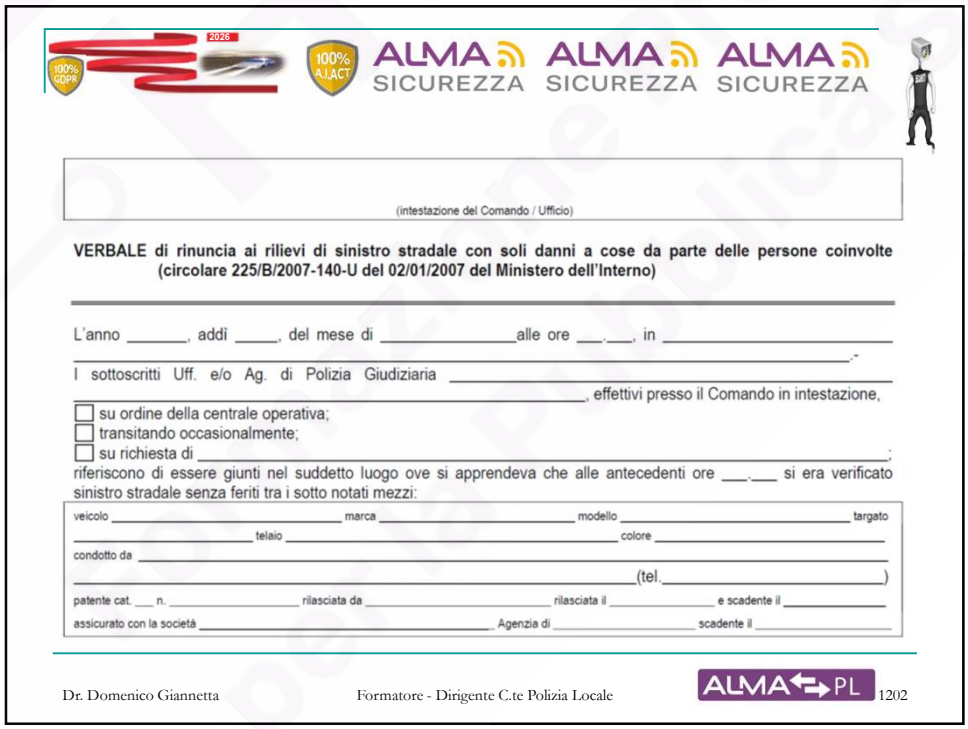
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
(intestazione del Comando / Ufficio)
VERBALE di rinuncia ai rilievi di sinistro stradale con soli danni a cose da parte delle persone coinvolte
(circolare 225/B/2007-140-U del 02/01/2007 del Ministero dell'Interno)
L'anno _____, addì _____, del mese di _____alle ore ___.___, in _____
I sottoscritti Uff. e/o Ag. di Polizia Giudiziaria _____
_____, effettivi presso il Comando in intestazione,
☐ su ordine della centrale operativa;
☐ transitando occasionalmente;
☐ su richiesta di _____;
riferiscono di essere giunti nel suddetto luogo ove si apprendeva che alle antecedenti ore ___.___ si era verificato sinistro stradale senza feriti tra i sotto notati mezzi:
veicolo _____ marca _____ modello _____ targato _____ telaio _____ colore _____
condotto da _____
_____(tel._____)
patente cat. ___ n. _____ rilasciata da _____ rilasciata il _____ e scadente il _____
assicurato con la società _____ Agenzia di _____ scadente il _____
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1202



veicolo _____ marca _____ modello _____ targato _____ telaio _____ colore _____
condotto da _____
_____ (tel. _____)
patente cat. ___ n. _____ rilasciata da _____ rilasciata il _____ e scadente il _____
assicurato con la società _____ Agenzia di _____ scadente il _____

veicolo _____ marca _____ modello _____ targato _____ telaio _____ colore _____
condotto da _____
_____ (tel. _____)
patente cat. ___ n. _____ rilasciata da _____ rilasciata il _____ e scadente il _____
assicurato con la società _____ Agenzia di _____ scadente il _____

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1203



Poiché
- i documenti dei conducenti e di circolazione sono risultati in regola;
- nessuna persona ha lamentato ferite;
- non sono emersi danni a cose appartenenti a persone fisiche o giuridiche assenti;
- i conducenti hanno riferito di aver trovato accordo sulle responsabilità;
- i conducenti non hanno manifestano sintomi dovuti all'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- le persone coinvolte nel sinistro hanno dichiarano di non necessitare dei rilievi del sinistro, manifestando l'intenzione di compilare il modello di constatazione amichevole;

tanto premesso, gli operanti, dopo aver assicurato le condizioni di sicurezza e viabilità per la circolazione, si sono allontanati.

Le persone coinvolte gli Uff./Ag. di P.G.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1204



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
DELLA POLIZIA DI STATO



Nr. 225/B/2007 - 140 - U Roma, 2 gennaio 2007

OGGETTO: Questure - Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.)
Interventi nel campo dell'infortunistica stradale.

Giova inoltre sottolineare che in caso in cui le parti in causa siano disposte alla compilazione della cosiddetta *"constatazione amichevole di incidente"* (CID), il personale di polizia intervenuto non ha altra incombenza che quella di assicurare le condizioni di sicurezza e viabilità per la circolazione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1205



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1206



Il proprietario di un immobile dovendo eseguire lavori di ristrutturazione al proprio immobile rimuove lastre di amianto e li abbandona lungo una scarpata

L'amianto è un rifiuto speciale / pericoloso

- i rifiuti di costruzioni e demolizioni - materiali di costruzione a base di amianto (con codice C.E.R. - Catalogo Europeo dei Rifiuti - 17 01 05), (Materiali contenenti Amianto **in matrice compatta) sono considerati rifiuti (speciali) non pericolosi;**
- i rifiuti di costruzioni e demolizioni - materiali isolanti contenenti amianto (codice C.E.R. 17 06 01), (Materiali contenenti Amianto **in matrice friabile) sono invece considerati rifiuti (speciali) pericolosi.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1207





Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1208




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1209




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1210



D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 di cui all'art. 192, comma 1, perché abbandonava su area pubblica rifiuti speciali pericolosi costituiti da lastre di amianto



Art. 255 - Abbandono di rifiuti - In violazione delle disposizioni di cui agli *articoli 192*, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.

Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli *artt. 208*, *209*, *210*, *211*, *212*, *214*, *215* e *216* è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1211



Codice Penale - Titolo VI-bis - Inserito dall'art. 1, comma 1, legge 22/05/2015, n. 68, a decorrere dal 29/05/2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa legge n. 68/2015 - TITOLO VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente

Codice Penale - Titolo VIII-bis - Inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge 09/03/2022, n. 22, a decorrere dal 23/03/2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022 - TITOLO VIII-BIS - Dei delitti contro il patrimonio culturale

c.p. art. 733 - Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale
c.p. art. 733-bis - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
c.p. art. 734 - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali
c.p. art. 674 - Getto pericoloso di cose
c.p. art. 675 - Collocamento pericoloso di cose
c.p. art. 676 - Rovina di edifici o di altre costruzioni
c.p. art. 677 - Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1212



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Trasgressore persona fisica

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 di cui all'art. 192, comma 1, perché abbandonava su area pubblica rifiuti speciali pericolosi costituiti da lastre di amianto

Art. 255 - Abbandono di rifiuti - In violazione delle disposizioni di cui agli *articoli 192*, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1213



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Art. 674. Getto pericoloso di cose

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.

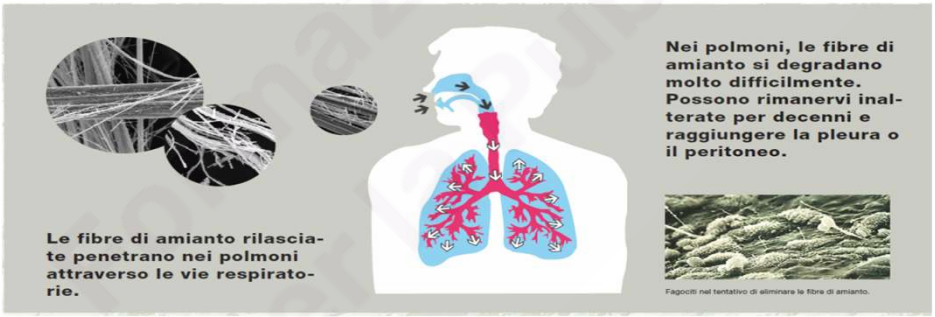

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1214



TRASPORTO RIFIUTI



Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1215



L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

Albo nazionale gestori ambientali

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1216



Albo nazionale gestori ambientali

Art. 212. D.lgs. 152/2006.
È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1217



TRASPORTO RIFIUTI

CATEGORIA	DESCRIZIONE ATTIVITÀ
1	Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilabili
	Procedura semplificata ai sensi dell´art. 30, comma 10, del D.Lgs. 5.2.97 n. 22 (Per aziende speciali, consorzi e società di cui all´art. 133 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 che svolgono attività di gestione di rifiuti urbani e assimilati nell´interesse di comuni o consorzi di comuni)
2	Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi art. 33 del D.lgs. 5/2/1997, n.22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo **(ABROGATA)**
2 – *bis*	Iscrizione ai sensi dell'art. 212 c. 8 del D. Lgs. 152/2006 (conto proprio)
3	Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi art.33 del D.lgs. 5/2/1997, n.22 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo **(ABROGATA)**
3 – *bis*	RAEE
4	Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi
5	Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
6	Transfrontalieri
7	Operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto
8	Intermediazione e commercio di rifiuti
9	Bonifica siti
10	Bonifica siti contenenti amianto

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1218



TRASPORTO RIFIUTI

Classi di iscrizione per la cat. 1

Classi	Popolazione complessivamente servita
A	superiore o uguale a 500.000 abitanti
B	inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti
C	inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti
D	inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti
E	inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
F	inferiore a 5.000 abitanti

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1219



TRASPORTO RIFIUTI

Classi di iscrizione per le catt. dalla 4 alla 8

Classi	Tonnellate annue di rifiuti gestiti
A	superiore o uguale a 200.000 t
B	superiore o uguale a 60.000 t e inferiore a 200.000 t
C	superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t
D	superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t
E	superiore o uguale a 3.000 t e inferiore a 6.000 t
F	inferiore a 3.000 t

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1220



TRASPORTO RIFIUTI

Classi di iscrizione per le catt. 9 e 10

Classi	
A	oltre a euro 9.000.000,00
B	fino a euro 9.000.000,00
C	fino a euro 2.500.000,00
D	fino a euro 1.000.000,00
E	fino a euro 200.000,00

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1221



Art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006

1) I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti ;

2) i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno ;

non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che :

Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni

tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 241 del 1990:

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1222



MANCANZA ISCRIZIONE ALBO

Art. 212 e art. 256 comma 1 lett. b)
Effettuava attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione di rifiuti NON PERICOLOSI in mancanza della prescritta autorizzazione

Pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro

SEQUESTRO AUTOMEZZO

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1223



PRESCRIZIONI O ADEMPIMENTO SPONTANEO

SI → **AMMISSIONE ALLA SANZIONE**

NO → **RINVIO A GIUDIZIO**

SI → **ESTINZIONE DEL REATO** — *¼ di € 26.000*

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1224



MANCANZA ISCRIZIONE ALBO

Art. 212 e art. 256 comma 1 lett. b) Effettuava attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione di rifiuti PERICOLOSI in mancanza della prescritta autorizzazione

Pena dell'arresto da tre mesi a un anno E con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro

SEQUESTRO AUTOMEZZO

CONFISCA E SMALTIMENTO

RINVIO A GIUDIZIO

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1225



In caso di aree sottoposte a vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004

Art. 734. Distruzione o deturpamento di bellezze naturali

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1226




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
D.M.15/2/2017 « Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni »
SICUREZZA
SVILUPPO




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Rifiuti di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni
Il D.M.15/2/2017 « Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni » : destinazione dei proventi (50% Stato e 50% Comuni), campagne di informazioni nazionali e locali, installazione dei raccoglitori nelle strade, nei parchi e zone di aggregazione
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1228



Rifiuti di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni

Legge 28 dicembre 2015 n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» Modificato d.lgs. n.152/2006 - art. 232-bis

Rifiuti di prodotti da fumo

1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo;
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **attuano campagne di informazione**;
3. **E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1229



Rifiuti di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni

Legge 28/12/2015 n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» Modificato d.lgs. n.152/2006 - art. 232-ter

(Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni)

1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati **e** per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione in controllata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, **è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1230



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Rifiuti di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni

D.Lgs. 152/2006 - 255. Abbandono di rifiuti

Codice della Strada – Art. 15
,,,
f-bis) fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento

1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1231



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Pagamento in misura ridotta



- Art. 16 Legge 689/1981
- D.lgs. 12/07/2024 n. 103 in vigore dal 02/08/2024
- Attività Economica Fascicolo di Impresa

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1232



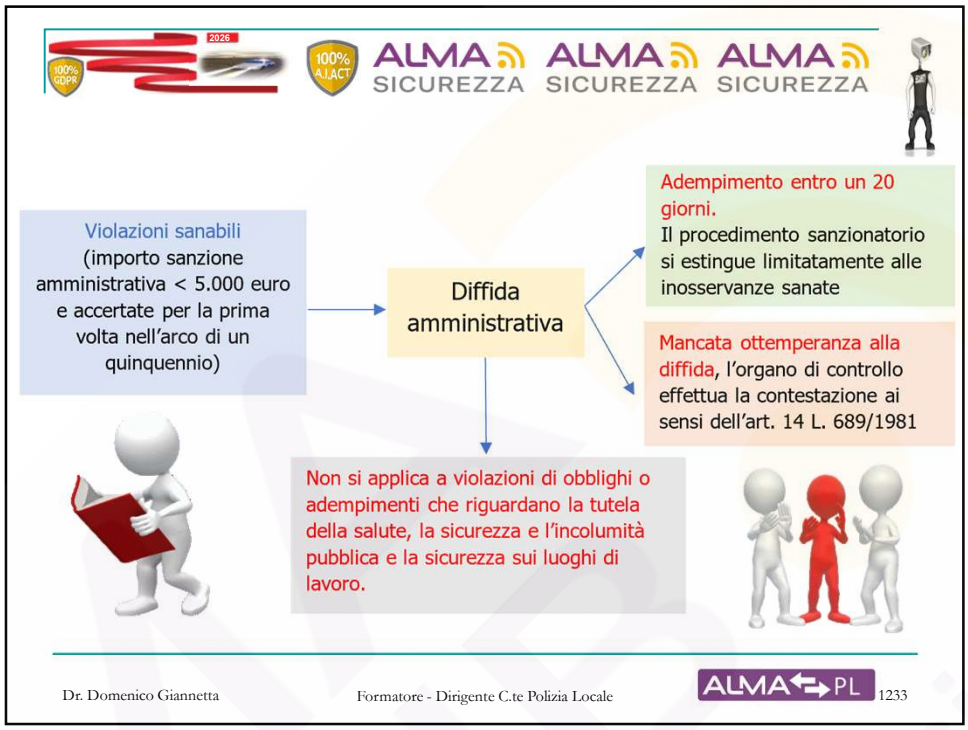
ALMA SICUREZZA
Violazioni sanabili
(importo sanzione amministrativa < 5.000 euro e accertate per la prima volta nell'arco di un quinquennio)
Diffida amministrativa
Adempimento entro un 20 giorni.
Il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate
Mancata ottemperanza alla diffida, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981
Non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1233




ALMA SICUREZZA
Legge 15-7-2009 n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
Art. 3
Comma 16 – Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del cds, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extra urbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni
Comma 17 - Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1234



ART. 188 - Responsabilità della gestione dei rifiuti
In vigore dal 26 settembre 2020

1. Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.
2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.
3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1235



4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:
a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1236



5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1237



ART. 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)
In vigore dal 26 settembre 2020

1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1238



2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in:
a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.



4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:
a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori;
c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;
d) le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189;
e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;
f) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1;
g) le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;
h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale







Al via la sperimentazione del **nuovo sistema per la tracciabilità della circolazione dei rifiuti**; sostituirà il Sistri
Abrogato dalla legge semplificazioni 2018 - Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1243



L'iniziativa sorge dalla necessità di attuare le Direttive Comunitarie che indicano in un registro nazionale un tassello fondamentale per l'economia circolare.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1244



Al fine di procedere alla realizzazione del sistema ed alla definizione dei provvedimenti normativi di attuazione, il Ministero della Transizione Ecologica ha deciso, segnando così una netta discontinuità rispetto ad esperienze passate, di **avviare una sperimentazione preliminare**, realizzando, con il supporto dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e di Unioncamere e del sistema camerale italiano, un prototipo semplificato, per verificare la funzionalità e la fruibilità di alcune delle funzioni del Registro elettronico nazionale ed in particolare l'interoperabilità con i sistemi gestionali attualmente in uso alle aziende.
L'opportunità di procedere ad una sperimentazione è stata infatti più volte rappresentata al Ministero e all'Albo da parte del mondo imprenditoriale, durante le fasi di consultazione con le associazioni di settore sulla proposta di regolamento di disciplina del Registro Elettronico Nazionale.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1245



La necessità di garantire la interoperabilità dei sistemi gestionali con il Registro è stata invece la scelta di base del Ministero, per superare le difficoltà operative prima riscontrate e per consentire la realizzazione degli adempimenti al fine di ottimizzare e ridurre al minimo le attività manuali da parte delle imprese, perché saranno i sistemi informativi a comunicare le informazioni previste dalla legge. Il prototipo consentirà alle imprese tenute all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale di poter sperimentare in maniera pratica le procedure operative che con l'applicazione della nuova disciplina diventeranno prassi quotidiana per la gestione degli adempimenti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1246



Il RENTRi

Il 1 giugno 2021, nel pieno rispetto dei tempi previsti, è stata pubblicata la home page del R.E.N.T.Ri ed in particolare la sezione riservata al Laboratorio Sperimentale per la Prototipazione Funzionale.

Il RENTRi sarà suddiviso in due sezioni:

a) la Sezione dell'Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
b) la Sezione della Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1247



Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)

Articolato in due sezioni

Anagrafica

Contenente i soggetti iscritti e le informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti.

Tracciabilità

Confluiranno i dati dei registri di carico (art. 190) e del formulario (art. 193) inviati in forma telematica.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1248



Il RENTRi introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Per tutti i soggetti non obbligati all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, i suddetti adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.



I 4 mesi di sperimentazione ed i decreti attuativi

I decreti attuativi previsti dall'art. 188-bis sono in fase di predisposizione, e serviranno a disciplinare gli aspetti operativi, tecnici, funzionali, anche aggiornando i modelli di registro e il formulario.
Con la firma del protocollo di adesione alla sperimentazione da parte delle Associazioni datoriali, la sperimentazione entrerà nel vivo.



A partire da fine giugno 2021 e per almeno **quattro mesi le imprese potranno testare le prime funzionalità**, grazie al supporto fornito dalle associazioni e dalle imprese del settore ICT, con le quali è già stata avviata una prima condivisione delle soluzioni tecnologiche previste.
Si avvia così la realizzazione di uno dei progetti che rientrano negli obiettivi del PNRR, strategico per la necessaria conoscenza delle quantità e della qualità dei rifiuti prodotti e avviate a trattamento.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1251



Timeline per l'Attività (03) «Sviluppo del prototipo»
MARZO 2021
Accreditamento utenti
Imprese, Enti, Altri soggetti
Richiesta di emissione del FIR mediante vidimazione virtuale
Integrazione con il sistema per la vidimazione virtuale
APRILE 2021
Accreditamento utenti
Profilazione attività soggetti
Generazione dei Registri di Carico/Scarico
Sottoscrizione all'utilizzo registro C/S elettronico
Comunicazione dati movimenti C/S con vidimazione virtuale
Integrazione con il sistema per la vidimazione dei dati trasmessi
MAGGIO 2021
Raccolta dati sulla tracciabilità
Compilazione FIR

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1252



GIUGNO 2021
Comunicazione al REN dei movimenti annotati nel registro C/S
Upload flusso dati / definizione formati
LUGLIO 2021
Comunicazione al REN dei movimenti annotati nel registro C/S
Interoperabilità sul REN
Definizione dei formati dei dati scambiati
Tassonomia e definizione dei formati dei dati scambiati
AGOSTO 2021
Raccolta dati sulla tracciabilità
Interoperabilità sul REN

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1253



SETTEMBRE 2021
Emissione del FIR mediante vidimazione virtuale
Interoperabilità sul REN
Generazione dei Registri di C/S mediante vidimazione virtuale
Interoperabilità sul REN
Comunicazione al REN dei movimenti annotati nel registro C/S
Consultazione / Chiusura / Annullamento
OTTOBRE 2021
Accreditamento utenti
Validazione stato autorizzativo mediante accesso applicativo ai sistemi informativi
Raccolta dati sulla tracciabilità
Consultazione / riproduzione Dati Archivio
Raccolta dati sulla tracciabilità
Strumenti dimostrativi per scambio dati

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1254



Con l'entrata in vigore, il 15 giugno 2023, del Decreto 4 aprile 2023 n. 59, è stato disciplinato il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Di recente, in riferimento alle tempistiche previste da tale decreto, è stato quindi pubblicato il decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023, con la "Tabella scadenze RENTRI", proprio con l'obiettivo di fornire indicazioni precise e omogenee ai soggetti interessati. E semplificare, in questo modo, il rispetto degli adempimenti previsti dal D.M. 59/2023.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1255

Quali sono le tempistiche previste nella Tabella scadenze RENTRI

Come indicato all'articolo 1 del decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023, la "Tabella scadenze RENTRI" riporta le tempistiche riguardanti:

- iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI);
- data di entrata in vigore dei nuovi modelli di registro carico e scarico e FIR (Formulario di Identificazione del Rifiuto);
- data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico;
- data per l'emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1256

Scadenze per l'iscrizione al RENTRI

L'iscrizione al RENTRI va effettuata con le seguenti tempistiche:

- lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i 60 giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a). Data (art. 13, comma 1): a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;
- lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i 60 giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b). Data (art. 13, comma 1): a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
- lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i 60 giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c). Data (art. 13, comma 1): a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1257



Data di entrata in vigore dei nuovi modelli

I modelli di Registro e FIR (articoli 4 e 5) sono applicabili a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a). Data (art. 9, comma 1): a decorrere dal 13 febbraio 2025.

Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale

Le scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale sono le seguenti:

- per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025: a decorrere dal 13 febbraio 2025;
- per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025: dalla data di iscrizione al RENTRI;
- per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026: dalla data di iscrizione al RENTRI.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1258



Obbligo di emissione del FIR in formato digitale

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI, il Formulario di Identificazione del Rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c). La data per l'emissione del FIR in formato digitale è a decorrere dal 13 febbraio 2026.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1259



Il decreto 59/2023 e i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRi

Il decreto 4 aprile 2023 n. 59, entrato in vigore - come detto - il 15 giugno 2023, disciplina non solo il sistema di tracciabilità dei rifiuti ma anche il RENTRI.

Quest'ultimo rappresenta un nuovo sistema informatico gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e si compone di una parte anagrafica e di una sezione dedicata alla tracciabilità.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1260



Il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti utilizza la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali (interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio). Come specificato all'articolo 12 del decreto 59/2023, i soggetti all'obbligo di iscrizione al RENTRI sono:

- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- produttori di rifiuti pericolosi;
- enti e imprese che raccolgono o traportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
- consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- comuni, o loro consorzi, e le comunità montane, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1261



Il RENTRI è previsto dall'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 e disciplinato dal D.M. 59/2023. L'art. 188-bis, comma 3-bis, individua i soggetti tenuti all'iscrizione: enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, produttori di rifiuti pericolosi, chi raccoglie o trasporta rifiuti pericolosi a titolo professionale, commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi.

Per i rifiuti non pericolosi sono tenuti i produttori iniziali da lavorazioni industriali e artigianali e da attività di trattamento, con più di 10 dipendenti. L'iscrizione si è completata in tre scaglioni, l'ultimo chiuso il 13 febbraio 2026.

La Legge 26/2026 (Milleproroghe) ha poi introdotto un periodo transitorio.

Dal 15 settembre 2026 si applicano le sanzioni per l'omessa o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR. Dal 16 settembre 2026, per i soggetti obbligati, non è più possibile scegliere tra FIR cartaceo e digitale.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1262



Il sistema sanzionatorio è contenuto nell'art. 258 del D.Lgs. 152/2006.

Iscrizione e trasmissione dei dati (comma 10). La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI comporta una sanzione da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi. Gli stessi importi si applicano alla mancata o incompleta trasmissione dei dati dei formulari.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1263



Registro di carico e scarico (comma 2). L'omessa o incompleta tenuta del registro è punita con la sanzione da 2.000 a 10.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 10.000 a 30.000 euro per i rifiuti pericolosi. Per questi ultimi è prevista anche la sanzione accessoria della sospensione da uno a dodici mesi dalla carica.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1264



Formulario (comma 4). Il trasporto senza FIR o con FIR incompleto o inesatto è punito, per i rifiuti non pericolosi, con la sanzione da 1.600 a 10.000 euro. Per i rifiuti pericolosi si applica la pena dell'art. 483 c.p. (falsità ideologica del privato in atto pubblico). La stessa pena vale per chi fornisce false indicazioni sulla natura e sulle caratteristiche del rifiuto nel certificato di analisi, o usa un certificato falso durante il trasporto.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1265



Irregolarità formali. Le violazioni meramente formali hanno un trattamento sanzionatorio ridotto. Inoltre, a seguito della Legge 147/2025, è esclusa la rilevanza penale delle irregolarità puramente formali che non compromettono la corretta tracciabilità dei rifiuti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1266



Le sanzioni del comma 10 si pagano su un apposito capitolo di bilancio del MASE. Secondo le istruzioni pubblicate sul portale RENTRI il 15 aprile 2026, la causale deve riportare la dicitura “Sanzione per la violazione di cui all’articolo 258, comma 10 del D.lgs. 152 del 2006”, seguita dal numero del provvedimento.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1267



Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152
ART. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
In vigore dal 1 marzo 2026
1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Art. 189, comma 3
3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività, dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

189-01 | Comunicazioni

MUD - Comunicazione catasto rifiuti

NORMA VIOLATA
CA art. 189 c. 3 e art. 258 c. 1

SANZIONE
Pagamento in misura ridotta 3.333,33 € (5)

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA - LIMITI EDITTALI
2.000,00÷10.000,00 € (1) (2)

TESTO
Quale soggetto che effettuava una attività professionale di gestione di rifiuti di ... (3),
- ometteva di fornire,
- forniva parzialmente,
- forniva in maniera inesatta.

i dati relativi alle quantità e alle caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto dell'attività.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1268



2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1269



190-01 | Registri di carico e

Registro di carico e scarico - Omessa tenuta in aziende con n. dipendenti < 15 per rifiuti non pericolosi

NORMA VIOLATA
CA art. 190 c. 1 e art. 258 c. 2 e c. 3

SANZIONE
Pagamento in misura ridotta 2.066,67 € (3)

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA - LIMITI EDITTALI
1.040,00÷6.200,00 € (1)

PARTICOLARI ADEMPIMENTI
sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi (4)

TESTO
Quale soggetto obbligato a detenere il registro di carico e scarico rifiuti, per rifiuti non pericolosi, in azienda con numero dipendenti inferiore a 15 unità, ometteva di detenerlo.

190-02 | Registri di carico e

Registro di carico e scarico - Tenuta incompleta in aziende con n. dipendenti < 15 per rifiuti non pericolosi

NORMA VIOLATA
CA art. 190 c. 1 e art. 258 c. 2 e c. 3

SANZIONE
Pagamento in misura ridotta 2.066,67 € (13)

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA - LIMITI EDITTALI
1.040,00÷6.200,00 € (10)

PARTICOLARI ADEMPIMENTI
sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi (14)

TESTO
Quale soggetto obbligato a detenere il registro di carico e scarico rifiuti, per rifiuti non pericolosi, in azienda con numero dipendenti inferiore a 15 unità, lo deteneva in maniera incompleta o inesatta.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1270



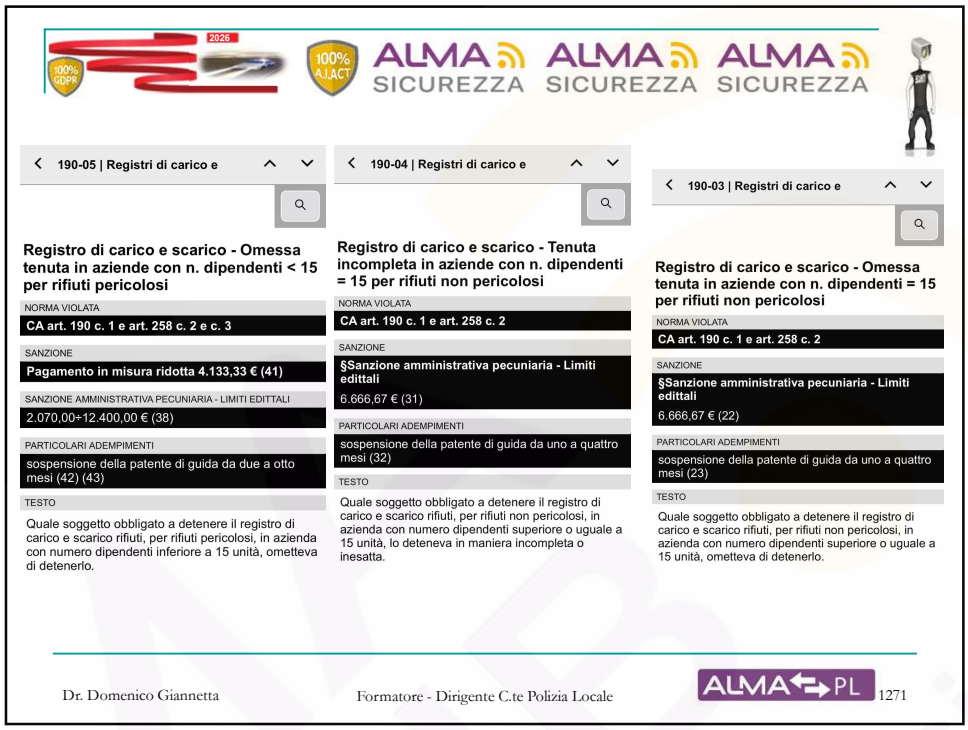
ALMA SICUREZZA
190-05 | Registri di carico e
Registro di carico e scarico - Omessa tenuta in aziende con n. dipendenti < 15 per rifiuti pericolosi
NORMA VIOLATA
CA art. 190 c. 1 e art. 258 c. 2 e c. 3
SANZIONE
Pagamento in misura ridotta 4.133,33 € (41)
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA - LIMITI EDITTALI
2.070,00÷12.400,00 € (38)
PARTICOLARI ADEMPIMENTI
sospensione della patente di guida da due a otto mesi (42) (43)
TESTO
Quale soggetto obbligato a detenere il registro di carico e scarico rifiuti, per rifiuti pericolosi, in azienda con numero dipendenti inferiore a 15 unità, ometteva di detenerlo.
190-04 | Registri di carico e
Registro di carico e scarico - Tenuta incompleta in aziende con n. dipendenti = 15 per rifiuti non pericolosi
NORMA VIOLATA
CA art. 190 c. 1 e art. 258 c. 2
SANZIONE
§Sanzione amministrativa pecuniaria - Limiti edittali
6.666,67 € (31)
PARTICOLARI ADEMPIMENTI
sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi (32)
TESTO
Quale soggetto obbligato a detenere il registro di carico e scarico rifiuti, per rifiuti non pericolosi, in azienda con numero dipendenti superiore o uguale a 15 unità, lo deteneva in maniera incompleta o inesatta.
190-03 | Registri di carico e
Registro di carico e scarico - Omessa tenuta in aziende con n. dipendenti = 15 per rifiuti non pericolosi
NORMA VIOLATA
CA art. 190 c. 1 e art. 258 c. 2
SANZIONE
§Sanzione amministrativa pecuniaria - Limiti edittali
6.666,67 € (22)
PARTICOLARI ADEMPIMENTI
sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi (23)
TESTO
Quale soggetto obbligato a detenere il registro di carico e scarico rifiuti, per rifiuti non pericolosi, in azienda con numero dipendenti superiore o uguale a 15 unità, ometteva di detenerlo.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1271



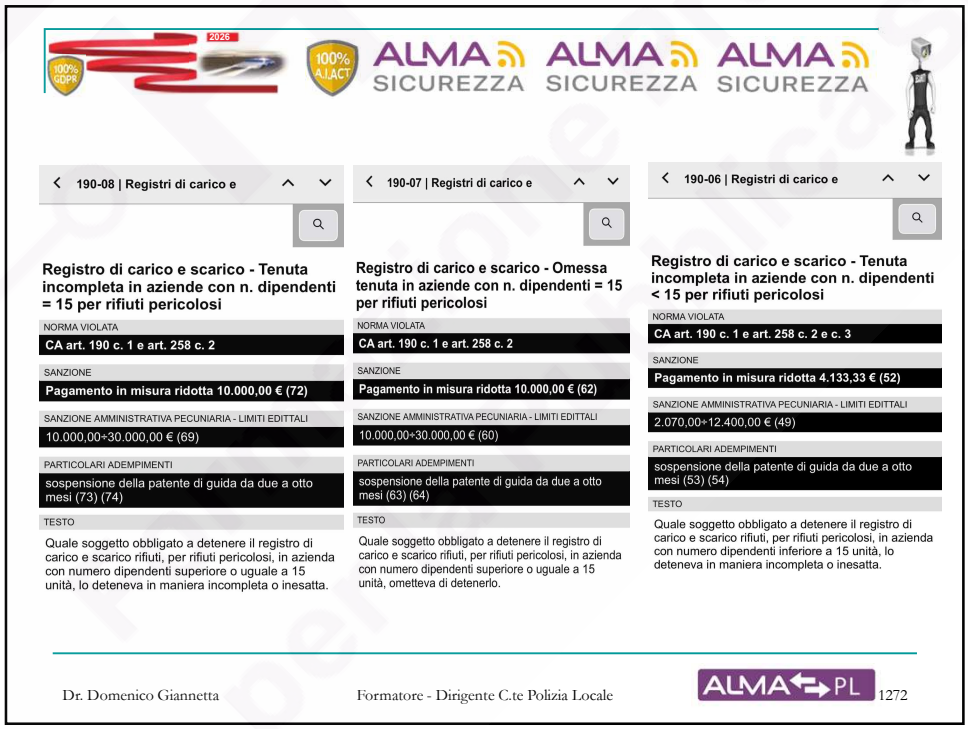
ALMA SICUREZZA
190-08 | Registri di carico e
Registro di carico e scarico - Tenuta incompleta in aziende con n. dipendenti = 15 per rifiuti pericolosi
NORMA VIOLATA
CA art. 190 c. 1 e art. 258 c. 2
SANZIONE
Pagamento in misura ridotta 10.000,00 € (72)
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA - LIMITI EDITTALI
10.000,00÷30.000,00 € (69)
PARTICOLARI ADEMPIMENTI
sospensione della patente di guida da due a otto mesi (73) (74)
TESTO
Quale soggetto obbligato a detenere il registro di carico e scarico rifiuti, per rifiuti pericolosi, in azienda con numero dipendenti superiore o uguale a 15 unità, lo deteneva in maniera incompleta o inesatta.
190-07 | Registri di carico e
Registro di carico e scarico - Omessa tenuta in aziende con n. dipendenti = 15 per rifiuti pericolosi
NORMA VIOLATA
CA art. 190 c. 1 e art. 258 c. 2
SANZIONE
Pagamento in misura ridotta 10.000,00 € (62)
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA - LIMITI EDITTALI
10.000,00÷30.000,00 € (60)
PARTICOLARI ADEMPIMENTI
sospensione della patente di guida da due a otto mesi (63) (64)
TESTO
Quale soggetto obbligato a detenere il registro di carico e scarico rifiuti, per rifiuti pericolosi, in azienda con numero dipendenti superiore o uguale a 15 unità, ometteva di detenerlo.
190-06 | Registri di carico e
Registro di carico e scarico - Tenuta incompleta in aziende con n. dipendenti < 15 per rifiuti pericolosi
NORMA VIOLATA
CA art. 190 c. 1 e art. 258 c. 2 e c. 3
SANZIONE
Pagamento in misura ridotta 4.133,33 € (52)
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA - LIMITI EDITTALI
2.070,00÷12.400,00 € (49)
PARTICOLARI ADEMPIMENTI
sospensione della patente di guida da due a otto mesi (53) (54)
TESTO
Quale soggetto obbligato a detenere il registro di carico e scarico rifiuti, per rifiuti pericolosi, in azienda con numero dipendenti inferiore a 15 unità, lo deteneva in maniera incompleta o inesatta.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1272



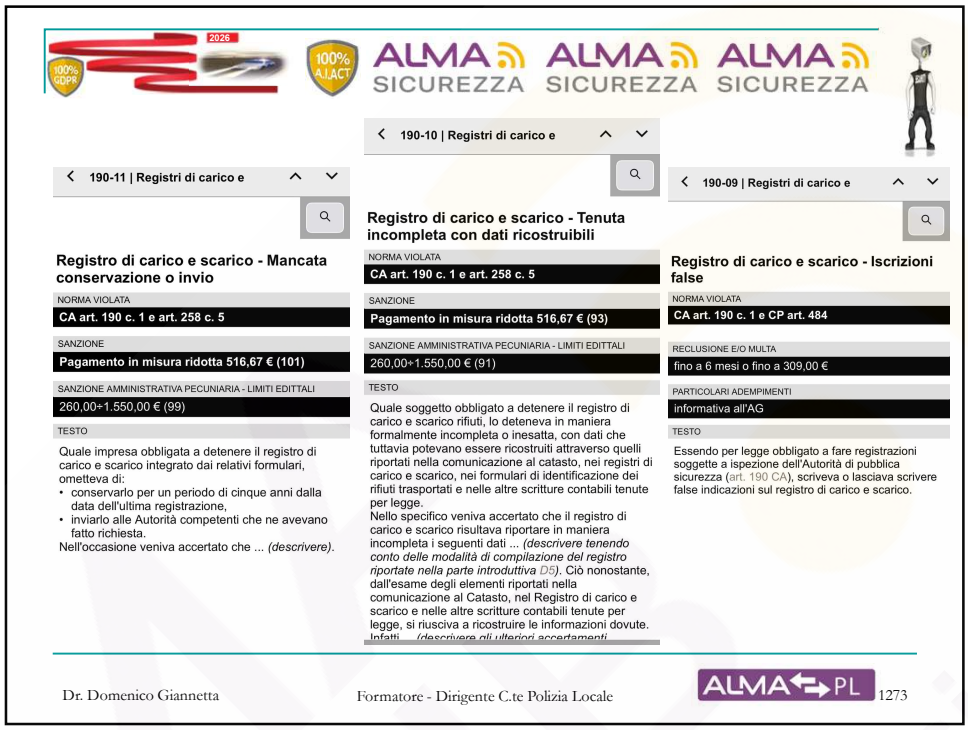
ALMA SICUREZZA
190-11 | Registri di carico e
Registro di carico e scarico - Mancata conservazione o invio
NORMA VIOLATA
CA art. 190 c. 1 e art. 258 c. 5
SANZIONE
Pagamento in misura ridotta 516,67 € (101)
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA - LIMITI EDITTALI
260,00÷1.550,00 € (99)
TESTO
Quale impresa obbligata a detenere il registro di carico e scarico integrato dai relativi formulari, ometteva di:
• conservarlo per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione,
• inviarlo alle Autorità competenti che ne avevano fatto richiesta.
Nell'occasione veniva accertato che ... (descrivere).
190-10 | Registri di carico e
Registro di carico e scarico - Tenuta incompleta con dati ricostruibili
NORMA VIOLATA
CA art. 190 c. 1 e art. 258 c. 5
SANZIONE
Pagamento in misura ridotta 516,67 € (93)
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA - LIMITI EDITTALI
260,00÷1.550,00 € (91)
TESTO
Quale soggetto obbligato a detenere il registro di carico e scarico rifiuti, lo deteneva in maniera formalmente incompleta o inesatta, con dati che tuttavia potevano essere ricostruiti attraverso quelli riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge.
Nello specifico veniva accertato che il registro di carico e scarico risultava riportare in maniera incompleta i seguenti dati ... (descrivere tenendo conto delle modalità di compilazione del registro riportate nella parte introduttiva D5). Ciò nonostante, dall'esame degli elementi riportati nella comunicazione al Catasto, nel Registro di carico e scarico e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si riusciva a ricostruire le informazioni dovute.
190-09 | Registri di carico e
Registro di carico e scarico - Iscrizioni false
NORMA VIOLATA
CA art. 190 c. 1 e CP art. 484
RECLUSIONE E/O MULTA
fino a 6 mesi o fino a 309,00 €
PARTICOLARI ADEMPIMENTI
informativa all'AG
TESTO
Essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette a ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza (art. 190 CA), scriveva o lasciava scrivere false indicazioni sul registro di carico e scarico.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1273



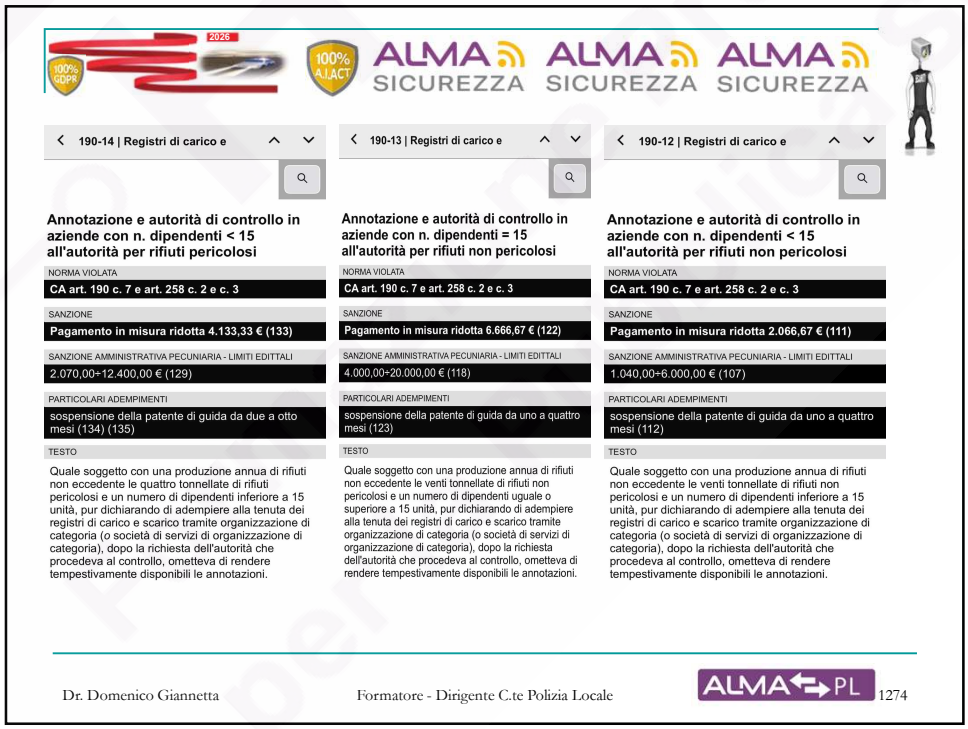
ALMA SICUREZZA
190-14 | Registri di carico e
Annotazione e autorità di controllo in aziende con n. dipendenti < 15 all'autorità per rifiuti pericolosi
NORMA VIOLATA
CA art. 190 c. 7 e art. 258 c. 2 e c. 3
SANZIONE
Pagamento in misura ridotta 4.133,33 € (133)
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA - LIMITI EDITTALI
2.070,00÷12.400,00 € (129)
PARTICOLARI ADEMPIMENTI
sospensione della patente di guida da due a otto mesi (134) (135)
TESTO
Quale soggetto con una produzione annua di rifiuti non eccedente le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi e un numero di dipendenti inferiore a 15 unità, pur dichiarando di adempiere alla tenuta dei registri di carico e scarico tramite organizzazione di categoria (o società di servizi di organizzazione di categoria), dopo la richiesta dell'autorità che procedeva al controllo, ometteva di rendere tempestivamente disponibili le annotazioni.
190-13 | Registri di carico e
Annotazione e autorità di controllo in aziende con n. dipendenti = 15 all'autorità per rifiuti non pericolosi
NORMA VIOLATA
CA art. 190 c. 7 e art. 258 c. 2 e c. 3
SANZIONE
Pagamento in misura ridotta 6.666,67 € (122)
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA - LIMITI EDITTALI
4.000,00÷20.000,00 € (118)
PARTICOLARI ADEMPIMENTI
sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi (123)
TESTO
Quale soggetto con una produzione annua di rifiuti non eccedente le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e un numero di dipendenti uguale o superiore a 15 unità, pur dichiarando di adempiere alla tenuta dei registri di carico e scarico tramite organizzazione di categoria (o società di servizi di organizzazione di categoria), dopo la richiesta dell'autorità che procedeva al controllo, ometteva di rendere tempestivamente disponibili le annotazioni.
190-12 | Registri di carico e
Annotazione e autorità di controllo in aziende con n. dipendenti < 15 all'autorità per rifiuti non pericolosi
NORMA VIOLATA
CA art. 190 c. 7 e art. 258 c. 2 e c. 3
SANZIONE
Pagamento in misura ridotta 2.066,67 € (111)
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA - LIMITI EDITTALI
1.040,00÷6.000,00 € (107)
PARTICOLARI ADEMPIMENTI
sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi (112)
TESTO
Quale soggetto con una produzione annua di rifiuti non eccedente le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e un numero di dipendenti inferiore a 15 unità, pur dichiarando di adempiere alla tenuta dei registri di carico e scarico tramite organizzazione di categoria (o società di servizi di organizzazione di categoria), dopo la richiesta dell'autorità che procedeva al controllo, ometteva di rendere tempestivamente disponibili le annotazioni.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1274




2026
100% GDPR
100% A.I.ACT
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
190-15 | Registri di carico e
Annotazione e autorità di controllo in aziende con n. dipendenti = 15 all'autorità per rifiuti pericolosi
NORMA VIOLATA
CA art. 190 c. 7 e art. 258 c. 2 e c. 3
SANZIONE
Pagamento in misura ridotta 10.000,00 € (145)
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA - LIMITI EDITTALI
10.000,00÷30.000,00 € (141)
PARTICOLARI ADEMPIMENTI
sospensione della patente di guida da due a otto mesi (146) (147)
TESTO
Quale soggetto con una produzione annua di rifiuti non eccedente le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi e un numero di dipendenti uguale o superiore a 15 unità, pur dichiarando di adempiere alla tenuta dei registri di carico e scarico tramite organizzazione di categoria (o società di servizi di organizzazione di categoria), dopo la richiesta dell'autorità che procedeva al controllo, ometteva di rendere tempestivamente disponibili le annotazioni.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1275



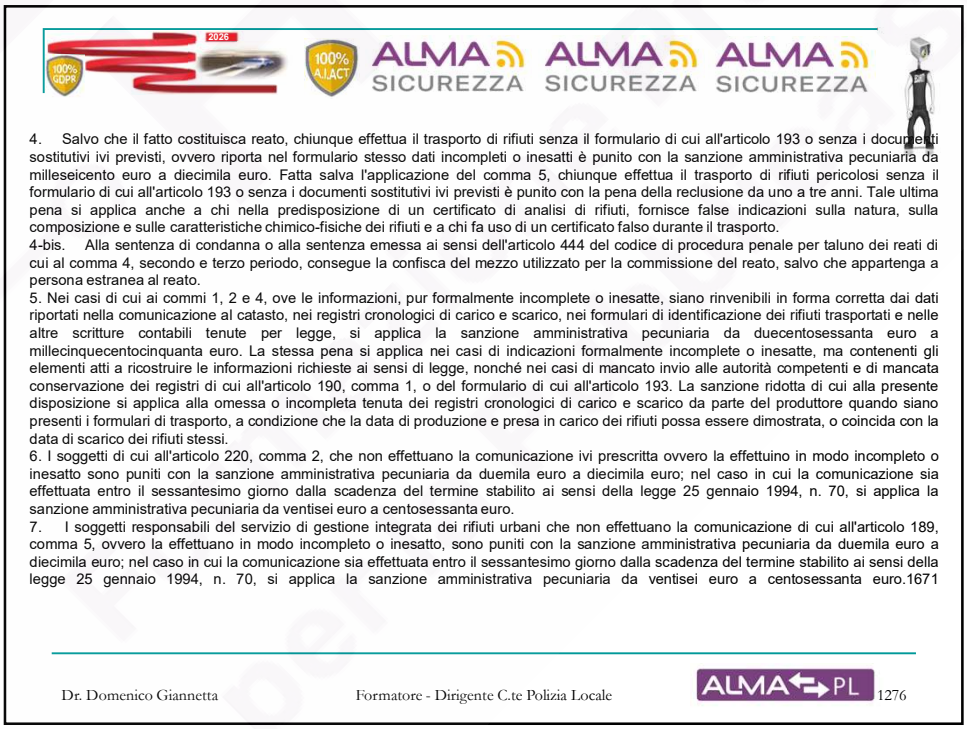
2026
100% GDPR
100% A.I.ACT
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.
6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.1671
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1276



8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.
9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.
10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.
10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro di cui all'articolo 188-bis, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.
11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.
12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1277



La competenza della Polizia Locale

REATI

- DELITTI — Puniti con ergastolo, reclusione e/o multa
- CONTRAVVENZIONI — Punite con arresto e/o ammenda

Le Contravvenzioni sono sempre procedibili di ufficio
Alcuni Delitti se espressamente previsto a querela

Prescrizione lunga, 6 anni in su, per i delitti
breve per la contravvenzioni, 4 anni

I delitti, salvo espressa previsione contraria, sono punibili solo se commessi con dolo
Per le contravvenzioni basta la colpa – Art. 42 Codice Penale

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1278




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
AGGIORNAMENTO
Illeciti Amministrativi :
Sanzioni Pecuniarie
Art. 10 Legge 689/81
consistono nel pagamento di una somma non inferiore ad € 10 e non superiore ad € 15.000
Illeciti Penali :
Delitti e Contravvenzioni
Le pene principali per i delitti sono :
ergastolo - reclusione e multa
Le pene principali per le contravvenzioni sono :
arresto e ammenda
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1279




CODICE DI PROCEDURA PENALE
TITOLO IV
ATTIVITÀ A INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
AGGIORNAMENTO
Art. 347 - Obbligo di riferire la notizia del reato
Art. 348 - Assicurazione delle fonti di prova
Art. 349 - Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone
Art. 350 - Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
Art. 351 - Altre sommarie informazioni
Art. 352 - Perquisizioni
Art. 353 - Acquisizione di plichi o di corrispondenza
Art. 354 - Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone - Sequestro
Art. 355 - Convalida del sequestro e suo riesame
Art. 356 - Assistenza del difensore
Art. 357 - Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
1280



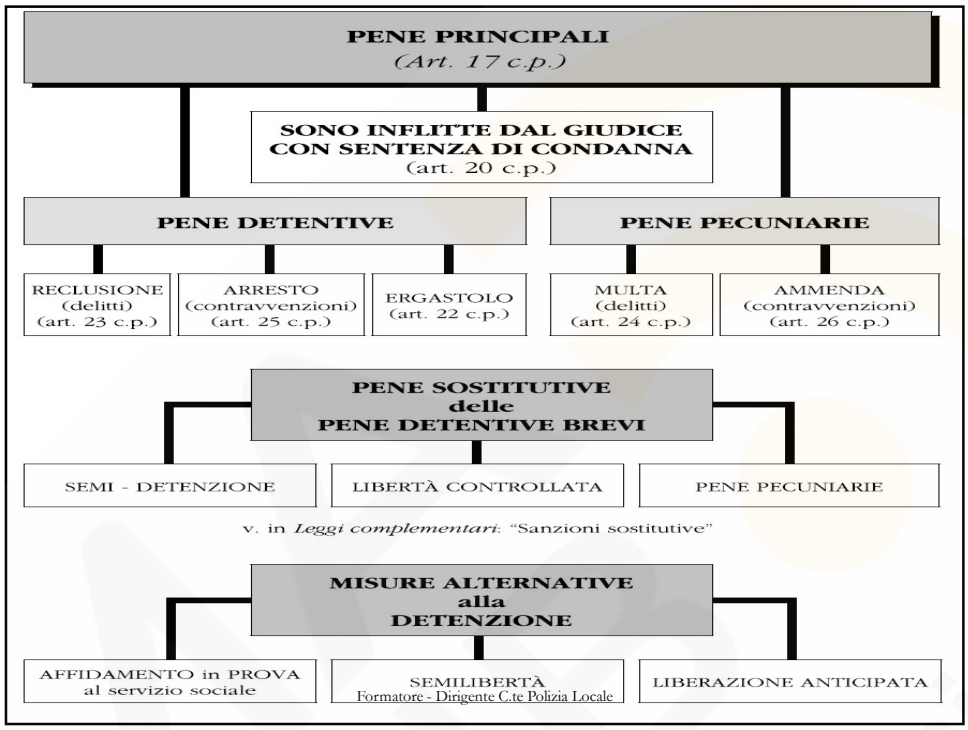

Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale



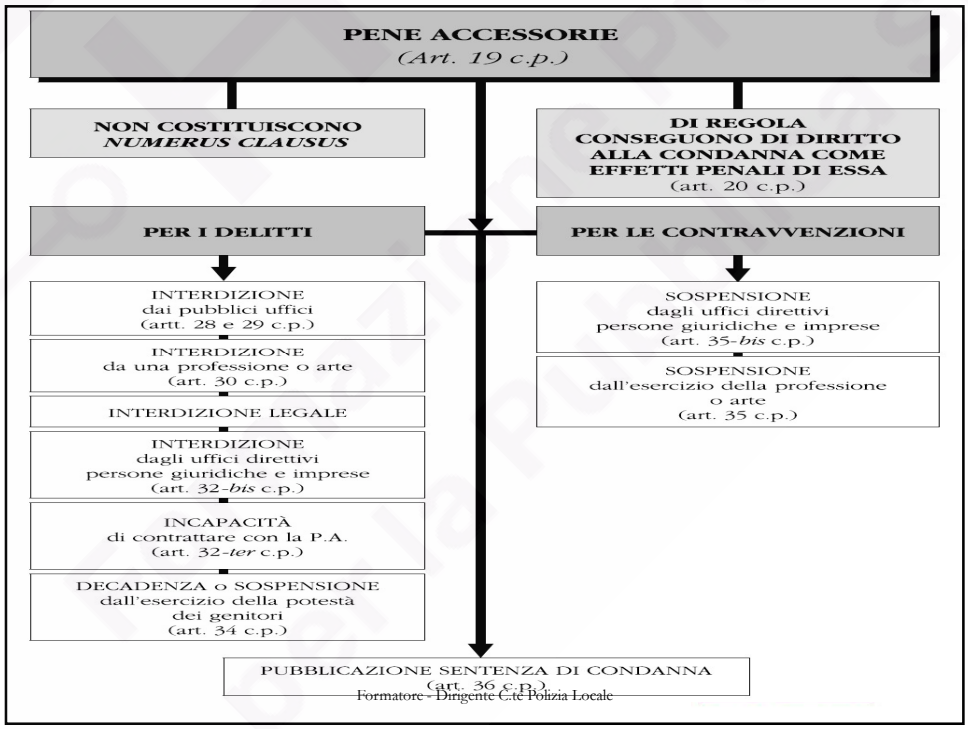

Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale



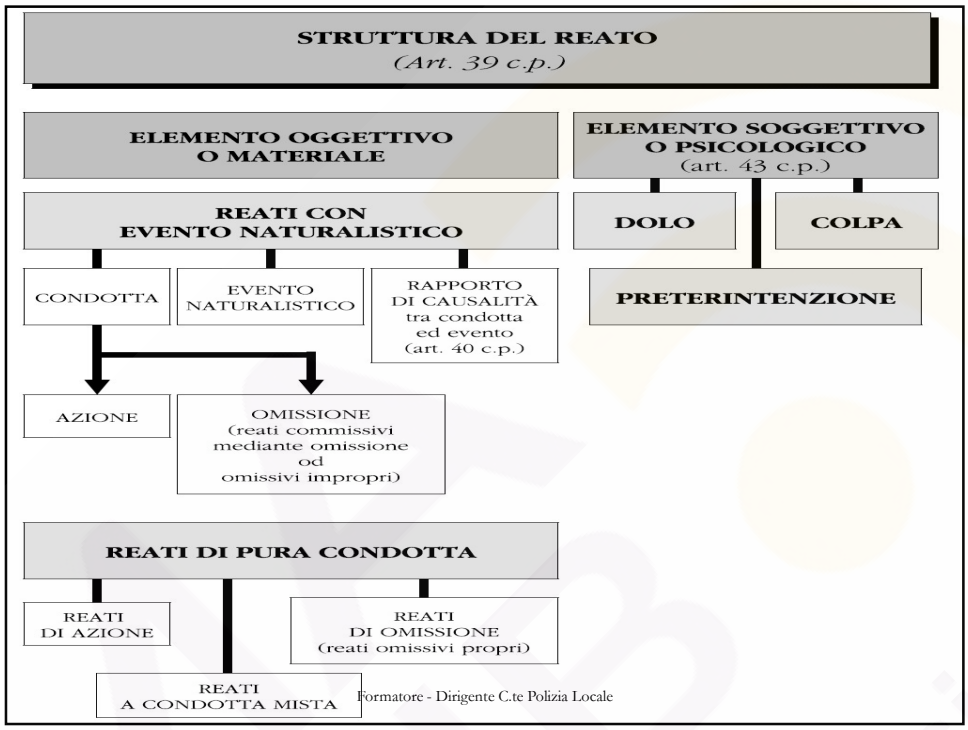
STRUTTURA DEL REATO
(Art. 39 c.p.)
ELEMENTO OGGETTIVO O MATERIALE
ELEMENTO SOGGETTIVO O PSICOLOGICO
(art. 43 c.p.)
REATI CON EVENTO NATURALISTICO
DOLO
COLPA
CONDOTTA
EVENTO NATURALISTICO
RAPPORTO DI CAUSALITÀ tra condotta ed evento (art. 40 c.p.)
PRETERINTENZIONE
AZIONE
OMISSIONE (reati commissivi mediante omissione od omissivi impropri)
REATI DI PURA CONDOTTA
REATI DI AZIONE
REATI DI OMISSIONE (reati omissivi propri)
REATI A CONDOTTA MISTA
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale



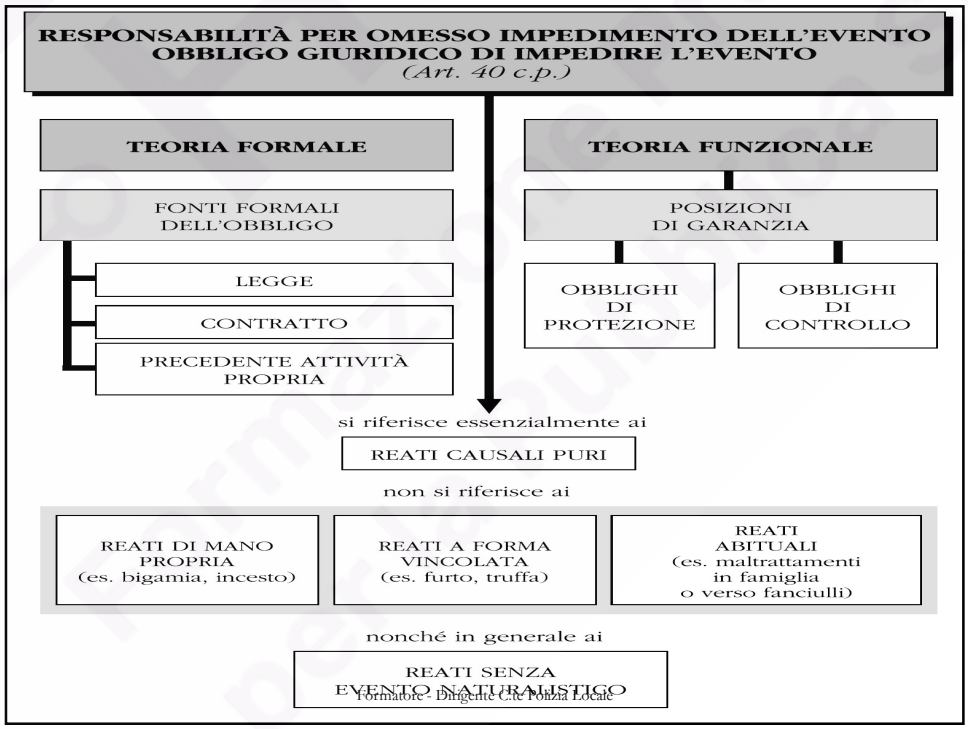
RESPONSABILITÀ PER OMESSO IMPEDIMENTO DELL'EVENTO OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO
(Art. 40 c.p.)
TEORIA FORMALE
TEORIA FUNZIONALE
FONTI FORMALI DELL'OBBLIGO
POSIZIONI DI GARANZIA
LEGGE
CONTRATTO
PRECEDENTE ATTIVITÀ PROPRIA
OBBLIGHI DI PROTEZIONE
OBBLIGHI DI CONTROLLO
si riferisce essenzialmente ai
REATI CAUSALI PURI
non si riferisce ai
REATI DI MANO PROPRIA (es. bigamia, incesto)
REATI A FORMA VINCOLATA (es. furto, truffa)
REATI ABITUALI (es. maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli)
nonché in generale ai
REATI SENZA EVENTO NATURALISTICO
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale



STRUTTURA DEL DOLO
(Art. 43 c.p.)

ELEMENTO INTELLETTIVO
PREVISIONE - RAPPRESENTAZIONE
del fatto di reato

ELEMENTO VOLITIVO
VOLIZIONE
del fatto di reato

FORME DEL DOLO

DOLO DIRETTO
Si persegue la realizzazione della fattispecie non di per sé ma in quanto mezzo necessario per il conseguimento di altro risultato

DOLO INDIRETTO
La realizzazione del fatto di reato è considerata come probabile o possibile conseguenza collaterale del risultato perseguito intenzionalmente

DOLO INTENZIONALE
Si agisce per (si vuole) cagionare l'evento ovvero per realizzare il fatto tipico

DOLO INDETERMINATO O ALTERNATIVO
Si agisce volendo indifferentemente due o più risultati, o in via cumulativa o in via alternativa se tra i diversi risultati vi sia un rapporto di incompatibilità

Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale



COLPA
(Art. 43 c.p.)



ELEMENTI COSTITUTIVI

MANCANZA della VOLONTÀ del fatto

INOSSERVANZA delle regole di condotta preventive

ATTRIBUIBILITÀ (RIMPROVERABILITÀ) dell'inosservanza al soggetto agente

SCRITTE
- LEGGI
- REGOLAMENTI
- ORDINI
- DISCIPLINE

NON SCRITTE
- DILIGENZA
- PRUDENZA
- PERIZIA

Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale



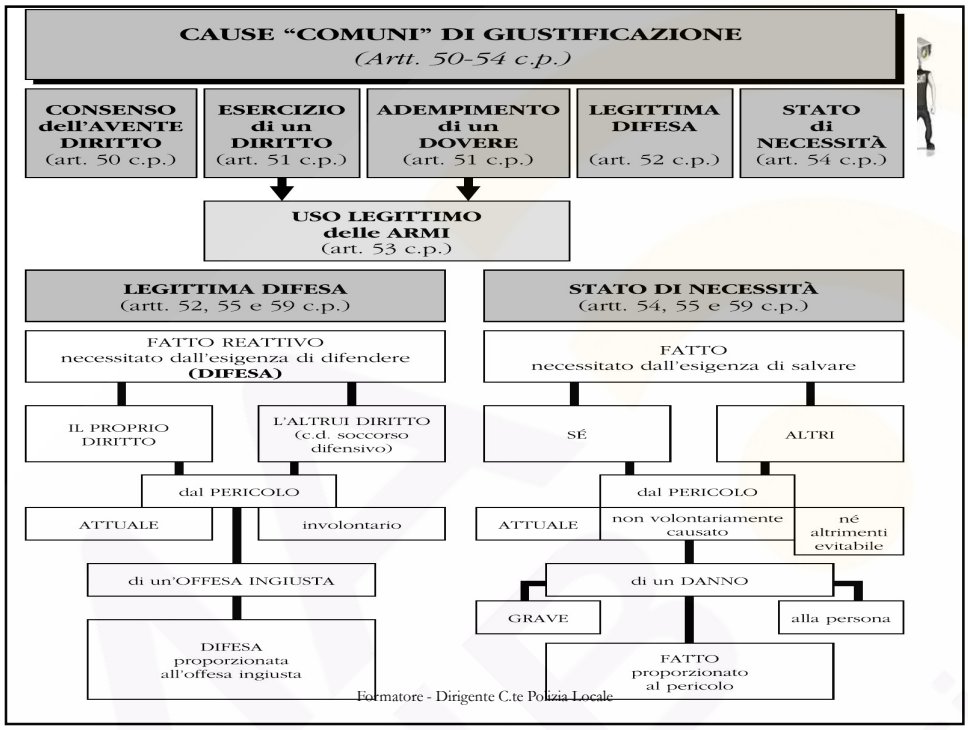
CAUSE "COMUNI" DI GIUSTIFICAZIONE
(Artt. 50-54 c.p.)
CONSENSO dell'AVENTE DIRITTO (art. 50 c.p.)
ESERCIZIO di un DIRITTO (art. 51 c.p.)
ADEMPIMENTO di un DOVERE (art. 51 c.p.)
LEGITTIMA DIFESA (art. 52 c.p.)
STATO di NECESSITÀ (art. 54 c.p.)
USO LEGITTIMO delle ARMI (art. 53 c.p.)
LEGITTIMA DIFESA (artt. 52, 55 e 59 c.p.)
STATO DI NECESSITÀ (artt. 54, 55 e 59 c.p.)
FATTO REATTIVO necessitato dall'esigenza di difendere (DIFESA)
FATTO necessitato dall'esigenza di salvare
IL PROPRIO DIRITTO
L'ALTRUI DIRITTO (c.d. soccorso difensivo)
SÉ
ALTRI
dal PERICOLO
dal PERICOLO
ATTUALE
involontario
ATTUALE
non volontariamente causato
né altrimenti evitabile
di un'OFFESA INGIUSTA
di un DANNO
GRAVE
alla persona
DIFESA proporzionata all'offesa ingiusta
FATTO proporzionato al pericolo
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Errori da evitare negli atti di polizia giudiziaria
Premessa
L'attività di polizia giudiziaria è fortemente caratterizzata dalla produzione di numerosi atti formali, che documentano l'intervento investigativo e costituiscono il fondamento dell'interazione con l'autorità giudiziaria e devono rispettare precisi requisiti di contenuto, forma e tempistica.
La loro corretta compilazione non è soltanto un requisito formale, ma una condizione essenziale per garantire la legalità, l'efficacia dell'intero procedimento penale.
Oltre alle conseguenze sul piano processuale, eventuali gravi errori o violazioni delle norme procedurali possono comportare responsabilità personali per l'agente o l'ufficiale di polizia giudiziaria. In particolare, si possono configurare procedimenti disciplinari, responsabilità penali e responsabilità civili in caso di danni arrecati a terzi.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1288



Norme di riferimento

La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è regolata da diverse norme del Codice di Procedura Penale, ma **l'articolo di riferimento è il 357 c.p.p., che definisce in modo dettagliato come e cosa deve essere documentato, accompagnato da altre norme complementari o di dettaglio.**

L'**art. 357 cpp** disciplina la documentazione dell'attività di polizia giudiziaria, imponendo **l'obbligo di annotare o redigere verbali per tutte le attività svolte nell'ambito delle indagini, dalle sommarie informazioni alle perquisizioni e sequestri.**

L'articolo specifica i tipi di **atti che devono essere verbalizzati e prevede che i verbali siano redatti da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.** Questo articolo regola la fase preliminare e investigativa e mira a garantire la tracciabilità delle attività investigative svolte dalla polizia giudiziaria.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1289



L'**art. 373 cpp** riguarda la documentazione degli atti in senso più generale e formale, prevedendo che molti atti di polizia giudiziaria debbano essere verbalizzati secondo precise modalità tecniche e di forma (come ad esempio la verbalizzazione integrale, in forma riassuntiva o mediante mezzi audiovisivi o fonografici). Inoltre, regola le modalità di verbalizzazione di atti specifici come l'interrogatorio, il confronto e le dichiarazioni, definendo anche le forme di conservazione e trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Le due disposizioni, benché apparentemente sembrano sovrapporsi, si differenziano per l'oggetto e le modalità di documentazione dell'attività di polizia giudiziaria. In sintesi, **l'art. 357 indica quali attività della polizia giudiziaria devono essere documentate e con quale finalità**, mentre **l'art. 373 prescrive le modalità tecniche di redazione e formalizzazione dei verbali e delle annotazioni, regolando la forma degli atti documentali nel processo penale**. Tuttavia, condividono alcuni elementi fondamentali, in quanto entrambi disciplinano la documentazione degli atti e delle attività investigative svolte nell'ambito delle indagini preliminari, con l'obiettivo comune di garantire la trasparenza, la tracciabilità e la validità giuridica degli stessi.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1290



Gli **artt. da 135 a 139 cpp** regolano la forma generale degli atti processuali, inclusi quelli della polizia giudiziaria. In particolare, **l'art. 136 cpp specifica il contenuto obbligatorio del verbale:**

- Luogo, data e ora di inizio e fine dell'atto
- Generalità delle persone presenti
- Motivazione dell'assenza di chi avrebbe dovuto partecipare
- Descrizione di quanto è avvenuto o è stato constatato
- Dichiarazioni rese, con indicazione se:
  - sono spontanee,
  - sono state rese previa domanda **(in tal caso va riportata anche la domanda),**
  - sono state dettate dal dichiarante,
  - il dichiarante ha consultato appunti o note scritte.

L'art. 137 cpp indica le formalità previste per la sottoscrizione del verbale:

- il verbale deve essere sottoscritto da chi lo redige e da tutti i presenti;
- se qualcuno rifiuta di firmare, va indicato il motivo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1291



Gli articoli 135, 136 e 137, applicabili in generale ai verbali redatti con la stenotipia o altro mezzo meccanico, ne disciplinano rispettivamente la redazione, il contenuto e la sottoscrizione; tuttavia, è particolarmente rilevante per gli ufficiali e agenti di PG in quanto ogni verbale redatto durante le indagini deve rispettare questi criteri.

Gli **artt. da 55 a 58 cpp**, nell'ambito delle funzioni e della struttura della polizia giudiziaria, definiscono chi è tenuto a redigere gli atti, le competenze e l'organizzazione operativa.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1292



La competenza

Il codice di procedura penale, in particolare **gli articoli 55–58, distingue tra ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, attribuendo a ciascuna figura compiti e poteri specifici.**

Gli **ufficiali di polizia giudiziaria** sono investiti di funzioni più ampie e possono compiere atti di maggiore rilevanza, come arresti, perquisizioni, sequestri e redazione di verbali complessi.

Gli **agenti di polizia giudiziaria**, pur operando in stretta collaborazione con gli ufficiali, esercitano funzioni esecutive e di supporto, limitate agli atti per i quali non è richiesta una qualifica superiore.

La corretta individuazione della competenza è essenziale non solo per garantire la validità degli atti, ma anche per tutelare gli operatori da eventuali responsabilità disciplinari, civili o penali. **Una violazione delle attribuzioni può infatti comportare l'inutilizzabilità dell'atto e compromettere l'intero procedimento.**

In casi eccezionali, gli atti riservati agli ufficiali di polizia giudiziaria possono essere svolti dagli agenti quando vi siano situazioni di urgenza, necessità operativa, o assenza dell'ufficiale, e sempre nel rispetto delle norme di legge e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1293



Articolo 113

Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271

Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria

1. Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli artt. 352 (Perquisizioni) e 354 commi 2 (Accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose – Sequestro corpo del reato e delle cose a questo pertinenti) e 3 (Accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale) del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1294



Casi in cui gli agenti possono compiere atti riservati agli ufficiali:

Assenza dell'ufficiale di PG

Se l'ufficiale non è presente e l'intervento è urgente, l'agente può compiere atti normalmente riservati agli ufficiali, purché l'atto:

➢ sia necessario per impedire conseguenze dannose del reato;

➢ sia immediatamente comunicato al pubblico ministero.

Delegazione esplicita dell'autorità giudiziaria

L'autorità giudiziaria può delegare direttamente un agente per compiere atti istruttori, anche se normalmente riservati agli ufficiali, purché:

➢ l'agente sia ritenuto idoneo;

➢ l'atto sia documentato e relazionato.

In ogni caso, gli agenti possono coadiuvare gli ufficiali nello svolgimento di atti complessi, contribuendo alla redazione del verbale o all'esecuzione materiale dell'atto.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1295



Attività d'iniziativa e attività delegata della polizia giudiziaria

Com'è noto, **l'attività della polizia giudiziaria si articola in due modalità operative distinte: quella d'iniziativa e quella delegata**. Questa distinzione non è solo teorica, ma incide profondamente sulla natura, sui limiti e sulle responsabilità degli atti compiuti dagli agenti e ufficiali di PG.

L'attività d'iniziativa rappresenta l'esercizio autonomo delle funzioni attribuite alla polizia giudiziaria dall'art. 55 del Codice di Procedura Penale. In questa modalità, gli operatori intervengono senza una preventiva disposizione dell'autorità giudiziaria, agendo in base alla propria competenza e responsabilità.

In questi casi, l'ufficiale o l'agente di PG agisce spinto dalla necessità di garantire l'efficacia dell'azione penale, raccogliendo elementi utili all'indagine e impedendo che il reato produca ulteriori conseguenze. Tuttavia, ogni atto compiuto deve essere tempestivamente comunicato all'autorità giudiziaria, affinché ne possa valutare la legittimità e l'opportunità.

L'attività delegata, invece, si svolge su incarico diretto del pubblico ministero o del giudice, come previsto dall'articolo 58 c.p.p.. In questo caso, la polizia giudiziaria agisce come braccio operativo dell'autorità giudiziaria, eseguendo atti istruttori o provvedimenti già deliberati.

In questo contesto, gli operatori devono attenersi scrupolosamente alle istruzioni ricevute, rispettando i limiti temporali, procedurali e contenutistici indicati nella delega. Ogni attività svolta deve essere documentata con precisione e relazionata all'autorità delegante, che ne conserva la direzione e il controllo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1296



Attività delegata ex art. 370 del Codice di Procedura Penale

La disposizione in esame disciplina l'attività investigativa del pubblico ministero, operando una distinzione tra gli atti compiuti direttamente dal pubblico ministero stesso (atti diretti) e quelli delegati alla polizia giudiziaria (atti delegati).

Il pubblico ministero può anche avvalersi della polizia giudiziaria, delegando a quest'ultima il compimento di attività di indagine e di specifici atti, compresi gli interrogatori ed i confronti limitatamente ai casi in cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore.

Come verificare la conformità del verbale alle normative vigenti

Per verificare la conformità di un verbale alle normative vigenti si seguono alcuni passaggi fondamentali:

Verifica della completezza formale: controllare che il verbale contenga tutti gli elementi essenziali richiesti dalla normativa specifica (es. data, ora, luogo, generalità, descrizione chiara dei fatti, firme). La mancanza di anche un solo elemento obbligatorio può comprometterne la validità.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1297



Controllo della coerenza sostanziale: accertarsi che la descrizione degli eventi o delle attività sia precisa, oggettiva e non contraddittoria. Non devono esserci elementi che ne compromettano la chiarezza o la veridicità.

Rispetto delle procedure normative: il verbale deve essere redatto secondo le modalità previste (es. da ufficiali o agenti autorizzati, con verbalizzazione tempestiva, con consegna di copia alle parti coinvolte).

Firma: la presenza delle firme obbligatorie (verbalizzante, persone coinvolte, testimoni) è cruciale, o in alternativa l'annotazione del rifiuto a firmare.

Conformità ai termini di trasmissione: verificare che il verbale sia stato trasmesso nei tempi stabilità all'autorità competente (es. pubblico ministero entro 48 ore).

Verifica della base legale: assicurarsi che l'atto verbalizzato sia previsto e consentito dalla legge, quindi che non si tratti di un atto arbitrario o illegittimo.

Eventuali riscontri documentali e materiali: se il verbale contiene allegati o prove, verificarne la corrispondenza e l'integrità.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1298



Quali rischi si evitano redigendo un verbale conforme alle norme

Redigere un verbale conforme alle norme evita diversi rischi importanti:

Nullità del verbale: se il verbale non rispetta le formalità di legge, può essere considerato nullo e dunque inutilizzabile come prova nel procedimento penale o amministrativo.

Invalidità delle attività collegate: atti di indagine, perquisizioni o sequestri senza verbale conforme possono essere dichiarati illegittimi, compromettendo l'intera indagine.

Contestazioni e ricorsi: un verbale impreciso o incompleto può dar luogo a contestazioni, opposizioni o ricorsi da parte di chi vi è coinvolto, ritardando o invalidando l'azione giudiziaria.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1299



Responsabilità degli operatori: la mancata osservanza delle regole nella verbalizzazione può configurare sanzioni disciplinari o responsabilità penali per i pubblici ufficiali che redigono il verbale.

Violazione dei diritti delle parti: una corretta verbalizzazione tutela i diritti delle persone coinvolte, garantendo trasparenza, certezza e possibilità di controllo successivo.

Perdita della prova documentale: un verbale scritto correttamente assicura che vi sia una traccia ufficiale degli atti, fondamentale per la ricostruzione dei fatti a posteriori.

In sintesi, rispettare rigorosamente i criteri di redazione assicura validità legale, efficacia procedurale e tutela degli interessi di tutte le parti coinvolte.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1300



Sintesi dei principali atti di polizia giudiziaria

Mezzi di ricerca della prova

Descrizione	Art. CPP	Competenza
Ispezione personale	245	
Ispezione di luoghi o di cose	246	
Perquisizioni personali su delega AG	249 247/3	Ufficiali
Perquisizioni locali su delega AG	250 247/3	Ufficiali
Sequestro conseguente a perquisizione	252	Ufficiali
Sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato su delega AG	253	Ufficiali

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1301



Misure cautelari reali

Descrizione	Art. CPP	Competenza
Sequestro preventivo di cose pertinenti al reato prima dell'intervento del pubblico ministero	321/3-bis	Ufficiali

Notizia di reato e condizioni di procedibilità

Descrizione	Art. CPP	Competenza
Ricezione denunce da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio	331/2	Ufficiali
Ricezione denunce da parte di privati	333/2	Ufficiali
Ricezione di referto	334/1	Ufficiali
Ricezione querela	336-337	Ufficiali
Ricezione rinuncia alla querela	339	Ufficiali
Ricezione remissione di querela	340	Ufficiali

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1302



Attività a iniziativa della polizia giudiziaria

Descrizione	Art. CPP	Competenza
Nomina di ausiliari di P.G.	348/4	Ufficiali e agenti
Identificazione di indagati e persone informate sui fatti	349/1	Ufficiali e agenti
Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini mediante rilievi segnaletici obbligatori	349/2	Ufficiali e agenti
Accompagnamento di indagati e persone informate sui fatti per finalità di identificazione e rilievi segnaletici in caso di rifiuto, false dichiarazioni o documenti falsi	349/4	Ufficiali e agenti
Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini	350/1	Ufficiali
Sommarie informazioni rese dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, sul luogo o nell'immediatezza del fatto	350/5	Ufficiali
Dichiarazioni spontanee rese dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini	350/7	Ufficiali e agenti
Sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini	351/1	Ufficiali e agenti
Informazioni da persona imputata in procedimento connesso o di reato collegato	351/1-bis	Ufficiali

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1303



Perquisizione personale o locale	352	Ufficiali Agenti solo in caso di particolare necessità e urgenza (art. 113 disp. att. cpp)
Conservazione delle tracce, delle cose pertinenti al reato e dello stato dei luoghi prima dell'intervento del pubblico ministero	354/1	Ufficiali e agenti
Accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose	354/2	Ufficiali Agenti solo in caso di particolare necessità e urgenza (art. 113 disp. att. cpp)

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1304



Sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti	354/2	Ufficiali Agenti solo in caso di particolare necessità e urgenza (art. 113 disp. att. cpp)
Accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale	354/3	Ufficiali Agenti solo in caso di particolare necessità e urgenza (art. 113 disp. att. cpp)

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1305



Atti delegati

Descrizione	Art. CPP	Competenza
Interrogatorio	370	Ufficiali
Confronto	370	Ufficiali

Arresto in flagranza e fermo

Descrizione	Art. CPP	Competenza
Arresto obbligatorio in flagranza	380	Ufficiali e agenti
Arresto facoltativo in flagranza	381	Ufficiali e agenti
Fermo di indiziato di delitto	384/2-3	Ufficiali e agenti
Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare	384-bis	Ufficiali e agenti

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1306



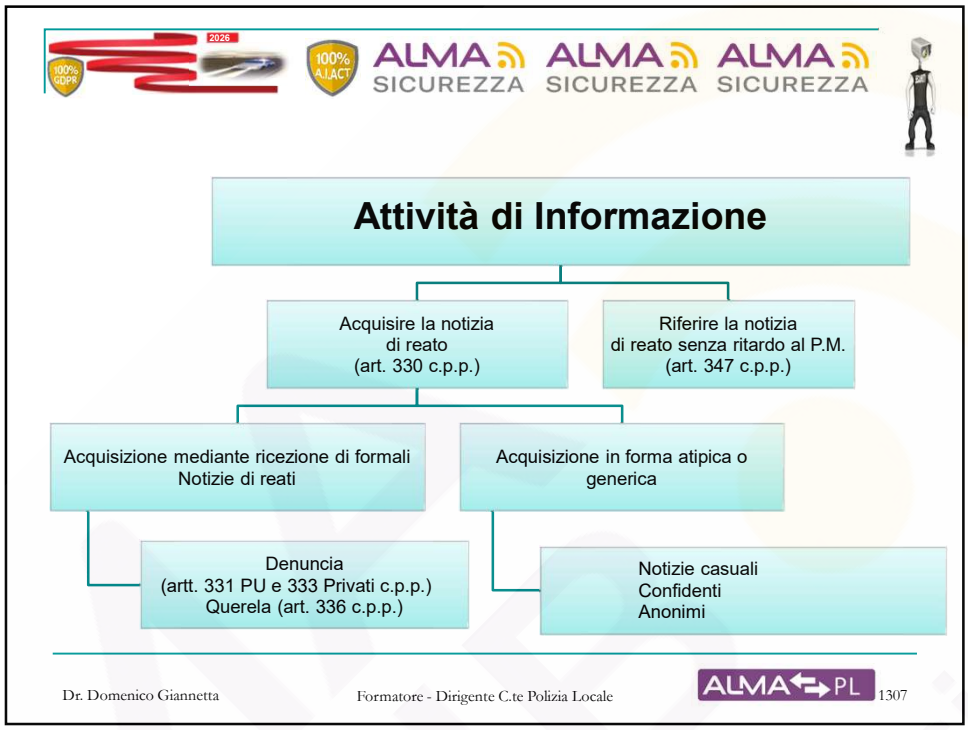
ALMA SICUREZZA
Attività di Informazione
Acquisire la notizia di reato (art. 330 c.p.p.)
Riferire la notizia di reato senza ritardo al P.M. (art. 347 c.p.p.)
Acquisizione mediante ricezione di formali Notizie di reati
Acquisizione in forma atipica o generica
Denuncia (artt. 331 PU e 333 Privati c.p.p.) Querela (art. 336 c.p.p.)
Notizie casuali Confidenti Anonimi
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1307



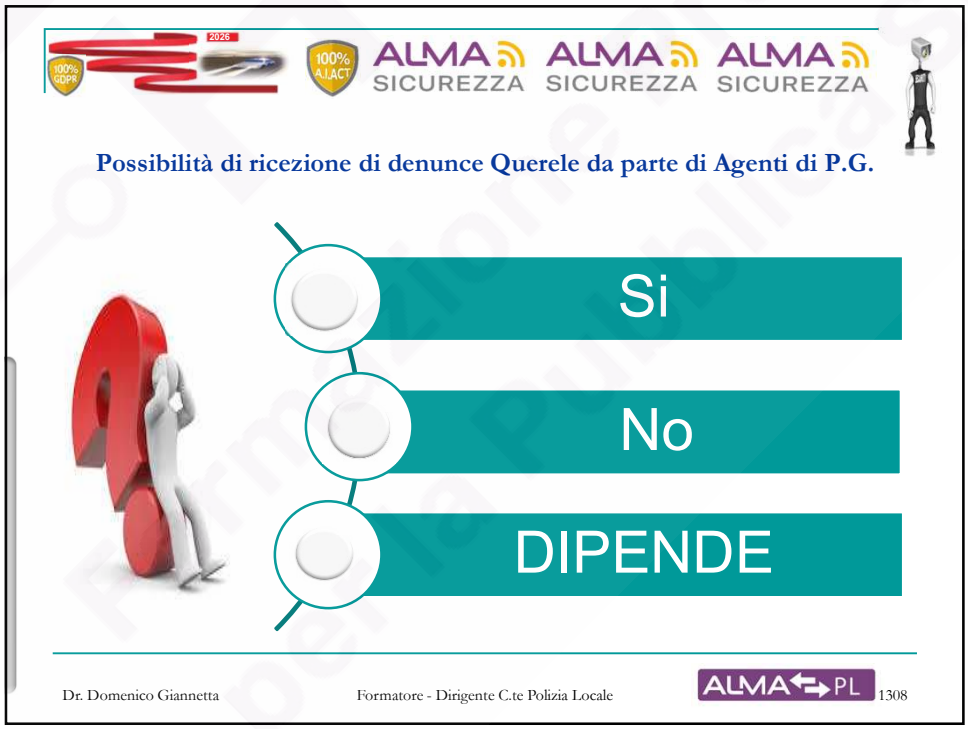
ALMA SICUREZZA
Possibilità di ricezione di denunce Querele da parte di Agenti di P.G.
Si
No
DIPENDE
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1308



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

559/D/005.02/Q/ 23360 Roma, 31 OTTOBRE 2014

Oggetto: Possibilità di ricezione di denunce Querele da parte di Agenti di P.G..
Nota informativa.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1309



Numerose articolazioni territoriali della Polizia di Stato hanno formulato un quesito per conoscere la fattibilità dell'estensione agli Agenti di Polizia Giudiziaria delle attività di ricezione di denunce e querele.

In esito all'approfondimento normativo all'uopo svolto dalle competenti Articolazioni Centrali, emerge che, se da un lato l'art. 333, comma 2 c.p.p. dispone che " ... la denunzia è presentata oralmente o per iscritto ... al P.M. o a un Ufficiale di P.G. .... ", dall'altro gli artt. 357 e 351 c.p.p. prevedono rispettivamente che i verbali di denuncia e querela vengono redatti dalla «Polizia Giudiziaria» senza operare distinzioni sulla qualifica del ricevente.

A supporto delle osservazioni sopra indicate può essere citata la sentenza della Corte di Cassazione del 2008 (in linea conia precedente *del* 2007), a mente della quale la ricezione dell'atto di querela da parte di un Ufficiale di P.G. è prevista non quale condizione di validità dell'atto, ma soltanto ai fini della garanzia della sua effettiva provenienza da soggetto legittimato. Si ritiene pertanto valido l'atto ricevuto da un Agente di P.G., successivamente all'A.G. da un Ufficiale di P.G..

Di tale indirizzo si informa, per ogni valutazione correlata a specifiche modalità organizzative interne, peraltro già adottate in alcune realtà territoriali previe intese con le locali Autorità Giudiziarie.

IL DIRETTORE CENTRALE - Truzzi

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1310



C.P. - Art. 85. Capacità d'intendere e di volere

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso non era imputabile.
È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.

La capacità di intendere e di volere si acquisisce legalmente con il compimento del 18° anno di età.
Presunta dalla legge, è l'attitudine a comprendere il significato delle proprie azioni (intendere) e a controllarle (volere).
Può mancare o essere limitata in caso di infermità mentale, minore età, o stati transitori, valutati dai giudici.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1311



C.P. - Art. 97. Minore degli anni quattordici

Non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

C.P. - Art. 98. Minore degli anni diciotto

E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.
Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale. (1)
(1) Comma così modificato dall'art. 93, comma 1, lett. d), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1312



D.P.R. 22/09/1988, n. 448
Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

Art. 26 - Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità

1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1313





Una denuncia anonima costituisce notitia criminis? E legittima lo svolgimento di attività investigativa, di indagine da parte del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria?

L'art. 333 del c.p.p. «Denuncia da parte di privati» recita al comma 3 ***«Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240»***

Art. 240 Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali

1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti nè in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1314



Cassazione Penale. Sez. III, 01/04/22, n. 11991

"…che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui l'effetto legittimo, e dunque non contrastante col precetto richiamato, degli elementi contenuti nella denuncia anonima "può essere quello di stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possono ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di una notitia criminis" (in tal senso, Sez.6, n. 34450 del 22/04/2016, Morico, Rv. e Sez.6, n. 36003 del 21/09/2006, Macrì). Si è aggiunto che tali investigazioni, volte ad acquisire elementi di prova utilizzabili, si pongono, peraltro, fuori delle indagini preliminari, appunto in quanto sfornite di pregressa notitia criminis, mentre invece l'accusa non può procedere – sulla sola base di una denuncia anonima o confidenziale, appunto perchè non inseribile in atti ed inutilizzabile – a perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche, ovvero ad atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità. … In altri termini, dunque, non è vietato che l'anonimo, pur inutilizzabile, possa tuttavia fungere da stimolo per indagini volte a verificare che vi siano elementi per l'enucleazione di una notitia criminis, con conseguente simmetrica preclusione di tutti quegli atti investigativi che già presuppongano l'esistenza di una notizia di reato e, a maggior ragione, di indizi di colpevolezza. …".

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1315



Riferire la notizia di reato al P.M. (art. 347 c.p.p.)

Art. 347. Obbligo di riferire la notizia del reato
1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, **senza ritardo**, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

Art. 347. Obbligo di riferire la notizia del reato
…
2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi **entro quarantotto ore** dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

Art. 347. Obbligo di riferire la notizia del reato
…
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato **è data immediatamente anche in forma orale**. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1316



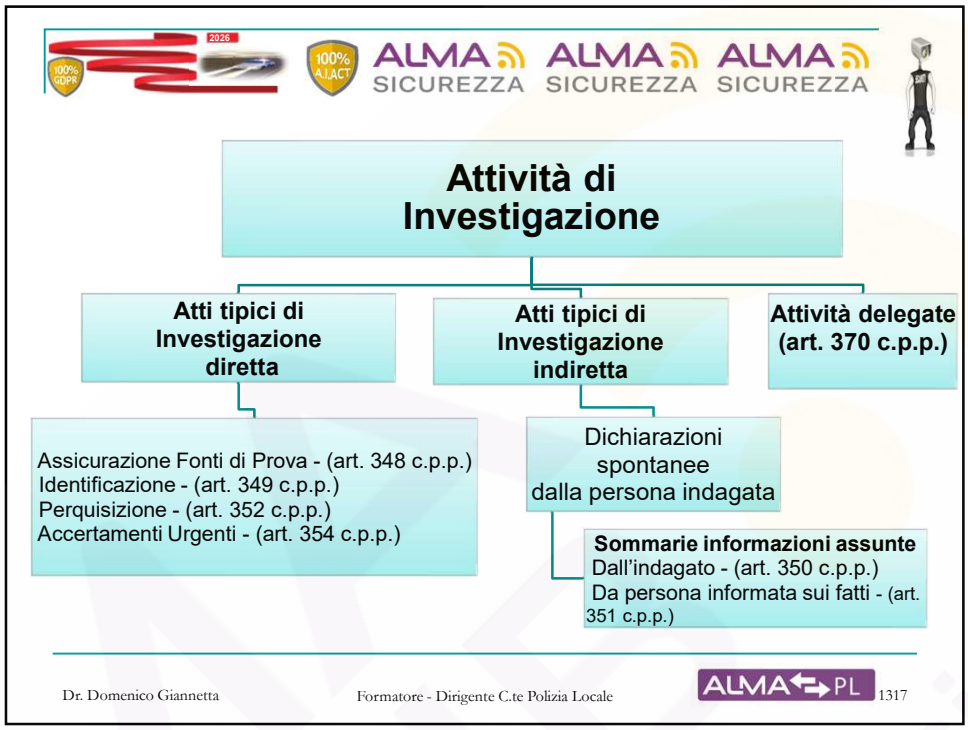
ALMA SICUREZZA
Attività di Investigazione
Atti tipici di Investigazione diretta
Atti tipici di Investigazione indiretta
Attività delegate (art. 370 c.p.p.)
Assicurazione Fonti di Prova - (art. 348 c.p.p.)
Identificazione - (art. 349 c.p.p.)
Perquisizione - (art. 352 c.p.p.)
Accertamenti Urgenti - (art. 354 c.p.p.)
Dichiarazioni spontanee dalla persona indagata
Sommarie informazioni assunte
Dall'indagato - (art. 350 c.p.p.)
Da persona informata sui fatti - (art. 351 c.p.p.)
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1317



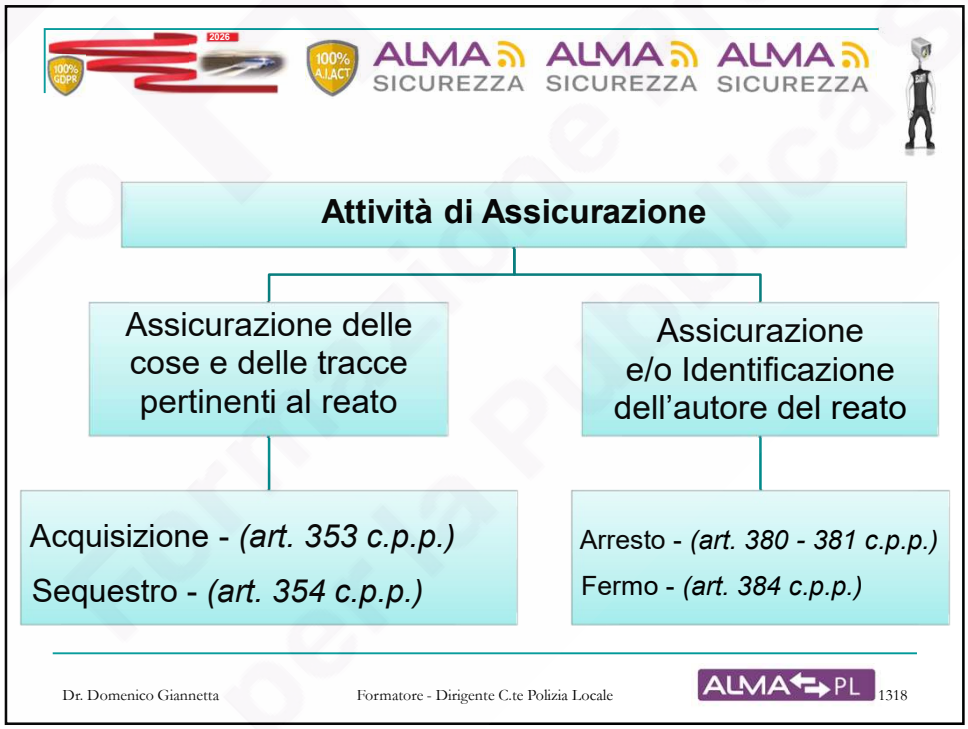
ALMA SICUREZZA
Attività di Assicurazione
Assicurazione delle cose e delle tracce pertinenti al reato
Assicurazione e/o Identificazione dell'autore del reato
Acquisizione - (art. 353 c.p.p.)
Sequestro - (art. 354 c.p.p.)
Arresto - (art. 380 - 381 c.p.p.)
Fermo - (art. 384 c.p.p.)
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1318




ALMA SICUREZZA
Attività di esecuzione e strumentale
Sopralluoghi
Notificazione atti
Assistenza alla documentazione degli atti
Esecuzione di misure cautelari *(ordini di carcerazioni)* o reali (sequestri)
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1319




ALMA SICUREZZA
Attività disposta o delegata dalla A.G.
Interrogatorio della persona sottoposta ad indagini
Interrogatorio di arrestato in flagranza di reato
Intercettazioni
Accertamenti tecnici non ripetibili
Apertura di plichi
Sequestrati
Ispezioni
Perquisizioni
Sequestri negli Uffici dei difensori
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1320



INDAGATO ED IMPUTATO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

INDAGATO
E' la persona nei cui confronti si svolgono le indagini preliminari.
Tale permane sino all'accoglimento della richiesta di archiviazione o all'esercizio dell'azione penale (con la formulazione del capo d'imputazione)

IMPUTATO
E' la persona nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale : dunque la persona a cui è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di patteggiamento nel corso delle indagini preliminari, nel decreto di citazione a giudizio e nel giudizio direttissimo.
Si conserva tale status in tutto il processo

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1321



D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Art. 7 – Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, **il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza** ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1322



Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Art. 7-bis. Sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24/11/1981, n. 689.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1323





Il potere di ordinanza dei sindaci








ALMA SICUREZZA
Decreto Legislativo 267/2000
Testo Unico Enti Locali
Potere di Ordinanza
DOWNLOAD
Art. 50
Art. 54
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1325



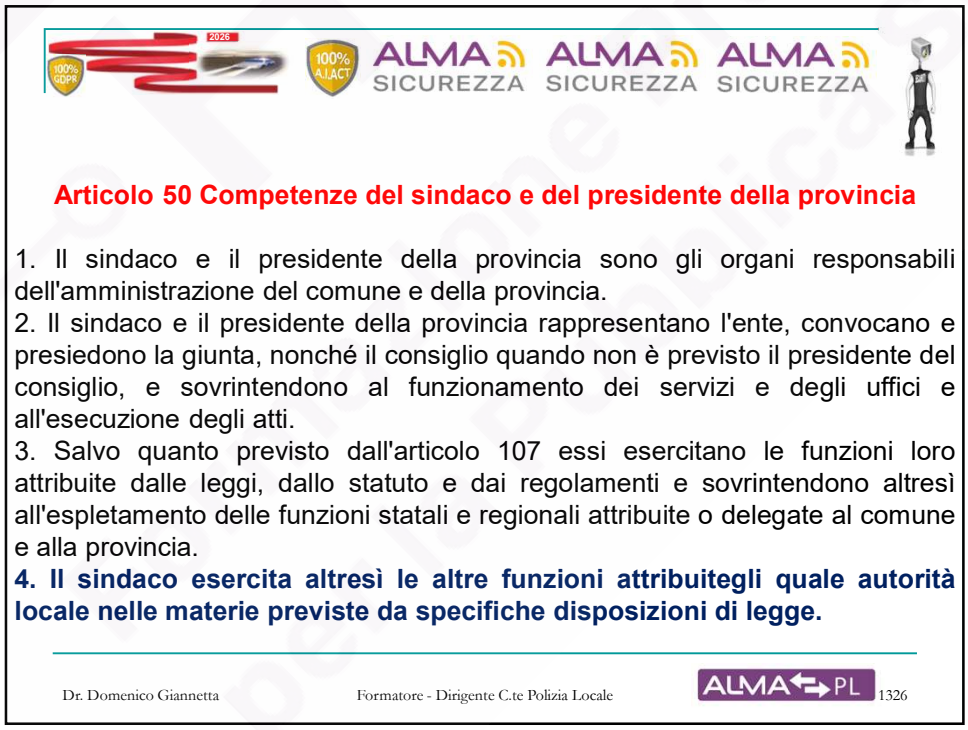
ALMA SICUREZZA
Articolo 50 Competenze del sindaco e del presidente della provincia
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1326



Articolo 50 Competenze del sindaco e del presidente della provincia

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1327



Articolo 50 Competenze del sindaco e del presidente della provincia

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1328



Articolo 50 Competenze del sindaco e del presidente della provincia

7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1329



Articolo 50 Competenze del sindaco e del presidente della provincia

7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1330



D.L. 20/2/2017, n. 14 - Disposizioni urgenti in materia sicurezza delle città

Art. 12. Disposizioni in materia di pubblici esercizi

Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. All'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra» e le parole: «per tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici giorni a tre mesi».



Articolo 50 Competenze del sindaco e del presidente della provincia

7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.



Articolo 50 Competenze del sindaco e del presidente della provincia

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1333



Articolo 54 Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1334



Articolo 54 Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1335



Articolo 54 Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale

5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1336



Articolo 54 Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1337



Articolo 54 Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale

9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1338



Articolo 54 Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1339



Il nuovo potere di ordinanza dei sindaci

Contingibilità:

straordinarietà ed imprevedibilità dell'evento e limitata durata nel tempo

Urgenza:

immediata pericolosità e gravità del danno che non consente di rinviare l'adozione di provvedimenti per limitare o impedire gli effetti

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1340




Prefettura Ufficio territoriale del Governo
di Campobasso
Gabinetto

Campobasso, *data del protocollo*

Ai Signori Sindaci
LORO SEDI

N. 0031559 del 25/05/2020

OGGETTO: *Emergenza COVID - Ordinanze*

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1341



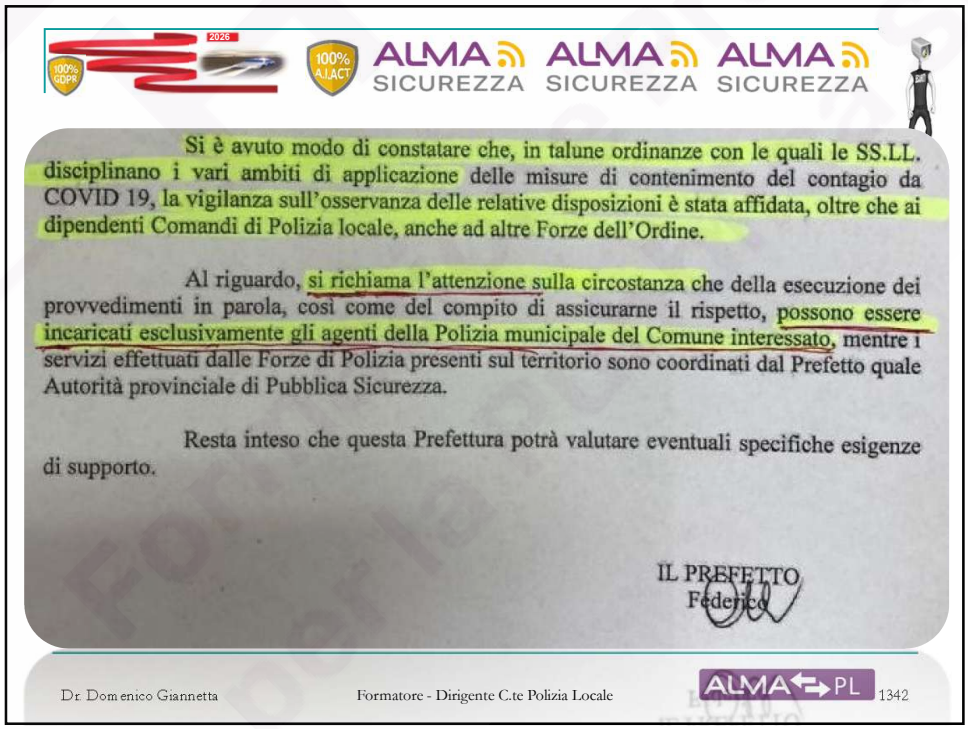
Si è avuto modo di constatare che, in talune ordinanze con le quali le SS.LL. disciplinano i vari ambiti di applicazione delle misure di contenimento del contagio da COVID 19, la vigilanza sull'osservanza delle relative disposizioni è stata affidata, oltre che ai dipendenti Comandi di Polizia locale, anche ad altre Forze dell'Ordine.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla circostanza che della esecuzione dei provvedimenti in parola, così come del compito di assicurarne il rispetto, possono essere incaricati esclusivamente gli agenti della Polizia municipale del Comune interessato, mentre i servizi effettuati dalle Forze di Polizia presenti sul territorio sono coordinati dal Prefetto quale Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza.

Resta inteso che questa Prefettura potrà valutare eventuali specifiche esigenze di supporto.

IL PREFETTO
Federico

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1342




ALMA SICUREZZA
Impianto di panificazione
Controlli Emissioni in atmosfera
Procedure Operative
HELP!
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1343




ALMA SICUREZZA
Nel corso del sopralluogo, assistiti dal titolare del panificio, viene acquisito il Decreto Dirigenziale n. XXX del 16/06/2010 (scadenza 16/06/2025), si è constatato che:
❖ la ditta è autorizzata ad esercitare l'attività di panificazione;
❖ all'atto ispettivo erano in corso normali attività lavorative.
Dall'attività ispettiva risulta che è autorizzato e presente un punto d'emissione E1 in cui sono convogliati, tramite un collettore, tutti i fumi di combustione dei tre forni alimentati a gas metano CH4.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1344



È emerso altresì, che non risultano comunicate la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto ai sensi dell'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e che non sono stati eseguiti i controlli periodici delle emissioni in atmosfera previsti con cadenza triennale, anni 2010-2013-2016-2019 così come prescritti dal Decreto Dirigenziale n. xxx del 16/06/2010.
Inoltre, la ditta è sprovvista del registro di annotazione dei controlli discontinui delle emissioni e di ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo (appendici 1 e 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1345



Pertanto, l'attività di ispezione effettuata dai tecnici di questa Agenzia in data 02/03/2021 presso la ditta
in oggetto emarginata, ha restituito esiti di non conformità per i motivi di seguito riportati:

- violazione dell'obbligo di comunicare all'Autorità Competente i dati di cui all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, relativi alla messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto, sanzionabile ai sensi dell'art. 279 comma 4 del citato decreto legislativo;
- violazione delle prescrizioni del D.D. n.156 del 16/06/2010, in quanto la ditta non ha eseguito i controlli periodici prescritti con cadenza triennale, anni 2010–2013–2016-2019, ed è risultata sprovvista del registro di annotazione dei controlli discontinui delle emissioni e di ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo, sanzionabile ai sensi dell'art. 279 comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1346



L'attività di ispezione effettuata ha restituito esiti di non conformità per i motivi di seguito riportati:

- violazione dell'obbligo di comunicare all'Autorità Competente i dati di cui all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, relativi alla messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto, sanzionabile ai sensi dell'art. 279 comma 4 del citato decreto legislativo;

Art. 279, comma 2-bis - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1347



- violazione delle prescrizioni del D.D. n. xxx del 16/06/2010, in quanto la ditta non ha eseguito i controlli periodici prescritti con cadenza triennale, anni 2010–2013–2016-2019, ed è risultata sprovvista del registro di annotazione dei controlli discontinui delle emissioni e di ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo, sanzionabile ai sensi dell'art. 279 comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006.

Art. 279, comma 4 - Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1348




ALMA SICUREZZA
Raccolta dei rifiuti da costruzione e demolizione "fai da te"
HELP!
HELP!
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1349




ALMA SICUREZZA
Con nota esplicativa prot. n. 0010249 del 2 febbraio 2021, il Ministero dell'Ambiente fornisce importanti indicazioni operative sulla **raccolta dei rifiuti cd. inerti di origine domestica nei centri comunali**
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1350



Il decreto legislativo del 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento delle direttiva (UE) 2018/851, nel definire il rifiuto urbano, ha di fatto trasposto nell'ordinamento giuridico nazionale quanto indicato all'articolo 1 della medesima direttiva con la finalità di **"rafforzare gli obiettivi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti, affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare ad un'economia circolare",** precisando che la suddetta definizione è introdotta "al fine di definire l'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché le relative norme di calcolo".

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1351



Per quanto concerne la definizione riportata all'articolo 183 comma 1, lettera b-sexies) **"I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione"** si specifica, che tali rifiuti si riferiscono ad attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, quindi ad attività di impresa.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1352



Il considerando di cui al punto 11 della direttiva esplicita che "Sebbene la definizione di «rifiuti da costruzione e demolizione» si riferisca ai rifiuti risultanti da attività di costruzione e demolizione in senso generale, essa comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell'ambito del nucleo familiare.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1353



I rifiuti da costruzione e demolizione dovrebbero essere intesi come corrispondenti ai tipi di rifiuti di cui al capitolo 17 dell'elenco di rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/UE nella versione in vigore il 4 luglio 2018. In tal modo, il legislatore europeo, pur identificando detti rifiuti prodotti da utenze domestiche nell'apposito capitolo 17, per un più coerente avvio alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, **ne ammette la gestione nell'ambito del servizio pubblico, se prodotto nell'ambito del nucleo familiare.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1354



I rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività "fai da te", possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato".

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1355



Resta ferma la disciplina dei rifiuti speciali prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione nei casi di intervento in ambito domestico di imprese artigianali, iscritte nella categoria 2-bis dell'Albo Gestori Ambientali (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1356



Riguardo le quantità da conferire al servizio pubblico, si richiama il regime semplificato per il trasporto di piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione, consentendo in alternativa al formulario di trasporto, di utilizzare un Documento di Trasporto (DdT) che contenga tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale, in caso di controllo nella fase di trasporto, di cui all'articolo 193 comma 7 del decreto legislativo 152/2006 come risultante dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1357



Nello specifico:
i **rifiuti prodotti in ambito domestico** (derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell'ambito del nucleo familiare) **e, in piccole quantità, nelle attività "fai da te"**, possono essere **gestiti alla stregua dei rifiuti urbani** ai sensi dell'art.184 comma 1 del d.lgs. 152/2006 - TU Ambiente, e, pertanto, potranno **continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali**, in continuità con le disposizioni del DM 8 aprile 2008 e s.m.i, recante "*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato*".

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1358



resta ferma la disciplina dei rifiuti speciali prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione nei casi di intervento in ambito domestico di imprese artigianali, iscritte nella categoria 2-bis dell'Albo Gestori Ambientali (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'art. 212 comma 8 del d.lgs. 152/2006).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1359



riguardo le quantità da conferire al servizio pubblico, si richiama il **regime semplificato per il trasporto di piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione**, consentendo in alternativa al formulario di trasporto, di utilizzare un **Documento di Trasporto (DdT) che contenga tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale**, in caso di controllo nella fase di trasporto, di cui all'art.193 comma 7 del d.lgs. 152/2006 come risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 116/2020.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1360




ALMA SICUREZZA
Le imprese edili possono conferire i propri rifiuti al centro comunale di raccolta? In caso di effettivo conferimento, eventualmente non ammesso, quale illecito si configura e quali sanzioni si applicano?
HELP!
HELP!
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1361




ALMA SICUREZZA
Le imprese edili non possono conferire al centro comunale di raccolta
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1362



I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal dm 8 aprile 2008, sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani, elencati nell'Allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1363



La condizione essenziale, perché (anche) le imprese possano accedere ai centri comunali di raccolta è che le stesse vi conferiscano, esclusivamente, rifiuti urbani.

L'articolo 183, comma 1, lettera b-*ter*, punto 2, d.lgs. n. 152/2006, definisce urbani (in particolare, quelli prodotti da utenze non domestiche), i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, indicati nell'Allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'Allegato L-*quinquies*.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1364



Orbene, **un rifiuto prodotto da un'impresa, per potersi definire urbano, è necessario che soddisfi due condizioni:** che sia contenuto nell'Allegato L-*quater* e che sia, inoltre, prodotto da una delle ventinove attività, ricomprese nell'Allegato L-*quinquies*.

Se già una delle due condizioni non è soddisfatta, il rifiuto dovrà definirsi speciale, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, d.lgs. n. 152/2006.

Tanto premesso, **le imprese edili non possono accedere al centro comunale di raccolta, senza alcun minimo dubbio, in quanto nessuna delle due sopra richiamate condizioni è soddisfatta.**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1365



Illeciti e sanzioni

Sono abilitati al conferimento dei rifiuti presso i centri di raccolta, i seguenti soggetti (articolo 1, dm 8 aprile 2008):

- **Utenze domestiche e non domestiche**, produttrici di rifiuti urbani, assoggettate al regime tariffario per il servizio di gestione integrata;
- **Altri soggetti tenuti al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche** (ad esempio, i distributori al dettaglio di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 49/2014).

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1366



Allorquando un'utenza non domestica conferisca rifiuti speciali al servizio di igiene pubblica, si configura – *in primis*: in capo allo stesso gestore del centro comunale di raccolta – un'illecita gestione di rifiuti, sanzionata dall'articolo 256, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006:

- con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se si tratta di rifiuti pericolosi.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1367



Riutilizzo nel cantiere dei rifiuti da demolizione

Un'altra prassi molto diffusa è quella di riutilizzare i rifiuti da demolizione tal quali come materiale di sottofondazione, riempimento o nei rilevati stradali.

La norma **vieta tassativamente l'utilizzo** tal quale delle macerie derivanti da costruzioni e demolizioni.

I rifiuti da demolizione, per essere riutilizzati, devono essere trattati in appositi impianti di frantumazione e selezione e devono rispettare i requisiti tecnici previsti dall''allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 che definisce le "caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati" in base al loro utilizzo finale.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1368



I rifiuti da demolizione di edifici presentano infatti caratteristiche di disomogeneità e necessitano, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti :

vagliatura, cernita, separazione, rimozione di eventuali sostanze inquinanti, recupero di metalli e composti metallici, frantumazione, etc.

che vanno **effettuati nei centri di riciclaggio**.

In particolare, i residui di attività di demolizione richiedono, prima del loro reimpiego, operazioni di recupero, per cui sono disciplinati dalla normativa sui rifiuti. (*CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 19/02/2008, Sentenza n.7465*).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1369





Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1370



Pertanto l'attività di spandimento sul suolo dei materiali di risulta ai fini di livellamento del terreno, ecc. rientra tra le attività di smaltimento illecito di rifiuti speciali *(abbandono o smaltimento illecito di rifiuti)*



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1371



Chi è il produttore del rifiuto?

Nell'ambito dei lavori edili un'attenzione particolare deve essere dedicata alla questione dell'identificazione del soggetto produttore dei rifiuti anche perché la giurisprudenza in questi anni non ha mostrato un indirizzo univoco.

L'art. 183, comma 1, lett. f) del D.Lgs 152/06 definisce il produttore *"il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)".*

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1372



Chi è il produttore del rifiuto?

Nel tempo le numerose sentenze hanno chiarito che il produttore dei rifiuti da demolizione è il titolare della ditta che ha compiuto l'opera di demolizione o costruzione, in quanto è colui che ha prodotto il materiale che costituisce rifiuto, proprio con la sua attività.
Il titolare della ditta edile, quindi in qualità di produttore e responsabile, avrà l'obbligo dalla corretta gestione dei rifiuti prodotti (deposito temporaneo, divieto di abbandono e di deposito incontrollato, comunicazione all'albo dei gestori ambientali e formulario d'identificazione dei rifiuti).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1373



Il registro di carico e scarico rifiuti

A differenza di altre tipologie di gestione, l'impresa edile che produce **rifiuti non pericolosi** che derivano da attività di **demolizione e costruzione** non ha l'obbligo del registro di carico e scarico (Art. 184 e 190, D. Lgs. 152/2006).



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1374



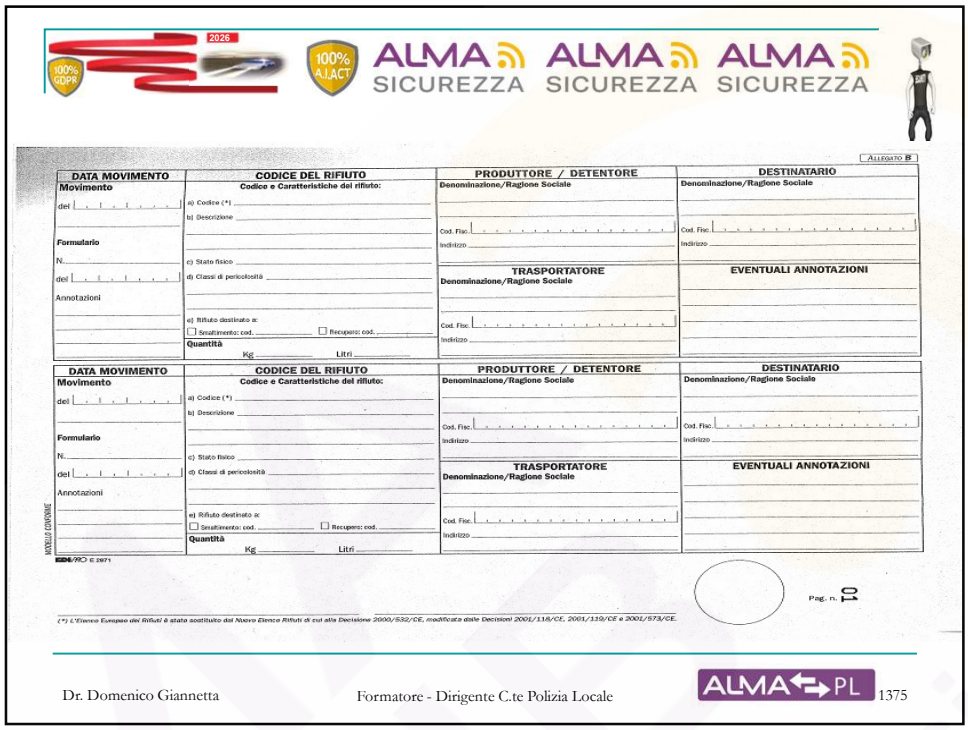
ALMA SICUREZZA
DATA MOVIMENTO
CODICE DEL RIFIUTO
PRODUTTORE / DETENTORE
DESTINATARIO
TRASPORTATORE
EVENTUALI ANNOTAZIONI
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1375




ALMA SICUREZZA
Cantiere edile e deposito temporaneo
Il «deposito temporaneo» (art. 183, comma 1 lett. bb), definito come «deposito temporaneo prima della raccolta»: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis», è una gestione in deroga dei rifiuti.
Ciò in quanto non è necessaria alcun tipo di autorizzazione a meno che non vengano rispettate determinate condizioni, quali il rispetto dei tempi e delle quantità in deposito e il deposito dei rifiuti per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1376



ART. 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta)
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. **Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:**

a) **nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti** o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, i compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;

b) **esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore**, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita, nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori;

c) **per i rifiuti da costruzione e demolizione**, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, **il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1377



2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: **con cadenza almeno trimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito; **quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;**

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1378



3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1379



Cantiere edile e deposito temporaneo

Nei cantieri edili (luogo di produzione dei rifiuti) il deposito temporaneo è realizzato con l'impiego di un cassone mobile o accumulando il materiale in un'area specifica interna al cantiere.

Un deposito temporaneo effettuato al di fuori dell'area di cantiere o in violazione delle condizioni previste, fa venire meno i presupposti di un deposito temporaneo e configura un'attività illecita gestione di rifiuti (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti o perfino stoccaggio abusivo) per la quale è necessaria la prescritta autorizzazione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1380



DEPOSITO TEMPORANEO
deve essere effettuato per categorie omogenee

LIMITI TEMPORALI
Avvio alle operazioni di recupero o smaltimento con **cadenza trimestrale** indipendentemente dalla quantità.

LIMITI QUANTITATIVI
Avvio alle operazioni di recupero o smaltimento quando raggiunge il quantitativo di **30 mc**
(di cui 10 mc pericolosi).
Se non supera il limite non può restare in deposito oltre 1 anno.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1381



STOCCAGGIO

Deposito preliminare D15
(allo smaltimento)
Autorizzazione

Deposito temporaneo
(stoccaggio provvisorio in conto proprio)
No Autorizzazione

Messa in riserva R13
(preliminare al recupero)
Autorizzazione o Comunicazione

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1382



RIFIUTI NON PERICOLOSI		RIFIUTI PERICOLOSI	
Rifiuti tenuti distinti per tipologia		Rifiuti tenuti distinti per tipologia	
Rispetto delle buone prassi in materia di deposito		Rispetto delle norme tecniche in materia di deposito	
Limiti del deposito: una delle seguenti modalità alternative a scelta del produttore *NB: la scelta NON deve essere comunicata a nessun ente*	Con cadenza ***trimestrale*** indipendentemente dalle quantità in deposito	Limiti del deposito: una delle seguenti modalità alternative a scelta del produttore *NB: la scelta NON deve essere comunicata a nessun ente*	Con cadenza ***bimestrale*** indipendentemente dalle quantità in deposito
	Al superamento dei 30 mc TOTALI in deposito e comunque una volta all'anno.		Al superamento dei 10 mc TOTALI in deposito e comunque una volta all'anno.
		Rispetto delle norme sull'etichettatura delle sostanze pericolose	
		Rispetto sulle norme tecniche sul deposito dei componenti pericolosi contenuti nei rifiuti	
PCB<2,5 ppm e PCT<25 ppm		PCB<2,5 ppm e PCT<25 ppm	

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1383



Infatti la prassi di rimuovere i materiali da singoli cantieri, soprattutto se di piccole dimensioni, e concentrarli in un magazzino aziendale non rientra nella fattispecie del deposito temporaneo, ma deve essere oggetto di una apposita autorizzazione da richiedere alla Regione / Provincia, poiché si è in presenza di un'attività propedeutica al recupero classificabile come R13 ai sensi dell'Allegato C alla Parte IV D.lgs. 152/06. Pertanto, fatto salvo il caso degli interventi di manutenzione (art. 230), ogni deposito temporaneo situato al di fuori del cantiere di produzione è da considerarsi come illegittimo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1384




ALMA SICUREZZA
Gestione Rifiuti
Caso Pratico
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1385




ALMA SICUREZZA
Fresato d'asfalto: rifiuto o sottoprodotto?
I rifiuti costituiti da miscele bituminose sono spesso presenti nei cantieri di demolizione laddove si effettuano operazioni di smantellamento di strade. La rimozione avviene tramite «raschiamento» del manto stradale.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1386



Fresato d'asfalto: rifiuto o sottoprodotto?

Il residuo bituminoso (fresato) proveniente dalla scarificatura è classificato come rifiuto e, come tale, può essere gestito nell'ambito del recupero dei rifiuti (inerti) non pericolosi. *«I materiali provenienti dallo smantellamento di strade e consistenti in materiali disomogenei e compositi (conglomerato bituminoso, cordoli di travertino, materiale plastico e ferroso misto a terreno vegetale e terra rossa)»* – dice la Cassazione – *«sono rifiuti* […] posto che non sono costituiti esclusivamente da terriccio e ghiaia, ma altresì da pezzi di asfalto e di calcestruzzo, costituenti rifiuti».
(Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 39568 del 28 ottobre 2005)

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1387



Il fresato di asfalto è sottoprodotto (quindi si accompagna il trasporto con una semplice bolla con destinazione all'impianto di produzione dell'asfalto) solo ed esclusivamente se vi è la **certezza** che il fresato sarà riutilizzato direttamente (produzione di nuovo conglomerato bituminoso), senza ulteriore trattamento (lo si lavora in un normale impianto d'asfalto senza alcuna particolare modifica), in un successivo processo di produzione (produzione di asfalto), che sia legale e senza impatti per l'ambiente e la salute.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1388



La documentazione durante il trasporto di materiale da demolizione

Le tipologie di documenti che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti da demolizione sono due:

- Documentazione che accompagna il trasporto
  - ISCRIZIONE/COMUNICAZIONE ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI
  - FORMULARIO D'IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI (FIR)

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1389



- TRASPORTO
  - ISCRIZIONE ALBO GESTORI
    - Per trasporto di propri rifiuti
    - Per trasporto di rifiuti prodotti da terzi
  - FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1390



COMUNICAZIONE (art. 212, comma 8)

L'impresa edile che non vuole affidare a terzi il trasporto dei rifiuti prodotti, può essere autorizzata al trasporto dei propri rifiuti non pericolosi presentando una semplice comunicazione all'Albo dei Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006. La comunicazione è una procedura semplificata che, a differenza dell'autorizzazione, non prevede particolari oneri e la stipula di fidejussioni.

Essa è prevista solo per raccolta e trasporto dei propri rifiuti:

- **raccolta** e **trasporto** dei propri **rifiuti non pericolosi** effettuato dal produttore;
- **raccolta** e **trasporto** dei propri **rifiuti pericolosi** fino a 30 kg/lt al giorno effettuato dal produttore;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1391



D.lgs. 152/2006 – Art. 212 – comma 8

I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1392



Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti
c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;
d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1393



L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1394



Tale titolo autorizzativo viene rilasciato a condizione che le operazioni (raccolta e trasporto dei rifiuti da demolizione) siano parte integrante ed accessoria dell`organizzazione dell`impresa produttrice.



Si tratta quindi di imprese che, pur non esercitando l'attività professionale di trasportatori (l'attività principali è l'impresa edile), trasportano i rifiuti prodotti come attività accessoria e funzionale.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1395

La comunicazione è intestata alla ditta proprietaria del mezzo di trasporto, ha **validità di 10 anni** e indica oltre alle generalità della ditta, le targhe dei veicoli autorizzati, l'elenco dei codici CER dei rifiuti autorizzati al trasporto e le relative prescrizioni. Copia conforme della comunicazione rilasciata dall'Albo dovrà essere **esibita al momento del controllo** da parte delle forze di polizia





Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1396


ALMA SICUREZZA
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Home
Elenchi iscritti
Iscrizione
Normativa
Ricerca
Login
Elenchi iscritti
Sezione e Provincia
Ragione sociale
Categoria
Codice Rifiuto
Tipologia
Elenchi aggiornati al 08/12/2016
Sezione Campania
Provincia Avellino
Includi ditte conto proprio art. 212 c. 8
Cerca
50 Risultati per pagina
Numero iscrizione: NA/013714
AUTOTRASPORTI GUERRIERO DI GUERRIERO GIUSEPPE E C. S.N.C.
01552170647
VIA CURRIERI, 6-8
83010 CAPRIGLIA IRPINA (AV)
Categorie:
Torna ai risultati
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1397



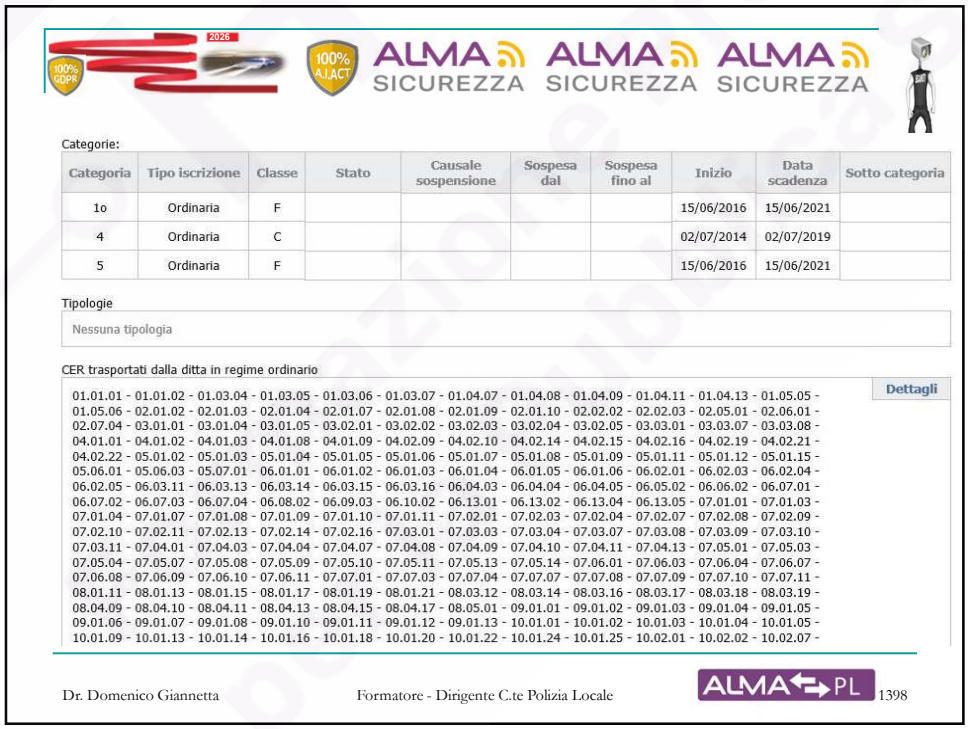
ALMA SICUREZZA
Categorie:
Categoria | Tipo iscrizione | Classe | Stato | Causale sospensione | Sospesa dal | Sospesa fino al | Inizio | Data scadenza | Sotto categoria
1o | Ordinaria | F | 15/06/2016 | 15/06/2021
4 | Ordinaria | C | 02/07/2014 | 02/07/2019
5 | Ordinaria | F | 15/06/2016 | 15/06/2021
Tipologie
Nessuna tipologia
CER trasportati dalla ditta in regime ordinario
Dettagli
01.01.01 - 01.01.02 - 01.03.04 - 01.03.05 - 01.03.06 - 01.03.07 - 01.04.07 - 01.04.08 - 01.04.09 - 01.04.11 - 01.04.13 - 01.05.05 -
01.05.06 - 02.01.02 - 02.01.03 - 02.01.04 - 02.01.07 - 02.01.08 - 02.01.09 - 02.01.10 - 02.02.02 - 02.02.03 - 02.05.01 - 02.06.01 -
02.07.04 - 03.01.01 - 03.01.04 - 03.01.05 - 03.02.01 - 03.02.02 - 03.02.03 - 03.02.04 - 03.02.05 - 03.03.01 - 03.03.07 - 03.03.08 -
04.01.01 - 04.01.02 - 04.01.03 - 04.01.08 - 04.01.09 - 04.02.09 - 04.02.10 - 04.02.14 - 04.02.15 - 04.02.16 - 04.02.19 - 04.02.21 -
04.02.22 - 05.01.02 - 05.01.03 - 05.01.04 - 05.01.05 - 05.01.06 - 05.01.07 - 05.01.08 - 05.01.09 - 05.01.11 - 05.01.12 - 05.01.15 -
05.06.01 - 05.06.03 - 05.07.01 - 06.01.01 - 06.01.02 - 06.01.03 - 06.01.04 - 06.01.05 - 06.01.06 - 06.02.01 - 06.02.03 - 06.02.04 -
06.02.05 - 06.03.11 - 06.03.13 - 06.03.14 - 06.03.15 - 06.03.16 - 06.04.03 - 06.04.04 - 06.04.05 - 06.05.02 - 06.06.02 - 06.07.01 -
06.07.02 - 06.07.03 - 06.07.04 - 06.08.02 - 06.09.03 - 06.10.02 - 06.13.01 - 06.13.02 - 06.13.04 - 06.13.05 - 07.01.01 - 07.01.03 -
07.01.04 - 07.01.07 - 07.01.08 - 07.01.09 - 07.01.10 - 07.01.11 - 07.02.01 - 07.02.03 - 07.02.04 - 07.02.07 - 07.02.08 - 07.02.09 -
07.02.10 - 07.02.11 - 07.02.13 - 07.02.14 - 07.02.16 - 07.03.01 - 07.03.03 - 07.03.04 - 07.03.07 - 07.03.08 - 07.03.09 - 07.03.10 -
07.03.11 - 07.04.01 - 07.04.03 - 07.04.04 - 07.04.07 - 07.04.08 - 07.04.09 - 07.04.10 - 07.04.11 - 07.04.13 - 07.05.01 - 07.05.03 -
07.05.04 - 07.05.07 - 07.05.08 - 07.05.09 - 07.05.10 - 07.05.11 - 07.05.13 - 07.05.14 - 07.06.01 - 07.06.03 - 07.06.04 - 07.06.07 -
07.06.08 - 07.06.09 - 07.06.10 - 07.06.11 - 07.07.01 - 07.07.03 - 07.07.04 - 07.07.07 - 07.07.08 - 07.07.09 - 07.07.10 - 07.07.11 -
08.01.11 - 08.01.13 - 08.01.15 - 08.01.17 - 08.01.19 - 08.01.21 - 08.03.12 - 08.03.14 - 08.03.16 - 08.03.17 - 08.03.18 - 08.03.19 -
08.04.09 - 08.04.10 - 08.04.11 - 08.04.13 - 08.04.15 - 08.04.17 - 08.05.01 - 09.01.01 - 09.01.02 - 09.01.03 - 09.01.04 - 09.01.05 -
09.01.06 - 09.01.07 - 09.01.08 - 09.01.10 - 09.01.11 - 09.01.12 - 09.01.13 - 10.01.01 - 10.01.02 - 10.01.03 - 10.01.04 - 10.01.05 -
10.01.09 - 10.01.13 - 10.01.14 - 10.01.16 - 10.01.18 - 10.01.20 - 10.01.22 - 10.01.24 - 10.01.25 - 10.02.01 - 10.02.02 - 10.02.07 -
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1398



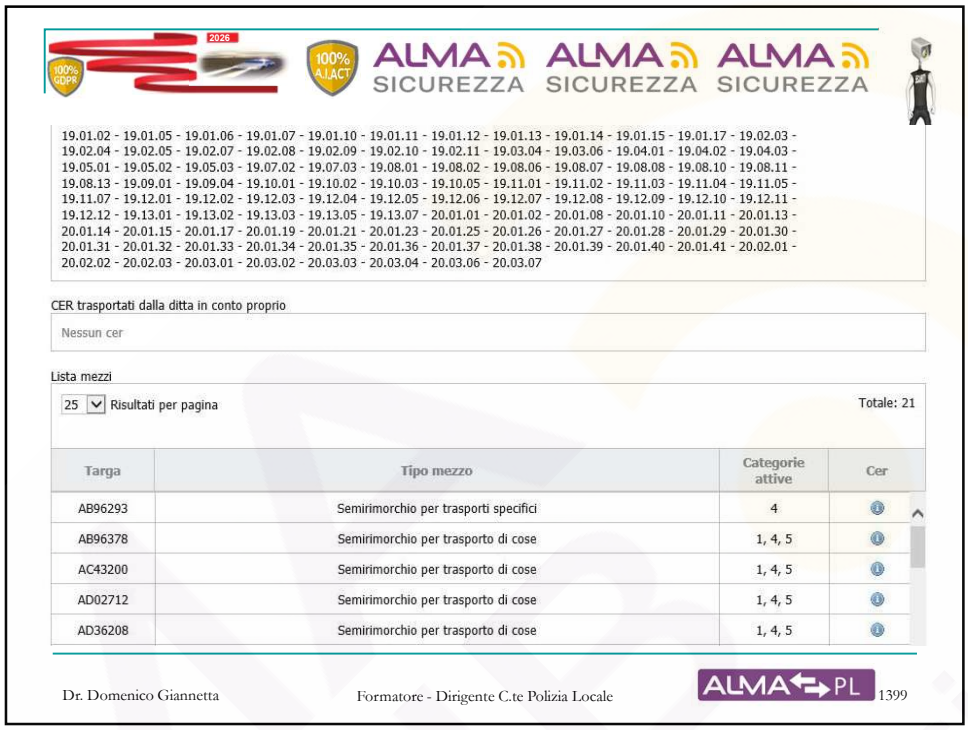
ALMA SICUREZZA
19.01.02 - 19.01.05 - 19.01.06 - 19.01.07 - 19.01.10 - 19.01.11 - 19.01.12 - 19.01.13 - 19.01.14 - 19.01.15 - 19.01.17 - 19.02.03 - 19.02.04 - 19.02.05 - 19.02.07 - 19.02.08 - 19.02.09 - 19.02.10 - 19.02.11 - 19.03.04 - 19.03.06 - 19.04.01 - 19.04.02 - 19.04.03 - 19.05.01 - 19.05.02 - 19.05.03 - 19.07.02 - 19.07.03 - 19.08.01 - 19.08.02 - 19.08.06 - 19.08.07 - 19.08.08 - 19.08.10 - 19.08.11 - 19.08.13 - 19.09.01 - 19.09.04 - 19.10.01 - 19.10.02 - 19.10.03 - 19.10.05 - 19.11.01 - 19.11.02 - 19.11.03 - 19.11.04 - 19.11.05 - 19.11.07 - 19.12.01 - 19.12.02 - 19.12.03 - 19.12.04 - 19.12.05 - 19.12.06 - 19.12.07 - 19.12.08 - 19.12.09 - 19.12.10 - 19.12.11 - 19.12.12 - 19.13.01 - 19.13.02 - 19.13.03 - 19.13.05 - 19.13.07 - 20.01.01 - 20.01.02 - 20.01.08 - 20.01.10 - 20.01.11 - 20.01.13 - 20.01.14 - 20.01.15 - 20.01.17 - 20.01.19 - 20.01.21 - 20.01.23 - 20.01.25 - 20.01.26 - 20.01.27 - 20.01.28 - 20.01.29 - 20.01.30 - 20.01.31 - 20.01.32 - 20.01.33 - 20.01.34 - 20.01.35 - 20.01.36 - 20.01.37 - 20.01.38 - 20.01.39 - 20.01.40 - 20.01.41 - 20.02.01 - 20.02.02 - 20.02.03 - 20.03.01 - 20.03.02 - 20.03.03 - 20.03.04 - 20.03.06 - 20.03.07
CER trasportati dalla ditta in conto proprio
Nessun cer
Lista mezzi
25 Risultati per pagina
Totale: 21
Targa | Tipo mezzo | Categorie attive | Cer
AB96293 | Semirimorchio per trasporti specifici | 4
AB96378 | Semirimorchio per trasporto di cose | 1, 4, 5
AC43200 | Semirimorchio per trasporto di cose | 1, 4, 5
AD02712 | Semirimorchio per trasporto di cose | 1, 4, 5
AD36208 | Semirimorchio per trasporto di cose | 1, 4, 5
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1399




ALMA SICUREZZA
Lingua corrente:
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Home | Elenchi iscritti | Iscrizione | Normativa | Ricerca | Login
Elenchi iscritti
Sezione e Provincia | Ragione sociale | Categoria | Codice Rifiuto | Tipologia
Elenchi aggiornati al 08/12/2016
Sezione Campania * Provincia Avellino
Includi ditte conto proprio art. 212 c. 8
Cerca
50 Risultati per pagina
Numero iscrizione: NA/006780
FRASINI ANGELO
FRSNGL49L21F493F
CONTRADA RAMIERA 1
83050 SAN POTITO ULTRA (AV)
Torna ai risultati
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1400



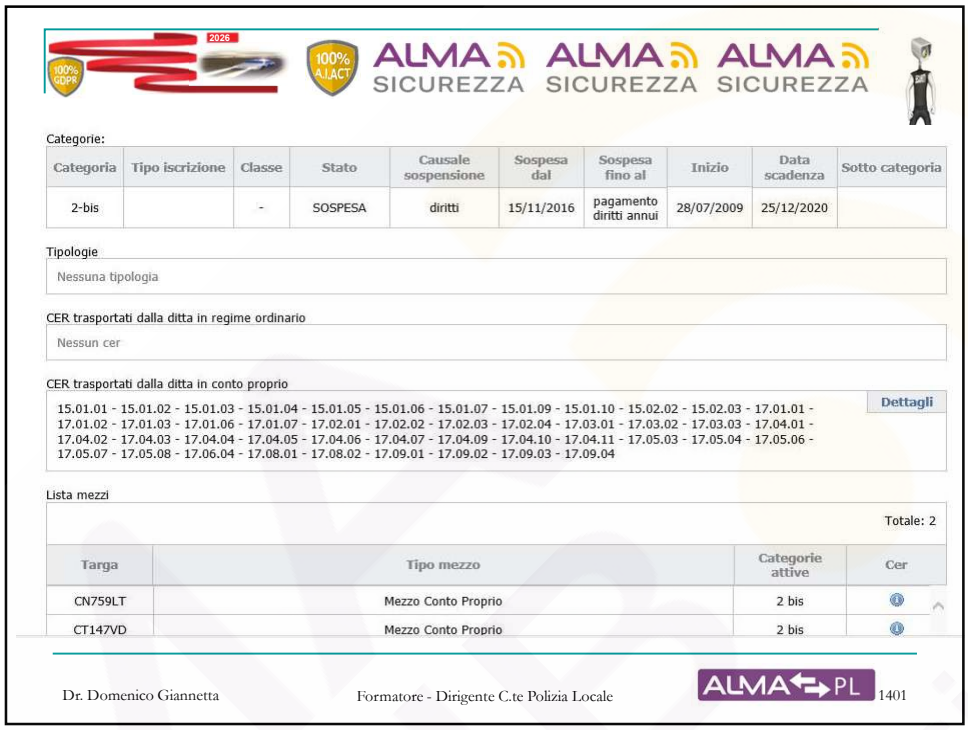

Categorie:

Categoria	Tipo iscrizione	Classe	Stato	Causale sospensione	Sospesa dal	Sospesa fino al	Inizio	Data scadenza	Sotto categoria
2-bis		-	SOSPESA	diritti	15/11/2016	pagamento diritti annui	28/07/2009	25/12/2020	

Tipologie

Nessuna tipologia

CER trasportati dalla ditta in regime ordinario

Nessun cer

CER trasportati dalla ditta in conto proprio

Dettagli

15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.03 - 15.01.04 - 15.01.05 - 15.01.06 - 15.01.07 - 15.01.09 - 15.01.10 - 15.02.02 - 15.02.03 - 17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.03 - 17.01.06 - 17.01.07 - 17.02.01 - 17.02.02 - 17.02.03 - 17.02.04 - 17.03.01 - 17.03.02 - 17.03.03 - 17.04.01 - 17.04.02 - 17.04.03 - 17.04.04 - 17.04.05 - 17.04.06 - 17.04.07 - 17.04.09 - 17.04.10 - 17.04.11 - 17.05.03 - 17.05.04 - 17.05.06 - 17.05.07 - 17.05.08 - 17.06.04 - 17.08.01 - 17.08.02 - 17.09.01 - 17.09.02 - 17.09.03 - 17.09.04

Lista mezzi

Totale: 2

Targa	Tipo mezzo	Categorie attive	Cer
CN759LT	Mezzo Conto Proprio	2 bis	
CT147VD	Mezzo Conto Proprio	2 bis	

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1401



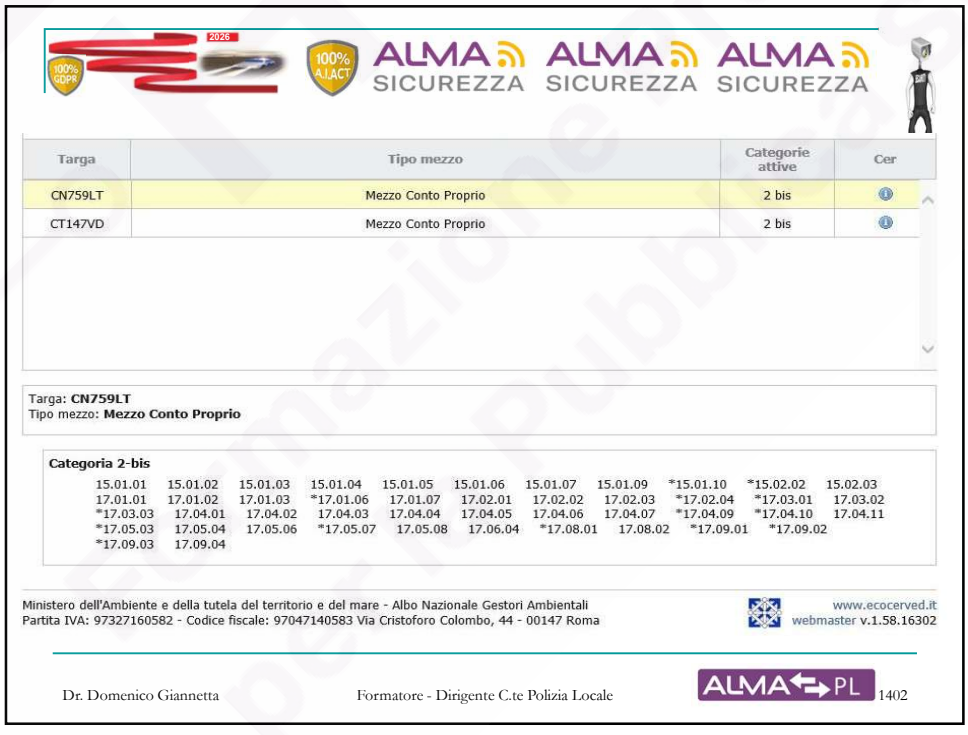

Targa	Tipo mezzo	Categorie attive	Cer
CN759LT	Mezzo Conto Proprio	2 bis	
CT147VD	Mezzo Conto Proprio	2 bis	

Targa: **CN759LT**
Tipo mezzo: **Mezzo Conto Proprio**

Categoria 2-bis

15.01.01 15.01.02 15.01.03 15.01.04 15.01.05 15.01.06 15.01.07 15.01.09 *15.01.10 *15.02.02 15.02.03
17.01.01 17.01.02 17.01.03 *17.01.06 17.01.07 17.02.01 17.02.02 17.02.03 *17.02.04 *17.03.01 17.03.02
*17.03.03 17.04.01 17.04.02 17.04.03 17.04.04 17.04.05 17.04.06 17.04.07 *17.04.09 *17.04.10 17.04.11
*17.05.03 17.05.04 17.05.06 *17.05.07 17.05.08 17.06.04 *17.08.01 17.08.02 *17.09.01 *17.09.02
*17.09.03 17.09.04

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - Albo Nazionale Gestori Ambientali
Partita IVA: 97327160582 - Codice fiscale: 97047140583 Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma

www.ecocerved.it
webmaster v.1.58.16302

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1402



Un caso abbastanza frequente è quello di trovare imprese con «autorizzazione» in conto proprio che effettuano trasporto di rifiuti prodotti da terzi. Un esempio è l'impresa edile, autorizzata per il trasporto dei propri rifiuti (art. 212 comma 8), alla quale viene subappaltato il trasporto dei residui di demolizione (rifiuti speciali) prodotti da un altro soggetto (i lavori materiali di demolizione vengono effettuati da un'altra ditta). In questo caso la ditta edile che prende il subappalto non ha prodotto il rifiuto e pertanto non può trasportare i rifiuti di terzi per i quali è necessaria l'iscrizione all'albo (art. 212 comma 5) e non la comunicazione (art. 212 comma 8). Da un controllo superficiale il trasporto può sembrare regolare in quanto vi è la presenza del formulario e copia della comunicazione all'Albo per trasporto rifiuti, ma quest'ultima è per i propri rifiuti (conto proprio). In questi casi si contesta il trasporto di rifiuti senza autorizzazione (prevista dall'art. 212, comma 5), con contestuale sequestro penale del veicolo utilizzato.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1403



Esercizio di attività in difetto di titolo autorizzativo rilasciato dall'Albo rifiuti non pericolosi

NORMA VIOLATACA art. 212 e art. 256 c. 1 primo periodo
ARRESTO E/O AMMENDA - da 3 mesi a 1 anno o 2.600,00÷26.000,00 €
DEFLAZIONE 6.500,00 €
PARTICOLARI ADEMPIMENTI - informativa all'AG - sospensione della patente di guida da 3 a 9 mesi - confisca del mezzo di trasporto - sospensione dall'Albo dell'autotrasporto da 15 giorni a 2 mesi
TESTO
Esercitava l'attività di ... (descrivere in funzione della specifica categoria di attività), comportante la gestione di rifiuti non pericolosi,

- in assenza della prescritta iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;•con iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali n. ..., del .../.../..., per categoria differente rispetto a quella accertata e per la quale, pertanto, non aveva titolo autorizzativo;
- con iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali n. ..., del .../.../..., per un codice EER diverso rispetto a quello accertato e per il quale, pertanto, non aveva titolo autorizzativo;
- utilizzando per il trasporto dei rifiuti su strada il veicolo di marca ..., modello ..., con targa ..., che non risulta nell'elenco dei veicoli in dotazione dell'azienda per l'esercizio dell'attività di cui all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, n. ..., del .../.../... ;
- in forma ambulante, in assenza di titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività che consentisse la deroga prevista dall'art. 266, c. 5, CA.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1404



FORMULARIO D'IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Il formulario d'identificazione rifiuti (FIR), è il documento previsto dall'art. 193 del D.Lgs. n. 152/06. Esso **garantisce** la tracciabilità dei rifiuti durante il trasporto e identifica i soggetti coinvolti nella gestione complessiva del ciclo (produttore, trasportatore, destinatario o intermediari), oltre ad altre informazioni necessarie a ricostruire il tragitto dei rifiuti.
Il formulario è costituito da **4 copie** ricalcabili che vanno vidimate presso la Camera di Commercio.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1405



ART. 193 (Trasporto dei rifiuti)
In vigore dal 16 giugno 2023

1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1406



2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.
3. Fino alla data di entrata in vigore dei modelli contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1407



4. Fino all'emanazione dei modelli contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1408



5. Fino alla data di entrata in vigore dei modelli contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1409



6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità a tutte le norme vigenti in materia, comprese, in particolare, le disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose su strada e quelle di pubblica sicurezza.
7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1410



8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì al trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
9. Per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il formulario di cui al presente articolo è sostituito dai documenti previsti dall'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.
10. Il formulario di identificazione di cui al comma 1, con riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, può sostituire il documento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modificazioni, a condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, nonché le sottoscrizioni richieste, ancorché non previste nel modello del formulario.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1411



11. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della Parte quarta del presente decreto e non necessita di formulario di identificazione.
12. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1412



13. Il documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinate le modalità di trasmissione al Registro elettronico nazionale (REN).
14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, aa), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.



16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la scheda di cui all'allegato IB del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008.
17. Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.
18. Ferma restando la disciplina in merito all'attività sanitaria e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attività. La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l'obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212.



19. I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.
20. Per le attività di cui all'articolo 230, commi 1 e 3, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo stesso è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1415



FORMULARIO D'IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Per i rifiuti non pericolosi le violazioni sono amministrative.
Solo per il trasporto di rifiuti pericolosi (ad esempio presenza di **lastre di amianto all'interno dei rifiuti da demolizione**) l'illecito è penale (in tal caso può ricorre anche la mancanza di autorizzazione al trasporto di rifiuti pericolosi).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1416



FORMULARIO
IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI (FIR)

DATI ESSENZIALI

ai sensi dell'art. 193 durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un FIR.

Il FIR deve avere i seguenti dati essenziali

- Nome e indirizzo del **produttore** o del detentore
- Nome e indirizzo del **trasportatore**
- Codice **CER** e **quantità** del rifiuto
- Impianto di **destinazione**
- **Data** e **percorso** dell'istradamento
- Nome e indirizzo del **destinatario**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1417



Classificazione e codici CER dei rifiuti da demolizione

Di seguito vengono elencati i codici CER per rifiuti non pericolosi e pericolosi (*),che identificano tutti i residui da attività di demolizione e costruzione che bisogna indicare al momento delle attività di controllo, al fine di individuare la tipologia di rifiuti gestiti.

CODICI CER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1418



Per rapidità di riscontro si riporta un elenco – ancorché non esaustivo - di rifiuti prodotti dai cantieri:

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)		
CODICE CER	SOTTOCATEGORIA	DENOMINAZIONE
17 01 01	*cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche*	cemento
17 01 02		mattoni
17 01 03		mattonelle e ceramiche
17 01 06*		miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07		miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 01	*legno, vetro e plastica*	legno
17 02 02		vetro
17 02 03		plastica
17 02 04*		vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da essi contaminati
17 03 01*	*miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02		miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03*		catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 01	*metalli (incluse le loro leghe)*	rame, bronzo, ottone
17 04 02		alluminio
17 04 03		piombo
17 04 04		zinco
17 04 05		ferro e acciaio
17 04 06		stagno
17 04 07		metalli misti
17 04 09*		rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10*		cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11		cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05 03*	*terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio*	terra e rocce contenenti sostanze pericolose
17 05 04		terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05*		fanghi di dragaggio contenenti sostanze pericolose
17 05 06		fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
17 05 07*		pietrisco per massicciate ferroviarie contenente sostanze pericolose
17 05 08		pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06 01*	*materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto*	materiali isolanti contenenti amianto
17 06 03*		altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04		materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05*		materiali da costruzione contenenti amianto
17 08 01*	*materiali da costruzione a base di gesso*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 08 02		materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 01*	*altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione*	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti mercurio
17 09 02*		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti PCB (ad esempio sigillanti PCB, pavimentazione a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
17 09 03*		altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi i rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

* rifiuti speciali **pericolosi**

Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale



IL DEPOSITO TEMPORANEO

Per evitare irrazionali spese di conduzione e di gestione del cantiere – con ovvio riferimento al rifiuto speciale che ivi, viene prodotto, sia durante la demolizione, sia durante la costruzione della nuova opera – i rifiuti speciali possono essere raggruppati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nella forma del cosiddetto «*deposito temporaneo*» *(art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/2006).*

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1420



Peraltro, in ragione di quanto previsto dal cosiddetto «*principio di precauzione e di prevenzione*», tale deposito deve essere «*controllato*» dal suo produttore o detentore e, quindi, se non si tratta di rifiuti pericolosi, questi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti *modalità*:

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1421



1. il deposito temporaneo avviene (art. 185-bis):

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'*art 2135 CC*, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;

c**) per i rifiuti da costruzione e demolizione**, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1422



2. **modalità alternative per l'avvio alle operazioni di recupero o smaltimento, a scelta del produttore:**
   2.1 con il seguente criterio temporale:
   con cadenza almeno trimestrale
   (indipendentemente dalle quantità in deposito)
   2.2 con il seguente criterio quantitativo:
   quando in quantitativo dei rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc, dei quali al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi.
   In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1423



3. i rifiuti inerti possono essere accumulati separatamente anche sul suolo, purché sagomato con adeguate pendenze, in modo da evitare ristagni di acque meteoriche;
4. gli altri rifiuti (legno, metalli, cartoni, plastica, ecc.) è bene siano collocati in adeguati contenitori e/o cassoni;
5. il deposito temporaneo può essere istituito e gestito solo dal produttore del rifiuto, quindi non può esistere un'impresa che opera per conto del produttore in tal senso;
6. il deposito temporaneo, in ambito edile, deve essere nel luogo di produzione del rifiuto;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1424



7. non deve essere «*deposito cumulativo*», ossia:
   a) composto da rifiuti omogenei ma generati da diversi produttori anche se operanti nel medesimo cantiere;
   b) composto da rifiuti omogenei ma generati dal medesimo produttore ma in cantieri diversi o attività diverse fra loro;
8. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle eventuali sostanze pericolose.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1425



Successivamente al deposito temporaneo, i rifiuti da demolizione e costruzione devono obbligatoriamente essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati allo svolgimento delle fasi di recupero o, in alternativa, a fasi residuali di smaltimento.

I rifiuti inerti possono essere avviati a:

a) **SMALTIMENTO:** presso impianto di stoccaggio autorizzato per il successivo conferimento in discarica per rifiuti inerti;
b) **RECUPERO:** presso impianti, fissi o mobili, debitamente autorizzati.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1426



I COMPITI DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI E DELL'APPALTATORE

Ai fini della corretta gestione del rifiuto prodotto, il produttore è tenuto ad avviare i rifiuti a Recupero/Smaltimento.

Il produttore quindi:

1. attribuisce il CER corretto e la relativa gestione;
2. organizza correttamente il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti;
3. stabilisce le modalità di trasporto e verifica l'iscrizione all'Albo del trasportatore (Albo Nazionale Gestori Ambientali);

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1427



I COMPITI DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI E DELL'APPALTATORE

4. definisce le modalità di Recupero/Smaltimento e decide l'impianto di destinazione finale, verificando l'autorizzazione del gestore dell'impianto presso cui il rifiuto verrà conferito;
5. tiene, ove necessario, il registro di Carico/Scarico, emette il FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti) verificando il ritorno della quarta copia, presenta il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) quando richiesto.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1428



Se il produttore corrisponde alla figura del committente: L'appaltatore, ovvero colui che esegue le opere edili, ha la responsabilità limitata solo alle operazioni di raccolta e trasporto (se lo esegue) dei rifiuti prodotti dal committente.

Se invece il produttore corrisponde alla figura dell'appaltatore: colui che produce rifiuti dalle proprie attività, ne risponde.
Dove il contratto di appalto prevede che l'appaltatore operi in piena autonomia decisionale/gestionale, questo viene individuato come produttore ed il committente non ha obblighi di garanzia.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1429



Dove invece il contratto di appalto non prevede l'operato in piena autonomia oppure se l'appaltatore ha in gestione attività di servizio tipo rimozione/smantellamento di oggetti dismessi (macchinari, serbatoi), già definibili rifiuti nel momento in cui inizia la propria attività allora il produttore del rifiuto è il committente.

In caso di subappalto: la prassi corretta è quella di identificare il subappaltatore quale produttore dei rifiuti (quelli generati dalla propria attività) e l'appaltatore ha gli obblighi di vigilanza.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1430



Si riporta un facsimile di FIR:

FORMULARIO RIFIUTI — RF 111111 /07 — NUMERO REGISTRO 00002/13 — DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO 16052013

1 PRODUTTORE o DETENTORE
Denominazione o Ragione sociale: Impresa Edile Leccese S.r.l.
Unità Locale: Cantiere di Via Partgiani n.8, Lecce
Cod. fis.: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 — N. Autorizz. / Albo: — del:

2 DESTINATARIO
Denominazione o Ragione sociale: Nome del Destinatario
Luogo di Destinazione: Indirizzo del Destinatario
Cod. fis.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 — N. Autorizz. / Albo: 123456/2011 — del: 0 1 0 1 1 1

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1431

3 TRASPORTATORE
Denominazione o Ragione sociale: Nome del Trasportatore
Indirizzo: Indirizzo del Trasportatore
Cod. fis.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 — N. Autorizz. / Albo: BA 000123 — del: 0 1 0 1 1 1
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento: ☐ di

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO
Denominazione / Descrizione del rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui 170901, 170902 e 170903

CODICE DEL RIFIUTO (*)	STATO FISICO 1 2 X 3 4	CARATTERISTICHE DI PERICOLO	N. COLLI/CONTENITORI
17 09 04	Solido non polv.		

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO — CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
☐ Recupero ☐ Smaltimento R13

6 QUANTITÀ — X Kg 5000 ☐ Litri — Peso lordo — Tara — X Peso da verificarsi a destino
7 PERCORSO — Se diverso dal più breve
8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID — SI ☐ NO X

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1432



Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1433



Si riporta inoltre un facsimile di registro C/S:

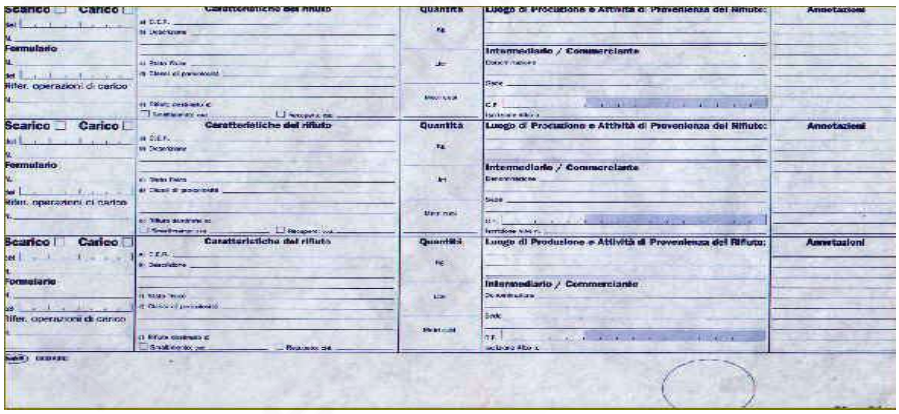

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1434



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

REGISTRAZIONE DI UN'OPERAZIONE DI CARICO DEL RIFIUTO

1. BARRARE LA CASELLA "CARICO"
2. INSERIRE LA DATA DI PRODUZIONE DEL RIFIUTO
3. INSERIRE IL NUMERO PROGRESSIVO DELL'OPERAZIONE DI REGISTRAZIONE

Scarico ☐ Carico ☐ ×
del 04/05/2013
N. 01/2013
Formulario
N.
del
Rifer. operazioni di carico
N.

1. INDICARE IL CODICE CER DEL RIFIUTO
2. INDICARE LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
3. INDICARE LO STATO FISICO DEL RIFIUTO
4. INDICARE L'EVENTUALE CLASSE DI PERICOLOSITA' DEL RIFIUTO

IMPORTANTE: per la determinazione del codice C.E.R. deve avvenire a seguito di analisi del rifiuto da eseguire su ogni nuova tipologia di rifiuto e comunque 1 volta all'anno.

Caratteristiche del rifiuto
a) C.E.R. 17 09 04
b) Descrizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
c) Stato fisico 2- Solido non pulverulento
d) Classi di pericolosità
e) Rifiuto destinato a: ☐ Smaltimento: cod. ☐ Recupero: cod.

STATO FISICO
1. Solido pulverulento
2. Solido non pulverulento
3. Fangoso palabile
4. Liquido

EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITA'
H1 esplosivo
H2 comburente
H3-A facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile)
H3-B infiammabile
H4 irritante
H5 nocivo

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1435



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

H6 tossico (incluso molto tossico)
H7 cancerogeno
H8 corrosivo
H9 infetto
H10 teratogeno
H11 mutageno
H12 a contatto con l'acqua libera gas tossico o molto tossico
H13 sorgente di sostanze pericolose
H14 ecotossico

1. INSERIRE LA QUANTITA' DI RIFIUTI PRODOTTI

E' POSSIBILE SCEGLIERE L'UNITA' DI MISURA PIU' APPROPRIATA

Quantità
Kg 10 — Da compilare ALTERNATIVAMENT
Litri 50
Metri cubi 0,05 — Da compilare ALTERNATIVAMENT

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1436



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

REGISTRAZIONE DI UN'OPERAZIONE DI SCARICO DEL RIFIUTO

1. BARRARE LA CASELLA "SCARICO"
2. INSERIRE LA DATA DI SCARICO DEL RIFIUTO
3. INSERIRE IL NUMERO PROGRESSIVO DELL'OPERAZIONE DI REGISTRAZIONE
4. INSERIRE I RIFERIMENTI RIPORTATI NELL'INTESTAZINE DEL FORMULARIO

Scarico X Carico ☐
del 21.05.2013
N. 02/2013
Formulario
N. RF 111111/07
del 16.05.2013
Rifer. operazioni di carico
N. 01/2013

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1437



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

1. INDICARE IL CODICE CER DEL RIFIUTO
2. INDICARE LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
3. INDICARE LO STATO FISICO DEL RIFIUTO
4. INDICARE L'EVENTUALE CLASSE DI PERICOLOSITA' DEL RIFIUTO
5. INDICARE IL CODICE APPOSITO PER LO SMALTIMENTO O PER IL RECUPERO

IMPORTANTE: PER LA DETERMINAZIONE DEL CODICE C.E.R. E' NECESSARIO ESEGUIRE UNA CARATTERIZZAZIONE

Caratteristiche del rifiuto
a) C.E.R. 17 09 04
b) Descrizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
c) Stato fisico 2 -Solido non pulverulento
d) Classi di pericolosità
e) Rifiuto destinato a:
☐ Smaltimento: cod. X Recupero: cod. R13

STATO FISICO
1. Solido pulverulento
2. Solido non pulverulento
3. Fangoso palabile
4. Liquido

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITA'
H1 esplosivo
H2 comburente
H3-A facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile)
H3-B infiammabile
H4 irritante
H5 nocivo
H6 tossico (incluso molto tossico)
H7 cancerogeno
H8 corrosivo
H9 infetto
H10 teratogeno
H11 mutageno
H12 a contatto con l'acqua libera gas tossico o molto tossico
H13 sorgente di sostanze pericolose
H14 ecotossico

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1438



2. INSERIRE LA QUANTITA' DI RIFIUTI PRODOTTI

E' POSSIBILE SCEGLIERE L'UNITA' DI MISURA PIU' APPROPRIATA

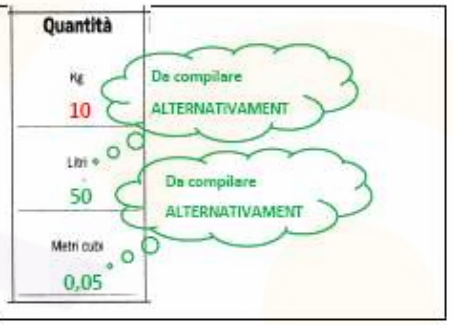

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1439



IL TRASPORTO DEI PRODOTTI DELLA DEMOLIZIONE

La fase terminale dello smaltimento/recupero dei rifiuti da demolizione, si attua mediante il trasporto degli stessi, dal luogo di produzione al luogo di smaltimento o di recupero. Infatti, nei termini stabiliti all'art. all'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006, il produttore o detentore dei rifiuti speciali, assolve i propri obblighi, tra l'altro, con le **seguenti priorità:**

a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1440



Pertanto, la responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1441



Infatti, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un *formulario di identificazione* dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'instradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
Una sorta di documento, che permette la «*tracciabilità*» del rifiuto.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1442



Detto formulario, deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.





Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

Per altro verso, presso il cantiere possono essere conferiti gli inerti prodotti dal recupero di rifiuti da demolizione che, come tali, sono da considerare materie prime. Queste ultime, dunque, fatto salvo il rispetto delle altre disposizioni di legge, possono essere utilmente utilizzate, purché se ne dimostri la legittima provenienza, mediante l'esibizione dei documenti di trasporto che ne attestano l'origine ovvero le certificazioni che attestano la qualità ambientale delle medesime.



IL TRASPORTO DEL RIFIUTO

EFFETTUATO IN CONTO PROPRIO → ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI ai sensi del c.8 art 212 D lgs 152/06

EFFETTUATO IN CONTO TERZI → ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI ai sensi del c.5 art 212 D lgs 152/06

Categoria 4
Raccolta e trasporto rifiuti «speciali» non pericolosi

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1445



Le attività di trasporto dei rifiuti possono essere effettuate solo da soggetti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ente incaricato dell'iscrizione, selezione, qualificazione e controllo delle imprese operanti nel settore della gestione dei rifiuti.

Le imprese edili che trasportano i propri rifiuti non pericolosi o pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno si devono iscrivere all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria «TRASPORTATORI DEI PROPRI RIFIUTI (produttori iniziali) (art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006)».

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1446




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
SISTRI
SISTRI
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1447




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
COS'È IL SISTRI
Il «Sistri» (acronimo di «sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti») è il nuovo sistema telematico di monitoraggio della gestione dei rifiuti (previsto dal «Codice ambientale» e provvedimenti satellite) destinato a sostituire (salvo eccezioni) il tradizionale regime cartaceo di controllo costituito da registri di carico/scarico, formulari di trasporto, Mud.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1448



QUALI OBBLIGHI PREVEDE

Dalla sua data di entrata in vigore, il Sistri obbliga i soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti a comunicare per via telematica ad un cervellone informatico gestito dallo Stato tutti i dati quali/quantitativi dei rifiuti prodotti, detenuti, trasportati, smaltiti o sottoposti a trattamento di recupero. Il nuovo «sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti» impone altresì di dotare i veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti di impianti di tracciamento con controllo radio dei percorsi effettuati e di installare negli impianti di trattamento dei rifiuti particolari sistemi di controllo elettronico per monitorare entrate ed uscite dei veicoli in parola.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1449



Come è noto, **alla fine del 2018 è stato definitivamente abolito il Sistri, il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. La soppressione è diventata effettiva quando il Decreto "Semplificazioni" è stato convertito in legge.**

Le ragioni che hanno portato all'abolizione del Sistri sono molteplici. Con la sua introduzione nel 2010 si intendeva rafforzare il processo di informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali. L'obiettivo era centralizzare il sistema di rilevazioni attraverso l'utilizzo di dispositivi elettronici.

Di fatto, però, il Sistri non è mai entrato in funzione. **Come ha osservato il Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, il sistema di controllo ha rappresentato in questi anni "uno dei più grandi sprechi nella gestione dei rifiuti speciali", con un costo per le imprese e lo Stato superiore a 140 milioni di euro dal 2010.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1450



LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE

I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione (rifiuti non pericolosi da cantiere) possono tenere in deposito i rifiuti presso il luogo di produzione nel rispetto dei criteri del deposito temporaneo come sopra indicati e risultano esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.

Se non hanno più di dieci dipendenti sono esonerati dalla presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1451



LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE

Ciò è valido unicamente per i cantieri propriamente detti ove si producono rifiuti speciali non pericolosi. Alla sede legale dell'impresa edile si applica quanto definito agli artt. 3 e 4 del D.M. 18/02/2011.

I produttori di rifiuti speciali pericolosi derivanti da qualsiasi attività (es. amianto) possono tenere in deposito i rifiuti presso il luogo di produzione nel rispetto dei criteri del deposito temporaneo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1452



LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE

Tali soggetti sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.

Il trasporto dei propri rifiuti deve sempre essere accompagnato dal Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) mentre per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, a seguito della piena operatività del SISTRI, il formulario viene sostituito dall'apposita scheda SISTRI.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1453



LO SMALTIMENTO O RECUPERO DEI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE

I rifiuti prodotti dalle imprese edili possono essere conferiti solo presso soggetti autorizzati dall'Ente competente (Regione/Provincia) all'attività di smaltimento o di recupero di rifiuti.



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1454



LO SMALTIMENTO O RECUPERO DEI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE

Tutti i soggetti che producono materiale derivante da lavori di costruzione e demolizione, comprese le costruzioni stradali, devono adottare tutte le misure atte a favorire la riduzione di rifiuti da smaltire in discarica, attraverso operazioni di reimpiego, previa verifica della compatibilità tecnica al riutilizzo in relazione alla tipologia dei lavori previsti. Al fine di limitare la produzione dei rifiuti inerti è necessario:

- favorire in ogni caso, ove possibile, la demolizione selettiva degli edifici e la conseguente suddivisione dei rifiuti in categorie merceologiche omogenee;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1455



- favorire, direttamente nel luogo di produzione, una prima cernita dei materiali da demolizione in gruppi di materiali omogenei puliti;
- prevedere, ove possibile, precise modalità di riutilizzo in cantiere dei materiali in fase di demolizione, per il loro reimpiego nelle attività di costruzione (mattoni, coppi, ecc.);
- conferire i rifiuti inerti presso i diversi impianti di gestione presenti sul territorio regionale e regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa ovvero ricorrendo ad impianti mobili autorizzati.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1456



Il conferimento in discarica e/o ad impianto di recupero deve avvenire (con le modalità previste dalla normativa vigente) **esclusivamente nei casi in cui non risulti possibile una delle operazioni di riutilizzo e recupero già richiamate.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1457



Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero (utilizzati direttamente presso il luogo di produzione del rifiuto – cantiere) devono essere autorizzati, in via definitiva, dalla Provincia ove l'impresa titolare dell'impianto ha la sede legale. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, è necessario comunicare alla Provincia sul cui territorio si svolge la campagna di attività, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1458



Impatto Ambientale, posti sia dalla normativa nazionale che da quella regionale in materia e variabili da Regione a Regione (es. per quantità superiori a 10 ton/d).

E' tassativamente vietato l'utilizzo tal quale delle macerie derivanti da costruzioni e demolizioni.

I rifiuti da demolizione, per essere riutilizzati, devono essere trattati in appositi impianti di frantumazione e selezione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1459



La possibilità di ottenere materie prime seconde (MPS) da questi rifiuti è prevista da un'apposita norma tecnica, il D.M. 05/02/1998, attraverso fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata.

Il recupero dei rifiuti inerti è possibile:

1. Nel medesimo cantiere dove sono prodotti;
2. Presso cantieri diversi dal cantiere di produzione;
3. Presso impianti di recupero autorizzati.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1460



REQUISITI E PROCEDURA PER IL RIUTILIZZO IN SITO DEI MATERIALI INERTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE/COSTRUZIONE

A condizione che siano rispettati contemporaneamente i requisiti di seguito specificati, è consentito il riutilizzo presso lo stesso sito di produzione di materiali inerti da demolizione e costruzione per la realizzazione di piazzali, sottofondi, rilevati, piste, fondi stradali, livellamenti, terrazzamenti a fini edili, macinati granulari e quant'altro - senza che questo costituisca attività di recupero rifiuti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1461



Tali requisiti sono:

a) la certezza del riutilizzo per opere e interventi preventivamente individuati;

b) il rispetto dei requisiti minimi di idoneità del materiale stabiliti nell'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 5205 del 2005 *«Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203»*, a seguito di operazioni di selezione, vagliatura e riduzione volumetrica;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1462



c) la mancanza di pregiudizio per l'ambiente derivante dalle attività di riutilizzo, verificata tramite esecuzione di test di cessione su ogni lotto utilizzando gli stessi criteri stabiliti nell'Allegato 3 del DM n. 186 del 05/04/2006 "*Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»*.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1463



Al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti necessari per la corretta gestione dei materiali inerti da demolizione e costruzione, all'interno della documentazione progettuale presentata per il l'ottenimento dei titoli abilitativi necessari all'esecuzione dell'opera o intervento nell'ambito del quale è prevista la produzione ed il successivo riutilizzo in sito dei suddetti materiali (PdC, SCIA, CIL), anche eventualmente contenuti nell'esito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e/o di Autorizzazione Ambientale Integrata, **devono essere inclusi:**

a) RELAZIONE TECNICA che riporti:

1. la tipologia e le tecniche di produzione del materiale inerte, quindi l'identificazione dei lotti di produzione;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1464



2. il cronoprogramma delle attività e il layout di cantiere relativo al sito di produzione (aree e tempi di stoccaggio, zone di riutilizzo);
3. la quantità dei materiali inerti da demolizione e costruzione prodotti e di quelli riutilizzati presso lo stesso cantiere di produzione;
4. i tempi e le modalità del riutilizzo;
5. qualora il riutilizzo in sito sia solo parziale, i siti/impianti di destinazione finale dei materiali inerti da demolizione e costruzione in eccedenza rispetto alle attività di riutilizzo previste in sito e pertanto gestiti come rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m .i.;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1465



6. l'attestazione d'idoneità dei materiali inerti da demolizione e costruzione al riutilizzo presso lo stesso sito di produzione secondo le modalità e per le opere previste nel progetto presentato, con particolare riferimento ai requisiti minimi stabiliti nell'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 5205 del 2005;
7. gli esiti degli accertamenti analitici eseguiti sui lotti di materiale inerte da demolizione e costruzione per verificare la compatibilità ambientale di tali materiali con il riutilizzo previsto (test di cessione utilizzando gli stessi i criteri stabiliti nell'Allegato 3 del DM 186 del 05/04/2006, così come previsto anche dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 5205 del 2005).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1466



b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO PER IL RIUTILIZZO IN SITO DI MATERIALI INERTI GENERATI DA ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE

La verifica dei requisiti necessari per il riutilizzo in sito dei materiali inerti da demolizione/costruzione viene effettuata dall'autorità titolare del procedimento e secondo le modalità previste dalle procedure di autorizzazione, approvazione o deposito del progetto che prevede la produzione ed il riutilizzo in sito di tali materiali.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1467



Qualora si rendesse necessario modificare le modalità di riutilizzo, pur sempre all'interno dello stesso sito i cui sono stati prodotti, di materiali inerti da demolizione/costruzione previste nel progetto autorizzato o dotato dei necessari titoli abilitativi, il soggetto interessato dovrà integrare la documentazione presentata sulla base di quanto previsto sopra.

Qualora non sia dimostrato il rispetto dei requisiti sopra previsti, i materiali inerti da demolizione e costruzione dovranno essere sottoposti alle disposizioni in materia di gestione rifiuti di cui alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1468



Controllo Gestione Rifiuti





ALMA PL



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Tutte le istanze riferite alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione di opere, sia di interesse pubblico che privato, per la cui realizzazione è previsto il rilascio di permesso di costruire o la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e Denuncia di inizio attività (DIA), contengono il contratto con l'impresa incaricata di effettuare la raccolta, il trasporto, le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dal cantiere, nonché la stima certificata dal progettista delle quantità e della tipologia dei rifiuti che sono prodotti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1470



Gli enti destinatari delle istanze verificano la regolarità e completezza della documentazione prevista nel comma 1 ed effettuano i necessari controlli in corso e a fine dell'opera.

Al termine dei lavori, il direttore dei lavori deve dichiarare all'ente competente l'effettiva produzione di rifiuti e la loro destinazione, comprovata tramite esibizione e deposito dei documenti di trasporto e avvenuto conferimento in impianti autorizzati di trattamento o smaltimento.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1471



In caso di violazioni delle disposizioni sulla gestione dei rifiuti si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1472




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Richiesta Permesso di Costruire
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1473




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/6/2011, Sentenza n. 25041 RIFIUTI - Appaltatore - Smaltimento abusivi dei rifiuti - Committente dei lavori edili e direttore dei lavori - Obbligo giuridico di impedire l'evento - Esclusione - D.Lgs. n. 22/1997 oggi D. Lgs n. 152/2006 - Art. 29 DPR n. 380/2001.
In materia di rifiuti, il committente dei lavori edili e il direttore dei lavori non possono essere ritenuti responsabili a titolo di concorso con l'appaltatore per la raccolta e lo smaltimento abusivi dei rifiuti non pericolosi connessi all'attività edificatoria. Infatti, nessuna fonte legale, né scaturente da norma extrapenale (ossia ricavabile dalle disposizioni del D.Lgs. n. 22 del 1997 oggi D. Lgs n. 152/2006), né da contratto, pone in capo a tali soggetti l'obbligo di garanzia in relazione all'interesse tutelato ed il correlato potere giuridico di impedire che l'appaltatore commetta il reato di abusiva gestione dei rifiuti. (Cass. sez. III, 22.9.2004 n. 40618, Bassi e altro; Cass. sez. III, 28.1.2003 n. 15165, Capecchi Massimo, con specifico riferimento alla posizione del committente dei lavori).
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1474



ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:

Dichiarazione di smaltimento di rifiuti edili da allegare:

a. alla Comunicazione di Inizio dei Lavori (CIL);
b. alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
c. alla richiesta di Permesso di Costruire;

vedi Allegato 1

Oppure:

Dichiarazione di riutilizzo in sito di materiali inerti generati da attività di demolizione e costruzione da allegare:

a. alla Comunicazione di Inizio dei Lavori (CIL);
b. alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
c. alla richiesta di Permesso di Costruire;

vedi Allegato 2

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1475






PRODOTTO VERDE CERTIFICATO
RECAL
CALCESTRUZZO ECOLOGICO
100% RECYCLED
Il RECAL® è un calcestruzzo ecologico eco-compatibile, realizzato con aggregati riciclati e conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620 e sottoposto a procedure di certificazione CE secondo norme vigenti. Viene ricavato dalla lavorazione e trattamento di rifiuti codice CER 170101 (cemento), appartenenti ai sensi del D.M. 5/2/98 e succ.mod. ed integrazioni, alla Tipologia 7. E' idoneo a soddisfare l'obbligo imposto dal D.M. 8/5/2003 n° 203 (acquisti verdi), agli Enti Pubblici ed alle società a prevalente capitale pubblico.
Il RECAL®, riconosciuto dagli Organi competenti "prodotto verde", è impiegato per il confezionamento di calcestruzzi con classe di resistenza nell'ordine dei 12-15 MPa.
Soddisfa gli obblighi della Pubblica Amministrazione relativi a:
- DM 8/5/2003 n° 203 (utilizzo almeno 30% materiali rinvenienti da recupero)
- DM 10/4/2013 (appalti verdi)
- D.Lgs. 3/12/2010 n° 205 (obiettivo recupero almeno 70% dei rifiuti inerti)
- Regolamento UE n° 305 del 9/3/2011 (uso sostenibile delle risorse naturali)




PRODOTTO VERDE CERTIFICATO
BITUMgreen
CONGLOMERATO BITUMINOSO RICICLATO
CUMULO RIFIUTO
SACCHETTI
100% RECYCLED
Il BITUMgreen®, conglomerato bituminoso riciclato, è confezionato con rifiuti post-consumo derivanti dalla scarifica della sovrastruttura stradale, conforme alla norma armonizzata UNI EN 13108 e sottoposto a procedure di certificazione CE secondo norme vigenti. Viene ricavato dalla lavorazione e trattamento di rifiuti codice CER 170302 (miscele bituminose div. da quelle di cui alla voce 170301), appartenenti ai sensi del D.M. 5/2/98 e ss.mm.ii., alla Tipologia 7.
E' idoneo a soddisfare l'obbligo imposto dal D.M. 8/5/2003 n° 203 (acquisti verdi), agli Enti Pubblici ed alle società a prevalente capitale pubblico.
Il BITUMgreen®, riconosciuto dagli Organi competenti "prodotto verde", è confezionato in sacchetti ed impiegato per il ripristino di pavimentazioni stradali.
Soddisfa gli obblighi della Pubblica Amministrazione relativi a:
- DM 8/5/2003 n° 203 (utilizzo almeno 30% materiali rinvenienti da recupero)
- DM 10/4/2013 (appalti verdi)
- D.Lgs. 3/12/2010 n° 205 (obiettivo recupero almeno 70% dei rifiuti inerti)
- Regolamento UE n° 305 del 9/3/2011 (uso sostenibile delle risorse naturali)




ALMA SICUREZZA
Terre e rocce da scavo
HELP!
HELP!
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1479




ALMA SICUREZZA
Le terre e rocce da scavo sono oggetto di disciplina autonoma. Innanzi tutto va chiarito che non ne è possibile una classificazione assoluta e astratta, in quanto l'intersecarsi delle norme di riferimento ne impone una catalogazione in concreto sulla base della provenienza, ma anche e soprattutto del futuro utilizzo.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1480



ART. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione) - In vigore dal 16 giugno 2023

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo e dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1481



2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1482



3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.1003



4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso e qualunque tipologia di rifiuto prodotto dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente capacità esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza



4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 237 del presente decreto.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1485



Posidonia Spiaggiata

In definitiva, oggi, in Italia, la Posidonia oceanica spiaggiata per cause naturali può essere gestita secondo modalità diverse, nel rispetto della normativa ambientale vigente.

Interramento in loco: è consentito nei casi e alle condizioni previsti dall'art. 39, comma 11, del D.Lgs. n. 205/2010, ossia in presenza di elementi univoci che attestino la dipendenza dello spiaggiamento da mareggiate o altre cause naturali, purché l'interramento avvenga senza trasporto né trattamento. Occorre comunque verificare la compatibilità con le altre norme applicabili.

Esclusione dalla disciplina dei rifiuti: ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 152/2006, la Posidonia spiaggiata è esclusa dall'ambito di applicazione della Parte IV del decreto, quando:

- ❑ viene reimmessa nel medesimo ambiente marino;
- ❑ viene riutilizzata a fini agronomici;
- ❑ viene utilizzata in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Al di fuori delle ipotesi di esclusione previste dalla legge, la qualificazione della Posidonia deve essere valutata alla luce della definizione di rifiuto di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e delle circostanze concrete di gestione. Qualora sia qualificata come rifiuto, si applicano gli obblighi pertinenti in materia di raccolta, trasporto, trattamento, tracciabilità e autorizzazioni, secondo il caso concreto.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1486



ART. 186 (Terre e rocce da scavo) - In vigore dal 25 dicembre 2010

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, **le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:**

a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;

b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;

c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1487



d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1488



2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui i progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.



3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.



5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. **L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1491



7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1492



7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati.
Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:
a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1493



7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, **i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 184-bis. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1494



La regola generale, dunque, resta l'assoggettamento alla disciplina dei rifiuti; **l'eccezione,** la riconducibilità alla nozione di sottoprodotto, purché ne siano rispettate tutte le condizioni.

Le ricordiamo in sintesi:

- la sostanza o l'oggetto deve essere stato originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non ne è la produzione;
- deve esserne certo il riutilizzo nel corso dello stesso o di successivo processo produttivo o utilizzativo, da parte del produttore o di un terzo;
- ne deve essere possibile il riutilizzo senza ulteriori trattamenti preventivi, diversi dalla normale pratica industriale;
- deve essere rispettata la specifica normativa di settore a tutela della salute e dell'ambiente.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1495



Dunque, limitandosi alla disamina di queste prime norme:

- terra e roccia da scavo può essere un rifiuto speciale o un sottoprodotto, comunque escluso dalla disciplina dei rifiuti, purché vengano rispettate determinate condizioni.



Il legislatore dedica alla sostanza una norma ad hoc, ovvero l'art. 186 del d.lgs. 152/2006.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1496



D.P.R. 13/06/2017, n. 120
Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del DL 12/09/2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/11/2014, n. 164.

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Con il presente regolamento sono adottate, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento:

a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;



b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;

c) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;

d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

2. Il presente regolamento, in attuazione dei principi e delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse.



Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 183, comma 1, e 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:

a) «lavori»: comprendono le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere;

b) «suolo»: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25/01/2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/03/2012, n. 28;



c) «terre e rocce da scavo»: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso;

d) «autorità competente»: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



e) «caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo»: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento;

f) «piano di utilizzo»: il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1501



Art. 3. Esclusioni dal campo di applicazione

1. Il presente regolamento non si applica alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del d.lgs. 3/4/2006, n. 152.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1502



Detta analitiche disposizioni cui suddetto materiale di scavo deve sottostare per poter essere qualificato sottoprodotto (per esempio, l'utilizzo in conformità del cosiddetto «Piano di Utilizzo», da presentare all'Autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera). (D.P.R. 13/06/2017, n. 120 – Art. 9)

Fissa le condizioni di deposito in attesa dell'utilizzo che deve avvenire all'interno dei siti di produzione e dei siti di deposito intermedio e dei siti di destinazione e non può avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo, pena la perdita della qualità di sottoprodotto per tornare ad essere un rifiuto.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1503



Detta infine le condizioni di trasporto ("*uscita del materiale dal sito di produzione*"), che si caratterizza per la doverosa presenza di una documentazione di accompagnamento predisposta in triplice copia secondo un modello riportato in allegato al medesimo decreto (allegato 6, richiamato all'art. 11). La documentazione deve essere conservata da esecutore, trasportatore e destinatario per 5 anni e resa disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta.

L'esecutore attesta l'avvenuto utilizzo del materiale scavato in conformità al Piano di Utilizzo mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del d. P.R. 445/2000, denominata D.A.U. (Dichiarazione di avvenuto utilizzo) e pure redatta in conformità ad un modello fornito in allegato al decreto ministeriale (allegato 7).

Il deposito o altre forme di stoccaggio non costituiscono un utilizzo e non necessitano di alcun titolo se avvengono all'interno del sito di produzione, dei siti di deposito intermedio e dei siti di destinazione indicati dal Piano di Utilizzo e per la sua durata.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1504



Il piano di utilizzo, il cui contenuto è disciplinato in dettaglio nell'art. 9 del D.P.R. 13/06/2017, n. 120, deve contenere:

- l'ubicazione dei siti di produzione dei materiali da scavo;
- l'ubicazione dei siti di utilizzo e l'individuazione dei processi industriali di impiego dei materiali da scavo;
- le operazioni di "normale pratica industriale";
- le modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo eseguita in fase progettuale con una serie di indicazioni particolari specificate nel decreto;
- l'ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo e tempi di deposito;
- l'individuazione dei percorsi previsti per il trasporto del materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1505



Quindi, e volendo sintetizzare nuovamente:

- **le terre e rocce da scavo come inquadramento generale sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 183 del T.U.A.;**
- **se rispettano le condizioni di cui all'art. 185, comma 1, lett. c) sono esclusi dall'applicabilità della normativa sui rifiuti (suolo non contaminato da riutilizzare senza trattamento nello stesso sito di produzione);**
- **se soddisfano i requisiti di riutilizzo di cui al D.P.R. 13/06/2017, n. 120 e provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, sono sottoprodotti assoggettati al particolare regime della menzionata norma tecnica, che comunque ne controlla il rispetto della disciplina ambientale attraverso un complesso sistema di autorizzazioni a monte, ancorché diverse da quelle di natura ambientale.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1506



NON SONO RIFIUTI SE SUSSISTONO *CONTEMPORANEAMENTE* LE SEGUENTI QUATTRO CONDIZIONI

- Modalità di riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati, macinati previste nel progetto sottoposto a VIA o approvato dall'Autorità amministrativa
- Previo parere ARPAC, dovuto entro 30 giorni.
- Riutilizzo senza trasformazio ni preliminari
- La composizione media dell'intera massa non presenta concentrazione di inquinanti superiore a certi limiti.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1507



I casi per così dire «patologici» (sostengo di fatto il riutilizzo, ma non ho presentato un piano di recupero) non consentono di applicare la normativa speciale ne' tanto meno l'esonero da quella ambientale e determinano l'applicazione delle sanzioni in materia di abbandono o gestione non autorizzata di rifiuti.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1508



⚖⚖ Terre e Rocce da Scavo ⚖⚖

Sentenza della Cassazione Penale, Sez. III – 5/11/2021

Viene **esclusa l'applicabilità della speciale disciplina sulle terre e rocce da scavo** (nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti) **in presenza di materiali non rappresentati unicamente da terriccio e ghiaia, ma provenienti dalla demolizione di edifici o dal rifacimento di strade e, quindi, contenenti altre sostanze, quali asfalto, calcestruzzo o materiale cementizio o di risulta in genere, plastica o materiale ferroso.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1509



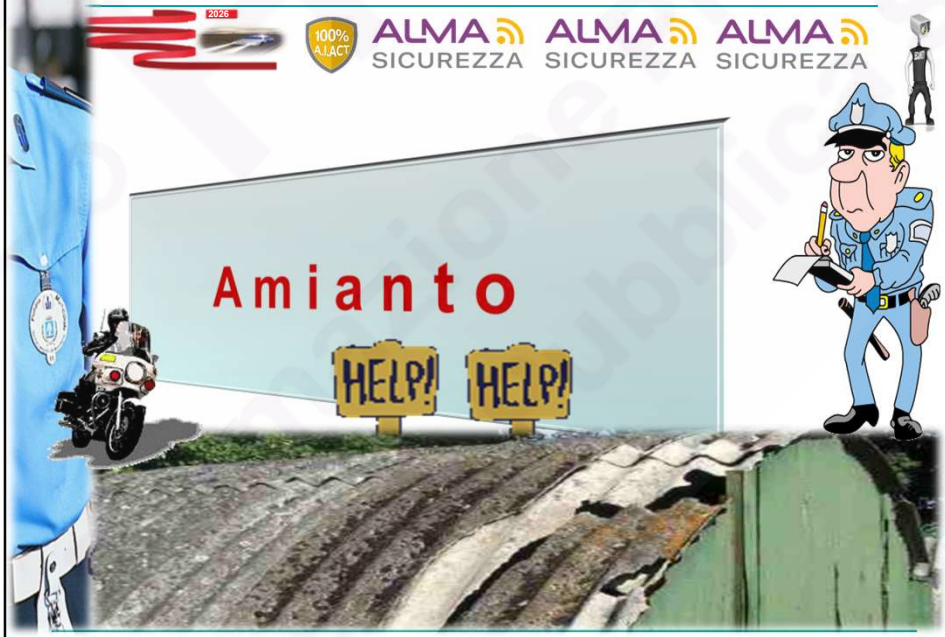

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1510



AMIANTO : che fare

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1511



AMIANTO : che fare

- gli impieghi
- la pericolosità dei materiali
- gli interventi possibili



DOVE E' STATO IMPIEGATO L'AMIANTO

- In edilizia



- negli impianti tecnologici



- nei mezzi di trasporto



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1513



In edilizia

Negli edifici spruzzato o intonacato su pareti





su soffitti e strutture metalliche portanti

Dr. Domenico Giannetta Formatore – Dirigente C.te Polizia Locale 1514



In edilizia

- Tubi per acqua potabile e per fognature
- Lastre piane in fibrocemento
- Lastre ondulate per coperture
- Canne fumarie

(cemento amianto)



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1515



In edilizia

- porte tagliafuoco
- ascensori
- pavimenti in vinil-amianto
- cartoni fonoassorbenti
- tende antincendio in locali pubblici



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1516



Negli impianti tecnologici

- Nei locali tecnici ad uso civile
- Nelle centrali termiche e termoelettriche



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1517



Negli impianti tecnologici



- in tutti i cicli industriali con temperature di esercizio elevate o con fluidi caldi o freddi
- nei rivestimenti di caldaie, serbatoi, silos, valvole, flange, pannelli schermanti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1518



Nei mezzi di trasporto

Treni, autobus, navi…….



coibentazione carrozze, freni, frizioni, guarnizioni, schermi parafiamma, condotte di riscaldamento, vernici e mastici antirombo





Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1519



IL PERICOLO AMIANTO

La presenza di amianto nei materiali non è sinonimo di pericolo

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1520



IL PERICOLO AMIANTO

La pericolosità dell'amianto è legata

- alla possibilità di dispersione di fibre nell'aria
- alla "friabilità" del materiale



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1521



IL PERICOLO AMIANTO

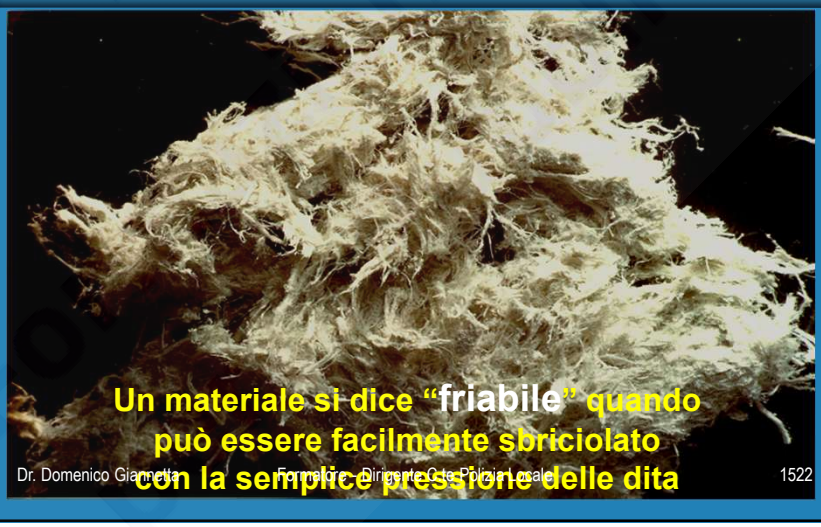

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1522



IL PERICOLO AMIANTO

Un materiale friabile (corda, cartone, guarnizione) ...





... è più pericoloso di un materiale compatto.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1523



IL PERICOLO AMIANTO



Un materiale compatto (mattonella, lastra di cemento-amianto, ferodo)...



...è meno pericoloso di un materiale friabile.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1524



Danneggiamento dei materiali

I materiali possono essere integri, in buono stato di conservazione, oppure...



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1525



Danneggiamento dei materiali

...essere danneggiati a causa di:

- ripetute manomissioni
- interventi di manutenzione
- infiltrazioni di umidità
- presenza di vibrazioni



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1526



I POSSIBILI INTERVENTI

Per gli interventi di bonifica si può scegliere tra diverse tipologie:

isolamento
Confinamento
rimozione
incapsulamento

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1527



Ogni intervento presenta:

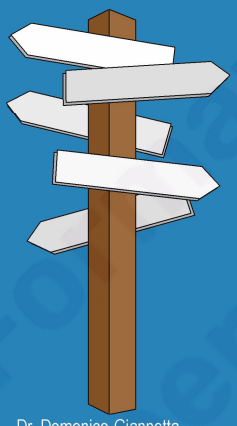

vantaggi e svantaggi,
indicazioni e cautele specifiche.

Caso per caso occorrerà valutare la scelta più opportuna

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1528



CHE FARE

E' necessario verificare lo stato del materiale:

se è friabile o compatto;

la possibilità che si possano disperdere fibre in aria...

Dr. Domenico Giannetta





CHE FARE

... successivamente è possibile prendere una decisione

e scegliere il tipo di intervento di bonifica da attuare

Dr. Domenico Giannetta





INCAPSULAMENTO

consiste nel trattare il materiale con prodotti penetranti per inglobare le fibre e ripristinare l'aderenza al supporto oppure ricoprenti per costituire una pellicola di protezione sulla superficie

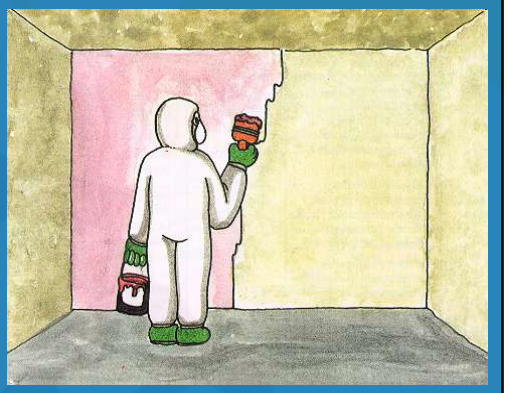

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1531



CONFINAMENTO e/o RIVESTIMENTO

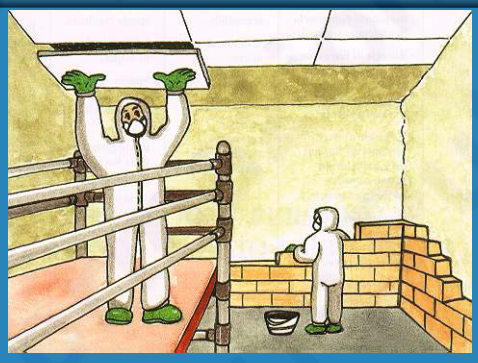

Consiste nella installazione di una barriera a tenuta che isola il materiale contenente amianto dal resto dell'ambiente.

Le tubazioni, le caldaie,... possono essere rivestite con guaine plastiche e metalliche, nastri telati.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1532



RIMOZIONE

(è soggetta a presentazione del Piano di Lavoro alla U.S.L.)

Consiste nella eliminazione del materiale contenente amianto mediante asportazione completa e smaltimento

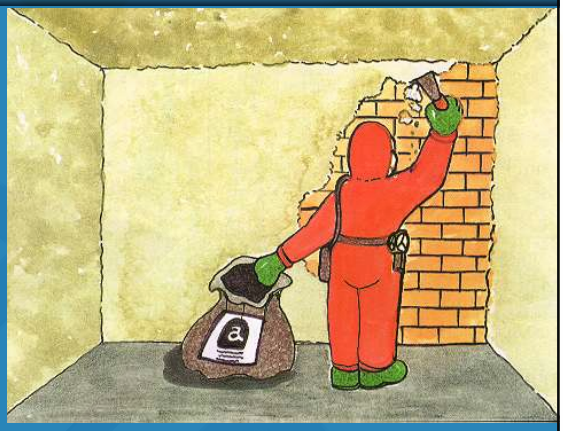

E' necessaria in caso di demolizione di strutture e/o impianti con presenza di amianto

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1533



A chi rivolgersi

Per qualsiasi informazione, indicazione, sui rischi da fibre di amianto rivolgersi a :

Agenzia Regionale Protezione Ambientale

Dipartimento di Prevenzione della AUSL

Ditte Specializzate in bonifiche di amianto

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1534



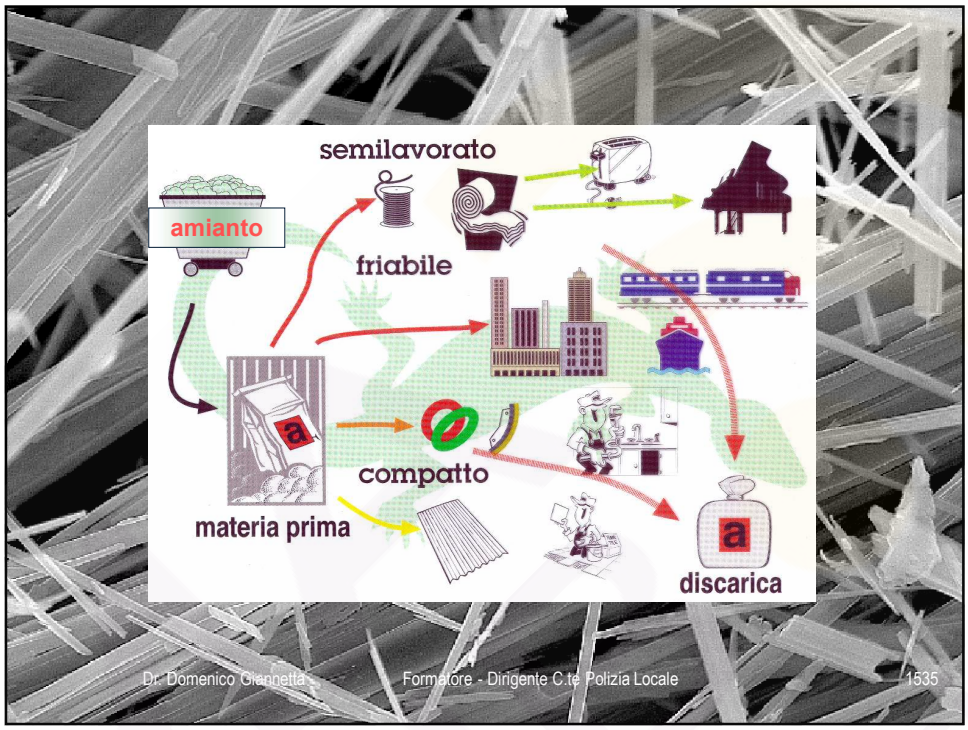



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Il termine «amianto» (dal greco amiantos: incorruttibile) viene usato per indicare la forma fibrosa di alcuni minerali che in passato sono stati sfruttati commercialmente per le loro peculiari caratteristiche fisico-chimiche.

L'amianto (o «asbesto») è virtualmente indistruttibile: resiste al fuoco ed al calore, agli agenti chimici e biologici, all'abrasione ed all'usura. E' tanto flessibile che può essere filato o tessuto, e tuttavia ha una elevatissima resistenza alla trazione. Ha capacità fono-assorbenti ed è un buon isolante elettrico. I minerali si presentano sotto forma di fibre allungate.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1536



L'amianto è un minerale naturale a struttura microcristallina, di aspetto fibroso. Materiale molto diffuso negli anni ottanta per la sua elevata resistenza al calore ha trovato larga applicazione nella produzione industriale, nel settore edile, manifatturiero e nei trasporti. Tuttavia ne è stata abolita la diffusione a partire dagli inizi degli anni novanta (legge 257/1992) vista la sua estrema pericolosità per la salute umana.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1537



L'amianto resiste al fuoco e al calore, all'azione di agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura (termica e meccanica). È facilmente filabile e può essere tessuto è dotato inoltre di proprietà fonoassorbenti.
Si lega facilmente con materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri (gomma, PVC). Perciò è un minerale praticamente indistruttibile.
L'amianto è stato usato ampliamente e per anni nelle industrie edilizie e di fabbricare prodotti di consumo in mezzo mondo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1538



La sua struttura fibrosa, molto addensate, è particolarmente sottile infatti per rendere l'idea di quanto siano compatte e numerose, basta pensare che in 1 mm si possono disporre circa 25 capelli mentre di fibre di amianto ce ne stanno ben 33.500 circa.

L'amianto è una sostanza cancerogena.

Rappresenta un pericolo per la salute, infatti le fibre di amianto (costituenti la polvere) se inalate possono causare gravi danni alla salute come l'asbestosi - malattia cronica che determina insufficienza respiratoria - e il cancro ai polmoni e alla pleura.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1539



La presenza di amianto non implica necessariamente un danno per la salute Il rischio di inalazione di fibre è strettamente legato alla friabilità del materiale, le fibre possono essere diffuse nell'aria a seguito della manipolazione o lavorazione di materiali che le contengono pertanto i materiali contenenti amianto vengono classificati come friabili e compatti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1540



Friabili: materiali che può essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con semplice azione manuale in alcuni casi non è difficile trovare amianto friabile sui muri sui soffitti misto con latro materiale intonacato ed eventualmente applicato a spruzzo, in questi casi può esserci dispersione spontanea nel caso di materiali usurati o sottoposti a vibrazioni, correnti d'aria, urti ecc..

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1541



Compatti: materiali duri (es. cemento-amianto) che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici. Per i materiali compatti contenenti amianto, come le coperture degli edifici in cemento amianto (eternit), il rischio è, in generale, molto basso ed è comunque legato allo stato di manutenzione dei materiali che possono diventare un rischio se abrasi o danneggiati.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1542



Legge 27 marzo 1992 n. 257 ha vietato «l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto o di prodotti contenenti amianto», arrestando quindi in modo definitivo qualsiasi immissione aggiuntiva di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, sul territorio nazionale.

È da notare come nella normativa vigente non vi sia alcun obbligo di rimozione di materiali contenenti amianto dagli edifici. Provvedimenti possono essere adottati dall'Autorità Sanitaria Locale (Sindaco) in seguito a valutazione degli Organi di Vigilanza.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1543



Il Decreto Ministeriale 14 dicembre 2004 vieta l'uso delle fibre di amianto e dei prodotti contenenti dette fibre intenzionalmente aggiunte.

È consentito, fino alla data della loro eliminazione o fine della vita utile, l'uso di prodotti contenenti amianto già installati o in servizio prima della data di entrata in vigore del decreto.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1544



La giurisprudenza si è occupata spesso del problema dell'amianto a tal proposito si cita, la Sentenza n. 22245 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 4/06/2008 (Cc. 23/04/2008) secondo cui «non possono farsi rientrare nella nozione di rifiuto le particelle di amianto staccate dalle lastre di copertura di un capannone per effetto del dilavamento dovuto alle acque piovane, trattandosi di un fenomeno estraneo alla volontà del detentore».



Nella specie, è stato anche rilevato che la tettoia di copertura costituisce parte integrante del capannone industriale, sicché, fino al momento in cui le lastre di cemento amianto non vengono rimosse, sono prive di autonomia rispetto al fabbricato di cui fanno parte e, pertanto, non possono essere qualificate rifiuto.
Tali rilievi, trovano rispondenza nella nozione di rifiuti di amianto, di cui all'art. 2, primo comma lett. c) della L. 27.3.1992 n. 257, ai sensi del cui disposto rientra in detta categoria «... qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d' uso e ...».




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
"ETERNIT"
LASTRE
TUBI
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1547



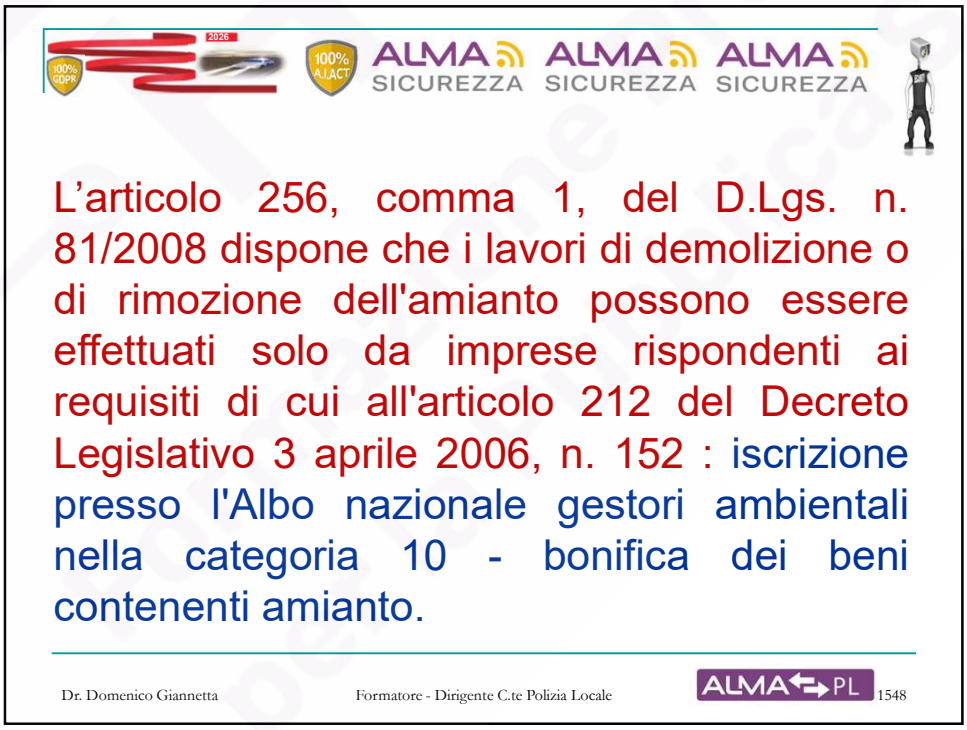
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
L'articolo 256, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 : iscrizione presso l'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1548



Secondo l'art. 212, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006:

«L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Possono iscriversi all'Albo, oltre agli enti e alle imprese, i liberi professionisti iscritti in albi professionali che, per l'esercizio delle attività manutentive espressamente previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle attività manutentive connesse all'esercizio della professione e nel rispetto delle categorie e delle classi previste per tali operazioni. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.»

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1549



La giurisprudenza in materia - Sez. III, sent. n. 9105/2008, Barbaccia - **riafferma la necessità di iscrizione all'albo**, atteso che :

« nel concetto di smaltimento dei rifiuti rientrano tutte le operazioni aventi ad oggetto i rifiuti comprese tra il momento della produzione e quello della definitiva eliminazione dei rifiuti e che tra tali operazioni rientrano, quindi, le attività di prelievo e di trattamento fisico-chimico dell'amianto, in attesa di avviarlo alla discarica ».

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1550



In relazione all'ipotesi che la ditta non iscritta all'albo abbia operato nello smantellamento e/o demolizione di strutture contenenti amianto si configura il reato di cui agli **art. 256, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 in questo caso il datore di lavoro e il dirigente sono puniti ai sensi dell'art. 262: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da a 3.559,60 a 9.112,57 euro**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1551



D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 - Art. 256. Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

1. **I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1552



4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1553



f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1554



5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250.
7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1555



Uno dei problemi che l'operatore di polizia incontra al cospetto di una ditta non iscritta all'Albo (lavoro dato in appalto) e che abbia effettuato lavori su strutture in amianto, è quello di valutare la posizione del proprietario della struttura o del committente e il suo relativo concorso nel reato di gestione illecita dei rifiuti art. 256 D.Lgs. n. 152/2006.
In questi casi cosa ardua è l'individuazione del produttore del rifiuto in quanto in giurisprudenza non vi è univoco orientamento con due diverse tesi contrapposte.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1556



Codice Penale
Art. 40. Rapporto di causalità

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1557



In questi casi l'art. 262 d.lgs. n. 81/2008 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) punisce il datore di lavoro e il dirigente con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da a 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli articoli 256, commi 1, 2, 3 e 4.

Quindi analizzato il primo aspetto della questione (inosservanza delle prescrizioni di cui al D.lgs 81/2008 ecc.) bisogna adesso valutare la sussistenza di illeciti e relative sanzioni dovute all'abbandono dei rifiuti in amianto.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1558



L'illecito per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, a seconda di chi lo commette, (ditta / Enti o privati cittadini) può assumere una rilevanza penale o amministrativa, si configura nel momento in cui i rifiuti vengono "abbandonati" o "depositati in modo incontrollato" sul suolo e nel suolo, (del tutto irrilevante la natura pubblica o privata dell'area), oppure quando l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, avviene nelle acque superficiali e sotterranee.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1559



Per concludere, qualora sia palese, o che tale circostanza venga accertata dagli organi tecnici dell'ASL o ARPA, che a seguito di smantellamento di strutture in amianto e/o in conseguenza delle operazioni di smaltimento – abbandono, o più in generale a causa di lavori, sia stato provocato emissione di polveri di amianto moleste in atmosfera e ulteriormente configurabile **il reato di cui all'art. 674 c.p** a tal proposito secondo la giurisprudenza - Sez. III, sent. n. 42533/2008, Palberti:

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1560



«la fattispecie di cui all'art. 674 codice penale non richiede per la sua configurabilità il verificarsi di un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente il semplice realizzarsi di una situazione di pericolo di offesa al bene che la norma intende tutelare... atteso che anche con ciò può determinarsi un rischio per la salubrità dell'ambiente e conseguentemente della salute umana» (Cassazione Sezione 3^ n. 46846/2005, RV. 232652).

Tale ipotesi di reato può concorrere con quelle relative alla tutela dell'ambiente stante la diversa struttura della fattispecie e i differenti beni giuridici tutelati (cfr. Cassazione Sezione 1^ n. 26109/2005, RV. 231882).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1561



AMIANTO STOP

Click Here

DIRETTIVE REGIONALI PER LA PROTEZIONE, DECONTAMINAZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA DELL'AMBIENTE AI FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI DERIVANTI DALL'AMIANTO

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1562




ALMA SICUREZZA
AMIANTO STOP
CENSIMENTO AMIANTO
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1563




Il caso: trasporto e abbandono di rifiuti proveniente da demolizioni DI MANUFATTI IN AMIANTO;
descrizione:
a seguito di una segnalazione accertate che impresa edile, società a nome collettivo , effettua un trasporto di rifiuti CONTENENTI AMIANTO proveniente da demolizione con autocarro di sua proprietà. I Rifiuti prelevati dal suo cantiere vengono trasportati in altro sito secondo cantiere e una parte utilizzati per colmare un terrapieno altri invece vengono smaltiti mediante infossamento a terra. Accertate che il titolare della ditta è sprovvisto della iscrizione all'albo gestori Ambientali.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
1564







VIOLAZIONI CASO AMIANTO

articolo	Fattispecie	Sanzione
D. lgs 81/2008 art. 256 c. 2	lavori effettuati per rimozione e manutenzione di AMIANTO da Ditte prive del requisito dell'iscrizione ART 212 d.lgs 152/2006	Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3,071,27 a 7,862,44 euro
D. lgs 81/20008 art. 256 c. 2	il datore di lavoro che non presentata il piano di lavoro 30 gg. Prima all'organo di vigilanza competente per territorio (ASL). Art . 250, comma 2 del D.Lgs. n. 81	Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3,071,27 a 7,862,44 euro
D.lgs. 152/2006 art. 256, c. 1, lett. b)	Trasporto di rifiuti propri pericolosi contenenti amianto senza iscrizione all'albo di cui all'art 212 c. 8 T.U.A.	*arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro*

Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale



VIOLAZIONI CASO AMIANTO

Articolo	Fattispecie	Sanzione
D.lgs 152 art 193 c.1 violazione art 258, c. 4 sec. cap. Punito da Art. 483 C.P.	Trasporto di rifiuti pericolosi contenenti amianto senza formulario	Reclusione fino a 2 anni (pena prevista dall'art.483 CP) Oblazione non ammessa Art. 259 c. 2 Con la sentenza di condanna o di atteggiamento", il giudice dispone obbligatoriamente la confisca. Obbligo del sequestro da parte PG operante.
D.lgs. 152/2006 Art. 256, comma 1, lett. b	Gestione illecita di rifiuti pericolosi per aver smaltito… rifiuti pericolosi (es. Amianto). Mediante operazione di infossamento	*arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro*
D.lgs. 152/2006 art. 256, c. 1, lett. b)	Gestione illecita di rifiuti pericolosi per aver riutilizzato rifiuti pericolosi (es. Amianto).	*arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a*



1° Illecito
Lavori su immobili costituiti da amianto da parte di ditte - senza Iscrizione all'Albo
articolo 256 c. 2 del D. lgs 81/2008
lavori effettuati su immobili per rimozione e manutenzione di AMIANTO da Ditte prive del requisito dell'iscrizione nell'ALBO Gestori Ambientali di cui *all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*



ESTREMI DEL PRECETTO

D. lgs 81/2008 articolo 256 c. 2

DESCRIZIONE DEL PRECETTO
Obbligo di utilizzare ditte con iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

ESTREMI DELLA SANZIONE: D. lgs 81/2008 articolo 256 c. 2

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro



2 Illecito omessa presentazione del piano di lavoro

il datore di lavoro che non presentata il piano di lavoro 30 gg. Prima all'organo di vigilanza competente per territorio (ASL). Art . 250, comma 2 del D.Lgs. n. 81

ESTREMI DEL PRECETTO

D. lgs 81/20008 art. 256 c. 2



DESCRIZIONE DEL PRECETTO: Obbligo di presentare 30 gg. Prima dei lavori all'ASL il Piano

ESTREMI DELLA SANZIONE : D. lgs 81/20008 art. 256 c. 2

I datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro



3° Illecito
Attività di raccolta e trasporto - senza Iscrizione all'Albo

Chiunque (esercente attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti)

ESTREMI DEL PRECETTO

Dlgs 152 (03/04/2006) : art. 212

Albo Nazionale Gestori Ambientali

DESCRIZIONE DEL PRECETTO : Obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

ESTREMI DELLA SANZIONE : Dlgs 152 (03/04/2006) : art. 256 c.1 lett b:
arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro

NOTA per le violazione di cui all'art 256 c 1 si applicano le disposizioni previste dall'art 260 ter (Sanzioni amministrative accessorie. Confisca) disposizione introdotta dal D.lgs 205/2010 art. 36.



4 ° Illecito
trasporto - senza Formulario

Trasporto di rifiuti pericolosi contenenti amianto *Codice cer 170605 equivalente a rifiuti di materiali da costruzione contenenti amianto)* senza formulario

ESTREMI DEL PRECETTO



D.lgs 152 art 193 c.1 violazione art 258, c. 4 sec. Cap. Punito da Art. 483 C.P.

DESCRIZIONE DEL PRECETTO : Obbligo di compilare il formulario prima di iniziare il trasporto

ESTREMI DELLA SANZIONE : **Art. 483 C.P.**
Reclusione fino a 2 anni (pena prevista dall'art.483 CP)
Oblazione non ammessa
Art. 259 c. 2 **Con la sentenza** di condanna o di atteggiamento", il giudice dispone obbligatoriamente la confisca. Obbligo del sequestro da parte PG operante.

Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale



5° Illecito Attività di Gestione illecita di rifiuti pericolosi
per aver smaltito… rifiuti pericolosi (es. Amianto *Codice cer 170605 equivalente a rifiuti di materiali da costruzione contenenti amianto*)
Mediante operazione di infossamento

ESTREMI DEL PRECETTO



Dlgs 152 (03/04/2006) : art. 212

DESCRIZIONE DEL PRECETTO :

ESTREMI DELLA SANZIONE Dlgs 152 (03/04/2006) : art. 256 c.1 lett b:
arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro

NOTA per le violazione di cui all'art 256 c 1 si applicano le disposizioni previste dall'art 260 ter (Sanzioni amministrative accessorie. Confisca) disposizione introdotta dal D.lgs 205/2010 art. 36

Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale







RIFIUTI - Smaltimento di rifiuti - Responsabilità dell'amministratore di una società per azione (S.p.A.) - Dipendenti o altri sottoposti o delegati - Obbligo di vigilanza - Sussistenza - Specifica delega del Consiglio di amministrazione - Ininfluenza - Art. 6, c. 1, lett. b), del d. lgs. n. 22/1997 - D. lgs. n. 152/2006. In materia di smaltimento di rifiuti, l'amministratore di una società che gestisce un impianto produttivo è destinatario degli obblighi previsti dalle norme di settore. E', infatti, configurabile una posizione di garanzia nei confronti del produttore dei rifiuti il quale è tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche, dovendosi intendere produttore di rifiuti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione. L'osservanza delle norme in questione consegue, quindi, ope legis e chi è destinatario di esse, legale rappresentante di una società per azione, è tenuto a osservarle non occorrendo che a ciò sia delegato dal Consiglio di amministrazione. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Soria. **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 19332**

INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE: REATI COMMESSA DA DITTA EDILE - SOCIETA A NOME COLLETTIVO –
La responsabilità per le violazioni contravvenzionali commesse nell'ambito di una società in nome collettivo grava su ciascun socio in quanto titolare del diritto-dovere di amministrare, essendo irrilevante l'esercizio di fatto di mansioni diverse da parte dei singoli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/06//2011 (Ud. 25/05/2011) Sentenza n. 25045

Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale



Procedura da seguire e NORMA VIOLATA

1° Illecito Lavori su immobili costituiti da amianto da parte di ditte - senza Iscrizione all'Albo articolo 256 c. 2 del D. lgs 81/2008;

2 Illecito omessa presentazione del piano di lavoro articolo 256 c. 2 del D. lgs 81/2008;

3° Illecito Attività di raccolta e trasporto - senza Iscrizione all'Albo

4 ° Illecito trasporto - senza Formulario

5° Illecito Attività di Gestione illecita di rifiuti pericolosi

6° illecito gestione illecita per Riutilizzo rifiuti;

3-4-5-6- viol. D.lgs 152 /256

n. 6 Ipotesi di Violazione alle norme Ambientali fattispecie Penalmente rilevanti:

SANZIONE ACCESSORIA disposta dall'art 260 ter D.lgs 152/2006 Fermo Amministrativo

AUTORITA' alla quale inoltrare la N.C.R. : Procura della Repubblica presso il Tribunale;

Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale



ATTI DA ESPLETARE

Comunicazione di Notizia di reato ai sensi dell'art . 347 C.P.P che potrà contenere:

- Accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose art . 354 c. 2,3 c.p.p.;
- Fascicolo fotografico effettuato ai sensi dell'art 354 c. 2,3 c.p.p;
- Verbale di sequestro penale dell' autocarro che secondo delle diverse finalità potrà essere:

  SEQUESTRO PROBATORIO art. 253 (che può costituire oggetto di prova)

  SEQUESTRO PREVENTIVO art. 321 (impedire la prosecuzione del reato) Codice di Procedura Penale;

Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale



Comunicazione di Notizia di reato ai sensi dell'art 347 C.P.P che potrà contenere:

- Sommarie informazioni rese da persona informata art 351 c.p.p.;
- Spontanee dichiarazioni rese dall'indagato art.350 c. 7 c.p.p.;
- Verbale di identificazione e di elezioni del domicilio art 349/ 161 c.p.p.
- Annotazioni di indagini art.357 c.p.p.;
- Verbale di Fermo Amministrativo ai sensi dell'art. 224-ter, c. 3, C.d.S., che trova applicazione in forza del richiamo contenuto nell'art. 260-ter T.U.A Il fermo e la confisca conseguono obbligatoriamente per tutte le violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256.

Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale



Procedura da seguire: NOTE

1) Ai sensi dell'art. 224-ter, c. 3, C.d.S., che trova applicazione in forza del richiamo contenuto nell'art. 260-ter T.U.A., l'organo accertatore dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per 30 giorni, secondo la procedura di cui all'art. 214 del medesimo C.d.S., in quanto compatibile ;

(2) Articolo 260-ter (Sanzioni amministrative accessorie. Confisca) 5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256.

Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale



TABELLA I

CONTENUTO ED ESTREMI DELLE PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Provvedimento	Argomento	Principali adempimenti
Legge n. 257/1992	Cessazione d'uso dell'amianto	Impone la cessazione della produzione e della commercializzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono.
D.M. 6 settembre 1994	Norme tecniche per l'attuazione della legge n. 257/1992	Detta le norme per l'effettuazione della valutazione del rischio, oltre a una serie di indicazioni di natura tecnica per la messa in sicurezza degli ambienti interessati dalla presenza di MCA. Indica, inoltre, le metodiche per la conduzione di tutte le attività analitiche connesse a quanto sopra.
D.M. 14 maggio 1996 e D.M. 7 luglio 1997	Requisiti laboratori	I due decreti indicano i requisiti minimi per l'effettuazione delle diverse tipologie d'analisi sull'amianto. È, inoltre, previsto un programma di controllo per i laboratori abilitati.
D.M. 14 dicembre 2004	Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto	All'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della Sanità del 18 giugno 2004 citato in premessa, è aggiunto il punto 45 riportato nell'allegato al presente decreto.
D.Lgs. n. 257/2006	Protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro	Impone limiti di esposizione per le polveri di fibre di amianto in ambiente di lavoro per gli operatori addetti alla manutenzione, rimozione di MCA, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate. Detta procedure autorizzative per le operazioni di bonifica di MCA.

Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale



GRAFICO I

ATTIVITÀ DI GESTIONE ORDINARIA

Il datore di lavoro o il proprietario dell'immobile o il responsabile dell'attività deve:

- Designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i MCA.
- tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei MCA;
- sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) porre avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente sottoposto a sollecitazioni.
- Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare una sollecitazione dei MCA.
- Fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare.
- Nel caso siano ancora in opera materiali friabili, provvedere a far ispezionare l'edificio, almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica.
  Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla ASL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse.

Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale



GRAFICO 2

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CUSTODIA

Nel caso un cui siano previste delle attività che prevedano l'interazione con i MCA, il datore di lavoro o proprietario dell'immobile o il responsabile dell'attività deve

- presentare una notifica all'organo di vigilanza salvo i casi previsti dall'art 59-*quinquies*, comma 2, D.Lgs. n. 626/1994, come modificato dal D.Lgs. n. 257/2006;
- effettuare la valutazione dei rischi dovuti all'esposizione ad amianto per l'attività specifica e adottare le specifiche misure di prevenzione e protezione previste dal D.Lgs. n. 257/2006;
- fornire ai lavoratori potenzialmente esposti l'informazione e la formazione specifica.

MISURE MINIME DA PREVEDERE IN CASO DI INTERVENTI SU MCA

durante l'esecuzione degli interventi non deve essere consentita la presenza di estranei nell'area interessata;
l'area deve essere isolata con misure idonee in relazione al potenziale rilascio di fibre: deve essere confinata e il pavimento e gli arredi eventualmente presenti, coperti con teli di plastica a perdere;
per operazioni che non comportano diretto contatto con l'amianto può non essere necessario alcun tipo di isolamento;
qualsiasi intervento diretto sull'amianto deve essere effettuato con metodi a umido;
l'impianto di ventilazione deve essere localmente disattivato;
eventuali utensili elettrici impiegati per tagliare, forare o molare devono essere muniti di aspirazione incorporata;
in presenza di materiali di amianto friabili esposti, soprattutto se danneggiati, la pulizia quotidiana dell'edificio deve essere effettuata con particolari cautele, impiegando esclusivamente metodi a umido con materiali a perdere e/o aspiratori con filtri ad alta efficienza;
la manutenzione e il cambio dei filtri degli aspiratori sono operazioni che comportano esposizione a fibre di amianto e devono essere effettuate in un'area isolata, da parte di operatori muniti di mezzi individuali di protezione.

Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

LO STABILIMENTO ETERNIT DI CASALE MONFERRATO: DA RISORSA A BOMBA ECOLOGICA



Attività produttiva: 1907 / 1986
Presenza simultanea anche di 3.500 addetti
Bonifica e demolizione: 2000-2006

L'ORDINANZA DEL 1987

1987 – Ordinanza n. 83 del Sindaco di Casale Monferrato
Il Sindaco Riccardo Coppo ORDINA:
il DIVIETO, con decorrenza immediata, dell'impiego di lastre di cemento-amianto e di altri manufatti contenenti amianto nelle costruzioni di qualsiasi genere nell'ambito del territorio comunale di Casale Monferrato;
il DIVIETO, con decorrenza immediata, della utilizzazione per qualsiasi uso di materiali, anche residuo a precedenti processi di produzione, contenente fibre di amianto

LEGGE 257/1992 : art.1 c.2 Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1582



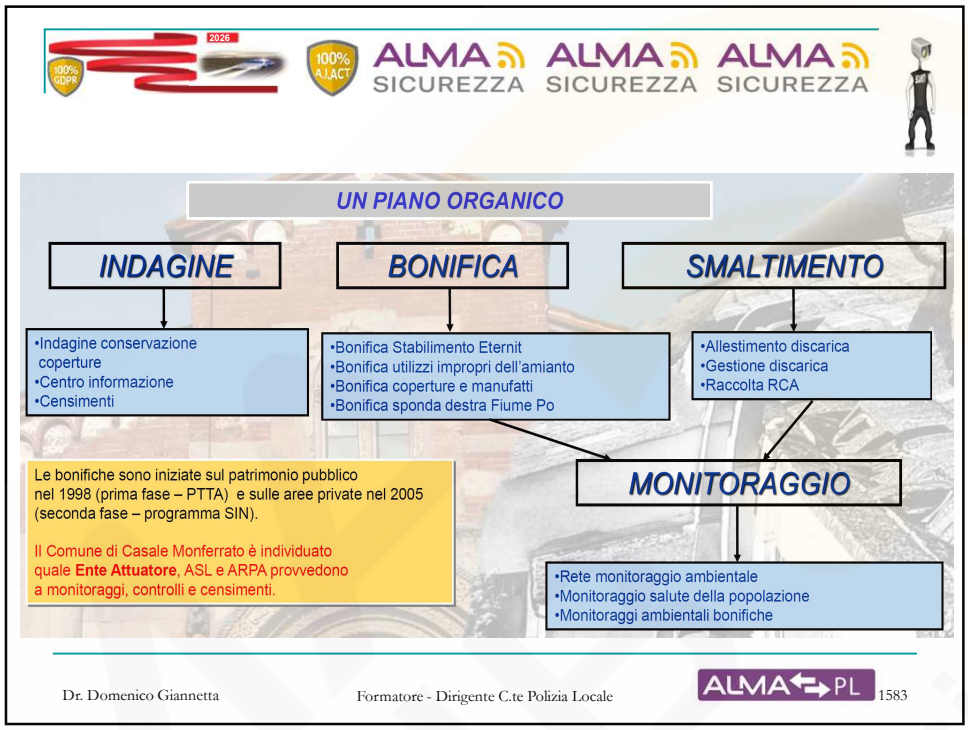
ALMA SICUREZZA
UN PIANO ORGANICO
INDAGINE
BONIFICA
SMALTIMENTO
•Indagine conservazione coperture
•Centro informazione
•Censimenti
•Bonifica Stabilimento Eternit
•Bonifica utilizzi impropri dell'amianto
•Bonifica coperture e manufatti
•Bonifica sponda destra Fiume Po
•Allestimento discarica
•Gestione discarica
•Raccolta RCA
Le bonifiche sono iniziate sul patrimonio pubblico nel 1998 (prima fase – PTTA) e sulle aree private nel 2005 (seconda fase – programma SIN).
Il Comune di Casale Monferrato è individuato quale Ente Attuatore, ASL e ARPA provvedono a monitoraggi, controlli e censimenti.
MONITORAGGIO
•Rete monitoraggio ambientale
•Monitoraggio salute della popolazione
•Monitoraggi ambientali bonifiche
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1583



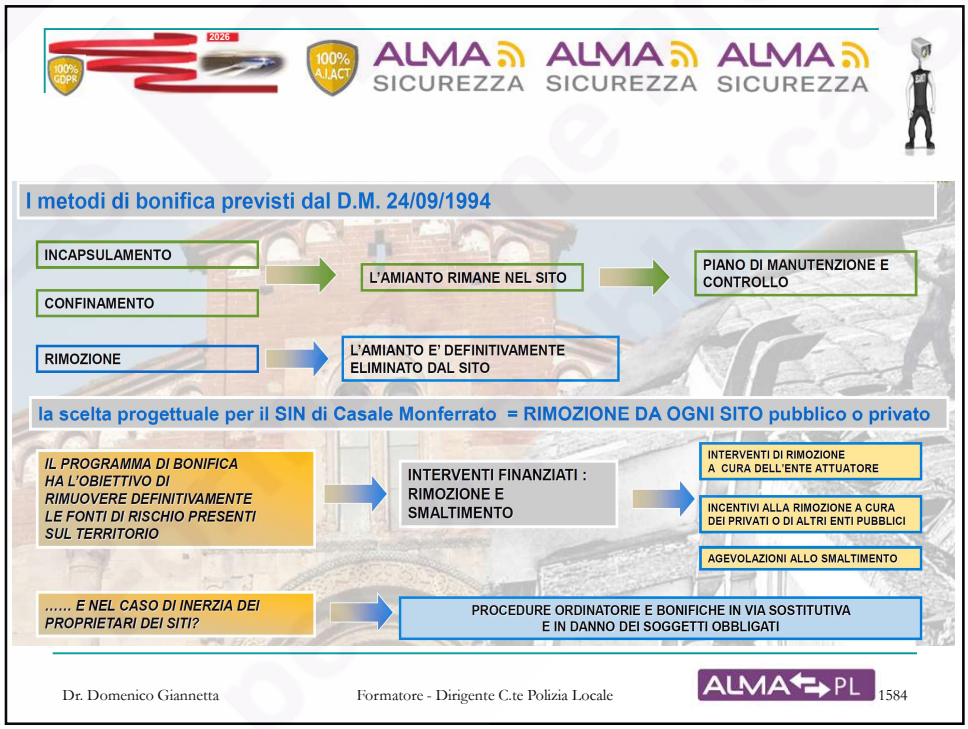
ALMA SICUREZZA
I metodi di bonifica previsti dal D.M. 24/09/1994
INCAPSULAMENTO
CONFINAMENTO
L'AMIANTO RIMANE NEL SITO
PIANO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO
RIMOZIONE
L'AMIANTO E' DEFINITIVAMENTE ELIMINATO DAL SITO
la scelta progettuale per il SIN di Casale Monferrato = RIMOZIONE DA OGNI SITO pubblico o privato
IL PROGRAMMA DI BONIFICA HA L'OBIETTIVO DI RIMUOVERE DEFINITIVAMENTE LE FONTI DI RISCHIO PRESENTI SUL TERRITORIO
INTERVENTI FINANZIATI : RIMOZIONE E SMALTIMENTO
INTERVENTI DI RIMOZIONE A CURA DELL'ENTE ATTUATORE
INCENTIVI ALLA RIMOZIONE A CURA DEI PRIVATI O DI ALTRI ENTI PUBBLICI
AGEVOLAZIONI ALLO SMALTIMENTO
..... E NEL CASO DI INERZIA DEI PROPRIETARI DEI SITI?
PROCEDURE ORDINATORIE E BONIFICHE IN VIA SOSTITUTIVA E IN DANNO DEI SOGGETTI OBBLIGATI
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1584



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

LE LINEE GUIDA PER LE BONIFICHE IN DANNO PER IL SIN DI CASALE MONFERRATO:

Le linee guida definite a settembre 2015 e approvate con Conferenza di Servizi decisoria del 15.02.2016 individuano il procedimento da attuarsi in modo uniforme nel territorio del SIN per il conseguimento dell'obiettivo di bonifica dei fabbricati privati con coperture in cemento-amianto in avanzato stato di degrado, nei casi di inerzia dei soggetti obbligati.

Le procedure ordinatorie di bonifica previste dalle norme italiane:

BONIFICHE DI SITI INQUINATI
inquinamento matrici ambientali :
Testo Unico dell'Ambiente, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla parte Quarta "norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" Titolo V "Bonifica di siti contaminati"

→ l'art. 244 - individua nella Provincia il soggetto competente ad individuare i soggetti responsabili degli eventi di superamento delle CSC nonché a diffidare, con ordinanza motivata, i predetti soggetti, a provvedere

BONIFICHE DI AMIANTO IN OPERA
l'obbligo di rimozione scatta a seguito di un'eventuale situazione di degrado valutata ai sensi del D.M. 6 settembre 1994

BONIFICHE DI AMIANTO ABBANDONATO A TERRA
l'obbligo di rimozione scatta a seguito del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'abbandono di rifiuti pericolosi

→ Nei casi in cui sussista l'obbligo di bonifica ed il proprietario/responsabile non provveda alla rimozione, l'ordinanza deve essere emessa dal Comune

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1585



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

IL SOGGETTO OBBLIGATO nel caso di amianto in opera su fabbricati

Il soggetto obbligato alle operazioni di bonifica, qualora inderogabili per le motivazioni di ordine sanitario sopra citate, risulta essere il soggetto detentore responsabile, titolare di diritti reali sull'immobile o che ne abbia la disponibilità e gli obblighi di custodia.

l'art. 2051 del Codice Civile pone in capo a ciascuno la responsabilità del danno cagionato dalle cose che ha in custodia

→ Nel caso dei fabbricati di tipo residenziale di proprietà di diversi soggetti ed amministrati in regime di condominio, i soggetti obbligati sono individuati nei proprietari catastali dei singoli appartamenti, non l'amministratore del condominio, in quanto quest'ultimo soggetto non può disporre liberamente del bene ma è vincolato alle decisioni dell'assemblea condominiale dei proprietari.

→ Nel caso di fabbricati di tipo non residenziale, un tempo proprietà di aziende che si trovino in stato di fallimento o liquidazione, il MATTM ha chiarito che il soggetto obbligato è il curatore fallimentare, in quanto soggetto che è stato nominato e al quale spetta l'amministrazione e la custodia del patrimonio del fallito.
Infatti, la sorveglianza sui manufatti in amianto o contenenti amianto va svolta di continuo, non potendosi mai escludere del tutto che nel corso del tempo i fenomeni atmosferici e naturali, rendano pericolosi per la salute pubblica manufatti che fino a quel momento potevano definirsi sicuri ai sensi della L. n. 257/1992

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1586



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

D.G.R. 18 dicembre 2012, n.40-5094

"Approvazione del Protocollo regionale per la gestione degli esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento amianto negli edifici".





Gli esposti/segnalazioni relativi alla presenza di MCA (Manufatti/Materiali contenenti Amianto) sono lo strumento utilizzato dai cittadini per segnalare agli Enti una situazione da loro ritenuta pericolosa relativamente alla quale chiedono una valutazione finalizzata alla determinazione del rischio e all'adozione dei necessari provvedimenti per la tutela della salute.

Nella maggior parte dei casi si tratta della presenza di MCA nelle vicinanze delle abitazioni/proprietà degli esponenti o di luoghi frequentati dagli stessi o da familiari (es. scuola, luogo di lavoro, ecc.).

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1587



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE ai sensi della DGR 40-50904 del 18.12.2012

- Richiesta di accertamento da parte del Sindaco/Comune territorialmente competente ad ARPA e ASL
  La richiesta è inviata per conoscenza al soggetto obbligato, già preliminarmente individuato.
- Sopralluogo di ARPA che effettua il campionamento della copertura al fine di verificarne l'effettiva presenza di amianto e la tipologia, esamina il manufatto e ne valuta lo stato di conservazione (indice di degrado) con apposito algoritmo in linea con le indicazioni del D.M. 6 settembre 1994 ed infine acquisisce dati utili a definire il contesto in cui il manufatto si colloca (procedura ARPA U.RP. T104 e documentazione connessa). La relazione contenente le risultanze degli accertamenti viene trasmessa da ARPA al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente
- L'ASL, attraverso i servizi del Dipartimento di prevenzione (ciascuno per le proprie competenze a seconda se trattasi di ambienti di vita o di lavoro), relativamente al contesto in cui è presente il MCA, esegue la valutazione dell'indice di esposizione della popolazione o dei lavoratori, ed inoltra ad ARPA, quale Ente responsabile dell'endoprocedimento, l'analisi complessiva del rischio con la proposta degli eventuali provvedimenti da adottarsi ai fini della salute pubblica.
- Acquisito il parere dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione ASL, l'ARPA procede a trasmettere la documentazione e le relative proposte al Sindaco. La relazione conclusiva contiene le prescrizioni e le tempistiche di bonifica proposte dagli Enti tecnici.

Il Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, procede all'emissione dei provvedimenti di propria competenza

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1588



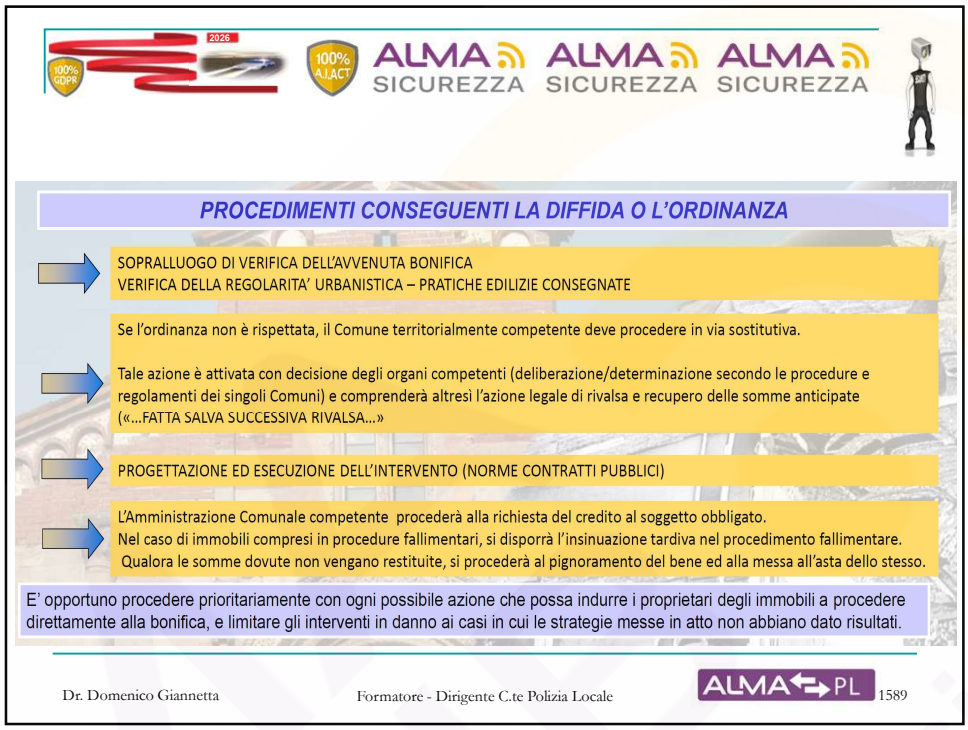
ALMA SICUREZZA
PROCEDIMENTI CONSEGUENTI LA DIFFIDA O L'ORDINANZA
SOPRALLUOGO DI VERIFICA DELL'AVVENUTA BONIFICA
VERIFICA DELLA REGOLARITA' URBANISTICA – PRATICHE EDILIZIE CONSEGNATE
Se l'ordinanza non è rispettata, il Comune territorialmente competente deve procedere in via sostitutiva.
Tale azione è attivata con decisione degli organi competenti (deliberazione/determinazione secondo le procedure e regolamenti dei singoli Comuni) e comprenderà altresì l'azione legale di rivalsa e recupero delle somme anticipate («...FATTA SALVA SUCCESSIVA RIVALSA...»
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'INTERVENTO (NORME CONTRATTI PUBBLICI)
L'Amministrazione Comunale competente procederà alla richiesta del credito al soggetto obbligato.
Nel caso di immobili compresi in procedure fallimentari, si disporrà l'insinuazione tardiva nel procedimento fallimentare.
Qualora le somme dovute non vengano restituite, si procederà al pignoramento del bene ed alla messa all'asta dello stesso.
E' opportuno procedere prioritariamente con ogni possibile azione che possa indurre i proprietari degli immobili a procedere direttamente alla bonifica, e limitare gli interventi in danno ai casi in cui le strategie messe in atto non abbiano dato risultati.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1589



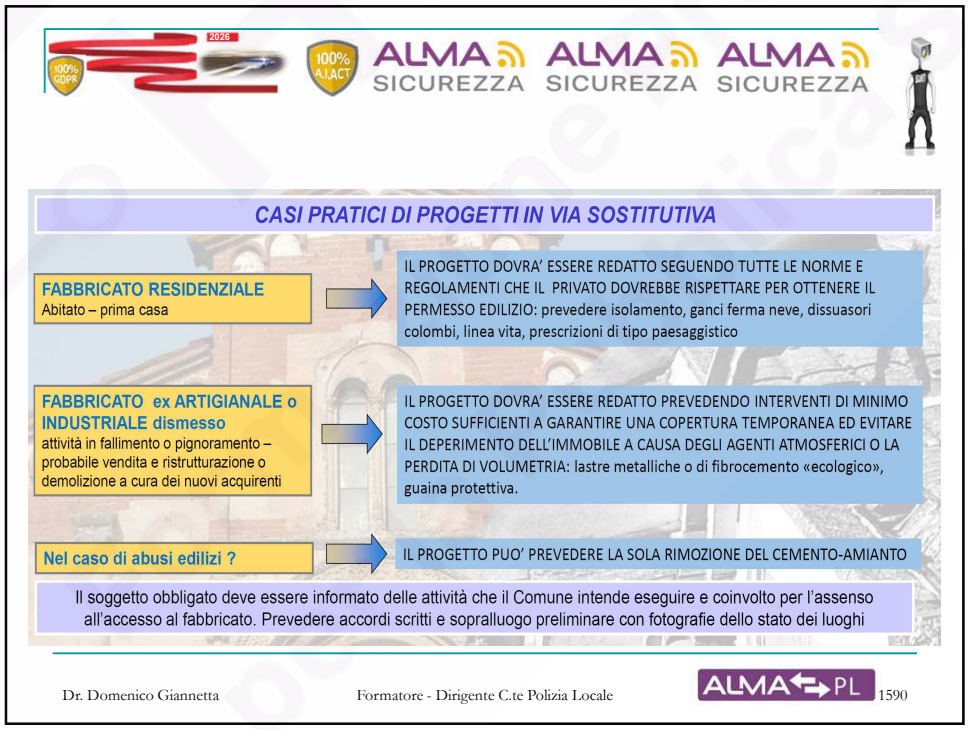
ALMA SICUREZZA
CASI PRATICI DI PROGETTI IN VIA SOSTITUTIVA
FABBRICATO RESIDENZIALE
Abitato – prima casa
IL PROGETTO DOVRA' ESSERE REDATTO SEGUENDO TUTTE LE NORME E REGOLAMENTI CHE IL PRIVATO DOVREBBE RISPETTARE PER OTTENERE IL PERMESSO EDILIZIO: prevedere isolamento, ganci ferma neve, dissuasori colombi, linea vita, prescrizioni di tipo paesaggistico
FABBRICATO ex ARTIGIANALE o INDUSTRIALE dismesso
attività in fallimento o pignoramento – probabile vendita e ristrutturazione o demolizione a cura dei nuovi acquirenti
IL PROGETTO DOVRA' ESSERE REDATTO PREVEDENDO INTERVENTI DI MINIMO COSTO SUFFICIENTI A GARANTIRE UNA COPERTURA TEMPORANEA ED EVITARE IL DEPERIMENTO DELL'IMMOBILE A CAUSA DEGLI AGENTI ATMOSFERICI O LA PERDITA DI VOLUMETRIA: lastre metalliche o di fibrocemento «ecologico», guaina protettiva.
Nel caso di abusi edilizi ?
IL PROGETTO PUO' PREVEDERE LA SOLA RIMOZIONE DEL CEMENTO-AMIANTO
Il soggetto obbligato deve essere informato delle attività che il Comune intende eseguire e coinvolto per l'assenso all'accesso al fabbricato. Prevedere accordi scritti e sopralluogo preliminare con fotografie dello stato dei luoghi
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1590



AL TERMINE DELLA BONIFICA:

- Consegna al proprietario o al curatore fallimentare / incaricato della banca che ha pignorato lo stabile della documentazione sui lavori eseguiti (certificati dei materiali, ecc..) con sopralluogo sul sito per la riconsegna dell'immobile
- Redazione di rendiconto finale delle somme spese: contabilità finale dei lavori e spese tecniche dei professionisti eventualmente incaricati per la realizzazione dell'intervento
- AVVIO DELL'AZIONE DI RIVALSA con richiesta di rimborso delle somme anticipate dal Comune
- Nell'ambito delle procedure per la rivalsa è possibile addivenire a soluzioni transattive nelle quali le proprietà cedono il bene a compensazione delle somme dovute

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1591



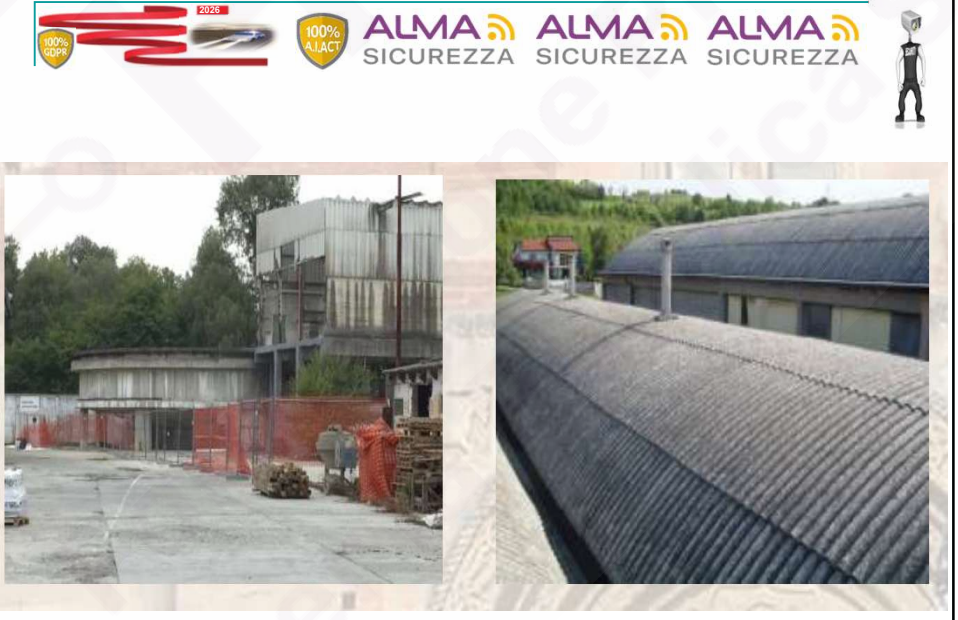

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1592



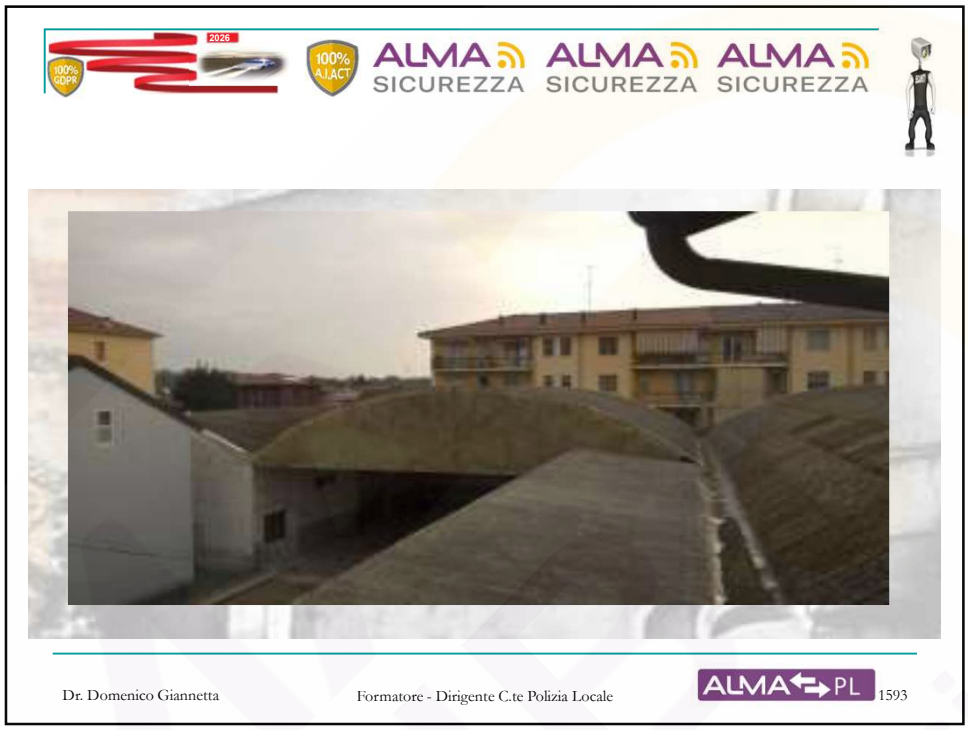
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1593




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Registro Carico e Scarico
HELP!
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1594



I registri di carico e scarico dei rifiuti devono essere numerati e vidimati dalle Camere di Commercio.

La vidimazione viene effettuata nella Camera di Commercio di competenza per sede legale o unità locale (D. Lgs. n. 4/2008 e D.Lgs. n. 152/2006).

I registri di carico e scarico dei rifiuti devono essere conservati per almeno 3 anni dalla data di ultima registrazione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1595



ART. 190 (Registro cronologico di carico e scarico)
In vigore dal 16 giugno 2023

1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1596



2. Il modello di registro cronologico di carico e scarico è disciplinato con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore dei modelli contenuti nel suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.
3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro cronologico, sono effettuate:
a) per i produttori di rifiuti, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1597



4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 tramite analoghe evidenze documentali o gestionali.
5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1598



6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità, che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183.



7. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell'impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo.

8. Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei registri IVA di acquisto e di vendita secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.



Si chiarisce che per i centri comunali di raccolta l'obbligo sussiste solo per i rifiuti pericolosi

9. Le operazioni di **gestione dei centri di raccolta** di cui all'articolo 183 sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1601



10. I registri sono tenuti, o resi accessibili, **presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti,** ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa. I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto. I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1602



11. I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all'articolo 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo. Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis.
12. Le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche ai fini della comunicazione annuale al Catasto di cui all'articolo 189.
13. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1603



Modalità di presentazione

I registri sono vidimati dalla Camera di Commercio a partire dal 13 febbraio 2008. All'atto della richiesta di vidimazione, (le voci del punto 1) del frontespizio del registro di carico e scarico, devono essere già compilate.
I registri devono essere conservati per tre anni dall'ultima annotazione e le pagine non più utilizzate devono essere annullate. La vidimazione viene richiesta compilando l'apposita distinta in duplice copia e può essere presentata agli sportelli camerali da un incaricato dell'impresa. La distinta è firmata da chi presenta la richiesta allegando fotocopia di un documento di identità valido dello stesso. Oltre ai registri forniti dai distributori autorizzati possono essere usati registri a modulo continuo o su carta formato A4 che devono riportare, su ogni pagina, le seguenti indicazioni:

- ❖ denominazione dell'impresa, residenza o domicilio, codice fiscale
- ❖ tipologia di libro
- ❖ numerazione progressiva

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1604



Modelli

Sono individuati dal DM 148/1998 e devono essere conformi a quelli ministeriali.

Conservazione dei registri

Il registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere tenuto nella sede dove vengono prodotti/recuperati/smaltiti i rifiuti.

Le imprese che effettuano professionalmente il trasporto dei rifiuti, conservano il registro nella sede operativa.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1605



REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1606



Registro di carico e scarico
Soggetti obbligati

Gestione dei rifiuti

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- chiunque svolga operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto
- gestore del servizio idrico integrato che tratta rifiuti (articolo 110, comma 7, D.Lgs.152/2006)

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1607



Registro di carico e scarico
Soggetti obbligati

Produzione di rifiuti pericolosi

- imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi
- imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1608



Registro di carico e scarico
Soggetti obbligati

Produzione di rifiuti non pericolosi

- imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali*
- imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni artigianali*, senza più nessun esonero in relazione al numero di dipendenti
- imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi non pericolosi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi

* Per lavorazione industriale o artigianale si intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all'interno di un'unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di servizio, purché tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale o di servizio.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1609



Registro di carico e scarico
Soggetti esclusi

Imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori di rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo non superiore a Euro 8.000,00

Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da:

- attività agricole e agro-industriali
- attività di demolizione, costruzione e scavo
- attività commerciali
- attività di servizio
- attività sanitarie

Produttori di rifiuti non pericolosi costituiti da:

- macchinari ed apparecchiature deteriorati e obsoleti
- veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1610



art. 184, comma 3 sono rifiuti speciali:

art. 190, comma 1 rifiuti non pericolosi che il produttore deve dichiarare:

- **a)** i rifiuti da attività agricole e agro-industriali
- **b)** i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo
- **c) i rifiuti da lavorazioni industriali**
- **d) i rifiuti da lavorazioni artigianali**
- **e)** i rifiuti da attività commerciali
- **f)** i rifiuti da attività di servizio
- **g) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi**
- **h)** i rifiuti derivanti da attività sanitarie
- **i)** i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti
- **l)** i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti → **m)** il CDR

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1611



Registro di carico e scarico
Tempi di registrazione

Le **annotazioni** devono essere effettuate (art. 190, comma 1):

a) per i produttori, almeno entro **dieci giorni lavorativi** dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro **dieci giorni lavorativi** dalla effettuazione del trasporto

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro **dieci giorni lavorativi** dalla effettuazione della transazione relativa

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro **due giorni lavorativi** dalla presa in carico dei rifiuti

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1612



Registro di carico e scarico
Luogo di conservazione

I registri sono tenuti presso:

- ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti
- la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto
- la sede dei commercianti e degli intermediari

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1613



Registro di carico e scarico
Luogo – casi particolari

- I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le **dieci tonnellate** di rifiuti non pericolosi e le **due tonnellate** di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile

  Nota: copia dei dati trasmessi deve essere mantenuta presso la sede dell'impresa che si avvale di questa procedura (art. 190 c. 4)

- I rifiuti provenienti da
  - attività di manutenzione
  - assistenza sanitaria

  si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività (art. 266 c.4)

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1614



Registro di carico e scarico
Luogo – casi particolari

Ai sensi dell'art. 230 c.1 ss. i Produttori di rifiuti derivanti da **manutenzione delle infrastrutture**, dei **mezzi** e degli **impianti fruitori** delle infrastrutture per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico (sia effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura sia da terzi) possono tenere il registro:

–presso la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva,

oppure

–presso la sede locale del gestore dell'infrastruttura nella cui competenza rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione,

oppure

-presso il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1615



Registro di carico e scarico
Vidimazione

- d.lgs. n. 152/**2006**. art. 190
  - *i soggetti di cui all'art. ... hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare ...*
- d.lgs. n. 22/**1997**. art. 12
  - *i soggetti di cui all'art. ... hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono annotare ...*

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1616



Registro di carico e scarico
Vidimazione

Articolo 190 comma 6 del Dlgs 152/2006 **modificato dal Dlgs 4/2008.**

- Al comma 6 viene previsto che i registri siano numerati, vidimati e gestiti dalle Camere di commercio territorialmente competenti. Sino ad ora le CCIAA erano tenute a vidimare solo i formulari e non in forma esclusiva; i formulari, infatti, possono essere vidimati dalle CCIAA e dall'Agenzia delle entrate.
- Ora le CCIAA dovranno vidimare anche i registri di carico e scarico – siano essi cartacei ovvero tenuti mediante strumenti informatici - ed in forma esclusiva: tale adempimento, a differenza di quello relativo ai formulari, non è posto a carico anche dell'Agenzia delle entrate che sino ad oggi hanno adempiuto a tale compito.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1617



Registro di carico e scarico
Vidimazione

Articolo 190 comma 6 del Dlgs 152/2006 **modificato dal Dlgs 4/2008.**

- I diritti di segreteria per la vidimazione dei registri – indipendentemente dal numero delle pagine - ammontano a 25,00 euro per singolo registro

- **Nota:** la mancata vidimazione del registro equivale alla omessa tenuta dello stesso

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1618



Registro di carico e scarico
Gestione

I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.

Rimane valido il Registro conforme al D.M. 148 del 1 aprile 1998 modelli A e B e la CIRCOLARE 4 agosto 1998, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti:

- Registro di carico e scarico dei rifiuti per le attività di produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti (**modello A**);
- registro di carico e scarico dei rifiuti per intermediari e commercianti non detentori dei rifiuti (**modello B**).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1619



Registro di carico e scarico
Gestione

Il registro di carico e scarico deve :

- essere **vidimato** dalla Camera di Commercio competente
- essere **integrato** con i formulari relativi al trasporto di rifiuti
- essere **conservato**, integrato con i formulari, per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione
- recare **l'indicazione della quantità** di rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico in Kg o litri o metri cubi

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1620



Integrazione
Integrazione registri e formulari

Il registro di carico e scarico va integrato con i formulari relativi ai conferimenti effettuati:

- sul registro (movimento di scarico per i produttori e di carico per trasportatori e smaltitori) viene riportato il codice alfanumerico e la data del formulario relativo al conferimento
- le copie dei formulari vanno integrate con i numeri di movimento dei singoli registri di carico e scarico:
  - la 1ª e la 4ª copia riporteranno il numero di movimento di scarico del produttore/ detentore
  - la 2ª riporterà il numero di movimento del registro del trasportatore
  - la 3ª riporterà il numero di movimento di carico del registro del destinatario

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1621



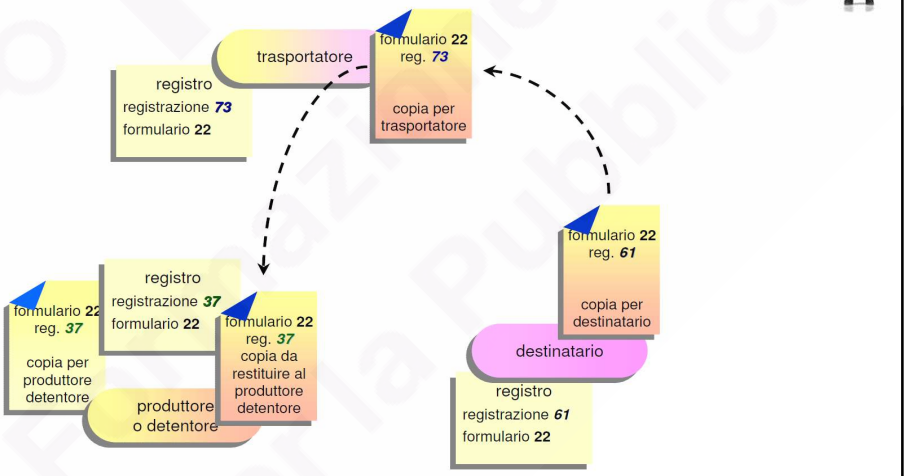

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1622



Integrazione Registro C/S e Formulario

MICRORACCOLTA

Si deve compilare un formulario per ogni rifiuto raccolto.
La circolare del Ministero dell'Ambiente del 04/08/1998 punto 2 lettera *m)* recita che è possibile tenere un unico registro di C/S in cui andranno annotati tutti i formulari emessi e a condizione che:
- I rifiuti raccolti dallo stesso raccoglitore/trasportatore siano della stessa tipologia ed individuati dallo stesso codice CER;
- La registrazione unica dovrà riguardare le utenze servite nell'arco della stessa giornata e dovrà contenere gli estremi dei formulari emessi nell'arco della medesima giornata

Tale agevolazione è riferita solo al raccoglitore/trasportatore, e non al produttore e/o destinatario.

TRASFORMAZIONE DEL RIFIUTO IN MPS C/O IMPIANTO DI RECUPERO

L'ipotesi è quella di un impianto di recupero che trasforma il rifiuto in MPS.
La circolare del Ministero dell'Ambiente non richiede la compilazione del formulario nel caso di movimentazione del rifiuto all'interno di aree private.
Conseguentemente risulta impossibile compilare il registro che necessita degli estremi di un formulario.
Per agevolare le operazioni di controllo è opportuno a fronte di un carico documentato da un formulario, effettuare, nell'apposito quadro del registro, un'annotazione.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1623



Registro di carico e scarico
produttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori, intermediari e commercianti detentori

- **modello "A-1"**

FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

1. DITTA .....
Residenza o domicilio ..... comune via n.
Codice fiscale .....
Ubicazione dell'esercizio ..... comune via n.

2. ATTIVITÀ SVOLTA
PRODUZIONE ☐
RECUPERO ☐ cod. .....
SMALTIMENTO ☐ cod. .....
TRASPORTO ☐
INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO CON DETENZIONE ☐

3. TIPO DI ATTIVITÀ .....

4. REGISTRAZIONE N. **DEL** **e N.** **DEL**

5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:
A) STATO FISICO
1. Solido pulverulento
2. Solido non pulverulento
3. Fangoso palabile
4. Liquido

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITÀ
H1 Esplosivo
H2 Comburente
H3-A Facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile)
H3-B Infiammabile
H4 Irritante
H5 Nocivo
H6 Tossico (incluso molto tossico)
H7 Cancerogeno
H8 Corrosivo
H9 Infettivo
H10 Teratogeno
H11 Mutageno
H12 A contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici
H13 Sorgente di sostanze pericolose
H14 Ecotossico

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1624



Registro di carico e scarico
produttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori, intermediari e commercianti detentori

PRIMA COLONNA

deve essere contrassegnata l'operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione

con l'indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa

Inoltre, a seconda dei casi, devono essere indicati:
- il numero del formulario,
- la data di emissione del formulario (Circolare Ministeriale 4.8.98, n.GAB/DEC/812/98)
- e il riferimento alla registrazione di carico

Scarico ☐
Carico ☐
del .....
n. .....

Formulario
n. .....
del .....
Rif. operazioni di carico
n. .....
.....

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1625



Registro di carico e scarico
produttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori, intermediari e commercianti detentori

SECONDA COLONNA

devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto:
- codice del rifiuto
- descrizione del rifiuto
- stato fisico del rifiuto
- classi di pericolo proprie del rifiuto (solo per i rifiuti pericolosi)
- destinazione del rifiuto

Caratteristiche del rifiuto:
a) CER .....
b) Descrizione .....
.....
.....
.....
c) Stato fisico .....
d) Classi di pericolosità .....
.....
.....
e) Rifiuto destinato a
( ) smaltimento cod. .....
( ) recupero cod. .....

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1626



Registro di carico e scarico

produttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori, intermediari e commercianti detentori

TERZA COLONNA

devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti

- prodotti all'interno dell'unità locale o
- presi in carico
  - in chili
  - oppure in litri
  - oppure in metri cubi

Quantità:

Kg .....

Litri .....

Metri cubi .....

«*in Kg o in litri o in metri cubi*»
nel formulario la quantità deve essere indicata in «*Kg o litri*»
nel MUD deve essere indicata in «*Kg o t*»

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1627



Registro di carico e scarico

produttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori, intermediari e commercianti detentori

QUARTA COLONNA

deve essere indicato:

- il luogo di produzione e l'attività di provenienza dei rifiuti (solo per attività di manutenzione di reti e utenze diffuse)
- l'eventuale intermediario o commerciante
  L'eventuale intermediario compare nel formulario di trasporto alla voce "Annotazioni".

Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto:
.....
.....
.....
.....

Intermediario/Commerciante
Denominazione .....
.....
Sede .....
.....
C.F.: .....
Iscrizione Albo N. .....

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1628



Registro di carico e scarico

produttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori, intermediari e commercianti detentori

QUINTA COLONNA

Nella quinta colonna possono essere riportate eventuali annotazioni. Tali annotazioni possono essere particolarmente utili per riportare:

- la provenienza (e la destinazione) dei rifiuti lecitamente trasportati senza formulario e gli estremi del produttore/destinatario dei rifiuti, nonché del mezzo di trasporto utilizzato;
- note di correzione al movimento (datate e firmate);
- per i rifiuti prodotti da attività di recupero o smaltimento (gestori) riportare la dicitura: "rifiuto prodotto da attività di recupero o smaltimento e il riferimento alle relative operazioni di scarico"
- eventuale peso verificato a destino;
- per i rifiuti trasportati e annotati con un'unica registrazione di carico/scarico: le date di inizio e di fine trasporto.

Annotazioni:

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1629



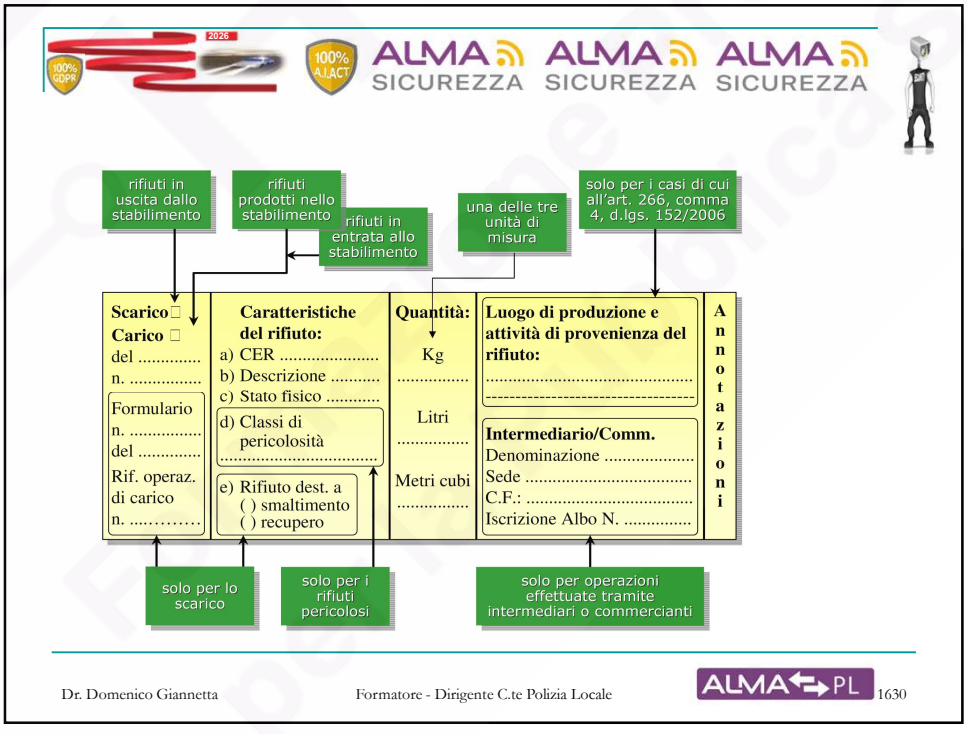

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1630



Registro di carico e scarico
intermediari e commercianti non detentori

Data movimento	Codice CER del rifiuto	Produttore/Detentore	Destinatario
Movimento del	**Codice e Caratteristiche del rifiuto:**	**Denominazione/Ragione sociale:**	**Denominazione/Ragione sociale:**
Formulario n. ..... del	a) CER ..... b) Descrizione ..... c) Stato fisico ..... d) Classi di pericolosità	C.F. ..... Indirizzo:	C.F. ..... Indirizzo: .....
Annotazioni:	e) Rifiuto destinato a ( ) smaltimento cod. ..... ( ) recupero cod. ..... **Quantità:** Kg ..... Litri	**Trasportatore** **Denominazione/Ragione sociale:** C.F. ..... Indirizzo:	**Eventuali annotazioni**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1631



ART. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
In vigore dal 1 marzo 2026

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1632



d.lgs. 152/2006 – Art.189 – Comma 3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività, dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1633



2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1634



3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.



4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.



6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.



8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.
9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 03/09/2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.



10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.
10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro di cui all'articolo 188-bis, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.



11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.
12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.



Registro di carico e scarico

Il Caso

Vi recate presso la piazzola di stoccaggio utilizzata da un' impresa che effettua lavorazione di lapidei per accumularvi gli inerti prima di recapitarli ad una discarica autorizzata, a seguito dell'esposto di un cittadino che lamenta che la relativa attività è fastidiosa. Sul posto, non c'è nessuno in grado di esibirvi i registri di carico e scarico che anzi, da accertamenti successivi presso la sede dell'impresa, appurate che non vengono compilati per quello specifico piazzale. L'impresa conta 15 dipendenti. Redigete gli atti relativi.

Individuazione della procedura

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1641



Illecito: Perché in qualità di impresa che effettua operazione di smaltimento (stoccaggio o deposito preliminare) di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazione industriale ometteva di tenere i prescritti registri di carico e scarico.
Norma violata: Art. 190, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Sanzione pecuniaria: da € 4.000,00 a € 20.000,00 **prevista dall'art. 258, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152**
Pagamento in misura ridotta: € 6.666,67
Devoluzione dei proventi: Provincia
Autorità competente (art. 17 legge 689/81): Provincia
Procedura: Amministrativa
Particolari Adempimenti: Sospensione della patente di guida da uno a quatto mesi
Atti da redigere: verbale di accertata violazione al d.lgs. n. 152/2006

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1642




ALMA SICUREZZA
Modello Unico di dichiarazione Ambientale
HELP!
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1643




ALMA SICUREZZA
MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE
CAUTO
MUD
MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1644



Il **Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD)**, istituito dalla Legge 25 gennaio 1994, n. 70, è lo strumento attraverso il quale i soggetti obbligati comunicano annualmente le informazioni relative ai rifiuti prodotti e gestiti nell'anno precedente. In particolare, la dichiarazione riguarda, secondo le diverse categorie di soggetti e le comunicazioni previste, i rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, intermediati, recuperati e smaltiti.
La finalità del MUD è raccogliere dati utili al monitoraggio della produzione e della gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle attività di raccolta, recupero e smaltimento e all'esercizio dei controlli da parte delle autorità competenti. In questo senso, può essere definito, in termini divulgativi, una sorta di *dichiarazione annuale dei rifiuti*, pur non essendo assimilabile, sul piano giuridico, alla dichiarazione dei redditi.
Il MUD deve essere presentato alla **Camera di commercio territorialmente competente**, individuata, di regola, in base alla provincia in cui è ubicata l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione. Per i soggetti che svolgono esclusivamente attività di trasporto e per gli intermediari senza detenzione dei rifiuti, la competenza territoriale è invece individuata in base alla sede legale dell'impresa.
L'obbligo di presentazione riguarda esclusivamente i soggetti individuati dall'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e dalle disposizioni attuative applicabili, tra cui determinate categorie di produttori di rifiuti, trasportatori, intermediari, gestori di impianti e Comuni.



Il **Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD)** è la dichiarazione annuale attraverso la quale i soggetti obbligati comunicano le informazioni relative ai rifiuti prodotti e gestiti nel corso dell'anno precedente. L'obbligo non riguarda indistintamente tutti i produttori di rifiuti speciali, ma le categorie di soggetti individuate dalla normativa vigente.
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70, il termine per la presentazione del MUD 2026 è fissato in 120 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del modello nella Gazzetta Ufficiale. Il D.P.C.M. 30 gennaio 2026 è stato pubblicato il 5 marzo 2026; pertanto, **la scadenza per la presentazione del MUD 2026 è stata fissata al 3 luglio 2026**.
La dichiarazione presentata nel 2026 riguarda i dati relativi all'anno 2025. Il modello comprende diverse comunicazioni, tra cui quelle relative ai rifiuti, ai veicoli fuori uso, agli imballaggi, ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai rifiuti urbani, ciascuna destinata ai soggetti tenuti al relativo adempimento.




ALMA SICUREZZA
Chi è obbligato a presentarla???
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento
Attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti
Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
Seguici
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1647




ALMA SICUREZZA
Chi deve presentare il MUD 2026
Il DPCM 30/01/2026 individua i **soggetti obbligati alla presentazione del MUD**. In particolare, sono tenuti a presentarlo:
▪ chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
▪ commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
▪ imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
▪ imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi;
▪ imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi (solo per alcune tipologie previste dalla legge) con più di 10 dipendenti;
▪ consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero e riciclaggio di specifiche tipologie di rifiuti (esclusi quelli relativi agli imballaggi);
▪ gestori del servizio pubblico di raccolta e dei circuiti organizzati di raccolta, limitatamente ai rifiuti speciali conferiti dai produttori.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1648




ALMA SICUREZZA
Chi è esente???
Imprese agricole e chi trasporta i propri rifiuti non pericolosi
Dipendenti uguale o inferiore a dieci
Attività di demolizione o costruzione
Estetisti, parrucchieri, tatuatori, ecc. che producono rifiuti a rischio infettivo
Imprese che esercitano attività di commercio o di servizio
Liberi professionisti che non operano in forma d'impresa
Seguici
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1649



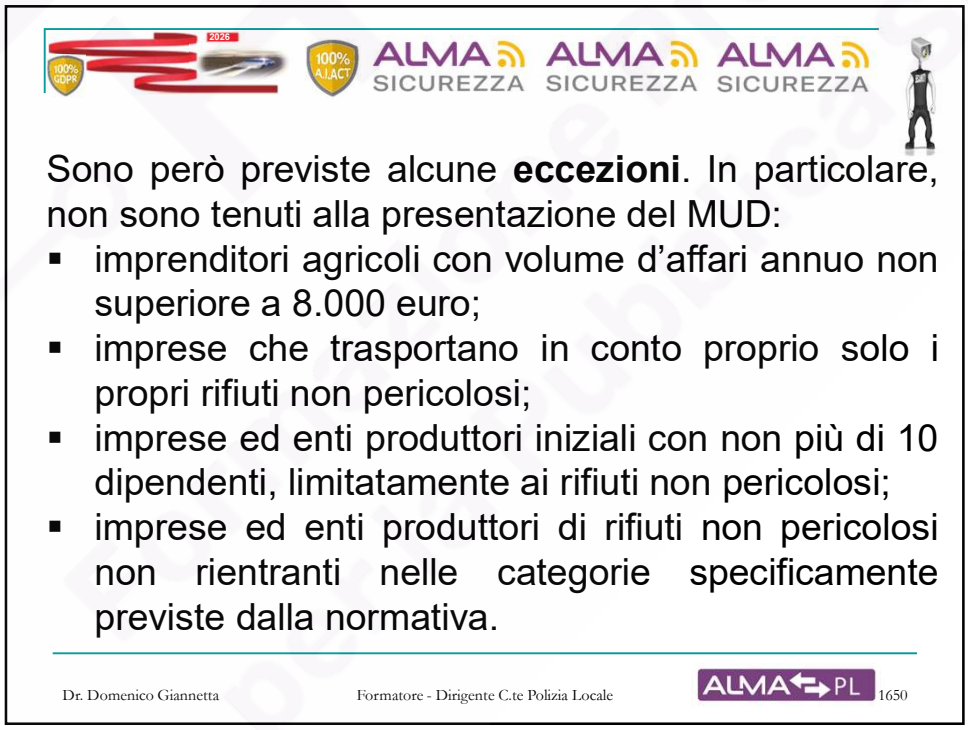
ALMA SICUREZZA
Sono però previste alcune **eccezioni**. In particolare, non sono tenuti alla presentazione del MUD:
- imprenditori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 8.000 euro;
- imprese che trasportano in conto proprio solo i propri rifiuti non pericolosi;
- imprese ed enti produttori iniziali con non più di 10 dipendenti, limitatamente ai rifiuti non pericolosi;
- imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti nelle categorie specificamente previste dalla normativa.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1650



Sanzioni

Comunicazione Rifiuti

Sono previste sanzioni per il **ritardo nella presentazione** del MUD o per la sua mancata presentazione, così come descritto nell'art. 258, comma 1, del D.Lgs. 152/2006:

- la presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma **entro 60 giorni** dalla scadenza (è necessario contare esattamente 60 giorni, e non semplicemente due mesi), comporta una sanzione da **Euro 26,00** a **Euro 160,00**.
- la presentazione **successiva ai 60 giorni** dalla scadenza, l'omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 2.000,00** a **Euro 10,000,00**.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1651



Comunicazione Veicoli Fuori Uso

Per mancata, incompleta o inesatta presentazione della Comunicazione, la sanzione amministrativa pecuniaria va da Euro 3.000,00 a Euro 18.000,00 (D.Lgs. 209/2003, art. 13, comma 7).

Comunicazione produttori AEE

Per mancata, incompleta o inesatta comunicazione annuale, la sanzione amministrativa pecuniaria va da Euro 2.000,00 a Euro 20.000,00 (D.Lgs. 49/2014, art. 38, comma 2, lettera H).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1652



Le sanzioni applicabili agli inadempienti relativi al MUD 2023 sono attualmente disciplinate dall'art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006:

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1653



COSA DEVE FARE L'IMPRESA :

- Affidarsi ad un consulente in caso di mancanza di competenze interne;
- La presa visone del vostro registro di carico e scarico rifiuti e dei relativi formulari;
- La predisposizione della dichiarazione MUD 2026;
- L'invio telematico del MUD, apponendo la nostra firma elettronica in seguito al ricevimento di espressa delega scritta da parte di ogni cliente interessato (che, ai sensi di legge, resta comunque responsabile della veridicità dei dati dichiarati).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1654



Rifiuti speciali: importante semplificazione per le categorie **acconciatura ed estetica**!

Con l'entra in vigore della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 cosiddetta "Collegato Ambientale" è stata introdotta un'importante semplificazione in campo ambientale per le attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 (servizi e saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (servizi degli istituti di bellezza) e 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing).

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1655



La norma ha ricompreso tali attività nell'ambito di quelle considerate a ridotto impatto ambientale, ed ha esteso a tutti i rifiuti pericolosi prodotti le semplificazioni già previste per i taglienti a rischio infettivo (codice CER 18.01.03*).

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1656



La norma prevede che tutti i rifiuti pericolosi prodotti (ad esempio: bombolette spray –CER 15.01.11*, rifiuti taglienti a rischio infettivo CER 18.01.03*) possono essere conferiti (anche in conto proprio previa iscrizione all'Albo Gestori Ambientali) ad impianti che effettuano operazioni autorizzate di smaltimento, senza l'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti (modello unico di dichiarazione ambientale).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1657



Gli obblighi di tracciabilità sono assolti attraverso la compilazione e conservazione in ordine cronologico, nella sede dei soggetti esercenti l'attività o presso le Associazioni di Categoria, dei formulari di trasporto rifiuti.
Pertanto rimane l'obbligo di smaltire correttamente e comunque una volta all'anno i rifiuti speciali prodotti, *ma non servirà più compilare il registro di carico e scarico dei rifiuti e presentare la dichiarazione MUD.*

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1658




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Controlli e Procedure Operative
Prontuario
MODULISTICA
MODULISTICA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL 1659




responsabilità
governo
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300
Responsibility
ALMA PL



Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

L'art. 1, comma 8, della Legge n. 68/2015 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. n. 231/01 ai reati ambientali di nuova introduzione, modificando l'art. 25 undecies stesso decreto e prevedendo le seguenti sanzioni :

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1661



Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

- Inquinamento ambientale ex art 452 bis c.p.: sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento oltre alle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 D.Lgs. n. 231/01, per un periodo non superiore a un anno;
- Disastro ambientale ex art. 452 quater c.p.: sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote oltre alle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 D.Lgs. n. 231/01;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1662



Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

- Delitti colposi contro l'ambiente ex art. 452 quinquies c.p.: sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- Delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452 octies c.p.: sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ex art. 452 sexies c.p.: sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1663



Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Non tutti i nuovi reati sono dunque stati annoverati nell'ambito dei reati presupposto individuati dall'art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/01. Non si comprende la ragione dell'esclusione del delitto di *omessa bonifica ex* art. 452 *terdecies* c.p. (specie se si considera che costituisce reato presupposto l'omessa bonifica ex art. 257 d.lgs. 152/06), né dell' *Impedimento del controllo* di cui all'art. 452 *septies* c.p. Si tratta di due fattispecie rispetto a cui sarebbe stato certamente agevole individuare l'interesse o vantaggio dell'ente con riferimento a condotte suscettibili di essere contestate alle persone fisiche, sia apicali sia sottoposti.

Condivisibile l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti *ex* d.lgs. 231/01 ai delitti colposi contro l'ambiente, ipotesi che potranno più facilmente interessare le aule giudiziarie.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1664



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Con riferimento a dette fattispecie, risulta rilevante l'approccio anche organizzativo dell'ente, volto a disciplinare correttamente il rispetto rigoroso delle prescrizioni normative ed anche autorizzative in essere.
Legata anche all'adeguatezza dell'assetto richiesto oggi alle aziende dall'art. 2381 c.c. e presupposto per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione, sarà intanto la **corretta individuazione dei destinatari della normativa di settore cui assegnare competenze e responsabilità per il puntuale rispetto di adempimenti normativi ed autorizzativi**; nell'alveo, si ricorda **l'importanza delle deleghe di funzioni, la cui efficacia ed effettività andrà attentamente verificata**, per poi essere modulata attraverso una consequenziale ed adeguata rete di incarichi e mansionari.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1665



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1666




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Legge 298 del 6 giugno 1974
Trasporto cose conto proprio o terzi
ART. 82 - 88
CODICE DELLA STRADA
Decreto Legislativo 152/2006 T.U. AMBIENTE
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
T.U. Sicurezza sul lavoro
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1667




Articolo 82 Codice della Strada
DESTINAZIONE :
utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche
USO
utilizzazione economica.
I veicoli possono essere adibiti a uso PROPRIO o a uso di TERZI.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1668



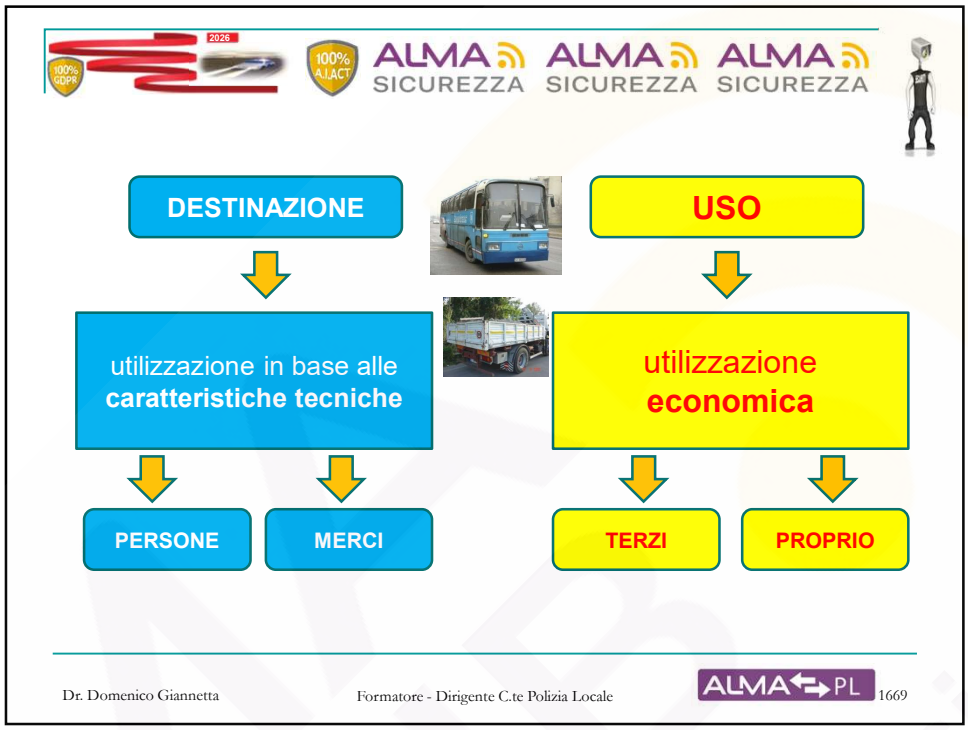
ALMA SICUREZZA
DESTINAZIONE
USO
utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche
utilizzazione economica
PERSONE
MERCI
TERZI
PROPRIO
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
1669




ALMA SICUREZZA
N° A019654BZ03
(A) CE164FF
(D.1) FIAT AUTO S.P.A. 223ZXB1A 2A
FIAT DOBLO
(E) ZFA22300005162673
(F.2) 1905 (F.3) 3005 (G)
(J) 23.09.2003
(J) N1
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO
(J.2) F0 (FURGONE)
(K) OM54709EST01B
(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) 1100 (O.2)
(P.1) 1910 (P.2) 046,00 (P.3) GASOL
(P.5) 223A6000
(Q) (S.1) 2 (S.2)
(U.1) 89 (U.2) 3375
(V.1) (V.2)
(V.3) (V.5)
(V.7)
(V.9) 1999/102 CE
Articolo 82
USO PROPRIO
Trasporto cose
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
1670




ALMA SICUREZZA
Articolo 82
USO TERZI
Trasporto cose
(D.1) IVECO 35E10AA CTG N1
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO DI TERZI
(J.2) FO (FURGONE)
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1671



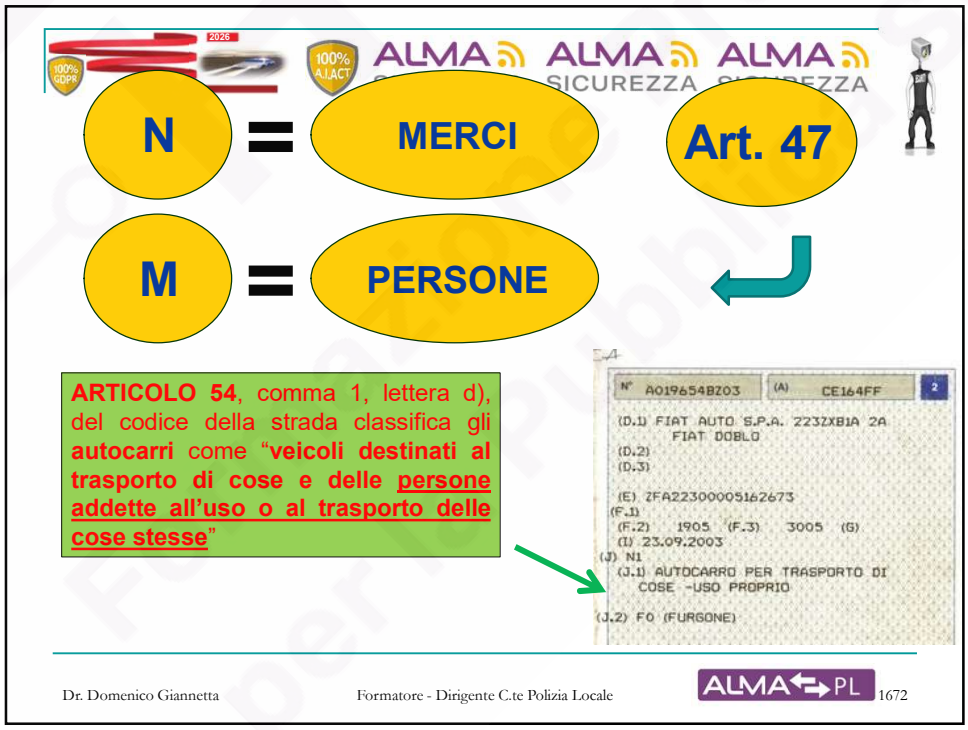
ALMA SICUREZZA
N = MERCI
M = PERSONE
Art. 47
ARTICOLO 54, comma 1, lettera d), del codice della strada classifica gli autocarri come "veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse"
(D.1) FIAT AUTO S.P.A. 223XB1A 2A FIAT DOBLO
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO
(J.2) FO (FURGONE)
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1672



DESTINAZIONE VEICOLI : utilizzazione in base alle sue caratteristiche tecniche. (Es. : trasporto persone con autocarro non autorizzato).
Art. 82 comma 9/10 : da € 430,00 a € 1.731,00 + ritiro carta di circ. per sospensione



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1673



Articolo 82 comma 8



USO : utilizzo economica del veicolo
Utilizo per uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione
Art. 82 comma 8/10 : da € 87,00 a € 344,00 + ritiro carta di circ. per sospensione

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1674




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
VEICOLO SOTTOPOSTO A FERMO
Art. 214 comma 7
È sempre disposto il **fermo amministrativo** del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di **sospensione della carta di circolazione**.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1675




SANZIONI PER ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI
Destinazione di veicolo diversa da quella indicata sulla carta di circolazione
ART. 82 = € 87,00 + FERMO AMMINISTRATIVO
Esercizio abusivo dell'attività di autotrasporto cose conto terzi
ART. 26/1 LEGGE 298/74 = € 4.130 FERMO MMINISTRATIVO MESI TRE SEQUESTRO DELLA MERCE
Affidamento da parte di impresa di un trasporto a vettore abusivo
ART. 26/2 LEGGE 298/74 = € 3.098 PROPRIETARIO DELLA MERCE SE PRIVATO NO SEQUESTRO
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1676







Trasporto cose conto terzi Art. 88 CdS Legge 298/74

PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI E' INDISPENSABILE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO. LA LEGGE N. 454/97 MODIFICANDO L'ART. 88 CDS E LA LEGGE 298/74 HA PREVISTO CHE TUTTI I SOGGETTI CHE ESERCITANO TALE ATTIVITA' A TITOLO PROFESSIONALE A QUALSIASI TITOLO E CON QUALSIASI MEZZO E TONNELLAGGIO HANNO L'OBBLIGO DELL'ISCRIZIONE

REN
Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada

Maggiore di 1,5 T. → **Attività professionale**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1677



ESONERATI DALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO TRASPORTO MERCI

- **FORZE ARMATE – CFS – CRI (TARGHE SPECIALI)**
- **ENTI LOCALI – CONSORZI – ECC.**
- **RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE**
- **AUTOCARRI – ATTREZZI AUTOPOMPE – ED ALTRI VEICOLI AD USO SPECIALE NON ADIBITI A TRASPORTO COSE**
- **AUTOFURGONI TRASPORTO SALME**
- **SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA PER VIAGGIATORI AUTORIZZATI E TRASPORTO PACCHI POSTALI**
- **AUTOVETTURE E MOTOCARROZZETTE USO PRIVATO PER TRASPORTO OCCASIONALE PERSONE**
- **AUTOVEICOLO TRASPORTO PROMISCUO (CATEGORIA NON PIU' PREVISTA) ORA M1 PORTATA MASSIMA 0,5 T**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1678



Responsabilità Concorsuale FILIERA DEL TRASPORTO

D.Lgs. 286/2005

Vettore: l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano. E' il proprietario del veicolo o comunque ne ha l'usufrutto a seguito di un leasing o noleggio.
Committente: l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula, o nel cui nome è stipulato, il contratto di trasporto con il vettore. E' il cliente del vettore: colui che lo chiama a svolgere l'autotrasporto.
Caricatore: l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto. In genere è il magazzino o il locale in cui il vettore è stato caricato.
Proprietario della merce: l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà della merce *al momento della consegna della stessa al vettore.*[16]

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1679



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Art. 88 CdS e Legge 298/74





Art. 88.
Servizio di trasporto di cose per conto terzi.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.
2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. **Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1680



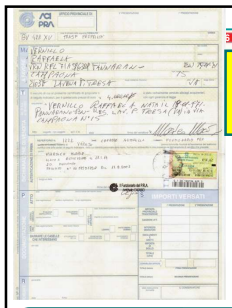

Entro 60 giorni



Art. 94 comma 4

Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 363 a euro 1.813.

ART. 46 LEGGE 298/74 = € 4.130 FERMO FERMO AMMINISTRATIVO 3 MESI

Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale



RAPPORTO DI LAVORO

Art. 12, comma 5, D.Lgs. 286/2005 € 42,00 + ART. 180 + SEGNALAZIONE

Il contratto di lavoro e la busta paga sono sicuramente i documenti più diffusi per attestare il rapporto di lavoro. Per quanto riguarda **la busta paga**, è da tenere presente che essa **non deve essere più vecchi di 6 mesi;** tale norma serve a presumere che il rapporto sia ancora in essere.

I conducenti di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose **per conto di terzi** [4] hanno l'obbligo di recare con sé, durante la guida, idonea documentazione atta a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l'impresa di autotrasporto.

In mancanza di questa documentazione si applica la procedura prevista all'art. 180, c. 7 e 8 del C.d.S. ai sensi dell'art. 12 c. 5 D.Lgs 286/2005 s.m.i.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1682




Nº A081242NA10
(A) AF537RD
2
(D.1) IVECO FIAT 35 10 IG 32 CTG.N1
(D.2)
(D.3)
(E) ZCFC3560002043958
(F.1)
(F.2) 3500 (F.3) 5500 (G)
(I) 10.11.2010
(J)
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO
(J.3) 81 (CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON GRU DIETRO LA CABINA)
(K) OM51549EST08
(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) 2000 (O.2)
(P.1) 2445,00 (P.2) 068,00 (P.3) GASOL
(P.5) 80FIM8140.21
(Q) (S.1) 3 (S.2)
(U.1) (U.2)
(V.1) (V.2)
(V.3) (V.5)
(V.6) (V.7)
(V.9)
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
TRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO
< 3.5 t.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1683




Nº A081242NA10
(A) AF537RD
3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 08/NA/074822
GIA' TARGA ME473693
ESITO VISITA E PROVA (ART. 78).
DATA 09.11.2010 (08NA074822)
LUNGHEZZA 6,430 M LARGHEZZA 2,100 M
PORTATA 900 KG
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
195 R16 C8PR 107/105 L S. D.
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE*.
DATA 27.10.2010 (NAAW70BGNOH)
COLLAUDO A SEGUITO CAMBIO CARROZZERI A CASSONE PROVENIENTE DA AUTOCARRO T ARGATO NAN56775 VRU BONFIGLIOLI N FA BB 592 MTR F0185
M.O. N. 08NA074822 DEL 09.11.2010
RAPPORTO AL FONTE 4/3/920.
MASSA RIMORCHIABILE KG. 02000
SUBORDINATO AD ACCERTAMENTO TECNICO DA ANNOTARSI SULLA CARTA DI CIRCOL.
IL RIMORCHIO DEVE ESSERE DOTATO DI DISPOSITIVO DI FRENATURA AD INERZIA AGENTE SU TUTTE LE RUOTE E LA VELOCITA' MAX AUTOTRENO NON SUPERI 100KM/H OPPURE PNEUM. 185R16 C8PR 104/102L - 185R16C8PR 101/99L-175R16C8PR 98/96L
TRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO
< 3.5 t.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1684



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

TRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO



> 3.5 t.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1685



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

(D.1) ASTRA V I HD7/C 64.45
(D.2)
(D.3)
(E) ZCNH764451P488094
(F.1)
(F.2) 26000 (F.3) 44000 (G)
(I) 25.02.2002
(J) N3
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE-USO PROPRIO
(J.2) RE (CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE)
(K) OM81654EST04
(L) 3 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) 18000 (O.2)
(P.1) 12882 (P.2) 330,00 (P.3) GASOL
(P.5) F3B E0681D
(Q) (S.1) 2 (S.2)
(U.1) 88 (U.2) 1575
(V.1) (V.2)
(V.3) 4.91 (V.5)
(V.7)
(V.9) 1999/96/CE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

TRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1686




ALMA SICUREZZA
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 26.02.2002
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE:
DATA 13.12.01 (08TR005087)
LUNGHEZZA 7.650 M LARGHEZZA 2.500 M
PORTATA 10200 KG
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
LA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL PRESENTE VEICOLO E' STATA RILASCIATA SULLA BASE DELLA LICENZA AL TRASPORTO MERCI / IN CONTO PROPRIO DELL'IMPRESA N.D36CLP
CASSONE RIB.IRIL. MINERVA
98 CON SPONDE ALTE 1350 MM.VEICOLO
NEO AD ESSERE CLASSIF. MEZZO D'OPERA
ALLA M.C. DI 33000 KG CIRC. SUB.ART.
10 CDS. IL VEIC.A SEGUITO DI VISITA
E PROVA,PUO' ABBIN.RIM.PER TRASP.SPE
CIFICO MACCH.OPERATRICI DELLA MASSA
MAX DI 32600 KG,CON MASSA MIN. DELLA
MOTR. DI 23400.E DELLA COMBINAZIONE
DI 56000 KG.
M.O. N. 08TR005087 DEL 13.12.2001
RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE
RIGA A
SOSP.ASSE/I MOTORE/I-MECCANICA
MARCA MOTORE: IVECO;
MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 08000
ASSE 2-KG. 09500 ASSE 3-KG. 09500
TRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1687




ALMA SICUREZZA
TRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO
> 3.5 t.
3 N° A0012345BA040794 TARGA AA * 419 AE
ATTENZIONE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 04/07/94
LA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEVE ESSERE INTEGRATA DA LICENZA AL TRASPORTO MERCI IN CONTO PROPRIO N. A12A3T/123456
SCADENZA CONTRATTO DI LOCAZIONE 3/7/1997
IL PRESENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCE TITOLO DI PROPRIETA'
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1688



TRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO

Codice attività economica e delle merci

MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione

CPT

UFFICIO PROVINCIALE M.C.T.C. - BOLOGNA

PROVVEDIMENTO DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO

LICENZA N. C00ABC/1234567 DEL 20/5/94 (1)

VISTA LA LEGGE 6 GIUGNO 1974 N.298, SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A NORMA D'ESECUZIONE;
VISTA LA DOMANDA DEL RICHIEDENTE;
DITTA MEDICA E PROFUMA Srl * DI ROSSI MARIO (2)
RESIDENTE A: IMOLA (BO)
INDIRIZZO: VIA BERTINI 17 *
CODICE FISCALE: STMGDP56C16D704D
NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO NAZIONALE: BO/12345678/H
POSIZIONE MECCANOGRAFICA D'ARCHIVIO = D4BGBZ

(3) SENTITO IL PARERE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE
VISTA LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

E'RILASCIATA LICENZA IN VIA DEFINITIVA PER L'ESERCIZIO DELL'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER IL VEICOLO TARGATO A/AA 111 AA AVENTE PORTATA DI KG 009700

(4) LA PRESENTE LICENZA CONSENTE IL TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO SOLTANTO DELLE COSE O CLASSI DI COSE IN CONTO PROPRIO DI CUI SEGUE L'ELENCO:

B00/Y00/Y01/Y02/
CODICE ATTIVITA' ECONOMICA 601H (5)

VERIFICATO IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI RILASCIO SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA MEDIANTE VERSAMENTO IN C/C POSTALE AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE 18 OTTOBRE 1978 N. 625.

(6) 20/07/94 IL DIRETTORE

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1689



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

TRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO

3 N° A0012345RM040794 AA * 419 AE
ATTENZIONE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 04/07/94
LA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEVE ESSERE INTEGRATA DA AUTORIZZAZIONE DI TRASPORTO IN CONTO PROPRIO N. C00ABC/1234567
IL PRESENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCE TITOLO DI PROPRIETA'

MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione

CPT

UFFICIO PROVINCIALE M.C.T.C. - BOLOGNA

PROVVEDIMENTO DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO

LICENZA N. C00ABC/1234567 DEL 20/5/94

VISTA LA LEGGE 6 GIUGNO 1974 N.298, SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1690



TRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO

Codice delle attività

IMPRESE TRASPORTANO RIFIUTI CONTO PROPRIO

4. – INDUSTRIE DELLE COSTRUZIONI E DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

4010 Industrie delle costruzioni
4020 Industrie dell'installazione d'impianti

C. MATERIALI DA COSTRUZIONE

Codice delle MERCI C.00

C00 Materiali da costruzione
C01 Marmi, pietre, laterizi ed affini
C02 Ghiaie, sabbia, materiale granulato ed in polvere, materiale da cava e da demolizione.
C03 Materiale da rivestimento per pareti e pavimenti
C04 Cementi, leganti idraulici e conglomerati in genere
C05 Putrelle, ferro tondino per cemento armato, prefabbricati di qualsiasi tipo, tubazioni e condutture, carpenteria in genere.
C06 Serrande, serramenti e simili
C07 Vetri, cristalli e derivati
C08 Vernici, pitture, colori ed attrezzi per l'applicazione
C09 Apparecchi idraulici, sanitari, di condizionamento, di riscaldamento ed articoli attinenti al settore.
C10 Laminati e profilati.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1691



TRASPORTO MERCI CONTO TERZI

Codice attività economica R.00

IMPRESE TRASPORTANO RIFIUTI CONTO TERZI A TITOLO PROFESSIONALE

9 - SERVIZI:
9011 - Attività di gestione dei rifiuti;
9012 - Imprese esercenti l'attività di commercio rifiuti;
9013 - Imprese esercenti impianti di recupero rifiuti;
9014 - Imprese esercenti impianti di smaltimento rifiuti;
9015 - Imprese esercenti l'attività di bonifica;

R - RIFIUTI
R00 - Rifiuti allo stato solido destinati al recupero (comprese le ceneri e le polveri);
R01 - Rifiuti allo stato solido destinati allo smaltimento (comprese le ceneri e le polveri);
R02 - Rifiuti allo stato liquido destinati al recupero (compresi i fanghi);
R03 - Rifiuti allo stato liquido destinati allo smaltimento (compresi i fanghi);
R04 - Rifiuti allo stato gassoso destinati al recupero;
R05 - Rifiuti allo stato gassoso destinati allo smaltimento.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1692



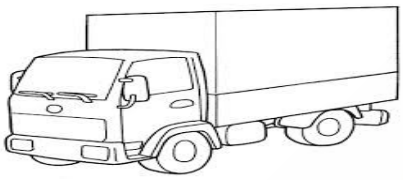

TRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO

DOCUMENTO DI TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
(Conforme all'allegato al D.P.R. 16/9/1977 n. 783)

N.....

1) Il sottoscritto autotrasportatore di cose in conto proprio .....
con sede in..... via .....
iscritto nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso l'Ufficio Provinciale MCTC di ..... al numero.....
titolare della licenza n. ..... per una portata utile globale di.....
esercente l'attività di .....

DICHIARA

che nel trasporto accompagnato dal presente documento sono caricate esclusivamente le seguenti cose che rientrano fra quelle previste nella licenza sopra indicata .....
Le cose stesse caricate a .....
sul veicolo tipo ..... categoria ..... fabbrica ..... targa.....
avente portata utile di q.li ..... destinate a .....
con scarico a ..... SONO:

- ☐ di sua proprietà
- ☐ da lui prodotte e vendute
- ☐ prese in comodato
- ☐ prese in locazione
- ☐ da lui elaborate, trasformate, riparate, o simili tenute in deposito in relazione ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere
- ☐ oggetto di trasporto occasionale (per cose non comprese nella licenza)

..... li ..... ore .....

Firma del titolare (o del legale rappresentante)
.....

2) Il sottoscritto conducente .....
dichiara che le cose trasportate, elencate nella dichiarazione di cui sopra, sono da lui prese in consegna.

FIRMA DEL CONDUCENTE
.....

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1693



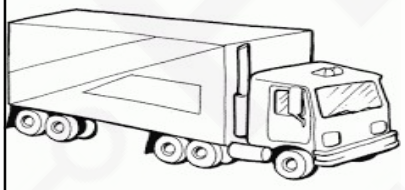

TRASPORTO OCCASIONALE MERCI CONTO PROPRIO NON PREVISTA TRA CODICI ATTIVITA O DELLE MERCI

DOCUMENTO DI TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
(Conforme all'allegato al D.P.R. 16/9/1977 n. 783)

N.....

1) Il sottoscritto autotrasportatore di cose in conto proprio .....
con sede in..... via .....
iscritto nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso l'Ufficio Provinciale MCTC di ..... al numero.....
titolare della licenza n. ..... per una portata utile globale di.....
esercente l'attività di .....

DICHIARA

che nel trasporto accompagnato dal presente documento sono caricate le seguenti cose che non rientrano fra quelle previste nella licenza sopra indicata e che costituiscono trasporto occasionale ai sensi dell'art. 10 comma terzo delle norme di esecuzione della L. 6/6/1974 n. 298
.....
Le cose stesse caricate a .....
sul veicolo tipo ..... categoria ..... fabbrica ..... targa.....
avente portata utile di q.li ..... destinate a .....
con scarico a ..... SONO:

- ☐ di sua proprietà
- ☐ prese in comodato
- ☐ prese in locazione

Il presente trasporto è determinato dalle seguenti esigenze di carattere straordinario e non continuativo:
.....
..... li ..... ore .....

Firma del titolare (o del legale rappresentante)
.....

2) Il sottoscritto conducente .....
dichiara che le cose trasportate, elencate nella dichiarazione di cui sopra, sono da lui prese in consegna.

FIRMA DEL CONDUCENTE
.....

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1694





TRASPORTO RIFIUTI CONTO PROPRIO E TERZI

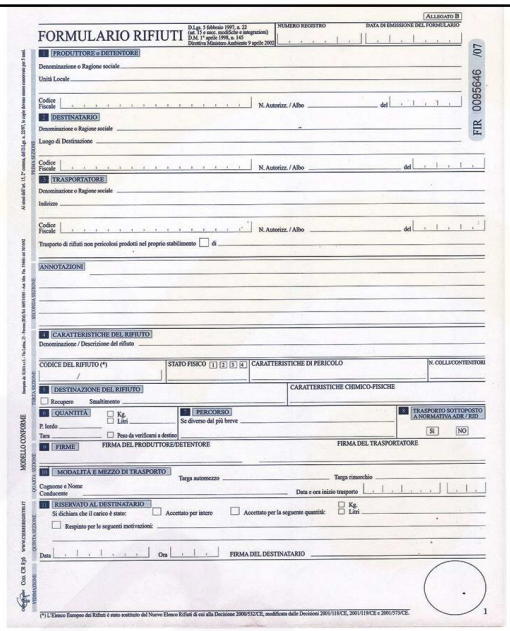

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1695





TRASPORTO RIFIUTI



Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1696



L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

Albo nazionale gestori ambientali

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1697



Albo nazionale gestori ambientali

Art. 212. D.lgs. 152/2006.
È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1698



TRASPORTO RIFIUTI

CATEGORIA	DESCRIZIONE ATTIVITÀ
1	Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilabili
	Procedura semplificata ai sensi dell´art. 30, comma 10, del D.Lgs. 5.2.97 n. 22 (Per aziende speciali, consorzi e società di cui all´art. 133 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 che svolgono attività di gestione di rifiuti urbani e assimilati nell´interesse di comuni o consorzi di comuni)
2	Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi art. 33 del D.lgs. 5/2/1997, n.22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo **(ABROGATA)**
2 – *bis*	Iscrizione ai sensi dell'art. 212 c. 8 del D. Lgs. 152/2006 (conto proprio)
3	Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi art.33 del D.lgs. 5/2/1997, n.22 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo **(ABROGATA)**
3 – *bis*	RAEE
4	Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi
5	Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
6	Transfrontalieri
7	Operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto
8	Intermediazione e commercio di rifiuti
9	Bonifica siti
10	Bonifica siti contenenti amianto

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1699



TRASPORTO RIFIUTI

Classi di iscrizione per la cat. 1

Classi	Popolazione complessivamente servita
A	superiore o uguale a 500.000 abitanti
B	inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti
C	inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti
D	inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti
E	inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
F	inferiore a 5.000 abitanti

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1700



TRASPORTO RIFIUTI

Classi di iscrizione per le catt. dalla 4 alla 8

Classi	Tonnellate annue di rifiuti gestiti
A	superiore o uguale a 200.000 t
B	superiore o uguale a 60.000 t e inferiore a 200.000 t
C	superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t
D	superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t
E	superiore o uguale a 3.000 t e inferiore a 6.000 t
F	inferiore a 3.000 t

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1701



TRASPORTO RIFIUTI

Classi di iscrizione per le catt. 9 e 10

Classi	
A	oltre a euro 9.000.000,00
B	fino a euro 9.000.000,00
C	fino a euro 2.500.000,00
D	fino a euro 1.000.000,00
E	fino a euro 200.000,00

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1702



Art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006

1) I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti ;

2) i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno ;

non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che :

Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni

tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 241 del 1990:

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1703



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

RIFIUTI PROPRI NON PERICOLOSI

RIFIUTI PROPRI PERICOLOSI 30 Kg/g – 30 l./g

RACCOLTA TRASPORTO

Iscrizione Albo

Cat. 2bis

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1704



Iscrizione cat. 2bis

Tale iscrizione NON prevede

- la prestazione delle garanzie finanziarie
- la nomina di un Responsabile Tecnico
- la dimostrazione della capacità finanziaria

DURATA DELL'ISCRIZIONE : L'iscrizione ha durata decennale

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1705



Iscrizione cat. 2bis

ALLEGATO "B"
(articolo 1, comma 2)
Modello comunicazione iscrizione/rinnovo per categoria *2bis*

Marca da bollo
Valore corrente

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE.....

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI .....

COMUNICAZIONE AI FINI DELL'ISCRIZIONE/RINNOVO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO NELLA CATEGORIA 2BIS DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.M. 3 GIUGNO 2014, N. 120

Il sottoscritto:

Cognome	Nome	Codice fiscale	Carica

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1706



Iscrizione cat. 2bis

La procedura di iscrizione prevede che l'impresa possa iniziare l'attività di trasporto dei rifiuti autoprodotti solo al momento dell'emissione del provvedimento di iscrizione.

Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

che i veicoli sono in regola con la vigente disciplina in materia di autotrasporto di cose e sono tecnicamente idonei al trasporto dei rifiuti indicati, anche in relazione alle suddette modalità di trasporto e rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 2 del modello di provvedimento contenuto nell'allegato "B" alla deliberazione del Comitato Nazionale 3 marzo 2008, prot. n. 01/CN/ALBO;

Conto proprio / terzi

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1707



L'idoneità tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.

Segnalazione albo

Sanzioni

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1708



ISCRIZIONE CATEGORIE
1 – 4 – 5 ecc.

Tale iscrizione prevede :
1. **la nomina di un Responsabile Tecnico**
2. **la prestazione delle garanzie finanziarie**
3. **la dimostrazione della capacità finanziaria**

DURATA DELL'ISCRIZIONE :
L'iscrizione ha durata QUINQUENNALE

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1709



MANCANZA ISCRIZIONE ALBO

Art. 212 e art. 256 comma 1 lett. b)
Effettuava attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione di rifiuti NON PERICOLOSI in mancanza della prescritta autorizzazione

Pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro

SEQUESTRO AUTOMEZZO

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1710




ALMA SICUREZZA
PRESCRIZIONI O ADEMPIMENTO SPONTANEO
SI
NO
AMMISSIONE ALLA SANZIONE
NO
RINVIO A GIUDIZIO
SI
ESTINZIONE DEL REATO
¼ di € 26.000
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1711




ALMA SICUREZZA
MANCANZA ISCRIZIONE ALBO
Art. 212 e art. 256 comma 1 lett. b) Effettuava attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione di rifiuti PERICOLOSI in mancanza della prescritta autorizzazione
Pena dell'arresto da tre mesi a un anno E con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro
SEQUESTRO AUTOMEZZO
CONFISCA E SMALTIMENTO
RINVIO A GIUDIZIO
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1712



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

FORMULARIO IDENTIFICAZIONE RIFIUTI

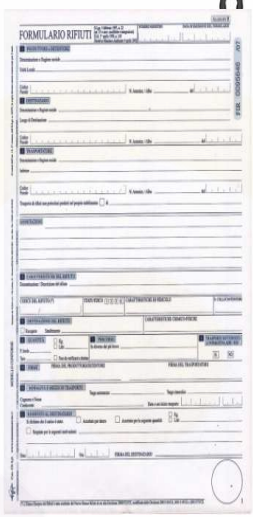

è il documento di identificazione dei rifiuti durante il trasporto

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1713



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

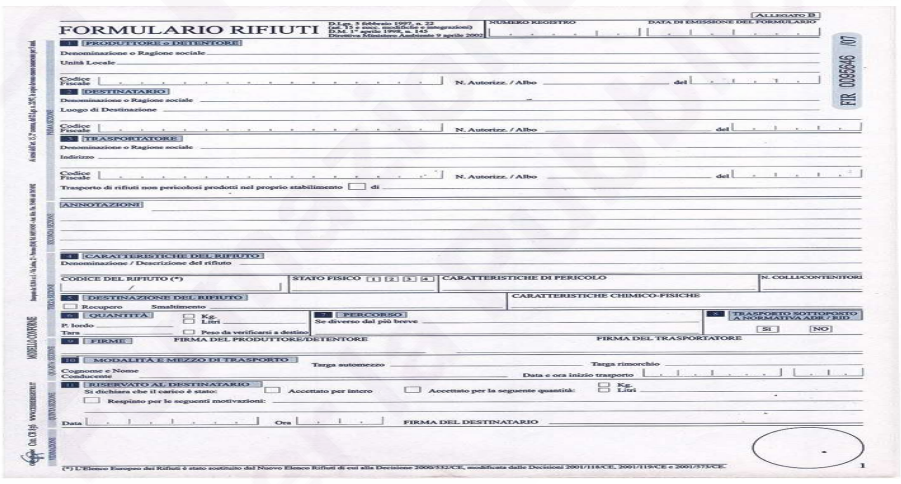
FORMULARIO RIFIUTI

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1714



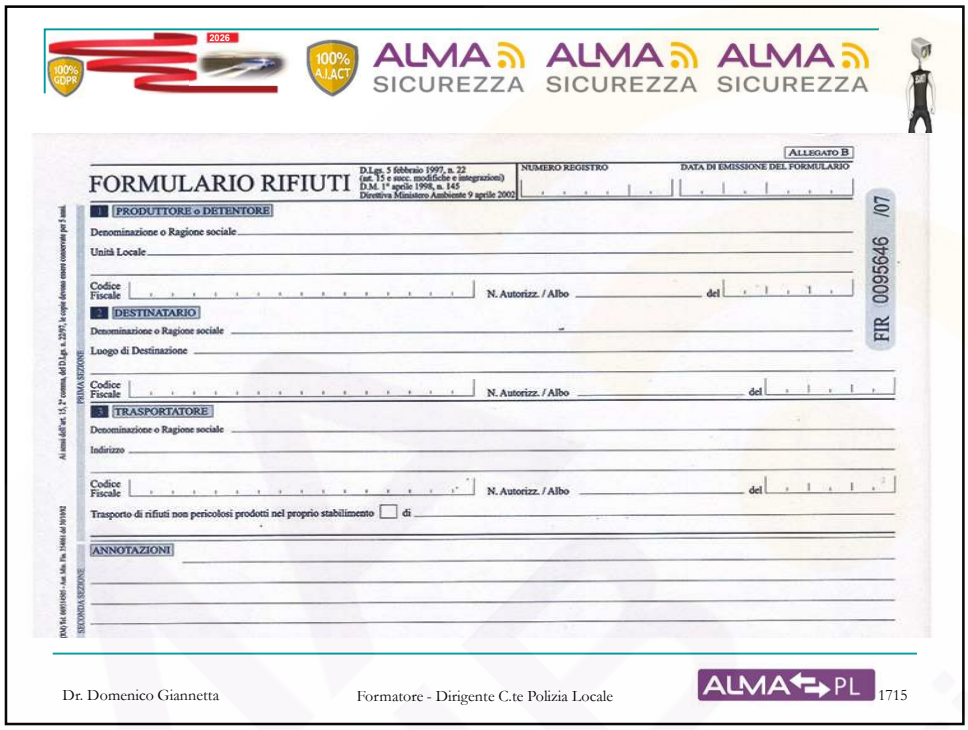
ALMA SICUREZZA
ALLEGATO B
FORMULARIO RIFIUTI
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
(art. 15 e succ. modifiche e integrazioni)
D.M. 1° aprile 1998, n. 145
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002
NUMERO REGISTRO
DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO
FIR 0095646 /07
1 PRODUTTORE o DETENTORE
Denominazione o Ragione sociale
Unità Locale
Codice Fiscale
N. Autorizz. / Albo
del
2 DESTINATARIO
Denominazione o Ragione sociale
Luogo di Destinazione
3 TRASPORTATORE
Denominazione o Ragione sociale
Indirizzo
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento
ANNOTAZIONI
PRIMA SEZIONE
SECONDA SEZIONE
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1715



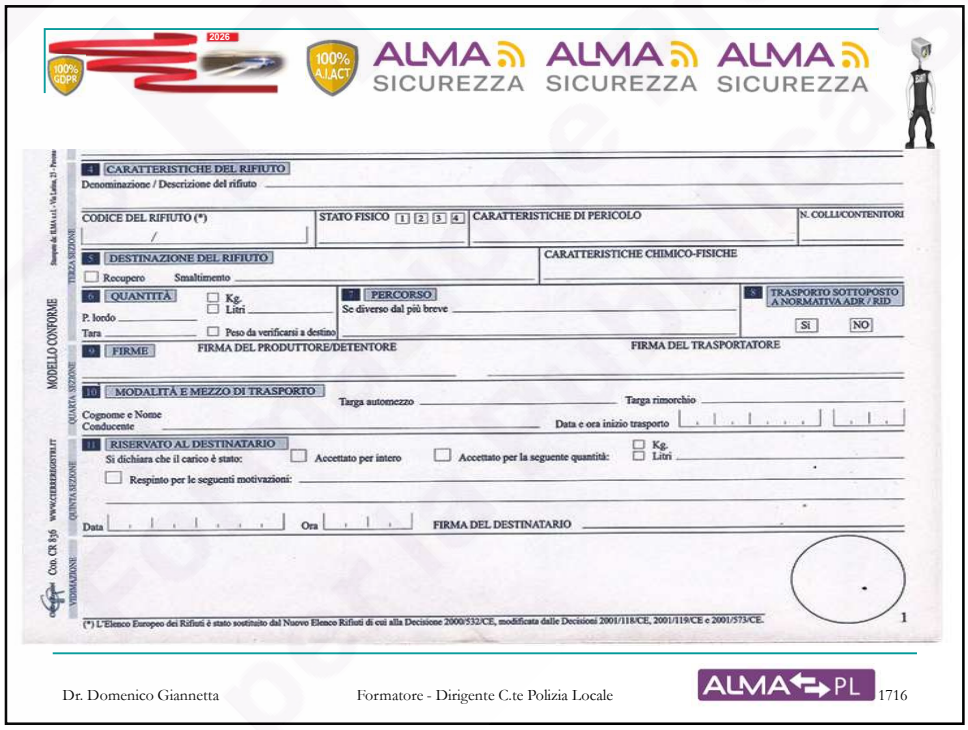
ALMA SICUREZZA
4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO
Denominazione / Descrizione del rifiuto
CODICE DEL RIFIUTO (*)
STATO FISICO 1 2 3 4
CARATTERISTICHE DI PERICOLO
N. COLLI/CONTENITORI
5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO
Recupero
Smaltimento
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
6 QUANTITÀ
Kg.
Litri
P. lordo
Tara
Peso da verificarsi a destino
7 PERCORSO
Se diverso dal più breve
8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID
SI
NO
9 FIRME
FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE
FIRMA DEL TRASPORTATORE
10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO
Targa automezzo
Targa rimorchio
Cognome e Nome Conducente
Data e ora inizio trasporto
11 RISERVATO AL DESTINATARIO
Si dichiara che il carico è stato:
Accettato per intero
Accettato per la seguente quantità:
Kg.
Litri
Respinto per le seguenti motivazioni:
Data
Ora
FIRMA DEL DESTINATARIO
(*) L'Elenco Europeo dei Rifiuti è stato sostituito dal Nuovo Elenco Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.
MODELLO CONFORME
TERZA SEZIONE
QUARTA SEZIONE
QUINTA SEZIONE
VIDIMAZIONE
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1716



dovrà essere contrassegnata la casella relativa alla voce "peso da verificarsi a destino" nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura o si possano verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione.

alla voce quantità deve essere sempre indicata la quantità dei rifiuti trasportati (kg, l, m3)

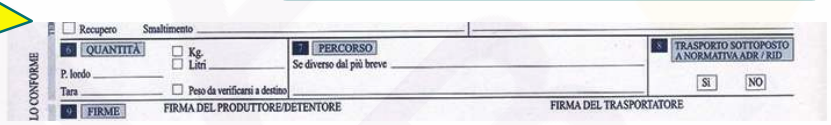

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1717



Una volta conferiti i rifiuti sul formulario il destinatario apporterà:

QUANTITÀ RICEVUTA

FIRMA

DATA E ORA DI RICEVIMENTO DEL RIFIUTO

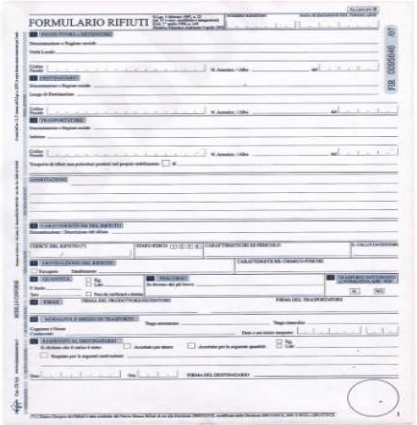

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1718



FORMULARIO IDENTIFICAZIONE RIFIUTI

Composto da 4 copie

1° copia produttore
2° copia trasportatore
3° copia impianto
4° copia produttore (*)

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1719



MANCANZA DI FIR RIFIUTI NON PERICOLOSI

Art. 258 comma 4 - € 1.600 – 10.000

MANCANZA DI FIR RIFIUTI PERICOLOSI

ILLECITO PENALE CON SEQUESTRO

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1720



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

SOSTA TECNICA

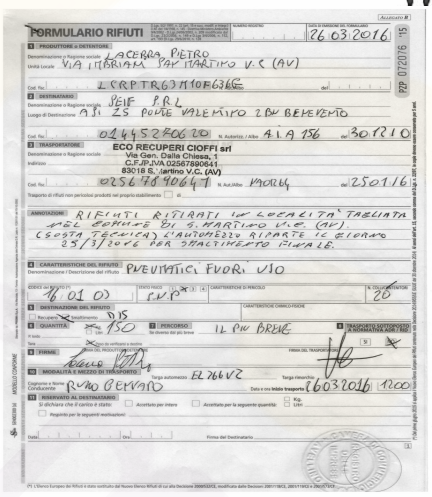
FORMULARIO RIFIUTI
26 03 2016
PZP 072076 '15
1 PRODUTTORE o DETENTORE
Denominazione o Ragione sociale LACERRA PIETRO
Unità Locale VIA IMBRIANI SAN MARTINO V.C (AV)
Cod. fisc. LCRPTR63M10F636G
2 DESTINATARIO
Denominazione o Ragione sociale SEIF S.R.L
Luogo di Destinazione A.S.I. ZS PONTE VALENTINO 2 BN BENEVENTO
Cod. fisc. 01445270620 N. Autorizz. / Albo A.I.A 156 del 30/12/10
3 TRASPORTATORE
ECO RECUPERI CIOFFI srl
Via Gen. Dalla Chiesa, 1
C.F./P.IVA 02567890641
83018 S. Martino V.C. (AV)
Cod. fisc. 02567890647 N. Aut./Albo MA0764 del 25/01/16
ANNOTAZIONI: RIFIUTI RITIRATI IN LOCALITÀ TAGLIATA DEL COMUNE DI S.MARTINO V.C. (AV) (SOSTA TECNICA) L'AUTORIZZO A PARTIRE IL GIORNO 25/3/2016 PER SMALTIMENTO FINALE.
CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO: PNEUMATICI FUORI USO
DESTINAZIONE DEL RIFIUTO: D15
QUANTITÀ: 150
PERCORSO: IL PIÙ BREVE
MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO: Targa automezzo EL 766 VZ
Data e ora inizio trasporto 26/03/2016 12:00
RISERVATO AL DESTINATARIO
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

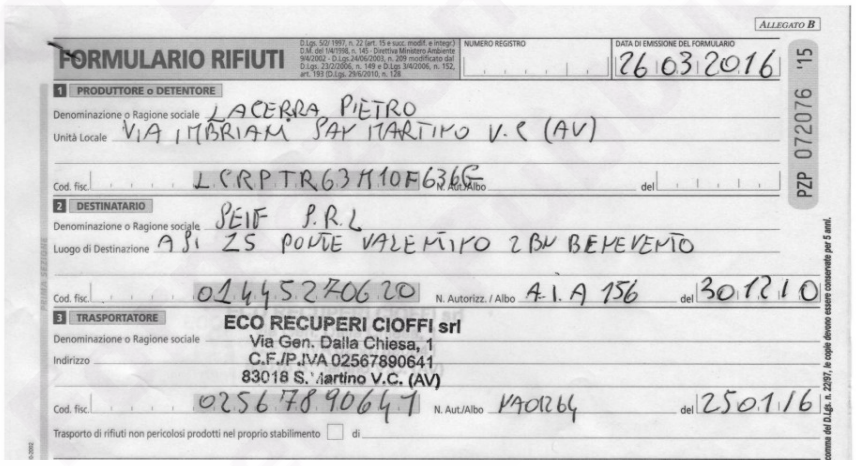
ALLEGATO B
FORMULARIO RIFIUTI
NUMERO REGISTRO
DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO 26 03 2016
PZP 072076 '15
1 PRODUTTORE o DETENTORE
Denominazione o Ragione sociale LACERRA PIETRO
Unità Locale VIA IMBRIANI SAN MARTINO V.C (AV)
Cod. fisc. LCRPTR63M10F636G N. Aut./Albo del
2 DESTINATARIO
Denominazione o Ragione sociale SEIF S.R.L
Luogo di Destinazione A.S.I. ZS PONTE VALENTINO 2 BN BENEVENTO
Cod. fisc. 01445270620 N. Autorizz. / Albo A.I.A 156 del 30/12/10
3 TRASPORTATORE
ECO RECUPERI CIOFFI srl
Via Gen. Dalla Chiesa, 1
C.F./P.IVA 02567890641
83018 S. Martino V.C. (AV)
Denominazione o Ragione sociale
Indirizzo
Cod. fisc. 02567890647 N. Aut./Albo MA0764 del 25/01/16
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento di
Copia del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.



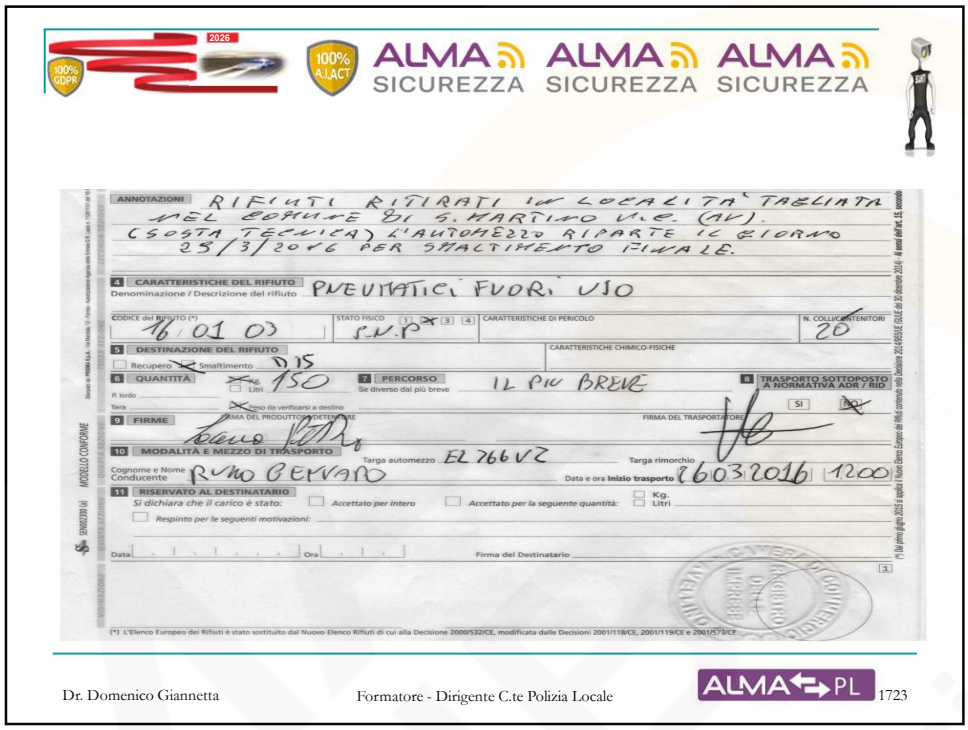
ALMA SICUREZZA
ANNOTAZIONI
RIFIUTI RITIRATI IN LOCALITA' TAGLIATA NEL COMUNE DI S. MARTINO V.C. (AV). (COSTA TECNICA) L'AUTOMEZZO RIPARTE IL GIORNO 25/3/2016 PER SMALTIMENTO FINALE.
CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO
PNEUMATICI FUORI USO
16 01 03
S.N.P
20
DESTINAZIONE DEL RIFIUTO
D 15
QUANTITÀ
150
PERCORSO
IL PIU' BREVE
FIRME
MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO
EL 766 VZ
RUNO BERNARD
26/03/2016
1200
RISERVATO AL DESTINATARIO
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1723




ALMA SICUREZZA
SENZA FORMULARIO
RIFIUTI NON PERICOLOSI
Art. 258 comma 4 - € 1.600 – 10.000
SENZA FORMULARIO O CON DATI INESATTI TALI DA NON CONSENTIRE IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI
ART. 483 C.P.
PENALE CON SEQUESTRO
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1724



ERRATA COMPILAZIONE DEL FIR CON LIEVI VIOLAZIONI, SIA PER RIFIUTI PERICOLOSI CHE NON

Art. 258 comma 5
Da € 260,00 a € 1.550,00

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1725



SISTRI

Sistema di controllo della Tracciabilità dei rifiuti con tecnologie informatiche

Obbligo

i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1726



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

SISTRI



Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti SISTRI

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1727



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

SISTRI



Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1728



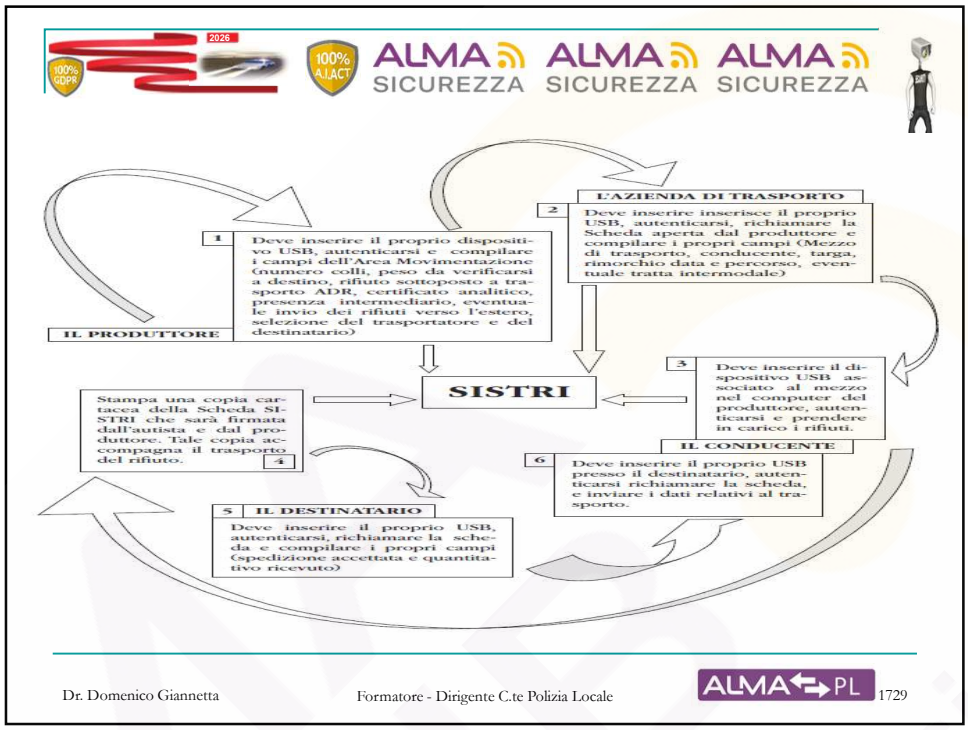
ALMA SICUREZZA
IL PRODUTTORE
1 Deve inserire il proprio dispositivo USB, autenticarsi e compilare i campi dell'Area Movimentazione (numero colli, peso da verificarsi a destino, rifiuto sottoposto a trasporto ADR, certificato analitico, presenza intermediario, eventuale invio dei rifiuti verso l'estero, selezione del trasportatore e del destinatario)
L'AZIENDA DI TRASPORTO
2 Deve inserire inserisce il proprio USB, autenticarsi, richiamare la Scheda aperta dal produttore e compilare i propri campi (Mezzo di trasporto, conducente, targa, rimorchio data e percorso, eventuale tratta intermodale)
SISTRI
3 Deve inserire il dispositivo USB associato al mezzo nel computer del produttore, autenticarsi e prendere in carico i rifiuti.
IL CONDUCENTE
4 Stampa una copia cartacea della Scheda SISTRI che sarà firmata dall'autista e dal produttore. Tale copia accompagna il trasporto del rifiuto.
5 IL DESTINATARIO Deve inserire il proprio USB, autenticarsi, richiamare la scheda e compilare i propri campi (spedizione accettata e quantitativo ricevuto)
6 Deve inserire il proprio USB presso il destinatario, autenticarsi richiamare la scheda, e inviare i dati relativi al trasporto.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1729



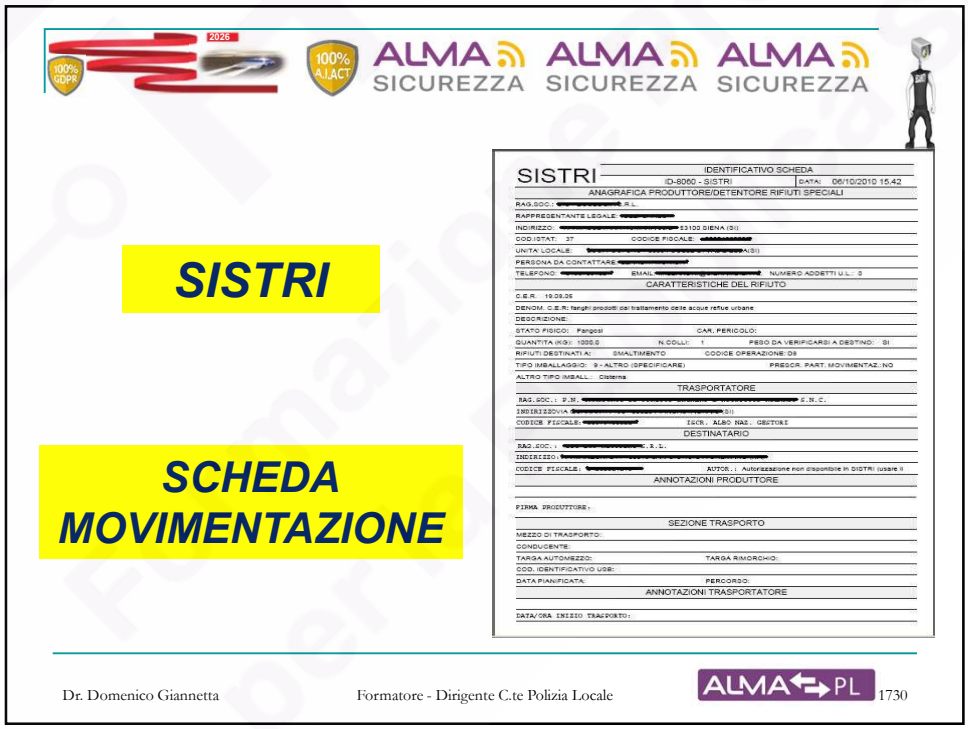
ALMA SICUREZZA
SISTRI
SCHEDA MOVIMENTAZIONE
SISTRI
IDENTIFICATIVO SCHEDA
ANAGRAFICA PRODUTTORE/DETENTORE RIFIUTI SPECIALI
CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO
TRASPORTATORE
DESTINATARIO
ANNOTAZIONI PRODUTTORE
SEZIONE TRASPORTO
ANNOTAZIONI TRASPORTATORE
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1730




ALMA SICUREZZA
SISTRI
IDENTIFICATIVO SCHEDA
ID-8060 - SISTRI
DATA: 06/10/2010 15.42
ANNOTAZIONI INIZIO TRASPORTO:
DATA/ORA FINE TRASPORTO:
ANNOTAZIONI FINE TRASPORTO
FIRMA CONDUCENTE:
ESITO TRASPORTO
FIRMA DESTINATARIO:
SISTRI
SCHEDA MOVIMENTAZIONE
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1731




ALMA SICUREZZA
Registro Carico e Scarico
Scarico
Carico
Caratteristiche del Rifiuto
Quantità
Kg.
Litri
Metri cubi
Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto
Intermediario / Commerciante
Annotazioni
Formulario
Rif. operazioni di carico
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1732



SOGGETTI OBBLIGATI AL REGISTRO 190/1

a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi
b) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 …

c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti

b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1733



SOGGETTI OBBLIGATI AL REGISTRO 190 comma1

(art. 190 comma 1) : a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 …

3. Sono rifiuti speciali: (art. 184 comma 3)
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, …
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; (lettera così sostituita dall'art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)
c) i rifiuti da lavorazioni industriali; (lettera così modificata dall'art. 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1734



SOGGETTI NON OBBLIGATI AL REGISTRO

Art. 190 comma 1 bis

a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;

b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1735



In generale si può dire che i codici 17XXXX non pericolosi possono non essere registrati.

Annualmente entro il 30 aprile, il produttore di rifiuti pericolosi effettua la comunicazione MUD alla Camera di Commercio della provincia nella quale ha sede l'unità locale.

CODICI CER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

17	***RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)***
17 01	**cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche**
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02	**legno, vetro e plastica**
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 03	**miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame**
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 04	**metalli (incluse le loro leghe)**
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05	**terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio**
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06	**materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto**
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 08	**materiali da costruzione a base di gesso**
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09	**altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione**
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1736




2026
100% GDPR
100% A.I.ACT
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo.....
SOGGETTI NON OBBLIGATI AL REGISTRO
OLIO MOTORE
VERNICI
BITUME
OBBLIGO REGISTRO E MUD
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1737




2026
100% GDPR
100% A.I.ACT
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
FORMULARIO RIFIUTI
OBBLIGO CONSERVAZIONE FIR =
Anni tre
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1738



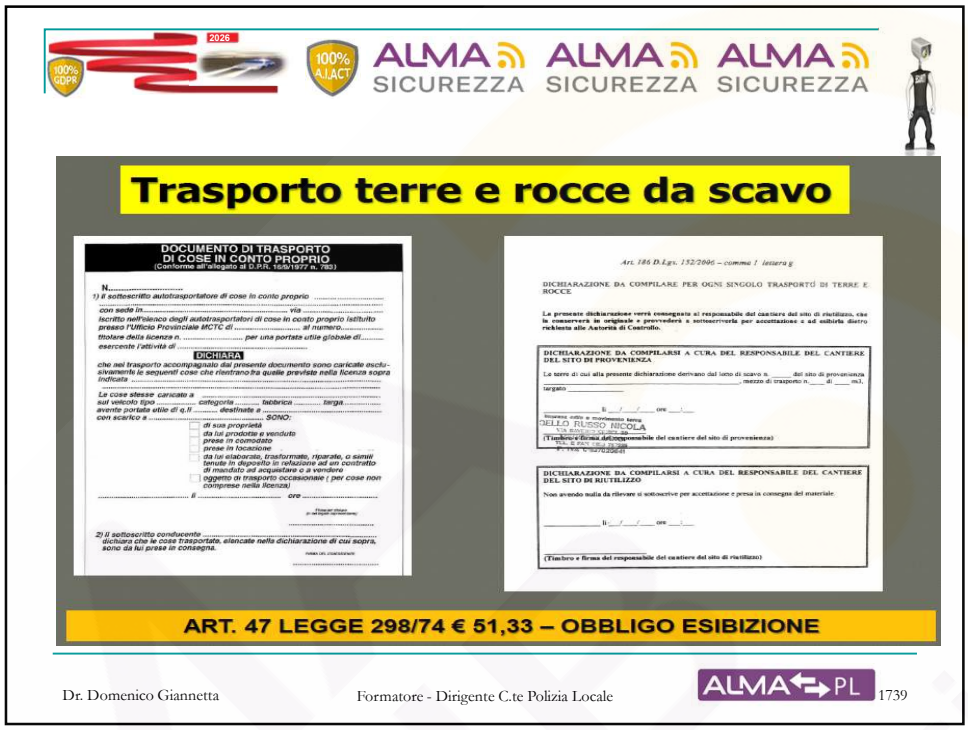
ALMA SICUREZZA
Trasporto terre e rocce da scavo
DOCUMENTO DI TRASPORTO
DI COSE IN CONTO PROPRIO
(Conforme all'allegato al D.P.R. 16/9/1977 n. 780)
DICHIARA
DICHIARAZIONE DA COMPILARSI A CURA DEL RESPONSABILE DEL CANTIERE DEL SITO DI PROVENIENZA
DICHIARAZIONE DA COMPILARSI A CURA DEL RESPONSABILE DEL CANTIERE DEL SITO DI RIUTILIZZO
ART. 47 LEGGE 298/74 € 51,33 – OBBLIGO ESIBIZIONE
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1739




ALMA SICUREZZA
Trasporto terre e rocce da scavo
NON RIFIUTO
DOCUMENTO DI TRASPORTO
DI COSE IN CONTO PROPRIO
(Conforme all'allegato al D.P.R. 16/9/1977 n. 780)
DICHIARA
ART. 47 LEGGE 298/74 € 51,33 – OBBLIGO ESIBIZIONE
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1740



Rifiuti da manutenzione

L'art. 230 del D.Lgs. 152/06 (T.U.A.) si occupa espressamente di rifiuti da manutenzione:

1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti ..., **può coincidere con la sede del cantiere** che gestisce l'attività manutentiva o **con la sede locale del gestore della infrastruttura** nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero **con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato**

PER LA SUCCESSIVA VALUTAZIONE TECNICA
finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1741



Rifiuti da manutenzione

1-bis. - ...

2. **La valutazione tecnica del gestore** della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita **non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori**. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1742



Rifiuti da manutenzione

La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura

Luogo di produzione = Luogo di tenuta del Registro C/S

- sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva
- sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione
- Luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1743



L'art. 230 del D.Lgs. 152/06:

DEFINISCE CHIARAMENTE
quali sedi possono essere considerate «luogo di produzione» (e, di conseguenza, dove possa essere tenuto il Registro C/S)

NON DEFINISCE CON CHIAREZZA
se il trasporto dei Rifiuti debba essere accompagnato dal FIR o meno

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1744



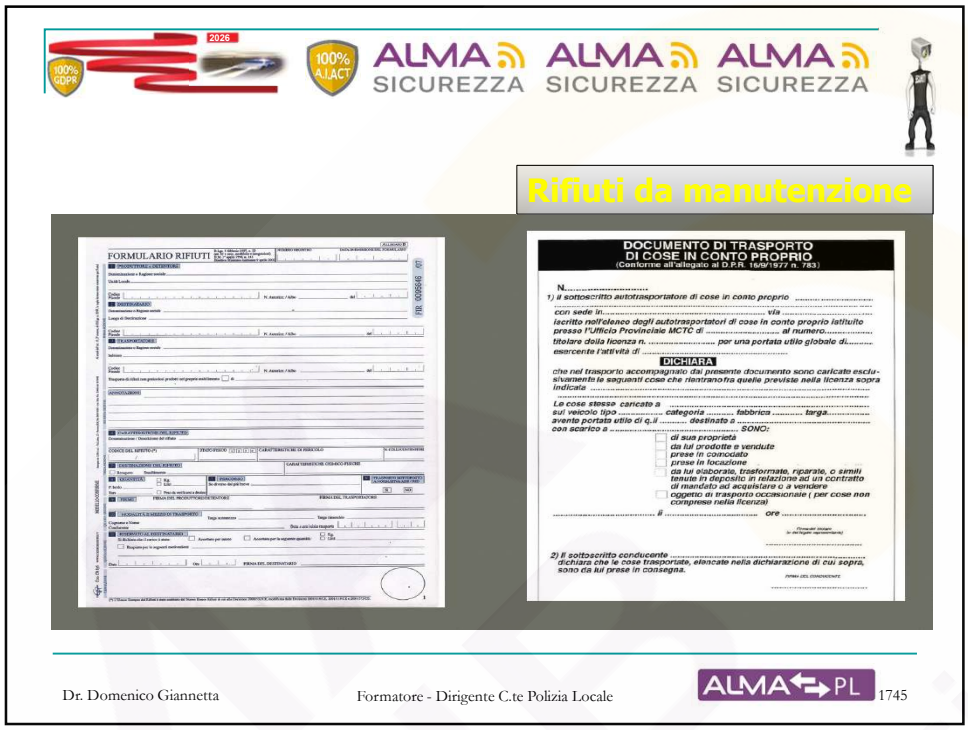
ALMA SICUREZZA
Rifiuti da manutenzione
FORMULARIO RIFIUTI
DOCUMENTO DI TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
(Conforme all'allegato al D.P.R. 16/9/1977 n. 783)
DICHIARA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1745




ALMA SICUREZZA
Rifiuti da manutenzione
La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.
VALUTAZIONE TECNICA
60 giorni
5 ANNI
data di ultimazione dei lavori
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1746



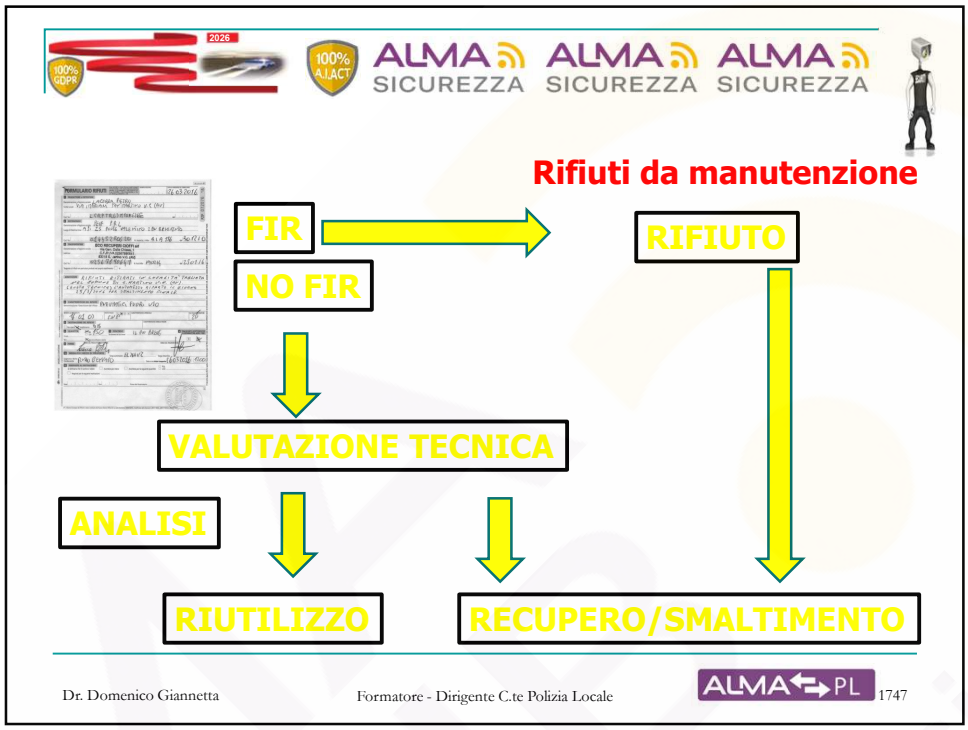
ALMA SICUREZZA
Rifiuti da manutenzione
FIR
NO FIR
RIFIUTO
VALUTAZIONE TECNICA
ANALISI
RIUTILIZZO
RECUPERO/SMALTIMENTO
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1747




ALMA SICUREZZA
Polizia Municipale
SEMPLICI
SISTEMI DI INDAGINE
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1748




ALMA SICUREZZA
La disciplina degli Scarichi Idrici
HELP!
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
1749



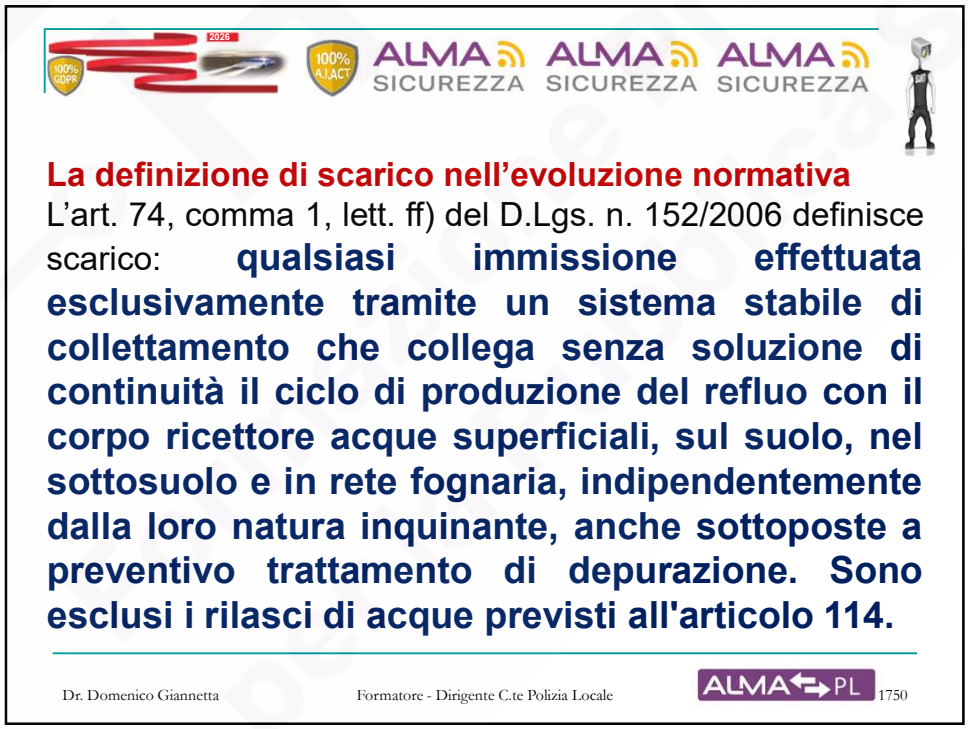
ALMA SICUREZZA
La definizione di scarico nell'evoluzione normativa
L'art. 74, comma 1, lett. ff) del D.Lgs. n. 152/2006 definisce scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
1750



I corpi ricettori indicati dal legislatore sono:

Ø le acque superficiali;
Ø il suolo;
Ø il sottosuolo;
Ø la rete fognaria.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1751



2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per:
a) acque superficiali: le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;
b) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;
c) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo;
d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
e) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1752



f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;
g) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dall'autorità competente in base alle disposizioni degli articoli 118 e 120;
h) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1753



ART. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione) - In vigore dal 16 giugno 2023

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo e dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1754



Le vasche e le cisterne aziendali: scarico o deposito temporaneo?

Riversare rifiuti liquidi costituiti da acque reflue in vasca, in attesa del trasporto al destinatario finale, configura per l'azienda produttrice l'ipotesi di deposito temporaneo, prevista dall'art. 6 del D.Lgs. n. 22/97, quando ne siano rispettate le condizioni.
Corte di Cassazione, Sez. III, 24.oGobre 2001, n. 38120.

Integra il reato di deposito incontrollato di rifiuti allo stato liquido, lo stoccaggio in apposite vasche di raccolta, delle acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture e delle attrezzature di un'impresa per omesso rispetto del prescritto termine periodico per il loro smal8mento, in quanto sono escluse dal novero dei rifiuti solo le acque di scarico (ovvero quelle acque che vengono immesse direttamente nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria), né il reato è escluso in presenza di un'autorizzazione allo scarico dei predetti reflui nella rete fognaria, in quanto l'attività di stoccaggio attribuisce ai medesimi la natura di rifiu8 allo stato liquido.
Corte di Cassazione, Sez. III, 28 novembre 2007, n. 44290

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1755



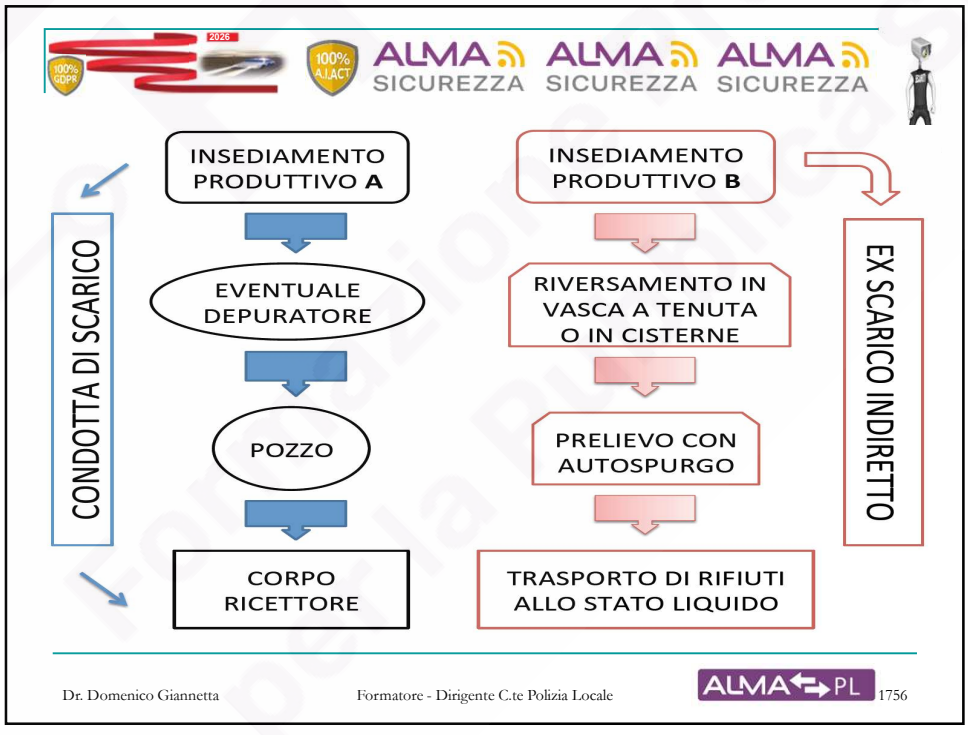

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1756



D.Lgs. 152/2006
ART. 74 (Definizioni)

gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1757



D.Lgs. 152/2006 – Art. 74 – Definizioni

g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1758



Assimilabilità alle acque reflue domestiche

D.Lgs. 152/2006 – Art. 101, comma 7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, **sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:**

a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;

c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;

f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1759



Assimilabilità alle acque reflue domestiche

D.Lgs. 152/2006 – Art. 101, comma 7 bis

Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1760



Lo scarico dei reflui da allevamento

Dal verbale del sopralluogo effettuato, menzionato dall'ordinanza sindacale e richiamato dal T.A.R. nei suoi contenuti, risulta che gli scarichi delle deiezioni liquide e delle acque di lavaggio vengono convogliati nella pubblica fognatura non dotata di impianto di depurazione ….

Tali circostanze, lungi dall'essere irrilevanti come pretende l'appellante, sono in realtà evidenti e particolarmente significative.

Si può convenire con l'appellante quando afferma che il D.Lgs. 4/2008, innovando sensibilmente la precedente disciplina, parifica ormai, senza possibilità di limitazioni, alle acque reflue domes8che le acque reflue provenienti dalle attività di allevamento del bestiame.

Ciò nondimeno tale assimilazione non consente affatto che il titolare dell'attività possa sic et simpliciter scaricare le acque reflue di un allevamento senza autorizzazione, poiché, come ricorda la stessa Cassazione, l'art. 133, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 sanziona comunque sul piano amministrativo lo scarico senza autorizzazione degli effluen8 di un allevamento.

Consiglio di Stato, Sez. III, 12 giugno 2015, n. 2900

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1761



La semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle categorie di imprese di cui all'*articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005*. Le imprese attestano l'appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'*articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1762



DPR 19 Ottobre 2011 n., 227
Art. 2 Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del d.lgs. 3/4/2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:
a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;
b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tab. 2 dell'All. A, con le limitazioni indicate nella stessa tab.



2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.



La portata pratica del D.P.R. 227/2011

I criteri di assimilazione esamina1 troveranno applicazione solo ed esclusivamente in assenza di una normativa regionale, che disponga sul punto.

Per contro, qualora una Regione abbia già provveduto a legiferare in materia, si dovrà fare riferimento solo a quest'ultimo provvedimento (anche se in contrasto con il D.P.R. 227/2011).

Ne deriva, peraltro, che se una Regione – che non ha ancora provveduto ad emanare una legge ad hoc - non condivide i criteri di assimilazione enunciati nel D.P.R. 227/2011, sarà obbligata ad adottare un apposito provvedimento derogatorio, ai sensi dell'art. 101, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006.

In altri termini, la norma è un esempio di normativa cd. cedevole, poiché perde efficacia quando la Regione adotta una sua disciplina di attuazione, la quale prevale su quanto stabilito dal D.P.R. 227/11



Art. 3 Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 124 del d.lgs. 03/04/2006, n. 152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta all'autorità competente un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate:

a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;

b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;

c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;

d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;

e) la localizzazione dello scarico.

2. La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Acque reflue provenienti da alberghi e ristoranti

Circa la natura delle acque il cui scarico è stato autorizzato con il provvedimento impugnato, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, non è revocabile in dubbio che esse, in quanto provenienti da attività alberghiera e da attività di ristorazione, sono assimilate a quelle domestiche, rientrando non solo nella disciplina del D.P.R. 19/10/2011, n. 227, ma ancor prima di quella delineata nel Piano regionale delle Acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009 (art. 34, comma 1, lett. e), secondo cui ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle aven8 caratteristiche equivalenti a quelle domestiche, tra cui (e.1.) le acque reflue provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività alberghiera e della ristorazione ricreativa, turistica e scolastica, come puntualmente rilevato nella difesa dell'amministrazione comunale, senza che sul punto alcuna contestazione e controdeduzione sia stata svolta dalla parte appellata. Consiglio di Stato, 16/4/2014, n. 1936

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1767



Acque reflue provenienti da officine meccaniche

Il Tribunale di Nola dichiarava il Sig. K responsabile del reato di cui agli artt. 107 e 137 del D. Lgs. n. 152/2006, perché nella qualità di 1tolare di un'officina di riparazioni meccaniche, effettuava uno scarico di acque provenien1 dalla lavorazione nella fognatura pubblica senza essere munito di autorizzazione.

Per quel che attiene allo scarico non autorizzato, trova applicazione il principio affermato da questa Corte (per tutte Cass. Sez. III, 24 ottobre 2002, n. 42932), secondo cui nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono al prevalente metabolismo umano e alle attività domestiche, atteso che a tal fine rileva la sola diversità del refluo rispetto alle acque domestiche. Conseguentemente rientrano tra le acque reflue industriali quelle provenienti da attività artigianali e di prestazione di servizi.

Alla luce di tale principio, deve escludersi la qualifica di acque reflue domes1che a quelle derivan1 dalla lavorazione delle macchine agricole ed industriali oggetto dell'attività esercitata dall'imputato. Rileva in proposito il collegio che gli scarichi non autorizzata di acque reflue industriali cos1tuiscono reato, anche se opera1 nella rete fognaria e soGopos1 a preven1vo trattamento di depurazione ed indipendentemente dal superamento dei valori limite indica1 nelle tabelle. La sanzione penale non è quindi correlata alla prova dell'effettivo inquinamento ma alla violazione delle norme che impongono all'utente di richiedere le autorizzazioni e i controlli degli en1 pubblici prepos1 alla salvaguardia del territorio prima di porre in essere uno scarico di natura industriale. Corte di Cassazione, Sez. III, 5/6/2009, n. 23464

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1768



Acque reflue provenienti da autolavaggio

Occorre in questa sede ribadire l'orientamento costante di questa Corte secondo cui lo scarico proveniente da attività di autolavaggio è assimilabile a quello di acque reflue industriali, stante la presenza di caratteristiche inquinan8 diverse e più rilevan8 di quelle di un insediamento civile per la presenza di oli minerali, sostanze chimiche e particelle di vernice che possono staccarsi dalle autovetture (Cass. 5 dicembre 2003, n. 985) e che l'autorizzazione richiesta non ammette equipollenti. La mancanza di autorizzazione, già sanzionata dal D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, con8nua evidentemente ad essere sanzionata sul piano penale anche dal D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, che, in ordine all'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali, si pone in rapporto di continuità con la precedente normativa.

Corte di Cassazione, Sez. III, 2 luglio 2008, n. 26543.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1769



Acque reflue provenienti da attività di riparazione di pneumatici

Per determinare le acque che derivano dalle attività produttive occorre procedere a contrario, vale a dire escludere le acque ricollegabili al metabolismo umano e provenienti dalla realtà domestica.

È questo il caso degli impianti di autolavaggio, i quali hanno natura di insediamenti produttivi e non di insediamenti civili, in considerazione della qualità inquinante dei reflui, diversa e più grave rispetto a quella dei normali scarichi da abitazioni. Ma, evidentemente, è anche il caso di un esercizio avente ad oggetto la riparazione di pneumatici, atteso che i lavaggi, anche attraverso l'uso di comuni sgrassanti, comportano la possibilità di rilascio di sostanze inquinanti.

Sulla base di tali premesse, il Tribunale ha ritenuto che lo scarico delle acque reflue dell'esercizio integrasse la fattispecie incriminatrice contestata.

Corte di Cassazione, Sez. III, 17 novembre 2016, nr. 48576

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1770



Acque reflue provenienti da auto carrozzeria

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico di acque reflue in fognatura provenienti da attività di autocarrozzeria va sottoposto alla preventiva autorizzazione stante la necessità di controllo per ogni scarico da insediamento produttivo, qual è da considerare lo scarico avente per oggetto acque reflue non domestiche quali quelle di una attività che utilizzi vernici e sostanze diverse che determinano residui liquidi contaminati dal processo di lavorazione.
Corte di Cassazione, Sez. III, 10 giugno 2003, n. 24892.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1771



Acque reflue provenienti da ditte di auto demolizione

Viene accertata da parte dei militari del NAS l'esistenza di un solco naturale all'interno del quale confluivano acque meteoriche ed oli esausti provenienti dalle carcasse delle auto demolite che andava poi a sfociare, a causa delle naturale pendenza del terreno nel c.d. "fosso maltempo" collocato.
Solco che si era formato, a causa dell'usura, di eventi naturali e del trascorrere del tempo, sul piazzale di cemento e proseguiva per circa sette metri ,con una larghezza di alcuni centimetri , lungo il quale scorreva il liquido di provenienza industriale frammisto all'acqua derivante dalla pioggia meteorica.
Tanto è sufficiente per ritenere concretizzato il reato di cui all'art. 137 del T.U.A. - Corte Cass. Sez. III, 22/3/2011, n. 11489.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1772



Acque reflue provenienti dal lavaggio di pavimen1 di un complesso industriale

Le acque provenienti dal lavaggio di pavimenti di un complesso industriale sui quali è riscontrabile la presenza di sostanze inquinanti non possono essere assimilate alle acque provenienti da uno scarico civile, ma devono considerarsi acque reflue da complesso produttivo.

Corte di Cassazione, Sez. III, 5 giugno 2003, n. 24322.



Acque reflue provenienti da un centro sportivo

Il D.Lgs. 11/05/1999, n. 152, art. 2, nella definizione riprodotta nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 74, che quindi si pone in continuità normativa con la prima legge, definisce le acque reflue domestiche come le "acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche". Come ha precisato questa Corte, (v. per tutte Cass. 24 ottobre 2002, n. 42932), "nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, atteso che a tal fine rileva la sola diversità del refluo rispetto alle acque domestiche".

Deve quindi concludersi che rientrano tra le acque reflue industriali quelle che possiedono qualità necessariamente legate alla composizione chimico fisica diverse da quelle proprie delle acque metaboliche domes8che, mentre rientrano nelle acque domes8che tutti i reflui derivanti da attività che attengono strettamente alla coabitazione ed alla convivenza delle persone.



Acque reflue provenienti da un centro sportivo

Non esiste quindi, come sembra invece ritenere la sentenza impugnata, un automatico collegamento tra attività produttiva di beni e servizi e natura di acque reflue industriali delle acque di scarico provenienti dal luogo ove si esercita tale attività. Nel caso in esame lo scarico oggetto del capo di imputazione è relativo soltanto alle acque che derivano dalle docce e dai servizi igienici dei campi di calcetto e di tennis, non risultando la presenza di alcuna altra attività (ad esempio gestione di una piscina) idonea a produrre scarichi di altre sostanze, inquinan8 o meno (es. cloro).

Pertanto, considerato che le acque derivan8 dallo scarico di docce e servizi non sono diverse da quelle che comunemente vengono scaricate dalle abitazioni civili e che quindi, alla luce della normativa sopra esposta, vanno qualificate come acque provenienti dal metabolismo umano o, come detto, da attività domestica, deve escludersi la sussistenza stessa del fatto reato in capo ai ricorrenti. Va quindi annullata, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il fa=o non sussiste. Corte di Cass., Sez. III, 7/11/2008, n. 41850.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1775



Le acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia

La disciplina delle acque meteoriche di dilavamento (acque piovane, che depositandosi al suolo dilavano le superfici impermeabili ed attingono direttamente i corpi ricettori) è interamente contenuta nell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006.

Le acque di prima pioggia rappresentano quella parte di acque meteoriche che, cadendo per prime, hanno la maggior probabilità di raccogliere e trasportare sostanze inquinanti che le contaminano. La fognatura separata, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. ee) , è la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1776



D.Lgs. 152/2006 – Art. 113 - Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplinano e attuano:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.
2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.
3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
4. È comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1777



CONDIZIONI PER EQUIPARARE LE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO ALLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Quando le acque meteoriche di dilavamento perdono, per contatto con fonti inquinanti, ogni caratteristica di acqua meteorica, acquisiscono lo status di acque reflue industriali.
Alle medesime sarà applicabile la disciplina (in particolare, obbligo di autorizzazione e rispetto dei limi tabellari) e le sanzioni previste della parte terza del Codice, in caso di scarico tramite stabile sistema di collettamento, ovvero quella della parte quarta sui rifiuti, con le relative sanzioni, se l'immissione avverrà in modo diverso. Lo stesso discorso vale, naturalmente, per le acque di prima pioggia e per le acque di lavaggio suscettibili di provocare inquinamento.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1778



LE ACQUE METEORICHE DISCIPLINATE COME ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Quando l'acqua meteorica va a lavare, anche se in modo non preordinato e sistematico (quindi discontinuo) un'area soggetta ad attività produttiva, e trasporta con sé elementi residuali di tale attività, cessa la natura pura e semplice di acqua meteorica, e diventa uno scarico vero e proprio, e quindi assoggettato naturalmente alla disciplina degli scarichi, con la conseguente necessità dell'autorizzazione. Con il D.Lgs. n. 152/2006, le acque di dilavamento, contaminate dall'attività produttiva tipica dell'insediamento da cui provengono [piazzale utilizzato come parcheggio per automezzi adibito al trasporto rifiuti] sembrano doversi ritenere assimilate a quelle industriali, e quindi soggette al relativo regime normativo. Corte di Cass., Sez. III, 04/09/2007, n. 33839

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1779



Acque meteoriche provenienti da un distributore di carburanti

Il Tribunale di Castrovillari ha condannato M.R. ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 137 comma 1 D.Lvo n. 152/2006 per avere effettuato scarichi di reflui industriali nel distributore carburanti "Esso", senza la prescritta autorizzazione, con dispersione nel suolo delle acque contaminate degli idrocarburi, tali dovendosi qualificare le acque meteoriche contaminate.
Il Tribunale calabrese ha mo8vato rilevando, sulla scorta della deposizione dei verbalizzan8 e dei rilievi fotografici da essi eseguiti, che la fattispecie trovava la sua disciplina nell'art. 74 lett. h) del D. Lvo n. 152/2006, perché le acque meteoriche contaminate da sostanze impiegate nello stabilimento non potevano essere considerate come acque meteoriche di dilavamento, bensì reflui industriali.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1780



Acque meteoriche provenienti da un distributore di carburanti

Va pertanto riaffermato il principio di diritto secondo cui le acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalle acque piovane che, depositandosi su un suolo impermeabilizzato, dilavano le superfici ed attengono indirettamente i corpi recettori.

Per acque meteoriche di dilavamento si intendono quindi solo quelle acque che cadendo al suolo per effetto di precipitazioni atmosferiche non subiscono contaminazioni di sorta con altre sostanze o materiali inquinanti. Una tale impostazione esclude logicamente ogni interferenza con la competenza regionale fissata dall'art. 113 D.Lvo n. 152/2006 perché essa ha ad oggetto, per espresso dettato normativo le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio di aree esterne.

Corte di Cassazione, Sez. III, 22 gennaio 2015, nr. 2832

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1781



Lo sversamento dei liquami da autospurgo

Un imprenditore di attività di espurgo pozzi neri è stato colto in flagrante mentre sversa con la sua autobotte, liquami di derivazione umana in un tombino, nella rete fognaria comunale, in un pozzo, in un fiume, in un terreno privato.

Come deve comportarsi l'operatore di Polizia Municipale che accerta questo reato ?

L'auto spurgo non opera uno scarico. L'auto spurgo trasporta rifiuti liquidi. E sono rifiuti sono soggetti alle ordinarie regole di settore. In questo caso, non si tratta di abbandoni ma di veri e propri smaltimenti abusivi aziendali di rifiuti liquidi. L'operatore di P.G. deve impedire immediatamente che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze ed operare il sequestro preven1vo del mezzo, oltre che procedere eventualmente al sequestro probatorio dell'area interessata.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1782



Realizzazione di foto per documentare in modo inoppugnabile l'evento

Attivazione immediata dei tecnici ARPA per i prelievi nel carico al fine di appurare la qualità del rifiuto liquido smaltito. Deve, inoltre, controllare, la compilazione dei F.I.R. con una copia che deve rimanere, controfirmata, nelle mani del soggetto conferente (privata abitazione o azienda), mentre le altre tre copie viaggiano sul mezzo per essere controfirmate dal titolare del sito di trattamento di destinazione, affinché la quarta copia, controfirmata da costui, venga restituita dal trasportatore entro tre mesi al conferente iniziale.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1783



Lo sversamento dei liquami da autospurgo

E' evidente che i liquidi trasportati dalla ricorrente sono in realtà liquami e devono correttamente gli stessi ritenere ricompresi nella categoria dei rifiuti, in quanto come più volte affermato da questa Corte, il reato in questione è configurabile nel caso di smaltimento di reflui trasportati su auto spurgo. Si è precisato infatti che sono da considerarsi rifiu8 allo stato liquido, soggetti alla disciplina dell'ar8colo 256 del D. Lgs. n. 152/2006, i reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento, fuori del caso delle acque di scarico, ovvero di quelle oggetto di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento (Sez. III, 18 giugno 2009, n. 35138), e che l'interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto fra la fonte di produzione del liquame ed il corpo ricettore, determina la trasformazione del liquame di scarico in un ordinario rifiuto liquido.
Corte di Cassazione, Sez. III^, 10 giugno 2010 n. 22036

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1784



L'autorizzazione allo scarico

Il principio fondamentale, ribadito dall'art. 124, comma 1, è che tutti gli scarichi devono essere preven1vamente autorizzati.

Non rileva, in linea generale, la natura o la potenzialità inquinante dello scarico, essendo previsto un controllo preven1vo di tipo generalizzato.

L'autorizzazione richiesta dalla norma deve essere espressa, in conformità a quanto indicato anche dalla Corte di Gius1zia (cfr. sentenza 28 febbraio 1991, in causa 360/1987), che aveva censurato il regime di silenzio assenso instaurato dalla legge Merli anche per gli scarichi industriali, sul presupposto che un regime di autorizzazione tacita non consente né indagini preliminari né controlli successivi.

L'autorizzazione deve essere altresì specifica, cioè deve indicare con esattezza e precisione lo scarico o gli scarichi cui la stessa intende riferirsi.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1785



Le competenze sull'autorizzazione

Ai sensi dell'art. 124, comma 7, salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'ente di governo dell'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1786



I sette titoli abilitativi sostituiti

L'AUA consente di sostituire diversi atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale.

Il D.P.R. n. 59/2013 indica espressamente sette procedure diverse, ma si tratta di un "elenco aperto" che potrà essere integrato con provvedimento regionale.

Più in dettaglio, queste sono le sette procedure "sostituite" dall'Aua espressamente indicate dal D.P.R. n. 59/2013:

1) l'autorizzazione agli scarichi (di cui agli artt. 124-127 del D.Lgs. n. 152/2006, Parte Terza, capo II, titolo IV, sezione II);
2) la comunicazione preven1va per l'utilizzazione agronomica (c.d. fertirrigazione) degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende previste dall'art. 112, D.Lgs. n. 152/2006.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1787



3) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (per gli stabilimenti di cui all'art. 269, D. Lgs. n. 152/2006). [Ai sensi dell'art. 269, questa autorizzazione alle emissioni in atmosfera non riguarda gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, né gli impianti soggetti ad Aia e gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti, nonché gli impianti in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1 e 5, del D. Lgs. n. 152/2006].
4) l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (per gli impian1 in deroga di cui all'art. 272, D.Lgs. n. 152/2006); [L'art. 272, D.Lgs. n. 152/2006 permette, in deroga all'art. 269, di adottare apposite autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera, per specifiche categorie di stabilimen1, individuate in base al tipo e alle modalità di produzione].

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1788



5) la comunicazione o “nulla osta di impatto acustico” (cioè, la documentazione previsionale di impatto acustico prevista dall’art. 8, commi 4 e 6 della legge n. 447/1995 per il rilascio di concessioni edilizie rela1ve a nuovi impian1 e infrastrutture adibi1 ad attività produttive, spor1ve e ricrea1ve e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali);
6) l’autorizzazione all’uso dei fanghi derivan1 dal processo di depurazione in agricoltura (ex art. 9 del D.Lgs. n. 99/1992);
7) le comunicazioni in materia di attività sui rifiuti non pericolosi ammesse alle procedure semplificate di cui agli artt. 215 (autosmaltimento) e 216 (recupero) del D.Lgs. n. 152/2006.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1789



Quando richiedere l’AUA

I soggetti gestori presentano la domanda di AUA se, ai sensi delle vigenti norme di settore, sono assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi previsti dal regolamento di cui al DPR n. 59/2013, al fine di ottenere un unico provvedimento autorizzativo (AUA) che sostituisce e comprende tutti i titoli abilitativi in materia ambientale di cui il soggetto necessita e/o risulta già in possesso.
I gestori che esercitano attività soggette a sole comunicazioni (per esempio per il recupero dei rifiuti in regime semplificato) ovvero all’autorizzazione alle emissioni di carattere generale di cui all’art. 272 del D.Lgs. N. 152/2006, possono decidere di non richiedere l’Aua, fermo restando il passaggio attraverso il S.U.A.P. per la presentazione delle istanze (art. 3. comma 3. D.P.R. 59/2013).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1790



Quali le aziende che devono o possono richiederla?

L'AUA è obbligatoria se si tratta di attività soggetta ad almeno una delle seguenti autorizzazioni:

- ❖ autorizzazione agli scarichi;
- ❖ autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;
- ❖ autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.

L'AUA è facoltativa se si tratta di attività soggette:

- ❖ solo a comunicazioni;
- ❖ all'autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1791



Il titolare dell'autorizzazione

L'art. 124, comma 2, stabilisce che l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.

Il titolare dello scarico potrà naturalmente essere sia un soggetto pubblico che privato, a seconda dello scarico che deve essere autorizzato.

Ove si tratta di persone giuridiche od altri enti, il titolare dovrà essere individuato nell'ente stesso, e non nel legale rappresentante.

Tuttavia, il legale rappresentante è il soggetto che viene individuato quale responsabile ai sensi delle disposizioni penali per la commissione di quegli illeciti riconducibili al titolare dello scarico.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1792



Le sanzioni

Talune perplessità sorgono per l'assenza - sia nel D.L. n. 5/2012, sia nel D.P.R. n. 59/2013 - di apposite sanzioni penali relative alle ipotesi in cui l'attività dell'impianto venga svolta senza rispettare le disposizioni del Regolamento sull'Aua o in loro aperta violazione.

Si reputa, invece, che si possa tranquillamente continuare ad applicare le sanzioni amministrative e penali previste dalle norme settoriali, che a vario titolo disciplinano i titoli abilitativi sostituiti dall'A.U.A.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1793



La nuova SCIA

Legge n. 124/2015 – Art. 5 Segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei princìpi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei princìpi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti, e prevedendo altresì l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1794



AGGIORNAMENTO

Le modifiche introdotte alla legge 07/08/1990, n. 241 dalla legge 07/08/2015, n. 124

- La SCIA alla luce delle modifiche introdotte alla legge 07/08/1990, n. 241 dalla legge 07/08/2015, n. 124
- Sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo - Art. 21 – quater legge 07/08/1990, n. 241
- Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni e servizi pubblici - Art. 17-bis Legge 07/08/1990, n. 241
- Cosa succede se l'Amministrazione non interviene nel termine di 60 giorni (30 giorni per la SCIA edilizia)

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1795



AGGIORNAMENTO

Le modifiche introdotte alla legge 07/08/1990, n. 241 dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2016 n. 126

- Viene inserito l'art. 18-bis - Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni
- Vengono apportate ulteriori modifiche all'art. 19
- Viene inserito l'art. 19-bis - Concentrazione dei regimi amministrativi
- Vengono modificati gli artt. 20 – 21 e 29

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1796



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

D.Lgs. 124/2015 - Art. 5. Segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti :

- oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa:
- di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva

sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1797



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Regimi amministrativi delle attività private - Art. 2, comma 1

Al decreto è allegato la ***TABELLA A*** che indica il regime amministrativo da applicare alle attività elencate

I regimi amministrativi individuati sono n. 6 :

COMUNICAZIONE
SCIA
SCIA UNICA
SCIA condizionata
AUTORIZZAZIONE – silenzio assenso
AUTORIZZAZIONE

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1798



D.Lgs. 30 Giugno 2016, n. 126 – SCIA 1 (Decreto Madia)

***Attuazione della delega in materia di SCIA, a norma dell'art. 5 della Legge 07/08/2015, n. 124* - Art. 1, comma 2**

Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, **le attività private non espressamente individuate** ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, **sono libere**

Regimi Amministrativi – Omessa Indicazione

Art. 2, comma 6 – nei casi in cui nella tabella A un'attività NON sia espressamente elencata le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre queste attività, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti pubblicandole sul proprio sito istituzionale

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1799



Scarichi senza autorizzazione
D.Lgs. 152/2006 - Art 133 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quattuordecies, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'art. 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, o dell'art. 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1800



2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1801



3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 2, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1802



4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l'immersione in mare dei materiali indicati all'*articolo 109*, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'*articolo 112*, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui all'*articolo 170*, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.



6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:
a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2;
b) effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di gestione.



8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'*articolo 95*, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.
9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'*articolo 113*, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1805



Competenza e giurisdizione in materia di sanzioni amministrative

D.Lgs. 152/2006 - Art. 135 - Competenza e giurisdizione
1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1806



2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero.



3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.



Destinazione dei proventi contravvenzionali

D.Lgs. 152/2006 - Art. 136 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1809



L'opposizione all'ordinanza ingiunzione

Ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. n. 152/2006, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie "provvede, con ordinanza - ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Legge 689/1981, la Regione ...", ma, come evidenziato al paragrafo 1.1-, la Regione Lombardia, con la L. n. 26/2003, art. 43, comma 1, leG. b) ha attribuito alle Province "l'attività sanzionatoria".

E poiché il D.Lgs. n. 150/2011, art. 6, comma 4, lett. c), dispone che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione si propone davanti al Tribunale, anziché davanti al Giudice di Pace, quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di "tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette" (disposizione che sos1tuisce della Legge 689/81, l'art. 22 bis, comma 2, lett. d), la giurisdizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 26 marzo 2015, n. 6059

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1810



Sanzioni penali – Lo scarico senza autorizzazioni

D.Lgs. 152/2006 – Art. 137 - Sanzioni penali

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1811



3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1812



5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.



7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.



9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1815



13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1816



La necessità del ricorso ai reati satelliti

Possono concorrere con gli illeciti previsti dalla parte III del T.U., il reato di danneggiamento aggravato delle acque pubbliche (art. 635, comma 2, del C.P.), e il reato di violazione al vincolo paesaggistico-ambientale previsto dall'art. 181 del D.Lgs. n. 42/04, ove il corso d'acqua o il lago o il tratto di mare risulti "danneggiato" sotto il profilo biologico (moria di pesci, soffocamento della flora acquatica ecc. …) e/o sotto il profilo paesaggistico (coltre di schiume, acque colorate, ecc. …).



Il reato di danneggiamento delle acque

Lo scarico di sostanze inquinanti o deturpanti in acque pubbliche, quali sono quelle del mare, dei fiumi o dei torrenti, integra certamente gli estremi del delitto di danneggiamento, comportando, anche nell'ipotesi di fatto occasionale e transitorio, il deterioramento di cosa mobile destinata ad utilità pubblica. *Corte di Cassazione, Sez. III, 15 novembre 2000, n. 11710.*

Il reato di cui all'art. 635 del C.P. è configurabile anche in relazione a danni cagiona da scarichi abusivi, stante la diversità dell'oggetto penale a tutela nei due casi (scarico abusivo e danneggiamento). *Corte di Cassazione, Sez. III, 7 agosto 2001, n. 30836.*



Il sistema probatorio per il reato di danneggiamento delle acque

Con un sistema probatorio libero e diretto (soprattutto fotografico), sul fiume, lago o mare inquinato, si può raggiungere facilmente ed agevolmente la prova del reato di danneggiamento anche ad opera di forze di polizia non specializzate . E la pena è di gran lunga più severa rispetto a quelle previste dal D.Lgs. n. 152/2006.

Assicurare la prova di tale reato è molto semplice, perché si può prescindere da prelievi e campioni.

In ques1 casi una serie di fotografie che documen1no il danneggiamento (coltri di schiume, acque colorate, ecc. …) e che ricolleghino lo stato di inquinamento ad una specifica fonte di immissione, cos1tuiscono prova penale a tutti gli effetti, e sulla corta di detta documentazione, anche senza prelievi ed analisi, si può inoltrare una denuncia.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1819



Il concorso con il reato ex art. 674 del C.P. - Scarichi domestici: sanzione amministrativa e penale

Il Tribunale di Trapani aveva affermato la responsabilità penale di XXX in ordine al reato di cui all'art. 674 c.p. poiché, quali condomini di un complesso immobiliare cagionavano il versamento sulla sede stradale e nelle acque del torrente di reflui civile maleodoranti provenienti dall'immobile condominiale.

La giurisprudenza di questa Corte ha ravvisato la possibilità del concorso tra l'art. 674 c.p. e le norme speciali in materia ambientale con riferimento all'inquinamento idrico (Cass. Sez. I, 10 novembre 1998, n. 13278 – Sez. III, 19 dicembre 1989, n. 17573- Sez. III, 7 ottobre 2003, n. 37945), e questo Collegio rileva che non sussiste rapporto di specialità, ex art. 9 della Legge n. 689/81, tra la norma di cui all'art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 152/99 (effettuazione di scarichi di acque reflue domestiche senza la prescritta autorizzazione) e quella di cui all'art. 674 C.P., trattandosi di norme dirette alla tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, in quanto esula dalla fattispecie sanzionata in via amministrativa il fatto di aver cagionato offesa o molesta alle persone.

Corte di Cassazione, Sez. III, 11 febbraio 2008, n. 6419

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1820




ALMA SICUREZZA
La disciplina dei rifiuti agricoli
HELP!
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1821



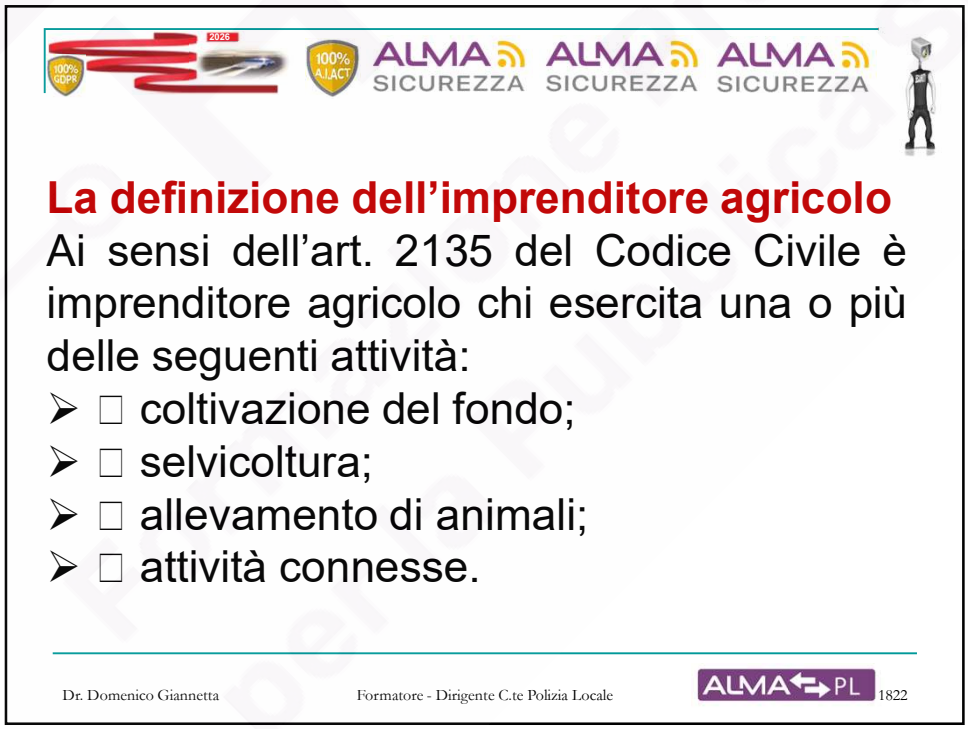
ALMA SICUREZZA
La definizione dell'imprenditore agricolo
Ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile è imprenditore agricolo chi esercita una o più delle seguenti attività:
➢ □ coltivazione del fondo;
➢ □ selvicoltura;
➢ □ allevamento di animali;
➢ □ attività connesse.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1822



La classificazione dei rifiuti agricoli ed agroindustriali

Art. 184, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che sono rifiuti speciali: i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1823



Il deposito temporaneo prima della raccolta

Art. 183 comma 1 lett. bb) – Art. 185 bis

- Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c., presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci.
- I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
  - ✓ con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito.
  - ✓ quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno
- Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1824



Deposito temporaneo e deposito incontrollato

L'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte è assolutamente consolidato nell'affermare che per potersi configurare l'ipotesi del deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'art. 6, lett. m) del D.Lgs. n. 22/97, occorre il rispetto delle condizioni dettate dal citato articolo, ed in particolare il raggruppamento dei rifiuti deve avvenire nel luogo di produzione e con l'osservanza dei tempi di giacenza, in relazione alla natura e alla quantità del rifiuto. In mancanza, si configura il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, ovvero di smaltimento illecito dei rifiuti stessi (cfr. sez. III, n. 20780/2002; n. 9057/2003; 21024/2004).

L'art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 22/97, ed attualmente l'art. 256, comma 2, del T.U., prevedono la fattispecie sanzionata penalmente del deposito incontrollato dei rifiuti, nella cui nozione rientra inequivocabilmente il mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo.

Corte di Cassazione, Sez. III, 4 marzo 2009, n. 9850



LE SANZIONI PENALI

D.Lgs. 152/2006 - Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2.



La responsabilità penale dell'imprenditore agricolo

C. D. è imputato del reato sanzionato dall'art. 256, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/2006, perché, quale titolare dell'azienda agricola XXX, in varie aree adiacenti alla stalla, depositava in modo incontrollato vari rifiuti non pericolosi, quali materiali ferrosi, carta, contenitori vuoti ed altri rifiuti provenienti dall'attività.

Il ricorso è infondato, trattandosi di abbandono di rifiuti, penalmente rilevante (art. 256, secondo comma, d.lgs. n. 152 del 2006) perché posto in essere da imprenditore agricolo.

Corte di Cassazione, Sez. III, 24 marzo 2010, n. 11260

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1827



La combustione dei rifiuti agricoli

In premessa, è necessario chiarire subito che i materiali vegetali provenienti dalle attività agricole e silvicole, vanno qualificati come rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. a), del D. Lgs. nr. 152/2006.

Tant'è che è stato ritenuto configurabile dalla giurisprudenza di legittimità, il reato di cui all'art. 256, comma 1, del decreto n. 152/2006, in caso di deposito dei residui di potatura e pulitura degli alberi (Corte di Cassazione, Sez. III, 4 novembre 2008, n. 1823; conforme: 12 ottobre 2009, n. 39726).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1828



Gli scarti vegetali, in quanto ricompresi nel catalogo europeo dei rifiuti (cfr. CER 02.01.03), sono da considerarsi rifiuti, siccome non rientranti nelle esclusione di cui all'art. 185 del citato decreto, perché non utilizzati nelle normali pratiche agronomiche. L'incenerimento a terra di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da scarti vegetali, provenienti da operazioni di abbattimento di piante e dal successivo taglio di rami, benché rispondente ad una invalsa prassi secolare, e tuttora ancora molto radicata e diffusa, costituisce un'attività di smaltimento di rifiuti non autorizzata, sanzionata dall'art. 256, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006. Tale principio di diritto è stato sancito recentemente dalla Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza del 16 dicembre 2008, n. 46213.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1829



Quale altro reato si configura in caso di combustione di rifiuti?

E' acclarato che, in caso di bruciatura di rifiuti, si configuri il reato di cui all'art. 256, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006.

E a riprova, si cita ancora un'altra sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, 2 marzo 2004, n. 9544:

- Non può dubitarsi che l'attività posta in essere, e peraltro pacificamente ammessa, sia consistita nello smaltimento, tramite bruciatura, di rifiuti vari; ciò basta per ritenere concretata la contestata violazione del primo comma dell'art. 51 del D. Lgs. n. 22/97.
- Se ed in quanto, un rogo produce fumi neri, emissioni contenenti sostanze tossiche, diossine ed altri elementi inquinanti nocivi, deve ritenersi applicabile altresì il reato di cui all'art. 674 del C.P. Deve a tal riguardo ribadirsi che la contravvenzione di cui all'art. 674 del C.P. costituisce reato di pericolo, per cui non è necessario che sia determinato un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente l'attitudine concreta delle emissioni ad offenderle e a molestarle.

Corte di Cassazione, Sez. III, 13 luglio 2009, n. 28250

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1830



Gli adempimenti relativi alla tracciabilità

L'articolo 52 del Decreto 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134, stabilisce:
"Allo scopo di procedere (...) alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (...) il termine di entrata in operatività del Sistema Sistri (...) è sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo".
Lo stesso provvedimento stabilisce altresì la sospensione del pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.
Il tracciamento dei rifiuti, specifica il Decreto cd. Crescita, continua ad essere quello previsto dalla disciplina recata dagli articoli 190 (registri di carico e scarico) e 193 (formulario di trasporto) del D. Lgs 156/2006 e relativo regime sanzionatorio, nella versione precedente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D. Lgs 205/2010.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1831



Il formulario d'identificazione dei rifiuti

D.Lgs. 152/2006 - Art. 193 - Trasporto dei rifiuti

1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1832



Sono esonerati dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico:

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8;
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1833



Gli adempimenti a carico dei produttori di rifiuti agricoli

Gli adempimenti del produttore di rifiuti agricoli si possono riassumere in:

1) Classificare correttamente il rifiuto;
2) Gestire correttamente il deposito;
3) Adempiere alla compilazione del registro di carico e scarico;
4) Formulario d'identificazione dei rifiuti;
5) M.U.D.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1834



La responsabilità del produttore

Il produttore di rifiuti speciali non pericolosi, qualora non provveda all'autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, può consegnarli ad altri soggetti, ma in tal caso, ha l'obbligo di controllare che si tratti di soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento; ove, per contro, tale doverosa verifica sia omessa, il produttore risponde a titolo di concorso con il soggetto qualificato, nella commissione del reato di cui all'art. 51, comma 1, dello stesso decreto (Cass. Sez. III, 17.04.2003, n. 16016).

E' indiscusso che il produttore di rifiuti sia gravato dall'obbligo di smaltirli nei modi prescritti dalla legge, e che se li affida ad un terzo, debba accertarsi che il soggetto sia munito dei necessari provvedimenti autorizzatori. Per la mancanza di tale doveroso controllo, il produttore risponde, a titolo di colpa, del reato di cui all'art. 51, comma 1, del D. Lgs. 22/97. Corte di Cass, Sez. III, 11.7.2008, n. 28836 – 7.2.2008, n. 6101

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1835



Come vanno conferiti i rifiuti agricoli

Per un corretto conferimento, l'imprenditore agricolo può scegliere di:

- rivolgersi al locale servizio comunale di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- effettuare il conferimento ad appositi centri di raccolta;
- rivolgersi a gestori privati autorizzati, iscritti all'Albo Gestori Ambientali.

Nel primo caso, le municipalizzate comunali vanno considerate alla stregua di un qualsiasi operatore privato con cui cercare un accordo sul prezzo della raccolta o della consegna di determinate quantità di rifiuti.

La seconda opzione è utile soprattutto per le piccole e piccolissime aziende che producono modeste quantità di rifiuti e li conferiscono occasionalmente a centri di raccolta affidati al gestore del servizio pubblico di raccolta, con i quali sia stata stipulata convenzione … ...

Infine, può ricercarsi direttamente sul mercato il soggetto privato, che sia naturalmente autorizzato e iscritto all'Albo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1836



Come vanno trasportati i rifiuti agricoli

Attualmente il trasporto di rifiuti agricoli non può essere effettuato direttamente dall'operatore agricolo, a meno che:

- non iscriva la ditta e i mezzi adibiti al trasporto alla sezione semplificata dell'Albo Gestori Ambientali;
- non operi in un territorio ove vige un accordo di programma che consenta il trasporto diretto;
- non conferisca i rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta.

I rifiuti nel loro percorso devono essere accompagnati dai formulari d'identificazione dei rifiuti.

L'imprenditore agricolo è sollevato da ogni responsabilità sui suoi rifiuti solo al ricevimento della 4^ copia del formulario, che deve essere compilata e firmata, oltre che dal trasportatore, anche dal responsabile dell'impianto di smaltimento finale.

Se entro 3 mesi non ha ricevuto questa copia, deve segnalarlo alla Provincia di appartenenza.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1837



I registri di carico e scarico

Gli imprenditori agricoli, se ed in quanto produttori di rifiuti pericolosi, sono obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico, ai sensi dell'art. 189, comma 3.

Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila.

Ai sensi dell'art. 190, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1838



Violazione degli obblighi di tenuta dei formulari

Articolo 258, comma 4, T.U.

chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.



Le sanzioni relative ai registri carico e scarico

Articolo 258, comma 2, T.U.

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.



Le sanzioni per indicazioni incomplete o inesatte

Articolo 258, comma 5, T.U.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1841



L'utilizzo degli effluenti di allevamento in agricoltura

Le materie fecali e le sostanze naturali non pericolose sono espressamente esclusi – art. 185, comma 1 - dal campo di applicazione della parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006.

Tali esclusioni operano a condizione che dette materie provengano da attività agricola e che siano riutilizzate in una – propria o altrui - attività agricola.

Lo spandimento dei reflui da allevamento è disciplinato dall'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che siano poi le Regioni a regolare dettagliatamente tali attività.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1842



Le definizioni

D.Lgs. 152/2006 - Art. 74, comma 1, lett. p) e lett. v)

p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;

v) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura;



La disciplina dell'utilizzazione agronomica

D.Lgs. 152/2006 - Art. 112 - Utilizzazione agronomica

1. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 92* per le zone vulnerabili e dal *decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'Allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla *legge 11 novembre 1996, n. 574*, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'*articolo 101*, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'*articolo 75* del presente decreto.



2. Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto.



I Regolamenti attuativi inerenti l'utilizzazione agronomica

L'art. 38 del D.Lgs. n. 152/99 (prima ancora che venisse trasfuso nell'art. 112 del Codice) è stato attuato con D.M. 6 luglio 2005, con cui sono stati dettati «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 152/99» e con D.M. 7 aprile 2006, recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 152/99».



La piena efficacia dei Regolamenti attuativi

L'Ufficio legislativo ha stabilito che il decreto in questione (Decreto Ministeriale 7 aprile 2006) resta in vigore non essendo venuto meno il fondamento giuridico della sua validità ora rinvenibile nell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006.

Circolare Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 2006. Registro ufficiale n. 12610

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1847



D.Lgs. 152/2006 – Art. 101 - Criteri generali della disciplina degli scarichi

7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;

c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;

f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1848



Le sanzioni per lo scarico di acque reflue domestiche

D.Lgs. 152/2006 - Art. 133, comma 2

2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1849



Le sanzioni penali per l'utilizzazione agronomica

D.Lgs. 152/2006 - Art. 137, comma 14

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1850



L'esclusione del letame dalla disciplina dei rifiuti

D.Lgs. 152/2006 – Art. 185 - Esclusioni dall'ambito di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

….

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1851



Esclusione dell'utilizzazione agronomica: quale disciplina sanzionatoria?

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni regionali adottate a norma del comma 2 dell'art. 112 del D.Lgs. N. 152/2006. Il mancato rispetto di tali disposizioni ovvero dei divieti di esercizio o della sospensione delle attività è sanzionato a norma dell'articolo 137 comma 14.

Gli effluenti di allevamento, se non vengono utilizzati nella fertirrigazione, danno luogo ad uno scarico, parificato a quello domestico a tutti gli effetti se vengono smaltiti tramite condotta nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge. Mancando invece la condotta, lo sversamento sul suolo o nel sottosuolo, al di fuori della fertirrigazione dà luogo allo smaltimento di un rifiuto. Nella fattispecie si è accertato che i reflui erano smaltiti al di fuori di qualsiasi pratica di fertirrigazione mediante spandimento sul suolo. Si è compiuta cioè un'attività di smaltimento di un rifiuto e non una fertirrigazione. Di conseguenza legittimamente è stata applicata la disciplina sui rifiuti. Corte di Cassazione, Sez. III, 7/11/2008, n. 41831.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1852



Utilizzazione agronomica e illecita gestione di rifiuti

Presupposto imprescindibile per l'effettuazione della pratica della fertirrigazione è l'effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze, la quale implica che l'attività sia di una qualche utilità per l'attività agronomica e lo stato, le condizioni e le modalità di utilizzazione delle sostanze compatibili con tale pratica.

In altre parole, deve trattarsi di un'attività la cui finalità sia effettivamente il recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti e non può risolversi nel mero smaltimento delle deiezioni animali.

Da ciò consegue la necessità che, in primo luogo, vi sia l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, la quantità e qualità degli effluenti sia adeguata al tipo di coltivazione, i tempi e le modalità di distribuzione siano compatibili ai fabbisogni delle colture e, in secondo luogo, che siano assenti dati fattuali sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1853



Utilizzazione agronomica e illecita gestione di rifiuti

Alla luce delle considerazioni dianzi esposte va pertanto affermato il principio secondo il quale la pratica della "fertirrigazione", la cui disciplina si pone in deroga alla normativa sui rifiuti, rispetto alla quale è autonoma ed indipendente e non richiede che gli effluenti provengano da attività agricola e siano riutilizzati nella stessa attività agricola, presuppone l'effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze, la quale implica che essa sia di una qualche utilità per l'attività agronomica e lo stato, le condizioni e le modalità di utilizzazione delle sostanze compatibili con tale pratica, con la conseguenza che, in difetto, essa resta sottoposta alla disciplina generale sui rifiuti.

Corte di Cassazione, Sez. III, 9 febbraio 2012, n. 5039

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1854




ALMA SICUREZZA
La disciplina di sfalci e potature
HELP!
HELP!
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
1855




ALMA SICUREZZA
La qualificazione giuridica di sfalci e potature
Occorre anzitutto prendere le mosse dall'art. 183 del d.lgs. 152/2006, il quale classifica i «rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati» come rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lett. b-ter) e i "rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c. [articolo disciplinante la figura dell'imprenditore agricolo]" quali rifiuti speciali (art. 184, comma 3, lett. a).
Una significativa eccezione a tale qualificazione è tuttavia posta dalla Direttiva 2008/98/CE (direttiva sui rifiuti), la quale esclude dal suo campo di applicazione, oltre alle materie fecali, la "…paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana" (art. 2, paragrafo 2, lett. f) della direttiva).
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
1856



Tale disposizione è stata trasposta in ambito nazionale dal menzionato art. 185, comma 1, lett. f) del d.lgs. 152/2006, il quale, esclude dal campo di applicazione dei rifiuti "*le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la* ***paglia*** *e altro* ***materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso*** *quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,* ***gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura,*** *nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana* ".

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1857



Il legislatore è intervenuto sulla versione dell'art. 185 introdotta dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154 (cd. "Collegato Agricolo"), la quale, aveva dato luogo ad una procedura di infrazione in sede europea. In buona sostanza, infatti, la formulazione precedente alla modifica del maggio 2019 era molto ampia, escludendo dalla disciplina dei rifiuti, in generale, tutti "… *gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'art. 184, comma 2, lett. c), e comma 3, lett. a)*", purché (ovviamente) rispettanti le condizioni poste dal medesimo articolo 185.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1858



Gli sfalci e potature non sono considerati rifiuti alle seguenti condizioni:

1) siano effettuati nell'ambito delle normali pratiche colturali legate alle **attività agricolo-forestali**;
2) non siano pericolosi;
3) siano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a soggetti terzi, attraverso processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

In questi casi non trova applicazione la normativa sui rifiuti e, conseguentemente, la gestione, la raccolta, il trasporto e il riutilizzo degli sfalci e potature potranno essere svolti liberamente.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1859



Al contrario, laddove provengano da attività diverse da quelle indicate (si pensi, ad esempio, al giardinaggio di aree verdi private) e/o non siano rispettate le condizioni sopra-riportate, gli sfalci e le potature saranno a tutti gli effetti qualificabili come rifiuti (urbani o speciali), sulla base dell'art. 184, commi 2, e 3, lett. a) del d.lgs. 152/2006 e, dunque, dovrà essere rispettata la normativa sui rifiuti al fine di non incorrere in pesanti sanzioni amministrative e penali.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1860



L'abbruciamento di rifiuti vegetali ed agricoli

Precisata la qualificazione giuridica di sfalci e potature, occorre ora affrontare il tema dell'abbruciamento dei rifiuti vegetali ed agricoli.

All'esaminato art. 185, comma 1, lett. f) del d.lgs. 152/2006 fa da contraltare l'art. 182, comma 6-bis del medesimo decreto, a mente del quale "*Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro* ***dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f)****, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti*.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1861



Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)".

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1862



Ne risulta pertanto che l'**abbruciamento** di piccoli cumuli (3 metri steri per ettaro, al giorno) **di materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f) del d.lgs. 152/2006** è considerato, qualora effettuato nel luogo di produzione, una normale pratica agricola per il reimpiego di tali materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non un'attività di gestione di rifiuti.

Occorre ora interrogarsi sulle sanzioni applicabili in caso di abbruciamento di materiali (quali sfalci e potature derivanti da attività di giardinaggio privato) non ricompresi nel menzionato art. 185, comma 1, lett. f), ovvero qualora non siano rispettate le condizioni fissate dall'art. 182, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006 (non rispetto della quantità massima stabilita; abbruciamento in luoghi diversi da quello di produzione; semplice volontà di disfarsi dei materiali vegetali, senza che siano rimpiegati come sostanze concimanti o ammendanti).



Al riguardo è all'art. 256-bis del d.lgs. 152/2006 che bisogna fare riferimento, il quale, nel fissare il quadro sanzionatorio penale applicabile in caso di combustione illecita di rifiuti, detta un regime d'eccezione al comma 6, stabilendo che "*Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i* ***rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e)****. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo* [ovvero dell'art. 256-bis] *non si applicano all'****abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale****, anche derivato da verde pubblico o privato*".
Ne risulta pertanto che, se la combustione ha ad oggetto "*i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati*" (cioè i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter del d.lgs. 152/2006), troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 255 del d.lgs. 152/2006, da trecento a tremila euro (raddoppiata in caso di rifiuti pericolosi).



Invece, qualora l'abbruciamento riguardi i rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lett. a) ("*rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.*"), l'art. 256-bis, comma 6, del d.lgs. 152/2006 prevede, secondo una formulazione non certo cristallina, «Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato», così di fatto evitando l'applicazione delle pesanti sanzioni penali dettate in materia di combustione illecita di rifiuti. In tal caso, dovrà essere contestata la sanzione di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. 152/2006 per gestione di rifiuti senza la prescritta autorizzazione: pena dell'arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1865



Ebbene, laddove non sia applicabile il regime d'eccezione di cui all'art. 182, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006, troverà attuazione un regime sanzionatorio di gravità differenziata a seconda che l'abbruciamento riguardi rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e agro-industriali (punito più severamente, a livello penale) o da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (punito con "semplice" sanzione amministrativa).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1866



Da ultimo, occorre interrogarsi sulle sanzioni nei casi in cui la combustione avvenga nei periodi di divieto alla combustione, in spregio alle previsioni della seconda parte del comma 6-bis dell'art. 182 del d.lgs. 152/2006: "… *Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)*".

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1867



Questa ipotesi è stata affrontata dal G.I.P. del Tribunale di Avellino, che, nell'escludere l'applicazione dell'art. 256, comma 1 del d.lgs. 152/2006 (il quale punisce l'attività di gestione non autorizzata di rifiuti) in quanto i materiali vegetali oggetto di abbruciamento non sono qualificabili come rifiuti, ha affermato che "*la condotta irrispettosa della prima parte del comma 6-bis e inosservante del divieto di cui alla seconda parte non può che essere punita con le sanzioni amministrative previste dalla normativa di settore (lotta agli incendi) alla quale la norma stessa rinvia per l'individuazione dei periodi di massimo rischio*". Troveranno dunque applicazione le sanzioni amministrative fissate dalle Regioni, dai Comuni o dalle altre Amministrazioni competenti a vietare l'abbruciamento al ricorrere dei casi particolari delineati dall'art. 182, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1868



Cassazione Penale -Sez. III, con sentenza del 18 dicembre 2017 n. 56277, è tornata sulla materia indicando quando bruciare i residui vegetali è da considerarsi un reato e non una normale pratica agricola.

La Suprema Corte precisa che si contempla un'attività di gestione di rifiuti e non la realizzazione di una normale pratica agricola, se non vengono rispettati i limiti e le condizioni stabilite dall'art 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006, ovvero, a titolo meramente esemplificativo, l'abbrucciamento

- viene effettuato fuori dal luogo di produzione,
- eseguito, anche nel luogo di produzione, ma non finalizzato al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti ed ammendanti,
- riguarda cumuli superiori al quantitativo giornaliero consentito dalla norma (3 m steri per ettaro).

Nella sentenza viene anche sottolineato che l'onere della prova è a carico di colui che invoca la deroga al regime dei rifiuti, quindi, qualora non venisse provata la normale pratica agricola, si configurerebbe il reato di gestione di rifiuti non autorizzata, previsto dall'art. 256 bis del D.Lgs 152/06.



Cass. Sez. III Pen. 24 ottobre 2018, n. 48397 (c.c.) - Savani, pres.; Cerroni, est.; P.M. in proc. Trasi, ric. (Annulla con rinvio Trib. Avellino 27 ottobre 2017)

Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), effettuate con le modalità ed alle condizioni indicate dall'art. 182, comma 6 bis non rientrano tra le attività di gestione dei rifiuti, non costituendo smaltimento, e non integrano alcun illecito. Al di fuori di tali modalità e condizioni non opera alcuna deroga e divengono applicabili le sanzioni previste dall'art. 256, d.lgs. 152 del 2006 per l'illecita gestione di rifiuti. (Omissis)




ALMA SICUREZZA
1 METER
1 METER
1 METER
Stero
1m
1m
1m
Montanti
Montanti
Corrente o piana
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1871




ALMA SICUREZZA
Conclusioni
La ricostruzione della normativa in materia di sfalci e potature e di abbruciamento di materiale vegetale è alquanto complicata, frutto delle modifiche legislative intervenute nel tempo, le quali sono andate a formare un quadro stratificato di non immediata comprensione, sulla spinta di esigenze legate alla semplificazione della gestione dei materiali vegetali e della necessità di conformarsi alla normativa europea.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1872



In sintesi

1) le materie fecali, la paglia e altro materiale agricolo o forestale non pericoloso (quali gli sfalci e potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali) non sono qualificabili come rifiuti al ricorrere delle condizioni fissate dall'art. 185, comma 1, lett. f) del d.lgs. 152/2006;
2) in caso contrario, i materiali di cui al punto precedente, al pari dei materiali diversi da quelli di cui al punto precedente, devono essere qualificati come rifiuti urbani (se provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali) o speciali (se derivanti da attività agricole e agro-industriali), ai sensi dell'art. 184, comma 2 e comma 3, lett. a). Gli operatori potranno avvalersi, in tal caso, della disciplina sui sottoprodotti;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1873



3) l'abbruciamento dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f) del d.lgs. 152/2006 in quantità massima giornaliera di 3 metri steri per ettaro e alle condizioni fissate dall'art. 182, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006 (non a semplici fini di smaltimento), non costituisce un illecito essendo considerato normale pratica agricola;
4) qualora non vengano rispettate le condizioni per l'applicazione dei regimi d'eccezione di cui agli artt. 185, comma 1, lett. f) e 182, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006, nonché nei casi in cui i materiali vegetali non sono inclusi fra le categorie di cui al medesimo art. 185, comma 1, lett. f) (si pensi agli sfalci e alle potature derivanti dalla manutenzione del verde privato), la combustione sarà sanzionata in via amministrativa (ai sensi dell'art. 255 del d.lgs. 152/2006) laddove riguardi "*rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali*" o in via contravvenzionale (ai sensi dell'art. 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. 152/2006) in caso di "*rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.*".

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1874



Ritornerà ad applicarsi il reato di cui all'art. 256-bis del d.lgs. 152/2006 ("*Combustione illecita di rifiuti*"), punito con la reclusione da due a cinque anni (in caso di rifiuti non pericolosi) o da tre a sei anni (in caso di rifiuti non pericolosi), qualora la combustione riguardi non solo rifiuti vegetali, ma anche altri materiali, quali contenitori di plastica, cavi, polistirolo, etc..

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1875



Se certamente il novero delle esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti è stato ristretto rispetto alla previgente versione dell'art. 185, comma 1, lett. f) (risultante dal cd. "Collegato Agricolo"), tale disposizione resta ancora in odore di violazione della normativa europea in quanto, come visto, continua ad escludere una parte significativa di sfalci e potature dal novero dei rifiuti. La normativa europea, invece, sembrerebbe propendere per scelte diverse "*… nel definire che i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi sono rifiuti organici, e che i rifiuti della manutenzione del verde pubblico (foglie, sfalci d'erba e potature di alberi) sono rifiuti urbani*"
Quello degli sfalci e potature rimane dunque un tema di forte interesse, che certamente farà ancora molto discutere.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1876



Prefettura Avellino
Prot Ingresso del 11:07/2017
Numero 0028788
Classifica: 224.04

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI AVELLINO

Prot. nr. 3090/U/2017 Avellino, 6 luglio 2017

OGGETTO: Indagini combustione di residui vegetali agricolo/forestali. Tutela ambientale e prevenzione degli incendi nel periodo di massimo rischio.



Deve rilevarsi, in relazione a quanto in oggetto, che l'art. 182, comma sesto bis D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (introdotto dall' art. 14, comma 8, della legge 116 del 2014) stabilisce quanto segue : "*Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)*".



In proposito la Cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 5504 del 12/01/2016 Ud. dep. 10/02/2016) Rv. 265838) ha recentemente chiarito quanto segue:

- "*In tema di gestione dei rifiuti, l'incenerimento di residui vegetali effettuato nel luogo di produzione* ***al di fuori delle condizioni previste dall'art. 182, comma sesto bis,*** *primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 256, comma primo, lett. a), d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152*".
- "*In tema di gestione dei rifiuti, l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità delle attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall'art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 incombe su colui che ne invoca l'applicazione*".

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1879



Alla luce del sopramenzionato quadro normativo e giurisprudenziale, in caso di combustione di residui vegetali agricoli e forestali, possono, quindi, configurarsi le seguenti ipotesi di reato in violazione del D.Lgs 152/2006:

1. COMBUSTIONE NEL PERIODO DI MASSIMO RISCHIO DICHIARATO ANNUALMENTE DALLA REGIONE CAMPANIA
(si evidenzia a titolo esemplificativo che l'anno scorso il decreto n. 30 del 12.7.16 ha individuato tale periodo dal 14 luglio al 20 settembre 2016):

commissione del reato p. e p. dall' art. 256 comma 1 lett. a D.Lgs 152/2006, in caso di effettuazione, nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione Campania, di attività combustione di residui vegetali agricoli e forestali mediante incenerimento a terra,

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1880



2. COMBUSTIONE IN DATE E/O ORARI IN CUI COMUNI O ALTRE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE HANNO VIETATO LA COMBUSTIONE DEL MATERIALE VEGETALE:

commissione del reato p. e p. dall' art. 256 comma 1 lett a D.Lgs 152/2006 in caso di effettuazione, nelle ore o nei giorni in cui i Comuni o altre amministrazioni competenti hanno vietato la combustione di residui vegetali agricoli e forestali, di attività di smaltimento di residui vegetali agricoli e forestali mediante incenerimento a terra,

3. COMBUSTIONE IN QUANTITÀ GIORNALIERE SUPERIORI A TRE METRI STERI (OVVERO TRE METRI CUBI DI MATERIALE ACCATASTATO) PER ETTARO :

commissione del reato p. e p. dall' art. 256 comma 1 let. a D.Lgs 152/2006 in caso di effettuazione, non rispettando le modalità ed i limiti quantitativi giornalieri di cui all' art. 182 comma sesto bis del D.Lgs 152/2006, di attività di smaltimento, mediante incenerimento a terra, di residui vegetali agricoli e forestali.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1881



Va, inoltre, rilevato che, ricorrendone i presupposti di fatto (cioè allorché siano provocate emissioni di fumi, in luogo di pubblico transito o in luogo privato ma di comune o altrui uso, in modo da molestare le persone), la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è, senz' altro, sanzionabile penalmente anche ai sensi dell'art. 674 c.p.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1882



E', poi, opportuno rilevare che la menzionata normativa della disciplina sanzionatoria dell'illecita combustione di residui vegetali agricoli e forestali ha inteso, con ogni evidenza, **salvaguardare l'integrità ambientale ed anche evitare il rischio dei gravi incendi che possono verificarsi nel periodo estivo durante la pratica dell' incenerimento a terra dei materiali citati.**

Si invitano, perciò, quanti in indirizzo (con preghiera di diramazione della presente anche alla PG territorialmente operante) a curare con la massima diligenza le indagini relative alla materia, tenendo conto delle osservazioni sopra evidenziate.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento e coordinamento operativo.

Il Procuratore della Repubblica
Rosario Cant[illegible]



La riforma operata dal D.lgs. 116/2020 ha completamente riscritto anche la disciplina degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, annoverati, nella versione attuale nell'art 183 c 1. b ter del TUA, tra i rifiuti urbani. L'intervento correttivo è stato introdotto dal nostro legislatore per evitare pesanti sanzioni da parte della Corte di Giustizia Europea. Rispetto al caso EU Pilot 9180/17/ENVI incentrato proprio sulla gestione dei rifiuti derivati da sfalci e potature. Con la nuova versione dell'art 185 c 1 lett f , a seguito della riforma di cui al D.lgs 116/2020, gli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni" non rientrano più tra le esclusioni previste dall'art. 185, pertanto a partire dal 26 settembre 2020, **dovranno essere gestiti come rifiuti**.



L'esclusione dalla normativa sui rifiuti a partire dal 26.09.2020, è limitata solo alla paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1885



I Comuni non avranno più la facoltà di assimilazione dei rifiuti speciali a quegli urbani, tale facoltà è stata di fatto abrogata. Il processo di definizione dei rifiuti urbani è affidato all'art 183 c 2 b ter di conseguenza i Comuni non potranno più esercitare la privativa sulle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani destinati al recupero. Infatti, le municipalità non potranno più obbligare le utenze non domestiche a conferire al servizio pubblico i propri rifiuti urbani destinati a recupero. Il produttore sarà libero di decidere se migrare verso il mercato privato o restare con il soggetto gestore pubblico.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1886



A seguito della modifica normativa viene così ridotto il numero dei soggetti obbligati a pagare l'imposta, con la conseguenza che, a fronte di costi complessivi del servizio che non dovrebbero variare di molto, la riduzione delle entrate per le casse comunali verrà scaricata sulle utenze domestiche con un rincaro sulle famiglie e per le altre categorie a partire dal 2021. **Se calano i soggetti che pagano, chi** continua a **pagare** dovrà **compensare**, peraltro per tali tariffe era già previsto un aumento per il 2021. Si teme un incremento della tariffa rifiuti che secondo alcuni esperti potrà ben andare oltre le peggiori previsioni con un aumento a due cifre e in alcune realtà anche il raddoppio, ben che vada.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1887



In riferimento agli sfalci e potature del verde pubblico, a seguito del riscritto articolo 185 c 1 lett f, essi dovranno essere gestiti come rifiuti e in caso di eliminazione con il fuoco o sottoposti ad altre operazioni irregolari di gestione, saranno soggetti alla violazione penale di cui all'art. 256 c. 1 lett. a) D.lgs 152/2006 .

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1888



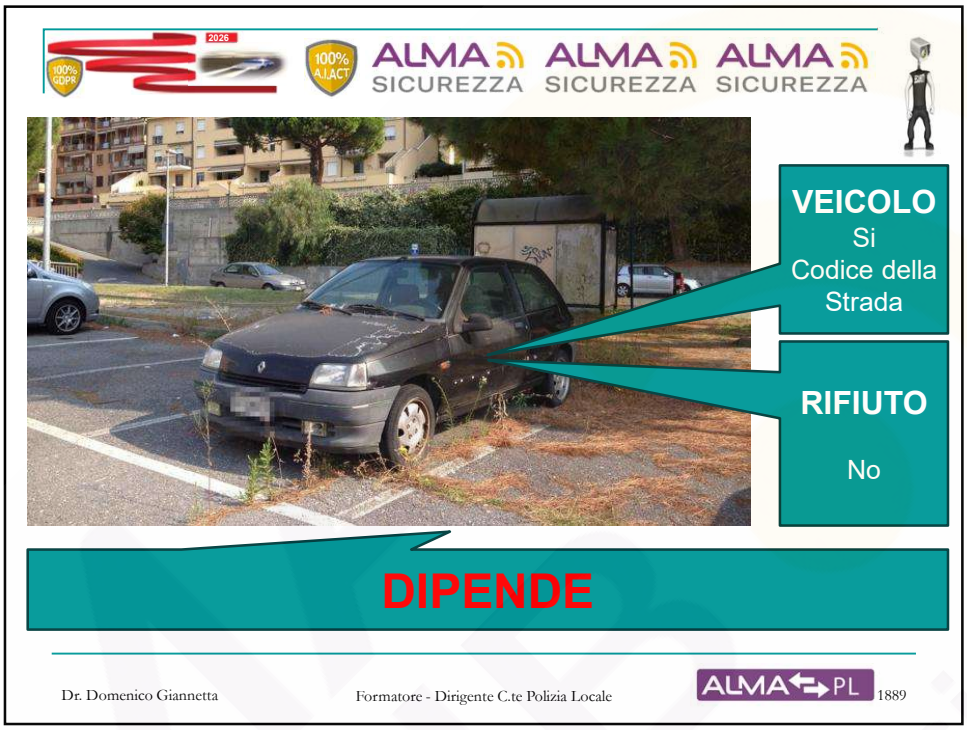
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
VEICOLO
Si
Codice della Strada
RIFIUTO
No
DIPENDE
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1889



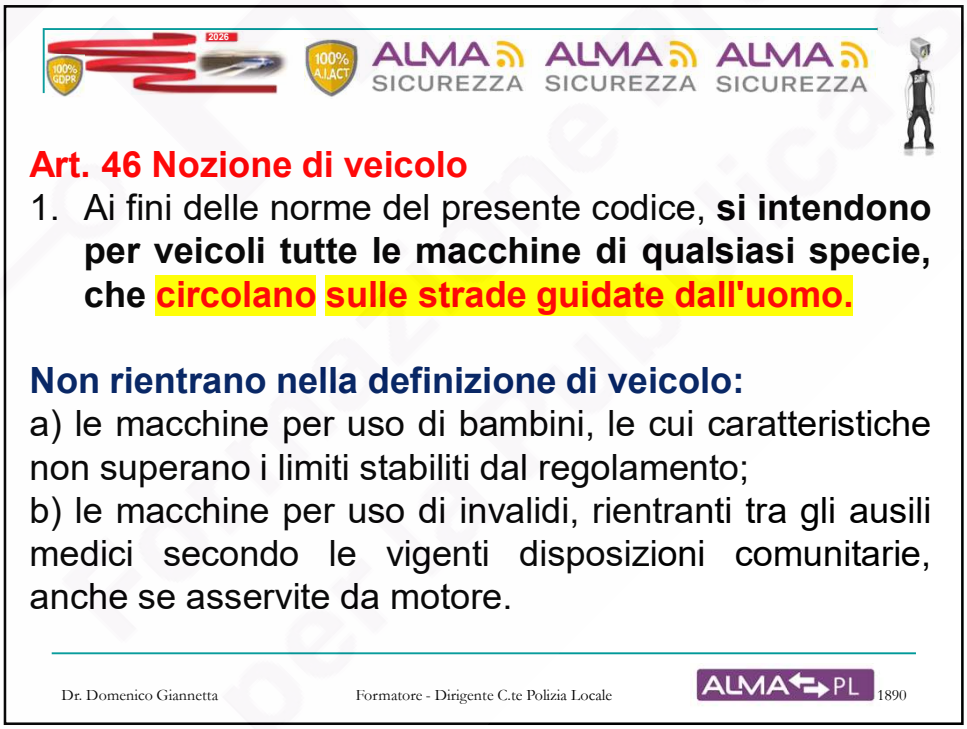
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Art. 46 Nozione di veicolo
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo.
Non rientrano nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1890



Art. 47 - Classificazione dei veicoli

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1891



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
(da Art. 1 a Art. 12)

TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
(da Art. 13 a Art. 45)

TITOLO III - DEI VEICOLI
(da Art. 46 a Art. 114)

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
(da Art. 115 a Art. 139)

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
(da Art. 140 a Art. 193)

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
(da Art. 194 a Art. 224-bis)

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1892



TITOLO III - DEI VEICOLI - (da Art. 46 a Art. 114)

Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE
Capo II - DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione I
NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE
Sezione II
DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI
Sezione III
DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE
Capo IV - CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI

Art. 180 - Possesso dei documenti di circolazione e di guida

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) **la carta di circolazione**, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;

b) **la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo**, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2;

c) **l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida** per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;

d) **il certificato di assicurazione obbligatoria.**

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82 (uso di terzi noleggio – taxi – servizio di linea).

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente, ovvero con facoltà di acquisto in leasing, la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1895



5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione o di formazione professionale; la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.

[6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento.]

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 26 ad euro 102.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1896



8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 ad euro 1.731.
Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1897



L'invito a presentarsi per esibire i documenti di cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l'esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1898




ALMA SICUREZZA
Art 193
Assicurazione Obbligatoria
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1899




ALMA SICUREZZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1900



D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 - Art. 193 Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile
In vigore dal 28 dicembre 2023

1. I veicoli di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera rrr), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 ad euro 3.464. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

rrr) veicolo:
1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o
1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-bis. Fatti salvi i numeri 1) e 2) della lettera rrr) del comma 1, le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche non sono considerate veicoli ai sensi del presente codice.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1901



ART. 193
Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

IPOTESI DI INFRAZIONE	SANZIONI PREVISTE	PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI	DECURTAZIONE PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
ART. 193 - Commi 1 e 2 *Veicolo sprovvisto della copertura assicurativa*	Sanzione amm.va da € 866,00 a € 3.464,00 Pagamento oltre 60 gg. € 1.732,00	€ 866,00 Pagamento ridotto del 30% € 606,20 (*)	5	Sequestro amministrativo del veicolo

Contestazione
Circolava alla guida del predetto veicolo sprovvisto della prescritta copertura assicurativa; infatti dagli accertamenti esperiti risultava ___(*descrivere il motivo della mancanza*)___. Il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo, con ritiro immediato della carta di circolazione, e affidato in custodia a _____ con l'obbligo di custodirlo in _____ via _____ n. _____ senza facoltà d'uso.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1902



D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 - Art. 193 Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

...

2-bis. **Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II.** In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, **quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta** ai sensi dell'articolo 202 **e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.**

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1903



IPOTESI DI INFRAZIONE	SANZIONI PREVISTE	PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI	DECURTAZIONE PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
ART. 193 - Commi 1, 2 e 2-bis ***Veicolo sprovvisto della copertura assicurativa (seconda violazione nel biennio)***	Sanzione amm.va da **€ 1.732,00** a **€ 6.928,00** Pagamento oltre 60 gg. **€ 3.464,00**	**€ 1.732,00** Pagamento ridotto del 30% NON CONSENTITO	5	Sequestro amministrativo del veicolo e sospensione patente di guida da 1 a 2 mesi

Contestazione

Circolava alla guida del predetto veicolo sprovvisto della prescritta copertura assicurativa; infatti dagli accertamenti risulta___ (*descrivere il motivo della mancanza*)___. Si è altresì accertato che lo stesso soggetto in data___ era incorso nella medesima violazione, contestata da___ (*indicare Ufficio di Polizia*) con verbale n. ___. Il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo, con ritiro immediato della carta di circolazione, e affidato in custodia a _____ con l'obbligo di custodirlo in _____ via _____ n. _____ senza facoltà d'uso. La patente di guida viene ritirata ed inviata alla Prefettura di_____ per il provvedimento di sospensione.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1904



D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 - Art. 193 Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

…

3. **La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta alla metà quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'*art. 1901, secondo comma, del codice civile*. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta alla metà quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1905



D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 - Art. 193 Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

…

4. **Si applica l'*articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689*. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di Polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1906



D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 - Art. 193 Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

…

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'*articolo 240 del codice penale*, **è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti.** Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice.

Codice Penale
Art. 240 Confisca
Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.
…

Art. 213 Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1907



IPOTESI DI INFRAZIONE	SANZIONI PREVISTE	PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI	DECURTAZIONE PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
ART. 193 - Commi 2 e 4-bis ***Veicolo con assicurazione falsa***	Sanzione amm.va da **€ 866,00** a **€ 3.464,00**	Non consentito (art. 210/3)	**5**	Confisca del veicolo e sospensione della patente di guida per 1 anno

Contestazione

Conducente e proprietario del predetto veicolo circolava sprovvisto della prescritta copertura assicurativa. Dagli accertamenti esperiti emergeva che il conducente era munito di documenti assicurativi falsi. Il veicolo viene sottoposto a sequestrato amministrativo, con ritiro immediato della carta di circolazione, e affidato in custodia a _____ con l'obbligo di custodirlo in _____ via _____ n._____ senza facoltà d'uso. La patente di guida viene ritirata ed inviata alla Prefettura di_____ per il provvedimento di sospensione.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1908



D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 - Art. 193 Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

…

4-ter. **L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.**

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2002, n. 168*, e successive modificazioni;

g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1909



D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 - Art. 193 Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

…

4-quater. **Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.**

4-quinquies. **La documentazione fotografica** prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, **costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1910



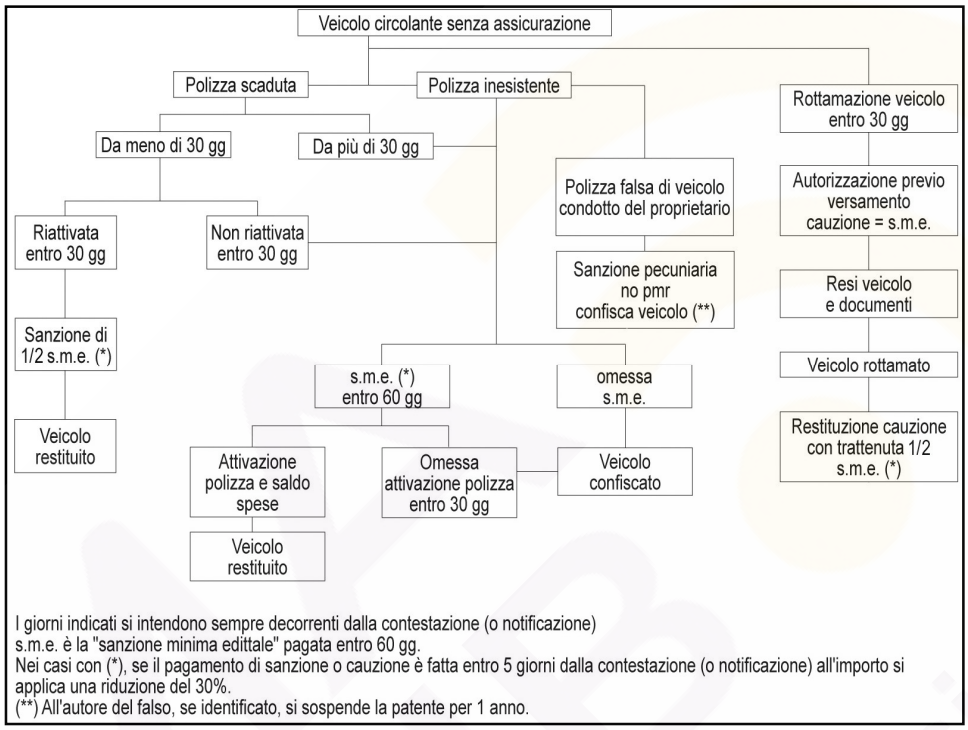

I giorni indicati si intendono sempre decorrenti dalla contestazione (o notificazione)
s.m.e. è la "sanzione minima edittale" pagata entro 60 gg.
Nei casi con (*), se il pagamento di sanzione o cauzione è fatta entro 5 giorni dalla contestazione (o notificazione) all'importo si applica una riduzione del 30%.
(**) All'autore del falso, se identificato, si sospende la patente per 1 anno.



D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private

Art. 122. Veicoli a motore - In vigore dal 28 dicembre 2023

1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'*articolo 2054 del codice civile* **i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.**

rrr) veicolo:
1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o
1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-bis. Fatti salvi i numeri 1) e 2) della lettera rrr) del comma 1, le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche non sono considerate veicoli ai sensi del presente codice.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1912



1-bis. La disposizione di cui al comma 1 **si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.**

1-ter. **L'obbligo** di cui al comma 1 **riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.**

1-quater. **Alla violazione della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'*articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*. La violazione della disposizione di cui al comma 1-ter è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'*articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2, è soggetta alle sanzioni amministrative di cui al citato *articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992*, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato *articolo 193*.** Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo *decreto legislativo n. 285 del 1992*.



2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'*articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile* l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.

4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.



D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - Art. 122-bis. Deroghe - In vigore dal 28/12/2023

1. **In deroga a quanto disposto dall'art. 122**, comma 1, del presente codice e dall'*art. 193 del codice della strada di cui al d.lgs. 30/04/1992, n. 285*, **i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione.**

2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non è idoneo all'uso come mezzo di trasporto, nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all'art. 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi dell'*art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445*. Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualità. Per i veicoli di cui all'*art. 60 del d.lgs. 30/04/1992, n. 285*, il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualità. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ivass, possono essere disciplinati ulteriori casi e modalità di sospensione dell'obbligo assicurativo tenuto conto del precipuo valore collezionistico dei veicoli di cui al medesimo *articolo 60*.

Art. 60 Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri



D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - Art. 122-bis. Deroghe - In vigore dal 28/12/2023

…

3. La sospensione di cui al comma 2 è attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110*, secondo le modalità previste dall'*articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento*. L'impresa ne dà tempestiva comunicazione all'assicurato.

4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 283, comma 1, lettera b).

5. Qualora il veicolo responsabile del sinistro stazioni abitualmente in un altro Stato membro, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 può presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.

D.lgs. 07/09/2005, n. 209 - Art. 283 - Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
In vigore dal 28 dicembre 2023

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
   a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
   b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

CDS art. 193 | 193-04

Circolazione in aree non considerate come strada con veicolo privo di assicurazione - 1a infrazione

NORMA VIOLATA
DLG n. 209/2005 art. 122 c. 1-quater e CDS art. 193 c. 2

IMPORTI SANZIONE IN EURO	
866,00	**pagamento in misura ridotta**
606,20	riduzione del 30% entro 5 gg
1.732,00	pagamento oltre 60 gg
limiti edittali da 866,00 a 3.464,00 euro	

SANZIONI ACCESSORIE	PUNTI
sequestro veicolo	

CDS art. 193 | 193-05

Circolazione in aree non considerate come strada con veicolo privo di assicurazione - 2a infrazione

NORMA VIOLATA
DLG n. 209/2005 art. 122 c. 1-quater e CDS art. 193 c. 2, c. 2-bis

IMPORTI SANZIONE IN EURO	
1.732,00	**pagamento in misura ridotta**
riduzione del 30% non consentita	
3.464,00	pagamento oltre 60 gg
limiti edittali da 1.732,00 a 6.928,00 euro	

SANZIONI ACCESSORIE	PUNTI
sequestro veicolo e, dopo dissequestro, suo fermo per 45 giorni sospensione patente (da 1 a 2 mesi)	

- Violazione dell'obbligo assicurativo in area ad uso pubblico diversa dalla strada (fuori dalla strada, in aree non soggette a restrizioni di accesso)
- Ipotesi di veicolo fermo o in movimento
- E' sempre disposto il sequestro cautelare e l'eventuale confisca amministrativa in caso di mancata riattivazione della polizza e pagamento della sanzione
- Non si applica la decurtazione dei punti

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1917



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

CDS art. 193 | 193-06

Circolazione con veicolo avente documenti assicurativi falsi o contraffatti in aree non qualificate come strada

NORMA VIOLATA
DLG n. 209/2005 art. 122 c. 1-quater e CDS art. 193 c. 2, c. 4-bis

SANZIONE
(v. nota 14)
limiti edittali da 866,00 a 3.464,00 euro

SANZIONI ACCESSORIE	PUNTI
sequestro veicolo per confisca sospensione patente per 1 anno (v. nota 13)	

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1918



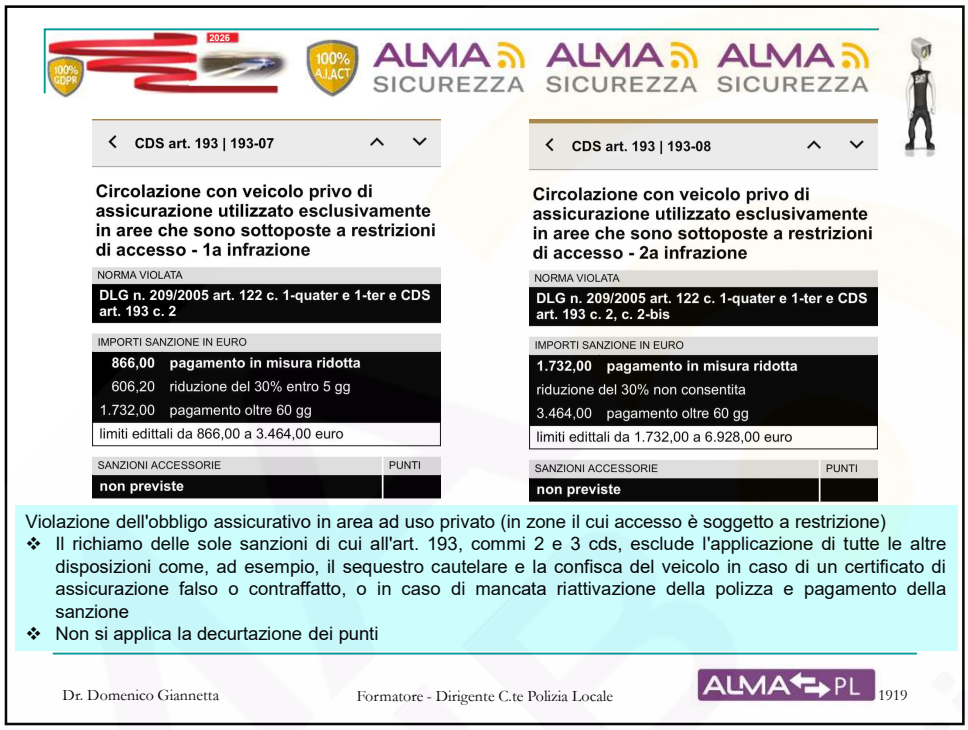
ALMA SICUREZZA
CDS art. 193 | 193-07
Circolazione con veicolo privo di assicurazione utilizzato esclusivamente in aree che sono sottoposte a restrizioni di accesso - 1a infrazione
NORMA VIOLATA
DLG n. 209/2005 art. 122 c. 1-quater e 1-ter e CDS art. 193 c. 2
IMPORTI SANZIONE IN EURO
866,00 pagamento in misura ridotta
606,20 riduzione del 30% entro 5 gg
1.732,00 pagamento oltre 60 gg
limiti edittali da 866,00 a 3.464,00 euro
SANZIONI ACCESSORIE
PUNTI
non previste
CDS art. 193 | 193-08
Circolazione con veicolo privo di assicurazione utilizzato esclusivamente in aree che sono sottoposte a restrizioni di accesso - 2a infrazione
NORMA VIOLATA
DLG n. 209/2005 art. 122 c. 1-quater e 1-ter e CDS art. 193 c. 2, c. 2-bis
IMPORTI SANZIONE IN EURO
1.732,00 pagamento in misura ridotta
riduzione del 30% non consentita
3.464,00 pagamento oltre 60 gg
limiti edittali da 1.732,00 a 6.928,00 euro
SANZIONI ACCESSORIE
PUNTI
non previste
Violazione dell'obbligo assicurativo in area ad uso privato (in zone il cui accesso è soggetto a restrizione)
Il richiamo delle sole sanzioni di cui all'art. 193, commi 2 e 3 cds, esclude l'applicazione di tutte le altre disposizioni come, ad esempio, il sequestro cautelare e la confisca del veicolo in caso di un certificato di assicurazione falso o contraffatto, o in caso di mancata riattivazione della polizza e pagamento della sanzione
Non si applica la decurtazione dei punti
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1919



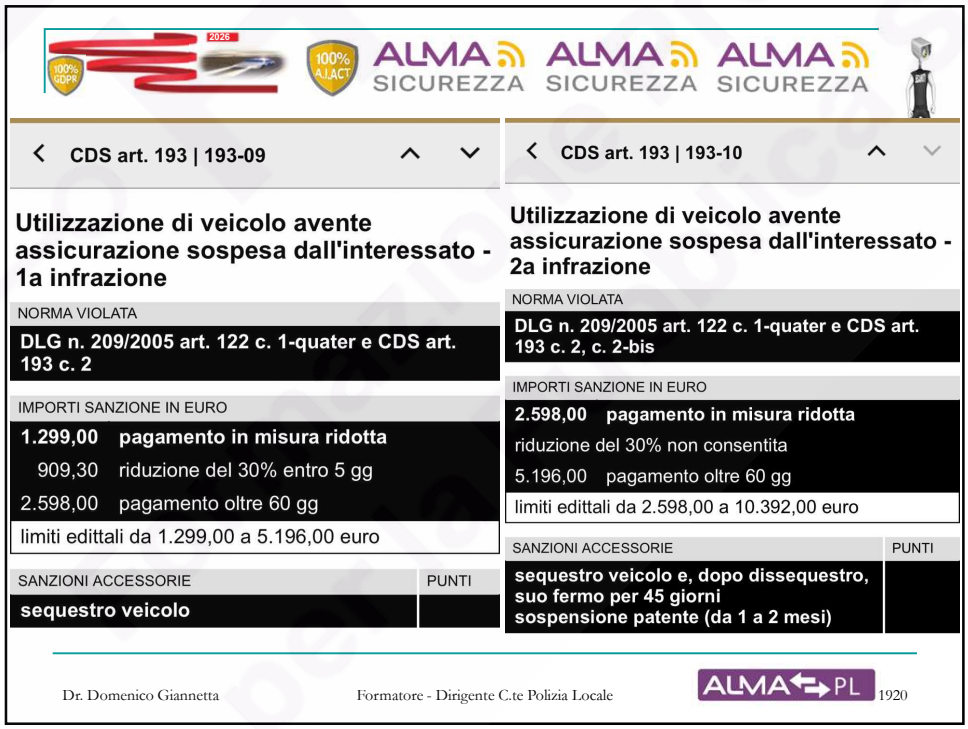
ALMA SICUREZZA
CDS art. 193 | 193-09
Utilizzazione di veicolo avente assicurazione sospesa dall'interessato - 1a infrazione
NORMA VIOLATA
DLG n. 209/2005 art. 122 c. 1-quater e CDS art. 193 c. 2
IMPORTI SANZIONE IN EURO
1.299,00 pagamento in misura ridotta
909,30 riduzione del 30% entro 5 gg
2.598,00 pagamento oltre 60 gg
limiti edittali da 1.299,00 a 5.196,00 euro
SANZIONI ACCESSORIE
PUNTI
sequestro veicolo
CDS art. 193 | 193-10
Utilizzazione di veicolo avente assicurazione sospesa dall'interessato - 2a infrazione
NORMA VIOLATA
DLG n. 209/2005 art. 122 c. 1-quater e CDS art. 193 c. 2, c. 2-bis
IMPORTI SANZIONE IN EURO
2.598,00 pagamento in misura ridotta
riduzione del 30% non consentita
5.196,00 pagamento oltre 60 gg
limiti edittali da 2.598,00 a 10.392,00 euro
SANZIONI ACCESSORIE
PUNTI
sequestro veicolo e, dopo dissequestro, suo fermo per 45 giorni
sospensione patente (da 1 a 2 mesi)
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
1920



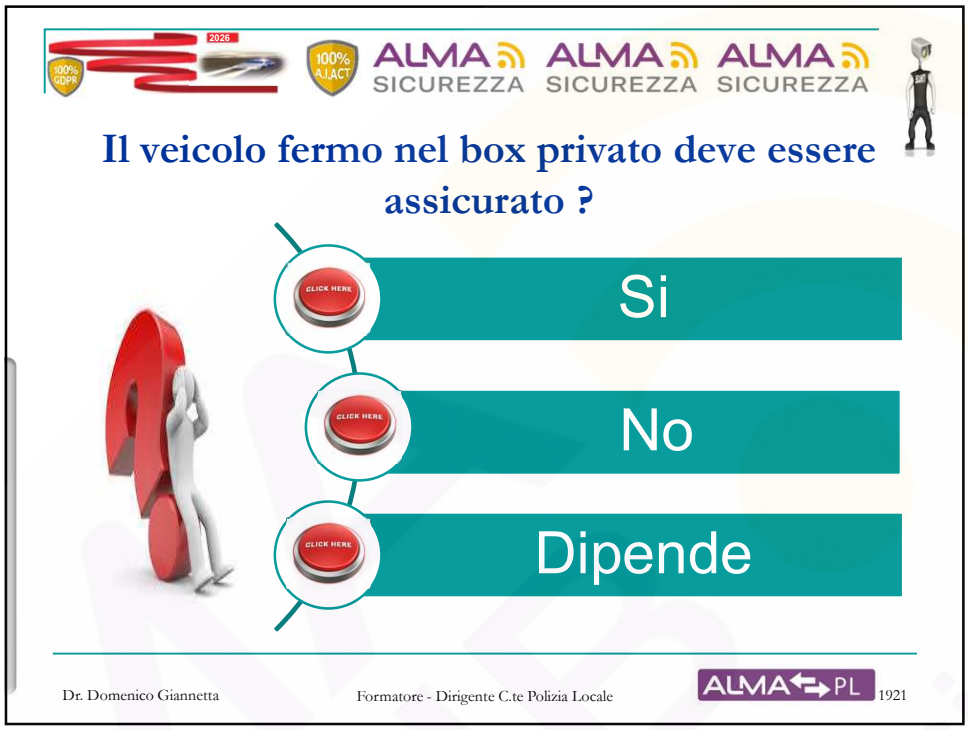



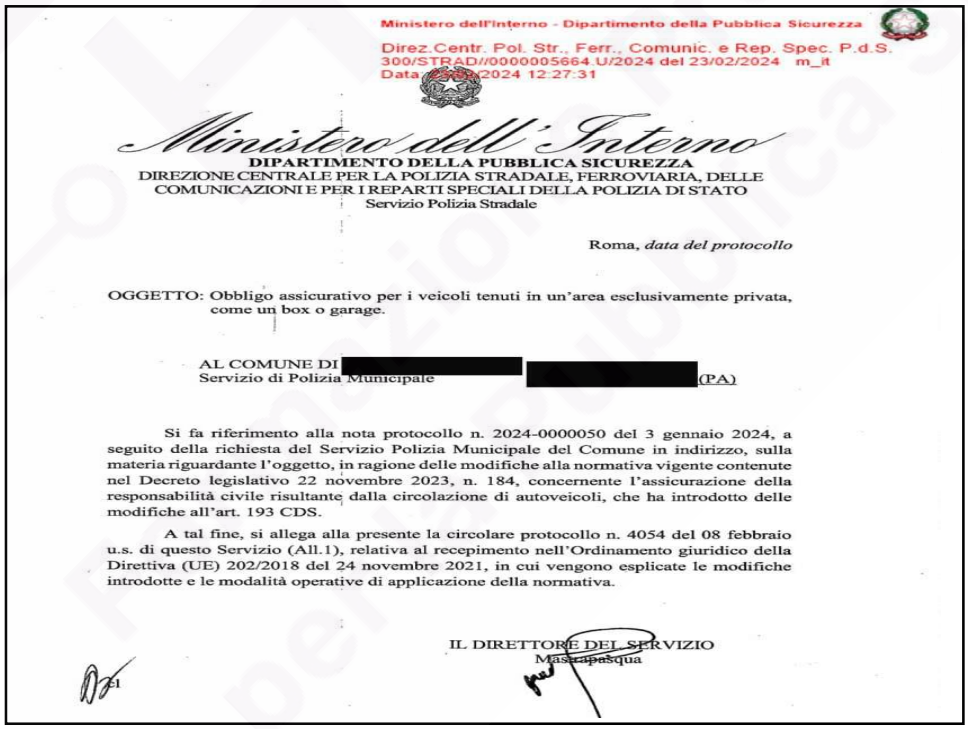

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direz.Centr. Pol. Str., Ferr., Comunic. e Rep. Spec. P.d.S.
300/STRAD//0000005664.U/2024 del 23/02/2024 m_it
Data [redacted]2024 12:27:31

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

Roma, *data del protocollo*

OGGETTO: Obbligo assicurativo per i veicoli tenuti in un'area esclusivamente privata, come un box o garage.

AL COMUNE DI [redacted] (PA)
Servizio di Polizia Municipale

Si fa riferimento alla nota protocollo n. 2024-0000050 del 3 gennaio 2024, a seguito della richiesta del Servizio Polizia Municipale del Comune in indirizzo, sulla materia riguardante l'oggetto, in ragione delle modifiche alla normativa vigente contenute nel Decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che ha introdotto delle modifiche all'art. 193 CDS.

A tal fine, si allega alla presente la circolare protocollo n. 4054 del 08 febbraio u.s. di questo Servizio (All.1), relativa al recepimento nell'Ordinamento giuridico della Direttiva (UE) 202/2018 del 24 novembre 2021, in cui vengono esplicate le modifiche introdotte e le modalità operative di applicazione della normativa.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Mastrapasqua



Tuttavia è possibile escluderne in maniera categorica l'applicazione:

- Sospendere l'assicurazione
- Scollegare alcune parti dello stesso e renderlo non idoneo all'uso come mezzo di trasporto (assoggettabile alla normativa dell'abbandono dei rifiuti?)
- Utilizzare il veicolo come deposito di capi di abbigliamento

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1923



CP - Art. 614. Violazione di domicilio

Chiunque s'introduce **nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi,** contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

CP - Art. 615 - Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, che abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno.

Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1924



Il concetto di domicilio

La norma penale attribuisce al domicilio un significato diverso da quello datogli dal codice civile. O meglio il codice penale attribuisce al domicilio più significati e diversi. Partendo dalla definizione del **codice civile, enunciata dall'articolo 43, il domicilio è il luogo dove la persona ha stabilito la sede dei suoi affari e interessi.**

Ai fini dei reati di cui agli articoli 614 e 615 del codice penale invece il domicilio assume tre diverse configurazioni. Può essere:

- **l'abitazione;**
- **il luogo di privata dimora;**
- **le appartenenze di questo ultimo.**

L'articolo 614 infatti esordisce affermando che "Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi …". Lo stesso vale per la fattispecie criminosa prevista nell'art. 615 per cui commette reato di violazione di domicilio "Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente …".

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1925



Il concetto giuridico di residenza ci è dato dall'art. 43 del Codice Civile, il quale così dispone:



"Il domicilio di una persona è nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.



La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale".



Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL — 1926



Sia il domicilio che la residenza si compongono di un elemento oggettivo *l'insistenza di una persona in un luogo dello spazio* e di un **elemento volontaristico** *la decisione della persona di voler utilizzare quel luogo a fini di domicilio o a fini di residenza.*

Dall'art. 43 del Codice Civile la dottrina ricava, per esclusione, anche la nozione giuridica di dimora, distinta dalla residenza in ragione della sua non abitualità, in quanto sede occasionale, temporanea o saltuaria della persona.



Il ***Ministero dell'Interno con circolare n. 300/STRAD/1/0000004054.U/2024 del 08.02.2024***, ha fornito opportune indicazioni operative a seguito del ***Decreto Legislativo 22 novembre 2023, n. 184*** con cui è stata recepita la direttiva (UE) 2021/2118 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità



Il ***d.lgs. n. 184/2023 a decorrere dal 23 dicembre 2023*** ha comportato rilevanti novità al Codice della Strada (modificando gli articoli 9 e 193) e al Codice delle Assicurazioni Private (modificando agli articoli 1 e 122, 124 e introducendo l'art. 122 bis).

Salvo le deroghe previste dall'art. 122 bis CAP, i veicoli previsti dall'art. 1 comma 1 lett. rrr) del codice delle assicurazioni private con funzione di mezzo di trasporto, devono essere regolarmente assicurati, se:

- Si trovano sulla **strada**;
- Si trovano in un'**area diversa dalla strada non soggetta a restrizioni**;
- Siano utilizzati esclusivamente in un'**area private con restrizioni di accesso**.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1929



Veicoli soggetti all'obbligo assicurativo

a) Veicoli a motore azionati **esclusivamente** da una forza meccanica;

e, aventi le seguenti condizioni in alternativa:

- Veicoli con velocità superiore a 25 km/h;
- Veicoli con peso massimo superiore a 25 kg e velocità massima superiore a 14 km/h.

b) Rimorchi a prescindere se agganciato alla motrice (rischio statico): ma ai fini della circolazione stradale l'assicurazione della motrice copre quella del rimorchio;

c) Veicoli elettrici leggeri: individuati da apposito decreto interministeriale.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1930



Ambito applicazione obbligo assicurativo

- **In strada** (ex art. 2 cds): pena la sanzione di cui all'art. 193 CDS;
- **In aree diverse dalla strada non soggetta a restrizioni:** pena la sanzione di cui all'art. 122 comma 1 quater CAP in relazione a tutte le sanzioni principali e accessorie previste dall'art. 193 CDS;
- **In aree private soggette a restrizioni:** pena la sanzione di cui all'art. 122 comma 1 quater CAP in relazione alle sole disposizioni art. 193 commi 2 e 3 CDS (pertanto non si applicano le sanzioni accessorie).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1931



Normativa di riferimento Art. 193 CDS

• **Comma 1:** I veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1932



Art. 122 CAP

- **Comma 1:** *Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile i veicoli di cui all'art. 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.*
- **Comma 1-bis:** *La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.*
- **Comma 1 ter:** *L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni.*
- **1-quater:** *Alla violazione della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 del d.lgs. 30/04/1992, n. 285. La violazione della disposizione di cui al comma 1-ter è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'art. 193, commi 2 e 3, del medesimo d.lgs. 30/04/1992, n. 285. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 122-bis, comma 2, è soggetta alle sanzioni amministrative di cui al citato articolo 193 del d.lgs. n. 285 del 1992, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato art. 193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992*

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1933



Deroghe all'obbligo assicurativo ai sensi dell'art. 122 bis CAP

Nelle quattro casistiche di seguito riportate, i veicoli di cui all'art. 1 comma 1 lett. rrr) CAP, non devono essere assicurati in nessuno dei tre ambiti previsti, e pertanto non sanzionabili secondo le disposizioni dell'art. 193 C.d.S. e art. 122 CAP.

1) Veicoli ritirati dalla circolazione:
- cancellati dal PRA per demolizione;
- cancellato d'ufficio ex art. 94 bis;
- cancellato dal PRA per esportazione.

2) Uso del veicolo vietato dall'Autorità:
- Fermo, sequestro amministrativo e confisca;
- Fermo fiscale;
- Sequestro penale;
- Sospensione dalla circolazione ex art. 80 cds;
- Ritiro della carta di circolazione;
- Sospensione della carta di circolazione;
- Ritiro delle targhe.

In queste casistiche, se il veicolo viene posto in circolazione su strada, si configureranno solo ed esclusivamente le violazioni di riferimento delle singole casistiche: in tali circostanze il veicolo NON DEVE essere assicurato, pertanto NON si deve procedere con le sanzioni previste dall'art. 193 C.d.S.

3) Veicoli non idonei all'uso come mezzo di trasporto (Es. privi di motore, ruote, etc. e pertanto assoggettabili alla normativa dei veicoli in stato di abbandono);

4) Veicolo sospeso dal suo UTILIZZO (sospensione dell'assicurazione):
- richiede comunicazione formale dell'interessato alla propria assicurazione;
- la sospensione sarà riscontrabile nella Banca Dati MIT;

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1934



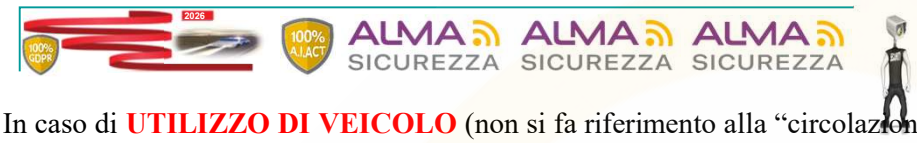

In caso di **UTILIZZO DI VEICOLO** (non si fa riferimento alla "circolazione ex art. 3 C.d.S. pertanto NON si applica in caso di veicolo in sosta in strada) si configura la violazione di cui all'**art. 122 comma 1 quater CAP** in riferimento a tutte le sanzioni principali e accessorie previste dall'art. 193 CDS aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria del 50%:

- 1.299 euro entro 60 gg;
- 909,30 euro entro 5 gg;
- Sequestro del veicolo.

In caso di **"recidiva nel biennio"** di UTILIZZO VEICOLO con assicurazione sospesa si configura la violazione di cui all'art. 122 1 quater CAP in riferimento alle sanzioni di cui all'art. 193 cds:

- 2.598,00 euro (Riduzione del 30% non consentita);
- Sospensione della patente da 1 a 2 mesi;
- Fermo amministrativo 45 gg dopo il dissequestro se conducente/proprietario

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1935



FATTISPECIE SANZIONATORIE		
CASISTICA	**NORMA VIOLATA**	**NOTE**
Veicolo sulla STRADA privo della copertura assicurativa (eccetto casi di deroghe ex art. 122 bis CAP)	Art. 193 CDS	Procedura sanzionatoria ordinaria
Veicolo fermo o in movimento FUORI DALLA STRADA privo della copertura assicurativa	Art. 122 c.1 quater primo periodo in relazione art. 193 cds	Si applicano tutte le sanzioni principali e accessorie art. 193 cds eccetto la decurtazione punti
Veicoli utilizzati in aree private soggette a restrizioni privi della copertura assicurativa	Art. 122 c.1 quater secondo periodo in relazione art. 193 c.2 e 3 cds	Si applicano solo le sanzioni pecuniarie art. 193 cds (senza decurtazione punti)
Veicoli utilizzato come mezzo di trasporto nonostante SOSPENSIONE UTILIZZO: - In strada; - Fuori strada; - In aree private soggette a restrizioni	Art. 122 c.1 quater terzo periodo in relazione art. 193 cds	Si applicano tutte le sanzioni principali e accessorie art. 193 cds eccetto la decurtazione punti Sanzione pecuniaria aumentata della metà

N.B.: in caso di accertamento di veicolo sprovvisto della copertura assicurativa SI DEVONO consultare le banche dati a disposizione per verificare l'eventuale presenza di gravami o provvedimenti disposti dall'Autorità competente che vietano l'utilizzo del veicolo

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1936



AUTORIZZAZIONE A CONDURRE IL VEICOLO A SEGUITO DI SEQUESTRO EPR MANCATA COPERTURA ASSICURATIVA

Tra le deroghe a tale obbligo assicurativo, l'art. 122 bis CAP include anche i veicoli il cui utilizzo è vietato da un provvedimento dell'autorità (Es. sequestro amministrativo), pertanto il Ministero dell'Interno ***con circolare n. 300/STRAD/1/0000004054.U/2024 del 08.02.2024***, nella sua funzione di coordinamento dell'attività di polizia stradale, **ha ritenuto legittimo che il veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa possa essere condotto nel luogo scelto per la custodia dal conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo accertatore, qualora non vi siano altri motivi ostativi.**

In riferimento alla mancata modifica dell'art. 213 comma 4 CDS che prevede ancora che il veicolo debba essere "trasportato" in sicurezza in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, si rammenta che **l'art. 122 bis comma 1 CAP deroga** sia le disposizioni previste dall'art. 122 c.1 CAP che tutte quelle dell'art. 193 CDS, pertanto anche quelle procedurali previste dal comma 4.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1937



PROCEDURA SANZIONATORIO

Considerato che **l'art. 122 comma 1 quater CAP** richiama l'applicazione delle disposizioni previste dal **Titolo VI del codice della strada**, il procedimento sanzionatorio è il medesimo in tema di:

- Notifica violazioni;
- Pagamento sanzioni;
- Disciplina ricorsi;
- Destinazione proventi sanzioni.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1938



Pubblicato il 15/05/2024

N. 01913 /2024 REG.PROV.CAU.
N. 03485/2024 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1939



sul ricorso numero di registro generale 3485 del 2024, proposto da
Ancsa, Italsoccorso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

***previa sospensione dell'efficacia,* della circolare n. 300/STRAD/1/0000004054.U/2024/204 del 8 febbraio 2024**, emanata dal Ministro dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, avente ad oggetto: decreto legislativo 22 novembre 2023 n. 184 di recepimento della Direttiva UE 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla Direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, **nella parte in cui ha previsto la possibilità che il veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa possa essere condotto nel luogo scelto per la custodia dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo accertatore, qualora non vi siano motivi ostativi.** Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1940



«… **Premesso che è stata impugnata la circolare assunta in data 8 febbraio 2024 dal Ministero dell'Interno,** Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato avente ad oggetto "Decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 recante modifica alla Direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità", nella parte in cui riporta a pagina 7, precisamente nella nota n. 21, che "*(...) appare legittimo che il veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa possa essere condotto nel luogo scelto per la custodia dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo accertatore, qualora non vi siano motivi ostativi*", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1941



Considerato che, **quanto all'impugnabilità immediata delle circolari ministeriali interpretative, in linea di principio vale la regola che si tratta di atti interni finalizzati ad indirizzare uniformemente l'azione degli organi amministrativi, cosicché sono prive di effetti esterni e come tali censurabili soltanto in presenza del provvedimento applicativo ritenuto lesivo; tale, regola, però, non è applicabile a quelle circolari interpretative che, per la normativa di settore, sono vincolanti; nella specie, ad una prima lettura e malgrado l'incipit della circolare, la stessa appare di fatto vincolante e ciò si ricava dall'art. 11 co. 3 CdS laddove stabilisce che "*Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati*" e dall'art. 21 comma 1 del regolamento di attuazione del Cds "*Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 11, comma 3, del codice, provvede con proprie direttive il Ministro dell'interno*"** (si veda per un caso analogo a quello in esame, proprio con riferimento alle circolari interpretative del Ministero dell'Interno, Cons. di Stato, sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4478 e TAR Lazio, sez. I ter, 23.6.2020, n. 9076);

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1942



Rilevato che la circolare prende atto del dettato dell'art. 122 bis D. Lgs. n. 209/2005 (introdotto dall'art. 2 D. Lgs. 184/2023, che, sotto questo aspetto, ha recepito quanto previsto dall'art. 5 direttiva 2009/103/CE, modificato dall'art. 1 n. 4 della direttiva 2021/2018/UE), **che in alcuni casi esclude l'obbligo di assicurazione** (ad esempio per i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione oppure quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente), **e, pertanto, esclude espressamente che, essendo venuto meno questo obbligo, ai casi descritti dall'art. 122 bis cit. possa applicarsi l'art. 193 CdS** (in particolare anche il co. 4 di tale disposizione);

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1943



Rilevato, tuttavia, che la circolare nello specifico punto impugnato appare porsi in **contrasto con l'art. 193 co. 4 CdS,** perché, sebbene, come indicato al capoverso antecedente, **tale ultima norma non si applica ove viene in gioco l'art. 122 bis cit., è altrettanto vero che la deroga all'art. 193 CdS a cui fa riferimento l'art. 122 bis cit. sembra riferita solo dell'assicurazione di responsabilità civile ma non anche alle conseguenze che derivano laddove il veicolo venga fatto circolare nonostante non possa e sia fermato per un controllo;** detto altrimenti, **l'art. 122 bis cit., come non potrebbe essere altrimenti data anche la sua collocazione sistematica nel codice delle assicurazioni private, non si occupa delle conseguenze che derivano qualora l'organo accertatore appuri un'illegittima circolazione del veicolo, aspetto per il quale ci si deve rimettere al CdS;**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1944



Rilevato, ancora, che la circolare appare, sempre ad una prima lettura, anche in contrasto con l'art. 213 CdS; in effetti, stesso la circolare, alla nota n. 19, specifica che **in caso di circolazione di un veicolo sottoposto a sequestro, troverà applicazione l'art. 213 co. 8 CdS; se così è, allora non si comprende perché, quanto al successivo trasferimento altrove del veicolo fermato, non scatti sempre l'art. 213 co. 8 CdS terza parte laddove prevede "*L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis*"**; dunque, sotto questo aspetto **la circolare sembra contraddittoria, poiché il co. 8, diversamente dal co. 1 dell'art. 213 CdS, non prevede l'affidamento al proprietario o conducente;**
Ritenuto, pertanto, che il ricorso appare provvisto del requisito del *fumus boni iuris*, indispensabile per ottenere l'invocata tutela cautelare;
Ritenuto, ancora, che risulta sussistere pure il *periculum in mora* alla luce dei danni paventati dai ricorrenti;
Ritenuto di poter compensare le spese del presente giudizio tra le parti alla luce della particolarità della vicenda;

P.Q.M.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1945



Il **Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio** (Sezione Prima Ter) **accoglie l'istanza di misure cautelari e sospende l'impugnata circolare assunta l'8.2.2024 dal Ministero dell'Interno, limitatamente alla parte in cui a pagina 7, precisamente nella nota n. 21, prevede che "*(...) appare legittimo che il veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa possa essere condotto nel luogo scelto per la custodia dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo accertatore, qualora non vi siano motivi ostativi*".**
Fissa per la prosecuzione l'udienza pubblica del 29.10.2024.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1946



MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della polizia di Stato
Prot. n. 300/STRAD/1/16119.U/2024 Roma, 24 maggio 2024

OGGETTO: D.Lgs. 22/11/2023, n. 184 di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/11/2021 recante modifica alla Direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

PROVVEDIMENTO CAUTELARE DEL TAR LAZIO
Nel far seguito alla circolare n. 300/STRAD/1/0000004054.U/2024 del 8/2/2024, con la quale sono state fornite indicazioni operative conseguenti all'introduzione del d.lgs. n. 184/2023 (1) che ha apportato modifiche alla disciplina sull'assicurazione dei veicoli, si rappresenta che, a seguito di ricorso, il TAR Lazio, con ordinanza cautelare n. 01914/2024 del 15/05/2024, ha disposto la sospensione della predetta circolare, limitatamente alla parte in cui a pagina 7, nella nota n. 21 si prevede che *"(...) appare legittimo che il veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa possa essere condotto nel luogo scelto per la custodia dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo accertatore, qualora non vi siano motivi ostativi".* **Alla luce di quanto disposto dal predetto Tribunale, nelle more della decisione del ricorso, in caso di sequestro di un veicolo privo di assicurazione, questo dovrà essere trasportato presso il luogo di custodia con le modalità preesistenti [2].**
Si fa riserva di seguito all'esito del ricorso. Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale. IL DIRETTORE CENTRALE Cortese
[1] Qualora i tempi per il recupero del veicolo o di trasferimento dello stesso in condizioni di sicurezza fossero incompatibili con le esigenze operative della pattuglia, quest'ultima può riprendere il proprio servizio, fermo restando l'obbligo per l'affidatario di trasferire il veicolo in condizioni di sicurezza.
[2] Come indicato nel paragrafo 1.4 della circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019 di questa Direzione Centrale.



L'entrata in vigore delle norme del d.lgs. n. 184/2023 (dal 23.12.2023), che hanno modificato l'art. 122 del d.lgs. 07/09/2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private e l'art. 193 CDS, ha profondamente innovato la materia.

La riforma, per la complessità delle disposizioni che presentano, in alcuni passaggi, una situazione di diritto di non immediata evidenza contenutistica, probabilmente, richiederà interventi di chiarimento e/o di indirizzo da parte della prassi amministrativa dei Ministeri competenti, che potrebbero discostarsi, anche in modo significativo, dai contenuti di seguito riportati, che, comunque, in fase di prima applicazione della norma, rappresentano un tentativo di interpretazione e chiarimento.



Chiunque circola sulla strada o su un'area privata con un veicolo esclusivamente a motore senza guida di rotaie (inclusi filoveicoli e rimorchi) avente caratteristiche di propulsione, velocità massima e peso previste dal Codice delle assicurazioni private (CAP) senza essere coperto da assicurazione per la responsabilità civile da circolazione di veicoli (RCA) ovvero con assicurazione scaduta o sospesa, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1949



L'organo di polizia che accerta la violazione procede sempre al sequestro cautelare del veicolo. Se, entro 60 giorni, la sanzione non viene pagata e non è attivata (o riattivata) una valida copertura assicurativa per almeno sei mesi, viene applicata la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

Il veicolo intestato a conducente non assicurato, che circola sulla strada, o in un'area diversa dalla strada, con documenti assicurativi falsi o contraffatti, è sempre sottoposto a confisca amministrativa, anche se il proprietario decide di attivare subito una polizza assicurativa.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1950



Costituisce violazione amministrativa anche la circolazione senza copertura assicurativa in un luogo non soggetto a pubblico passaggio.

In tali casi, tuttavia, quando il veicolo è utilizzato esclusivamente in luoghi non soggetti a pubblico passaggio sottoposti anche a restrizioni di accesso, **è prevista l'applicazione delle sole sanzioni amministrative pecuniarie, senza sequestro cautelare né confisca del veicolo.**

In entrambe le situazioni sopraindicate, può essere consentito al trasgressore di pagare una sanzione più ridotta se la polizza assicurativa che era scaduta viene resa operativa entro i 15 giorni successivi alla sua scadenza oppure se il veicolo non coperto da assicurazione è successivamente rottamato.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1951



Il CAP prevede una serie di situazioni in cui i veicoli a motore non sono obbligati ad avere l'assicurazione RCA. In alcuni casi, in presenza della deroga, non si possono applicare le sanzioni amministrative sopraindicate quando il veicolo non è coperto da assicurazione neanche nel caso in cui il veicolo sia fatto circolare sulla strada. **In nessun caso, infine, possono essere applicate sanzioni quando un veicolo non assicurato non è utilizzato in conformità alla sua funzione di mezzo di trasporto ma è impiegato in attività diverse. L'esenzione dall'applicazione delle sanzioni è estesa, infatti, anche agli incidenti stradali che vedono coinvolto un veicolo non utilizzato, al momento dell'incidente, come mezzo di trasporto ma come strumento di lavoro o per finalità diverse da quelle proprie del mezzo.**

Il veicolo per il quale l'assicurazione è stata sospesa a richiesta dell'interessato, in caso di successiva utilizzazione sulla strada, o in luogo soggetto a restrizioni diverso dalla strada, durante il periodo di sospensione, è oggetto di sanzione amministrava in misura maggiorata.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1952



VIOLAZIONI PER MANCANZA DI COPERTURA ASSICURATIVA

Per effetto della riforma conseguente al d.lgs. n. 184/2023, la casistica relativa all'applicazione delle sanzioni previste per chi circola senza assicurazione è stata profondamente innovata rispetto alla normativa previgente, in cui, di fatto la violazione poteva ricorrere per qualsiasi veicolo a motore non coperto da assicurazione, solo nel caso in cui fosse sorpreso a circolare sulla strada.

Dal 23.12.2023, infatti, salvo i casi di deroga dall'obbligo, chiunque circola senza assicurazione RCA commette una violazione amministrativa solo quando il CAP richiede che il veicolo deve esserne provvisto e che comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e/o accessorie previste dal CDS o dal CAP.

La violazione ricorre ovunque il veicolo sia fatto circolare sia su strada sia in luoghi privati che non possono essere considerati strada, ma le sanzioni amministrative sono diverse a seconda che il veicolo si trovi sulla strada o in un'area (anche privata), diversa dalla strada, che non è soggetta a restrizioni di accesso o sia, invece, utilizzato in un'area non soggetta a pubblico passaggio ma che ha restrizioni di accesso.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1953



L'accertamento della violazione conseguente alla mancanza di assicurazione è un procedimento complesso che impone all'operatore di polizia stradale addetto al controllo di valutare, nell'ordine, le seguenti circostanze:

- ❑ se il veicolo, per caratteristiche strutturali (propulsione, velocità e peso) rientra tra quelli che devono averla;
- ❑ se, pure essendo veicolo compreso tra quelli che devono avere l'assicurazione, esso è utilizzato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto;
- ❑ se ricorrono o meno situazioni particolari in cui è derogato l'obbligo assicurativo;
- ❑ qualora risulti che il veicolo è obbligato all'assicurazione:
  - dove si trova al momento dell'accertamento della violazione (strada, luogo soggetto a restrizioni oppure area esclusivamente privata);
  - se la copertura è ancora valida ed efficace.

Gli elementi variabili indicati, che saranno oggetto di particolare approfondimento, servono per circoscrivere l'ambito di applicazione del regime sanzionatorio

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1954



Veicoli a cui si applicano le sanzioni per mancanza di assicurazione

Diversamente da quanto previsto in passato, dal 2023, **non tutti i veicoli a motore, anche se circolanti sulla strada sono soggetti all'obbligo assicurativo.**
Infatti, per effetto del recepimento delle normative unionali **hanno obbligo di assicurazione RCA solo i veicoli con le seguenti caratteristiche:**

- sono azionati esclusivamente da motore, elettrico termico o di altro tipo, cioè hanno propulsione meccanica esclusiva;
- hanno la funzione di mezzo di trasporto;
- per costruzione, hanno velocità superiore a:
  - 25 km/h, se hanno un peso netto (a vuoto) massimo inferiore a 25 kg;
  - 14 km/h, quando hanno peso netto (a vuoto) superiore a 25 kg.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1955



L'obbligo assicurativo è imposto, altresì, per tutti i rimorchi, qualunque sia la loro massa complessiva, che possono essere agganciati ai veicoli di cui sopra. La norma precisa che deve essere presente un'assicurazione del rimorchio sia quando il rimorchio è agganciato a un veicolo sia quando staziona staccato da esso.
Sulla base di quanto indicato emerge che la definizione di veicolo valida ai fini delle norme assicurative che, in conformità alla normativa europea, include soltanto i veicoli azionati esclusivamente da una forza meccanica, si fonda anche sulle caratteristiche generali dei medesimi veicoli, in particolare sui valori massimi della velocità di progetto e il peso a vuoto. Tuttavia, l'elemento preponderante e fortemente discriminante, ai fini della definizione sopraindicata, è certamente costituito dalla propulsione esclusivamente meccanica. In ragione di tale caratteristica, non sono, perciò, mai applicabili sanzioni per mancanza di copertura assicurativa RCA ai seguenti veicoli:

- non provvisti di motore (diversi dai rimorchi), come velocipedi, veicoli a trazione animale, veicoli a braccia, ecc.;
- con motore ausiliario, cioè con motore (elettrico o termico) che non costituisce l'unica fonte di propulsione, ma che, viceversa, è di ausilio alla propulsione muscolare, quali velocipedi a pedalata assistita e cicli a propulsione;
- monopattini elettrici e altri veicoli leggeri elettrici (hoverboard, segway, monowheel , ecc.), anche a esclusiva propulsione meccanica, fino a quando non saranno definite, con apposito DM, le caratteristiche di quelli che possono essere sottoposti all'obbligo assicurativo;
- destinati a costituire supporto per la mobilità di persone con disabilità, anche se provvisti di esclusiva propulsione meccanica (motore elettrico o termico)

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1956



L'esclusione dal campo di applicazione dell'assicurazione obbligatoria, per tutti i veicoli indicati, prescinde dalle loro caratteristiche strutturali: sono, infatti, sempre esclusi, qualunque sia la loro velocità massima per costruzione o il loro peso a vuoto.
Sono altresì esclusi dalla definizione di veicolo, ai fini dell'obbligo assicurativo, anche i dispositivi per bambini dotati di motore che, quando rispettano le regole dell'art. 46 CDS, non possono essere in nessun caso considerati veicoli.
Salvo che la mancanza di immatricolazione non derivi da radiazione o cancellazione dai pubblici registri, la circostanza che il veicolo avente le caratteristiche sopraindicate sia o meno omologato e/o immatricolato (o anche immatricolabile), non rileva ai fini dell'applicazione delle sanzioni per mancanza di copertura assicurativa.
Parimenti irrilevante, salvo i casi di deroga previsti per veicoli sottoposti a sanzioni che ne limitano l'uso, è la circostanza che il veicolo non sia ammesso a circolare su strada secondo la normativa nazionale in materia. L'assicurazione, infatti, è comunque necessaria anche per i veicoli che non potrebbero circolare sulla strada (ad esempio: go-kart, minimoto, autoveicoli di Formula uno, autobus aeroportuali, veicoli speciali per movimentazione in porti o aeroporti, ecc.).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1957



Veicoli non utilizzati come mezzi di trasporto a cui non si applicano le sanzioni per mancanza di assicurazione

Ai fini delle sanzioni applicabili in caso di mancanza di copertura assicurativa, diversamente da quanto era stato ritenuto in precedenza dalla giurisprudenza, va considerato che non tutti i veicoli indicati nel paragrafo precedente sono sempre sottoposti all'obbligo assicurativo. Infatti, tale obbligo e, quindi le relative sanzioni in caso di inadempimento, vale solo quando i veicoli aventi le caratteristiche indicate sono utilizzati conformemente alla funzione di mezzo di trasporto. La verifica di tale funzione va fatta con riferimento, in particolare, qualora sia coinvolto un incidente, alla loro funzione effettiva di mezzo di trasporto in tale momento.
La norma non definisce cosa debba intendersi per "mezzo di trasporto". Tale definizione, tuttavia, non può intendersi equivalente a "veicolo adibito al trasporto di cose o persone", come, a un esame superficiale, potrebbe apparire. Anche in base agli indirizzi giurisprudenziali da cui è stato tratta la definizione di veicolo sopraindicata, infatti, è mezzo di trasporto è ogni veicolo idoneo a circolare e la cui funzione è la circolazione (intesa come spostamento da un luogo a un altro, non necessariamente sulla strada, compresa la sosta o fermata che è funzionale allo spostamento) non solo delle cose o delle persone che si trovano a bordo ma anche di sé stesso (quando non è idoneo a trasportare altre persone diverse dal conducente).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1958



Perciò quando la sua funzione, in concreto, è lo spostamento delle persone, delle cose o di sé stesso da un luogo a un altro (ovunque esso sia ubicato), un veicolo è comunque sottoposto alle norme di cui si parla, anche se non è costruito e destinato a trasportare cose o persone diverse dal conducente (come, ad esempio, accade per alcune macchine agricole, macchine operatrici o veicoli ad uso speciale). Tale funzione non viene meno se il veicolo è in sosta (ovunque essa avvenga, sia sulla strada che in luoghi privati) quando il veicolo non sia utilizzato per scopi diversi non funzionali allo spostamento.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1959



La normativa sull'assicurazione obbligatoria non è applicabile soltanto se, al momento di un incidente che ha visto coinvolto un veicolo, la funzione del veicolo è costituita, in concreto, da uso diverso da quello di mezzo di trasporto, come sopra inteso e che rappresenta la sua funzione abituale e, in definitiva, da un uso diverso dalla circolazione (intesa come movimento o sosta). **Tale circostanza si può verificare, ad esempio, se un veicolo, anche normalmente destinato al trasporto di persone o cose, è temporaneamente utilizzato come fonte di energia industriale o agricola o sta effettuando un'attività di lavoro diversa dalla circolazione (scavo, falciatura erba, ecc.) o, infine, sia usato per fini abitati con occupazione del suolo ed attendamento.** In tali casi, anche se si trova sulla strada, non può essere oggetto di sanzione se è sprovvisto di valida copertura assicurativa.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1960



Solo con questa chiave di lettura, infatti, si può ritenere che la definizione di veicolo sottoposto all'obbligo assicurativo sia realmente coerente con gli indirizzi in materia che, da tempo, caratterizzano la giurisprudenza della Corte di giustizia europea e della Suprema Corte. Infatti, secondo tali orientamenti, ai fini dell'applicazione delle sanzioni per mancanza di copertura assicurativa, presupposto per l'obbligo assicurativo non può essere ritenuto la "circolazione sulla strada, qualunque siano le caratteristiche strutturali del mezzo" (come era previsto nella normativa meno recente) ma **l'"uso del veicolo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto", ovunque tale uso avvenga.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1961



Ai fini degli obblighi assicurativi, oltre alla definizione di «veicolo», è necessario valutare anche la sua «funzione».

La modifica dell'art. 122, c. 1, CAP impone l'obbligo assicurativo per i veicoli indicati nell'art. 1, comma 1, lettera rrr), quando gli stessi sono **"utilizzati conformemente alla loro funzione in quanto mezzi di trasporto al momento dell'incidente".**

L'art. 122bis CAP stabilisce che non sono soggetti all'obbligo di assicurazione i veicoli non idonei all'uso come mezzo di trasporto.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1962



È mezzo di trasporto ogni veicolo idoneo a circolare e la cui funzione è la circolazione non solo delle cose o delle persone che si trovano a bordo ma anche di se stesso.

Il concetto di circolazione ricomprende sia la fase dinamica sia la fase statica, nel momento in cui è fermo è comunque idoneo a essere utilizzato per spostarsi.

E' necessario valutare se al momento dell'incidente la funzione del veicolo è costituita da un uso diverso da quello di mezzo di trasporto e, in definitiva, da un uso diverso dalla circolazione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1963



Ad esempio:

- **Un'autogrù** che si trova in sosta, anche sulla sede stradale, e abbia in funzione il braccio meccanico o che sia utilizzata come presa di forza meccanica per attività agricola o industriale;
- **agli autocaravan, ai caravan e alle case mobili** che si trovano nell'area di campeggio e siano nelle condizioni di cui all'art. 185, comma 2, del Codice della Strada
- **veicolo che sta effettuando uno scavo, sta falciando l'erba,** è temporaneamente utilizzato come fonte di energia.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1964



- **un veicolo che non funziona e non può muoversi perché inidoneo ad essere mezzo di trasporto** per mancanza, ad esempio, delle ruote, del motore o di altre parti essenziali, non è soggetto all'obbligo assicurativo e non può essere oggetto di sanzioni per mancanza di copertura assicurativa (anche veicoli in stato di abbandono);
- la norma si estende anche ai veicoli utilizzati come alloggio che non possono essere utilizzati per la circolazione perché oggetto di campeggio o attendamento, come ad esempio, una casa mobile omologata e costruita su un rimorchio che sia temporaneamente fatta stazionare in un terreno privato, collocata su supporti stabili e collegata agli impianti esistenti e che, perciò, non può più essere utilizzata per la circolazione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1965



In definitiva, mentre la deroga si riferisce all'inidoneità del veicolo come mezzo di trasporto e, in tal senso, non può che far riferimento a veicoli privi delle caratteristiche che li rendano idonei alla circolazione ed al loro utilizzo, **l'elemento discriminate previsto dall'art. 122 CAP è costituito, invece, dalla funzione del veicolo al momento dell'incidente, il quale, sebbene ordinariamente idoneo all'uso come mezzo di trasporto, non svolgeva tale funzione nella circostanza del sinistro**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1966



Ambiti entro i quali sono applicabili sanzioni per mancanza di copertura assicurativa: luoghi privati.

A seguito della riforma delle disposizioni del CDS e del CAP e, già in precedenza, per effetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali sia della Corte di giustizia europea sia della Suprema Corte, **l'obbligo assicurativo per i veicoli sopraindicati, utilizzati conformemente alla loro funzione di mezzi di trasporto, si applica a prescindere:**

- dalle loro caratteristiche strutturali,
- dal terreno su cui sono utilizzati e, quindi, anche quando la circolazione avviene fuoristrada o in aree soggette a restrizioni,
- dal fatto che siano fermi o in movimento.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1967



Ciò significa, perciò, che, salvo particolari situazioni di deroga, anche il veicolo che circola (movimento ovvero sosta, fermata, parcheggio) in un'area esclusivamente privata o in un'area (privata o pubblica quanto a proprietà) in cui la circolazione, pur di soggetti diversi dal proprietario, è soggetta a restrizioni di accesso e che non può essere considerata strada, deve essere coperto da valida polizza assicurativa RCA. Infatti, per effetto dalla riforma 2023, diversamente da quanto previsto in precedenza, **c'è obbligo assicurativo ovunque il mezzo sia fatto circolare e, quindi, anche quando la circolazione avviene in aree private.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1968



L'obbligo assicurativo si applica, perciò, anche ai veicoli che si trovano in circolazione in cortili condominiali, terreni o box privati, piazzali industriali, aree portuali, ospedali, caserme, ecc., sottratti al pubblico passaggio.

L'obbligo riguarda, inoltre, anche i mezzi che non escono mai da tali aree soggetti a restrizioni. Infatti, la norma estende l'obbligo assicurativo anche ai veicoli *esclusivamente* utilizzati in tali aree. Ciò consente di aumentare la garanzia per i danneggiati in caso di incidente che veda coinvolto un veicolo non assicurato che si trova in luogo privato. Infatti, essendone affermato l'obbligo assicurativo, in caso di circolazione senza copertura, il danneggiato può richiedere l'attivazione del risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1969



Tuttavia, fino 30 giugno 2024 tutte le macchine agricole indicate all'articolo 57 cds non sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi se poste in circolazione in aree private o in strade soggette a restrizioni. Per essere, perciò l'obbligo vale solo se circolano sulle strade ad uso pubblico o si trovano in aree ad esse equiparate mentre se si muovono nei campi o sulle strade private escluse dal pubblico transito non sono soggette ad esso. **Naturalmente, l'obbligo resta comunque escluso se, pur circolando sulla strada, al momento in cui verifichi un incidente, stanno svolgendo attività diverse dalla circolazione.**

Mentre la possibilità di applicare sanzioni per mancanza di copertura assicurativa relativa a circolazione in aree diverse dalle strade è estesa a tutte le aree private e, perciò, si estende anche a quelle che devono essere considerate come esclusivamente private, purché prive di restrizioni di accesso, il trattamento sanzionatorio può essere più mite, se la circolazione di un veicolo è limitata esclusivamente alle aree private soggette a restrizioni. Del resto, ferma restando l'operatività della copertura esistente, dove non possono essere, di norma, coinvolte altre persone in incidenti che riguardano il veicolo nella sua funzione di mezzo di trasporto (perché in quell'area non entra nessuno se non il proprietario del veicolo - ad es. box privato - e pochi altri soggetti autorizzati - come accade in aree chiuse di caserme, ospedali, aeroporti, ecc.), non sembra vi siano rischi particolari connessi alla RCA che giustificano una sanzione grave per chi viola l'obbligo assicurativo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1970



Ambiti entro i quali sono applicabili sanzioni per mancanza di copertura assicurativa: movimento o sosta dei veicoli

Come era già stato affermato dalla giurisprudenza europea e da quella della Cassazione, nel concetto di circolazione va compreso sia il movimento del veicolo che la fermata, sosta o il parcheggio, purché tali fasi statiche della circolazione siano coerenti con la funzione del veicolo stesso, in quanto mezzo di trasporto. Fermata e sosta costituiscono, infatti, atti della circolazione (prodromici o successivi al movimento) e, quindi, devono essere considerati in circolazione anche i veicoli in sosta, fermata o parcheggio a condizione che, in tale fase, non siano impegnati in attività diverse dalla funzione di mezzo di trasporto del veicolo. In particolare, le sanzioni per la violazione conseguente alla manca copertura assicurativa si applicano quando il veicolo è lasciato in sosta:

- sulle strade, cioè su aree di uso pubblico destinate alla circolazione o sulle aree a queste equiparate, ossia su tutte le aree, compresi parcheggi e altre pertinenze stradali di proprietà pubblica o privata, che sono aperte alla libera circolazione indiscriminata di veicoli pedoni e animali.
- sulle aree collocate su terreni diversi da quelli delle strade (es. campi, boschi, ecc.) non destinati alla circolazione ma in cui possono accedere tutti;
- in aree private soggette a restrizioni (cioè non soggetta a pubblico passaggio), come nel caso di cortili condominiali, oppure di aree di ospedali, fabbriche, porti, aeroporti, stazioni, che non sono aperte al transito indiscriminato ma in cui possono entrare solo gli autorizzati.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1971



Sebbene sul tema non vi sia completa chiarezza, nel nuovo regime conseguente alla riforma del 2023, sembra che restino sottoposti all'ambito di applicazione dell'obbligo assicurativo **anche i veicoli che si trovano in sosta in aree esclusivamente nella disponibilità del solo proprietario ed in cui può accedere solo lui (box o cortili di case private).**

Sul tema, tuttavia, per l'ampia portata del nuovo precetto, si avverte la necessità di un chiarimento definitivo da parte delle amministrazioni interessate alla materia (soprattutto Ministero dell'industria e del made in Italy, ma anche IVASS).

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1972



Casi particolari: veicoli impegnati in competizioni sportive

I veicoli a motore impegnati in competizione sportive su strada devono essere sempre coperti da assicurazione RCA. Infatti, il CAP impone agli organizzatori attività di eventi sportivi motoristici, tra cui corse e gare, nonché prove e dimostrazioni, incluse quelle della velocità, dell'affidabilità o delle competenze (regolarità), autorizzati in conformità del rispettivo diritto nazionale (v. art. 9 CDS), di stipulare una valida copertura assicurativa RCA per i partecipanti.

La norma intende riferire l'adempimento dell'obbligo all'organizzatore e, quindi, non è necessario verificare ciascun veicolo impegnato nella competizione abbia una propria polizza assicurativa ma è necessario controllare che esista una copertura integrale RCA per tutti i sinistri che vedono coinvolti veicoli in competizione. Ciò lascia intendere che, se i singoli veicoli non sono assicurati e manca anche una copertura RCA per la competizione, non trovino applicazione, nei confronti dell'organizzatore, le sanzioni dell'art. 193 CDS ma quelle dell'art. 9 CDS (violazione delle prescrizioni autorizzative). In tali casi, tuttavia, qualora non vi abbiano provveduto gli organizzatori stipulando polizze RCA per tutti i concorrenti, i veicoli da competizione ovunque essi siano utilizzati (e quindi anche in circuiti chiusi), anche se non sono immatricolati, devono avere idonea copertura assicurativa RCA stipulata dal proprietario o dall'utilizzatore del mezzo, in mancanza della quale, al conducente possono essere applicate le sanzioni di cui all'art. 193 CDS (se la gara è sulla strada) o dell'art. 122 CAP (se la competizione si svolge fuoristrada o su circuito o pista).

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1973



Casi particolari: mancanza di assicurazione e veicoli in circolazione di prova

L'esposizione della targa prova su un veicolo, sia esso o meno immatricolato, consente di circolare senza che esso sia assicurato. In tali casi, infatti, la copertura RCA è garantita dall'assicurazione della targa prova che, tuttavia, può avere tale funzione, solo per la circolazione di un veicolo alla volta.

Ai fini della validità della copertura assicurativa della targa prova, è necessario che essa sia esposta o comunque, almeno, sia presente a bordo del veicolo durante la circolazione di prova. Perciò, ai fini dell'applicazione delle sanzioni per mancanza di assicurazione, non rileva che tale documentazione e la targa di prova fossero nella disponibilità del soggetto che deteneva il veicolo o che si trovassero nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione.

L'obbligo di collocazione la targa di prova deve sulla parte posteriore dell'auto è stato riconosciuto anche al fine di consentirne la rilevazione delle violazioni mediante controlli elettronici per la verifica della copertura RCA.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1974



Casi particolari: esclusione della assicurazione RCA per monopattini a noleggio o in sharing

I monopattini elettrici non devono avere copertura assicurativa RCA durante la circolazione fini a quando il relativo obbligo non sarà definito da apposito DM.

La normativa speciale di settore prevede comunque che la disciplina in materia di assicurazione sia applicabile ai servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating.

L'obbligo, tuttavia, non riguarda l'assicurazione RCA e non si riferisce al singolo veicolo a noleggio ma al gestore e, quindi, l'eventuale mancanza di copertura assicurativa non determina mai le sanzioni amministrative di cui agli artt. 122 CAP o 193 CDS né nei confronti del conducente né del gestore del servizio.

L'inadempienza dell'obbligo di assicurazione può avere, invece, effetto, anche con risoluzione per inadempimento, degli eventuali accordi con gli enti locali che hanno autorizzato l'esercizio del servizio di noleggio dei monopattini.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1975



CASI IN CUI NON APPLICANO LE SANZIONI PER MANCANZA DI ASSICURAZIONE PER L'ESISTENZA DI SITUAZIONI DI DEROGA ALL'OBBLIGO ASSICURATIVO

Non può essere oggetto di sanzioni amministrative la circolazione senza assicurazione in alcuni dei casi in cui la normativa del CAP dispone che vi siano deroghe all'obbligo di copertura assicurativa. La normativa del CAP, come riformata per effetto del DLG n. 184/2023, infatti, prevede che alcuni veicoli, benché strutturalmente e funzionalmente compresi nell'ambito delle disposizioni relative all'obbligo assicurativo RCA (perché potenzialmente idonei ad essere usati come mezzi di trasporto), siano esclusi dall'obbligo stesso, in modo temporaneo o permanente, in ragione di particolari situazioni che derogano a tale regime ordinario.

In alcuni di questi casi, meglio descritti nei paragrafi seguenti, **le deroghe dall'obbligo assicurativo escludono che i veicoli che ne sono destinatari possano essere sottoposti a sanzione anche quando circolano senza essere coperti da assicurazione sia sulla strada che in una qualsiasi area privata. Questo effetto della deroga dall'obbligo assicurativo, tuttavia, non si verifica nel caso in cui un veicolo, per il quale è stata sospesa l'assicurazione a richiesta dell'interessato, sia utilizzato (intendendosi però solo movimento) senza assicurazione sulla strada ovvero in un luogo privato o pubblico, anche soggetto a restrizioni di accesso, che non può essere considerato strada, compreso quello esclusivamente privato.**

In ogni caso, i danni per veicoli che circolano senza copertura assicurativa nei casi in cui ciò è ammesso per le deroghe indicate, sono comunque risarcibili dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1976



Deroghe per veicoli ritirati formalmente dalla circolazione

Non possono essere sottoposti a sanzione per mancanza di copertura assicurativa (perché non hanno obbligo di assicurazione) i veicoli che sono stati ritirati formalmente dalla circolazione. Sebbene si tratti di una norma che contenuto generale ed astratto, in termini sostanziali, si ritiene che si intenda riferire, soprattutto, ai veicoli già immatricolasti che sono stati radiati o cancellati, anche d'ufficio, dai pubblici registri automobilistici o dall'archivio nazionale dei veicoli della DGM e che, quindi, non possono più circolare legittimamente sulla strada. L'esenzione dall'obbligo assicurativo si applica a tali veicoli sia quando si trovano in aree private che quando, nonostante il divieto di circolazione sulla strada, continuano a muoversi o sostano sulle strade o su altre strade pubbliche.
La deroga non sembra possa applicarsi, invece, per i veicoli radiati dal PRA per esportazione che sono ammessi alla circolazione temporanea con foglio di via e targhe provvisorie di cui all'art. 99 CDS. Infatti, in tali casi, il mezzo, finché dura tale autorizzazione temporanea, non può dirsi essere stato ritirato dalla circolazione e, quindi, deve essere munito di assicurazione, anche temporanea. Scaduto il foglio di via, invece, può beneficiare della deroga dall'obbligo assicurativo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1977



È dubbio se la deroga possa applicarsi anche al caso di veicoli oggetto di mini-voltura e, perciò, dotati di carta di circolazione/DU non valida per la circolazione. Infatti, tali veicoli, per effetto dell'indicazione riportata nel DU, possono ritenersi sottratti alla libera circolazione e circolare solo per esigenze di prova tecnica.
La generica e ampia formulazione della norma del CAP, che prevede la deroga per i veicoli ritirati formalmente dalla circolazione, sembra applicabile anche a tale caso: sarebbero così risolte anche alcune problematiche operative riscontrate nell'applicazione delle sanzioni per mancanza di assicurazione, poiché per tali veicoli non poteva essere stipulata una valida assicurazione per almeno 6 mesi, necessaria per ottenere il dissequestro del mezzo ai sensi dell'art. 193 CDS.
Inoltre, l'applicazione della deroga consente di lasciare tali veicoli in sosta nei piazzali delle concessionarie o dei commercianti senza necessità di assicurarli, rendendo così coerente quanto indicato dalla nuova normativa riguardante l'obbligo assicurativo del veicolo ovunque si trovi.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1978



Veicoli oggetto di sanzioni accessorie o misure coercitive che ne impediscono l'uso

Non sono sottoposti a sanzioni per mancanza di assicurazione i veicoli il cui uso è stato vietato, in via temporanea o circolazione di veicoli per effetto di un provvedimento dell'autorità devono comprendersi (elenco puramente indicativo e non tassativo, in ragione della generalità e indeterminatezza della norma che prevede la deroga):

- il sequestro amministrativo (di cui all'art. 213 CDS) o quello penale, sia per esigenze cautelari che per finalità di confisca, il fermo amministrativo di cui all'art. 214 CDS (compreso quello fiscale),
- il ritiro dei documenti di circolazione come sanzione accessoria di cui all'art. 216 CDS,
- il ritiro dei documenti di circolazione strumentale finalizzato all'adempimento di obblighi di ripristino del carico, di cui agli artt. 164, 167 e 10 CDS,
- la sospensione temporanea della circolazione in caso di accettata mancanza di revisione di cui all'art. 80 CDS,
- le ipotesi di sospensione o revoca della carta di circolazione di cui all'art. 217 CDS.

In tutti casi indicati, la circolazione sulla strada o in un'area privata di un veicolo **dopo l'adozione di uno dei provvedimenti amministrativi** che limita l'uso del mezzo, sebbene possa essere illecita per altra ragione (e, quindi, oggetto delle altre sanzioni previste, caso per caso dalle norme richiamate), non configura mai circolazione senza assicurazione e non può essere oggetto di sanzione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1979



Veicoli non idonei all'uso come mezzo di trasporto

Non sono sottoposti all'obbligo assicurativo **i veicoli non idonei all'uso come mezzo di trasporto**. La norma, pur nella sua non ben chiara indicazione, si ritiene intenda riferirsi ai veicoli che, pur essendo normalmente destinati ad essere utilizzati come mezzi di trasporto (e quindi idonei alla circolazione), per situazioni contingenti o per alterazione significativa delle caratteristiche costruttive, non possono più svolgere, temporaneamente o permanentemente, quella funzione. Si tratta, in buona sostanza di veicoli che sono inutilizzabili perché privi di parti essenziali che ne impediscono l'utilizzo per la funzione di spostamento da un luogo a un altro. Nonostante la sua non chiara formulazione, non sembra, invece, che la disposizione possa essere interpretata dando al concetto di "mezzo di trasporto" un significato tecnico fino a comprendere i veicoli che, pur circolanti su strada, strutturalmente, non sono destinati al trasporto di cose o persone. Infatti, come si è detto deve intendersi per mezzo di trasporto, anche quel veicolo che, pur non essendo atto al carico, può circolano sulla strada anche al solo fine spostare se stesso o le attrezzature di cui è dotato.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1980



Pertanto, un veicolo depositato sulla strada o in un luogo privato aperto al pubblico che non funziona e non può muoversi perché inidoneo ad essere mezzo di trasporto per mancanza, ad esempio, delle ruote, del motore o di altre parti essenziali, non è soggetto all'obbligo assicurativo e non può essere oggetto di sanzioni per mancanza di copertura assicurativa. La norma richiamata, peraltro, consente al proprietario di un siffatto veicolo, anche quando è depositato nel suo terreno privato, di evitare comunque la necessità della stipula della polizza assicurativa (e, quindi, di doverla poi necessariamente sospendere perché non può utilizzarlo).

La norma si può estendere anche ai veicoli utilizzati come alloggio che non possono essere utilizzati per la circolazione perché oggetto di campeggio o attendamento.

Diversamente da quanto previsto per le ipotesi di deroga illustrate nei paragrafi precedenti**, l'utilizzazione di questi veicoli (intesa come movimento del mezzo coerente alla sua funzione e non come fase statica), sia pure mancanti di parti importanti per la sicurezza, sulla strada o su aree soggetti a restrizioni è comunque oggetto di sanzione.**



Veicoli con assicurazione sospesa

I veicoli il cui utilizzo è stato volontariamente sospeso in via temporanea su richiesta e previa dichiarazione autocertificata degli interessati (cioè dai soggetti di cui all'art. 122, c. 3, CAP), non sono sottoposti all'obbligo assicurativo fino a quando dura il periodo di sospensione.

La sospensione dell'assicurazione è una facoltà generale che, dal 2023, è concessa a tutti gli assicurati, anche se non è stata prevista espressamente dal contratto assicurativo stipulato e che consente di derogare all'obbligo assicurativo (ed evitare le sanzioni conseguenti in caso di circolazione) è definita dalla normativa e richiede l'espletamento di particolari formalità fissate dalla normativa stessa. In particolare, si richiede che l'interessato debba autocertificare che l'utilizzo sulla strada del veicolo assicurato, pur essendo perfettamente marciante ed efficiente, è stato effettivamente escluso per sua volontà e che egli si fa garante di tale situazione di non utilizzazione del mezzo. Ciò significa che, nel caso in cui sia accertato che la dichiarazione autocertificata non sia veritiera, e cioè, quando sia successivamente dimostrato che il veicolo non sia stato, in realtà, sottratto alla circolazione (perché sorpreso a circolare sulla strada o in area privata soggetta a restrizioni), si applicano anche le pene previste per i reati di false dichiarazioni autocertificate.



Ai fini della deroga dall'obbligo assicurativo, la sospensione può avere durata variabile ed essere prorogata prima della scadenza ma con il limite sostanziale che essa non può avere, complessivamente, durata superiore a 10 mesi rispetto all'annualità assicurativa. Tuttavia, per i veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 CDS, la proroga può avere durata fino 11 mesi rispetto all'annualità assicurativa.

Nei controlli di polizia stradale, va considerato che, allo scopo di garantire l'immediata verificabilità della sospensione, che consente di escludere l'obbligo assicurativo (e, quindi, anche l'applicazione delle relative sanzioni in caso di circolazione) si prevede che essa operi solo quando è stata formalmente inserita nella banca dati costituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al DM 9.8.2013, n. 110.



Diversamente da quanto previsto per altre ipotesi di deroga dall'obbligo assicurativo, la sospensione della polizza non esclude che l'utilizzazione (movimento) sulla strada e nei luoghi privati, anche soggetti a restrizioni (compresi quelli esclusivamente privati) vada esente dall'applicazione di sanzioni. Di fatto, perciò, si ritiene il mezzo che ha assicurazione sospesa possa legittimamente trovarsi (cioè senza rischiare sanzioni) solo in sosta in luoghi aperti al pubblico o esclusivamente privati (box privato chiuso o terreno chiuso) in cui è fatto stazionare senza utilizzarlo.

Infatti, il CAP, sia pure attraverso un percorso di non immediata comprensione, prevede che l'utilizzazione (intesa come movimento e non come semplice sosta) con assicurazione sospesa sulla strada o in luoghi privati, anche soggetti a restrizioni che possono essere utilizzati da soggetti diversi dal proprietario del veicolo, sia oggetto di sanzioni amministrative che sono state fortemente maggiorate.



VERIFICA DELL'EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE E PROROGA AUTOMATICA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Ai fini del controllo operato dagli organi di polizia stradale, su veicoli immatricolati in Italia (per quelli immatricolati in altri Paesi vedasi altra parte di testo) il contratto di assicurazione deve essere considerato valido ed efficace solo se è stato pagato il premio assicurativo relativo al periodo di copertura. Salvo l'ipotesi di furto o appropriazione indebita del mezzo l'assicurazione è operativa anche nel caso in cui il veicolo non sia più nella disponibilità del proprietario nel cui interesse era stata stipulata la polizza assicurativa.

L'assicurazione RCA ha durata annuale e non può essere tacitamente rinnovata. Tuttavia, il premio può essere pagato anche in modo frazionato. In ogni caso, dopo la scadenza annuale del contratto o del periodo più breve, in caso di frazionamento del premio, l'impresa di assicurazioni è comunque tenuta a mantenere ancora operante la garanzia prestata con il contratto scaduto per un massimo di **15 giorni**, ma non oltre l'effetto di una nuova polizza. Perciò, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, occorre considerate che, anche quando il pagamento per il rinnovo di una polizza assicurativa non sia stato ancora effettuato, un'assicurazione scaduta è comunque efficace per i 15 giorni successivi alla scadenza. Entro questo termine non si può applicare alcuna sanzione anche se viene esibito il precedente certificato assicurativo, scaduto di validità.

La proroga automatica di 15 giorni **non vale**, **invece**, **per assicurazioni provvisorie** (con durata non superiore a 5 giorni) stipulate per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per collaudi o dimostrazioni (ai sensi dell'art. 17 DPR 24.11.1970 n. 973). Per questi veicoli in caso di circolazione oltre la scadenza sono sempre applicate le sanzioni dell'art. 193.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1985



Assicurazione scaduta da meno di 15 giorni ed estensione convenzionale a 30 giorni

Per tutte le polizze assicurative RCA annuali (anche se il pagamento è dilazionato con rata semestrale o mensile) è previsto dall'art. 1901 CC e dall'art. 170 bis Codice delle assicurazioni private, un **periodo di 15 giorni di tolleranza** dalla scadenza della polizza o della rata del relativo premio, entro i quali il veicolo risulta comunque coperto ancora da assicurazione anche se dalla documentazione contrattuale risulta scaduta. L'estensione non opera, invece, in modo automatico, sulle polizze provvisorie (settimanali o mensili).

Visto che l'assicurazione RCA ha durata annuale e non può essere tacitamente rinnovata e che, per tutti i contratti, l'impresa di assicurazioni è comunque tenuta a mantenere ancora operante, per 15 giorni successivi, la garanzia prestata con il contratto scaduto, l'accertamento della circolazione entro questo termine **non comporta l'applicazione di alcuna sanzione** per mancanza di assicurazione ma, solo ove ricorra il caso, del mancato possesso del certificato assicurativo.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — 1986



Alcune compagnie hanno **esteso convenzionalmente tale termine di ulteriori 15 giorni**, portando la tolleranza a 30 giorni dalla scadenza della polizza (o del termine per il pagamento della rata di premio, se frazionato). Tale estensione convenzionale appare assolutamente legittima e consente di affermare che, per tutta la durata del predetto periodo di 30 giorni dalla scadenza naturale, la copertura assicurativa permane valida e che, in caso di circolazione, nessuna violazione dell'art. 193 CDS è ipotizzabile.

Il prolungamento del periodo di comporto (sia automatico che convenzionale) opera anche se, dalle risultanze delle banche dati che contengono le indicazioni della validità della copertura assicurative, la polizza risulta scaduta. Infatti, in genere, le banche dati si limitano ad indicare il termine naturale di scadenza della polizza senza riportare l'estensione di copertura stessa. Perciò, l'utente, ove controllato oltre il termine indicato, anche se risulta sprovvisto di copertura assicurativa, può comunque dimostrare di essere assicurato esibendo il contratto assicurativo il cui contenuto (compresa la clausola di estensione convenzionale a 30 giorni del periodo di tolleranza) prevale sempre sul contenuto delle risultanze telematiche delle banche dati.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1987



Efficacia della copertura per veicolo con caratteristiche difformi

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni per mancanza di copertura assicurativa, è invece importante sottolineare che l'assicurazione si ritiene sempre valida ed efficace anche se il veicolo è utilizzato al di fuori delle modalità previste dal contratto assicurativo (es. se viene guidato da persona senza patente oppure se, trattandosi di assicurazione di targa prova, questa non è esposta, ecc.). Lo stesso dicasi se il veicolo ha caratteristiche difformi da quelle stabilite dal CDS o indicate nella carta di circolazione / DU (es. gomme lisce, omessa revisione, ecc.), sempre che si possa provare che a queste difformità non sia imputabile in modo esclusivo il danno, o il maggior danno, prodotto.

In questi casi l'assicuratore è comunque tenuto a risarcire il danno provocato a terzi dalla circolazione del veicolo, salvo rifarsi poi nei confronti dell'assicurato, a meno che in polizza non sia espressamente prevista la rinuncia alla rivalsa. Per tali ragioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative per mancanza di copertura assicurativa prescinde dal rispetto delle clausole contrattuali.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1988



Efficacia della copertura per flotte di veicoli

Ogni polizza assicurativa, di norma, si riferisce ad un singolo veicolo. Tuttavia, ai fini del rispetto dell'obbligo assicurativo, soprattutto con riferimento alla sosta nelle aree soggette a restrizioni (piazzali di aziende, ecc.) sono comunque valide le polizze assicurative che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.

Si tratta di numerose forme assicurative, già previste dalla libera contrattazione delle parti, che consentono di rispondere alle esigenze dei gestori di flotte di veicoli o di rivenditori (cd. *assicurazione corporate*) che hanno esigenza di usare, solo occasionalmente o temporaneamente, i veicoli nella loro disponibilità e che nel restante tempo depositano i veicoli in aree non soggette a pubblico passaggio. In tale fase di inutilizzo, le polizze così strutturate, valgono per ciascun veicolo presente nell'area anche se non singolarmente assicurato.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1989



CONTROLLO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER VEICOLI IMMATRICOLATI IN ITALIA

Per i veicoli immatricolati in Italia, San Marino e Città del Vaticano il conducente, durante la circolazione, deve fornire la prova dell'esistenza dell'assicurazione. Per accertare se la copertura assicurativa è efficace occorre avere la prova dell'avvenuto pagamento del premio assicurativo. La prova può essere fornita attraverso l'esibizione di: un certificato di assicurazione rilasciato in forma cartacea da un assicuratore autorizzato ad operare in Italia oppure un certificato in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale.

La mancanza di copertura assicurativa può essere accertata anche mediante dispositivi di controllo remoto che rilevano la circolazione del veicolo senza assicurazione attraverso il raffronto tra tale rilevamento ed i dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici.

In ogni caso, la circostanza che l'assicurazione RCA, dal 2023, sia diventata obbligatoria non solo per chi circola sulle strade ma anche per coloro che si muovono o sostano in aree private, non consente di affermare che gli organi di polizia stradale possano accertare, in modo automatico, gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 122 CAP o dall'art. 193 CDS unicamente sulla base di un mero confronto documentale delle risultanze dell'Archivio Nazionale dei veicoli immatricolati e della banca dati relativa ai veicoli assicurati, tenuta dalla DGM del MIT. Infatti, per accertare la violazione amministrativa relativa alla mancanza di assicurazione occorre che sia stata verificata, da parte dell'operatore procedente, in modo diretto o attraverso la visione di immagini rilevate da apparecchi di controllo remoto, la presenza del veicolo in un certo luogo e la sua idoneità ad essere mezzo di trasporto e ciò richiede, necessariamente, un'attività di conferma del fatto illecito che non può essere compiuta solo sulla base di un riscontro meramente documentale.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1990



Mancanza momentanea dei documenti assicurativi

Il conducente che circoli sprovvisto del certificato di assicurazione non può essere punito, in modo automatico, con le sanzioni previste dall'art. 193 CDS per mancanza di copertura assicurativa.

Infatti, in questi casi, salvo che non sia provato, al momento dell'accertamento, che il veicolo era effettivamente sprovvisto di copertura assicurativa, si applica la sanzione amministrative pecuniaria prevista dall'art. 180 CDS per aver circolato senza certificato di assicurazione, pur essendone in possesso, con l'intimazione a presentare il documento entro un determinato tempo.

Per potersi applicare la sanzione prevista per mancanza di copertura assicurativa occorre che venga accertata la sua effettiva mancanza non essendo sufficiente che il conducente, al momento del controllo, non sia in grado di esibire il certificato di assicurazione. È onere dell'organo accertatore, infatti, verificare preliminarmente se la copertura assicurativa esista o meno soprattutto quando il conducente risulti sprovvisto del certificato assicurativo ma dichiari che il veicolo è coperto da valida assicurazione.

Perciò, se non può essere provata l'assenza di una copertura assicurativa che il conducente o il proprietario asserisce essere invece esistente, si può applicare solo la sanzione prevista per la mancanza momentanea del certificato assicurativo.



Strategie di controllo dell'evasione della copertura assicurativa

L'evasione dell'obbligo di assicurazione RCA ha indotto il legislatore ad approvare una serie di norme che hanno dato vita a un **sistema di controllo** molto articolato, i cui cardini sono rappresentati da:

- misure di contrasto della diffusione di documenti assicurativi falsi e contraffatti,
- dematerializzazione del contrassegno assicurativo,
- possibilità di installazione di una "scatola nera" per registrate l'attività del veicolo e limitare le frodi assicurative,
- istituzione delle Banche dati sinistri, anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati,
- possibilità di controllo sistematico dei veicoli, mediante strumenti di controllo remoto.



Accertamento remoto della mancanza di copertura assicurativa

La mancanza di copertura assicurativa può essere oggetto anche di **controllo remoto senza contestazione immediata della violazione**. **La** direttiva (UE) 2021/2118 ha, infatti, espressamente previsto tale modalità come forma di controllo sempre possibile (anche nei confronti degli stranieri). La nuova direttiva, infatti, consente tali controlli automatici con dispositivi di controllo remoto sull'assicurazione dei veicoli, soltanto laddove i controlli formano parte di un sistema generale di controlli sul territorio nazionale, non siano discriminatori, non impongano di fermare il veicolo e siano necessari e proporzionati per raggiungere la finalità perseguita.

In termini pratici, si segnala che la materia è stata oggetto, tra 2011 e 2017, di ben quattro provvedimenti legislativi, che hanno delineato sei diverse procedure di accertamento, spesso non coordinate tra loro, così creando punti di sovrapposizione tra le varie procedure e disorientamento per gli organi di polizia stradale.

In ordine cronologico di approvazione, le modalità di accertamento remoto della violazione dell'obbligo di assicurazione RCA oggi vigenti, almeno dal punto di vista normativo, sono individuabili nelle procedure previste da: art. 193, cc. 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, CDS - art. 31 legge n. 27/2012 - art. 201, c. 1-bis, lettera g-bis), CDS - Art. 201, c. 1-bis, lettera g-ter), CDS.

In tutti i casi in cui sia effettuata la contestazione successiva della violazione, non viene meno la possibilità di applicazione della misura cautelare del sequestro del veicolo, qualora questo sia circolante sulla strada, che è volta a impedirne la continuazione in mancanza di valida copertura assicurativa. Tuttavia, il sequestro non può discendere semplicemente dalla notifica del verbale di contestazione dell'illecito accertato con strumenti o procedure di controllo remoto ma richiede l'effettuazione delle operazioni materiali prescritte dall'art. 213 CDS.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1993



Procedura di accertamento remoto prevista dall'art. 193 CDS

La procedura in questione è prevista dai commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'art. 193 CDS.

Le risultanze degli apparecchi di controllo remoto della velocità, degli accessi alle ZTL, ai centri storici, alle aree pedonali, alle corsie riservate, alle piazzole di carico e scarico merci, dei comportamenti vietati sulle autostrade e strade extraurbane principali, dei semafori e del sorpasso possono essere utilizzate anche per accertare la circolazione senza copertura assicurativa. Infatti, l'art. 193 CDS prevede che quando dal raffronto dei dati ottenuti dalle compagnie assicurative risulti che, al momento del rilevamento, il veicolo controllato per una delle suddette violazioni era sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente deve invitare il proprietario, o altro soggetto obbligato in solido, a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 180, c. 8, CDS.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 1994



Qualora egli non produca la documentazione assicurativa nel termine indicato, lo stesso organo di polizia gli contesta direttamente la violazione dell'art. 193 CDS per mancanza della copertura assicurativa, sulla base dell'accertamento remoto realizzato in precedenza.
La documentazione fotografica o video dei dispositivi approvati per il controllo remoto delle violazioni, infatti, in tali casi, costituisce atto di accertamento della circolazione del veicolo ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981 e consente di provare che, al momento del rilevamento, un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada senza essere coperto da assicurazione.
La procedura sopraindicata, alla luce della modifica apportata dal DL n. 121/2021, convertito nella legge n. 156/2021 all'art. 180, c. 8, CDS, che vieta la richiesta di esibizione dei documenti quando l'esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, appare oggi di dubbia legittimità. Del resto, la procedura indicata sarà certamente superata dalla nuova previsione normativa dell'art. 201, c. 1-bis, lettera g-bis), CDS che consentirà la contestazione differita della violazione dell'art. 193 CDS (allorquando saranno omologati o approvati appositi dispositivi) anche senza necessità di indicare i motivi che hanno indotto l'accertatore a non contestare immediatamente la violazione.



Procedure di accertamento remoto previste dalla legge n. 27/2012

L'art. 31 del DL 24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24.3.2012 n. 27, ha delineato tre procedure, tutte diverse tra loro e dalla procedura di accertamento remoto prevista dall'art. 193 CDS, introdotta dalla legge n. 183/2011, discostandosene in modo significativo e, purtroppo, non perfettamente coordinato.

Procedura di accertamento prevista dal c. 1 dell'art. 31 legge n. 27/2012

Si tratta di una procedura strettamente collegata al processo di dematerializzazione del contrassegno assicurativo e contiene aspetti di interesse sia per il controllo immediato su strada che da remoto. Dal 18.10.2015, infatti, è operante la dematerializzazione dei contrassegni assicurativi (134), per cui da tale data gli organi di controllo, fermato un veicolo, si collegano con la banca dati di cui all'art. 3 DI 9.8.2013 n. 110, che immediatamente fornisce gli elementi sulla copertura assicurativa e, di conseguenza, sull'autenticità del certificato assicurativo esibito. Dovranno, inoltre, essere approvati specifici dispositivi o mezzi tecnici di controllo per il rilevamento a distanza delle violazioni relative all'art. 193 CDS. Un regolamento definirà caratteristiche e requisiti dei sistemi che possono essere utilizzati per accertare tali violazioni.
Qualora siano utilizzati questi dispositivi, apparecchiature o mezzi tecnici, non vi è obbligo di contestazione immediata.



Procedura di accertamento prevista dal c. 2 dell'art. 31 legge n. 27/2012

Le compagnie di assicurazione comunicano, in via telematica, al MIT i dati relativi alle polizze assicurative stipulate, che vengono registrati nell'Archivio nazionale dei veicoli.

Sulla base dei dati forniti dalle compagnie di assicurazione che sono inseriti nell'Archivio nazionale dei veicoli, il MIT forma periodicamente un elenco di veicoli immatricolati che non risultano assicurati (e già definito *blacklist)*.

Lo stesso MIT comunica al proprietario l'inserimento del suo veicolo nella *blacklist*, informandolo circa le conseguenze della circolazione senza assicurazione.

Gli iscritti nell'elenco hanno 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione, l'elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle Forze di polizia e delle Prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo.

Naturalmente, nonostante questo termine per regolarizzare, la circolazione senza copertura assicurativa non è comunque consentita oltre il prescritto termine di 15 giorni dalla scadenza della polizza.

A questo punto le Forze di polizia e le Prefetture, in forza dei predetti elenchi di veicoli privi di copertura assicurativa, predispongono ed attuano servizi di controllo e contestazione della violazione dell'art. 193 CDS nei confronti di chi li pone in circolazione.

L'attestazione di avvenuta stipula del contratto e del pagamento del premio prevale in ogni caso sulle risultanze della blacklist.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1997



Procedura di accertamento prevista dal comma 3 dell'art. 31 legge n. 27/2012

Sia pure in modo non del tutto chiaro, Il comma 3 dell'art. 31, prevede che la violazione dell'obbligo di assicurazione RCA derivante dalla circolazione dei veicoli possa essere rilevata, senza obbligo di contestazione immediata, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell'art. 45, c. 6, CDS.

L'accertamento è effettuato raffrontando le risultanze di tali apparecchi di controllo remoto delle violazioni con i dati messi a disposizione del MIT dalle compagnie assicurative.

Dello svolgimento di tali servizi occorre dare informazione agli automobilisti e la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 1998



Procedura di accertamento remoto prevista dall'art. 201, c. 1-bis, lettera g-bis), CDS

Tra le molteplici situazioni tipizzate dal Codice della strada, segnatamente dall'art. 201, in cui non è necessaria la contestazione immediata e, quindi, chi accerta la violazione può omettere di fermare il veicolo procedendo alla notificazione del verbale nei successivi 90 giorni il legislatore vi ha compreso anche l'accertamento della violazione dell'art. 193 CDS effettuato con dispositivi o apparecchiature approvate ai sensi dell'art. 45, c. 6, CDS.

Se le apparecchiature anzidette sono, inoltre, approvate per il funzionamento in modalità completamente automatica non è neppure necessaria la presenza dell'operatore di polizia stradale, sul posto dell'accertamento, per la contestazione differita. In tali casi i dispositivi però devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale (solo gli organi di cui al comma 1 dell'art. 12 CDS) e, fuori dei centri abitati, possono essere installati e utilizzati solo strade o tratti di esse individuati dai prefetti tenuto conto delle loro condizioni strutturali, plano-altimetriche, di traffico e di incidentalità.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 1999



Procedura di accertamento remoto prevista dall'art. 201, c. 1-bis, lettera g-ter), CDS

Un'ulteriore situazione tipizzata dall'art. 201, c. 1-bis, è quella in cui la violazione dell'art. 193 CDS è accertata per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento, debitamente approvati, che raffrontano i dati rilevati in sede di controllo (luogo, tempo, targa, ecc.) con quelli risultanti dall'apposito elenco dei veicoli a motore non coperti dall'assicurazione.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 2000



Limiti di impiego delle tecnologie di controllo remoto della mancanza di assicurazione

La normativa europea [direttiva (UE) 2021/2118] ha consentito l'effettuazione di controlli automatici sulla coperta assicurativa, ma ha posto una serie di limiti all'impiego di queste tecnologie. Gran parte di questi limiti riguardano i controlli effettuati nei confronti di veicoli stranieri circolanti in Italia. Tuttavia, alcune prescrizioni generali riguardano anche il controllo e la contestazione remota delle violazioni effettuato sui veicoli immatricolati in Italia. In particolare, i controlli automatici sull'assicurazione possono essere effettuati solo a condizione che essi:

- non siano discriminatori e siano necessari e proporzionati per raggiungere la finalità perseguita,
- siano effettuati nell'ambito di una verifica non esclusivamente finalizzata al controllo dell'assicurazione;
- rientrino in un sistema generale di controlli svolti sul territorio nazionale, anche sui veicoli che normalmente stazionano nel territorio dello Stato membro che effettua il controllo, e non richiedano che il veicolo si fermi;
- al trattamento dei dati personali acquisiti durante i controlli stessi devono essere sottoposti alle le disposizioni riguardanti la riservatezza dei dati personali, di cui al regolamento (UE) 2016/679 e, in ogni caso, dovrebbero essere conservati per un periodo di tempo limitato.

Il legislatore italiano, nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2021/2118, **non ha recepito il contenuto** dell'art. 4 della stessa direttiva, recante le citate disposizioni in materia di "*controlli dell'assicurazione obbligatoria*. Ciò in quanto, probabilmente, il suo contenuto è stato ritenuto troppo vincolante per l'attività di controllo svolta in Italia, anche alla luce delle complessità procedurali evidenziate nei paragrafi precedenti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2001



CONTROLLO COPERTURA ASSICURATIVA DEI VEICOLI ESTERI

La disciplina relativa all'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore immatricolati all'estero è contenuta nel Codice delle assicurazioni private (in particolare Titolo X DLG n. 209/2005) e relativo regolamento (emesso con DM regolamento MISE n.86/2008).

Mentre per i veicoli immatricolati in Italia, San Marino e Città del Vaticano, la copertura assicurativa è dimostrata mediante certificato assicurativo rilasciato da compagnia assicurativa autorizzata a operare in Italia, la copertura assicurativa è **considerata sempre esistente** per effetto dell'immatricolazione e pertanto **non va mai richiesta** documentazione attestante la copertura assicurativa per tutti i veicoli immatricolati in Paesi UE, SEE e per quelli, diversi, in cui esistono appositi accordi internazionali.

Per particolari categorie di veicoli immatricolati in alcuni Stati UE o SEE è prevista, tuttavia, la necessità di documentare comunque l'esistenza di copertura assicurativa.

Per tutti i veicoli immatricolati in altri Paesi è sempre necessario documentare l'esistenza di una valida copertura assicurativa.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2002



Veicoli immatricolati in UE o SEE esenti da documentazione assicurativa

Non richiedono alcun documento né particolari controlli, in quanto si considerano automaticamente assicurati **i veicoli muniti della targa di immatricolazione** (anche temporanea) di uno dei seguenti Stati (150): **Andorra**, **Austria**, **Belgio**, **Bulgaria**, **Cipro**, **Croazia**, **Danimarca** (**Isole Faroe**), **Estonia**, **Finlandia**, **Francia**, **Germania**, **Gran Bretagna** (**Gibilterra**, **Isole di Man e della Manica**), **Grecia**, **Irlanda**, **Islanda**, **Lettonia**, **Liechtenstein**, **Lituania**, **Lussemburgo**, **Malta**, **Monaco**, **Norvegia**, **Olanda**, **Polonia**, **Portogallo**, **Repubblica ceca**, **Repubblica slovacca**, **Romania**, **Serbia**, **Slovenia**, **Spagna** (**Ceuta e Melilla**), **Svezia**, **Svizzera**, **Ungheria** (v. art. 5 DM regolamento MISE n. 86/2008).
In caso di sinistro in Italia di questi veicoli provvede l'UCI che poi si rivarrà sul *bureau* del Paese di immatricolazione del veicolo. **Per i veicoli di tali Stati non si procede quindi ad alcun controllo di carattere assicurativo né si chiedono documenti in merito**. La disposizione trova applicazione anche per i veicoli che, nel Paese di immatricolazione, risultano non coperti da assicurazione al momento del sinistro. Perciò, è esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 193 CDS per mancanza di copertura assicurativa anche quando, attraverso qualsiasi mezzo, sia accertato che il veicolo immatricolato in uno di questi Paesi sia effettivamente sprovvisto di copertura assicurativa. L'unica condizione richiesta per l'attivazione della copertura automatica è, infatti, che il veicolo sia effettivamente immatricolato nel Paese che beneficia del regime agevolato. Perciò, nel controllare un veicolo immatricolato in un Paese facenti parte dell'elenco di cui all'art. 5 DM regolamento n. 86/2008 MISE circolante in Italia, non è mai possibile applicare sanzioni né disporre il sequestro cautelare di esso.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 2003



Veicoli immatricolati in UE e SEE aventi l'obbligo di documentare l'assicurazione

La disposizione richiamata, che esclude la necessità di documentare la copertura assicurativa, tuttavia, **non vale** per quei veicoli, con particolari targhe rilasciate dagli Stati indicati nell'allegato 1 al DM reg. MISE n. 86/2008 che **pertanto devono possedere una specifica documentazione assicurativa**. Si tratta di:

- veicoli con immatricolazione temporanea e con targa (doganale o temporanea) scaduta da oltre 12 mesi (156), in uno dei Paesi europei per cui non sono previsti controlli con esclusione di Croazia, Francia, Gran Bretagna, Portogallo e Spagna;
- veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali immatricolati nei seguenti Stati: Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania;
- veicoli militari e NATO immatricolati in Gran Bretagna, Grecia e Olanda.

Per tutti questi veicoli, la copertura assicurativa è dimostrata attraverso i documenti assicurativi necessari per la circolazione di tutti i veicoli esteri sottoposti al regime generale, cioè attraverso una carta verde, un'assicurazione temporanea di frontiera ovvero una polizza assicurativa italiana.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 2004



Veicoli immatricolati in altri Stati - assicurazione

I veicoli con targa rilasciata da **Stati diversi** da quelli sopra indicati sono invece soggetti al **controllo** dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione RCA (art. 7 reg.) che si considera assolto alternativamente in uno dei seguenti modi:

- col possesso del certificato internazionale di assicurazione (carta verde), dichiarato valido ed efficace, se il Paese in cui il veicolo è immatricolato ha aderito al relativo accordo oppure, in caso contrario, se l'assicuratore che l'ha rilasciato opera in un Paese in cui è valido tale accordo;
- mediante un contratto di assicurazione "frontiera" di durata non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi (cosiddetta carta rosa), che può essere stipulato con qualsiasi impresa autorizzata a esercitare nel territorio italiano e aderente all'UCI;
- mediante normale polizza stipulata con compagnia operante in Italia ovvero straniera autorizzata ad operare sul territorio nazionale.

Per i veicoli immatricolati in un Paese che non ha aderito all'accordo relativo al sistema della "carta verde", occorre documentare l'assicurazione solo attraverso uno degli atri due modi sopraindicati (polizza temporanea di frontiera oppure assicurazione stipulata con compagnia italiana o straniera autorizzata). Per questi Paesi, infatti, l'eventuale esibizione di un documento assicurativo "confezionato" da una compagnia assicuratrice locale secondo le caratteristiche della carta verde, equivale, in ogni caso, a mancanza di copertura assicurativa perché quel documento, anche se valido ed efficace per il Paese di immatricolazione, deve essere considerato inesistente ai fini della circolazione sul territorio italiano.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 2005



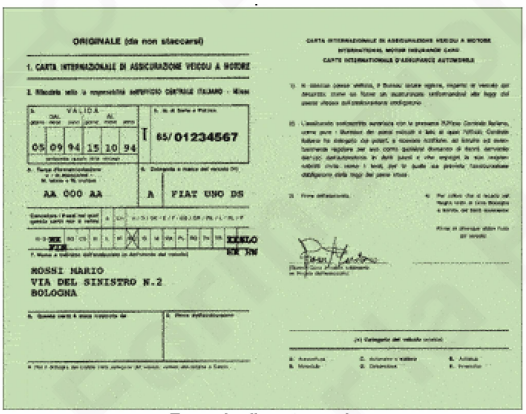

Esempio di carta verde

Va considerato, tuttavia, che un veicolo immatricolato in un Paese che non ha aderito all'accordo può comunque circolare in europea se dispone di una carta verde rilasciata da un Paese che ha aderito all'accordo. Infatti, non sembra rilevante, a tal fine, che il veicolo sia immatricolato in un Paese diverso non facente parte dell'accordo sul sistema carta verde.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 2006



Veicoli con targa AFI (Forze alleate in Italia) - assicurazione

Per i veicoli dotati di targa speciale AFI, occorre distinguere:

- targa AFI OFFICIAL, più un numero di 4 cifre: non necessita alcun documento assicurativo e ogni vertenza relativa ai danni provocati dalla loro circolazione viene direttamente trattata dal Ministero della difesa - Direzione generale del contenzioso;
- targa AFI, più un numero di 5 cifre (proprietà di singoli dipendenti): devono invece essere muniti di assicurazione come i veicoli immatricolati in Italia. Per essi, perciò, non è consentito dimostrare la copertura assicurativa con carta verde rilasciata da una compagnia assicurativa straniera non autorizzata ad operare in Italia.

Veicoli con targa EE - assicurazione

I veicoli con targa EE, rilasciata per temporanea importazione di veicoli immatricolati in altri Stati o destinati all'esportazione definitiva, devono essere assicurati come previsto per tutti gli altri veicoli immatricolati in Italia.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2007



Copertura assicurativa veicoli esteri - sintesi

Nella tabella seguente viene riassunta la situazione per la circolazione in Italia relativa alla copertura assicurativa dei veicoli esteri delle varie aree.

Come si vede, i veicoli dei Paesi UE godono dell'assicurazione automatica, mentre i veicoli degli Stati extra UE necessitano di specifiche coperture (carta verde, carta frontiera, polizza italiana).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2008



Controllo remoto della violazione per veicoli immatricolati all'estero

Sebbene, di norma, i veicoli immatricolati all'estero non possano essere oggetto, se fermati, di controllo diretto per verificare se sono coperti da assicurazione, la normativa unionale consente, comunque, anche nei confronti di tali veicoli, l'impiego di sistemi di controllo remoto che consentono di accertare la copertura assicurativa in modo automatico. L'impiego di tali dispositivi, tuttavia, è consentito soltanto alle condizione previste per i controlli automatici effettuati sui veicoli immatricolati in Italia.

La normativa europea, pone limiti molto stringenti anche per quanto riguarda l'utilizzabilità dei dati relativi alla copertura assicurativa provenienti da tecnologie di riconoscimento delle targhe che consentono la condivisione con altri Stati membri. In tali casi, infatti, oltre alle ordinarie garanzie connesse all'applicazione delle norme sulla riservatezza personale, quando viene creato un sistema di trattamento massivo dei dati personali, devono essere previste norme specifiche per consentire il trattamento dei dati personali per le finalità di lotta contro la circolazione di veicoli non assicurati, adottando nel contempo misure adeguate a salvaguardia dei diritti e delle libertà del soggetto interessato e dei suoi legittimi interessi.

La normativa unionale richiamata, tuttavia, non è stata ancora oggetto di recepimento in Italia perché le metodologie e le tecnologie di controllo remoto attualmente disponibili, di fatto, non consentono di accertare l'effettiva copertura assicurativa dei veicoli immatricolati all'estero.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2009



QUADRO SANZIONATORIO GENERALE

In relazione all'importanza strategica che la normativa relativa all'assicurazione obbligatoria riveste in ambito unionale, la materia è stata oggetto di una profonda revisione nel 2023 (167). Tali modifiche hanno avuto significativi effetti anche sul regime sanzionatorio che è stato parzialmente rivisitato e che è ora contenuto non solo nell'art. 193 CDS ma anche nell'art. 122 CAP.

In ragione della profonda diversità che può caratterizzare soprattutto la procedura successiva all'accertamento delle violazioni, quelle commesse ed accertate sulla strada saranno oggetto di trattazione separata rispetto a quelle commesse in luoghi privati (diverse dalle strade, anche soggetti a restrizioni), in cui non c'è pubblico passaggio.

Costituiscono, invece, **tematiche comuni** a ogni tipo di accertamento, ovunque si consumi la violazione della circolazione senza assicurazione, quelle connesse alla individuazione del trasgressore e dell'obbligato in solido e quelle relative alle facilitazioni, con effetto deflattivo, concesse in caso di riattivazione tempestiva di polizza scaduta e di rottamazione del veicolo non assicurato. Per tali argomenti, si rinvia ai paragrafi seguenti, applicabili alle violazioni ovunque siano state commesse e/o accertate.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2010



Individuazione del trasgressore e dell'obbligato in solido

Le sanzioni per la mancanza della copertura assicurativa, ovunque siano accertate (strada o luoghi privati) si applicano sempre alla persona che conduce il veicolo anche se non è proprietaria. Infatti, anche colui che abbia solo occasionalmente la disponibilità del veicolo deve assicurarsi del possesso del certificato di assicurazione poiché il divieto di porre in circolazione (*sia su strade che in luoghi privati, sia in movimento che in sosta*) veicoli a motore e rimorchi non assicurati, quando la normativa impone il possesso di valida copertura assicurativa, sussiste non solo nei confronti dei proprietari, degli usufruttuari e degli altri soggetti tenuti all'obbligo assicurativo, ma **anche dei conducenti che**, **a qualsiasi titolo**, **si pongano alla guida** di veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria.

Ai fini dell'obbligo assicurativo colui che funge da istruttore di guida non è tuttavia equiparabile al conducente e, perciò, non risponde dell'illecito amministrativo.

Della violazione commessa per circolazione con un veicolo non assicurato, in solido con il conducente, rispondono sempre i soggetti obbligati in solido di cui all'art. 196 CDS in quanto, comunque, responsabili anche della mancanza di assicurazione del veicolo di cui hanno la disponibilità. Tuttavia, nel contratto di leasing automobilistico ovvero di locazione senza conducente, visto che il locatore perde il potere di controllo sul veicolo, responsabile della copertura assicurativa è il solo locatario che risponde in solido della violazione con il conducente (se identificato). Quando il veicolo senza assicurazione è rinvenuto in sosta senza conducente, le violazioni sono contestate agli obbligati in solido sopraindicati.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2011



Determinazione dell'entità della sanzione: facilitazioni

Se il veicolo non è mai stato coperto da assicurazione, ovunque sia commessa la violazione (sia sulla strada che in aree private), sia che trovino applicazione le sanzioni dell'art. 193 CDS che quelle del CAP, la sanzione pecuniaria prevista può essere ridotta solo se il proprietario del mezzo decide di rottamarlo.

Quando il veicolo risulta già assicurato in precedenza, invece, a seconda della data di emissione dell'ultimo documento assicurativo esibito si possono avere le seguenti ipotesi:

- entro il 15° giorno dalla scadenza: non si applica la sanzione prevista dall'art. 193 CDS per mancanza di copertura assicurativa;
- tra il 16° e il 30° giorno: la sanzione per mancata copertura assicurativa può essere ridotta alla metà se è riattivata nei termini;
- dopo il 30° giorno dalla scadenza: sanzione piena per mancata copertura assicurativa.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2012



Sanzioni più ridotte per riattivazione della polizza scaduta

La circolazione, sia sulla strada che in aree soggette a restrizioni in cui non si svolge pubblico passaggio è oggetto delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 193, c. 2, CDS.

Quando l'accertamento dell'illecito avviene tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza della copertura assicurativa la sanzione amministrativa prevista per la violazione è ridotta alla metà se l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante entro 30 giorni dalla scadenza della copertura assicurativa stessa.

Infatti, se la copertura assicurativa scaduta viene riattivata nei 15 giorni successivi al termine di 15 giorni cui all'art. 1901, c. 2, CC, cioè **entro il 30°** (15+15) giorno dalla scadenza naturale della polizza stessa la sanzione viene ridotta alla metà. Il beneficio è quindi limitato ai soli casi in cui l'accertamento avvenga rispetto ad un veicolo già assicurato ed sia effettuato tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza. Se l'accertamento avviene, ad es., il 31° giorno da tale scadenza non si ha più diritto alla riduzione neanche riattivando l'assicurazione il giorno stesso. Di eventuali situazioni di questo tipo si fa menzione nel verbale. Di detta riduzione non si può beneficiare neanche nel caso di assicurazione prima inesistente ed stata attivata solo a seguito dell'accertamento. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 193 è infatti irrilevante che il premio sia successivamente pagato, non avendo tale pagamento effetto retroattivo. Se il pagamento della sanzione amministrativa sopraindicata (cioè di importo pari alla metà della sanzione ordinaria) avviene **entro 5 giorni** dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta in forma agevolata con l'ulteriore sconto del 30%. Anche in tale caso, tuttavia, la copertura assicurativa deve comunque essere riattivata entro il già menzionato termine di 30 giorni dalla sua scadenza.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2013



Se entro tale termine, pur essendo stato effettuato il pagamento della sanzione, non viene rispettato l'obbligo di riattivazione della polizza, il pagamento in misura ridotta alla metà ovvero quello ulteriormente ridotto con lo sconto del 30%, non ha effetto estintivo della violazione amministrativa e quanto pagato costituisce solo acconto rispetto alla somma da pagare (metà del massimo), per la quale vengono attivate le procedure di riscossione coattiva.

Nel caso in cui l'illecito sia stato accertato sulla strada, quando è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, l'organo accertatore invia il verbale al prefetto con l'attestazione della copertura assicurativa e dell'avvenuto pagamento in misura ridotta, al fine di evitare l'adozione di ulteriori misure (confisca del veicolo).

Quando, invece, l'illecito è stato accertato in area soggetta a restrizioni che non è strada, il pagamento della sanzione con la riduzione sopraindicata, estingue l'illecito a ogni effetto.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2014



Sanzione ridotta per rottamazione del veicolo non assicurato

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la circolazione senza copertura assicurativa, sia che la violazione sia stata commessa sulla strada che in aree non soggette a pubblico passaggio, è ridotta alla metà quando il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.

Per poter beneficiare della riduzione della sanzione pecuniaria, l'interessato affidatario del veicolo deve versare all'organo che ha accertato la violazione una cauzione di importo pari alla sanzione prevista per chi circola senza copertura assicurativa, che, dopo la presentazione dell'attestazione dell'avvenuta radiazione del veicolo, viene restituita, decurtata della somma dovuta a titolo di sanzione ridotta.

Se la richiesta di rottamazione con il versamento della relativa cauzione (pari al minimo edittale) è effettuata entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta in forma agevolata con l'ulteriore sconto del 30%. In tali casi, perciò, dopo la dimostrazione dell'avvenuta rottamazione del veicolo, viene restituita una somma corrispondente alla differenza tra quanto versato a titolo di cauzione e una somma pari alla metà della sanzione, ridotta di un ulteriore 30%, per effetto del beneficio del pagamento agevolato.

L'autorizzazione a procedere alla rottamazione del veicolo è fornita dall'organo di polizia stradale che ne aveva disposto il sequestro che fissa, altresì, le eventuali prescrizioni necessarie per consentire all'interessato di raggiungere il luogo in cui si trova il soggetto autorizzato alla demolizione.

L'intera operazione di demolizione deve compiersi entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.

La richiesta di rottamazione e i benefici sopraindicati non possono trovare accoglimento quando il veicolo è fatto circolare sulla strada senza assicurazione e viene esibita, al momento del controllo, una falsa attestazione di una copertura assicurativa.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 2015



Indicazioni al trasgressore sulle facilitazioni di pagamento in caso di riattivazione polizza o rottamazione

L'articolazione sanzionatoria dell'art. 193 CDS (anche quando è applicato con riferimento all'art. 122 CAP, quando la violazione commessa in luoghi soggetti a restrizioni) è alquanto complessa e non facilmente riassumibile in dettaglio nel verbale di contestazione. Perciò, la norma non richiede che nel verbale siano necessariamente indicate le predette facilitazioni. Tuttavia, nell'ottica collaborativa tra utenti e accertatori sarebbe preferibile informare verbalmente il trasgressore che l'art. 193 prevede delle facilitazioni come, ad esempio:

- se si riattiva la polizza entro il 30° giorno dalla scadenza la sanzione è ridotta alla metà, con l'ulteriore sconto del 30% se si paga entro 5 giorni dalla contestazione;
- se entro 30 giorni dalla contestazione si provvede alla demolizione del veicolo nei modi di cui all'art. 193 c. 3, la sanzione è ridotta alla metà, ma bisogna aver versato una cauzione pari al minimo edittale che verrà poi restituita con la detrazione della metà, e l'ulteriore sconto del 30% se la cauzione è versata entro 5 giorni.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 2016



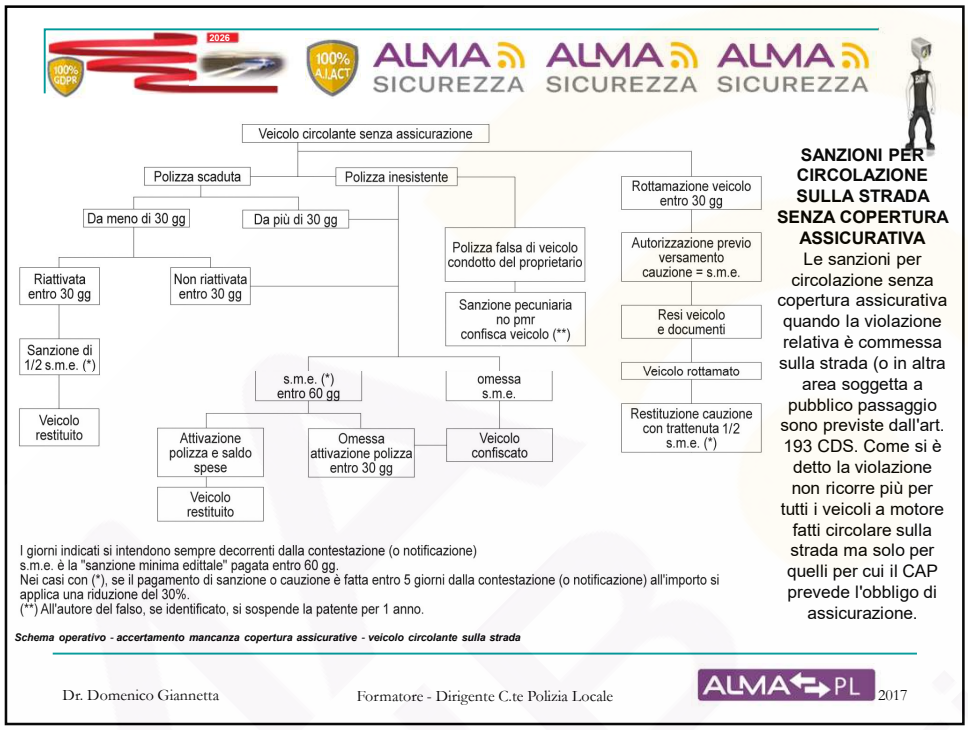

SANZIONI PER CIRCOLAZIONE SULLA STRADA SENZA COPERTURA ASSICURATIVA

Le sanzioni per circolazione senza copertura assicurativa quando la violazione relativa è commessa sulla strada (o in altra area soggetta a pubblico passaggio sono previste dall'art. 193 CDS. Come si è detto la violazione non ricorre più per tutti i veicoli a motore fatti circolare sulla strada ma solo per quelli per cui il CAP prevede l'obbligo di assicurazione.



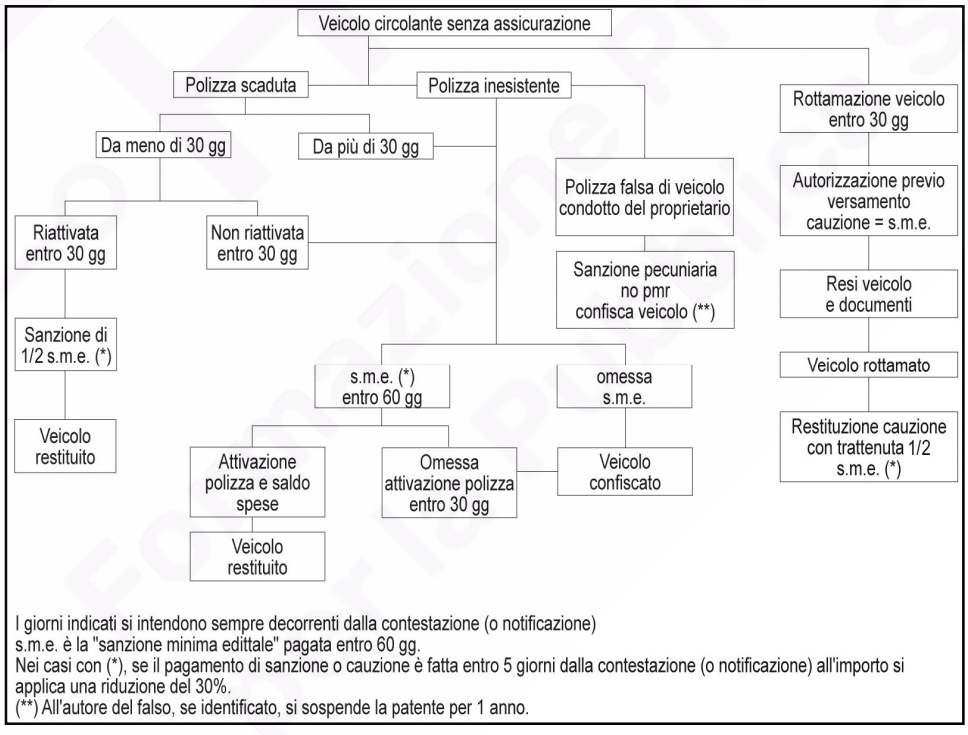



Modalità di applicazione delle sanzioni

Il conducente sottoposto a controllo durante la circolazione sulla strada, nei 15 giorni dalla scadenza del contratto assicurativo, non è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 193 CDS ma, eventualmente, a quella per il mancato possesso al seguito del certificato scaduto da meno di 15 giorni.
Se viene rilevata la mancanza di copertura assicurativa attraverso la banca dati della DGM, è in facoltà dell'agente accertatore chiedere l'esibizione del certificato di assicurazione, non al seguito, entro un certo numero di giorni ciò in quanto, sebbene tale facoltà sia stata esclusa quando i documenti sono registrati in archivi pubblici, il certificato assicurativo prevale, in caso di contestazione dell'inesistenza della polizza, sul dato contenuto nella banca dati.
Per i veicoli immatricolati all'estero per cui è necessaria la carta verde, non essendo tale documento inserito nell'archivio della DGM, è sempre consentito richiedere l'esibizione del documento.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2019



Sequestro cautelare del veicolo non assicurato

Il veicolo sprovvisto di copertura assicurativa sorpreso a circolare sulla strada deve essere sempre sequestrato secondo le procedure stabilite dall'art. 213 CDS. In tale fase, essendo prevista una forma atipica di sequestro realizzato solo per l'esigenza si sottrarre il veicolo dalla strada, la misura non è finalizzata alla confisca. Tuttavia, il Codice prevede che tale misura cautelare sia comunque disposta secondo le regole procedurali fissate dall'art. 213, in quanto compatibili. Il veicolo deve essere, perciò, affidato al proprietario ovvero, se questi è assente al momento dell'accertamento, al conducente o ad altro obbligato in solido che non possono rifiutarsi di prenderlo in custodia né possono, comunque, omettere di trasportarlo o custodirlo (198). In caso di assenza di questi soggetti o di loro rifiuto ad assumere la custodia, il veicolo è fatto trasportare presso un custode acquirente che, decorsi 5 giorni successivi alla pubblicazione, sul sito istituzionale della prefettura, della comunicazione dell'avviso di ritiro, nel caso in cui l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, può acquistarne la proprietà.
Dove non sia istituto il custode-acquirente, il veicolo è fatto trasportare e custodire presso deposito autorizzato dal prefetto ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 571/1982.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2020



Secondo le nuove disposizioni dell'art. 122-bis CAP, il veicolo sprovvisto di assicurazione, dal momento in cui viene disposto il sequestro, non è più soggetto all'obbligo assicurativo e, quindi, potrebbe essere autorizzato a raggiungere il luogo di custodia anche circolando sulla strada e guidato dal custode senza che si rischi la reiterazione o la continuazione nell'illecito.
Non è chiaro, tuttavia, se le disposizioni dell'art. 193, c. 4, CDS consentano di autorizzare il custode a condurlo su strada fino al luogo di custodia. La norma, infatti, non direttamente modificata dal DLG n. 184/2023, prevede che il veicolo senza assicurazione debba essere immediatamente allontanato dalla sede stradale e che, in tale condizione, il mezzo senza assicurazione debba essere fatto, comunque, trasportare in un idoneo luogo di custodia, a spese dell'avente diritto, cui è affidato.
Tale disposizione sembrerebbe, perciò, lasciare intendere che l'operazione debba essere fatta unicamente con l'impiego di un altro mezzo idoneo. Del resto, tale previsione, prima della riforma del CAP, era coerente con l'esigenza di non consentire al veicolo non assicurato di continuare illecitamente a circolare.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2021



Dopo la modifica introdotta dall'art. 122-bis CAP, sembrava possibile un'interpretazione evolutiva della norma dell'art. 193, c. 4, CDS, che, alla luce dei principi della riforma dell'assicurazione obbligatoria, potesse consentire di superare il contenuto restrittivo sopraindicato. Infatti, dal 23.12.2023, diversamente dal passato, la possibilità di condurre su strada un veicolo sequestrato senza assicurazione fino al luogo di custodia non è più oggetto di illecito visto che, essendo il veicolo sequestrato, non vi è più obbligo di copertura assicurativa e, quindi, non c'è più il rischio di continuazione della condotta illecita che giustificava
il vincolo imposto dall'art. 193, c. 4, CDS. Sul tema si era favorevolmente espresso anche il Ministero dell'interno nella sua funzione di coordinamento dell'attività di polizia stradale.
Tuttavia, tale indicazione, per effetto di un provvedimento giudiziario che ne ha contestato il contenuto, almeno per il momento, è stato sospesa.
Perciò, la possibilità di conduzione da parte del custode, per ora non è più possibile: devono essere perciò seguite le disposizioni dell'art. 193, c. 4 CDS che impongono, in ogni caso, il trasporto del veicolo sequestrato con un mezzo idoneo fino al luogo di custodia.
Resta comunque, impregiudicata, la possibilità di condurre il veicolo non assicurato sulla strada impiegando una targa prova, quando ne ricorrono i presupposti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2022



Pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria

Anche se il Codice della strada ha previsto che il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando trova applicazione la sanzione accessoria della confisca (e, quindi, la misura del sequestro ad essa finalizzata), nel caso di violazione dell'obbligo di copertura assicurativa commessa sulla strada, il pagamento in misura ridotta è sempre ammesso a condizione che il trasgressore provveda ad evitare la confisca del veicolo, come previsto dal comma 4 dell'art. 193 CD, ossia *"se effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 CDS, corrisponde il premio di assicurazione per almeno 6 mesi e garantisce il pagamento delle spese"*, ovvero che, ricorrendone le condizioni, dimostri di aver rottamato il veicolo.

Se il pagamento in misura ridotta non è effettuato nei prescritti termini di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, il verbale diventa titolo esecutivo e viene messo a ruolo per la riscossione coattiva e, contestualmente, se non stata attivata una valida copertura assicurativa, viene disposta la confisca amministrativa.

Se il pagamento della sanzione amministrativa avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta in forma agevolata con sconto del 30%. Alla violazione consegue, in ogni caso, la decurtazione di **5 punti** dalla patente della persona sorpresa a circolare alla guida del veicolo senza assicurazione ovvero con assicurazione falsa o contraffatta.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 2023



Circolazione sulla strada con assicurazione falsa o contraffatta

Il veicolo fatto circolare sulla strada con assicurazione falsa o contraffatta è oggetto delle stesse sanzioni amministrative pecuniarie previste per il veicolo circolante senza copertura assicurativa. Tuttavia, quando il veicolo con documenti assicurativi falsi o contraffatti è **condotto dal suo intestatario** (o cointestatario in caso di presenza di più soggetti comproprietari), è sempre oggetto di confisca amministrativa, anche quando, successivamente all'accertamento dell'illecito, sia immediatamente riattivata una valida copertura assicurativa.

Nei confronti di chi (anche se persona diversa dal conducente) ha falsificato o contraffatto i documenti assicurativi è sempre disposta la sanzione accessoria della sospensione della patente per 1 anno. In particolare, nel caso sia possibile accertare la responsabilità del conducente-proprietario, con la sanzione accessoria della confisca ricorre anche quella della sospensione della patente (o del CIGC). L'ipotesi in passato concorreva con il reato di falso in scrittura privata (art. 485 CP) abrogato e mutato in "*illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria*.

L'illecito amministrativo, essendo prevista in ogni caso la confisca amministrativa del veicolo, esclude la possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria che, invece, è sempre possibile nei casi in cui la mancanza di assicurazione non è correlata alla falsità dei documenti assicurativi esibiti.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 2024



L'illecito amministrativo può essere contestato anche se non è stata accertata la falsità del documento in ambito penale.
Infatti, la possibilità di applicare le disposizioni del previgente art. 485 CP (falso in scrittura privata), che era subordinata alla querela di parte, non è collegata in nessun modo all'illecito amministrativo di cui si parla. Né, in tali circostanze, è invocabile l'esistenza di una truffa o di un tentativo di essa nei confronti della compagnia indicata sul falso documento assicurativo.
Dopo l'abrogazione degli artt. 485 e 489, c. 2, CP, a opera del DLG n. 7/2016, nei confronti di chi utilizza il documento falso, non avendo concorso alla sua falsificazione, non appaiono più ipotizzabili reati.
Salvo che il fatto costituisca altro reato, perciò, nei confronti dell'autore della falsificazione si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per 1 anno. Anche l'applicazione di tale sanzione amministrativa accessoria non è subordinata all'accertamento della falsità del documento.
L'uso di documenti assicurativi falsi non integra il reato di truffa.
L'esibizione di documenti assicurativi falsi al fine di ottenere agevolazioni nel pagamento della sanzione (riattivazione della polizza dichiarata falsamente scaduta da 15 giorni) può configurare il reato di falso in atto pubblico per induzione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2025



Circolazione sulla strada con assicurazione sospesa

La circolazione (solo movimento, esclusa la sosta) sulla strada oppure in area ad essa equiparata, con assicurazione sospesa è soggetto alle sanzioni amministrative dell'art. 193 CDS, il cui importo, per quelle pecuniarie, è maggiorato rispetto alle violazioni previste per la mancanza di assicurazione perché scaduta o mai stipulata. La somma da pagare, infatti, è pari al 50% in più rispetto a quello previsto dall'art. 193, c. 2, CDS. Tale somma maggiorata, può essere ridotta della metà quando il proprietario, entro 30 giorni, provvede alla rottamazione del veicolo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2026



Recidiva nella violazione di circolazione sulla strada senza assicurazione

Quando uno stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, nella violazione di circolazione sulla strada senza copertura assicurativa ovvero con assicurazione falsa o contraffatta, per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue:

- il raddoppio della sanzione amministrativa prevista per la circolazione senza assicurazione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi;
- la patente di guida è ritirata immediatamente dall'operatore se ha evidenza, al momento dell'accertamento del secondo illecito, dell'esistenza delle condizioni per la recidiva, sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista.

La recidiva si applica al conducente anche se le violazioni non sono state commesse con lo stesso veicolo. Presuppone che la prima violazione sia stata definita, anche se il pagamento della sanzione è stato agevolato ai sensi de comma 3 per riattivazione della polizza entro 30 gg ovvero per rottamazione del veicolo. Ricorre anche nel caso in cui il veicolo sia stato confiscato.

Il fermo amministrativo del veicolo non è ordinato al momento dell'accertamento della seconda violazione, anche se l'operatore di polizia stradale ha certezza della recidiva, ma è disposto solo dopo la restituzione del veicolo per avvenuto pagamento della sanzione e riattivazione della copertura assicurativa per almeno 6 mesi. Il fermo amministrativo non è disposto nel caso in cui il soggetto si avvalga della facoltà prevista dal comma 3 chiedendo ed attuando la rottamazione del veicolo.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 2027



Sanzioni per veicoli parcheggiati sulla strada senza assicurazione

La procedura di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 193 CDS per un veicolo parcheggiato sulla carreggiata o sulle pertinenze di una strada aperta alla libera circolazione senza assicurazione ovvero con assicurazione scaduta o sospesa, richiede alcune precisazioni operative conseguenti alla procedura di dematerializzazione dei contrassegni assicurativi ed ai sui effetti. Infatti, dopo tale operazione, visto che il MIT provvede a registrare nell'archivio nazionale dei veicoli di cui all'art. 226 CDS i dati relativi alla copertura assicurativa dei veicoli, si potrebbe ritenere che l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 193 CDS possa essere fatta direttamente, anche per i veicoli in sosta, soltanto sulla base delle risultanze dell'Archivio del MIT. Ciò, invece, non appare ancora possibile. La prassi amministrativa ha infatti evidenziato che, anche dopo la dematerializzazione dei contrassegni assicurativi, il controllo del certificato di assicurazione costituisce il punto di partenza di tutti i controlli diretti ad accertare l'esistenza di una valida copertura assicurativa. I controlli perciò, nonostante la registrazione della copertura assicurativa da parte del MIT nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'art. 226 CDS *(resa disponibile a tutti attraverso il Portale dell'automobilista)*, devono necessariamente riguardare, in primo luogo, il possesso o meno di un valido certificato assicurativo da parte degli utenti e poi, in via subordinata, la presenza della registrazione della copertura assicurativa nell'archivio del MIT e, se necessario, infine, le risultanze più specifiche ottenute attraverso verifiche contrattuali più approfondite. Perciò, il dato registrato dall'Archivio nazionale dei veicoli non è ritenuto, da solo, prova incontrovertibile della mancanza di copertura assicurativa, anche se può costituire valido indicatore per svolgere più approfonditi controlli.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 2028



Perciò, sebbene si rilevino, nella prassi amministrativa diverse interpretazioni, in una visione evolutiva della procedura di contestazione della violazione, si ritiene che in caso di accertamento, attraverso la visura delle risultanze della banca dati del MIT o del Portale dell'automobilista, della mancanza di copertura assicurativa di un veicolo in sosta di cui non è possibile rintracciare in tempi brevi il proprietario o il conducente, si debba procedere nel modo seguente:

- non è possibile procedere direttamente al sequestro del veicolo, applicando sulla strada le sanzioni dell'art. 193 CDS;
- l'accertamento della presenza del veicolo non assicurato in sosta viene comunque annotato dall'operatore di polizia che lo ha compiuto e trasmesso al comando o dall'ufficio da cui dipende per le verifiche successive;
- il comando o dall'ufficio da cui dipende chi ha accertato la presenza del veicolo in sosta senza assicurazione, procede ad una verifica ulteriore della copertura assicurativa attraverso l'interrogazione della banca dati del MIT dopo almeno 5 giorni dalla segnalazione di cui al punto precedente;
- se, per effetto della seconda verifica informatica, compiuta dopo tale termine dal comando o dall'ufficio da cui dipende chi ha accertato la presenza sulla strada del veicolo non assicurato, il veicolo risulta ancora essere privo di copertura assicurativa (riferita al giorno dell'accertamento), è possibile applicare la sanzione di cui all'art. 193 CDS, attraverso la redazione di un verbale di contestazione che è immediatamente notificato al proprietario, con le procedure di cui all'art. 201 CDS.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2029



Nel verbale deve essere indicato che il proprietario del veicolo ha la possibilità di escludere l'applicazione della sanzione attraverso l'esibizione di un valido certificato di assicurazione, la cui copertura deve essere, ovviamente, riferita al momento dell'accertamento della sosta del veicolo sulla strada. In tale caso, naturalmente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 193 CDS (che sono comminate attraverso la redazione del verbale di contestazione notificato al proprietario), non è possibile procedere al sequestro successivo del veicolo senza assicurazione salvo il caso in cui esso sia nuovamente sorpreso a circolare o si verifichi che permane in sosta sulla strada senza copertura assicurativa.
Va considerato inoltre che, qualora il veicolo in sosta sia fatto rimuovere per violazione delle norme sulla sosta, è comunque legittima la contestazione della mancanza della copertura assicurativa RCA accertata in un momento successivo (cioè al momento del controllo della documentazione del veicolo). In tal caso, è stata ritenuta legittima la contestazione della violazione dell'art. 193 CDS non effettuata al momento del recupero del veicolo ma, successivamente, in occasione della richiesta di restituzione del veicolo alla depositeria presso la quale il mezzo era stato trasportato in precedenza dopo la rimozione per divieto di sosta.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2030



Sequestro veicolo ai fini della confisca

Quando il veicolo circola sulla strada senza copertura assicurativa (o con copertura scaduta o sospesa) l'agente accertatore ordina che la sua circolazione su strada sia fatta immediatamente cessare e provvede al sequestro cautelare del mezzo. Questo sequestro, in una prima fase, non è finalizzato alla confisca anche se segue le regole procedurali dell'art. 213 CDS, in quanto applicabili.

A questa prima misura, a contenuto cautelare, tuttavia, può seguire anche un sequestro finalizzato alla successiva confisca quando entro i 60 giorni successivi all'accertamento non è stata attivata l'assicurazione per almeno 6 mesi e non è stata pagata la sanzione amministrativa.

Il veicolo deve essere, invece, in ogni caso sequestrato, secondo le procedure ordinarie dell'art. 213, perché immediatamente finalizzato alla successiva confisca, se è intestato al conducente e circola sulla strada con documenti assicurativi falsi o contraffatti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2031



Confisca del veicolo non assicurato

Successivamente al sequestro relativo ad una violazione accertata sulla strada, il veicolo **è confiscato**:

- in ogni caso, se condotto dal suo intestatario con documenti assicurativi falsi o contraffatti;
- se, entro 60 giorni dalla contestazione dell'illecito, il trasgressore non esibisce la prova dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria e dell'attivazione di valida polizza assicurativa per almeno 6 mesi, in tutti gli altri casi.

La confisca viene disposta dal prefetto competente con ordinanza che, nel secondo caso, non ingiunge, tuttavia, anche il pagamento della sanzione in quanto, per questa operazione, l'organo di polizia stradale attiva la procedura di riscossione coattiva attraverso ruolo esattoriale.

In presenza di ricorso o di opposizione al verbale, la confisca ha luogo dopo la definizione dei procedimenti contenziosi.

L'omessa opposizione al verbale redatto per aver posto in circolazione un veicolo privo di assicurazione obbligatoria, non impedisce all'interessato di impugnare la successiva ordinanza che ne dispone la confisca, dimostrando che, alla data della contestazione, il veicolo era regolarmente assicurato.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2032



Dissequestro del veicolo

Salvo che il veicolo sia stato fatto circolare sulla strada dal suo intestatario con documenti assicurativi falsi o contraffatti, prima dell'emissione dell'ordinanza di confisca da parte del prefetto, l'organo di polizia stradale che ha disposto il sequestro deve procedere alla restituzione (previo dissequestro) nella piena disponibilità del veicolo al proprietario ovvero ad altro soggetto che ne era stato nominato custode quando è stata pagata la sanzione amministrativa, riattivata la copertura assicurativa che, al momento della richiesta di dissequestro, ha validità per almeno sei mesi ovvero che, comunque, aveva validità originaria almeno pari a tale periodo, anche se, al momento del dissequestro, residua un periodo inferiore e garantito il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro.

Nel caso di pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 202-bis CDS, sebbene la prassi non sia univoca, si ritiene che sia possibile provvedere al dissequestro del veicolo anche in occasione dell'ammissione del trasgressore al beneficio del pagamento rateale. In tali casi:

- il pagamento, può essere completato, con effetto estintivo ai fini dell'art. 193 CDS, anche oltre il termine di 60 giorni, senza che sia attivata la procedura di confisca;
- qualora il soggetto decada dal beneficio del pagamento rateale, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento (decurtati gli importi eventualmente già versati a titolo di rate); in tali casi viene riattivato il procedimento di confisca del veicolo.



Anche nel caso di pagamento rateale, naturalmente, deve comunque essere garantita la riattivazione della polizza (con le modalità sopraindicate) che può avvenire al momento del pagamento della prima.

In caso di ricorso o di opposizione avverso il verbale, il dissequestro è disposto dal prefetto o dal giudice pace.

Nel caso di recidiva biennale nella violazione, la restituzione del veicolo è subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, solo nel caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo. Pertanto, ove il conducente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, la restituzione del mezzo sottoposto a fermo amministrativo al proprietario non è subordinata alla verifica del pagamento delle spese di custodia da parte di questi.



SANZIONI PER CIRCOLAZIONE SENZA COPERTURA ASSICURATIVA IN LUOGHI PRIVATI

Le sanzioni per circolazione senza copertura assicurativa quando la violazione relativa è commessa in un'area privata, anche soggetta a restrizioni, e che, perciò, non può essere considerata strada o equivalente area soggetta a pubblico passaggio, sono previste dall'art. 122 CAP che fa riferimento, a quelle previste all'art. 193 CDS.

Va chiarito che, in tali casi, non si applicano le disposizioni dell'art. 193 CDS, perché le violazioni costruite dal CAP sono nuove ed autonome rispetto a quelle del CDS. Infatti, la norma del CAP fa riferimento alle sanzioni di cui all'art. 193 CDS in alcuni casi al solo fine di determinare l'importo da pagare oppure, in altri casi, anche per individuare le altre eventuali sanzioni accessorie applicabili. Si possono ipotizzare almeno tre diverse nuove ipotesi sanzionatorie previste dall'art. 122 CAP, ciascuna con un diverso apparato di sanzioni (individuate, *per relationem*, da quello dall'art. 193 CDS):

- le sanzioni previste dall'art. 122 CAP (v. 193-04), con riferimento, ai soli fini della loro determinazione, a tutte quelle previste dall'art. 193 CDS (principali e accessorie), nei casi di circolazione in luoghi (di proprietà pubblica o privata), non qualificabili come strada ai sensi del CDS e non soggetti a restrizioni di accesso (terreni o aree private di qualsiasi tipo: es. terreno aperto alla circolazione fuoristrada non qualificabile come strada ai sensi del CDS in cui si muovono veicoli, anche non immatricolati); in tali casi, si applica sempre anche il sequestro cautelare del veicolo e tutte le altre disposizioni dell'art. 193 CDS ma non la decurtazione dei punti;
- le sanzioni previste dall'art. 122 CAP (v. 193-07), con riferimento, ai soli fini della loro determinazione, a quelle dell'art. 193, unicamente cc. 2 e 3 CDS, in caso di circolazione con veicoli utilizzati esclusivamente in aree o luoghi privati, non qualificabili come strada ai sensi del CDS e che sono soggetti a restrizioni di accesso, comprese le aree esclusivamente private in cui può accedere solo il proprietario (es. aree condominiali, ospedali, fabbriche, caserme, aeroporti, porti, in cui possono entrare solo gli autorizzati, box privati, ecc.). Solo in tali casi, essendo i veicoli utilizzati in modo esclusivo nei luoghi soggetti a restrizioni, non trova applicazione l'intero apparato sanzionatorio dell'art. 193 CDS ma si applicano solo le sanzioni pecuniarie previste dai commi 2 e 3 (cioè raddoppio in caso di recidiva, facoltà di riduzione, ove previsto, per riattivazione in breve tempo della polizza scaduta o per rottamazione del mezzo). Non si applica mai il sequestro cautelare del veicolo né la confisca in caso di mancata riattivazione della polizza. Non si applica, altresì, la decurtazione dei punti dalla patente, se posseduta. È irrilevante, ai fini delle sanzioni applicabili (solo pecuniarie) che sia stata esibita una polizza falsa o contraffatta;
- le sanzioni previste dall'art. 122 CAP (v. 193-09), con riferimento, ai soli fini della loro determinazione, a tutte quelle dell'art. 193 CDS, nei casi in cui sia accertato il movimento (ma non la sosta o parcheggio) sia sulla strada, sia fuoristrada, in aree non soggette a restrizioni che in aree private soggette a restrizioni (comprese le aree esclusivamente private), quando la copertura assicurativa manca perché l'assicurazione è stata **volontariamente sospesa** dall'interessato.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 2035



Circolazione senza assicurazione in aree private non soggette a restrizioni

La circolazione senza copertura assicurativa o con assicurazione scaduta da più di 15 giorni in aree non soggette a pubblico passaggio (e perciò non qualificabili come strade) e non soggette a restrizioni (per il caso di veicoli utilizzati esclusivamente in aree soggette a restrizioni v. altra parte di testo) è soggetta alle stesse sanzioni, sia principali sia accessorie, previste per la circolazione senza assicurazione sulla strada.

Perciò, si applica:

- il raddoppio delle sanzioni per recidiva nella violazione di circolazione sulla strada senza assicurazione,
- il sequestro cautelare del veicolo,
- il sequestro ai fini della confisca e, ove ricorrano le condizioni, la stessa misura della confisca,
- il dissequestro del veicolo, quando ne ricorrono i presupposti,
- la confisca del veicolo qualora la circolazione sia effettuata esibendo assicurazione falsa o contraffatta.
- Inoltre, come previsto per l'art. 193 CDS, è sempre possibile, anche quando è previsto il sequestro cautelare del mezzo, il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria.

Nel caso di assicurazione scaduta, la sanzione può essere ridotta se la polizza è riattivata nei 15 giorni successivi. La sanzione è ridotta anche in caso di rottamazione successiva del veicolo.

Diversamente dai casi previsti dall'art. 193 CDS, invece, non si può applicare la decurtazione dei punti visto che tale misura è prevista espressamente solo per quella violazione. Del resto, per la circolazione in aree private non è comunque richiesto il possesso della patente di guida.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 2036



Mancanza di assicurazione per veicoli utilizzati esclusivamente in luoghi soggetti a restrizioni

Chiunque circola senza assicurazione o con assicurazione scaduta da più di 15 giorni in aree, diverse dalle strade, soggette a restrizioni di accesso (aree condominiali, box privati, aree portuali, ecc.), è punito con le sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è pari a quello previsto dall'art. 193 CDS. Il veicolo non è, tuttavia, oggetto di sequestro e, quindi, è sempre ammesso il pmr della sanzione. Non trovano applicazione le disposizioni sulla confisca del veicolo che non può essere applicata neanche se non viene pagata la sanzione e riattivata l'assicurazione per almeno 6 mesi.

Nel caso di assicurazione scaduta, la sanzione può essere ridotta se la polizza è riattivata nei 15 giorni successivi. La sanzione è ridotta anche in caso di rottamazione successiva del veicolo.

Va considerato che le sanzioni di cui trattasi **sono da ritenersi applicabili** in caso di mancanza di assicurazione per veicolo che staziona o si muove in **area privata** (diversa dalla strada) soggetta a restrizioni in cui hanno accesso sia più persone sia il solo proprietario del mezzo (aree esclusivamente private). Infatti, anche se in tali aree la giurisprudenza ha riconosciuto che l'assicurazione RCA debba coprire i danni arrecati ad altre persone (247), la mini-riforma del CAP conseguente al DLG n. 184/2023 ha limitato l'applicazione delle sole sanzioni pecuniarie alle sole aree soggette a restrizioni con cui si devono intendere solo le aree private in cui possono avere accesso più soggetti, anche diversi dal proprietario, ma che non possono essere considerate strade perché l'accesso è soggetto a limitazioni o autorizzazioni di tipo personale.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2037



Circolazione con assicurazione sospesa

Chiunque utilizza (intendendo, perciò, il movimento ma non la sosta) un veicolo con assicurazione sospesa in una strada o in un'area privata, anche soggetta a restrizioni, è punito con le sanzioni amministrative dell'art. 193 CDS il cui di importo, quanto a quelle pecuniarie, è maggiorato rispetto alle violazioni previste per la mancanza di assicurazione perché scaduta o mai stipulata. La somma da pagare, infatti, è pari al 50% in più rispetto a quello previsto dall'art. 193, c. 2, CDS. Tale somma maggiorata, può essere ridotta della metà quando il proprietario, entro 30 giorni, provvede alla rottamazione del veicolo. La violazione non ricorre, invece, se il veicolo staziona senza muoversi sulla strada o in un luogo esclusivamente privato (garage o box non condominiale).

In ogni caso di accertamento della violazione, si applica il sequestro del veicolo, la confisca, il raddoppio della somma da pagare in caso di recidiva biennale, ecc..

Non trova applicazione, invece, la decurtazione dei punti dalla patente.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2038



Procedure applicabili

Le violazioni della circolazione in luoghi privati (anche se sono soggetti a restrizioni) senza assicurazione ovvero con assicurazione scaduta o sospesa, sebbene formalmente previste da una norma che si trova fuori del codice della strada, per espressa previsione normativa, è sottoposta alla procedura del titolo VI CDS e non a quella della legge n. 689/1981. Come si è detto, al pagamento delle sanzioni previste dall'art. 193 CDS, anche quando la violazione è commessa in tali luoghi, si applicano le agevolazioni (sconti) previsti dall'art. 193, c. 3, CDS.
L'estensione dell'obbligo assicurativo anche a tutte le aree private, comprese quelle *soggette a restrizione di accesso* che non possono essere considerate strade, produce certamente effetti di difficile previsione per quanto riguarda la possibilità di accesso da parte degli organi di polizia per effettuare i controlli ed applicare le sanzioni, atteso che nelle aree private non è possibile accedere senza un mandato dell'autorità giudiziaria. Naturalmente, ogni limite è rimosso, se il proprietario o il comproprietario dell'area soggetta a restrizioni consente spontaneamente agli organi di polizia stradale di accedere in tale area allo scopo di accertare la presenza di un veicolo non assicurato. Nessuna difficoltà, invece, si rileva, da punto di vista procedurale, per effetto della circostanza che la violazione è commessa in area privata perché, come si è detto, in tali casi le sanzioni dell'art. 193 CDS, che sarebbero applicabili solo sulla strada, sono state espressamente estese anche alle violazioni commesse in tali aree.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 2039



ALTRE CONSEGUENZE RELATIVE ALLA MANCANZA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

La mancanza di copertura assicurativa di per sé stessa, non costituisce, di per se stessa, motivo di risarcimento del danno in caso di sinistro che ha visto coinvolto un veicolo non assicurato. Infatti, la messa in circolazione di un'autovettura priva di copertura assicurativa in contrasto con l'obbligo imposto dall'art. 193 CDS è sanzionabile in via amministrativa ma non vale in alcun modo a integrare (tanto di per sé, quanto in associazione a eventuali altre forme di violazione cautelare) un comportamento causalmente ricollegabile all'evento dannoso dedotto in giudizio, attesa l'intuitiva evidenza del rilievo per cui l'eventuale adozione del comportamento alternativo corretto (ossia l'eventuale regolare assicurazione del veicolo) in nessun modo avrebbe di per sé contribuito (sia pure in minima parte) a scongiurare la concreta verificazione del sinistro.
Tuttavia, la circolazione di un veicolo senza copertura assicurativa può costituire **aggravante specifica** per il reato di omicidio stradale (art. 589 bis CP) o di lesioni personali gravi o gravissime quando il conducente responsabile dei reati stessi sia il proprietario del veicolo.

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 2040



Inoltre, la previsione dell'applicabilità delle norme RCA nella circolazione in luoghi privati consente di sciogliere definitivamente ogni dubbio sull'applicabilità dell'art. 2054 CC anche agli incidenti tra veicoli che si sono verificati in tali luoghi.
Infatti, per circolazione, nel contesto della nuova normativa sulla RCA, si deve intendere il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali non solo sulla strada ma in qualunque area pubblica o privata, anche non soggetta a pubblico passaggio. Infatti, anche che si verifica al di fuori di tale ambito, cioè al di fuori della strada, non è escluso dalla presunzione di cui all'art. 2054 CC che impone al conducente di un veicolo senza guida di rotaie l'obbligo di risarcire il danno prodotto a persone o a cose dal suo veicolo (salvo prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno) in caso di circolazione del veicolo stesso.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale 2041



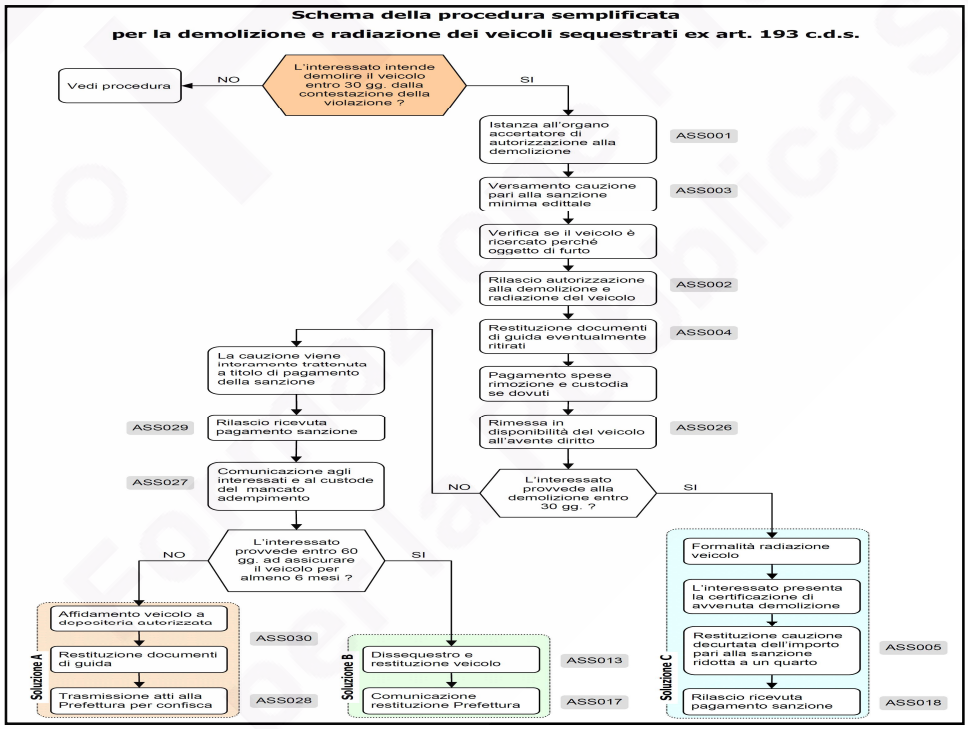



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

Roma, **27 Agosto 2024**

OGGETTO: Richiesta parere in riferimento al combinato disposto di cui all'art. 193 codice della strada e art. 122-bis del D.lgs. 209/2005.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2043



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Con riferimento alla nota n. 002925 del 9 agosto 2024 con la quale sono stati posti dei quesiti riguardanti la circolazione dei veicoli privi della copertura assicurativa, si confermano le indicazioni fornite con circolare n. 300/STRAD/1/0000004054. U/2024 dell'8 febbraio 2024, nella parte in cui **si esclude l'obbligo assicurativo** per i veicoli sottoposti a fermo fiscale ai sensi dell'art. 86 DPR 602/1973. Tale norma prevede espressamente l'applicazione della sanzione di cui all'art. 214, comma 8 del codice della strada nei confronti dei veicoli sottoposti alla predetta misura del fermo, rientrando pienamente nella deroga all'obbligo assicurativo prevista dall'art. 122-bis, comma 1, del D.lgs. 209/2005[1], trattandosi di veicoli il cui uso è vietato in virtù di una misura adottata dall'autorità competente[2].

1 - Introdotto dal D.lgs. 22/11/2023, n. 184.
2 - Con circolare n. 300/STRAD/1/0000038917.U/2022 del 22/11/2022, sono state fornite indicazioni operative sulle sanzioni applicabili in caso di circolazione di un veicolo sottoposto a fermo fiscale, prevedendo espressamente che trova applicazione la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 214, comma 8 del cds, escludendo, invece, l'applicazione della sanzione accessoria ivi prevista.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2044



In caso di circolazione di un veicolo nelle condizioni anzidette e privo della copertura assicurativa, **trattandosi di un veicolo esentato dall'obbligo assicurativo, non potrà trovare applicazione alcuna sanzione accessoria, neanche quella del sequestro prevista dall'art. 193 cds**

Sanzione che consegue solo se viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, come previsto dall'art. 210 cds

Di conseguenza, **trattandosi della stretta applicazione di una norma di legge, al veicolo, ancorché privo della copertura assicurativa, non potendo essere sottoposto a nessuna ulteriore sanzione accessoria,** non potrà essere impedito di raggiungere il luogo di destinazione, analogamente all'ipotesi in cui il veicolo sottoposto a fermo fiscale sia sorpreso in circolazione con copertura assicurativa attiva.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2045



Da ciò, ne discende che non possono essere addebitate responsabilità in capo agli organi di polizia stradale, anche qualora il predetto veicolo incorresse in un sinistro stradale. Peraltro, l'art. 122-bis, comma 4 del D.lgs. 209/2005, prevede che in caso di sinistro, i danni causati dalla circolazione di un veicolo privo della copertura assicurativa per una delle legittime ipotesi previste dallo stesso articolo, sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Il provvedimento cautelare adottato dal TAR del Lazio n. 01914/20254 del 15 maggio 2024, riguarda le sole procedure relative al trasferimento fino al luogo di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo perché privi della copertura assicurativa.

In conseguenza del ricorso presentato per l'annullamento di parte della circolare n. 300/STRAD/1/0000004054.U/2024 dell'S/2/2024. Nel merito è stata diramata la circolare n. 300/STRAD/1/0000016119.U/2024 del 24/05/2024.

Infatti, il provvedimento è stato adottato limitatamente all'indicazione contenuta nella nota n. 21 della circolare suindicata dell'8 febbraio 2024 in cui si afferma che "(. ..) appare legittimo che il veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa possa essere condotto nel luogo scelto per la custodia dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo accertatore, qualora non vi siano motivi ostativi".

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2046



Si ritiene, inoltre, che ai fini dell'applicazione delle deroghe all'obbligo assicurativo contenute nell'art. 122-bis, comma 1 del D.lgs. 209/2005, e salvo diverse determinazioni che venissero assunte dal TAR del Lazio, **gli organi di polizia stradale debbano essere ritenuti "autorità competente" in virtù del potere/dovere di applicare una sanzione restrittiva nei confronti di un veicolo nelle ipotesi previste dalle norme in vigore.** D'altra parte, molti dei provvedimenti elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo nella circolare del 18 febbraio 2024, per i quali un veicolo non è soggetto all'obbligo assicurativo, sono di competenza degli organi di polizia stradale in virtù di quanto previsto dall'art. 12 del cds.

Sequestro amministrativo, fermo amministrativo, sospensione della circolazione ex art. 80 cds ecc...

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2047



Infine, si sottolinea che ai fini dell'applicazione delle deroghe all'obbligo assicurativo dei veicoli, al contenuto dell'art. 122-bis, comma 1, del D.lgs. 209/2005, sic stantibus rebus, non può essere attribuito un significato diverso da quello ad litteram, non essendoci evidenze di interpretazioni per le quali l'obbligo assicurativo valga solo per i veicoli che non possono essere coperti dall'assicurazione perché colpiti da un provvedimento.
Ciò in quanto la norma riferisce di un principio di carattere generale che deve valere per tutte le ipotesi di uso vietato del veicolo in conseguenza di un provvedimento dell'autorità.

Si sottolinea che la possibilità di sottoscrivere un contratto di assicurazione per un veicolo non può essere materialmente impedito, ma può, invece, essere privo di interesse per il suo proprietario quando il veicolo stesso non è nella sua materiale disponibilità perché, ad esempio, è stato affidato in custodia ad un deposito giudiziario dal quale può uscire solo su indicazione dell'organo di polizia che ha proceduto con l'affidamento.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2048



Infatti, leggendo **la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo** il cui testo è stato poi approvato modificando la materia in argomento, **nel descrivere la deroga all'obbligo assicurativo di cui all'art. 122-bis, comma 1, del D.lgs. 209/2005, viene inserito tra parentesi, quindi a titolo di esempio, il fermo amministrativo, la confisca e il sequestro, misure che, in virtù di -quanto previsto dall'art. 213, comma 2 del codice della strada, presuppongono l'affidamento in custodia del veicolo in favore del proprietario o, in sua assenza, del conducente con l'obbligo di depositarlo in luogo di cui abbia la disponibilità.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2049



Riferimento normativo: DPR 302/1973 art. 86 in relazione all'art. 214 comma 8
Conducente che circolava con il veicolo sottoposto al fermo fiscale.

Descrizione violazione: Chiunque circoli con il veicolo sottoposto al fermo fiscale
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 1.984,00
- diurna scontata del 30%: euro 1.388,80
- notturna: idem
- notturna scontata del 30%: idem

Decurtazione punti: NO
Sanzione accessoria: NESSUNA

Note operative:
- Infrazione prevista dalla circolare del Ministero dell'Interno prot. 300-STRAD-38917.U-2022 del 22.11.2022
- I gravami sono visibili dalla visura ACI-PRA, dal portale SDI
- Non è possibile sottoporre il veicolo a fermo amministrativo
- Segnalare al concessionario creditore dell'accertata infrazione

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2050



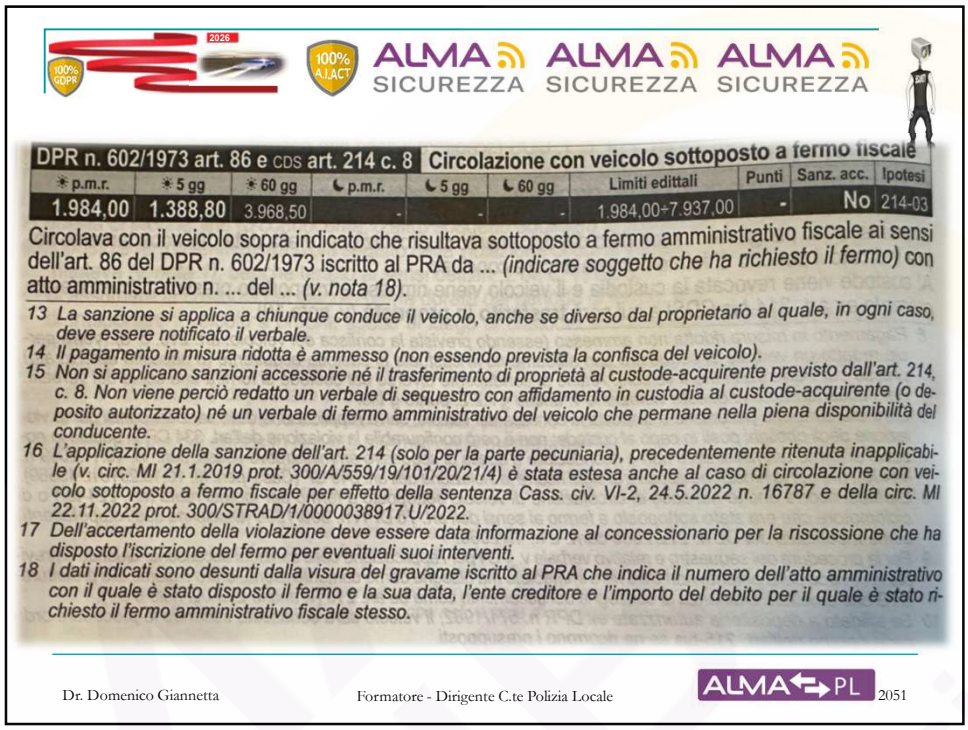
ALMA SICUREZZA
DPR n. 602/1973 art. 86 e CDS art. 214 c. 8 Circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale
p.m.r. | 5 gg | 60 gg | p.m.r. | 5 gg | 60 gg | Limiti edittali | Punti | Sanz. acc. | Ipotesi
1.984,00 | 1.388,80 | 3.968,50 | - | - | - | 1.984,00÷7.937,00 | - | No | 214-03
Circolava con il veicolo sopra indicato che risultava sottoposto a fermo amministrativo fiscale ai sensi dell'art. 86 del DPR n. 602/1973 iscritto al PRA da ... (indicare soggetto che ha richiesto il fermo) con atto amministrativo n. ... del ... (v. nota 18).
13 La sanzione si applica a chiunque conduce il veicolo, anche se diverso dal proprietario al quale, in ogni caso, deve essere notificato il verbale.
14 Il pagamento in misura ridotta è ammesso (non essendo prevista la confisca del veicolo).
15 Non si applicano sanzioni accessorie né il trasferimento di proprietà al custode-acquirente previsto dall'art. 214, c. 8. Non viene perciò redatto un verbale di sequestro con affidamento in custodia al custode-acquirente (o deposito autorizzato) né un verbale di fermo amministrativo del veicolo che permane nella piena disponibilità del conducente.
16 L'applicazione della sanzione dell'art. 214 (solo per la parte pecuniaria), precedentemente ritenuta inapplicabile (v. circ. MI 21.1.2019 prot. 300/A/559/19/101/20/21/4) è stata estesa anche al caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale per effetto della sentenza Cass. civ. VI-2, 24.5.2022 n. 16787 e della circ. MI 22.11.2022 prot. 300/STRAD/1/0000038917.U/2022.
17 Dell'accertamento della violazione deve essere data informazione al concessionario per la riscossione che ha disposto l'iscrizione del fermo per eventuali suoi interventi.
18 I dati indicati sono desunti dalla visura del gravame iscritto al PRA che indica il numero dell'atto amministrativo con il quale è stato disposto il fermo e la sua data, l'ente creditore e l'importo del debito per il quale è stato richiesto il fermo amministrativo fiscale stesso.
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
2051



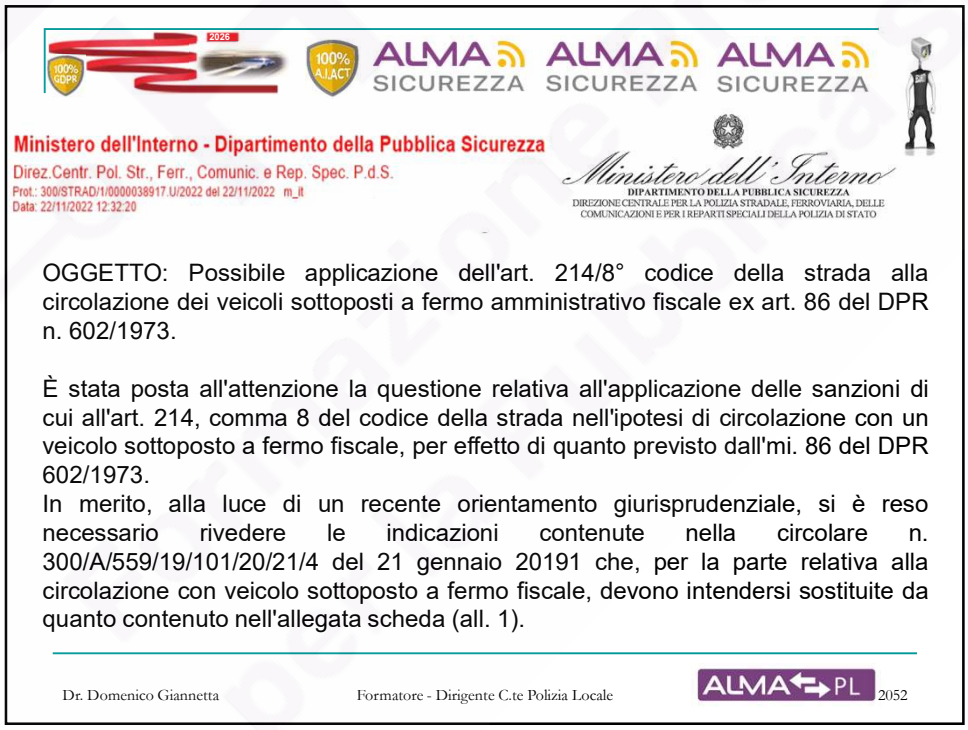
ALMA SICUREZZA
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direz.Centr. Pol. Str., Ferr., Comunic. e Rep. Spec. P.d.S.
Prot.: 300/STRAD/1/0000038917.U/2022 del 22/11/2022 m_it
Data: 22/11/2022 12:32:20
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
OGGETTO: Possibile applicazione dell'art. 214/8° codice della strada alla circolazione dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo fiscale ex art. 86 del DPR n. 602/1973.
È stata posta all'attenzione la questione relativa all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 214, comma 8 del codice della strada nell'ipotesi di circolazione con un veicolo sottoposto a fermo fiscale, per effetto di quanto previsto dall'mi. 86 del DPR 602/1973.
In merito, alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale, si è reso necessario rivedere le indicazioni contenute nella circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 20191 che, per la parte relativa alla circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, devono intendersi sostituite da quanto contenuto nell'allegata scheda (all. 1).
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
2052



All. 1

L'art. 86, comma 3 del DPR 602/1973, prevede che "*chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 214, comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*".

La modifica che ha interessato l'art. 214 del codice della strada[1], con particolare riferimento alla violazione della circolazione con veicolo sottoposto a fermo, ha mutato il soggetto agente[2]. Pertanto, con circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019[3] era stata esclusa la possibilità di applicare la sanzione ivi prevista al caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, come previsto dall'art. 86 del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Ciò in quanto, l'applicazione del fermo fiscale non richiede la nomina di un custode.

Recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 16787 del 24 maggio 2022[4], richiamando anche la suindicata circolare, ha affermato che l'art. 86 comma terzo, DPR 602/1973 estende l'ambito delle condotte punibili dall'art. 214, comma ottavo, cds CDS, anche alla circolazione di un veicolo sottoposto a fermo fiscale.



Ciò premesso, acquisito il conforme parere della Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo di questo Dicastero, in caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ai sensi dell'art. 86 del DPR 602/1973, nei confronti del conducente dovrà essere applicata la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 214, comma 8 cds senza applicare anche le sanzioni accessorie ivi previste[5].

L'esclusione delle sanzioni accessorie ivi previste si fonda su ragioni di ordine formale e sostanziale. Dal punto di vista formale, la norma dell'art. 86 DPR 602/1973 usa il singolare "sanzione" al posto del plurale "sanzioni". Dal punto di vista sostanziale si rileva che la condotta sanzionata con la revoca della patente di cui all'art. 214, comma 8 cds è riferita al custode e non al conducente, e che l'eventuale applicazione della confisca del veicolo confligge con la *ratio* dell'istituto del fermo fiscale, posta a garanzia del pagamento di somme dovute all'ente creditore. Inoltre, il Prefetto non avrebbe la competenza per l'emanazione del relativo provvedimento, trattandosi di una violazione non prevista dal codice della strada, ma di una misura prevista a garanzia di un credito[6].

Infine, si sottolinea che il verbale di accertamento della violazione deve essere trasmesso al concessionario della riscossione che ha disposto il fermo fiscale. Si applicano le disposizioni del Titolo VI del codice della strada.



[1] Introdotta dal decreto legge 113/2018.
[2] Della violazione non risponde più "chiunque", ma esclusivamente il soggetto nominato custode del veicolo.
[3] Cfr. paragrafo 10.2.
[4] Stralcio della sentenza "L'*art. 86 comma terzo, DPR 602/1973 estende l'ambito delle condotte punibili dall'art. 214, comma ottavo, CDS, anche alla circolazione di un veicolo sottoposto a fermo fiscale, a garanzia del pagamento di somme dovute all'amministrazione. La disposizione prevede espressamente che chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 214, comma 8, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, richiamando esclusivamente la sanzione prevista per il fermo amministrativo, differenziandosi nei presupposti dall'autonoma fattispecie illecita disciplinata dall'art. 214, comma ottavo, CDS, cui si riferisce anche la circolare interpretativa n. 300/A/559/19/101/20/21/4...*"
[5] L'importo della sanzione, in ragione della mancata applicazione della confisca sarà suscettibile di pagamento in misura ridotta.
[6] Il Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'interno, con circolare n. M/6326150-21 del 25 gennaio 2008, aveva chiarito che non ci sono i presupposti per attribuire al Prefetto la competenza ad irrogare le sanzioni conseguenti alla violazione del divieto di circolazione dei veicoli sottoposti a fermo fiscale, non trattandosi di una vera e propria violazione delle norme dei codice della strada, ma di una misura prevista a garanzia di un credito.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2055



Scheda di sintesi con procedure in caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo o a fermo fiscale

	Circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo ex art. 214 cds	Circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ex art. 86 DPR 602/1973
Soggetto autore della violazione	Solo il custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo	Chiunque
Applicazione sanzione amministrativa pecuniaria	SI	SI
Applicazione revoca patente	Si solo se il conducente coincide con il custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo	NO
Pagamento in misura ridotta	Non ammesso perché è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo	SI
Provvedimenti immediati sul veicolo	Sequestro ai fini della confisca con affidamento al custode acquirente	Nessuno
Adempimenti successivi	Segnalazione all'organo di polizia che aveva sottoposto il veicolo a fermo amministrativo. Trasmissione atti al Prefetto	Segnalazione alla concessionaria della riscossione che ha disposto il fermo fiscale

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale ALMA PL 2056



Il fermo amministrativo, da violazione del Codice della Strada, prevede la perdita del possesso del bene mobile, sequestro dello stesso, per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione.
In poche parole, sebbene resti materialmente affidato alla cura del proprietario (in alcuni casi anche tale possibilità viene meno in quanto il veicolo viene portato presso depositi le cui spese sono a carico del proprietario) è come se il possesso non vi fosse.
Il provvedimento viene iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico, di conseguenza dal momento del fermo, fino al rilascio del bene il proprietario non è tenuto al pagamento dei tributi inerenti il bene, cioè il bollo auto o tassa di possesso.
Il fermo amministrativo è disciplinato dagli articoli 213 e 214 del Codice della Strada, si tratta di una sanzione accessoria con la quale si sottrae la disponibilità del bene all'avente diritto al fine di evitare la reiterazione del fatto. A differenza del fermo fiscale non c'è l'obiettivo di avere un bene con finalità di recupero credito.

Es. art. 193 comma 2 bis
Fermo amministrativo per 45 giorni



Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 2057



Il fermo fiscale è la misura cautelativa provvisoria adottata ex articolo 86 D.P.R. 602 del 1973.
Il fermo fiscale è disposto per il mancato pagamento di debiti nei confronti dell'Amministrazione, ad esempio mancato pagamento del bollo, dell'Irpef, Imu o altri tributi, resta comunque l'obbligo di pagare anche per il periodo del fermo fiscale la tassa automobilistica.
Il fermo fiscale non può essere applicato a veicoli strumentali, cioè utilizzati per lo svolgimento del proprio lavoro o per l'attività di impresa

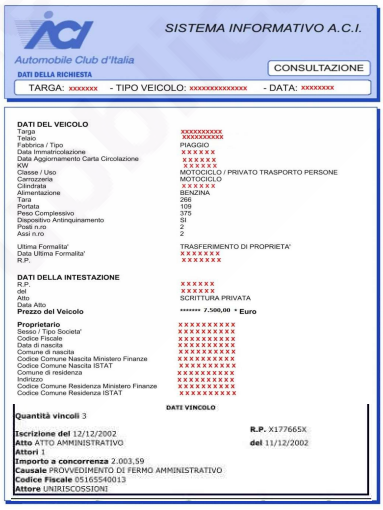

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 2058




ALMA SICUREZZA
Cosa fai nella vita?
Me la complico.
I like Snoopy
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
2059




ALMA SICUREZZA
LA MIA PROFESSIONE? ..SE NON FOSSE PER LO SCARSO STIPENDIO, IL CATTIVO EQUIPAGGIAMENTO, L'INQUINAMENTO CHE CI ROVINA, CHE SIAMO IL PARAFULMINI DI TUTTI E CHE POCHI DI NOI GIUNGONO ALLA PENSIONE ..SI.. CREDO, ANZI SONO CERTA, CHE E' UNA BELLA PROFESSIONE!
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
2060



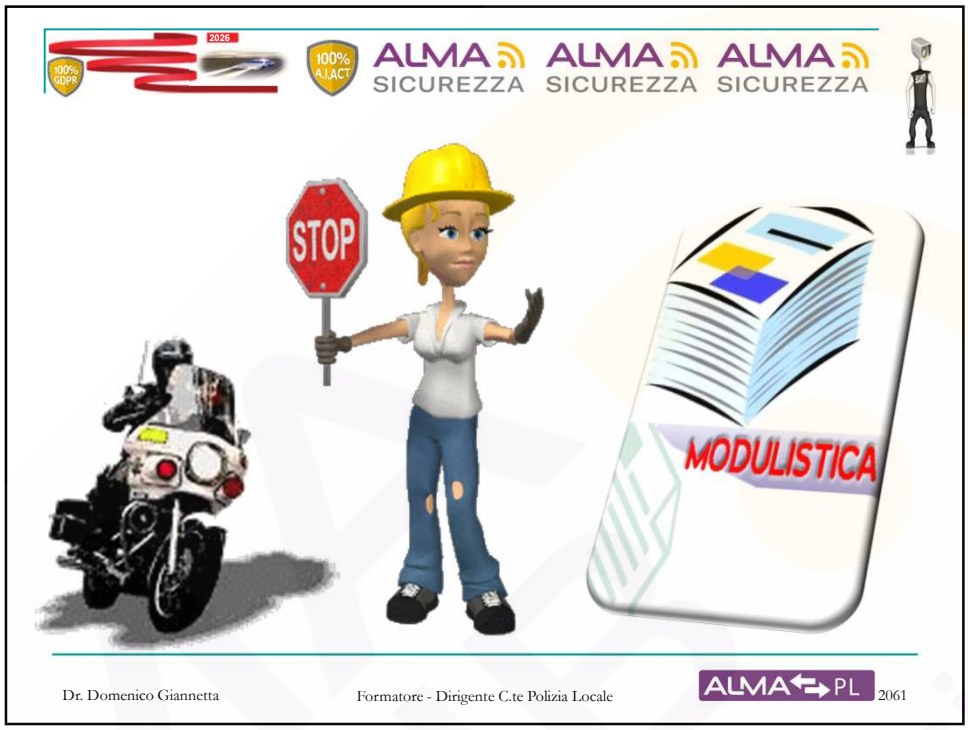
ALMA SICUREZZA
STOP
MODULISTICA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
2061



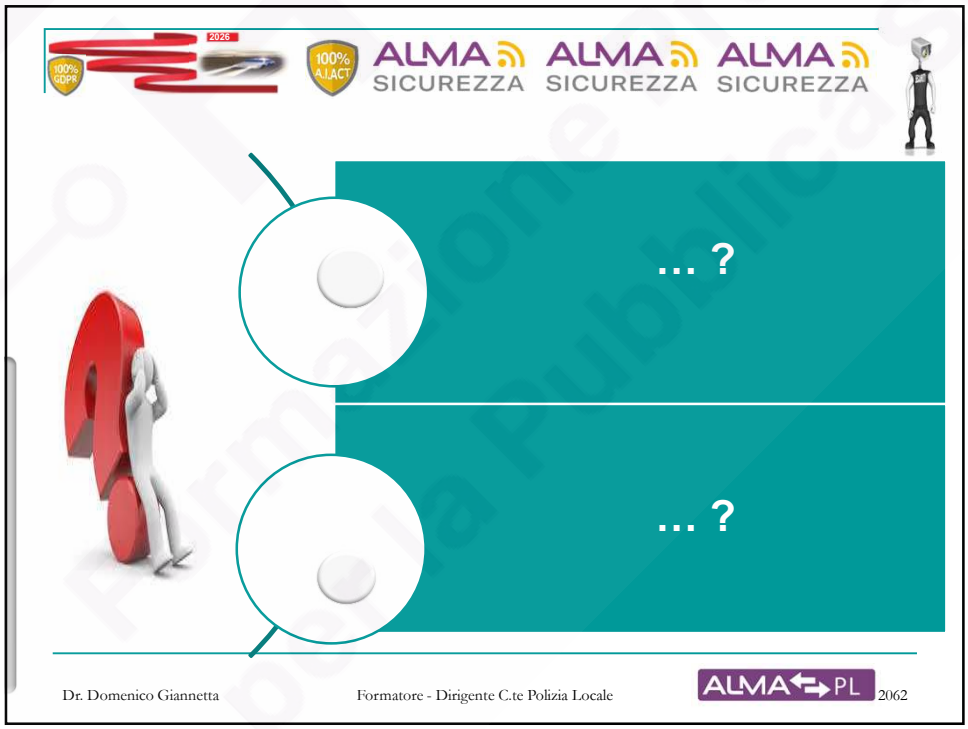
ALMA SICUREZZA
... ?
... ?
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
2062




ALMA SICUREZZA
ALTRE DOMANDE?
NO! NO! GRAZIE!
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL 2063



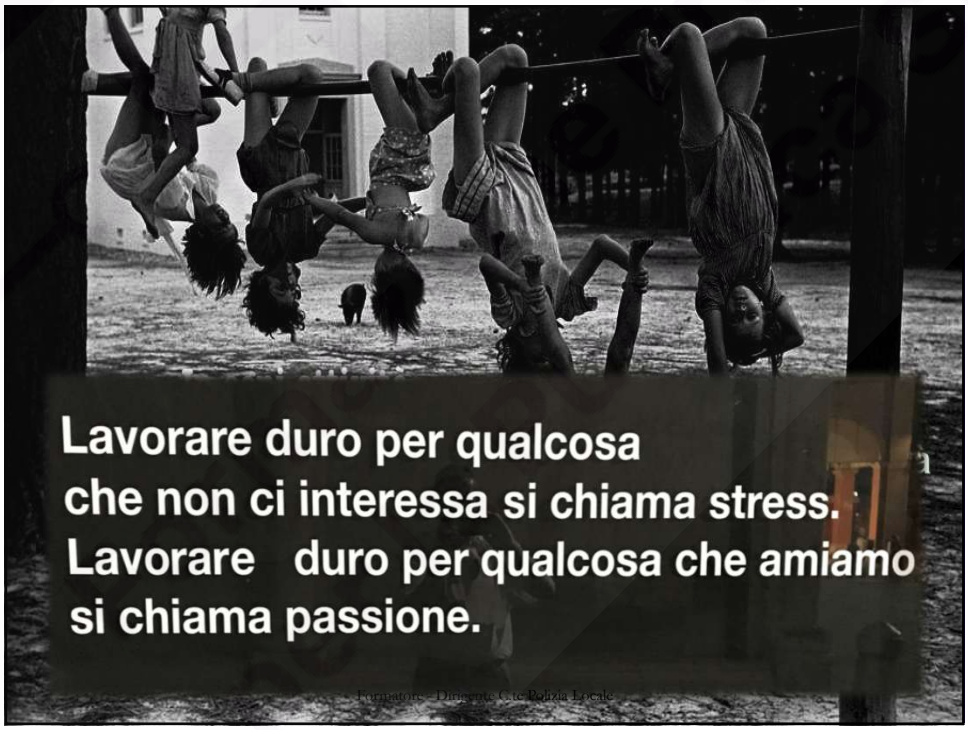
Lavorare duro per qualcosa
che non ci interessa si chiama stress.
Lavorare duro per qualcosa che amiamo
si chiama passione.



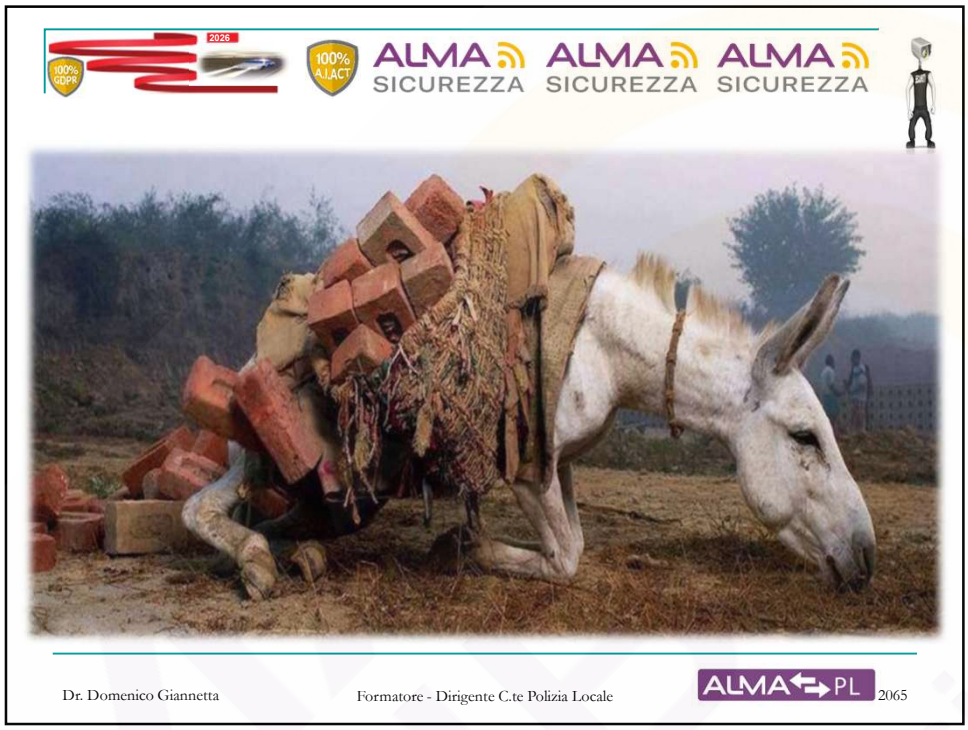
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
2065




ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
ALMA SICUREZZA
Di tutto restano tre cose:
la certezza che stiamo sempre iniziando,
la certezza che abbiamo bisogno di continuare,
la certezza che saremo interrotti prima di finire.
Pertanto, dobbiamo fare dell'interruzione un nuovo cammino, della caduta un passo di danza, della paura una scala, del sogno un ponte, del bisogno un incontro.
Fernando Pessoa
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL
2066



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Mi auguro di aver suscitato una giusta dose di curiosità intorno all'argomento



Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 2067



ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA ALMA SICUREZZA

Dr. Giannetta Domenico

Dirigente - Comandante Polizia Locale - Esperto Sicurezza Urbana

Vice Presidente Nazionale PL (Associazione Professionale Polizia Locale)
Docente Scuola Regionale Polizia Locale della Campania
Docente Scuola Regionale Polizia Locale della Puglia
Docente Scuola Regionale Polizia Locale della Regione Abruzzo
Componente Comitato Tecnico Regione Campania / Regione Abruzzo
Responsabile Regione Campania Formazione SULPL
Delegato Regione Abruzzo della Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Albani

Università Telematica Pegaso - Docente Master MA881
A.A. 2018/2019 – 2020/2021 – 2022/2023 – 2024/2025 – 2025/2026
Docente Corsi di Formazione A.A. 2020/2021- 2022/2023 – 2024/2025 – 2025/2026
Università Telematica Giustino Fortunato BN
Docente Associato Cattedra di Politiche e Strategie Operative per la Sicurezza Urbana
Anno 2021 – 2022 – 2023 – 2024 – 2025 - 2026
Polo Accademico Internazionale – Università degli Studi Unidemontaigne
Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT - Docente Master Executive di I livello in Manager sicurezza urbana - Anno 2022 – 2023 – 2024 – 2025 - 2026
Relatore Convegni Nazionali e Formatore :

Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana – ANCUPM – PL – Sulpl - AsPol – DiCCAP – Sulpm Laboratorio di Formazione - Infopol s.r.l. - Edipol s.r.l. - Maggioli Editore S.p.A. - Assinter - Trevi Formazione – Officina della Formazione srls - La Formazione - Myo SpA - Centro Studi Bellunese - Consorzio Comuni di Bolzano – IUSPol s.r.l.s. – Formez PA - Logos PA – Isform & Consulting s.r.l. – ACSEL s.r.l. – Athena Research s.r..l. – Alma Sicurezza

Tel./Mail : 333/3052645 - giannetta.domenico@libero.it

Dr. Domenico Giannetta — Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale — ALMA PL 2068




ALMA SICUREZZA
Dr. Giannetta Domenico
Dirigente - Comandante Polizia Locale - Esperto Sicurezza Urbana
Vice Presidente Nazionale PL (Associazione Professionale Polizia Locale)
Grazie dell'attenzione
e
Buon Lavoro
Tel./Mail : 333/3052645 - giannetta.domenico@libero.it
Dr. Domenico Giannetta
Formatore - Dirigente C.te Polizia Locale
ALMA PL 2069

